

(a cura di)
FABIO LADELUCA

STRAGISMO IN ITALIA

Parte seconda

GLI ANNI DI PIOMBO

Storie di sangue

VOLUME I - TOMO III



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**

Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

AVVENIMENTI POLITICI E VIOLENZA TERRORISTICA

1946-1973

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 **CC BY-NC-SA 4.0**



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione	VII
La strage di Piazza Fontana. I processi	
Sentenza della Corte di assise di Catanzaro (20 febbraio 1989)	1
La strage di Piazza Fontana. I processi	
Sentenza della Corte di assise di Appello di Catanzaro (5 luglio 1991)	171
La strage di Piazza Fontana. I processi	
Estratto della Sentenza della Corte di assise di Milano (30 giugno 2001)	457
La strage di Piazza Fontana. I processi	
Estratto della Sentenza della Corte di assise di Appello di Milano (12 marzo 2004)	475
La strage di Piazza Fontana. I processi	
Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione (3 maggio 2005)	511



Introduzione

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2009

Signor Presidente della Camera,
Signori rappresentanti del Senato e della Corte Costituzionale,
Signori Ministri,

Cari amici che siete qui in rappresentanza di tante famiglie ferite a cui lo Stato democratico deve sempre e in concreto restare vicino, questa seconda celebrazione del “Giorno della Memoria”, istituito con legge del 4 maggio 2007, si pone in piena continuità con la celebrazione dello scorso anno, tendendo ad arricchirne, nello stesso spirito, il quadro di riferimento e la valenza storica. Il 9 maggio 2008 concentrammo l'attenzione sulla vicenda e sulle figure delle vittime del terrorismo italiano: e riprenderò anche oggi quel filone sempre così scottante e sensibile.

Ma in primo luogo saluto lo sforzo che si è fatto per integrare in una visione unitaria e pienamente comprensiva del “Giorno della Memoria” il ricordo degli italiani, militari e civili, caduti nelle missioni che hanno visto il nostro paese impegnato, in diverse aree di crisi, a sostegno della pace e contro il terrorismo internazionale. A ricordare quei caduti e ad onorarne la memoria ha dato un essenziale, esauriente contributo l'impegno, e in special modo la bella pubblicazione del Ministero della Difesa. Si parte dai precedenti più lontani, dagli anni '50 e '60 del secolo da poco conclusosi, per giungere alla lunga teoria dei sacrifici di vite italiane nelle maggiori missioni degli anni '90 e dei primi anni 2000 in Kosovo, in Irak, in Afghanistan. Quei volti, quelle medaglie ci raccontano storie di dedizione alla causa, di coraggio e di eroismo, che toccarono il culmine in quel tragico 12 novembre di oltre 5 anni fa a Nassirya, e che era giusto venissero tutte rievocate e onorate. Desidero ringraziare personalmente il ministro della Difesa per questo risultato, che concorre a rendere sempre più rappresentativa la celebrazione del “Giorno della Memoria”.

Nello stesso tempo rivolgiamo oggi la nostra attenzione e il nostro omaggio alle vittime delle stragi di matrice terroristica. Già un anno fa, in questa sala, ricordai come a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo “si incrociarono in Italia diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello Stato, dall'altro di sinistra estremista e rivoluzionaria”, fino al “dilagare del terrorismo delle Brigate Rosse”. Fu quest'ultimo, dominante fenomeno che mettemmo allora a fuoco, assumendo come emblematico il terribile momento dell'uccisione, dopo angosciosa prigionia, di Aldo Moro, alla cui personalità e al cui sacrificio indirizzavo nuovamente il mio riconoscente pensiero, salutandone affettuosamente i famigliari. Nell'odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti: la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il quarantesimo anniversario.

Ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l'ispirazione politica ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del paese, componenti non secondarie di quella trama - in particolare “l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato” (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) - rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo.

È ancora in corso il processo per la strage di Piazza della Loggia, e c'è da augurarsi che in tale sede si riesca a giungere a valide conclusioni di verità e di giustizia, e che anche in rapporto ad altre stragi siano possibili ulteriori sforzi per l'accertamento della verità. Desidero però dire che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull'operato di quanti indagarono e in particolare sull'operato della magistratura, esplicitosi in molteplici istanze e gradi di giudizio.

È parte - dobbiamo dirlo - è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento

anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico “doppio Stato”, porta su di sé questo peso: voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e famigliari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle Associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale.

Nello stesso tempo, questo “Giorno della Memoria” ci offre l’occasione per accomunare nel rispetto e nell’omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un’improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all’oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi.

Dicemmo un anno fa che è importante - anche se difficile, penoso, duro - riuscire a guardare avanti, senza dimenticare quel che è accaduto ma superando ogni istintivo rancore: e a proposito dei famigliari delle vittime dell’intolleranza e della violenza politica, mi hanno colpito le parole libere da rancore che ho di recente ascoltato dai famigliari dei fratelli Mattei travolti nell’orrendo rogo doloso di Primavalle dell’aprile 1973.

Guardare avanti ma senza - lo ripeto - mai dimenticare o rimuovere quel che è accaduto: anche e soprattutto per sventare ogni rischio che tornino i fantasmi del passato. Fantasmi come quelli del terrorismo rosso, che sono ancora di recente apparsi alla sbarra nel processo in corso a Milano. Fantasmi che non possono essere facilmente esorcizzati, sapendo come gli impulsi alla predicazione ideologica estremista e all’azione violenta potrebbero essere alimentati strumentalizzando nuove tensioni sociali in un eventuale contesto di difficoltà economiche acute.

Occorre perciò sviluppare un impegno costante di trasmissione della memoria e di diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza pacifica, dell’esercizio dei diritti civili e sociali nell’ambito della legalità costituzionale. E occorre coniugare tale impegno con il massimo di attenzione e di rigore verso ogni tendenza di segno opposto.

È per me motivo di soddisfazione constatare come il messaggio partito di qui un anno fa per il “Giorno della Memoria” abbia incoraggiato molti famigliari di vittime del terrorismo a riprendere la parola, a far sentire com’era giusto la loro voce, prendendo iniziative, o collaborando a iniziative, volte a ricordare e lumeggiare casi egualmente significativi e spesso caduti in ombra.

E si può forse osservare come nel contempo si sia attenuato - lo chiedemmo lo scorso anno - il rumore di esibizioni e discorsi di ben conosciuti, e anche sanzionati, attori di imprese sanguinose, dimentichi delle loro incancellabili, pesanti responsabilità morali. Ma in questo senso si sono ancora verificati episodi che non posso passare sotto silenzio. Ad esempio, è possibile che a serie e oneste ricostruzioni filmiche (abbiamo visto stamattina delle belle immagini) della genesi e dello sviluppo, fino alla sconfitta, del terrorismo “di sinistra”, debbano affiancarsi ricostruzioni basate su memorie romanzesche e autogiustificative di personaggi che ebbero parte attiva in quella stagione sciagurata? Attenzione e rigore ho dovuto mostrare in tempi recenti, nell’esercizio delle mie funzioni, nei rapporti con i Capi di Stato della Francia e del Brasile, per trattamenti incomprensibilmente indulgenti riservati a terroristi condannati per fatti di sangue e da lungo tempo sottrattisi alla giustizia italiana. Ho dovuto farlo, tra l’altro, per difendere il prestigio del nostro sistema democratico che, in coerenza con i principi costituzionali, ha dato e dà tutte le garanzie dovute nell’amministrazione della giustizia e anche nella gestione delle sanzioni penali. Spero che la mia voce sia ascoltata, in spirito di amicizia. Perché non si può scambiare l’eversione, l’attacco criminale allo Stato e alle persone, per manifestazione di dissenso o contestazione politica. Per quelle scelte, per quei comportamenti, non c’è giustificazione o attenuante possibile: nemmeno per chi l’abbia nel passato cercata nel clima e nei fatti dello stragismo.

Non verrò meno, comunque, ai miei doveri costituzionali in questo campo, certo di poter contare su un

corrispondente impegno del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni democratiche, ed egualmente su uno stimolo e su un sostegno che vengano dal paese, da iniziative diffuse, da forme crescenti di consapevole partecipazione giovanile, di cui ci hanno dato una così bella testimonianza i ragazzi di “Sedie vuote” e il libro da loro composto.

Dobbiamo insomma aver cura che si rafforzino tutte le condizioni indispensabili per portare avanti, per portare a compimento un giusto sforzo di ricomposizione storica, nella chiarezza, e di rinnovata coesione umana, morale e civile della nazione.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Ministri, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono attraverso la tv.

Ringrazio Ezio Mauro per le parole che ci ha rivolto. Ci ha ricondotto con efficacia a tanti momenti ed eventi dolorosi e luttuosi. Ci ha rammentato impegni e doveri cui assolvere. Ci ha presentato prospettive della nostra comune convivenza.

Ringrazio molto Michela Bivacqua e Filippo Ursillo per averci presentato i risultati del loro lavoro: complimenti ragazzi!

Complimenti a coloro che hanno ricevuto un premio, e a quanti si sono impegnati nelle ricerche e nelle attività.

Un ringraziamento al magnifico coro del teatro dell’Opera.

Questa cerimonia austera, sobria - come è giusto - interpreta questo giorno che è di memoria e di solidarietà. Memoria di chi ha pagato con la vita la crudeltà del terrorismo, di chi ha servito le istituzioni e la nostra società, non cedendo al ricatto e alla paura, di chi ha tenuto alta la dignità, divenendo così testimone della libertà di ciascuno di noi.

Ed è proprio la memoria a suscitare solidarietà. Anzitutto nei confronti dei familiari delle vittime, la cui sofferenza, tante volte, è stata aggravata da difficoltà materiali e da quotidiani sacrifici. Ad essi desidero far sentire la mia personale vicinanza, e quella delle istituzioni, consapevole che i sentimenti, che tutti noi oggi esprimiamo, nascono da un senso profondo di umanità e dalla comune coscienza civile.

Questo Giorno vuol essere segno autentico di una comunità che ricorda gli eventi, lieti o dolorosi, che ne hanno attraversato la vita, che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi alle proprie radici e di condividere, attraverso momenti difficili e anche dolorosi, un’ideale di persona e di giustizia.

Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell’ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d’azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l’odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici.

Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche.

Abbiamo appreso che la democrazia non può dirsi mai conquistata una volta per tutte. Abbiamo appreso che la democrazia vince quando non rinuncia a se stessa, ai principi di civiltà che la sostengono, alla libertà, al diritto e al rispetto dei diritti. Abbiamo appreso che ci sono momenti in cui l’unità nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l’unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica.

Si è compreso, di fronte a quell’emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A

impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali.

Diversi affluenti hanno riempito l'invaso di odio e di violenza. Oggi possiamo dire - e non soltanto per l'insopportabile sequela di vite spezzate - che si è trattato di progetti eversivi, finalizzati a destabilizzare le istituzioni e a disarticolare la nostra convivenza. La violenza, l'omicidio, l'assalto alla democrazia e alla legalità sono il contrario di ciò che persegue fini liberatori: sono sempre moltiplicatori di intolleranza, di sopraffazione, di crudeltà.

Velleità rivoluzionarie della sinistra estrema, manifestate dal brigatismo rosso, trame reazionarie e rigurgiti neo-fascisti, criminali strategie della tensione, hanno avvelenato anni della vita della Repubblica. Ma possiamo convenire su un giudizio storico: la nostra democrazia, aggredita e ferita, è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano.

Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Tante verità sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale. Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità. Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicitario, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme.

I familiari delle vittime hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali. La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva.

Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità.

Non pochi di coloro che hanno seminato morte e violenza hanno finito di scontare la loro pena, e dunque hanno avuto la possibilità di reinserirsi nella società. Le responsabilità morali e storiche tuttavia non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno, che mai come a questo riguardo appare indispensabile.

Ci sono stati casi, purtroppo, in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettose e, talvolta, arroganti, che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi, di fornire alibi di fronte alla storia. Questo non può essere consentito.

Bene ha fatto il presidente Giorgio Napolitano - a cui rivolgo un affettuoso saluto - a raccogliere e pubblicare, dieci anni fa, in un volume edito dall'Istituto Poligrafico, tutti i nomi e i volti delle vittime degli anni di piombo, affiancando quanti sono stati colpiti dalle varie sigle del terrorismo rosso a coloro che sono rimasti vittime dei terroristi neri e delle stragi che hanno sconvolto il nostro Paese.

Quel documento non è il libro bianco di una democrazia fragile, ma un atto di coraggio dello Stato repubblicano che sa di aver sconfitto le trame eversive e i progetti di destabilizzazione, e che riconosce nei caduti una ragione di unità, un fondamento delle proprie basi morali.

Non dimenticheremo neppure un nome, neppure un volto, neppure una storia.

Quel libro fu pubblicato a cura della Presidenza della Repubblica dopo che il Parlamento decise di istituire questo Giorno della memoria, al fine di ricordare - così è scritto nella legge - "tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice".

Il giorno scelto dal legislatore è quello dell'omicidio di Aldo Moro. Si tratta di una scelta carica di significato. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro, a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni, rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco che mirava a travolgere l'ordine costituzionale dello Stato.

Si vivevano, allora, tempi insanguinati nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche: la violenza politica si era fatta incumbente e, nella nuova generazione, sembrava si dovesse convivere con una degenerazione del conflitto politico. Non tutti, anche nelle élite del Paese, compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità

tra lo Stato democratico e i terroristi. Proprio nei ceti più popolari e tra i lavoratori, invece, le istituzioni democratiche vennero avvertite come espressione di tutti, del bene comune, e come misura del progresso possibile.

Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto "imbarbarimento" (è una sua espressione) della vita politica e civile. Ma al tempo stesso continuava a scrutare i "tempi nuovi che avanzano". Le stesse lettere dal carcere brigatista restano una prova della sua umanità, della sua intelligenza, della sua straordinaria tenacia di costruttore.

Oggi, a quarant'anni da quella tragedia, e da tempo, sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo.

Il Giorno della Memoria deve servire anche a questo: a restituirci l'opera, l'insegnamento, le speranze di chi è stato stradicato con la violenza e a mettere tutto questo a disposizione dei più giovani e di chi non rinuncia a costruire. Parlo di Aldo Moro, ma anche dei tanti martiri della democrazia che, come lui, possono tuttora dare molto al futuro della nostra comunità, di cui sono punti di riferimento. Per questo desidero ringraziare tutti gli storici, i ricercatori, gli intellettuali che, in questi decenni, hanno lavorato a liberare la Memoria e a restituirci la storia che ci appartiene, e che non può certo essere limitata al tragico rosario delle efferatezze dei terroristi.

Il corpo di Moro veniva ritrovato, nella Renault rossa, in via Caetani, il 9 maggio di quarant'anni fa. Lo stesso giorno la mafia uccideva Peppino Impastato. C'è un legame che unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile.

Anche nella giornata in cui la Repubblica invita a ripensare la specificità del pericolo terroristico, vogliamo tenere ben presente il nesso di libertà e di giustizia che sostiene l'impegno in ogni ambito per la legalità e il rispetto dei principi costituzionali. Le organizzazioni criminali, qualunque sia la loro origine, esprimono comunque un carattere di eversione che minaccia la nostra vita e restringe le opportunità di tutti. Fare memoria ci deve aiutare a contrastare ogni cedimento, ogni opportunismo, ogni connivenza, ogni zona grigia.

Il terrorismo e la violenza politica che giunsero negli anni '77 e '78 al culmine della loro macabra parabola, ebbero poi un rapido declino. Altre vite, purtroppo, furono colpite e stroncate. Altra violenza venne consumata. E apparve a tutti, via via, sempre più insensata, inspiegabile, crudele. Il terrorismo ha sempre cercato di aprire fratture, e di sconvolgere la normalità della vita per rendere deboli le istituzioni e vulnerabile lo Stato. Ma è stato sconfitto proprio dal tessuto sociale, da quell'elemento connettivo, che la democrazia produce, pur nelle sue imperfezioni.

Oggi la minaccia terroristica riveste nuove forme, e nuove modalità. Non sono meno pericolose di quarant'anni fa, colpendo all'improvviso nella società ormai globale e interdipendente. È il terrorismo internazionale, che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico, ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone.

Anche in questa stagione, la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili. L'opera di prevenzione nel nostro Paese ha mostrato fin qui tutto il valore e la dedizione degli uomini e dei servizi che lavorano alla nostra comune sicurezza. Ma saremo ancora più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune, e di assumerci la responsabilità, che come europei abbiamo, di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta.


Far memoria è parte di questa preziosa opera costruttiva. Far memoria anche di coloro che sono morti innocenti sotto i colpi di questo nuovo terrorismo cieco. Le cronache di questi mesi sono purtroppo piene di eventi spaventosi, di eccidi, di violenze in diverse regioni del mondo. Desidero ricordare, in questa giornata, le vittime italiane in alcune delle tragedie che più hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale.

Nostri concittadini hanno perso la vita nell'attentato del museo del Bardo, a Tunisi, nella strage di Dacca, in quella di Nizza, e ancora nelle Ramblas di Barcellona. Per ricordarli tutti rammento Valeria Solesin, stroncata con tanti altri giovani nel Bataclan, a Parigi, e Fabrizia Di Lorenzo, uccisa, a Berlino, a pochi giorni dal Natale. Le loro speranze devono continuare a vivere nel futuro della nostra comunità: lo dobbiamo a due giovani europee che non intendevano rinunciare alla vita e alle opportunità del tempo nuovo.

Questo è anche lo spirito del Giorno della Memoria, di questo giorno che celebriamo qui, oggi, al Quirinale. Che serve a rafforzare la democrazia, il migliore antidoto che conosciamo contro la violenza, la sopraffazione, e il migliore strumento di tutela della vita e della persona.

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

**I processi
Sentenza della Corte di assise di Catanzaro
(20 febbraio 1989)**

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*ve
Casi a Nello alle P. 4 a
Pino e alle P. 4 a
Crisi, 28.7.89*
Amelio

L'anno milianovecentottant 89. Il giorno 20. del mese

di FEBBRAIO in CATANZARO

LA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

composta dei Signori:

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|
| 1. DOTT. NUNZIO | NASO | - Presidente |
| 2. DOTT. DOMENICO | DE LORENZO | - Giudice |
| 3. SIG. RA TODARO | CONCETTA | |
| 4. " SENISE | TERESA | |
| 5. " NESCI | MARIA CARMELA | - Giudici popolari |
| 6. " TARANTINO | ANTONIA | |
| 7. " ALCARO | ANNA MARIA | |
| 8. SIG. LORENZANO | PASQUALE | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DOTT. DOMENICO PRESTINENZI

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CATANZARO

e con l'assistenza del Procuratore del Segretario Sig.ra Liberata Scalzandri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa pidale

contro

- 1) DELLE CHIAIE STEFANO, nato a Caserta il 13.9.1936;
- 2) FACHINI MASSIMILIANO, nato a Tirana il 6.8.1942;

sità che, deflagrando, arrecava gravi danni agli arredi, agli infissi e alle strutture murarie.

In PADOVA intorno alle ore 22,45 del 13 aprile 1969;
2)-collocazione alle ore 19 circa del 25.4.1969 di un ordigno carico di circa un chilogrammo di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della FIAT alla Fiera Campionaria di Milano che, deflagrando, cagionava due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli e provocava lesioni di varia natura, durata ed entità, ma comunque non superiori a giorni 40 a LUZZOLI Dario LAVORE Gastano - PAGNINI Luigi - GELLI Alvaro - ANDREOTTI Alberto - GEROSA Giuseppe - VIOTTI Laura - RECH Margherita - ZANNONI Renato - TUNDO Vittorio - D'AGOSTINO Antonietta - DE BARTOLO Michele - DE BARTOLO Barbara - RUTIGLIANO Angela - RUTIGLIANO Savino - DEL CORSO Renato - VALSANO Silvano - ADDIS Arcangelo - nonché lesioni personali, rispettivamente guarite in 65 e 96 giorni, a SALFA Giulio e SPADA Elio;
3)-collocazione, alle ore 20,45 circa dello stesso 25.4.1969, di un ordigno composto delle stesse sostanze di cui al capo precedente, presso l'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione FF.SS. di Milano, il cui scoppio cagionava la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonché la de-

de

vastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione;
4)-collocazione di tre ordigni assolutamente identici tra loro al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma su un armadio posto nel corridoio dello Ufficio personale della Procura della Repubblica di Roma, i quali ordigni non esplodevano per cause indipendenti dalla volontà di chi l'aveva preparati e collocati.

In TORINO e ROMA il 12 maggio 1969;

5)-collocazione sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano di un ordigno, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà di chi lo aveva confezionato e composto da un involucro "Ephra" di un detonatore e circa grammi 100 di Semigel D-;
6)-collocazione sui seguenti convogli ferroviari, di altrettanti ordigni esplosivi, la cui deflagrazione cagionava lesioni personali a: CARUBI Pietro (gg.40) - BARELLA Lucia (oltre gg.40) ROSSI Rosina (gg.4) - GIRARDI Teresa (gg.15) - GIRARDI Gianfranco (oltre gg.50) - PIETROBINI Paolo (gg.7) - DI STASO Rosa (gg.3) - TOTARO Gabriella (gg.3) - SURI Evangelica (gg.3) - DEL PORCO Bruno (gg.15);
a)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del treno DD Roma-Venezia.

In ROMA, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969

b)-nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di I°

de

* * *

ANCONA Dario - BARATIER Giuseppe - BELLEMO Sergio - BOCCOLA Gianfranco - BODINA Carlo - BODINI Gabriella - BUCCHETTI Adino Bruno CALDARA Enigi - CATTANEO Guglielmo - CEI Guido - CODECASA Ermanno - DELPRIMO Pietro - DE MADRO Corrado - FORNARA Attilio - FOTTI Pasquale - GALIMBERTI Alberto - GAVARDI Pietro - LOMBARDA Raffaele - LANCELOTTI Franco - MAIOCCHI Francesco - NOBILI Loris - PARACHINI Roberto - PINCHINOLI Egidio - POZZI Giuseppe - PRIMA Roberto - RIVA Carlo - ROFFI Arnaldo - SERRA Francesco - TORELLA Osvaldo - TRONI Pietro - VILLA Quirino - VOLO Pietro - ZUMAGLINO Edgards;

8)-collocazione e deflagrazione, alle ore 16,55 dallo stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma Via S.Basilio n.45, ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali ai seguenti dipendenti della Banca stessa: BUSATTA Bartolo (lesioni di durata superiore ai 200 giorni con postumi) - CONTI Luciano (guarite in giorni 11-) - CUNSOLO Nicola (guarite in gg.3) - DIOLETTA Ferdinando (lesioni di durata superiore ai 100 gg. con postumi) - ESPOSITO MARIA Antonietta (guarite in gg.40) - FRANZIN Dailio (guarite in gg.40) - GIGLI Giovanni (guarite in gg.8) - GIRARDI Iseo - (guarite in gg.10) - LUGNINI Umberto (guarite in gg.12) - MARTINI Francesco (guarite in gg.10) MISLANI Lucia (guarite in gg.15) - MORICHELLI Elena (guarite in gg. 4) - TALONE Luisa (guarite in gg.2) - TIBERIA Giovanni (guarite in gg.14);

9)-collocazione, all'interno della Banca Commerciale Italiana - sede di Milano, Piazza Della Scala - di un ordigno che non esplose per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veni

hb

va fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969 in un cortile interno;

10)-collocazione di due ordigni identici a quello di cui al capo precedente nei pressi del pennone e della porta del Museo dell'altare della Patria in Roma, la cui deflagrazione, avvenuta rispettivamente alle ore 17.22 e 17.30 del 12.12.1969, cagionava lesioni ad INGEMI Antonino - LEPORI Angelo - TRANI Giuseppina - e VITELLI Armando, tutti guariti entro il 40° giorno.

C)-del delitto p.e.p. dagli artt.81-112 n.1 e 2, 61 n.2 C.P. e 2 della legge 2.10.1967 n.895 per avere, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), in concorso con i suddetti e nella qualità di dirigente della associazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deterso abusivamente l'esplosivo adoperato in occasione della commissione dei reati indicati nel capo B), nonché un ingente quantitativo di armi da guerra e cioè 5 mitra, 5 pistole cal.9, alcuni caricatori relativi ai mitra e alle pistole suddette, 4 silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni cal. 9 per mitra e pistole, vari accessori per la pulizia e la lubrificazione delle armi, rinvenuto dai Carabinieri in Castelfranco Veneto il 5.11.1971;

D)-delitto p.e.p. dagli artt.81, 112 n.1 e 2, 61 n.2 C.P. e n. 4 legge 2.10.1967 n.895 per avere, nelle stesse circostanze di cui al capo precedente, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo e gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B);

E)-del delitto p.e.p. dagli artt.81-112 n.1 e 2, 61 n.2 e art.1 legge 2.10.1967 n.895 per avere nelle stesse circostanze di cui ai capi C)- e D)- confezionato illegalmente gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B)-;

h

gg.50) - PIETROBINI Paolo (gg.7) - DI STAZO Rosa (gg.3) - TOTARO Gabriella (gg.3) - SURJ Evangelica (gg.3) - DEL PORCO Bruno (gg.15);

1)-nello scompartimento di I° classe del treno DD ROMA-VENEZIA.

In ROMA tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969;

2-3)-nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di I° classe del DD-991 ROMA-LECCE.

In ROMA tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;

4)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del DD- 776 ROMA-PESCARA.

In ROMA tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;

5)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del treno DD-47 VENEZIA-ROMA.

In VENEZIA tra le ore 22.30 e le ore 0.06 dell'8.8.1969;

6)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del treno DD-404 VENEZIA-MILANO.

In VENEZIA tra le ore 22.30 e 22.48 dell'8.8.1969;

7)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del treno straordinario MILANO-UDINE.

In MILANO tra le ore 23.50 dell'8.8.1969 e le ore 0.15 del 9.8.1969;

8)-nello scompartimento di una carrozza di I° classe del treno D-771 PESCARA-ROMA.

In PESCARA tra le ore 23.40 e le ore 24 dell'8.8.1969; nonché compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a fare esplodere altri due ordigni, collocandoli rispettivamente:

9)-nello scompartimento di una carrozza di 2° classe del treno

Julia

DD-154.

In MILANO tra le ore 22.50 e le ore 23.30 dell'8.8.1969;

10)-nel gabinetto di una carrozza di 2° classe-cucetta del treno DD-424 BARI-BOLOGNA-VENEZIA, nel tratto POGGIA-PESCARA tra le ore 22.30 e le ore 24 dell'8.8.1969;

g)-collocazione e deflagrazione, alle ore 16.30 del 12 dicembre 1969, di un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano che cagionava la morte di: ARNOLDI Giovanni - CHENA Giulio - COESINI Eugenio - DENDENA Pietro - GAINI Carlo - GALATIOTO Calogero - CARAVAGLIA Carlo - GERLI Paolo - MELOWI Luigi - PAPETTI Girolamo - PASI Mario - FERREGO Carlo Luigi - SANGALLI Oreste - SCIAGLIA ANGELO - SILVA Carlo - VALE' Attilio; nonché lesioni personali a: - AGNELLI Guglielmo - AIELLO Salvatore - ARIOLI Carlo Antonio - ARIOLI Giuseppe - BARBIERI Luigi - BELLAVITI Antonio - BELLAVITI Felice - BENIGNI Mario - BERGO Vittorio - CANEPARI Egidio - CANTONI Giuseppe - CARIA Ezio - CARINI Riccardo - CASTENO Mario - CERABOLINI Bruno - CIPOLLA Domenico - CODEGA' Luigi - COLOMBO Carlo - CUGINI Francesco - DE FRANCESCHI Renato - FALAPPI Adelfino - FALAPPI Giulio - GRIONI Francesco - LESMO Agostino - MAGNES Primo - MARTINETTI Luigi - MERONI Dino - MESSA Giacomo - MIGLIAVACCA Battista - MOCCHI Raffaele - MOCCHI Vittorio - MOR.STABILINI Giovanni Maria - NAVA Felice - NEGRI Giuseppe - ORZELLI Tarcisio - PAPETTI Giacomo - PAPETTI Piero - PERILLI Virgilio - PIROLA Giuseppe - MIZZAMIGLIO Enrico - MIZZAMIGLIO Patrizia - PIZZOCCARO Stefano - RADANELLI Giovanni - ROSSI Felice - SALA Bernardo - SCOTTI Angelo - TAVEGGIA Antonio - UBERIONE Angelo - VADNI Francesco - VALTORIA Felice -

Julia

della penale responsabilità soltanto nei giuridici strage
no Delle Chiaie;

Udito il P.M. il quale ha concluso per l'affermazione della
responsabilità penale di Stefano Delle Chiaie in ordine al
delitto di strage continuata di cui al capo B) nn. 7-8-9 e
10 e la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo, alle
pena accessorie come per legge e la condanna alle spese.
Quanto all'imputato Fachini Massimiliano ha chiesto non do-
versi procedere in ordine al delitto di cui agli artt. 56-
81 opp. 110-112 n. 1 C.P. e 6 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, così modificata l'originaria imputazione di cui al
capo A) lettere a) - b) - c)) - d)- e)-ed f), perchè estin-
ti per prescrizione e vaglia assolvere il Fachini dai delit-
ti di cui al capo A) lettere G)- H) - I) - ed L), R2) e
G3) per insufficienza di prove;

Sentiti i difensori: dell'imputato Stefano Delle Chiaie, -
Avv. ti Stefano Menicacci e G. Pissare; nonché dell'imputato
Massimiliano Fachini; Avv. ti Antonio Lisi e Vassalle, i qua-
li hanno concluso chiedendo per i loro assistiti l'assoluzio-
ne da tutti i reati loro ascritti per non aver commesso il
fatto;

Debraey

CAP. I°

L'ISTRUTTORIA ROMANA

SVOLGIMENTO DEL 1° PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED
ALTRO A CARICO DI PIETRO VALPREDA PIU' UNDICI.-

=====

Tra le 16,30 e le 17,30 del 12.12.1969, in Roma e Milano, fu-
rono compiuti cinque attentati dinamitardi.

Il più grave riguardò la Banca Nazionale dell'Agricoltura di
Milano, nel cui salone esplose un ordigno di eccezionale poten-
za. Il numero dei clienti dell'Istituto di Credito era in quel
momento elevato poichè erano convenuti da Milano e Pavia molti
operatori agricoli per il tradizionale incontro del venerdì.
Lo scoppio provocava il decesso dei seguenti 16 clienti della
Banca:

ARNOLDI Giovanni = CHINA Giulio = CORVINI Eugenio = DENDENA
Pietro = GALANI Carlo = GALATIOTI Calogero = GARAVAGLIA Carlo =
GERLI Paolo = MELONI Luigi = PAFETTI Girolamo = PASI Mario =
PEREGO Carlo Luigi = SANGALLI Oreste = SCAGLIA Angelo = SILVA
Carlo = VALE' Attilio; nonché il ferimento di altre 87 persone
(di cui 33 dipendenti della Banca) e cioè di:
AGNELLI Guglielmo = AIELLO Salvatore = ARIOLI Carlo Antonio =
ARIOLI Giuseppe = BARBERI Luigi = BELLAVITI Antonio = BELLA_
VITI Felice = BENIGNI Mario = BERGO Vittorio = CANEPARI Egidio =
CANTONI Giuseppe = CARLA Ezio = CARINI Riccardo = CATTANEO Ma-
rio = CERABOLINI Bruno = CIPOLLA Domenico = CODECA' ENRIGI = CO-
LONBO Carlo = CUGINI Franco = DE FRANCESCO Renato = FALAPPI
Adelfino = FALAPPI Giulio = FIOCCHI Gianfranco = GHIRARDI Sori-
co = GRIONI Francesco = LESMO Agostino = MACENES Primo = MARTI_

Debraey

Durante la notte del 15.12.1969 FINELLI precipitava da una finestra della Questura Centrale di Milano, morendo subito dopo. La inchiesta espletata sulle cause del decesso non evidenziava responsabilità a carico di terzi.

Anche a Roma le prime indagini furono dirette, dopo una prima generica osservazione dei movimenti estremisti, verso la pista anarchica ed in particolare verso i componenti del circolo "22 Marzo" che costituiva un gruppo dissidente del circolo "Bakunin", fondato nell'agosto del 1969, con alla testa il ballerino trentasettenne Pietro VALPREDA. Quest'ultimo circolo era frequentato da uno studente di lettere Giorgio SPANO, da Olivo DELLA SAVIA, dal diciassettennario liceale Roberto MANDER che si diceva avesse introdotte nel gruppo, nel settembre '69, lo studente di filosofia Mario MERLINO. Questi manteneva stretti legami con noti esponenti del neo squadristo romano, tra cui Stefano DELLE CHIAIE, fondatore di Avanguardia Nazionale Giovanile e soprannominato "Il bombardiere di Roma".

Nell'ottobre - novembre '69 nel gruppo "22 Marzo" confluivano oltre ai summenzionati ed al MERLINO e VALPREDA, lo studente universitario Emilio BAGNOLI, i diciottenni Emilio BORGHESE ed Enrico DI COLA, i diciannovenni Claudio GALLO e Roberto GARSA MELLI, Angelo PASCETTI, e Giovanni FERRARO.

La sede del circolo era situata in Via Del Governo Vecchio 22. Il gruppo era controllato, per la sua manifesta propensione alla violenza, da un informatore, infiltratosi sotto il nome di "ANDREA" per volere dell'Ufficio Politico della Questura di Roma, la cui vera identità era quella dell'agente di P.S. Sal-

del

vatore IPPOLITO.

Sulla scorta delle informazioni da lui fornite la Questura aveva notizie dei progetti ideati dai componenti del circolo, riuscendo anche a sventare alcune azioni criminose. Altri episodi erano stati invece consumati, come ad esempio l'esplosione del 7/10 di una bottiglia "Molotov" presso la sede del MSI di Colle Oppio ed il danneggiamento di alcune vetrine della ditta americana "Minnesota" avvenuto il 15/XI. Sulla scorta di tali informazioni gli inquirenti procedevano al fermo di:

- A) MERLINO Mario, poche ore dopo le esplosioni. Nel corso del primo interrogatorio del 13/12, il MERLINO sosteneva di aver fissato per la preparazione della tesi un appuntamento poi non rispettato, con il Prof. Marcello LESLI dell'Istituto di Sociologia. Avendo cambiato idea, aveva richiesto telefonicamente al suo amico Sandro GENTILI la restituzione di un libro e poi era rincarato verso le 19. Nelle successive deposizioni (del 14/12 in Questura ed al Magistrato) forniva numerose accuse contro i compagni del circolo "22 Marzo", riferiva di un deposito di esplosivi e armi in Via Casilina, accennava alla conferenza di tale SERVENTI Antonio detto "Il Cobra" e ad una richiesta di esplosivi fattagli dal MANDER il 28/XI.
- B) BORTH Annelise, il 13/12, coabitante del Valpreda;
- C) MANDER Roberto, alle ore 6,40 del 14/12, che forniva il suo alibi;
- D) BORGHESE Emilio, alle ore 21,30 del 14/12, in seguito alle informazioni dell'agente infiltrato "ANDREA" (quest'ultimo fermato il 12/12 e rilasciato per sostenerne la cre-

del

lento trascinatore". Riguardo al deposito di Via Tiburtina, sostenne di averne appreso dal MANDER l'esistenza, aggiungendo che il definitivo distacco dal gruppo "22 Marzo" era avvenuto nel corso di una riunione tenutasi il 16.11.1969, durante la quale si era discusso della necessità di porre in atto ^{Stefano} contro l'Altare della Patria (proposta del MANDER) e rapine a danno di istituti bancari col proposito di bruciare pubblici senta i soldi. Circa la conferenza del SERVENTI, detto "Cot 1", tenuta il 12.12.1969, il MACORATTI mostrava imprecisione riguardo agli orari ed alla sua partecipazione. Infine, indicava nelle persone di VALPREDA e MERLINO i capi dell'organizzazione. La Procura della Repubblica di Roma, esaurite le prime indagini, addebitava il delitto di associazione per delinquere a Pietro VALPREDA, Mario MERLINO, Emilio BORGHESE, Roberto MANDER, Emilio BAGNOLI, Roberto GARGANELLI, Enrico DI COLA ed inoltre Giovanni FERRARO, Angelo FASCETTI, Claudio GALLO. Veniva emesso ordine di cattura contro tutti i denunciati fatta eccezione per il FERRARO, il FASCETTI ed il GALLO. Contro i primi sei la Procura della Repubblica di Roma promuoveva l'azione penale anche per il delitto di strage continuata per l'esplosione degli ordigni presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e la Banca Commerciale, sempre di Milano e presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma. Configurava le esplosioni all'Altare della Patria reato a norma dell'art.6 della legge 2.10.1967 n.895. Integrava la rubrica con i capi relativi ai vari delitti di lesioni personali, danneggiamento e detenzione a porto di esplosivi.

del

Tutti si protestavano innocenti:

- Il VALPREDA ribadiva l'alibi proposto in Questura con altri particolari sulla sua permanenza e rispetto a quelli forniti al Giudice Istruttore il 12 febbraio, dichiarava di essere recato da Roma a Milano nel pomeriggio dell'11/12 perchè era stato convocato dal Consigliere Istruttore Dr. AMATI e di essersi fermato il 12 da sua zia Rachel perchè influenzato e di avere trascorso il 13 e 14 in casa dei nonni ancora in stato febbrile. Riguardo l'ideologia del gruppo "22 Marzo" precisava che esso si ispirava ai movimenti libertari studenteschi francesi della primavera del '68, ammetteva di aver adottato il motto "bombe, sangue, anarchia" ma dichiarava di essere sempre stato contrario al compimento di attentati quando se ne era discusso nell'ambito del circolo; era certo dell'esistenza di una spia all'interno del gruppo e, riguardo al deposito di esplosivo, precisava che si trattava di un pacco contenente solo della miccia ma dal quale non aveva mai verificato il contenuto. L'alibi prospettato dal VALPREDA per il 12 dicembre e per i giorni successivi veniva sostenuto dai suoi familiari oltre che da Elena SEGERE, sua amica, che si era recata a trovarlo verso le 18 del 14/12.

- Il MERLINO modificava l'alibi fornito in Questura: non si era infatti, recato dal Prof. LELLI come aveva detto alla madre, mentendo, ma dal suo amico Stefano DELLE CHIAIE con il quale aveva già preso appuntamento personalmente uno o due giorni prima (tra il 9 e l'11 dicembre) per le 17 in Via Tuscolana n.552 nella casa di Leda PAGLIUCA; qui si era intrattenuto con i

del

aver saputo solo la sera del 20 della visita di MERLINO in casa dei MINETTI e di ignorare il motivo della stessa. Il 24 gennaio 1970 ammetteva di aver visto il MERLINO per l'ultima volta la notte tra l'11 ed il 12 dicembre verso le ore 24/0,30 in prossimità dell'angolo di Via Arezzo in Roma e che "entrambi erano in compagnia di altri giovani" ; "...ammetteva... di aver concordato un appuntamento, spiegando sommarariamente l'ubicazione dell'abitazione del MINETTI. Non ricordava di aver fissato l'appuntamento per il giorno successivo, pur riconoscendo la probabilità. Sosteneva che il successivo 12 dicembre, poichè non si era ricordato di tale appuntamento, non aveva aspettato in casa, MERLINO".

Il 17.7.1970 davanti al G.I. ammetteva di aver diretto "Avanguardia Nazionale Giovanile" fino al 1964/65 ma negava i contatti con il MERLINO, precisando che il loro incontro era stato del tutto casuale.

Il DELLE CHIAIE veniva, pertanto, incriminato per falsa testimonianza contestandogli con mandato di cattura emesso il 25.7.70 di aver taciuto quanto sapeva sull'attività espletata da Mario MERLINO all'interno del gruppo "22 Marzo"; di aver negato i contatti col MERLINO; di non aver riferito il contenuto del colloquio svoltosi col MERLINO in Via Arezzo. L'incolpato non era tratto in arresto perchè reossi nel frattempo latitante.

Altro mandato di cattura veniva polecesso nei confronti di Enrico DI COLA, nella cui abitazione erano stati trovati documenti rivelatori di notizie la cui divulgazione era vie-

Delbe

tata. Anche DI COLA si rendeva irreperibile.

A Mario MERLINO ed Emilio BAGNOVI veniva fatto carico dello attentato alla Sezione M.S.I. di Colle Oppio. Contestato lo addebito, gli incolpati si avvalevano della facoltà di non rispondere. Contro Anneliese BORTH si procedeva per due reati: il primo relativo alla falsa attestazione resa agli Ufficiali di Polizia di chiamarsi Straus Elke di Lothar; il secondo concernente l'omessa dichiarazione di soggiorno. La donna ammetteva l'ingresso clandestino in Italia ed i contatti con alcuni "anarchici"... "per motivi di simpatia".

Il 26.1.1970 veniva emesso mandato di cattura per Olivo DELLA SAVIA per detenzione e trasporto di esplosivo; l'incolpato risultava latitante. Nel corso dell'istruttoria si costituivano parte civile 13 congiunti di deceduti nell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano: FERRARI Costantina, CARAVAGLIA Eugenia, BALOSSINI Annunziata, CHINA Gabriella, CHINA Silvana, DE GUERNATIS Carla, GIOIELLA Gialietta, GALATIOTO Rosa, AGOSTEO Maria, GERLI Vittoria, GERLI Clementina, GERLI Carla, MASSA Maria, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Antonio, GIOVESI Nives, LOCATELLI Guida, GAZETTI Maddalena (con 9 figli), VISMARA Virginia, GALAINI Giovanni, VILLA Anna, FERREGO Policorpo ed Alessandro. Dispiegavano costituzione di parte civile, oltre ai legali rappresentanti della Banca Nazionale della Agricoltura e della Banca Nazionale del Lavoro, le seguenti persone offese:

ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BERARDUCCI Recco, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BUCCHETTI Adino Bruno,

Delbe

gli imponenti fatti emorragici collegati e gravissime lesioni interne e di organi vitali con frequente destroncazione degli arti inferiori.

Sui 105 feriti si constatavano varie lesioni personali delle quali alcune con postumi permanenti ed invalidanti.

Sul materiale reperito nei luoghi dove erano esplosi gli ordigni, venivano eseguite due perizie rispettivamente disposte: - la prima dalla Procura della Repubblica di Milano e, la seconda, da quella di Roma. L'incarico peritale veniva affidato all'ing. Teonasto CERREI a Milano, e all'ing. Fabio ROSATI, al generale Ugo BIANCHI e al Ten.Col. di Artiglieria Pietro D'ARIENZO, a Roma.

Il Collagio perveniva, dopo le opportune indagini, alle seguenti conclusioni: l'esplosivo usato era stato sempre la gelatina, dinamite (tra 800 e 1500 gr. per ordigno), contenuta in cartucce aventi un diametro di mm. 25-30 con innescamento elettrico, predisposto da un meccanismo "tipo orologeria". Questo materiale era stato sistemato in cassette metalliche portavalori, più o meno uguali tra loro, poste a loro volta in cinque borse prodotte dalla stessa ditta e aventi caratteristiche comuni.

Venivano disposte altre perizie su materiale trovato nell'abitazione di Enrico DI COLA (uno spezzone di miccia e della polvere gialla), materiale che veniva ritenuto idoneo alla preparazione di congegni esplosivi. Un'altra perizia veniva effettuata sulla autovettura FIAT 500 targata MI 749677, sequestrata al VALPREDA.

Sette

Inoltre, nella borsa rinvenuta alla Banca Commerciale di Milano venivano trovati frammenti vetrosi, che secondo alcune ipotesi potevano essere del tipo dei vetri adoperati nella confezione artigianale delle lampade Liberty, attività del VALPREDA e del DELLA SAVIA. Gli irrituali esami eseguiti sui frammenti di vetro non conducevano ad utili risultati come ebbe a dichiarare lo stesso P.M. della scritta, potendo essersi verificato un rinvenimento accidentale del "vetrino". Con requisitoria scritta del 26.9.1970, il Procuratore della Repubblica chiedeva:

- a) il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Roma di Pietro VALPREDA, Mario MERLINO, Emilio BORGHESE, Roberto GARGAMELLI (nello stato di custodia preventiva), per i reati di associazione per delinquere, strage continuata, pubblica intimidazione con materie esplodenti, danneggiamento edifici pubblici, lesioni personali, detenzione e trasporto di esplosivo, detenzione e collocamento dell'ordigno nella Banca Commerciale; di Emilio BIGNOLI per associazione per delinquere e pubblica intimidazione; di Enrico DI COLA per associazione per delinquere e procacciamento di notizia di cui è vietata la divulgazione; di Mario MERLINO, inoltre, per concorso nel delitto di pubblica intimidazione ascritte al BIGNOLI; di Oliviero DELLA SAVIA per detenzione e trasporto di esplosivo; di Giovanni FERRARO, Angelo FASCETTI e Claudio GALLO per associazione per delinquere; di Rachele TORRI, Maddalena VALPREDA, Elia LOVATI, Olimpia TORRI e Stefano DELLE CHIAIE per falsa testimonianza.
- b) Il proscioglimento di Pietro VALPREDA, Mario MERLINO, Emilio

Sette

La suddetta istanza veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Assise di Catanzaro. Entrata, poi, in vigore la legge 15 dicembre 1972 n.773, i difensori degli imputati detenuti (VALPREDA, BORGHESE, CARGAMELLI e MERLINO) presentavano istanza di libertà provvisoria che veniva accolta con ordinanza del 29 dicembre 1972 della S.I. presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

Veniva concessa la libertà provvisoria anche al DELLA SAVIA, estradato dalla Repubblica Federale Tedesca e arrestato il 19 gennaio 1973.

Nella fase degli atti preliminari l'Avv. Odoardo Ascari, con istanza depositata il 14 febbraio 1974 chiedeva che la stessa Corte d'Assise di Catanzaro, essendo pendente un secondo procedimento penale per gli stessi fatti a carico di Giovanni VENTURA, Franco FREDA ed altri presso il G.I. di Milano, sollevasse conflitto di competenza e ordinasse la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione rinviando a nuovo ruolo il processo "VALPREDA", il cui dibattimento, nel frattempo, era stato fissato per il 18 marzo successivo. Tale istanza veniva da questa Corte rigettata. Di conseguenza l'Avv. Ascari sollevava direttamente il conflitto investendo la Corte di Cassazione con denuncia presentata l'1.3.1974 ai sensi dell'art.53, I° e II° cpv. C.P.P. Il 18 aprile il Supremo Collegio, in ordine al conflitto sollevato, dichiarava la competenza di questa Corte "a conoscere unitamente di tutti i reati oggetto dei due procedimenti". Il dibattimento in corso a carico di VALPREDA, tuttavia, procedeva, previo

Ascari

rigetto di una richiesta di rinvio a nuovo ruolo formulata dal P.M. Con sentenza del 10 giugno 1974 la Corte di Cassazione, stabilendo che la attribuzione di competenza doveva ritenersi vincolante per il giudice designato anche per quanto riguardava l'imposta trattazione unitaria dei due processi, annullava senza rinvio l'ordinanza 4.5.1974 di questa Corte di Assise, dichiarava la nullità di tutti gli atti processuali compiuti dopo il 30.4.1974 e rimetteva gli atti alla Corte di Assise di Catanzaro per la trattazione dibattimentale unitaria del processo contro VALPREDA ed altri nonché dell'altro processo contro FREDA, VENTURA ed altri, osservate le formalità di legge all'uopo occorrenti, compreso il rinvio a nuovo ruolo del processo contro VALPREDA ed altri attualmente in corso.

Questa Corte di Assise, preso atto delle suddette statuizioni, disponeva il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo con ordinanza del 14 giugno 1974.

Ascari

al Presidente degli USA, Nixon, in occasione della sua visita in Italia e del fallimento del disegno a cagione dell'accurata vigilanza della Polizia;

5) che nel settembre '69 il Ventura gli aveva mostrato, in un appartamento detenuto in fitto dal Ventura stesso in Via Daniele Manin a Treviso, un temporizzatore a batteria già predisposto per un attentato;

6) in Novembre, che Ventura voleva scarsi in Grecia per un contatto con il regime dei "colonnelli";

7) che aveva conosciuto il contenuto del libretto rosso prima della stampa perchè esibitogli dal Ventura su un testo dattiloscritto; di aver preso visione, nel luglio 1969, di certi "rapporti informativi" in cui si parlava di un accordo di governo DC-PCI, si preannunciava la scissione socialista e la vittoria dell'On. Piccoli al Congresso Nazionale della DC, si accennava all'industriale Monti come ad un finanziatore di "gruppi di agitatori";

8) di aver appreso la struttura piramidale della organizzazione Terroristica dal Ventura che ne faceva parte. Di tali rivelazioni, il 4.1.1970 il Lorenson informava il Ventura che si preoccupava subito di indurre il teste a ritrattare con una serie di colloqui "chiarificatori" e facendogli depositare presso un notaio delle "contro-dichiarazioni" che contenevano smentite sulle prime accuse ed una falsa versione sulla ricezione del libretto rosso (per posta da uno sconosciuto). Successivamente il Lorenson avrebbe riferito della attività svolta dal procuratore legale Franco Freda per indurlo a ri-

trattare al fine di impedire agli inquirenti di giungere fino a Freda stesso nel qual caso l'Autorità: "...sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità..."-

Le pressioni psicologiche nel Lorenson produssero l'effetto sperato, perchè il 15.1.1970 al Procuratore della Repubblica di Treviso il Lorenson stesso parlava di "inconsapevole deformazione", "erronee interpretazioni" e "pericoli giudiziari" al quale aveva esposto l'amico Ventura.

Nel frattempo, in data 19.12.1969, sulla scorta delle rivelazioni dell'avv. Steccanella, la Questura di Treviso aveva ottenuto l'autorizzazione alla perquisizione del domicilio di Giovanni Ventura sito in Castelfranco Veneto, rinvenendo nell'appartamento e precisamente:

- 1) nella camera da letto del fratello Luigi, un fucile da caccia cal.12 con tredici cartucce, due baionette ed una vecchia sciabola;
- 2) nella stanza da pranzo, una sciabola da ufficiale e tredici cartucce cal.9;
- 3) nella cantina, una granata a palle da 75/27 con spoletta a doppio effetto.

Il successivo Giovanni Ventura si presentava spontaneamente alla Questura di Treviso per dichiarare che gli oggetti rinvenuti in casa sua appartenevano al defunto genitore; per negare ogni attività politica e qualsiasi partecipazione ad attentati terroristici, ammettere la titolarità dell'agenzia "Servizio bibliografico librario" e della casa editrice "Il Tridente",

Leby

Leby

gli addebiti mossigli. In particolare il Ventura sottolineava che le sue posizioni ideologiche si erano diversificate rispetto a quelle del Freda già da 4 o 5 anni e che tra loro intercorrevano solo rapporti di carattere professionale.

Da parte sua Freda chiariva la posizione della libreria "Ezze_lino" da lui gestita in Padova e negava di aver fatto parte dell'organizzazione politica denominata "Ordine Nuovo". Sulla base degli elementi raccolti, il G.I. riformulava le accuse a carico del Ventura, del Freda e del Trinco (cui nel frattempo era stata data la libertà provvisoria), contando a tutti e tre (con mandato di cattura per i primi due e di comparizione per il terzo) il delitto di associazione sovversiva, per avere formato un'associazione denominata "gruppo di A.R." avente le finalità che erano state proprie del disciolto partito fascista.

Nel corso dell'istruttoria formale il G.I. di Treviso aveva esaminato la posizione del Commissario di P.S. Pasquale Juliani contro il quale pendeva procedimento penale a seguito delle denunce del Freda in relazione alle indagini svolte dal funzionario a seguito delle confidenze ricevute da tali Tomasoni, Roveroni e Pezzato, i quali gli avevano fornito informazioni sull'esistenza di due organizzazioni con finalità terroristiche costituite in Padova e che avrebbero agito anche a Roma.

Lo stesso G.I., con ordinanza 12.7.1971, concedeva al Freda e al Ventura la libertà provvisoria e, in difformità delle richieste del P.M., con sentenza del 27.8.1971 dichiarava

Alby

la propria incompetenza territoriale dato che, in riferimento all'ipotesi di tentata ricostituzione del partito fascista, la consumazione era cessata in Padova.

Gli atti venivano, quindi, rimessi al Procuratore della Repubblica di quella città.

Nel frattempo, mentre il processo continuava col rito formale, intervenivano rilevanti novità sul piano delle indagini: la mattina del 5.11.71, durante alcuni lavori di restauro in un appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile in Piazza Giorgione di Castelfranco Veneto, di proprietà di Pisanello Armando, nella sovrastante soffitta venivano trovate una valigia e una borsa contenenti armi da fuoco e munizioni. Più precisamente risultavano: 5 mitra di fabbricazione straniera, 7 pistole "Boretta" cal.9, una pistola automatica Welther P.38 cal.9 Parabellum, 5 caricatori per pistola automatica, 27 caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, 4 silenziatori, 2 carni smontate cal.7,65 per pistola e più di 1.000 cartucce, un drappo nero con fascio litterie e giornali. Lo stesso giorno l'ingegnere Giancarlo Marchesin, segretario della sezione del PSI, abitante nell'appartamento che era in corrispondenza del luogo di ritrovamento, dichiarava dinanzi al Pretore locale che le armi suddette erano state da lui riposte in soffitta su richiesta di tale Comacchio Franco, il quale le aveva ricevute a sua volta da Giovanni Ventura. Precedentemente quelle stesse armi erano state custodite in casa di Zenon Ida, allora fidanzata e attualmente moglie del Comacchio. Dopo le rivelazioni il Marchesin veniva tratto in

Alby

-che aveva sentito nominare dai Ventura un certo Marlino;
-che la sera del 12.12.69 aveva incontrato il Ventura Angelo a Castelfranco Veneto, il quale lo aveva pregato di accompagnarlo a Padova "perchè doveva farci vedere là".
In seguito a tali rivelazioni, il G.I. di Padova, con sentenza 4.12.71, rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Treviso per propria incompetenza territoriale, dato che la scoperta del deposito di armi in Castelfranco Veneto confermava la continuazione criminosa del reato già contestato agli imputati di ricostituzione del disciolto partito fascista. Nello stesso tempo emanava mandato di arresto nei confronti di Angelo e Giovanni Ventura, del Preda, del Comacchio, del Paa e del Marchesin (cui nel frattempo era stata concessa la libertà provvisoria); escludeva dal provvedimento la Zanon, perchè in stato di gravidanza avanzata, e il Trinco.
A Treviso l'istruttoria proseguiva col rito formale.

IL PROSEGUITO DELL'ISTRUTTORIA VENETA

Il G.I. di quella città procedeva, quindi, ai nuovi interrogatori nei confronti degli imputati. Tra questi il Marchesin aggiungeva alle dichiarazioni già rese, che le armi, per un paio di giorni, erano state nascoste nella locale sede del P.S.I.; il Comacchio manteneva le posizioni precedentemente espresse precisando che, probabilmente, era stato il Luigi Ventura a dire di conoscere il Marlino, e non Angelo; Ruggiero Paa confermava le dichiarazioni precedenti e forniva particolari su una visita che il Ventura gli aveva fatto ad Ascoli il 27.11.71 per sapere cosa avesse dichiarato al Magistrato circa le armi.

ademy

Preda e i fratelli Ventura respingevano i fatti loro addibitati; in particolare Giovanni Ventura interpretava le dichiarazioni del Comacchio e del Marchesin come un disegno preconstituito ai suoi danni, precisava che suo fratello Angelo aveva chiesto al Paa di custodire dei libri, tra cui alcune litografie, e non armi, e giustificava il motivo della sua visita a quest'ultimo con la possibilità, attraverso il colloquio, di assicurarsi della veridicità di alcune voci. Preda negava di conoscere il Comacchio e ammetteva, invece, la conoscenza del Paa, al quale era andato a far visita, trovandosi da quelle parti, per chiarire la situazione. Nel frattempo veniva eseguita una perquisizione domiciliare ai danni di Giuseppina Orlando, fidanzata del Paa e venivano trovate solo alcune litografie del De Pisis; fornendo, la stessa, dichiarazioni contrastanti con quelle del fidanzato, veniva tratta in arresto per reticenza.

In seguito precisava di aver ricevuto in custodia dal Paa quattro pacchi di libri che contenevano molte copie di un libretto rosso simile esternamente a quello dal titolo "La Giustizia è come il timone...", ma di contenuto diverso. Veniva, quindi, scarcerata e, messa a confronto col Giovanni Ventura, la Orlando confermava la sua versione contro la totale negazione circa la conoscenza dei fatti da parte del Ventura stesso.

In data 20.12.1971, presso la Banca Popolare di Montebelluna, si procedeva all'apertura di una cassetta di sicurezza, contestata a Condotta Teresa e a Gregorio Maria, rispettivamente

ademy

scopero di cinque milioni di estrameccanici previsto per il settembre successivo.

Di fronte alle perplessità del Pm, il Freda lo aveva intimorito circa la possibilità di una eventuale denuncia nei suoi confronti, aggiungendo che, in ogni caso, lui non era il capo, ma solo il "vicario". A qualche giorno dallo incontro, il Pozzan si era preoccupato di tranquillizzare il Pm sui modi un pò bruschi del Freda, giustificandone la portata con l'intenzione, da parte del Freda stesso, di aver voluto "risvegliare la parte migliore" in lui.

3) Dopo gli attentati verificatisi il 25 aprile alla Fiera Campionaria e all'Ufficio Cambio della stazione di Milano, aveva ricevuto dal Pozzan la confidenza che l'autore materiale degli stessi era stato il Freda; quest'ultimo, dopo pochi giorni, glielo aveva confermato di persona, aggiungendo di essersi servito, per la commissione degli attentati, di una borsa datagli in prestito dal Pm qualche tempo prima, sottolineando che in questo modo lo aveva "incastrato". Lo esortava, quindi, a fare opera di proselitismo tra gli ambientisti e neofascisti. Il Pm, intimorito da quegli avvenimenti, aveva dato le dimissioni dal "Configliachi" ed era tornato a casa sua, troncando ogni legame con l'ambiente padovano.

4) Aveva incontrato nuovamente il Ventura nell'estate del 1969 e, messo al corrente delle proposte che gli erano state fatte dal Freda, di cui il Ventura era già a conoscenza, riceveva dallo stesso un'offerta di lavoro nello studio biblio-

gli aveva parlato degli avvenimenti del 25 aprile e del suo ruolo organizzatore e aveva precisato che, in futuro, si sarebbe servito di contenitori di metallo anzichè di legno, dato che due congegni non erano esplosi e anche per evitare che la Polizia ne potesse fare uno studio accurato qualora non fossero scoperti.

5) La sera del 12.12.1969 il Ventura Angelo era andato a trovarlo nella sua abitazione dicendogli testualmente: "E' successo una carneficina, ma mio fratello non c'entra". Nel successivo mese di gennaio, essendosi insospettito per alcuni comportamenti del Ventura e avendo ricolligato i vari fatti, aveva lasciato il suo posto di lavoro.

In febbraio, infine, dopo la diffusione della notizia delle accuse del Lorenzon, aveva invitato il Ventura a riandare indietro la roba lasciata in custodia, minacciando che, in caso contrario, se ne sarebbe disfatto.

Il giorno dopo il Freda gli aveva parlato bruscamente, dicendogli che non doveva buttare le armi e che le accuse del Lorenzon erano prive di qualsiasi entità.

Davanti al G.I. il Ruggiero Pm confermava per intero il memoriale in questione, aggiungendo di aver ricevuto notizie, insieme al Marchesin e al Cosacchio circa le dichiarazioni rese, dal Freda e dal Ventura. Inoltre confermava, a suo parere, la affinità ideologica tra i due, individuando nel Ventura il finanziatore del Freda.

Esclusa, anche nei confronti di Marco Pozzan, l'imputazione di

Abey

Abey

di Milano e dell'8 e 9 agosto ai treni. Con lo stesso mandato di cattura venivano contestati al Preda i delitti di porto e detenzione abusiva di ordigni esplosivi, di attentato all'Ufficio del Rettore dell'Università di Padova e di istigazione a delinquere nei confronti del Psm. Il reato di istigazione veniva contestato anche al Ventura nei confronti del Comacchio, insieme a quello di aver riportato alcune opere di Julius Evola, di proprietà esclusiva della Casa Editrice Atlas. Infine, incriminava il Balzarini e tale Romanin Giuseppe, titolare della licenza della libreria Ezzelino, per partecipazione ad associazione sovversiva, e concedeva al Tomolo la libertà provvisoria. Tratto in arresto, il Rauti negava i fatti a lui addebitati, mentre il Preda e il Ventura, avendo presentato un'istanza di rimessione della causa, si rifiutavano di rispondere. Il 14.3.72 il Pozzan chiedeva di conferire col Giudice e ritrattava le dichiarazioni rese in precedenza circa la riunione del 18 aprile e l'arrivo del Rauti, dicendo che erano frutto della sua immaginazione; confermava, soltanto, quanto dichiarato circa i rapporti tra il Preda e il Delle Chiaie.

Dalla registrazione della telefonata del 19.9.69 eseguita dal Preda, circa l'acquisto di alcuni commutatori, risultava che il Preda aveva chiesto notizie alla ditta Elettrocontrolli di Bologna circa l'arrivo di 50 "commutatori in deviazione" da lui precedentemente ordinati, e aveva ricevuto la risposta che sarebbero giunti da un giorno all'altro. Lo stesso giorno il Preda, con un'altra telefonata, metteva al corrente un tale

Deby

interrogato il 19.1.72 il Fabris, di professione elettricista, dichiarava quanto segue:

- il Preda, suo cliente, gli aveva chiesto di procurargli dei commutatori a tempo (noti anche come "Timers") che servivano ad un suo amico. Il Fabris lo aveva, quindi, accompagnato presso la ditta R.I.C.A. di Padova dove, presa visione di un esemplare grande, più o meno, quanto un pacchetto di sigarette fornito di una manopola e di un quadrante, il Preda stesso aveva fatto un'ordinazione per un numero imprecisato di quei timers, portando con sé l'esemplare. Il quantitativo, tramite la R.I.C.A., doveva essere ritirato dalla ditta fornitrice. In seguito il Fabris aveva accompagnato il Preda direttamente presso la ditta di Bologna (la Elettrocontrolli) ma, non avendo trovato il tipo di commutatori desiderato (cioè quelli da 60 minuti), il Preda ne aveva fatto una ordinazione urgente, ritirata successivamente dallo stesso Fabris in occasione di un suo viaggio a Bologna. I Timers (una cinquantina) erano contenuti in una scatola ed erano costati complessivamente L.80.000 (il Fabris aveva ricevuto dal Preda L.100.000 e gli aveva portate quindi il resto di L.20.000). Aggiungeva, inoltre, che il Preda gli chiedeva continuamente, a volte anche telefonando a casa sua, pareri tecnici, più in particolare sul modo di fare accendere una resistenza attraverso un circuito, giustificandone la richiesta con l'asserzione scherzosa che un suo amico doveva fare degli esperimenti. Ancora il Fabris dichiarava che nel settembre 1969, dovendo il Preda

Deby

Baggiato, commessa della valigeria "Al Duomo" di Padova, il M. llo Munari della P.S. dei Carabinieri di Treviso apprendeva che un giovane ben vestito, la sera del 10.12.'69 aveva acquistato quattro borse del tipo Mosbach-Gruber simili a quella utilizzata per deporre l'ordigno inesplosa alla Comit di Milano. Dall'esame della documentazione contabile e dal contesto del testimoniale acquisito risultò che, effettivamente, nel pomeriggio del 10.12.'69 erano state vendute al giovane sconosciuto quattro borse modello 2131 della ditta Mosbach-Gruber, di cui tre del tipo City marrone ed una in "Sky" Peraso nera". La ricognizione personale eseguita dalla commessa Galeazzo Loretta dette però esito negativo. Era, però, risultato (ved. un appunto riservato del gabinetto di P.S. della Questura di Milano in data 14.12.'69) che allo interno della borsa della Comit era stata trovata anche una bustina di plastica destinata, probabilmente, alla custodia delle chiavi della borsa, la quale, perfettamente nuova, recava ancora attaccato alla maniglia il laccio che di solito assicura il cartellino del prezzo (ved. fol. 146 requisitoria P.M. di Milano in Vol. 2° fasc. 10).

Il servizio federale tedesco cui erano stati inviati i reperti della borsa rinvenuti presso la B.N.L. di Roma aveva comunicato che si trattava di frammenti di pelle sintetica originariamente marrone, corrispondente al materiale del modello City delle borse prodotte dalla ditta Mosbach-Gruber. Orbene negli attentati del 12.12. erano state impiegate 5 borse:

Schey

- quella all'altare della Patria-museo e l'altra utilizzata per l'attentato alla B.N.L. di Roma erano entrambe del tipo 2131 City marrone;

- la 5ª borsa contenente l'ordigno che aveva causato la strage di Piazza Fontana, era pur sempre una borsa Mosbach modello 2131, ma non era stato possibile accertare di quale tipo e colore. Tale convincimento derivava dal rilievo che due frammenti di cerniera avevano le stesse dimensioni di quelli prodotti dalla ditta tedesca. La circostanza del cordino (poi scomparso) attaccato alla maniglia della borsa rinvenuta inesplosa alla Comit (come appariva nelle foto della borsa diffase dalla Polizia) conduceva anch'esso alla valigeria "Al Duomo" poichè in tale negozio non si usava staccare il cartellino segna-prezzo dopo la vendita. Altra circostanza rilevante era quella dei completi vetrini rinvenuti dalla Polizia all'interno della borsa, dopo il brillamento dell'ordigno e che erano stati consegnati ai magistrati romani a distanza di tempo. I due elementi apparvero tuttavia in contrasto tra loro poichè la cordicella attaccata alla maniglia della borsa lasciava pensare che essa fosse nuova, mentre il vetrino indicava una precedente utilizzazione. L'esito negativo della ricognizione e lo "smarrimento" del cordino non con-

Schey

mare i seguenti accertamenti:

- la perizia sulle armi e munizioni rinvenute in Castelfranco Veneto accertò la perfetta efficienza delle armi anche se non assistite da manutenzione;
- la perizia grafica eseguita sugli indirizzi vergati sulle buste contenenti i volantini N.D.S. accertò che erano stati scritti dal Freda e da Giovanni Ventura;
- i nominativi ed i numeri telefonici annotati nel foglietto rinvenuto nel portatessera smarrito di Guido Paglia erano stati scritti da Mario Merlini che successivamente ammise la circostanza.

LA LINEA DIFENSIVA DI FREDA

Come si è visto, il Freda in ordine all'acquisto dei timers, dopo un'iniziale negativa, aveva esortato di averli acquistati per conto di un arabo del servizio segreto algerino (ossia del cap.Hamid) che li intendeva usare in guerra per attentati dinamitardi. Vi è da aggiungere che fra l'altro il Freda:

- negò di aver fatto vedere i timers a Ventura;
- chiarì il suo pensiero politico;
- negò la sua partecipazione alla riunione del 18.4.69 a Padova;
- ammise di essere stato sempre consapevole che in quel periodo il suo telefono era sotto controllo (cosa che, per altro, risultava da un rapporto giudiziario della Questura di Padova, redatto il 20.5.69, nel quale si dava atto che le intercettazioni telefoniche sull'utenza del Freda erano state interrotte poiché quest'ultimo si era accorto che l'apparecchio telefonico era controllato);

Levy

guiti dal commissario Juliano;

- ammise di aver conosciuto Guido Gianneytini ma di averne ignorato la collaborazione con il S.I.D.;
- affermò di aver conosciuto Guido Paglia e Stefano Delle Chiaie, ma riportò l'ultimo incontro con quest'ultimo agli anni 1964-1965.

GLI ATTENTATI DEL 1969 ANTERIORI ALLA STRAGE

Secondo il G.I. di Milano alcuni attentati eseguiti tra il 15/4 ed il 9/8/1969 facevano pensare ad una unica matrice terroristica. L'inquirente prendeva in esame i seguenti episodi:

- 1°) L'esplosione di un ordigno al rettorato di Padova della sera del 15.4.'69. L'esplosione provocava solo danni alle cose. L'ordigno risultava costituito da un contenitore metallico, da un congegno di ritardo a caduta di vespante, da una carica esplosiva in polvere;
- 2°) L'esplosione del 25.4.'69 allo stand della Fiat alla fiera di Milano, con danni a cose e persone. L'ordigno presentava un congegno di ritardo analogo al precedente;
- 3°) L'esplosione nello stesso giorno di un ordigno simile al precedente che provocava danni all'ufficio-cambi della stazione di Milano;
- 4°) collocazione di 3 ordigni al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Procura della Repubblica di Roma ed alla Corte di Cassazione di Roma, avvenuta, secondo le dichiarazioni rese dal Ventura, il 12.5.69. I tre ordigni venivano rinvenuti

Levy

negativa sia in relazione alla provenienza dei rapporti rinvenuti nella cassetta di Monte Belluna che in relazione ai suoi contatti con il Freda e con i soggetti vicini al gruppo A.R. ed ad altre organizzazioni neofasciste. Sempre prima della contestazione del reato di strage il Ventura aveva negato di aver partecipato alla riunione Padovana del 18.4.1969, aveva riferito che, dopo il periodo di aprile - maggio del 1969, il Freda, modificando i suoi precedenti giudizi, aveva manifestato degli apprezzamenti per Stefano Delle Chiaie ed "Avanguardia Nazionale" ed, infine, in relazione alle armi rinvenute nella soffitta del Marchesin, ne aveva attribuito la proprietà al Comacchio. Nonostante tali discolpe e sulla scorta degli accertamenti in precedenza eseguiti, in data 28.8.1972 il G.I. di Milano gli contestava, con mandato di cattura, il reato di strage continuata con riferimento agli attentati del 12.12.1969. Particolare attenzione gli inquirenti di Milano rivolgevano alla riunione del 18.4.1969 la cui verifica era risultata dalla trascrizione dalle intercettazioni telefoniche disposte dal G.I. di Treviso in data 24.1.1972 nei confronti del Freda e sulla utenza telefonica numero 27997 del suo studio legale. Lo scarto della telefonata svoltasi la sera del 18.4.1969 tra Freda da una parte ed il Pozzan, il Ventura Giovanni e tale Toniolo Ivano, aveva rivelato in modo certo che nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1969 era avvenuta una riunione cui avevano partecipato il Freda stesso, Ivano Toniolo, Marco Pozzan, Giovanni Ventura, un tale "junior" presente nello

Lebe

studio del Freda durante la telefonata intercorsa fra questo ultimo e il Pozzan e una o due persone giunte alla stazione ferroviaria di Padova dopo le ore 23.00 del 18.4.1969.

(Le telefonate risultano trascritte alle pagine 485-486-487-488 e 489 della sentenza 20.3.1981 della Corte d'Appello di Catanzaro). Come si è detto, il Ventura escludeva la sua partecipazione a tale riunione. Analogo contegno serbavano il Freda, il Toniolo ed il Balzarini. Successivamente, Marco Pozzan, incriminato per partecipazione ad associazione sovversiva, negli interrogatori del 21/1 e dell'1.3.1972, al G.I. di Treviso, modificando la precedente versione, dichiarò che la persona attesa alla stazione di Padova la sera del 18.4.1969 era il giornalista Pino Rauti che proveniva da Mestre ed era giunto intorno alle ore 23,30 in compagnia di altra persona alta e snella, sulla quarantina presentata come un giornalista. Secondo il Pozzan lo avevano atteso in sette (il Pozzan insieme al Freda ed Angelo e Giovanni Ventura, Ivano Toniolo, Balzarini, ed una ragazza) e dopo i convenevoli, tutti gli altri si erano allontanati mentre egli era rientrato a casa. Nel corso della stessa deposizione dell'1/3/1972 il Pozzan riferiva di aver appreso dal Freda che, oggetto della riunione, era stato il progetto di rientro di "Ordine Nuovo" nel M.S.I. ed il disegno di acuire la tensione politica e sociale in atto nel paese. Lo stesso Pozzan aggiungeva, sempre nel corso della deposizione 1.3.1972 (1) di aver visto Stefano Delle Chiaie in compagnia del Freda una o due volte a Padova. All'epoca degli incontri il Freda era ancora studente universi-

(1) vedi cart.23/B fasc. 11 fogl.14

Lebe

di Milano, su conforme richiesta del P.M., disponeva la scarcerazione del Rauti per sopravvenuta mancanza di sufficienti indizi e, ritenendo, comunque, la sussistenza di motivi di sospetto, lo sottoponeva all'obbligo di dimorare nel comune di Roma e di presentazione all'autorità di P.S.. L'obbligo cessava quando il Rauti veniva eletto deputato al Parlamento nelle liste del M.S.I..

Dopo tale deliberato e la notifica del mandato di cattura 28. 8.1972, il G.I. sottoponeva il Ventura a ripetuti interrogatori: - in quello del 17.10.1972 gli chiedeva ragione dei suoi viaggi a Roma nel mese di dicembre del 1969. Per il giorno 12 il Ventura prospettava una specifica ragione e cioè quella familiare commessa al ripetersi di una crisi epilettica del fratello Luigi. L'alibi del Ventura scrotto dai riferimenti che avrebbe dovuto fornire il Dr. Ferlini Giorgio veniva però clamorosamente smentito da padre Sartorio Pietro il quale dichiarava che, per quanto era a sua conoscenza, Luigi Ventura era stato colto da crisi epilettica soltanto il 14.12.1969 alle ore 12,30.

Anche il Pozzan Marco aveva riferito di averlo accompagnato alla stazione di Padova intorno alle ore 11,30 del 12.12.1969. Il Dr. Ferlini Giorgio confermava di aver avvertito Giovanni Ventura della crisi avuta dal fratello senza indicare con precisione la data in cui ciò era avvenuto. Risultava, inoltre, che nei giorni 11,12,13 dicembre 1969 il Dr. Ferlini si era ammesso dall'Ospedale di Padova. In data 7.3.1973 il G.I. faceva rilevare al Ventura l'aggravamento della sua

Schrey

alibi collegato alla crisi epilettica del fratello ed alla acquisita prova di un suo viaggio in aereo da Milano a Roma nella mattina del 24.7.1969 (giorno della collocazione dello ordigno al palazzo di Giustizia di Milano). A sostegno delle accuse il G.I. esibiva la copia fotostatica del biglietto acquistato il 23.7.1969 e dell'assegno con cui l'aveva pagato; gli faceva anche rilevare l'uso di carta del quotidiano "il Corriere della Sera" del 25.7.1969 per zavorrare alcuni ordigni collocati nei convogli ferroviari. Il Ventura in un primo tempo riproponeva le discolpe in precedenza rese, successivamente chiedeva una pausa di riflessione e dopo dieci giorni sollecitava un nuovo interrogatorio nel corso del quale si decideva a fare numerose ammissioni.

Ventura iniziava così quell'opera di adattamento della sua linea difensiva che costituirà l'obiettivo di tutta l'istruttoria e che, secondo i suoi intendimenti, doveva allontanarlo da Freda. Scopo degli adattamenti era anche quello di far intendere una sua trasnigrazione politica dalla destra fascista a posizioni democratiche di sinistra ed il suo inserimento in un servizio informativo a carattere internazionale di sinistra. Per realizzare tale disegno sosteneva di aver dovuto riallacciare i rapporti con il Freda per carpirgli informazioni. Pertanto assumeva che, fin dal '67, era stato in contatto col redattore di un periodico italiano con il quale aveva dato luogo ad un'interscambio di notizie che, fra l'altro, gli aveva consentito di ricevere i noti "rapporti informativi"

Schrey

Torino (un'operazione caratteristica di seconda linea) e nell'ambito del programma concordato con il Delle Chiaie, il 24 luglio successivo si era portato con il Freda in treno in Milano giungendovi alle ore 4,30 del mattino. Quivi aveva incontrato un "emissario" del Delle Chiaie (un romano di 26,27 anni basso tarchiato, capelli e carnagione scuri, faccia rotondetta) che si era mostrato infastidito dalla presenza del Ventura). Allontanatosi dai due, solo successivamente aveva saputo dal Freda che il portavoce aveva riferito l'intendimen-^{to del Delle Chiaie} to del Delle Chiaie di intensificazione terroristica data la disponibilità di esplosivo. Aveva altresì appreso dal Freda che erano in programma per la metà di agosto alcuni attentati sui treni e che in tale occasione sarebbero stati usati nuovi congegni di accensione che prevedevano l'utilizzazione di orologi da polso di tipo economico in vendita nei supermercati e che avrebbero evitato quei difetti di funzionamento dei precedenti ordigni. La prova dei nuovi sistemi di orologeria l'avrebbe fornita la bomba che il romano aveva portato e che il Freda aveva poi collocato nell'ufficio istruttoria del Palazzo di Giustizia di Milano. Il Ventura riferiva, ancora, che lo attentato di Milano era lo sviluppo della strategia concordata nella riunione di Padova e che il Delle Chiaie era uno dei finanziatori dell'attività terroristica assieme al Freda e al Centro Studio Ordine Nuovo. Il 26 successivo, tornando da Roma in aereo si era recato nello studio del Freda con una copia del "Corriere della Sera" del 25 luglio e di un'altro quotidiano romano facendogli rilevare che neppure l'ordigno

Achey

Dopo gli attentati ai treni, anticipati alla prima decade per traumatizzare i traffici, aveva fatto rilevare al Freda che contrariamente ai programmi, gli ordigni erano stati collocati negli scompartimenti e non solo nelle toilettes provocando dei feriti. Il Freda aveva giudicato il fatto irrilevante manifestando quella mancanza di scrupoli che lo avevano indotto a troncare con lui ogni rapporto per evitare di essere coinvolto in episodi più gravi di quelli fino all'ora commessi, tutto sommato dimostrativi. Il suo intendimento dissociativo era stato rafforzato da successive affermazioni del Freda che, ammettendo altri incontri romani con Guido Paglia, amico del Delle Chiaie, aveva espressamente manifestato l'intenzione di perseverare nella linea concordata, anzi intensificandola, preparando attentati in luoghi chiusi, contro centri rappresentativi del sistema borghese, utilizzando anche ordigni più potenti e disinteressandosi del rischio di cagionare la morte di qualche persona. In tale progressione terroristica doveva essere inquadrata la collocazione degli ordigni negli scompartimenti ferroviari, fatto questo non accidentale ma voluto e che aveva provocato la sua reazione (un avvicinamento con il Poszan che disapprovava tale intensificazione) ed il desiderio di sganciarsi dal gruppo, cosa questa realizzata prima degli attentati del 12.12.1969. Su tali attentati, ai quali, comunque, si dichiarava estraneo poteva soltanto riferire: - di aver saputo dal Freda che quelli di Roma avevano voluto gli attentati in luoghi chiusi;

Achey

mana, furono esaminati gli atti di P.G. compiuti dopo lo attentato e, da uno dei verbali delle perquisizioni eseguite, risultò che nella mattina del 19.4.1969 Stefano Delle Chiaie era nell'abitazione di Leda Minetti.

Sulla scorta di tali risultanze il G.I. di Milano ritenne raggiunta la prova che Stefano Delle Chiaie non poteva essere intervenuto alla riunione di Padova. Sempre analizzando la chiamata in causa di "Avanguardia Nazionale", si investigava su Guido Paglia il quale, temendo di poter essere scambiato per il giornalista romano di nome "Guido" di cui si diceva che avesse parlato il Ventura, ai colleghi Gianluigi Melega e Roberto Chiodi aveva detto che il "Guido" era Giannettini.

Sicché nel corso dell'interrogatorio del 17.5.1973 al G.I. di Milano e nel corso di un successivo confronto si chiariva che il "Guido" doveva intendersi Giannettini anche se le informazioni che avevano mosso il Paglia a fare le dichiarazioni ai colleghi non risultavano provenire dal Ventura che mai aveva parlato di tale "Guido". Il Guido Paglia veniva anche interrogato sul contenuto di alcuni fogli di appunti trovati dentro un portatessere rinvenuto a Roma il 10.1.1970. In tale portatessere in precedenza smarrito e contenente vari documenti del Paglia, erano stati notati un foglietto di appunti contenente l'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo ed un'altro foglio con un elenco di nomi e relativi numeri telefonici di aderenti al circolo "22 Marzo", appunti scritti con una grafia simi-

deby

vano negato rispettivamente la paternità e la scrittura degli appunti. Al G.I. di Milano il Paglia insisteva nella negativa (anche se sul retro di uno dei fogli di appunti vi era una sua annotazione). Viceversa Merlino riconosceva la autografia dell'elenco degli aderenti al Circolo "22 Marzo" pur negando la consegna al Paglia e la conoscenza dei fratelli Ventura. Ad entrambi, comunque veniva estesa l'accusa di partecipazione all'associazione sovversiva del Freda. Le indagini si indirizzavano, quindi, sulla persona di Guido Giannettini in precedenza segnalato dall'ufficio politico della Questura romana come aderente ad "Avanguardia Nazionale" e che, la sera del 27.4.1969, aveva alloggiato all'albergo "Monaco" di Padova, luogo menzionato dal Pozzan a proposito del Rauti e del suo accompagnatore dopo la riunione del 18 aprile. Di Giannettini aveva anche parlato il Borenson al G. I. di Treviso come un amico del Ventura ed, in un articolo del settimanale "Il Mondo", era stato indicato come l'accompagnatore del Rauti.

In data 15.5.1973 veniva eseguita una perquisizione in casa del Giannettini con il risultato di reperire un cospicuo quantitativo di documenti a carattere politico - militare che facevano pensare ad una sua attività spionistica. Il Giannettini risultava assente da circa un mese e tale Torchio Giorgio, titolare dell'agenzia di stampa "Oltremare", di cui Giannettini era un collaboratore, riferiva che il giornalista si trovava all'estero. Alcuni dattiloscritti rinvenuti in casa Gian-

deby

- escludeva, come si è già detto, la partecipazione del Delle Chiaie alla riunione Padovana e prospettava la possibilità della sostituzione del nominativo del capitano Hamid con quello del capo di "A.N." per ottenere il coinvolgimento del Delle Chiaie;
- giungeva alla conclusione che il coinvolgimento del Delle Chiare fosse indispensabile alla strategia difensiva del Ventura del quale, però, riteneva raggiunta la prova della sua permanenza all'interno dell'associazione sovversiva Padovana;
- attribuiva al gruppo Veneto, di cui puntualizzava l'ideologia nazional-socialista, la realizzazione di tutti gli attentati, ivi compresi quelli consumati in Roma e Milano nel dicembre del 1969;
- considerava indizio gravissimo a carico del Ventura come partecipe materiale, il suo viaggio in Roma nel giorno dello attentato;
- prendendo lo spunto dall'atteggiamento distaccato del Preda in ordine alle affermazioni del Ventura ed ai coinvolgimenti del Giannettini e degli avanguardisti romani (Paglia e Delle Chiaie), contraddetto unicamente in relazione all'incriminazione di Claudio Orsi (Preda aveva esclamato "...Claudio Orsi non c'entra niente..."), riteneva non provata la partecipazione dell'Orsi Agli attentati dall'agosto al dicembre del 1969 e ne disponeva, invece, il rinvio in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva. In conclusione, con ordinanza 18.3.1974, sulle parziali conclusioni del P.M.,

deby

di Milano di Ventura Giovanni, Preda Franco, Marco Pozzan, Orsi Claudio, Ventura Angelo, Ventura Luigi, Massari Antonio, Biondo Giovanni, Comacchio Franco, Zanon Ida, Fan Ruggero, Marchesin Giancarlo e Lenka Udo in ordine ai delitti rispettivamente ascritti di partecipazione ad associazione sovversiva, concernenti le armi e di strage limitatamente al Ventura al Preda ed al Pozzan. I più importanti proccoglimenti riguardavano:

- Claudio Orsi in ordine ai delitti relativi agli attentati;
- del Merlino del Paglia del Trinco e del Romanin in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva;
- del Paglia stesso e del Marchesin Giancarlo in ordine ai delitti di strage e di collocazione di ordigni micidiali all'Altare della Patria. In conclusione e per la parte che più interessa nel presente procedimento, il G.I. riteneva che fosse inequivocabilmente emerso che nel gennaio del 1970 Guido Paglia detenesse un'appunto scritto dal Merlino relativo all'appartenenza di alcune persone al circolo "22 Marzo" della sinistra extra-parlamentare. Ne deduceva che Merlino nel '69 fosse rimasto uomo di destra e fosse stato infiltrato nei gruppi della sinistra, a scopo informativo. Giudicava le accuse di Giovanni Ventura nei confronti di Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia mosse all'esclusivo scopo di direttare le indagini. Affermava che, dalle stesse, non era emerso alcun elemento che inducesse a sospettare di un collegamento fra il gruppo Veneto e quello Romano. Giudicava l'attività di

deby

del SID, ammetteva, soltanto, di essere il redattore dei rapporti rinvenuti nella banca di Monte Hellena. Giustificava il suo allontanamento dall'Italia col timore che si stesse imbastendo ai suoi danni un processo politico mirante a coinvolgere, attraverso la sua persona, il retroterra degli ambienti militari. Dopo l'intervista, pubblicata il 20 giugno 1974 sul settimanale "Il Mondo", rilasciata l'8.6.1974 dall'Onorevole Giulio Andreotti al giornalista Massimo Caprara e nella quale il parlamentare, all'epoca Ministro della Difesa, espressamente sosteneva che il Giannettini era un'informatore del SID, lo stesso Giannettini in una successiva intervista rilasciata all'"Espresso", avendo appreso delle rilevazioni del Ministro, ammetteva la sua qualità di informatore del SID dal '67 al 1973 riferendo di aver avuto rapporti con Preda e Ventura per attingere da loro notizie sui movimenti di sinistra.

Con nota 15.7.1974 il Capo Servizio SID, trasmetteva informazioni sul Giannettini ed un'appunto informativo da questo ultimo trasmesso il 17.12.1969 sugli attentati di Roma e di Milano. In data 8.8.1974 il Giannettini si costituiva alla ambasciata italiana di Buenos Aires e durante la permanenza in quella sede rilasciava al Generale Curcuruto Salvatore, rappresentante del SID, una dichiarazione registrata su nastro. Durante il tragitto in volo tra l'Argentina e l'Italia compilava un promemoria che consegnò agli ufficiali di scorta ed in cui, dopo una ricostruzione degli avvenimenti italiani, indicava come maggiormente indiziato per gli atten-

Lebrun

di sinistra Giangiuseppe Peltrinelli. Il Giannettini veniva interrogato dal G.I. di Milano nei mesi di agosto e settembre ed in tali occasioni riferì:

- di non essere stato un'agente ma un collaboratore del SID;
- di aver mantenuto i contatti con il SID tramite il Cap. del C.C. La Bruna Antonio;
- di aver riferito le informazioni attinte dal Preda al SID ed ai gruppi della destra internazionale con cui era in contatto, riferendosi in particolare al defezionista rumeno Ivan Parvulesco ed a Dominique De Roux;
- accennava ad un colloquio registrato sul nastro, svoltosi tra lui e il Cap. La Bruna nel 1972 in una sede del SID sita in Via Sicilia in Roma;
- accennava ad un incontro verificatosi verso la fine del '72 - inizio del '73, con Fachini Massimiliano che era stato inviato a lui dal La Bruna per assicurare il Fachini stesso ed indurlo ad avere contatti con il SID.

LE ALTRE ATTIVITA' DELL'ISTRUTTORIA - STRALCIO

Il G.I. di Milano approfondiva i rapporti tra il Giannettini ed il SID esaminando gli ufficiali che dal '68 in poi avevano diretto il servizio, ossia i Generali Enzo Viola, Federico Gasca QueiraZZA ed Heake. Sentiva anche il Cap. La Bruna il quale ammetteva il colloquio registrato di Via Sicilia con il Giannettini mentre negava di aver mandato a Roma Massimiliano Fachini per contattare Giannettini. Negava addirittura di conoscere il Fachini.

Lebrun

- incriminando il Gen. Maletti e il Cap. LaBruna per il reato di favoreggiamento nei confronti del Giannettini in relazione all'espatrio clandestino di quest'ultimo;
- disponendo accurate indagini ed anche una ispezione giudiziale nel carcere circondariale di Monza per verificare la veridicità dei riferimenti del Ventura in relazione alla proposta di evasione;
- approfondendo il momento processuale relativo al segreto politico - militare opposto dal SID nel luglio del 1973 al G.I. di Milano, esaminando, in tale contesto, i Generali: Vito Miceli, Alemanni Antonio, Saverio Malizia, Francesco Terrani, gli ammiragli: Castaldo Giuseppe ed Eugenio Kemke ed il Ten. Col. Dorzi Agostino;
- scatenando, sempre sull'opposizione del segreto politico-militare, gli On.li Mario Tanassi, all'epoca Ministro della Difesa, Giulio Andreotti e Mariano Rumor, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri;
- acquisendo, su altra memoria trasmessagli dal Giovanni Ventura l'11.3.1976 un dattiloscritto firmato dal Pozzan contenente informazioni sul suo espatrio favorito dal SID e disponendo le indagini che tali dichiarazioni comportavano;
- incriminando, nuovamente, il Gen. Maletti ed il Cap. LaBruna, in aggiunta al reato di favoreggiamento nei confronti del Giannettini, anche di favoreggiamento nei confronti del Pozzan e di tentativo di procurata evasione nei confronti del Ventura e di falsità ideologica in atto pubblico;
- emettendo contro i predetti Maletti e LaBruna in data

LaBruna

L'istruttoria veniva completata con gli interrogatori dei nuovi imputati (Serpieri, Tarelli, Maletti, LaBruna, Vietter ed Esposito) e di quelli già in precedenza inclusi nell'istruttoria - stralcio. L'istruttoria di Catanzaro si concludeva con la sentenza - ordinanza 31.7.1976 con la quale il G.I. di Catanzaro: - proscioglieva Rauti, Balzarini, Gaiba e Tonolo dal reato di partecipazione ad associazione sovversiva; - proscioglieva Biondo, Mossari e Ventura Angelo dai reati loro ascritti, nonché Fachini Massimiliano e Loredan Pietro dalle imputazioni (strage e reati connessi) loro contestate, ad eccezione di quella di partecipazione sovversiva - per non aver commesso il fatto; - proscioglieva Vietter Antonio ed Esposito Mario dai delitti loro ascritti con ampia formula; - ordinava il rinvio a giudizio di Fachini Massimiliano e Loredan Pietro per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva; di Guido Giannettini di Serpieri Stefano, Tarelli Gaetano, Maletti Gianadelio e LaBruna Antonio per tutti i reati loro ascritti; nonché di Mutti Claudio per il reato di tentato favoreggiamento personale. Unico imputato in stato di custodia preventiva era Guido Giannettini, poichè, con ordinanza 21.4.1976, la S.I. presso la Corte d'Appello di Catanzaro aveva concesso la libertà provvisoria al Maletti e al LaBruna in accoglimento dell'appello da essi proposto avverso l'ordinanza 10.4.1976 con cui il G.I. aveva rigettato analoga richiesta.

LaBruna

Maresciallo Tanzilli. A tale convincimento il G.I. perveni-
va sulla scorta di considerazioni attinenti precipuamente
al rapporto fiduciario dei due soggetti e sulla base del man-
cato reperimento di elementi documentali e specifici che
suffragassero l'accusa che l'appunto potesse essere frutto
di un "collage". Riteneva pertanto il G.I. che il Tanzilli
ed il Serpieri, il primo insistendo nel negare la delazione
di tutte le informazioni ed il secondo, animato dalla capar-
bia volontà di proteggere il Serpieri, impedendo l'approfon-
dimento delle indagini, si fossero resi responsabili di fal-
sa testimonianza. Il comportamento del sottoufficiale veniva
censurato poiché si era, con tale condotta, preclusa la pos-
sibilità di risalire a quelle persone che, subito dopo i
fatti, erano in grado di fornire informazioni sugli atten-
tati non soltanto precise ma anche ignote agli inquirenti
ed addirittura in contrasto con le ipotesi formulate sulla
base dei primi accertamenti. In conclusione ed in conformità
con quanto già sostenuto dal P.M. di Milano, il G.I. di Ca-
tanzaro osservava che "...chi disponeva di notizie così
precise sugli attentati, era anche a conoscenza della iden-
tità dei loro autori e, nel momento in cui ne attribuiva la
responsabilità a determinati gruppi e persone, o affermava
il vero o serviva il disegno dei responsabili di indicare
agli inquirenti false tracce da seguire...".

3) Dall'esame del comportamento dei due Ufficiali del serviz-
io, Maletti e LaBruna, dalla loro attività intesa a favori-
re gli espatrii del Giannettini e del Pozzan e del tentativo

esistenza di un più ampio disegno criminale volto ad impedi-
re all'autorità ^{giudiziaria} procedente di accertare la verità sugli at-
tentati. La presenza di siffatte condotte in un processo che
offriva la frequente prova di attività inquinatrici delle fon-
ti probatorie proprio da chi avrebbe dovuto offrire la miglio-
re collaborazione agli inquirenti, conferiva credito, secondo
il G.I., all'opinione che le forze eversive responsabili de-
gli attentati fossero rappresentate nel 1969 in seno al SID.

Debra

Debra

sciuti.

2) Della stessa organizzazione faceva parte, con funzioni direttive e di sovrintendenza organizzativa, Guido Giannettini che avvalendosi della qualità di informatore del SID e di autorevoli appoggi nell'ambito dei servizi segreti ed a livello più alto, fungeva da anello di congiunzione con i vertici, rimasti sconosciuti, assicurando all'associazione un avallo politico che si traduceva in fattore di istigazione e rafforzamento del proposito criminoso.

3) L'assistenza dell'associazione sovversiva, definita segreta, potente ed a struttura piramidale era decisa dal carattere eversivo delle pubblicazioni del Freda ("La disintegrazione del sistema", "Il libretto rosso", "La giustizia è come un timone"), la comunanza ideologica dei due personaggi di spicco, dalle confidenze ricevute da Lorenzon, dal collegamento della cellula veneta con il gruppo romano capeggiato da Delle Chiaie, dai riscontri offerti dal memoriale "Tulliano", dal rinvenimento del deposito di armi in Castel Franco Veneto, dalla spedizione di "duemila lettere" a firma "Nuclei difesa dello Stato" ad ufficiali delle Forze Armate Italiane - scritti da Ventura e Freda per come era emerso da una perizia grafica.

Gli attentati venivano suddivisi in tre gruppi, con identità di mezzi ed obiettivi: - il primo comprendente quelli dal 15 al 25 aprile in Padova e Milano e quelli del maggio dello stesso anno in Torino e Roma;
- il secondo comprendente gli attentati del 24 luglio e quelli ai convogli ferroviari della notte fra l'8 ed il 9.8.1969;

de

- il terzo comprendente gli attentati di Roma e Milano del 12.12.1969;

Per i primi due gruppi evidenziava la partecipazione a livello esecutivo e comunque ideativo, del Freda e del Ventura. Per quelli del 12.5 venne fatto rilevare la confessione di Ventura, riscontrata dalla identica confessione degli altri ordigni, dalla dichiarazione di Lorenzon.

Per l'attentato del 24/7 veniva fatto riferimento all'incontro nella stazione di Milano con un emissario di Delle Chiaie. Per gli attentati ai treni previsti per la metà di agosto e poi anticipati per traumatizzare i traffici, si rappresentava, come essi costituissero, sulla scorta delle dichiarazioni rese il 17.3.1973 dal Ventura, il logico sviluppo della riunione 18.4.1969 di Padova giusta il valore di Stefano Delle Chiaie, capo di "A.N."

La responsabilità di Freda, Ventura e Giannettini per il terzo gruppo di attentati veniva ricondotta:

- al sodalizio sovversivo;
- al crescendo criminoso corrispondente alle manifestate intenzioni;
- all'acquisto ingiustificato da parte del Freda di 50 congegni temporizzatori;
- al combinato delle dichiarazioni di Ventura, Lorenzon e Comacchio;
- all'acquisto ed al possesso di più borse da parte del Freda;
- alle confidenze di Angelo Ventura a Comacchio circa... "qualcosa di grosso"... previsto per il 12.12.1969;

de

ed all'Altare della Patria e alla Comit di Milano vennero assolti con ampia formula per l'impossibilità di perseguire con logica serietà la pista anarchica.

L'assoluzione per insufficienza di prove del Merlino dallo attentato alla B.N.A. di Milano e dai connessi reati veniva disposta perchè, nonostante l'accettata qualità di infiltrato del Merlino nel circolo "22 Marzo" per incarico del Delle Chiaie, la tesi della "doppia organizzazione" e della "seconda linea" non era risultata assistita da prove sufficienti, tali non essendo: l'incontro notturno dell'11.12.1969 tra Merlino e Nella Chiaie, le notizie contenute nell'appunto SID, le dichiarazioni di Comacchio.

LE CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO D'APPELLO

La Corte d'Assise di Catanzaro decidendo sulle impugnazioni proposte avverso le statuizioni di primo grado, in particolare

1°) assolveva: A) Preda e Ventura dai reati di strage continuata, di attentato all'Altare della Patria e connessi per insufficienza di prove, riducendo a 15 anni di reclusione la pena inflitta per gli altri illeciti;

B) Giannettini Guido dal reato di tentata procurata evasione di Ventura Giovanni perchè il fatto non sussiste e da tutti gli altri reati ascrittigli per insufficienza di prove;

C) Maletti Gian Adelfo e La Bruna Antonio dal reato di falsità ideologica e dichiarava non doversi procedere per prescrizione degli addebiti di falsità materiale e favoreggiamento del Pozzan, riducendo la pena per il favoreggiamento del Giannettini;

D) Merlino Mario Michele dalle imputazioni di strage commes-



ienza di prove e dichiarava non doversi procedere per le originarie imputazioni di cui ai capi 4 e 5 per amnistia (confermando, per il resto, l'appellata sentenza, quanto alla condanna dello stesso per delitto di associazione per delinquere continuata, e l'assoluzione dai reati di strage commessa in Milano (SNA) e connessi, per insufficienza di prove); E) Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testimonianza per insufficienza di prove;

2°) confermava la sentenza di I° grado, nel resto e relativamente a Preda e Ventura Giovanni, riduceva la pena a Ventura Angelo e dichiarava estinti per prescrizione i reati di detenzione di armi ed esplosivi ascritti a Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida e Pava Ruggiero dai quali rideterminava la pena.

Il dibattimento d'appello aveva avuto inizio il 22.5.1980 ed era stato celebrato alla presenza degli imputati Preda e Giannettini in stato di detenzione.

Durante la celebrazione del dibattimento, in contumacia degli altri imputati fra cui il Ventura nei cui confronti pendeva procedura di estradizione, il Preda insisteva nel protestare l'ignoranza della condizione di informatore del SID di Giannettini, anche se, in sede di confronto, ammetteva la possibilità di essere stato un suo involontario informatore. Si procedeva, anche, all'acquisizione della sentenza 30.7.1980 con cui la Corte d'Assise di Potenza, decidendo in sede di rinvio, aveva assolto il Gen. Malizia dall'imputazione di



il 9.8.1969.

Il pronunciato revocò, invece, in dubbio la responsabilità del gruppo eversivo in ordine ai delitti del dicembre 1969, la partecipazione del Giannettini all'associazione, la correatà dello stesso in ordine agli attentati riferibili al gruppo ed il ruolo di tramite attribuitogli fra la cellula ed i vertici politici e militari.

Negò decisamente la matrice anarchica degli attentati del 12.12.1969.

Lasciò nel dubbio la strumentalizzazione del gruppo anarchico del "22 Marzo" nel suo complesso e l'utilizzazione inconsapevole (in relazione al disegno eversivo complessivo di probabile provenienza dall'opposto movimento politico) di qualche componente di cesso (ossia, del Valpreda). In relazione al Merlino, alla colpevolezza del Valpreda quale presunto esecutore materiale della strage di Piazza Fontana ed al legame fra la cellula veneta e l'estramaighè Della Chiaie, la Corte segnalò come le lacune e gli elementi frammentari impedivano la visione unitaria del legame operativo fra i due gruppi (Veneto e romano) e la specifica collocazione dei diversi soggetti in un comune disegno criminoso.

Nonostante il bilancio deludente, sotto il profilo della individuazione dei responsabili della strage, i giudici d'appello non trascurarono di rilevare come esulasse dal loro compito il conseguimento di un risultato utile e fossero, viceversa, tenuti unicamente a stabilire, secondo scienza e coscienza, se tra gli imputati vi fossero i sicuri colpevoli.

Lebrun

Avverso la sentenza d'Appello proponevano ricorso per Cassazione il P.G. nei confronti di Preda, Ventura Giovanni, Pozzan, Giannettini, Merlino, Valpreda, Borghese, Garganelli, Massari, Ventura Angelo, Maletti, La Bruna e Tanzilli, nonché tutti gli anzidetti imputati ed ancora Di Cola, Della Salvia, Torri Rachele, Lovato Els, Valpreda Maddalena, Ragnoli Emilio, Marchesin Giancarlo, Pan Ruggero, Mutti Claudio, le parti civili Pizzemiglio Angelo, Enrico e Patrizia, Parachini Roberto e Salfa Giulio.

Con sentenza 10.6.1982 la Corte dichiarava inammissibili i ricorsi di Marchesin e Pan, per aver rinunciato al gravame nonché della parte civile Salfa Giulio.

Annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti e La Bruna in ordine al delitto di cui al capo 77) e nei confronti di Valpreda e Merlino per i delitti di cui ai capi 4) e 5) (danneggiamento e lesioni) dichiarando li estinti per prescrizione.

Annullava, con rinvio degli atti per un nuovo esame alla Corte d'Assise d'Appello di Bari, la sentenza impugnata in ordine:

A) ai reati di strage continuata, di fabbricazione detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Preda ed al Ventura ai capi H, I, I/1, I/2, I/3, ed al Valpreda ed al Merlino ai capi 2/A, 2/B, 3, 5 e 7;

B) al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti ed al La Bruna al capo D) D) della rubrica;

Lebrun

analisi e carico.

Sommariamente venne fatto riferimento:

- = al travisamento del concetto di tripartizione degli attentati;
- = alla mancata considerazione del valore della condanna per 17 tra i 22 attentati;
- = al possesso di un timer in parte del Ventura;
- = alle analogie morfologiche fra l'esplosivo usato il 24/7, gli ordigni del 12.12.1969 e l'esplosivo sequestrato a Castelfranco Veneto;

4°) In relazione alla lettera B) del capo concernente Valpreda-

Disponeva la Corte, infine che "...a conclusione dell'esame dei ricorsi contro Ventura, Preda e Merlino, si procedesse a nuovo esame di tutti gli elementi emersi a carico del Valpreda in correlazione logica tra di essi e con quelli acquisiti a carico degli altri tre, al fine di stabilire se, eliminati i vizi rilevati dal S.C., sussistessero ancora i dubbi sulla sua colpevolezza in ordine ai delitti di strage e di quelli connessi e, nel caso negativo, se questi reati fossero addebitabili o meno alla concorrente attività criminosa di tutti e quattro...". Nell'ambito, invece, delle conclusioni di conferma adottate dalla Cassazione, particolare rilevanza, poichè comporta la definitività del giudizio penale, assume, invece, il rigetto dei ricorsi proposti dal P.G. nei confronti di Maletti e La Bruna nonché di Giannettini (relativamente all'assoluzione di essi dal reato

deh

di provenienza presunta emersi nei confronti di Ventura di quelli preposti dal P.G. medesimo nei confronti di Giannettini, Pozzan, Borghese, Gargamelli e di Ventura Angelo (relativamente ai reati di strage continuata ed a quelli connessi di attentati alla sicurezza pubblica, fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi).

Ravvisava, invece, il S.C. che l'esame della sentenza di appello consentisse di affermare che le ragioni del dubbio sulla colpevolezza del Giannettini fosse corredata da congrua e completa disamina di tutti i salienti elementi di causa. In breve il S.C. ha condiviso l'opinione della Corte d'Appello che, rivalutando gli elementi posti dai primi giudici a fondamento del giudizio di responsabilità del Giannettini, ne aveva disatteso la valenza probatoria e ravvisato la carenza di obiettivi riscontri.

Particolarmente interessante per il procedimento in corso, è l'osservazione secondo cui i presupposti di favore dei vertici del SID per il Giannettini ed i suoi correlati presunti è in contrasto con il rilievo che, nella immediatezza della strage di Piazza Fontana, fosse stato proprio il SID a segnalare con l'appunto del 16.12.1969 la eventualità del coinvolgimento del Merlino e del Delle Chiaie nell'attentato, quantunque si ipotizzasse il loro collegamento con la cellula veneta.

IL DIRAMMENTO E LA DECISIONE 1.8.1985 DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI BARI.- ACCENNI SUL RICORSO DEL P.G.-

La Corte d'Assise d'Appello di Bari, giudicando in sede di

deh

di rilevanza prevalente su quelli collimanti per l'analogia. Né è mancato il rilievo che la strage di Piazza Fontana si colloca in un periodo della storia d'Italia caratterizzato da un elevato numero di attentati dinamitardi come la Corte ha ritenuto di poter desumere da una nota del Ministero degli Interni che segnalava come nel 1968 in Italia fossero stati compiuti ben 136 attentati e 266 ne fossero stati compiuti nei primi sette mesi del '69 (8).

Negativo appare decisamente il giudizio sull'apporto informativo del pentitismo ed in particolare delle testimonianze della Triade: Latini, Izzo e Calore, screditati dalla Corte per le perplessità che suscitano ad un'attenta valutazione critica. In sintesi tali pentiti sostennero, secondo la Corte, di riferire notizie apprese dal Freda durante i colloqui carcerari con precipua attenzione all'attività esecutiva del Fachini che avrebbe materialmente portato l'ordigno alla B. N.A.. Senza procedere nell'analisi, che sarà compito anche di questo processo, i giudici di Bari oltre a evidenziare la costante comune della mancata ammissione da parte del Freda del suo coinvolgimento nella strage, hanno segnalato il perdurante contrasto fra i tre testimoni sul punto relativo al ruolo svolto da Massimiliano Fachini. Altre contraddizioni fra i riferimenti dei pentiti all'interno delle singole deposizioni e tra loro e l'osservazione della presenza di fattori deduttivi nelle singole accuse, hanno ingenerato quella sfiducia palesemente espressa dai giudicanti nei con-

(8) vedi foglio 263 e 264 del cit. sentenza

Debruy

conclusione la Corte ha ritenuto di non potersi affidare per la soluzione del fatto terroristiche commenti e dibattiti della Triade suddetta come di altri personaggi dell'eversione per la scarsa valenza confessoria e l'assenza di riscontri probatori.

Quanto alla posizione del Mario Merlino ed al tema della strategia di seconda linea che più direttamente attengono al procedimento contro il Delle Chiaie, non dubita la Corte che quel personaggio "...si infiltrò tra gli anarchici per conto del Delle Chiaie...ma non fece solo lo spione, fu anche un provocatore...". Ciò nonostante per tutti quegli'altri elementi esaminati e trattati (9) tutti gli estremi che... segnalano un collegamento tra i due soggetti (Valpreda e Merlino) e potrebbero giustificare una qualche implicanza del Merlino nell'attentato dinamitardo che provocò la strage di Piazza Fontana... (difettano) di elementi di certezza in questa direzione e i dubbi sulla partecipazione dello stesso Valpreda...impongono la conferma dell'assoluzione del Merlino per insufficienza di prove dalla relativa imputazione di strage...". Contro siffatta ricostruzione è insorto il P.G. di udienza che aveva concluso per la responsabilità degli imputati neofascisti e la completa innocenza di Pietro Valpreda. Nei motivi di ricorso, oltre alla rassegna dei fatti d'accusa contro i neofascisti veneti, va segnalato, in questo momento, il recupero che il rappresentante della pubblica accusa ha fatto della strategia della seconda linea richiamando

(9) vadi fogli da 174 a 189 della cit. sentenza

Debruy

ordine ai delitti di strage e connessi, ovvero nella negativa se detti reati fossero addebitabili o meno alla concorrente attività criminosa di essi e del Valpreda. Avendo invece chiesto l'imputato ed il P.C. la modifica "in melius", rilevava la Corte che fossero stati così varcati i limiti del rinvio, che non prevedevano se non lo scioglimento del dilemma sintetizzabile nel giudizio di responsabilità o nell'assoluzione con formula dubitativa. Secondo il S.C. per l'applicazione al merito delle cause di non punibilità di cui all'art. 152 c.p.p. è necessaria la presenza di elementi probatori nuovi e certi sul fatto e sulla responsabilità, non essendo sufficienti a giustificare un proscioglimento nel merito con formula pienamente liberatoria né una situazione di mero dubbio né la sola diversa valutazione dei fatti già precedentemente accertata. Sia, dunque, perché l'annullamento del deliberato d'appello concernente il Valpreda era stato parziale negli anzidetti termini, sia perché non erano emerse nuove acquisizioni probatorie (a parte alcune dichiarazioni della Triade dei cosiddetti pentiti, svalutate peraltro dalla stessa Corte del rinvio che avevano proposto Massimiliano Fachini anziché il Valpreda come esecutore materiale della strage) secondo l'anzidetta decisione della Cassazione risultavano inammissibili i ricorsi proposti per la parte concernente il Valpreda e diretti ad ottenere, per la strage alla B.N.A. di Piazza Fontana e per i connessi reati sulle armi, la formula pienamente liberatoria. Del

debra

il ricreo del Merlino inteso ad ottenere per la strage una formula più favorevole di quella dubitativa. Analogamente a quanto previsto per il Valpreda nessuna nuova acquisizione probatoria aveva consentito l'applicazione di cause di non punibilità del merito perché, le nuove informazioni sulla fonte da cui erano provenute le notizie contenute nell'appunto SID e le svalutate acquisizioni dei pentiti, avevano lasciato inalterata la posizione dell'imputato rispetto alla strage di Piazza Fontana, "...correlata ai suoi rapporti con Pietro Valpreda ed alla sua attività, nel gruppo anarchico al quale entrambi appartenevano, di provocatore al fine di spingere Valpreda a commettere attentati con ordigni esplosivi...". Neppure censurabile appariva alla Corte il ragionamento del giudice del rinvio a proposito degli altri punti rimessi in discussione riguardo al Merlino. Ed infatti: - le dichiarazioni di Franco Comacchio apparivano correttamente riesaminate e logica la conclusione ch'esse intendessero unicamente "...che i fratelli Ventura conoscevano Merlino il quale secondo Luigi che studiava a Roma, era un bravo ragazzo..."; - non censurabile appariva il giudizio sull'opportunità dell'incontro avvenuto fra il Merlino e Stefano Delle Chiaie intorno alla mezzanotte dell'11.12.'69; - neppure criticabili i giudizi sull'attendibilità dello alibi e sulla natura strettamente personale e non fittizia degli apprezzamenti fatti dalle sorelle Minetti nel cor-

debra

quella ancora in discussione. In particolare la Corte non riteneva censurabili i seguenti giudizi:

- la perdita di valenza indiziante dell'inattendibile assunto di Preda di aver consegnato i temporizzatori ad un non identificato capitano Hamid della resistenza palestinese dal momento, che l'indagine giudiziaria aveva escluso la certezza dell'identità dei "timers" acquistati da Preda, con quelli usati negli attentati;
- l'insufficienza dell'altro elemento indiziante di natura obiettiva costituito dall'acquisto delle borse per trasportare gli ordigni;
- il diniego di significato indiziante all'altro elemento oggettivo costituito dal possesso da parte del gruppo Preda-Ventura di esplosivo avvolto in carta dello stesso tipo e dello stesso colore di quella dell'esplosivo usato nella bomba collocata all'Altare della Patria per la riferibilità dell'involucro al polverificio fabbricante e non a chi impiega l'esplosivo;
- le svalutazioni della specifica (Lorenzon, Comacchio, Fan ed altri) quanto alle circostanze riferite in relazione agli attentati per ^{non} quali era intervenuta condanna;
- l'ininfluenza probatoria sulla ricerca dei colpevoli degli attentati del 12.12.'79 degli elementi desumibili dalla linea difensiva assunta ad un certo momento da Giovanni Ventura nel tentativo di prendere le distanze da Franco Preda; poichè l'assunto della predisposizione nel corso della riunione padovana del 18.4.'69, cui avrebbe partecipato Delle

Deby

del Preda e quello romano del Delle Chiaie con elaborazione della strategia di seconda linea, era stato smentito dai fatti. Appariva infatti alla Corte corretto il divisamento del giudice del rinvio che aveva ravvisato come elementi in contrasto con le linee difensive del Ventura;-la continuazione del sodalizio di quest'ultimo con il Preda anche dopo gli attentati ai treni dell'agosto del '69;-fantasiosità della collaborazione col S.I.D. tramite il Giammettini;-la pretestuosità della partecipazione del Delle Chiaie alla riunione del 18.4.'79 per l'esito degli accertamenti di Polizia;

- l'invenzione della proposta di evasione;
- la presenza di elementi di distinzione di maggior valenza rispetto alle analogie fra i 5 attentati del 12.12.'69 ed i 17 precedenti;
- la validità dell'opinione concernente la collocazione dei fatti di strage in un periodo turbolento della storia d'Italia, caratterizzato da un elevato numero di attentati dinamitardi, sotto il profilo dell'impossibilità di collegare la precedente attività eversiva ai fatti di strage;
- l'irrilevanza dell'elaborazione della strategia di 2^a linea da parte dei gruppi eversivi di destra, poichè l'elemento non conduce a risultati di certezza per la strage di piazza Fontana, sia per l'improbabilità della partecipazione di Stefano Delle Chiaie alla riunione padovana neppure contestata dal ricorrente P.G., sia perchè limitata all'aggancio del Valpreda da parte del Merlino, sia perchè l'accusa agli anar-

Deby

gini, o per i riscontri negativi forniti dalle risultanze istruttorie.

In particolare i Magistrati dell'istruzione romana i quali, sulla base degli elementi fino allora acquisiti, avevano ravvisato nel gruppo anarchico "22 Marzo" la matrice degli attentati, non avrebbero potuto dare un ruolo determinante a Belle Chiaie, elemento di destra, se non sovvertendo e modificando quel presupposto.

A sua volta il G.I. di Milano, il quale procedeva solo contro elementi di destra, ed aveva ritenuto, altresì, di aver raggiunto la prova inconfutabile, attraverso l'acquisto dei timbri da parte del Freda, della responsabilità di quest'ultimo, nessun riscontro aveva trovato alle dichiarazioni di Ventura circa un collegamento tra lo stesso Freda e Belle Chiaie. Sta di fatto però, che per un motivo o per un altro, la sua figura, verso la quale convergevano numerose e significative risultanze, è rimasta invece continuamente ai margini di tutte le istruttorie, con irreparabile pregiudizio dell'esito delle indagini, mentre sarebbe stato opportuno approfondirne la posizione, anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulati sin dall'inizio sul suo conto.

Di questa esigenza, che appare ancora più netta oggi attraverso una visione globale del processo, consentita dall'unificazione - a torto da alcuni criticata - di tutte le istruttorie, si sono del resto resi conto sia il P.G. di udienza che alcu-

dehau

ripetutamente posto l'accento sulle predette lacune, confermando così che la loro impostazione accusatoria, nei confronti degli altri imputati, non poteva assolutamente prescindere dalla figura di Belle Chiaie⁽¹²⁾.

Il Procuratore Generale, che nella precisa indicazione contenuta in sentenza ravvisava una indiretta adesione alle proprie argomentazioni accusatorie espresse in udienza, ancorchè la Corte non avesse disposto la trasmissione degli atti, si decideva a proseguire una preliminare istruttoria ed a procedere quindi alla scolaria anche per la presentazione di una formale denuncia datata 1.10.1981 del difensore della costuita parte civile Pizzamiglio Enrico, con la quale si chiedeva espressamente che si procedesse contro il Belle Chiaie per concorso in strage (13).

In data 13.10.1981 il P.G. inviava comunicazioni giudiziarie a Stefano Belle Chiaie ed al Merlino.

- In data 22.10.1981 Pizzamiglio Angelo, Enrico e Patrizia spiegavano costituzione di parte civile a mezzo del loro difensore.

- In data dal 23 al 26.11.1981 il P.G. inviava comunicazione della pendenza del procedimento penale a carico dei predetti Belle Chiaie e Merlino a tutte le parti offese dal delitto di strage e reati ad esso connessi. A seguito di tali comunicazioni si costituiva parte civile il legale rappresentante della BNL di Roma in data 28.12.1981.

Nel frattempo, onde aderire alle richieste del difensore dello

(12) vedi sentenza 20.1.81 pag.828-829

(13) vedi volume principale - Fascicolo 3° ff.50/55

dehau

...
sommaria sono costituite:

- dagli atti - rapporti e note-, in possesso dei Servizi di Sicurezza degli Interni riguardanti movimenti di estrema destra e la posizione del Della Chiaie;
 - da copie dei fascicoli riguardanti i G.A.R. (Gruppi di azione rivoluzionaria), i P.A.R. (Fasce di azione rivoluzionaria), i N.D.S. (Nuclei difesa dello Stato);
 - dalla documentazione concernente "Avanguardia Nazionale" ed "Ordine Nuovo" (con l'allegazione del R.G. 1.6.1973 dell'Ufficio Politico della Questura di Roma e dagli atti del procedimento noto come "Inchiesta Ciampoli" (dal nome del Sostituto Procuratore che la istrui) conclusosi con le sentenze 5.6.1976 del Tribunale di Roma e 13.3.1981 della Corte d'Appello di Roma; dagli atti del proc. contro Graziani Clemente ed altri conclusosi in I° grado con la sentenza di condanna 21/11.1973 del Tribunale di Roma;
 - dallo stralcio dell'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. di Bologna nel proc. penale contro Tuti Mario ed altri imputati della strage del treno "Italicus";
 - dagli atti del procedimento penale a carico di Stefano Della Chiaie più due (Diacci e Pallotto), trasmessi il 10.3.1982 dalla UIGOS di Catanzaro e relativo agli attentati del novembre 1968 ai danni di Istituti Scolastici nella Capitale e di automezzi della Polizia.
- A conclusione, dunque, delle precitate indagini preliminari ed in conseguenza delle precise indicazioni del giudice di

Labey

...
ve emergenze processuali di specifica, il P.G. nel richiede la prosecuzione dell'Istruttoria con il rito formale evidenziava in primo luogo con la surriferita nota di trasmissione la necessità del riesame della posizione del Della Chiaie in tutti gli attentati perpetrati dall'aprile al dicembre '69. Inoltre, dopo aver premesso che la inadeguatezza dei risultati delle indagini fino ad allora condotte sui movimenti eversivi della estrema destra era in gran parte ascrivibile alla visione settoriale e limitata del fenomeno, prospettava la necessità che venisse fatta luce con quanto maggior completezza possibile, su tutti i più gravi fatti di eversione commessi prima, contestualmente, e dopo la strage di Piazza Fontana, ascritti ed ascrivibili ad esponenti della Destra. Solo una valutazione globale del fenomeno avrebbe potuto, secondo il requirente P.G., consentire la esatta comprensione e la individuazione delle finalità, queste ultime consistenti nella conquista del potere mediante sovvertimento dell'assetto democratico in vista dell'avvento dei regimi governativo-autoritari. Stragi e tentativi golpisti, in tale ottica, sarebbero risultati modalità di attuazione delle finalità eversive della Destra.

Labey

Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta pochi giorni dopo la formalizzazione del procedimento, in data 6. 3.1982 il G.I. in sede promuoveva la prima commissione rogatoria dirigendola alla competente A.G. Portoghese.

Si richiedeva all'Autorità estera di voler trasmettere quei documenti dell'Aginter-Press da cui potessero risultare dei collegamenti tra il Guerin Serac ed i suoi collaboratori e Stefano Delle Chiaie, nonché dei rapporti tra l'organizzazione "Ordre et Tradition" ed i movimenti politici italiani di estrema destra.

Veniva anche chiesta l'audizione del Comandante Costa Correia di Lisbona che aveva ricevuto l'incarico di custodire i documenti dell'Aginter-Press presso il Forte Caxias di Lisbona dove alcuni giornalisti dell'"Europeo" si erano recati per prenderne visione.

Dopo numerose vicissitudini e difficoltà pratiche insorte per la traduzione degli atti, in data 4.11.1983, a Lisbona veniva esaminato l'Ufficiale di Marina Luis Manuel de Costa Correia, che, dopo aver confermato di aver autorizzato i tre giornalisti dell'"Europeo" a prendere visione dei documenti dell'Aginter-Press, ammetteva, ma solo in modo vago, che da essi risultasse "effettivamente" un collegamento tra i responsabili dell'Aginter e gli esponenti di movimenti italiani della estrema destra. Nulla diceva di ricordare a proposito del Guerin Serac (15).

Non veniva, invece, accolta la richiesta dei Giudici Italiani di assistere alla "riconvocazione" del Comandante Costa Correia.

(15) cfr. dep. in cart. 20/B-76.15 foll. 119-120

Lehy

processo a carico del Guerin Serac ed una scheda relativa all'Aginter.

Si diceva che nulla era stato rinvenuto a proposito di "Ordre et Tradition" e Stefano Delle Chiaie.

Quanto ai documenti rinvenuti negli archivi della ex FIDE/D.G.S., venivano trasmessi otto fogli di analisi politica, uno studio per la preparazione di una organizzazione^{che} avrebbe dovuto agire in Portogallo, una nota classificata segreta concernente notizie sul Guerin Serac ed altra documentazione di analoga scarsa rilevanza.

Questo troncone investigativo non dava, dunque, com'è riconosciuto dallo stesso istruttore, i risultati sperati perchè gli atti espletati dalle autorità portoghesi ed i documenti trasmessi si rivelavano di scarsa utilità. Anche la deposizione di Costa Correia, non apportava significativi elementi poichè il teste ricordava la consultazione di documenti dell'Aginter-Press da parte di giornalisti italiani, nulla, invece, a proposito dei nominativi del Guerin Serac e del Delle Chiaie.

Quanto poi ai documenti inviati, di scarsa rilevanza sono risultate le informative relative all'Aginter-Press ed all'organizzazione "Ordre et Tradition".

In conclusione l'apporto probatorio della rogatoria portoghese appare sintetizzabile nel contenuto della nota in cui si assicura che il Guerin Serac "...è individuo che rispetta le leggi portoghesi e non compie attività contrarie al goe

Lehy

prima con richiesta per il 19.9.82, in data 18.7.'82 il G.I. inoltrava comunicazione rogatoria alla competente autorità giudiziaria della Repubblica di Argentina (17) perchè, a norma dell'art.2 della convenzione di assistenza giudiziaria fra Italia e Argentina sottoscritta l'1/8/1887, si procedesse all'interrogatorio libero del Ventura. Nella stessa data il G.I. chiedeva al console d'Italia in Argentina perchè interpellasse il Ventura al fine di apprendere se lo stesso fosse disposto o meno ad essere interrogato. In data 20.9.'82 l'ambasciata d'Italia in Buenos Ayres comunicava all'Ufficio Istruzione, tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, che Giovanni Ventura con nota 8.9.'82 aveva manifestato l'intenzione di non aderire all'invito del G.I.- Successivamente con telex del 24.9.'82 la stessa rappresentanza diplomatica informava l'Ufficio II° del Ministero che l'autorità giudiziaria Argentina aveva fissato il 29.9.'82 la data dell'interrogatorio libero del Ventura ma che questi si era rifiutato di presentarsi (18). La rogatoria non aveva più, dunque, alcuna esecuzione. L'intento di procedere all'interrogatorio del Ventura è stato, dunque vanificato dal Ventura medesimo che si è avvalso della facoltà di astenersi dal deporre (19).

Successivamente all'emissione della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Bari in sede di rinvio, Giovanni Ventura rilasciava in Argentina al giornalista Maurizio Costanzo una intervista, mandata in onda da Canale 5.(20)

Fra le altre considerazioni il Ventura confermava la

(17) Cart.20 - Fasc.6 - fogli 133 e segg.

(18) Cart.20/B - Fasc.12 fogli 57 e 63

(19) Cart.20/A - Fasc.7 f.77

(20) cfr. Cartella 20/B Fasc.27 f.73/137

deby

sva... nella programmazione degli attentati, testualmente asserendo che "...gli elementi informativi e la ricognizione diretta...mi inducevano a considerare che la operatività eversiva e terroristica del 1969 fosse coordinata ed espressa da "Avanguardia Nazionale". Lo stesso G.I. non ha però trascurato di rilevare (vedi foglio 91 dell'ordinanza di rinvio) che in un momento successivo all'intervista, il Ventura ha sminuito la portata delle sue affermazioni, precisando di non aver mai parlato di un coinvolgimento diretto di quel movimento eversivo e, comunque, di non avere avuto mai prove di responsabilità diretta.

3) L'intervista di Elio Ciolini a Panorama

Di nessun contributo risultavano le affermazioni di Elio Ciolini, teste nel procedimento per la strage di Bologna che aveva iniziato la sua "collaborazione" con l'intervista al settimanale "Panorama" il 20.9.82(21). Veniva altresì acquisita la deposizione 15.3.82 concernente l'attività del Delle Chiaie all'estero ed un incontro che sarebbe avvenuto nel 1980 nell'Hotel Sheraton di Buenos Ayres fra il Ciolini, Stefano Delle Chiaie e Licio Gelli. Tanto il G.I. in sede che l'autorità giudiziaria di Bologna hanno proceduto alle necessarie verifiche delle affermazioni del Ciolini soprattutto con riferimento alla concreta esistenza della "super-loggia segreta" operante a Montecarlo di cui avrebbero fatto parte, secondo il Ciolini, oltre al Delle Chiaie ed a Licio Gelli anche esponenti di primo piano del

(21) intervista a fol.178/188 cart.20 fasc.6°

deby

n.26/82 M.C. il difensore di ufficio del Delle Chiaie
(dott. proc. Nicola Lembo) avanzava richiesta di riasame

(segue nota 26)

è la seguente: "...Ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dalle indagini istruttorie nel procedimento penale contro Valpreda Pietro +3 nonchè dalle valutazioni dei giudici di merito che hanno trovato l'avallo qualificante nella decisione del 10.6.1982 della Corte Suprema di Cassazione;
Considerato che tali elementi, ritenuti di indubbia efficacia probatoria dalla Suprema Corte e dalla stessa qualificati, per alcuni aspetti, come "serie veramente imponente di indizi", attraverso gli innegabili contatti con Merlino Mario Michele, legano il prevenuto ai reati attribuitigli. Ritenute che il ruolo ormai assegnato al Merlino dai giudici di merito e di legittimità e, dallo stesso ammesso, tramite il suo difensore, appare come quello di "uomo di Delle Chiaie" infiltrato, per conto di questi, in gruppi di opposto orientamento politico per carpire informazioni e svolgere attività di provocazione;
Sulla base delle sentenze delle Corti di Assise di primo e secondo grado di Catanzaro nonché della sentenza 10.6.1982 della Suprema Corte, gli elementi sopra indicati appaiono essere i seguenti:

1)- le chiamate in correità fatte da Giovanni Ventura negli interrogatori resi al G.I. di Milano il 17 ed il 20 marzo 1973 le quali, ritenute decisive ai fini della condanna definitiva del Freda e dello stesso Ventura, non possono non avere pari efficacia indiziante nei confronti del Delle Chiaie, pronunciando esse dalla stessa persona ed essendo state formulate in un unico contesto.

Da tali dichiarazioni emerge che:

a) - il Freda ed il Ventura, nella prima mattina del 24.7.1969, si incontravano presso la stazione di Milano con un emissario di Delle Chiaie;

evidenziando che la provvidenza consisteva connessa agli stessi reati indicati nella comunicazione giudiziaria spedita al Delle Chiaie in data 2.12.81 dal Procuratore Generale

(segue nota 26)

b) - detto incontro era stato fissato "con la specifica destinazione di preparare gli attentati ai treni" (fol.15 in interrogatorio Ventura del 17 marzo 1969);
c) - Tali attentati, previsti per la metà di agosto, furono anticipati all'8 per provocare l'affetto di traumatizzare i trafficanti;
d) - L'esponente della cellula romana, in collegamento con quella veneta, era proprio Stefano Delle Chiaie;
e) - Il Delle Chiaie era presente a Padova il 18.4.1969 in occasione della nota riunione che costituiva una delle tappe della strategia eversiva;
2) - L'incontro a Roma tra il Freda e il Delle Chiaie avvenuto dopo qualche mese dagli attentati del 12.12.1969 nel corso del quale si discusse della posizione del Merlino (cfr. interrogatorio Pozzan 1.3.1972 e interrogatorio Ventura 17.3.1973);
3) - Il coinvolgimento, quanto al deposito di armi rinvenuto in Castelfranco Veneto, del Ventura, del Freda e del Merlino e, tramite questi, del Delle Chiaie (al riguardo, i riferimenti del teste Comacchio sul punto, ritenuti "semplici accenni" dai giudici di merito, risultano pienamente valorizzati dalla Corte Suprema (fol.67 sentenza);
4)- Gli indubbi riflessi sulla posizione del Merlino, ammessi dagli stessi giudici di merito, del riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, secondo le valutazioni incisivamente espresse dalla Suprema Corte con la citata sentenza;
5) - Le dichiarazioni rese da Sestigi Alfredo al G.I. del Tribunale di Roma in periodo di molto precedente alle accertate turbe psichiche da alcolismo dello stesso testè;
6) - L'appunto del SID del 15-17.12.1969 che indica il Delle Chiaie come l'organizzatore della strage e la cui efficacia indiziante non può essere disconosciuta una volta ritenuta, per come ha argomentato la Suprema Corte, la certezza della

seguito delle sentenze 14.11.72, 18.4.74, 11.12.74 e 3.4.75 della Suprema Corte di Cassazione, il giudice di Catanzaro era stato investito della trattazione unitaria di tutti i procedimenti relativi alla strage di Piazza Fontana e di quelli ad essi connessi ed anche all'eventuale instaurazione di un nuovo procedimento contro altre persone per lo stesso episodio delittuoso (28).

(28) vedi fol. 12 della sentenza 3/4/1975.
L'ordinanza del Tribunale, allegata in cart. 20/B fasc. 28, proseguiva evidenziando che la sentenza della Corte di Cassazione risolutiva del conflitto ha autorità di cosa giudicata e, attenendo alla determinazione del giudice competente per territorio, è definitiva ed irrevocabile, non potendo essere modificata, per espresso disposto del 3° comma dell'art. 54 C.P.P., neanche dall'insorgenza di fatti nuovi; rilevato che le imputazioni si riferiscono a delitti per i quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura e che nel provvedimento restrittivo gli indizi di colpevolezza sono stati specificamente enunciati in ottemperanza al disposto del 2° cgm. dell'art. 264 C.P.P. modificato dallo art. 10 della Legge 12.8.1982 n. 532; considerato che dall'esame del procedimento Valpreda + 33 appaiono desumibili molteplici estremi indizianti a carico del ricorrente che sommariamente sono costituiti: A) dalle chiamate in correità effettuate da Ventura Giovanni nel corso degli interrogatori resi il 17 e 20 marzo 1973 davanti al G.I. di Milano e durante i quali esso correo fece riferimento;
1) all'incontro con un emissario del Delle Chiaie avvenuto nella notte del 24.7.1969 presso la stazione di Milano ed in cui si era discusso della preparazione degli attentati ai treni; (vedi fol. 15 e 16 Vol. 28 Cart. 14);
2) ad un esponente della cellula eversiva romana indicato proprio come Stefano Delle Chiaie;

Deba

di;
4) alla presenza del Delle Chiaie alla riunione tenutasi in Padova il 18.4.1969 alla quale parteciparono anche Preda, Pozzan ed altra persona rimasta ignota;
5) all'incontro in Roma tra il Preda ed il ricorrente avvenuto dopo gli attentati del 12.12.1969 ed in cui si fece il punto sulla posizione del Merlino;
B) dalla corresponsabilità del Delle Chiaie, scaturita dalle deposizioni di Comacchio Franco, quanto al deposito in Castelfranco Veneto delle armi in possesso dell'associazione sovversiva;
C) dal complesso dei dati emergenti dalla specifica ed in particolare dalle dichiarazioni dei testi: 1) Sestili Alfredo (che recepì e riferì la confidenza del Merlino a proposito dell'attentato all'Altare della Patria); 2) Maresciallo del C.C. Tanzilli e Stefano Serpieri (i quali costituiscono la fonte dell'appunto del SID del 16/17.12.1969 e nel quale il Delle Chiaie venne indicato come l'organizzatore della strage di Piazza Fontana); 3) di Fennisi Aldo - Guarino Elio - Fabbruzzi Fausto - ed altri aderenti ad "Avanguardia Nazionale" laddove fanno riferimento all'incontro tra il Delle Chiaie ed il Merlino avvenuto in Piazzale delle Province in Roma, la sera antecedente alla strage;
D) dal valore sintomatico da attribuire al testo integrale della nota - SID del 16/17.12.1969 (vedi pag. 236 e segg. della sentenza di II° grado 20.3.1981) da cui risultano le implicazioni del Merlino e del Delle Chiaie nell'organizzazione degli attentati del 12.12.1969, il rapporto di essi con il gruppo "22 Marzo", ed il collegamento del Delle Chiaie con il "Guerin-Serac" ritenuto promotore di analoghi attentati all'estero; atteso che gli elementi come sopra succintamente enunciati sono stati valorizzati nella sentenza IO.6.1982 della Suprema Corte di Cassazione unitamente ad altri tra i quali particolare riguardo e considerazione hanno ottenuto le telefonate intercorse tra le sorelle Minetti (vedi fol. 73 - 74); tenuto conto della rivalutazione operata dalla S.C. del

Deba

zione. L'interrogatorio avveniva il 5.3.'83 e nel corso di esso l'imputato ammetteva la conoscenza del Delle Chiaie e l'incontro di Via Aresso. Negava qualsiasi collegamento con la cellula eversiva Veneta. Protestava la sua innocenza dal contestato delitto.

Con il provvedimento conclusivo dell'istruttoria il G.I. in sede ha applicato al Merlino in ordine al delitto ascritto togli la causa estintiva della prescrizione ed il deliberrato istruttorio non è stato modificato per carenza di gravame. La situazione è, dunque, simile a quella di Fachini Massimiliano, con la sola differenza costituita dalla circostanza che l'applicazione della causa estintiva della prescrizione è per il Fachini cosa giudicata essendo stata applicata al delitto di associazione sovversiva con la sentenza d'Assise 23.2.'79 confermata, nella parte che qui interessa, da quella d'Appello che ha dichiarato inammissibile l'interposto gravame per mancata presentazione dei motivi. L'istruttoria proseguiva nella ricerca di elementi di collegamento tra il gruppo Veneta e quello Romano, nell'evidente intento di conseguire la prova di quei contatti che verificassero l'assunto accusatorio dell'esistenza di un vincolo operativo fra la cellula Veneta ed il Delle Chiaie all'epoca della strage.

6) La posizione di Dario Zagolin

Particolare attenzione il G.I. rivolgeva al teste Zilio Giovanni che, deponendo il 10.11.1975, aveva riferito di

Freda ed il Merlino, nonché di un altro incontro, sempre avvenuto in Padova prima della strage, tra il Delle Chiaie ed il Merlino ed il Freda ed il Ventura. Avendo il teste Zilio Giovanni precisato che le notizie da lui riferite gli erano state fornite da Zagolin Dario, in data 8.4.'83, avendo appreso che lo Zagolin risiedeva in Francia, il G.I. richiedeva alla competente autorità francese di esaminare il predetto Zagolin perchè fornisse ogni notizia a sua conoscenza sui rapporti di Freda e Ventura con Merlino e Delle Chiaie. Riservando al prosieguo la esauriente trattazione della deposizione dello Zagolin, in questa sede è sufficiente richiamare che il teste è stato sentito dal Commissariato di Polizia di Parigi in data 29.6.1983 alla presenza di giudici italiani e che nel fornire la sua risposta sulle fonti informative faceva riferimento a un tal Belloni Gianfranco da Padova, rappresentante di commercio. Il G.I. insisteva con il riesame dello Zilio che, replicando alle dichiarazioni di Zagolin, lo definiva come persona inattendibile. Belloni Gianfranco da parte sua, esaminato il 16.8.84, negava di aver mai passato alcuna informazione allo Zagolin. Per meglio puntualizzare l'intera vicenda il G.I. disponeva una trasferta nel Veneto, nel corso della quale esaminava un elenco di autovetture contravvenzionate dai Vigili Urbani di Milano nei giorni immediatamente antecedenti la strage.

Il G.I. mirava ad accertare se fra gli intestatari delle

Seby

Seby

con Ruggiero Pan per convincere quest'ultimo a fornire una deposizione di comodo sul deposito di armi di Castelfranco Veneto;

- il rinvenimento in casa sua del "memoriale Pozzan" a comprova dei loro rapporti durante la latitanza di questo ultimo;

- la dichiarazione dibattimentale del giornalista Beppe Benedetti che all'udienza dibattimentale dell'1.6.78, riferendo all'intervista resagli dal Pozzan aveva dichiarato di averla ottenuta con la mediazione del Fachini a condizione che non risultasse rilasciata a Padova e che avvenisse un giorno prima dell'allontanamento del Pozzan per una località imprecisata.

Tale era rimasta la posizione di Massimiliano Fachini finchè al Procuratore della Repubblica di Firenze alcuni esponenti della destra eversiva manifestavano l'intento di partecipare all'attività di chiarificazione del fenomeno stragista. In tale attività assumeva nuovo risalto la personalità del Fachini direttamente accusato da più parti di essere l'esecutore materiale della strage. Senza affrontare in questo momento la disamina dell'apporto del "pentitismo", giova ricordare che Calore Sergio aveva dichiarato di aver appreso dal Freda, durante la comune detenzione, che la materiale collocazione dell'ordigno esplosivo alla B.N.A. di Milano era opera di Massimiliano Fachini. Analoghe dichiarazioni venivano rese da Izzo Angelo, Fioravanti Valerio

deby

riferiva che Aldo Trinco, in occasione di un incontro padovano avvenuto nell'ottobre del '72 e durante una conversazione avente ad oggetto fatti di strage, alla domanda sugli autori di Piazza Pontana aveva testualmente risposto "... siamo stati noi...". In conseguenza di tali nuove emergenze (notizie trasmesse dal P.M. di Firenze e dichiarazioni di discepoli dell'estrema destra), con nota 1.2.84 il P.G. di Catanzaro, avendo considerato che da siffatti nuovi elementi specifici emergeva l'attribuzione a Fachini del ruolo di organizzatore ed esecutore materiale della strage del dicembre del '69, chiedeva che nei confronti dello stesso Fachini venisse riaperta l'istruttoria, ex art.402 c.p.p., per gli stessi reati nei quali era stato già inquisito ad eccezione di quello di partecipazione ad associazione sovversiva dal quale era preclusa la riesumazione per precedente giudicato. In data 9.2.84, in accoglimento della richiesta del P.G., il G.I. in sede spediva comunicazione giudiziaria per i delitti di strage continuata, detenzione e porto illegale di esplosivi. L'istruttoria si svolgeva principalmente con il riesame della specifica ed in particolare con l'esame di quei testi che più direttamente avevano incolpato il Fachini della collocazione dell'ordigno esplosivo (Calore, Fioravanti, Latini, Izzo). All'interrogatorio dell'imputato si procedeva il 19.10.1984 presso la Casa Circondariale di Ferrara, e nel corso della deposizione resa ai sensi dell'art.404 c.p.p., lo

deby

aver dato eccessiva importanza nè all'episodio dello incontro casuale tra lui e il Fachini, nè a quello ri_

(segue nota 30)

stati (depos. Tonin-Alessandri e Calore);

2) - Della riferibilità al Fachini della pubblicazione di carattere eversivo del c.d. "libretto rosso" " concepito e scritto" dal Freda e dall'imputato (deposiz. Tonin citato).
F) - Dai comuni rapporti ideologici e politici intercorsi tra il Fachini ed il Freda fin dall'epoca della loro prima frequentazione e dagli stretti vincoli di solidarietà culmi_ nati nella attività di favoreggiamento svolta dall'imputato a favore del Freda che aiutò, organizzandone la fuga; ad allontanarsi dal soggiorno obbligato da Catanzaro (vedi ordinanza G.I. Roma in prec. pen. Addis Mauro ed altri alle_ gata agli atti).

3) - Della rivalutazione, sulla base delle nuove acquisi_ sioni probatorie, degli elementi indiziari oggetto della precedente istruttoria, tra i quali:

a) - Il possesso di una chiave Jewel analoga, limitatamente al tipo ed alla marca, a quella della serratura reperita dopo la esplosione all'interno della Banca Nazionale della Agricoltura di Roma;

b) - L'ostinato rifiuto dell'imputato ad indicare i nomina_ tivi delle persone che erano presenti al dichiarato rinven_ nimento della chiave;

c) - L'appuntamento con il Freda alle ore 16 del 12.12.1969, quale emerge dall'agenda sequestrata e, in ordine al quale, non risulta data alcuna valida spiegazione;

d) - I ricoverati rapporti tra il Fachini ed il capitano La Bruna del SID, imputato nel procedimento penale princì_ pale pendente presso la Corte di Assise di Bari. (deposizione Vinciguerra Vincenzo)...vedi cart. 20/8 fasc. 13 foll. 7-10-

Lebenz

il proscioglimento del Fachini dal reato di strage (31).
In data 11.7.85 il G.I. esaminava la Raccanello e la te_ ate, pur confermando di essere stata ricevuta dal Freda nel suo studio il pomeriggio del 12.12.1969, definitiva de_ stituita di qualsiasi fondamento la circostanza dedotta dall'Avv. Riello Pera nella missiva 19.6.85, sostenendo che mai avrebbe potuto dire di aver incontrato il Fachini nel_ lo studio del Freda poichè non conosceva il Fachini. Ad ogni buon senso raccontava di essere giunta nello studio del Freda intorno alle ore 17 e di avere atteso una messa ora circa prima di essere ricevuta. Aggiungeva di aver la_ sciato lo studio intorno alle ore 18. Si diceva certa del_ la data poichè la sera successiva all'incontro aveva appre_ so per televisione la notizia della strage. In conclusione si diceva certa di non aver mai riferito la confidenza dell'incontro col Fachini neppure all'Avv. Riello Pera. Non era possibile procedere alla risoluzione del contrasto fra i testi poichè con fonogramma 4.7.85 la DIGOS di Padova comunicava che l'Avv. Riello Pera era deceduto in Padova in data 28.6.1985 (32).

8) L'incriminazione di Aldo Trince

Nel frattempo, in data 5.3.85, il G.I. aveva spedito comu_ nicazione giudiziaria per il delitto di strage nei confron_ ti di Aldo Trince e proceduto il 2.4 successive all'interro_ gatorio dello stesso. Il Trince non negava la conoscenza di Vinciguerra Vincenzo bensì, categoricamente, qualsiasi con_ versazione con lui concernente le stragi; negava di aver

(31) la missiva si trova in cart. 20/D fasc. 25 foll. 146-147

(32) vedi cart. 20/D fasc. 25 f. 178

Lebenz

praticata nota". Secondo il G.I. (vedi pag.385 della ordinanza) la risposta del SISMI non può che avere il significato ammissivo di una carenza di collaborazione con i magistrati inquirenti dell'epoca. Lamenta quindi, l'istruttore, che la mancata consegna del materiale ha impedito l'ampio campo d'indagine e possibili proficui risultati istruttori, specie ove si tenga presente la confessione dell'ordigno. E' però anche vero che l'Ufficio IGOS della Questura di La Spezia aveva svolto investigazioni sul "Pascalie" o "De Pascalis" indicate nella nota: "Audetto", accertando che il soggetto poteva identificarsi in tale Sergio De Pascalis, figlio del capo ripartizione economato dell'Ospedale di Genova, e che si trattava di un aderente ad "O.N." e fondatore della sezione di La Spezia del Fronte Nazionale. Con lo stesso rapporto (35) l'UIGOS di La Spezia comunicava ancora che dopo gli attentati del dicembre '69 era stata eseguita una perquisizione domiciliare nella abitazione del De Pascalis con il risultato del rinvenimento di varie armi tra cui pugnali, bastoni animati, lance, elmetti e cartucce per mitragliatrice. Con la stessa nota era altresì riferito che il 24.9.1970 il De Pascalis Sergio era deceduto per annegamento durante una battuta di pesca nell'isola del Tino. Come risulta dagli atti (36) il servizio aveva anche trasmesso alcune fotografie dello esplosivo ed aveva allegato al foglio n.6.353 del 30.8.1969 (la nota di trasmissione dell'appunto Audetto) un

(35) vedi cart.20/E fasc.26 ff.91-95

(36) vedi cart.20/D fasc.25 f.226

Achary

testava che "...dai successivi sviluppi informativi le notizie sono risultate infondate. Dalla descrizione dei materiali effettivamente usati per attentati nel 1969 non emergono affinità...". Il G.I. in sede acquisiva pertanto tutto l'incarto relativo agli accertamenti a suo tempo espletati sui fatti segnalati dai centri di Bologna e di Genova. Riprendeva quindi l'inchiesta che il G.I. di Catanzaro aveva iniziata l'11.12.1975 nel corso dell'istruttoria "Giannettini" con la prima richiesta rivolta all'Ass. Casardi, responsabile all'epoca della sicurezza, per conoscere quale fosse la fonte informativa che aveva consentito di dar credito alla matrice di destra degli attentati. Riesaminava anche la nota 11.9.69 con la quale sempre lo stesso C.S.80 aveva comunicato all'Ufficio D che una fonte fiduciaria "...ben inserita nel settore dei gruppi di estrema destra..." aveva fornito, nello stesso giorno 11, 300 gr. di esplosivo al plastico, un detonatore al fulminato di mercurio con filo per accensione elettrica e due metri di miccia a lenta combustione. Detto materiale, secondo la nota, era stato restituito in parte alla fonte per evitare la compromissione e "proverrebbe" da un gruppo di estrema destra di Milano, denominato "Leccisi" che avrebbe voluto disfarsene (37). Secondo la nota anche questo materiale era simile a quello usato per gli attentati ai treni. Le investigazioni condotte dall'Istruttore di Catanzaro nel 1975 non avevano offerto altri risultati; invece in

(37) vedi cart.20/D fasc.25 f.225

(38) vedi cart.20/E fasc.26 f.141

Achary

informatore Ferretti all'epoca dell'alloggiamento del campeggio estivo di Cervarezza di Busana. Il teste aggiungeva di aver osservato insieme al Ferretti nei primi di agosto con un binocolo alla distanza di 500 m. il campeggio, notando alcune tende ed alcuni giovani. Alcuni giorni prima dopo l'osservazione, il Ferretti gli aveva dato in "regalo" il libro contenente l'esplosivo dicendogli di averlo ricevuto dal figlio di un primario dello ospedale di La Spezia. Il sottufficiale confermava, dunque, il contenuto dell'appunto 29.8.69 e la consegna dell'ordigno al direttore del centro C.S. di Bologna, Col. Cannataro, che aveva curato lo sviluppo della pratica. Escludeva di aver ricevuto altre notizie dal Ferretti, pur dicendosi convinto che la reticenza del suo informatore avvalorava il sospetto che qualcun'altro, e non il De Pascalis, volesse disfarsi dell'esplosivo. Non potendo escludere né il Ferretti né il De Pascalis perché entrambi deceduti, al G.I. non restava che esaminare il Col. Cannataro il quale gli riferiva che all'epoca dei fatti e più precisamente dall'1 al 30 agosto del '69, era stato in ferie e che della cosa si era interessato il suo sostituto Cap. Bernabè Pico Giuseppe. Quest'ultimo, esaminato il 17.9.85, riconosceva con altissime probabilità, come da lui redatto, l'appunto in questione e diceva che il riferimento alla possibile utilizzazione dell'esplosivo per l'attuazione di attentati terroristici, poteva essere stato il frutto di una sua interpretazione e il risultato di uno scambio

Labruy

deposizioni di Costetti Gianfranco, Ferrari Ivan e Costetti Edoardo sentiti come testi dal G.I. e che sostanzialmente dichiaravano di aver accettato di partecipare al campeggio estivo di Cervarezza di Busana su invito di tale Olindo Gigliotti, impiegato presso la sezione del MSI di Reggio Emilia. Tutti ammettevano di aver notato la presenza di Giorgi Bruno dal quale avevano appreso che alcuni dei partecipanti provenivano da Rimini e Ferrara e che altri facevano parte del Movimento Cattolico "Fede e Libertà". Tutti negavano che nel campo fossero state praticate esercitazioni di tipo militare.

In ultimo il G.I. acquisiva l'esito degli accertamenti svolti sui rilievi fotografici dell'esplosivo che avevano ingenerato il sospetto che esso fosse del tipo usato dallo esercito durante il conflitto mondiale.

A conclusione delle indagini l'Ispettorato dell'Arma del Genio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito comunicava che, pur nell'insufficienza degli elementi forniti, né l'esplosivo né il detonatore appartenevano al tipo in dotazione all'esercito. L'accertamento istruttorio si concludeva dunque infruttuosamente e lo stesso G.I. non poteva non lamentare che la scarsa collaborazione e la mancata consegna dell'esplosivo all'autorità giudiziaria aveva probabilmente precluso un proficuo sviluppo delle indagini, specie se si fosse osservato che l'ordigno collocato nei locali della Cassazione in Roma conteneva 200 gr. di

Labruy

ve un polizia giudiziaria che avevano funzioni di filtro. Dopo le obiezioni mosse a tale interpretazione dal P.G., che segnalava come tale orientamento, riproponendo la gestione monopolistica delle fonti, si poneva in contrasto con la "ratio" della Legge 24.10.1977 n.801 ed obliterasse la funzione direttiva della Polizia Giudiziaria da parte del P.M., il nuovo direttore del S.I.S.M.I. Ammiraglio Martini, con nota 8.2.1985 mutava orientamento assicurando la più ampia collaborazione con l'Autorità Giudiziaria a condizione però che venisse tutelata la sicurezza degli informatori con precipuo riferimento alle operazioni che coinvolgessero servizi & Paesi stranieri. Sotto il profilo dei contenuti, a parte le notizie relative alla posizione di Zagolin ed all'informativa "Audetto", i risultati della offerta di collaborazione sono stati ritenuti scarsi. In precedenza, infatti, con nota 29.11.1984 il SISDE negava che i giudicabili e Cristiane De Eccher fossero stati mai fonti del servizio. Con nota 15.12.1984 del SISMI, analoga negativa concerneva la collaborazione del Della Chiaie con il SID ed i rapporti di De Eccher, Zagolin e Fachini con il SID. In precedenza il 4.8.1982 il servizio aveva comunicato che dagli atti non erano emersi elementi comprovanti una collaborazione del Gelli con il SID. Con nota 28.1.1985 la Segreteria speciale del Ministero dell'Interno comunicava alla Presidenza del Consiglio, che ne dava notizia al G.I. in sede (44), che dagli atti non risultava alcuna attività di collaborazione, sotto qualsivoglia forma di Stefano

(44) vedi cart.20/D fasc.23 f.11 e 12

Lehuy

dell'allora Direzione Generale della P.S.. Dopo la richiesta rivolta al S.I.S.M.I. con la nota 31.8.1985 del G.I., (45) nessuna novità veniva comunicata dal servizio con la nota 27.9.1985 (46). Se si escludono infatti le notizie relative alla fonte "Ginetta", su tutti gli altri quesiti posti nella richiesta 31.8.1985, la risposta era negativa, poichè si assumeva che dagli atti non era stato possibile acquisire alcun ulteriore elemento sulle protezioni del SID al Pozzan ed al Giannettini, sui rapporti del Della Chiaie con U.A.R., sul ruolo svolto da questo Ufficio, sul possesso da parte del Ventura di informative inviate dal Giannettini al SID. Ancora una volta il SISMI aveva comunicato con nota 13.3.1985 (47) che, a proposito del rilascio di passaporti ad esponenti della Destra, sull'altro era emerso oltre a quanto già processualmente accertato in relazione alle posizioni di Giorgi Maurizio e Pozzan Marco. In conclusione, nella fase istruttoria, anche dopo i nuovi orientamenti del Servizio Militare, nulla di nuovo è emerso rispetto a quanto in precedenza comunicato e acquisito. Più proficua risultava invece la collaborazione dell'U.C.I.G.O.S. che ha trasmesso copiosa documentazione ed ampio carteggio sui movimenti politici "O.N." e "A.N." (48). ~~Malgrado~~ la imponenza del carteggio il materiale è tuttavia privo di specifici riferimenti ai fatti oggetto di imputazione poichè è costituito da copie di denunce, rapporti giudiziari e articoli di stampa per altri versi

(45) vedi cart.20/E Fasc.26 f.84

(46) vedi cart.20/E Fasc.26 f.115

(47) vedi cart.20/D fasc.25

(48) la documentazione è inserita nella cartella da 13a 19

Lehuy

- storica a tale MarTelli Giovanni, con foto di Delle Chiaie;
- una patente di guida intestata a Pierluigi Concutelli;
- i verbali di varie ricerche di Stefano Delle Chiaie;
- una istanza di libertà provvisoria presentata alla S.I. di Catanzaro nell'interesse di Franco Freda (50);
- copia delle domande poste dal giornalista Viglione in "Il Settimanale" a Delle Chiaie;
- fotocopia del processo contro O.N., relative al Golpe Borghese;
- Saggio sulla "Guerra rivoluzionaria";
- Volantini di A.N. di cui alcuni con il titolo "L'attacco è la nostra risposta".

Dagli atti trasmessi risulta che il procedimento instaurato contro i soggetti sorpresi all'interno dell'abitazione perquisita e successivamente arrestati, si concludeva in primo grado, con la sentenza 16.3.1975 di condanna del solo Di Luca Bruno (51).

Il rinvenimento del materiale sopra-specificato ha fatto arguire che il Concutelli e il Delle Chiaie frequentassero, durante la latitanza, il covo di Via Sartorio insieme ad altri ordinovisti ed avanguardisti.

La conferma dell'accunto (frequenza da parte di elementi sia di A.N. che di O.N.) si è ritenuto di averla trovata nelle dichiarazioni rese al G.I. di Firenze da Pugliese Giuseppe e da Signorelli Paolo che hanno ammesso di aver fatto visita a Delle Chiaie nell'appartamento di Via Sartorio. (52).

C) Altro materiale propagandistico e carteggio vario rela_

(50) vedi cart. 12 fasc. 1 pag. 156

(51) vedi dispositivo cart. 12 fasc. 6 f. 24

(52) il materiale si trova nelle cartelle 12 e 12 bis

deby

VIVE...
cambiamenti nei servizi segreti" erano stati rinvenuti nell'abitazione di Gazzella Giancarlo sita in Via Tronto n.32 e locata allo stesso Adriano Tilgher. Gli atti relativi alla perquisizione di Via Tronto n.32 eseguita il 13.12.1975 erano acquisiti agli atti del procedimento(53).
D) Il G.I. procedeva, quindi, all'acquisizione degli atti del procedimento instaurato a carico di Paulon Antonella e Modugno Vincenzo e Paulon Silvio per favoreggiamento personale del latitante Delle Chiaie a seguito del R.G. 11.8.1977 della Questura di Roma.

Nell'anzidetta data, venne eseguita infatti una perquisizione nell'abitazione dei coniugi Paulon-Modugno sita in Via Spartano n.30.

Particolare attenzione destava il rinvenimento di una valigetta in pelle marrone del tipo "24 h" contenente numerosi documenti di riconoscimento sui quali era apposta la fotografia del latitante Delle Chiaie ed una patente di guida intestata a Mura Maurizio sulla quale era applicata provvisoriamente, con un fermacarte, una fotografia di Pierluigi Concutelli, il contratto di locazione della abitazione di Via Sartorio n.51, appartenente a Graziani Tartaglia Ester con ammesso il nome del conduttore e numero carteggio riguardante "A.N.";

Entrambi i coniugi venivano tratti in arresto. Fra i documenti riguardanti il Delle Chiaie venivano rinvenuti:

- 1) - una fotografia rilasciata dall'Aginter Press il 31.

(53) vedi cart. 12 fasc. 1 fogli 104 e segg.

deby

La disseminazione della documentazione e del materiale sequestrato ai coniugi Paulon, contenuto nella valigetta "24 h" appartenente al Delle Chiaie, avvalorava il convincimento dell'inquirente sui collegamenti con estremisti d'O.N. e stranieri.

L'individuazione, poi, di numeri telefonici interni del Viminale, date le ripetute voci che indicavano il Delle Chiaie come "l'uomo del Viminale" (vedesi a proposito la dichiarazione del Cap. Labruna e l'interrogazione parlamentare dell'On. Almirante), induceva il G.I. ad approfondire il punto per acquisire eventuali prove sui collegamenti del prevenuto con l'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni. Si è detto precedentemente quali siano stati gli sviluppi istruttori sotto il profilo delle acquisizioni documentali. Per competenza espositiva occorre accennare a quanto dichiararono al G.I. i testi escussi a proposito della indicazione, proveniente da più parti, del Delle Chiaie quale informatore dell'U.A.R. Ed infatti i continui e ripetuti riferimenti ai contatti del Delle Chiaie con il predetto Ufficio si sostanziavano nell'indicare nel Dirigente la persona, che aveva curato quei rapporti. Si imponeva, pertanto, l'audizione del dr. D'Amato. Questi veniva sentito dal G.I. di Catanzaro il 28.3.1983. Nel corso della deposizione il funzionario negava di aver mai conosciuto il Delle Chiaie ed escludeva, conseguentemente, qualsiasi tipo di collaborazione con lo stesso. Analoghe dichiarazioni il testimone rendeva davanti alla Corte d'Assise di Bologna (udienza 19.X.1987)

deby

Cap. Labruna si inquadravano in una serie di iniziative prese - a suo dire - dal Maletti contro il Ministero dell'Interno.

Quanto al Labruna, veniva acquisito il verbale della sua audizione liberamente resa nella seduta dell'8.10.1982 davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 (58) in cui il teste riduceva a mere informative le notizie da lui apprese sui contatti Delle Chiaie-U.A.R.-Sosteneva, infatti, di aver appreso che il Delle Chiaie era noto come "a Ministero" e che tutta "A.N." si chiamava "Aministero". Assunse che negli ambienti del SID si diceva che "avanguardisti" erano dei pressolati del Ministero degli Interni". Ma aggiungeva di non averlo direttamente e specificamente accertato - ma solo: "di saperlo per averlo sentito dire" (59).

6) Particolarmente consistente risulta l'acquisizione di atti giudiziari effettuata nel corso della formale istruzione. Precipuo riferimento meritano i seguenti provvedimenti giudiziari:

- Sentenza della Corte d'Assise di Roma e della d'Assise d'Appello di Roma relative al "Golpe Borghese";
- Requisitoria del P.M. e sentenza - ordinanza del G.I. di Roma relative al procedimento penale contro Addis Mauro p. n. 104;
- Sentenza - Ordinanza del G.I. di Bologna nel procedimento penale contro Balla Marco ed altri relativo alla stru-

(58) vedi cart. 22/L fasc. 31 pag. 48

(59) seduta 13.X.82 turno 15/4 P2 - f. 76

deby

Giuseppe e D'Orazio Giulio.

3) In relazione alle notizie che attribuivano al Delle Chiaie il ruolo di informatore dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni il G.I. esaminava:
- il ten.Col. Antonio Viemar, già inquisito nel corso della prima istruttoria - Giannettini in relazione all'espatricio clandestino del Pozzan, specie in relazione ad un documento dattiloscritto datato 2.12.1977 rinvenutosi nel corso della perquisizione domiciliare subita dall'Ufficio e che il Viemar attribuiva ad una "ipotesi di lavoro" eseguita dal giornalista Marcello Coppetti a seguito di notizie di stampa e di indicazioni da lui stesso fornite. Nulla di nuovo emergeva dalle dichiarazioni del Viemar e del Coppetti in ordine ai volantini N.D.S., all'opuscolo "le mani rosse sulle Forze Armate" ed alle voci di un collegamento del Delle Chiaie con l'U.A.R.. Su questa stessa voci riferiva anche il Cap.Labruna liberamente interrogato l'8.6.1982 a proposito della collocazione del Delle Chiaie nell'aria eversiva di destra ed a proposito del suo incontro spagnolo (realizzato con la collaborazione di Maurizio Giorgi) che gli avrebbe dovuto consentire l'apprendimento di informazioni sul "Golpe Borghese". Maurizio Giorgi, pur evitando di rivelare il nominativo della persona che aveva realizzato il suo contatto con il Cap.Labruna, non negava di essersi prestato a favorire l'incontro in Barcellona tra l'Ufficiale del SID e il Delle Chiaie. Soggiungeva

debe

che aveva appreso che quest'ultimo aveva avuto un contatto finalizzato al coinvolgimento di "A.N." nell'inchiesta sul "Golpe Borghese" e più genericamente "ad incastrare" lo stesso Delle Chiaie. Dalla incriminazione per falsa testimonianza elevatagli dal G.I. di Catanzaro in data 27.10.1982 a causa del rifiuto della rivelazione del nominativo del contratto con il Labruna, il Giorgi veniva prosciolto dal Pretore di Ferrara con sentenza 11.5.1983 poiché, sul punto, gli veniva riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre. Sempre in relazione ai collegamenti di "A.N." con l'U.A.R. il G.I. esaminava B'Amato Federico (dirigente della discolta direzione del Viminale) nonché il Dr. Provenza Bonaventura ed il questore Improta Umberto (quest'ultimi all'epoca in servizio presso l'Ufficio Politico della Questura di Roma). Tutti i funzionari negavano qualsiasi attività informativa o di collaborazione del Delle Chiaie con la Polizia.
4) Sulla "questione "irrisolta" dell'appunto SID l'indagine del G.I. di Catanzaro mirava ad acquisire le testimonianze di altri dipendenti del SID che, o perché a contatto con i dirigenti o perché avevano avuto contezza dei fatti, avrebbero potuto riferire circostanze nuove. Pertanto oltre al riesame dei precedenti, l'Istruttore provvedeva ad ascoltare i Sottoufficiali Santoni Rifeo, Tallarico Mario, Pasqua Luigi, Fedari Renato, Loiodice Cataldo, Toniolo Francesco, Neogrossi Vittorio e Giordano Pasquale. L'unico che aggiungeva qualcosa di nuovo alla controversa materia, era il M.llo Loiodice che attribuiva al Tansilli la valutazione

debe

Nel corso dell'istruttoria si apprendeva che la fonte dell'appunto era un'esponente di O.N. tale Francia Salvatore che aveva appreso le notizie trasfuse nell'appunto da Marco Pozzan in occasione della condetenzione in un carcere spagnolo. Nel prosieguo dell'inchiesta Marco Pozzan confermava le confidenze del Francia a proposito della sparizione del timera di Preda che egli (il Pozzan) aveva collegato ad una manovra provocatoria del Delle Chiaie. Per controllare il contesto risultante dalle deposizioni di Francia Salvatore e di Marco Pozzan, il G.I. esaminava Della Guardia Emma ed il De Eccher senza acquisire elementi di riscontro. Nell'ambito delle indagini sulle informazioni di Francia Salvatore, in data 9.4.1982 il G.I. di Catanzaro acquisiva, tramite quello di Firenze, il "Memoriale Pomar" consistente in 36 fogli dattiloscritti dal titolo "Caccolà's Story" pubblicato dall'Agenzia "Anipa" di Milano tra il marzo e l'aprile del 1981.

2) Durante l'istruzione veniva acquisito un dattiloscritto di 13 pagine prodotto il 29.3.1976 dall'Avv. Galasso difensore del Pecoriello alla Corte d'Assise di Torino, altrimenti noto come "memoriale Pecoriello" e dallo stesso riceviuto autografo. Il G.I. esaminava il teste il 28.3.1983 (60) apprendendo dallo stesso Pecoriello che lo scritto conteneva "valutazioni personali". Il teste, comunque, confermava i due passi che più interessavano il procedimento per i fatti di Piazza Fontana e cioè -l'incontro romano con Stefano Delle Chiaie avente ad oggetto il piano, che stava

(60) vedi cart. 20 fasc. 2 fol. 87)

deby

ne di elementi di destra nella sinistra extra-Parlamentare per spingerli ad atti di provocazione, nonché l'incontro casuale avvenuto nello stesso giorno in Piazza Colonna con Mario Merlino il quale, "...con un discorso molto confuso (gli) fece intendere di essere diventato anarchico". In relazione all'incontro dell'11.12.1969 con Roberto Pallotto, diceva di aver già deposto alla questura di Reggio Emilia il 13.12.1969 davanti al Commissario di P.S. Saviano, ma i successivi accertamenti presso la Questura di Reggio Emilia davano esito-negativo.

3) Oltre alle numerose note ed informative fornite dalle diverse Autorità di Polizia Giudiziaria su Stefano Delle Chiaie (vedi in particolare la nota 22.4.1981 della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, il tabulato d'archivio e la cartella personale) il G.I. acquisiva tutte le deposizioni rese nel corso dell'istruttoria Romana e tutte le interviste, le missive ed i memoriali rilasciati o spediti dal Delle Chiaie durante la sua latitanza all'estero. Trattasi dei seguenti documenti:

1) - il memoriale inviato alla Corte d'Assise di Catanzaro in occasione del primo dibattimento e con il quale il latitante respingeva le accuse del Pozzan in merito alla sua responsabilità per l'arresto dei fuoriusciti italiani in Spagna, negava i rapporti con l'U.A.R., e sarniva la sua versione in merito ai testi Sestili e Scorpieri (61);

(61) vedi cart. 20/C fasc. 20 sott.fasc. A

deby

organizzata" da tutte le precedenti dichiarazioni del Delle Chiaie e la ricostruzione, da quest'ultimo curata, delle indagini degli inquirenti.

4) Aderendo alle richieste contenute nella nota 12.2.1982 del P.G., il G.I. di Catanzaro approfondiva la posizione di Prinicino Francesco acquisendo la deposizioni da questi in precedenza rese il 3.10 ed il 7.12.1977 davanti al G.I. di Napoli "Dottor Schwettino" ed il 26.6.1978 davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro nel corso del dibattimento. Il Prinicino era, quindi, interrogato in data 8.6.1982 e, durante la deposizione, confermava la sua collaborazione col SID fino al 1972 ed il contatto con l'agente "Gerardi". Il teste, che ammetteva di essere stato detenuto per associazione sovversiva ed attività dinamitarda, si dichiarava "la fonte" degli appunti SID 9.9.1976 e 27.7.1972 anche se attribuiva il contenuto di essi a "voci" e sue deduzioni.

14) L'Attribuzione della competenza a Catanzaro

Con sentenza n. 1908 dell'11.12.1974 la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del G.I. di Catanzaro a proseguire l'istruzione contro Biondo, mantenendo ferma e valida l'attività istruttoria compiuta dal G.I. di Milano anteriormente alla comunicazione della sentenza stessa.

Il successivo 12.12.1974 il G.I. di Milano provvedeva a norma dell'art. 369 CPP e, con ordinanza 22.1.1975, trasmetteva al G.I. di Catanzaro gli atti relativi alla posizione del Biondo e solo, in visione la parte del procedimento riguardante i coimputati.



Il G.I. di Milano proseguiva, a istruzione a carico degli altri imputati in ordine ai quali la Cassazione non aveva ritenuto di pronunciarsi avendo incidentalmente sostenuto che erano estranei alla procedura del conflitto. Con sentenza 3.4.1975 su conflitto del difensore della p.c. Pizzamiglio e degli imputati Giannettini e Rauti, la S.C. dichiarava la competenza del G.I. di Catanzaro a conoscere di tutti i reati ascritti a Giannettini, Rauti, Salsarino, Fachini, Caiba, Loredan, Nutti, Fomicolo, Messari, Brancato per l'attentato al Rettorato a Ventura Angelo, con l'esclusione dell'inchiesta sull'omicidio Muraro (per il quale riteneva la competenza del G.I. di Padova), dei reati ascritti a Dell'Amico più 4, (per i quali riteneva la competenza del G.I. di Milano) e per l'appropriazione indebita in danno di Sartori Alberto ascritte a Ventura Giovanni. Dichiarava la nullità degli atti istruttori compiuti dal G.I. di Milano successivamente al 7.1.1975, ivi compreso il mandato di cattura emesso il 17.2.1975 nei confronti di Serpieri Stefano ed annullava senza rinvio l'ordinanza 22.1.1975 tranne che per i reati per i quali gli era stata attribuita la competenza.

Sulla questione della competenza, dopo la rimessione degli atti al G.I. di Catanzaro del procedimento a carico di Dell'Amico Santo, è rilevante l'ordinanza 28.4.1976 del G.I. di Catanzaro che ricusava di dover prendere cognizione dei delitti ascritti al Dell'Amico in quanto, a norma dell'art. 54 IV° comma C.P.P., la sentenza della Corte di Cas_



tenza 11.12.1976, n.1907, della Cassazione, resa su conflitto positivo di competenza del difensore di Giovanni Biondo, emergeva che la ordinanza 13.10.1972 non poteva essere da sola idonea "...addeterminare la competenza del giudice naturale di Milano...".

Se, poi, viceversa, la rimessione dovesse intendersi basata sull'esigenza di tutela del "principio di eguaglianza" e per evitare il grave rischio del contrasto dei giudicati in ordine all'accertamento del reato, secondo il P.M. "si verificherebbe ugualmente l'inconveniente paventato" poiché la distrazione del procedimento dalla sede naturale non potrebbe consentire la trattazione unitaria del medesimo fatto (il delitto di strage continuata il cui più grave episodio fu perpetrato in Milano), posto che, giudizi diversi, sarebbero, comunque, investiti della cognizione (Corte d'Assise d'Appello a Bari, in sede di rinvio, con imputati Ventura, Freda, Valpreda e Merlino - e Corte di Assise in Catanzaro contro Stefano Delle Chiaie).

Nè avrebbe potuto trovare alcun fondamento giuridico la pretesa ultrattività dell'ordinanza di rimessione del 13.10.1972 fuori del procedimento in cui è stata emessa, dopo che "iure superveniente", per volontà espressa del legislatore (art.3 della Legge 22.12.1980 n.879), non è più consentita la rimessione di alcun procedimento dal giudice di Milano a quello di Catanzaro.

In conclusione, il P.M. prospettava l'annullamento parziale, come conseguenza inevitabile della preclusione, anche

Lehuy

virtuale, della trattazione unitaria in Catanzaro del procedimento contro Stefano Delle Chiaie con quello a carico di Valpreda e dei correi pendente in sede di rinvio a Bari. In data 16.2.1983 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art.206 2° comma C.P.P., all'impugnazione proposta dal P.M. di Catanzaro avverso l'ordinanza 22.1.1983 del Tribunale di Catanzaro confermativa del mandato di cattura emesso il 23.12.1982 dal G.I. presso lo stesso Tribunale. Osservava il P.G. che, in ordine al problema della competenza territoriale il P.M. di Catanzaro fosse privo di ogni legittimazione ad interferire, sia pure indirettamente con la impugnazione, per effetto della avocazione della istruzione sin dall'inizio disposta dal suo Ufficio. Ribadiva comunque che "...contrariamente all'avviso espresso dal P.M., peraltro in termini problematici, ...la competenza territoriale del G.I. di Catanzaro e, correlativamente quella eventuale della Corte d'Assise della stessa sede, non (potesse) essere rimessa in discussione per effetto del giudicato venutosi a formare a seguito delle numerose pronunce emesse in merito dalla Suprema Corte...". Proseguiva rilevando come la Cassazione "...con la sentenza 3.4.1975 n.659 (avverso) inequivocabilmente e testualmente stabilite che il giudice della sede designata (cioè Catanzaro) dovesse curare tutto l'ulteriore iter del processo, in "progredendo" ed in "regredendo", in fase conoscitiva ed esecutiva, come pare, soltanto esso giudice, (fosse)

Lehuy

ta puntualizzava gli elementi emersi nei confronti del Delle Chiaie e di Massimiliano Fachini ponendo a carico:

A) del primo: - i riferimenti di Giovanni Ventura a proposito della partecipazione dell'inquisito alla riunione padovana del 18.4.1969, ribadendo la compatibilità della presenza con l'accertata permanenza in Roma della mattina del 19.4.1969;

- i riferimenti del Ventura circa l'incontro dei vertici della cellula veneta in Milano, la notte del 24.7.1969 con un emissario dello stesso Delle Chiaie;

- le risultanze dell'incontro notturno in Roma con il Merlino, attribuendogli il valore della definizione del programma di attentati dell'indomani;

→ la condizione di latitanza dopo il mandato di cattura per falsa testimonianza;

→ i nuovi apporti scaturenti dalle deposizioni accusatorie dei pentiti e le nuove emergenze di specifica (con particolare riferimento a Paolo Alessandri e Francesco Primicino);

- la rivalutazione della associazione sovversiva veneta ed il collegamento della cellula veneta con il leader di "A.N.";

- la centralità della figura del Delle Chiaie nei movimenti sovversivi di destra;

B) Quanto al secondo, l'inquirente segnalava come le precedenti acquisizioni, che avevano consentito il giudizio di appartenenza del Fachini all'associazione sovversiva del Freda, come esponente di tutto rilievo, riviste alla luce dei nuovi apporti di specifica e della provata partecipa-

Lehuy

nessero la revisione del ruolo processuale del prevenuto, non certamente per l'estinto reato di cui all'art.270 co. 3° C.P., ma per la compartecipazione ai reati di strage. Chiedeva dunque il rinvio a giudizio per entrambi e, quanto al Merlino, la declaratoria di estinzione del delitto ascritto per intervenuta proscrizione.

L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO

All'esito della formale istruzione, con ordinanza 30.7.1986 il G.I. di Catanzaro, lette le conclusioni del P.G., positivamente valutate le richieste di proroga presentate dagli avvocati Andrea Vassallo e Ivo Reina, nell'interesse di Fachini Massimiliano, e dell'Avv. Stefano Menicacci per Stefano Delle Chiaie e considerata una memoria difensiva presentata dall'Avv. Reina, che chiedeva il proscioglimento per non aver commesso il fatto del suo assistito, così disponeva:

"...ORDINA il rinvio di Fachini Massimiliano e Delle Chiaie Stefano al giudizio della competente Corte di Assise di Catanzaro perchè rispondano, in concorso tra loro e, il primo nell'attuale stato di custodia cautelare in cui trovati, dei reati loro ascritti.

DICHIARA non doverà procedere nei confronti di Di Gilio Carlo e Trince Aldo, in ordine ai reati di strage continuata, associazione sovversiva, fabbricazione detenzione e porto di esplosivo, così come indicati nelle rispettive comunicazioni giudiziarie, per non avere commesso il fatto.

Lehuy

cui al 5° comma dell'art.270 C.P. (ossia della semplice partecipazione) e ritenere cessata alla data dell'11.12.1969 l'attività criminosa.

Il G.I., attraverso la valutazione delle risultanze acquisite nel corso della fase processuale e tenendo presente le precedenti acquisizioni istruttorie e dibattimentali, perveniva, invece, alla conclusione della inevitabilità del rinvio a giudizio degli altri due imputati Delle Chiaie e Fachini con una serie di argomentazioni che possono essere sinteticamente riepilogate nel seguente modo:

1) - la dissidenza dei movimenti di Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale (sorti, il primo, come corrente giovanile di opposizione al MSI per iniziativa di Piero Rauti ed il secondo costituito dal Delle Chiaie nel gennaio del 1970 sulla scorta delle esperienze maturate nei precedenti gruppi dissidenti dal MSI del G.A.R., di "Avanguardia Nazionale Giovanile" ed "A.N. rivoluzionaria" e della "Nuova Caravella") caratterizzato dallo scopo eversivo ed ideologicamente fondato sulle teorie Evoliane, convincevano della perfetta compatibilità degli attentati del 1969 (limitatamente a quelli per cui è processo) con gli obiettivi sovversivi e di violenza propugnati dai due gruppi.

2) - L'illegalità di O.N. e A.N. costituita punto fermo della pronuncia istruttoria sulla base della violenta strategia operativa e per il conforto assicurato a tale giudizio dalle numerose pronunce giudiziarie (vedi sentenza 5.6.1976 del Tribunale di Roma che condannò gli aderenti ad

Schauer

dalle emergenze di rapporti giudiziari, dalla lettura dei programmi espressi nelle pubblicazioni dei movimenti, dai provvedimenti dell'Esecutivo che ne decretarono lo scioglimento negli anni 1973/76.

3) - I due movimenti, unificatisi nella riunione di Albano nel settembre 1975, risultano collegati con movimenti eversivi stranieri ed in particolare con l'organizzazione internazionale di destra "Ordre et Tradition" alla quale la agenzia "Aginter-Press" assicurava copertura e finanziamenti.

4) La posizione di Delle Chiaie (già militante di O.N., aderente ai quadri dei "Comitati di Riscossa Nazionale" promossi dal Rauti per fronteggiare il pericolo dell'inserimento comunista a livello governativo; presidente di "A.N. giovanile" e fondatore e capo di "A.N." e senza il quale a Roma non avveniva nulla, per quanto disse Sestili) non poteva che collocare il prevenuto al centro delle azioni eversive dei diversi gruppi di destra di cui è certa la volontà di collaborazione e la comunanza ideologica pur nella diversità metodologica.

5) - La presenza, all'epoca degli attentati del 1969, di una vasta ed articolata associazione sovversiva di tipo nazi-fascista con scopi destabilizzanti delle istituzioni mediante il ricorso a tecniche terroristiche, in cui primeggiavano il Ventura ed il Preda. Essendo divenuta definitiva la condanna dei predetti per associazione sovversiva a seguito della sentenza 20.3.1981 della Corte di Assise di

Schauer

Delle Chiaie (avendo, il "romano", detto che "Stefano" aveva dato l'ordine di insistere nell'attività di seconda linea").

12) - La tormentata vicenda degli appunti SID del 16 e 17.12.1969 che, secondo il giudice istruttore, alla luce anche dei nuovi supporti istruttori, costituivano materiale a carico del Delle Chiaie per il valore delle informazioni in esso trasfuse.

13) - La convergenza accusatoria delle dichiarazioni di Tisei Aldo, Pozzan Marco, Aleandri Paolo, Latini Sergio, Primicino Francesco, Bianchi Paolo, Calore Sergio, ed Izzo Angelo sull'attribuzione al Delle Chiaie del ruolo di incontrastata preminenza nell'associazione sovversiva cui faceva capo la cellula veneta e, conseguentemente, del ruolo di ideatore, preparatore e direttore della strategia degli attentati e dello stragismo.

14) - La sicura attendibilità dei pentiti scaturita da una corretta valutazione delle loro deposizioni, dalla esclusione della possibilità di una accusa calunniosa, dalla carenza di scopi utilitaristici, dalla credibilità intrinseca ed estrinseca dei riferimenti emergenti, dalla qualità dei riferenti, dai rapporti con la fonte informativa (Freda), dalla sussistenza di sicuri riscontri.

15) - La presenza di nuove acquisizioni processuali su Massimiliano Fachini che, in precedenza accusato di associazione sovversiva era prosciolto per prescrizione dalla

Jalby

del gravame proposto dall'imputato, ha imposto l'esaltazione del suo ruolo in seno all'associazione sovversiva, la riconsiderazione dei suoi rapporti con il capo promotore Delle Chiaie, la rimeditazione della sua posizione nelle trame eversive (senza tentare ovviamente la riesumazione di un reato prescritto) ed, infine, la verifica dibattimentale dell'accusa mossagli dai c.d. "pentiti" (Calore, Latini ed Izzo) di aver partecipato agli attentati di Milano del 12.12.1969 e di aver materialmente collocato la bomba che esplose nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano.

- Su questi e su altri elementi di minore spessore probatorio (ma non per questo marginali) il giudice, all'unisono con il P.G. requirente, ritenne di poter legittimamente disporre il rinvio a giudizio del Fachini e del Delle Chiaie in ordine agli addebiti contestati in rubrica, non senza aver prima censurato la valutazione stocistica degli indizi posta a fondamento delle pronunce assolutorie di Freda, Merlino, Ventura e Valpreda per i gravi fatti di Piazza Fontana e reati connessi nonché dell'orientamento del P. G. d'udienza di Bari limitatamente alla posizione del Valpreda.

Per concludere il discorso riassuntivo sull'ordinanza di rinvio, occorre esporre brevemente due considerazioni fondamentali: la prima inerente alla configurazione adottata per il delitto di strage e l'altra relativa alle emergenze

Jalby

P.2 disponendo l'unione dagli atti del registro contenente l'elenco degli affiliati alla loggia massonica P.2 sequestrati nell'Ufficio di Licio Gelli presso la S.p.A. di Castiglione Fibocchi il 17.5.1981 nonché acquisendo la documentazione copiosa proveniente dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma, dalla Procura di Firenze, dal Comitato d'inchiesta e da altre Autorità investiganti sulla loggia segreta (59).

Dopo la formalizzazione dell'inchiesta, il G.I., per aderire alle richieste dell'inquirente sugli eventuali coinvolgimenti di qualcuno degli iscritti alla P.2 negli attentati oggetto dell'inchiesta in corso, in data 26.1.1982 inoltrava al Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta la seguente richiesta:

"...Proceda contro Stefano Delle Chiaie che, allo stato, risulta indiziato di avere partecipato a gravi fatti criminosi verificatisi in varie parti d'Italia tra l'Aprile e il Dicembre 1969, culminati poi con la strage di giorno 12 dello stesso mese di dicembre. Tanto premesso, (rappresentava)...l'esigenza...di conoscere...eventuali collegamenti tra la destra eversiva e la loggia massonica "P.2" e, in particolare, tra Licio Gelli e il Delle Chiaie. Qualora dall'inchiesta condotta da codesta on.le Commissione dovessero emergere utili elementi...(chiedeva) di essere opportunamente informato..."

Analoga richiesta di informazioni su eventuali collegamenti

(59) vedi atti inseriti nel Vol.6°

Lehy

ta al G.I. di Roma. Con altra nota 7.1.1984 il G.I. rinnovava istanza alla Commissione parlamentare per conoscere se, dalle indagini fino a quel punto espletate, fossero emersi "...elementi o eventuali collegamenti tra esponenti della loggia massonica "P.2" e Stefano Delle Chiaie". A seguito di tale richiesta l'Ufficio di Presidenza della anzidetta commissione trasmetteva la copia della dichiarazione resa dall'On.Miceli, la relazione conclusiva e i documenti allegati.

All'esito delle acquisizioni istruttorie il G.I. tuttavia doveva ammettere gli scarsi risultati dell'indagine. Addebitava il fallimento del tentativo di far piena luce sulla strage e di identificare tutti i responsabili alla "...deviazione di alcuni apparati dello Stato ed ai collegamenti di questi con centri di potere illegale..."

Offriva come dati risultati positivi gli intrecci tra la loggia massonica P.2 ed i servizi inquirenti confermati dalla inchiesta giudiziaria concernente la strage della stazione di Bologna.

Segnalava come, grazie agli elenchi di Castiglione Fibocchi ed alle risultanze della Commissione Parlamentare d'inchiesta, fosse stato accertato che "alcuni vertici della Forze Armate prestavano obbedienza al "Venerabile" violando il giuramento di fedeltà alla Repubblica..."

Indicava come fosse risultata l'appartenenza alla P.2 di personaggi di primo piano dei servizi segreti quali Miceli,

Lehy



inviava la missiva n. 370 della Questura di Catanzaro in data 1.4.1987 contenente la trascrizione del telex n. 224/B del Ministero dell'Interno con cui si comunicava alle Questure di Bologna, Roma, Catanzaro e Firenze l'arresto e la traduzione nelle carceri di Rebibbia di Stefano Delle Chiaie.

Venivano, altresì, trasmessi in copia:

- il p.v. di arresto datato 30.3.1987 del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma, redatto in Caracas (Venezuela) alle ore 22 (corrispondenti alle ore 4,45 del 31.3.1987 di Roma) sull'aeromobile GULF STREAM III^e dell'AM. italiana 31^o stormo;
- la dichiarazione di nomina dei difensori;
- il p.v. di perquisizione del Delle Chiaie eseguito alle ore 12,05 sul prefato aeromobile;
- il decreto di sequestro 30.3.1987 disposto dal G.I. di Roma, relativo a tutta la documentazione rinvenuta al Delle Chiaie al momento della cattura in Venezuela;
- la nota Cat.A.9⁸⁷ della VIGOS di Catanzaro datata 13.4.87 con cui si trasmetteva copia della relazione stilata da Funzionari del Dipartimento di P.S. a proposito della missione a Caracas e dell'arresto e traduzione in Italia del Delle Chiaie.

In data 5.10.1987 perveniva una "lettera aperta" apparentemente sottoscritta da Elio Ciolini diretta a S.E. il Ministro per gli Affari Esteri Giulio Andreotti, contenente, fra le altre espressioni, la richiesta di rilascio del passaporto.

quella di audizione "a futura memoria" di Gelli Licio, ricoverato in un Ospedale Cantonale di Ginevra, avanzata dal difensore delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia) delle quali veniva rinviata la decisione in corso di dibattimento, erano indirizzate al Presidente della Corte.



MONARCA E GIULIANOVA RIVOLGENDO LE CONSULTAZIONI SOPRA citate.

= Sorgeva, invece, questione sulla validità del decreto di citazione in giudizio sotto il profilo della sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente effettivo della I^a Sezione della Corte d'Assise di Catanzaro, astenutosi dalla celebrazione del dibattimento perchè estensore della ordinanza di rinvio a giudizio emessa il 31.7.1986 contro Guido Giannettini, Pachini Massimiliano ed altri, anzicchè dal Presidente del Collegio; ma la Corte rigettava l'eccezione trattandosi di attività preliminare in ordine alla quale non rileva la persona fisica del Titolare dell'Ufficio, ma l'Ufficio Giudiziario inquanto tale. L'eccezione veniva rigettata anche sotto il profilo dell'omessa indicazione della sezione non potendo sorgere possibilità di equivoci attesa l'unicità della sezione costituita nella sessione in corso convocata.

Si dava, poi, atto che la nomina del Presidente della Corte era intervenuta con decreto 22.10.1987 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, in considerazione delle ragioni d'urgenza ed a norma del disposto dell'art.3 usq. del D.L.25.9.1987 n.394. Subito dopo la lettura dei capi d'imputazione la difesa dell'imputato Della Chiaie eccepiava nuovamente la nullità del decreto di citazione sotto il profilo della indeterminatezza delle imputazioni e per l'omessa contestazione in istruttoria dell'ipotesi di concorso nei reati riaffermata nell'ordinanza di rinvio, ma

Adhury

dalla Corte meritevole di accoglimento poichè è principio pacifico che la mancata contestazione dell'ipotesi di concorso non importa nullità in quanto l'omessa indicazione della compartecipazione che accomuna tutti i concorrenti, non immutando il fatto, non menoma il diritto di difesa.

La Corte, quindi, affermava la propria competenza a conoscere dell'attuale procedimento respingendo l'eccezione con la quale la difesa degli imputati, aveva sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise di Roma ed a quella di Milano.

Rilevava, infatti, la Corte, in conformità a quanto già deliberato dal Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame del mandato di cattura n.26/82 M.C., emesso il 23.12.1982 dal Giudice Istruttore in sede nei confronti di Stefano Della Chiaie, che a seguito delle sentenze 14.11.1972; 18.4.1974; 11.12.1974 e 3.4.1975 della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice di Catanzaro dovesse intendere in veste della trattazione di tutti i procedimenti relativi alla strage di Piazza Fontana e di quelli ad essi connessi anche in relazione "...alla eventuale instaurazione di un nuovo procedimento contro altre persone per lo stesso episodio delittuoso storicamente individuato e che aveva dato luogo alla remissione...".

Rilevava, ancora, la Corte: = che il Giudice surrogato andava inteso nel complesso degli organi funzionalmente colle-

Adhury

= Quivi, mentre si accamallavano le notizie degli attentati di Roma e Milano, aveva appreso del fermo del Merlino.
= Pur negando di essersi incontrato con il Merlino durante la giornata del 12.12.1969, ne sosteneva l'alibi tutto fondato sulla presenza in casa Minetti, puntualizzando che la conferma l'aveva ricevuta al suo rientro notturno in casa.

= Durante la notte aveva tenuto riunione alla presenza di Sandro Pisano, Fabbruzzi ed altri "camerati" di cui ometteva di fornire le generalità perchè non fossero "coinvolti" per il fatto di essere "amici" di Delle Chiaie. Erano state disposte indagini per individuare la matrice dell'attentato, ma tutti i sospetti erano apparsi estranei.

= Afferiva di essersi incontrato il 13.12. successivo intorno alle ore 13,30 alla "Casina delle Rose" con Stefano Serpieri che dopo avergli narrato della sua traduzione in Questura gli aveva comunicato un messaggio del Merlino con il quale quest'ultimo lo invitava a non rivelare che si era recato in casa Minetti nel pomeriggio del giorno precedente.

= Diceva di essere rimasto assai turbato dalla comunicazione che gli impediva di rivelare il vero.

= A contestazione della diversa risultanza del memoriale trasmesso al G.I. di Catanzaro a proposito della addotta meraviglia per il fermo del Merlino data la consapevolezza della sua presenza in casa Minetti, il giudicabile affermava che, pur dovendo tener fermo che non si era recato dal

di avere appreso tale circostanza nello stesso pomeriggio nonostante non ricordasse la modalità di apprendimento. Collocava in epoca successiva e, precisamente in occasione dell'interrogatorio reso in Questura il 30.12.1969 (durante il quale gli furono chieste informazioni su un viaggio in Grecia del Merlino), la sicura conoscenza della attività di sorveglianza della casa della convivente Pagliuca da parte della Polizia. Diceva di aver appreso dalla viva voce del Dott. Improta e del Dottor Noca, entrambi all'epoca Commissari di P.S., dell'esistenza di ordini precisi impeditivi del rilascio del Merlino nonostante il convincimento della sua innocenza scaturente dalla sorveglianza della casa Minetti. Contestava il riferimento del Dott. Improta circa la sede del controllo (Via Tor Caldara n. 10 anzicchè Tuscolana n. 552), poichè a suo avviso "era inconcepibile che l'Ufficio Politico ignorasse un trasloco avvenuto da mesi...".

Confermava le sue precedenti affermazioni a proposito del contatto tentato dal SID tramite il Serpieri, dei sospetti sulla lealtà del Serpieri, esternati precipuamente da Flavio Campo e della decisione di "perdonargli la leggerezza" in considerazione del comune passato politico.

Negava di aver approfondito la richiesta per conoscere i funzionari che dovevano contattarlo e ribadiva di aver declinato l'appuntamento fissato al "Cafè de Paris". Sosteneva di aver richiesto l'ospitalità dell'amico Branchi

Dehuy

Dehuy

ta la domanda, a suo dire mentre usciva dalla stanza, dal maggiore Alfarano che teneva in mano un foglietto.
= Confermava, quindi, la notizia contenuta nell'articolo "Ecco la mia verità sulla strage" di Roberto Chiodi, apparso sul numero 1798 di "Epoca" del seguente tenore: "...un parlamentare aveva fatto sapere che il Presidente della Corte di Assise di Roma, Orlando Falco..." era disposto a revocare il mandato di cattura, a patto, che 15 ^{giorni} ^{ma} si presentassi in aula..." (aggiungendo si badi bene) di non sapere"...se quella proposta proveniva effettivamente dal Presidente Falco...".

Precisava in dibattimento: - che era suo intendimento costituirei per presenziare al processo, decidendo il suo rientro in Italia nel 1971, ma che, dai discorsi fattigli da un autorevole del M.S.I. (di cui non intendeva fare il nome), aveva arguito che "...un eventuale provvedimento di revoca del mandato di cattura a suo carico, poteva dipendere dalla mancata presentazione per deporre...". Ne desunse la certezza che "...non si volesse la (sua) presenza al processo per non convalidare l'alibi del Merlino, perchè il processo fu poi trasmesso a Milano...".
"Sicchè"...non essendo valsi gli interventi pensai che"... se non era possibile allontanare Delle Chiaie, si spostava altrove il processo..."; in altre parole aveva arguito che la revoca del mandato di cattura dipendeva dalla mancata conferma dell'alibi di Merlino.

Debon

si trattava di una sua opinione.

= Sulle risultanze obiettive e storiche emergenti dallo esame del procedimento penale Delle Chiaie - Ghisacci - Palotto, instaurato a seguito degli attentati commessi in Roma nel 1969 a scuole, pompe di benzina, automezzi della P.S. (etc), asseriva:

= che non aveva promosso alcuna attività di infiltrazione nel movimento studentesco sia perchè vi erano intese sia perchè si trattava di un movimento aperto che rendeva superflua ogni attività di infiltrazione;

= esaminato sulla posizione di Alfredo Sestili e sulle dichiarazioni accusatorie da quelle rese al G.I. di Roma il 28.1.1970, contestava la credibilità del teste e la veridicità della deposizione con precipuo riferimento alla dichiarazione liberatoria, rilasciatagli, dopo, dal Sestili in Roma il 21.12.1968, presso il ristorante "La Pergola" e controfirmata da due testimoni presenti - tali Frasca e Lazio Oliverio - riferiva che l'incontro era stato preceduto da un contatto di Guido Paglia.

= Aggiungeva che, prima ancora di esibire il documento, era stato in grado di contestare, per merito, le accuse del Sestili perchè in Questura, alla presenza dei funzionari dell'Ufficio Politico: Dott. Improta; Dott. Nocerone e Dott. Crovenza, aveva fatto loro constatare come la traversa di Via Acquasanta era stata aperta in epoca successiva a quella in cui, secondo il racconto del Sestili reso alla P.S., egli Delle

Debon

tribuito un intervento del Delle Chiaie e del gruppo Nuova Caravella in favore dei missini in occasione di un tafferuglio scoppiato all'Università di Roma nel 1968 fra elementi del MSI e del Movimento Studentesco.

Negava che i tafferugli fossero il pretesto per infiltrare giovani "di destra" nel movimento studentesco, poiché la facilità di accesso in esso rendeva superflue manovre e strategie. Poiché tale notizia era stata riferita da Calore Sergio, il Delle Chiaie ne contestava l'attendibilità poiché il "pentito" non poteva conoscere i fatti... "perchè non c'era"!

Non era in grado di localizzare cronologicamente la "conversione" del Merlino. Contestato all'imputato che il Merlino fino al 22.6.1968 veniva denunciato dalla Questura per reati commessi in concorso con giovani sicuramente inseriti nell'area "di destra", mentre il 5.7.1968 (75) risulta denunciato per blocco stradale ed altro in concorso fra gli altri con Russo Franco e Scalzone Oreste (appartenenti al Movimento), il Delle Chiaie rispondeva che la circostanza non poteva provare con certezza la riuscita dell'infiltrazione, poiché, a suo dire, la permeabilità del movimento impediva la creazione di una rigida barriera fra i due gruppi.

Contestato il contenuto della lettera spedita da Paolo Pecoriello a Stefano Delle Chiaie (rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione di Bellan Marco e riportata nel R.G. del 21.10.1967 della Questura di Roma(76)

(75) vedi R.G. n. 136

(76) vedi Vol. 1° fasc. 10 foll. 218-42

deley

che "gli oggetti utili" da acquistare a poco prezzo potessero essere "le armi" trasportate dai mercantili in transito nei porti di Napoli o Castellammare di Stabia come riferito dal Pecoriello ai funzionari della Questura di Napoli che lo interrogarono sul contenuto della lettera. (Occorre, comunque, dare atto che nello stesso rapporto si accenna all'apprendimento della notizia da parte del Pecoriello da alcuni conoscenti). Il giudicabile confermava che la frase non poteva che riferirsi all'acquisto di attrezzature per campeggio.

Si procedeva quindi a contestare al Delle Chiaie il contenuto del cd "Memoriale Pecoriello".

Il giudicabile al proposito:

A) = contestava, innanzitutto, che AN si fosse mai accostata a "Nuova Repubblica" di Pacciardi tramite Dantini e Alotti;

B) = Ammetteva la conoscenza del Pecoriello e non escludeva una visita di quest'ultimo in casa sua;

C) = Contestava l'assunto del Pecoriello di avere ricevuto dalle bombe a mano da lanciare contro l'Ambasciata USA nel 1968, per il semplice fatto che non vi fu alcun attentato di quel genere;

D) = Negava una riunione nel '68 fra A.N. e la Federazione della ESI per costituire il F.N. di Borghese, perchè nel '66 "A.N." era già sciolta. Ciò escludeva anche la creazione di un "gruppo operativo";

deley

l'inattendibilità della fonte.

Prima di affrontare, all'udienza del 30.10.1987, i suoi rapporti con il Guerin Serac, il prevenuto chiariva la sua posizione in relazione al teste d'accusa Papitto Francesco (che identificava come uno degli ispiratori dell'articolo di Cataldo) collocati nell'area di "Lotta di Popolo". Collegliava l'occasione per contestare il ruolo di fondatore di tale movimento attribuitogli dalla magistratura di Bologna. Ammetteva che la sua opinione prevaleva nel movimento A.N. per cui era sostanzialmente vero che ne fosse "il capo". Durante il periodo '65/'70 in cui mancò a suo dire, una attività di gruppo formalmente costituito, gli aderenti di A. N. non avevano svolto attività clandestina ed erano confluiti in gran parte in "Nuova Caravella."

Quanto al teste degli Innocenti, il Delle Chiaie riferiva che aveva organizzato con Nicoli il "finto golpe" per incastrarlo e, quindi, faceva osservare che, anche lui, era un informatore del SIS. Deduceva comunque l'inaccettabilità di una deposizione tanto tardiva (20.8.1975) su fatti di tale gravità che, se veri, dovevano essere subito portati all'attenzione di "chi di competenza".

Come si è accennato la V° udienza del processo è stata dedicata ai contatti di Delle Chiaie con l'agenzia "Aginter-Press". In breve sintesi il giudicabile ha prospettato la tesi del carattere esclusivamente commerciale dei rapporti con Guerin Serac - titolare responsabile dell'agenzia di stampa portoghese.

Achee

collocato nel '67 in occasione di un congresso europeo tenutosi a Baden, cui avrebbero partecipato Otto d'Asburgo, il padre di Giacard D'Estaing ed altre personalità, il Delle Chiaie escludeva ogni accordo con l'Angiter-Press che non avesse attinenza al progetto di aprire in Italia una succursale ossia una redazione italiana della agenzia di stampa internazionale. Malgrado gli sforzi ed un altro incontro avvenuto in Italia prima del 1969, Delle Chiaie confessava l'insuccesso dell'iniziativa per mancanza di mezzi e per la presenza di molteplici difficoltà ivi comprese le vicende processuali successive al '69) relative anche ad una semplice corrispondenza epistolare.

Nel corso dei successivi incontri con il Guerin Serac in Spagna, avvenuti nel 1973/1974, il giudicabile collocava la promessa di finanziamento poi mantenuta con l'invio di mille dollari al "camerata" Fabbruzzi scelto per la sua attività di bancario.

Nonostante l'invio del danaro e la sua certa destinazione ad A.N. (diretta da Adriano Tilgher), il Delle Chiaie insisteva nella definitiva caduta del disegno di costituire la redazione giornalistica (al quale egli diceva di tenere particolarmente, dato il "pallino per il giornalismo") date le innumerevoli difficoltà relative a strutture e collaboratori.

Escludeva, quindi, di avere mai avuto consapevolezza di attività terroristiche svolte da "Ordre d'Tradition", anzi

Achee

sulla situazione politica italiana ed europea e sullo inserimento, giudicato pericoloso, del partito comunista nella vita politica italiana.

A proposito del "Comitato di Riscossa Nazionale", dichiarava che fosse una iniziativa del Rauti per assicurare una maggiore capacità organizzativa ai diversi movimenti di destra che agivano isolatamente. Ammetteva una sua partecipazione ad una riunione tenutasi nel 1965 al cinema "Brancaccio", in qualità di Capo di A.N., ma affermava che tale riunione del '65 aveva costituito l'inizio e l'esaurimento della iniziativa del Rauti senza che si pervenisse a qualche utile risultato.

L'argomento del Comitato di riscossa consentiva alla Corte di affrontare il problema dei rapporti Delle Chiaie - Freda.

Sul punto, il giudicabile asseriva di non aver più avuto rapporti nè diretti nè indiretti con il Freda dopo il 1965. In particolare riferiva di aver conosciuto Freda in Padova tra il 1964 ed il 1965 in occasione di un suo viaggio in quella città intrapreso per allargare l'area di A.N..

Nel precisare che quello era stato il suo unico viaggio in Padova in quegli anni e che il periodo non doveva essere estivo, ~~dopo~~ il tipo di abbigliamento indossato, il Delle Chiaie prospettava la freddezza di quei colloqui per la mancanza di intesa e sintonia con l'altro personaggio, freddezza che avrebbe poi caratterizzato i futuri rapporti. Sicchè le stesse caratteristiche aveva avuto l'ultimo incontro del 1965 verificatosi in Roma in occasione dell'anzidetta riu_

Lebey

di riscossa dei NAUFI. A tale incontro, secondo l'imputato, aveva partecipato anche il Pozzan ed un altro ragazzo di cui diceva di non ricordare il nome. Riportava al primo incontro padovano la conoscenza del Pozzan e, come già detto, fissava al 1965 ed alla riferita occasione l'ultimo incontro con il Freda. Poichè Guido Paglia nell'interrogatorio reso al G.I. di Milano il 27.5.1973 aveva dichiarato che Delle Chiaie e Freda si conoscevano, il giudicabile ammetteva un discorso con il giornalista su tale questione, ma lo collocava successivamente al 1968, periodo in cui diceva di averlo conosciuto. Non forniva una plausibile giustificazione delle ragioni del colloquio su tale argomento a distanza di anni, ma faceva lo stesso rilevare che i motivi della conversazione potevano essere stati occasionali. Negava ogni rapporto con il Freda successivo al 1965, puntualizzando di avere troncato con gli ambienti di O.N. fin dal 1958 dopo la sua fuoriuscita. Negava ogni frequentazione dal '65 al '69 con esponenti di quel movimento e collocava la conoscenza del Fachini in epoca successiva al 1973 durante la latitanza spagnola. Contestava, pertanto, le contrarie asserzioni del Rozzan e del Ventura a proposito di incontri romani con il Freda successivi alla riunione del Brancaccio ed in particolare quello che, secondo Pozzan, si sarebbe verificato in Roma dopo il 12.12.1969 e nel corso del quale agli (Delle Chiaie) si sarebbe rammentato con il Freda del coinvolgimento del Merlino nelle vicende connesse alla strage di Piazza Fontana.

Lebey

rimase quindi sorpreso delle anticipazioni fornitegli. In sostanza con il contenuto del memoriale dattiloscritto (81) esprimeva la sua opinione secondo la quale neppure il Pozzan stesso era in grado di spiegare le ragioni per le quali il SID lo aveva fatto espatriare.

Contestava "in toto" le dichiarazioni del Pozzan a proposito della presunta sparizione dei timers acquistati da Franco Preda e che, dallo stesso, sarebbero stati occultati in un cassetto e da lì fatti sparire. Negava di avere mai tenuto in casa dei documenti compromettenti, volendo con ciò contestare l'assunto del Pozzan circa una cartella con documenti fra cui una lettera il cui estensore diceva che "il Cristiano teneva "sotto controllo" il responsabile del gruppo veneto". Negava, pertanto, la accusa di aver mai "infiltrato" il De Echer nel gruppo Preda e tutte le altre illusioni avanzate da Pozzan sul personaggio e le sue implicazioni. Smentiva, quindi, il teste Francis Salvatore (che tali notizie aveva riportato "de relato" e come apprese dal Pozzan (82) e, naturalmente, il contatto dell'appunto "SISDE" 16.3.1982(83) il cui informatore era stato per l'appunto lo stesso Francis Salvatore, esponente di O.N., detenuto in espiazione di pena nel 1982.

Quanto al De Echer(84) ammetteva la sua qualifica di dirigente o responsabile di A.N. per la città di Trento, ma negava di avere mai avuto con lui rapporti diversi da quelli che intratteneva con gli altri camerati prima del suo espatrio.

(81) vedi cart. 23/B fasc. 4

(82) vedi dep. 8.5.1982 cart. 20 fasc. 2 f. 55

(83) vedi cart. 11 fasc. 2 f. 2

(84) vedi inter. 12.11.1982

Abreu

Pozzan e del Francis, faceva presente che "tutti quelli che lo accusano o sono del SID o del Ministero dell'Interno". Nel corso dello stesso interrogatorio, reso il 12.11.1987, si induceva a rivelare le ragioni del contrasto con il Ventura Giovanni a proposito dei rapporti con Franco Preda successivi al 1965. Negava, ancora una volta, i contatti suoi e di altri esponenti di A.N. con il Preda, dopo la data surriferita e si dichiarava all'oscuro del mutato giudizio di Preda sul suo conto (da negativo a positivo) riferito dal Ventura nel corso della deposizione 29.6.1972.

In conclusione, definiva tardivi ed indimostrati gli assunti del Ventura e, quindi, strumentalizzati da interessi difensivi specifici favorevoli a deviare i sospetti sul suo conto mentre era proprio lui, ad essere accusato di avere messo le bombe a Roma. Faceva rilevare come tali precedenti affermazioni fossero state smentite dallo stesso Ventura nel corso di un'intervista radiofonica diffusa nel 1985. L'incontro con il Pozzan in Spagna introduceva l'argomento del contatto Delle Chiaie - Labruna. Secondo il giudicabile, l'incontro ed il conseguente intervento del Capitano del SID, aveva costituito un ulteriore momento di conoscenza del Pozzan, dopo l'incontro Padovano del 1965 (ed ovviamente, ancorchè non riferito) la riunione al Brancaccio. Sosteneva il prevenuto di avere ricevuto nell'autunno del 1972, in Barcellona, una telefonata di un camerata che lo informava che Guido Paglia aveva ricevuto la richiesta di favorire un incontro

Abreu

collaborazione, bensì di una vera convergenza politica in funzione degli interessi del paese. Il giudicabile voleva con ciò puntualizzare di non avere avanzato alcuna contro-partita se non il comune interesse della salvezza del paese. Con tale asserzione venivano contraddette tutte le emergenze relative a ben più concrete offerte del SID. Esponeva, in conclusione, l'opinione che l'incontro e la proposta fu voluta dai Servizi per le possibilità che aveva di interessare al progetto il Comandante Borghese ed "A.N."

L'interrogatorio reso all'udienza dell'11.11.1987 si chiudeva con due passi. Il primo relativo alla contestazione del riferimento del Ventura (contenuto nel memoriale del 21.2.1976 (85) a proposito "...della dichiarazione del Pozzan - misurata a non coinvolgere coloro che sono stati avvantaggiati dalla loro renitenza processuale: Freda - Ventura - Rauti - Della Chiaie - Paglia...". Il secondo, contenente la affermazione di falsità dell'accusa mossagli dal Ventura di avere partecipato alla riunione notturna in Padova nella notte del 18.4.1969. Si professava in grado di poter fornire un alibi, essendo stato, quella sera, controllato in Roma, nel circolo di "Nuova Caravella" nel corso di una perquisizione ivi eseguita fra le ore 20 e le ore 21 e, comunque di sera, dalla Polizia. Per avvalorare la discolta esponeva che, alla perquisizione, avevano assistito il Dott. Improta, il Dott. Spinelli ed il Dott. Lazzarini e ricordava che, durante le operazioni, un ragazzo aveva toccato accidentalmente l'interruttore della corrente elettrica, provocando di conse-

(85) vedi cart. 23 fasc. 14 (24 e segg.)

vocato un attimo di trabusto. La sua presenza nei locali del circolo di "Nuova Caravella" era stata di recente affermata dal Dott. Lazzarini all'udienza del 28.9.1987 presso la Corte di Assise di Bologna. Riproponeva, quindi, il risultato dei precedenti accertamenti relativi alla successiva mattina del 19.4.1969 quando, sempre, la Polizia aveva perquisito la abitazione di Via Forcaldara. Aggiungeva, rispetto a quanto già acquisito in precedenza, che le operazioni avevano avuto inizio alle 7, ora in cui lo stabile era stato piantonato, e non già alle 11 come asserito nell'ordinanza di rinvio. Ricordava la partecipazione all'accertamento dei sottufficiali Pizzinelli e Scarlino, negava di essere stato trovato in pigiama e diceva di essere stato condotto, con un mezzo della Polizia prima a casa della madre e, poi, in Questura. In avvio dell'udienza del 12.11.1987 il P.M., per controllare l'alibi del Della Chiaie, richiedeva alla Corte, (che si riservava) l'acquisizione del verbale di perquisizione del circolo "Nuova Caravella" e del relativo fascicolo nonché la citazione dei funzionari di P.S. Improta e Lazzarini. L'imputato, quindi:

- precisava, quanto al verbale di udienza del 27.10.1987, che non fosse stata riportata la circostanza, peraltro riferita, relativa alla eventualità di una telefonata a casa Morlino nel pomeriggio del 12.12.1969;
- dichiarava l'erroneità, dovuta alla verbalizzazione, della attribuzione a lui del ruolo di fondatore del movimento "lotta

Lehry

Lehry

la riunione del 10.4.1969, sosteneva di avere appreso la circostanza da Pozzan e di non avere verificato la veridicità della informazione.

- A proposito del contenuto dell'Appunto SID 9.9.1976 (89) e delle dichiarazioni di Primicino Francesco (deposizioni 25.6.1978 alla Corte d'Assise di Catanzaro e 25.5.1977 e 7.12.1977 al G.I. di Napoli e 8.6.1982 al G.I. di Catanzaro), affermava che anche Primicino fosse un informatore del SID, quantunque, in precedenza, avesse ricoperto l'incarico di dirigente di A.M. Rivoluzionaria di Napoli. Ne denunciava la personalità ricattabile perchè oberato da debiti di gioco.

- Di tutto il contesto probatorio acquisito in istruttoria a proposito della fonte informativa "Ginetta", dell'appunto SID 29.8.1969 e del campo di addestramento allestito da Giorgi Bruno nel '69 in Cervareza di Busano, si dichiarava all'oscuro.

- Definiva casuale l'incontro notturno di Via Arezzo dello 11.12.1969 con il Merlino nei pressi di un'osteria, servendosi del castello accusatorio costruito sopra.

Non voleva rispondere sull'"inresciosa vicenda" relativa al contenuto della intercettata conversazione telefonica fra le sorelle Minetti. Si diceva portate a ritenere la forzatura in senso accusatorio del contenuto della conversazione.

Rapportava ad incompletezza istruttoria il mancato accertamento della perquisizione presso il circolo di "Nuova Caravella", ma giustificava l'operato del G.I. di Milano, perchè si era appagato, per escludere la sua partecipazione alla

(89) vedi cart.20 fasc.5 foll.55/56

Dehry

quisizione della successiva mattinata. Ancorava il suo silenzio sulla perquisizione nel circolo di "Nuova Caravella" non a dimenticanza ma a strategia processuale, dicendosi intenzionato a contestare la circostanza al Dott. Improta nel corso di un confronto. Non aveva potuto portare ad esecuzione il deliberato perchè la presenza del Dott. Lazzarini aveva dato l'occasione per la rivelazione della circostanza.

L'udienza del 13.11.1987, ultima dedicata all'interrogatorio d'ufficio, verteva principalmente sulla contestazione al giudicabile dalle accuse dei "pentiti". Posto al corrente delle deposizioni rese dal Ciolini (90), (91), (92) il Delle Chiaie, dopo essersi dichiarato a conoscenza delle accuse mossegli, incolpava a sua volta il Ciolini di essere uno strumento di pressione dei servizi, di avere mercanteggiato la sua liberazione in Svizzera e di ricalcare informazioni degli stessi Uffici, rivelatesi false. Tali palesemente erano le veline relative ad un campo di addestramento militare in Libano e l'informativa della realizzazione della strage di Bologna ad opera di un gruppo di tedeschi giunti a bordo di due campore dalla Germania per suo ordine.

Chiestogli quindi se fosse al corrente delle accuse mossegli dai cd "pentiti", dichiarava di esserne consapevole e così replicava per ognuno di loro:

1) - Quanto a Bianchi Paolo: asseriva di non averlo mai conosciuto per l'impossibilità di averlo potuto incontrare durante la sua latitanza in quanto, dalla fine del 1975 fino

(90) vedi intervista al settimanale "Panorama" del 20.9.1982
(91) vedi deposizione testimoniale 15.1.1983 al G.I. di Bologna
(92) vedi deposizione 10.1.1983 al Giudice d'Istruzione Cantonale di Vand - Svizzera

Dehry

un momento della "faida" fra "SID" e "UAR" e che la sua persona (ossia il Della Chiaie) ne fosse lo strumento di attuazione. Affermava che Izso dicesse il falso a proposito del Sig. "P" come uomo di A.N. e dei suoi contatti con Freda dopo le bombe di Roma. Escludeva che il Di Lusia, militante di A.N., prima, e di "Lotta di Popolo", poi, avesse avuto rapporti con il gruppo padovano.

4) - Quanto a Napoli Gianluigi: diceva che mentiva ogni qualvolta accennava ai suoi rapporti con Signorelli e Fachini nel 1977/78, all'ospitalità data a Merlino presso la libreria Emelino in Padova nello stesso periodo ed alle affermazioni sui suoi incontri in Spagna con il Fachini. Erano false, anche, le affermazioni di Fisei Aldo a proposito della ideazione da parte sua della strage di Piazza Fontana, con la collaborazione ideologica di Freda e Fachini, l'assunto dell'infiltrazione del Merlino e la manifestazione del proposito di uccidere Ventura perchè "...se dovessi uccidere tutti coloro che mi hanno fatto del male, dovrei dedicarmi solo a questo...".

Nel corso dell'udienza del 13.11 il Della Chiaie ammetteva, anche, di aver conosciuto nel 1950 Paolo Signorelli e di essersi ritrovato con lui nel 1953 nel "Centro Studi di Ordine Nuovo". Sosteneva di non averlo più visto dopo il suo distacco dal Centro, avvenuto nel 1958 se non nel 1963, in occasione della candidatura di quello alla Camera per il MSI. Ammetteva altri incontri nel '74 in Roma durante la latitanza e nel '76 in Spagna, casualmente e non reciproco in

Dehry

in Spagna, in concomitanza con i noti arresti spagnoli, che era valeo a sottrarre all'arresto Clemente Graziani. Sosteneva di avere troncato definitivamente i rapporti dopo la riunione di Nizza del dicembre 1975. Il motivo dell'incontro nel 1974 era costituito dal sondaggio, curato dal Graziani, per verificare la disponibilità di una confluenza dell'area di O.N. in A.N. - A proposito di "Lotta popolare" si diceva in grado di esporre soltanto che, a suo avviso, essa fosse una corrente interna del MSI. Riprendendo, poi, per concludere l'argomento Pozzan, ammetteva di aver ricevuto dallo stesso una sua fotografia per procurargli un passaporto. Riconosceva la lettera 16.9.1973, sottoscritta da "Mario" ed indirizzata ad un "Carissimo Alfredo", rinvenuta nella valigetta sequestrata a Roma nell'abitazione dei coniugi Modugno-Famion. La lettera costituiva la risposta di Marco Pozzan alla sua richiesta di rivelare la verità su Pino Rauti. Entrambi i documenti erano stati consegnati, con altre carte, ad un camerata. Negava di averla consegnata ai proprietari dell'appartamento perquisito. Poichè negava che gli appartenesse la carta d'identità con fotografia del Concutelli, rinvenuta nella valigetta, confessava, comunque, di aver ospitato il Concutelli in Via Sartorio nel periodo della riunione di Albano; ne spiegava il rinvenimento nella nota valigetta alludendo alla circostanza del doppio verbale di perquisizione. A suo dire neppure i numeri telefonici erano contenuti nella valigetta, come venne accertato nel corso del procedimento penale conseguente al ritrovamento.

Dehry

il giudicabile deduceva che la naturale sfiducia che egli nutriva verso la Polizia Giudiziaria gli impedirono di scogliere subito e sosteneva di aver cambiato la linea di condotta solo dopo aver avuto certezza dell'arresto del Merlino per le notizie fornite dai suoi familiari.

A domanda dell'avv. Iannuzzi:

- Circa le indagini svolte con i camerati per informarsi sugli accadimenti del dicembre 1969, asseriva di aver realizzato soltanto una raccolta di notizie ed informazioni prive di concreti elementi che, comunque, furono sufficienti per convincersi che il gruppo di Valpreda era estraneo alla strage;

- Prospettava il suo intento di rivelare in una conferenza stampa gli eventuali positivi risultati delle investigazioni;

- Spiegava di aver adottato la scelta della latitanza non tanto per il contumuto degli addebiti che gli venivano mossi nel 1970 (al solo reato di falsa testimonianza), ma perchè a seguito della pubblicazione del volume "La strage di Stato" e per il "modo", a suo avviso, preconcetto, di condurre la istruttoria, aveva avvertito un disegno volto ad "incastarlo" che gli aveva consigliato un breve allontanamento. I fatti successivi e l'adozione di altri provvedimenti restrittivi avevano ostacolato il suo progetto di costituzione;

- Negava la veridicità dell'assunto di identificazione totale del movimento di A.N. con la sua persona;

Dehuy

Stampa formulate dal Serac a Baden era stato determinato principalmente dalla mancanza di mezzi finanziari;

- Non rinnegava la sua ideologia contenuta nell'opuscolo di A.N. nè il progetto rivoluzionario sia pure da conseguire col consenso popolare e senza il ricorso alla violenza.

A domanda dell'Avvocato dello Stato:

- Negava l'esistenza della cosiddetta "Internazionale nera" e di aver ricevuto finanziamenti a sostegno della sua latitanza diversi dai contributi di camerati italiani e stranieri-

A nuova domanda dell'avv. Azzariti Bova:

- Collocava nei giorni 30.11 e 1.12.1972 l'incontro con il Cap. Labruna;

- Riportava al 1976 i suoi sospetti su Ventura verso il quale non poteva avere alcuna benevola predisposizione dopo le accuse che gli aveva mosso;

- Negava l'intercessione del Fachini nel suo incontro con Labruna;

- Negava la conoscenza di Ezio Giovanni e di Zagolin Dario del quale diceva di conoscere soltanto il coinvolgimento nella "La rosa dei venti";

- Non escludeva un incontro con il Signorelli nell'appartamento di Via Sartorio;

- Eludeva la risposta circa i documenti concernenti mutamenti ai vertici dei Servizi Segreti, rinvenuti in Via Trento;

- Attribuiva al Paulon la proprietà dell'agenda rinvenuta

Dehuy

All'interrogatorio del Fachini sono state dedicate le udienze del 14 e del 15.1.1988. Alle domande e contestazioni del collegio giudicante, il giudicabile:

- ha riferito di essersi trovato in Padova durante tutta la giornata del 12.12.1969 e di aver esplicato la normale attività che a quell'epoca prestava alle dipendenze del Notaio Busi e che consisteva nel presentare ai debitori le cambiali o le tratte scadute;
- a chiarimento di alcune perplessità in precedenza manifestate ha concluso asserendo che tutti i protesti del giorno 12 erano stati elevati lo stesso giorno in cui era stato contestato il mancato pagamento;
- ha asserito che l'agenda sequestrata il 14.2.1973 era detenuta nello studio e non venne reperita durante la perquisizione del 13.12.69 perchè la polizia giudiziaria, in quell'occasione, mostrò di interessarsi solo di armi e di esplosivi;
- Ha raccontato di essere a conoscenza della lettera dello Avv. Rinaldo Pera a proposito della sua presenza in Padova nel pomeriggio del 12.12.1969, ma di non ricordare nè l'incontro con il legale nè quello con il Freda nello studio di quest'ultimo;
- Sosteneva di aver individuato la Raccanello come la proprietaria di un negozio di articoli da regalo, ma di non ricordarne la presenza nello studio del Freda;
- Ammetteva di essere a conoscenza delle affermazioni di

Decher

di ordigni unitamente al Brancato con esplosivo fornito dal De Eccher, ma ne ha contestato il contenuto per le intrinseche inverosimiglianze del racconto come a proposito di incontri con il Freda nelle mura del processo, impossibili per i controlli cui il Freda era sottoposto dalla Polizia;

- Escludeva gli stretti rapporti assunti dal Vettore per l'impossibilità di un colloquio su argomenti delicati, quali la posizione del Delle Chiaie, per la scarsa formazione politica dell'interlocutore e per la scarsa rilevanza politica dell'oggetto del dialogo all'epoca dei colloqui;
- Denunciava l'uso di psicofarmaci fatti dal Vettore in carcere, assumendo che tanto il Vettore quanto il Tonin erano degli alcolizzati e, quindi, non erano credibili quando parlavano di possesso di esplosivo da parte sua del Pozzan e del De Eccher;
- Segnalava l'assurdità della collocazione del Pezzato come di un aderente ad "A.R. (fatta dal Tonin), quando era evidente che si trattava di un confidente di polizia;
- Negava ogni responsabilità per l'attentato al Rettorato di Padova e tutto il contesto delle accuse di Tonin;
- Ammetteva la conoscenza di Paolo Alessandri nel 1977 ma contestava l'accusa messagli di essere il "responsabile militare" di O.N. e l'ideatore del progetto di eliminazione del Lorenzon, rilevando le contraddizioni e falsità del teste specie a proposito del sistema d'innescò usato per

Decher

l'aveva attribuita alla strage di Peteano e non all'episc_
dio di Ronchi dei Legionari; in ogni caso il riferimento
era falso per una serie di considerazioni che inficiavano
la notizia;

- Si riportava alle precedenti dichiarazioni a proposito
dei suoi rapporti con Labruna e Ciannettini, alla visita
fatta a Ruggiero Pan ad Ascoli col Freda (che definiva di
cortesìa), al possesso del manoscritto Pozzan;
- Non negava la frequentazione spagnola del Delle Chiaie
e la presentazione del Pozzan a quest'ultimo, in occasione
dell'incontro di Madrid;
- Nulla diceva di sapere di una presentazione del Pozzan
al comandante Borghese;
- Riportava al giugno del '73 la conoscenza del Delle Chiaie
nella casa in Barcellona di Angelo Faccia.
Successivamente alle domande delle parti, il Fachini;
- Non forniva i nominativi delle persone che avevano
favorito il contatto con il Faccia e, quindi, il Delle
Chiaie;
- Negava di essere stato il tramite dell'incontro Pozzan-
Labruna e Pozzan-Benedetti;
- Diceva di non ricordare alcunchè su un convegno in Padova
cui avevano partecipato il Freda ed il Romani, ancorchè in
precedenza (prima cioè della visione degli atti) avesse
escluso la circostanza;
- Quanto alla missiva 20.7.70, preparatoria di una riunio_

Lehuy

spiegava che si trattava di un invito a partecipare ad un
campaggio e che il Romani si era servito di carta intesta_
ta a cagione della sua appartenenza al "Centro Studi di O.N.";

- Ammetteva di aver conosciuto Dario Zagolin nel '72 ma di
non essere a conoscenza degli incarichi da lui ricoperti
nella federazione padovana del M.S.I.;

- Negava ogni rapporto familiare o personale con Licio
Gelli e qualsiasi attività di collaborazione con il S.I.D.
sia pure limitatamente al rintraccio del Pozzan.

L'esame delle parti civili e delle parti offese-

A conclusione dell'udienza del 15.1.1985 (successivamente,
quindi, all'interrogatorio del Fachini), dopo l'affidamen_
to ad un sottufficiale dell'Arma dell'incarico di procede_
re alla trascrizione della registrazione delle udienze di_
battimentali fino ad allora celebrate, i giudicabili, in_
terpellati a proposito, consentivano che nelle udienze
dal 15 al 25.2.'85 si procedesse, in loro assenza, alla
escussione delle parti civili e delle parti lese. La ri_
nuncia alla presenza a dibattimento costituiva, infatti,
condizione indispensabile alla prosecuzione del dibatti_
mento in assenza dei giudicabili data la contemporanea
celebrazione a loro carico di altri dibattimenti in altre
sedi giudiziarie, primo fra i quali quello per la strage
di Bologna. Pertanto il giorno 15 si procedeva all'escug_
sione delle parti civili iniziando dal Comune di Milano
per il quale si presentava il Sindaco pro-tempore Pillit_

Lehuy

non nel 1977. Il teste confermava altresì di aver ricevuto alcune telefonate minatorie a seguito delle sue confidenze e di aver pensato che esse provenissero da persone appartenenti alla massoneria o facenti parte dei servizi. Ha anche riferito di aver creduto di individuare in un funzionario ministeriale l'autore di quelle telefonate, restando però soltanto al livello di impressione e non di certezza. Nel corso della stessa udienza veniva ascoltato il D'Orazio Giulio, autore dell'articolo "La rosa dei venti" (94) pubblicato il 19.6.1974 sul periodico romano "l'Informatore economico". Nell'articolo si accennava ad una gita alla isola d'Elba effettuata dal direttore del periodico su invito dell'editore Martirano con lo scopo di visitare la casa di Napoleone. Nel corso della gita, secondo l'articolista, alcuni partecipanti, in borghese, ma qualificatisi con gradi militari, accennarono ad un colpo di stato che doveva essere eseguito d'accordo con la massoneria. Fra i partecipanti alla gita il D'Orazio ricordava un'anziana signora di circa 65 anni, che manifestava idee monarchiche ed aveva fatto espresso riferimento ai preparativi per un colpo di stato e due persone anziane che aveva identificato per i Duchi di Genova. Il G.I. ha qualificato irrilevante la testimonianza D'Orazio per il tono scherzoso sottinteso dal teste nei discorsi riferiti. A dibattimento avuta la conferma del teste circa il contenuto dell'articolo e dalla deposizione istruttoria, è stato contestato al D'Orazio la diversa impressione che scaturisce dall'esame dell'articolo e della deposizione, dal momento che l'aspetto scherzo-

(94) L'articolo "La rosa dei venti" è affollato a pag. 109 del fasc. 4° vol. 5
La deposizione Magno si trova in cart. 20 fasc. 2 fol. 183

La fine

Il teste ha risolto l'obiezione asserendo che la prima impressione da lui provata nel corso della gita effettuata nel settembre del 1969 era stata improntata al convincimento che si trattava di discorsi di "matti". La sua impressione, convalidata dal giudizio di un esponente della Cisl - l'on. Cruciani ("quasi matti volevano fare il colpo di stato con la massoneria") era però stata da lui stesso rivista dopo quanto era avvenuto. Per tale motivo il tenore dell'articolo non aveva più rispettato l'originaria impressione. Concludeva asserendo che, in sostanza, a distanza di qualche anno l'impressione originaria aveva subito dei mutamenti, in ogni caso negava di aver acquisito elementi che gli consentissero di collegare gli avvenimenti sconvolgenti ai discorsi fatti sulla nave. Sicchè aveva pensato che i suoi compagni di viaggio "tanto matti forse non erano". All'udienza non comparivano i testi Barbieri Andrea, Benedetti Ermenegildo e Magno Giuseppe. La Corte, data l'insistenza del P.M. per l'audizione del Benedetti, ne disponeva la ricitazione. Si dava, invece, lettura, sull'accordo delle parti, delle deposizioni di Magno Giuseppe e Barbieri Andrea. Il Magno, del resto, aveva solo riferito in merito al trasferimento delle schede degli iscritti alla Massoneria del Salvini al Gelli. Aveva, cioè, precisato che nel 1970, quando era ancora segretario del Gran Maestro Salvini, aveva proceduto al trasferimento di circa 300 schede alla loggia coperta per il desiderio espresso da alcuni iscritti di non apparire

Febry

DA UN COMISSARIO DELLA "LOGGIA DEL VESUVIO" CON L'OBIETTO
di tritolo per equipaggiare i gruppi clandestini. Ed,
infine, sulla "lotta senza quartiere al comunismo", obiet-
tivo finale della Massoneria, non venivano trascurate gli
accenni a Michele Sindona, ai cinque tentativi di "golpe"
ipotizzati da Maletti, ed all'inchiesta sulla loggia se-
greta. Concludevano rilevando come dalla strage di Piazza
Fontana, all'Italicus, all'omicidio Occorsio ed Ambrosoli,
fin alla morte del direttore di O.P., Mino Pecorelli, si
stendeva l'ombra della loggia con i consueti depistaggi
ed assassini (95). Il G.I. di Catanzaro procedeva all'audi-
zione del Barbieri per accertare la fonte di provenienza
delle notizie (96). Il giornalista ammetteva di aver curato
la raccolta delle notizie e di aver costruito il libro, col
collega, Paggi sulla scorta di atti processuali e attra-
verso la lettura del libro "La notte della Madonna" (97).
Diceva, però, di non essere in grado di rivelare le fonti
dell'informazione sui collegamenti di Avanguardia Nazionale
con l'U.A.R., dando, però, per scontato il fatto negli
ambienti di destra. In relazione all'appartenenza del Pri-
micino ai Servizi Segreti diceva di averla appresa dallo
stesso in occasione di un colloquio avuto con lui in Na-
poli e che aveva registrato. Le parti non insistevano a
dibattimento per la recitazione del Barbieri, essendovi
la difesa del Delle Chiaie pronunciata per la sufficienza
dell'allegazione della deposizione resa dal giornalista
alla Corte d'Assise di Bologna, riservandosi di esibirla
in copia (98).

(95) una fotocopia del capitolo si trova in cart. 21 fasc. 8 bis

(96) vedi cart. 20 fasc. 2 fol. 53

(97) vedi cart. 20 fasc. 2 fol. 53 depos. 27.1.1982

(98) La deposizione istruttoria del Barbieri si trova in
cart. 20 fasc. 20 fol. 53-

John

possibile per il decesso del teste. Restava, dunque,
confermato il contenuto della lettera (99) da lui invia-
ta al GPM Maestro Rino Salvini e con cui lamentava alcu-
ne degenerazioni della famiglia massonica a causa del Gel-
li e della presenza di fascisti e golpisti affermando, an-
che, che l'agenzia O.P. di Mino Pecorelli era finanziata
da Vito Miceli (100). Fin dalla fase istruttoria emergeva
la scarsa rilevanza delle deposizioni anzidette ai fini
dell'accertamento di corresponsabilità dei giudicabili nei
fatti di strage in esame e della prova della esistenza di
collegamenti fra la loggia Massonica P.2 e A.N. e più in
generale la destra eversiva, finalizzata alla realizzazio-
ne degli attentati per cui è processo. Ed, infatti, il
libro del Barbieri costituisce il frutto di una indagine
giornalistica e lo stesso autore ha assunto di non essere
in grado di indicare le fonti specifiche delle informazio-
ni relative ai rapporti fra A.N. e U.A.R.-

Le deposizioni del Dr. Giuliano e quelle di Pezzato Nicolò
e Tommasoni Franco - I funzionari -

Al dibattimento sono stati citati il commissario Giuliano
e le fonti che diedero origine alle investigazioni da lui
svolte sulla esistenza ed attività della cellula veneta:
Pezzo Nicolò e Tommasoni Franco.

Il funzionario ha confermato il contenuto del suo memo-
riale del 6.9.1969 con la precisazione della carenza di

(99) La lettera del Benedetti trovasi in Vol. 6° fasc. 9 fol. 2

(100) La deposizione Benedetti trovasi in cart. 20 fasc. 2 fol. 102

John

- I funzionari -

Nel corso del dibattimento sono stati riesaminati tutti i funzionari che per diversi motivi si erano occupati delle vicende giudiziarie del Delle Chiaie. Riservando alla parte motiva della sentenza il richiamo e la riepilogativa valutazione delle dichiarazioni di D'Amato Federico, Provenza Bonaventura, Improta Umberto e Salerno Raffaela, in questa sede occorre brevemente rivedere la deposizione di Lazzarini Alfredo che all'udienza del 13.7.1988, pur confermando le dichiarazioni in precedenza rese alla Corte d'Assise di Bologna, precisò di aver potuto accertare, rivedendo i verbali di perquisizione negli archivi della DIGOS, che la perquisizione eseguita, anche alla sua presenza, nella sede di "Nuova Carevella" in Roma, era stata eseguita la sera del 19.4.1969 alle ore 20,00 e non il giorno precedente come, in un primo tempo ed evidentemente per cattiva memoria, aveva riferito davanti alla Corte di Assise di Bologna. Ricordava, invece, che l'abitazione del Delle Chiaie era sorvegliata da personale alle dirette dipendenze del Dott. Improta che curava il settore della "destra". Pur dicendosi all'oscuro delle specifiche competenze dei diversi settori dell'Ufficio Politico della Questura di Roma, asseriva l'assunto del Delle Chiaie circa l'attività "in equipe" dei vari funzionari ed, in particolare affermava che "...le perquisizioni, se non vi erano particolari esigenze, venivano effettuate all'alba...". Si diceva, poi, a conoscenza dell'esistenza all'epoca di uno

dehuy

stato di tensione tra il Dr. Improta e il Delle Chiaie ma di ignorarne le ragioni. Negava che sui testimoni venissero fatte delle pressioni. Riprendendo il discorso sulla perquisizione a "Nuova Carevella" riferiva che, per prassi, durante le perquisizioni venivano generalizzati tutti i presenti anche se talvolta ciò non avveniva. Si diceva, comunque, certo della presenza del Delle Chiaie e di altri la sera del 19.4.1969 anche se nel verbale è generalizzato soltanto Ferri Cesare. Non ricordava l'episodio, riferito dal Delle Chiaie, della temporanea interruzione di corrente elettrica che qualche poliziotto aveva attribuito al tentativo di far sparire qualche documento durante la perquisizione.

Le ordinanze dibattimentali e le principali acquisizioni documentali del dibattimento.

Nel corso del dibattimento la Corte ha emesso n. 12 ordinanze ora risolutive di varie richieste delle parti ora indicative o delimitative della materia in esame.

Le più significative decisioni aventi conseguenziali e rilevanti riflessi di merito sono le seguenti:

A) Sulla rituale costituzione del giudice (102) è stato fatto rilevare come la nomina del Presidente della Corte è stata disposta dal Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, su conforme parere del P.G. in sede, attesa l'incompatibilità del Presidente effettivo ed in considerazione delle urgenti ed improrogabili ragioni d'urgenza, connesse all'inizio del dibattimento, a norma dell'art. 3 u.p. del

(102) vedi ordinanza 26.10.1987 f.76 Vol.1° dib.

dehuy

D) La richiesta di ammissione della testimonianza dell'On. Giulio Andreotti e di acquisizione degli atti processuali concernenti il procedimento penale instaurato contro Malizia Saverio per falsa testimonianza, sono state rigettate dalla Corte (104), rispettivamente, perchè la deposizione è priva di relazione con gli argomenti di causa ed attiene, comunque, a fatti ampiamente chiariti in altre sedi istruttorie, dibattimentali e di inchieste parlamentari e, quanto alla seconda, perchè trattasi di episodio processuale estraneo al procedimento in corso essendosi concluso con la sentenza 30.7.1980 della Corte di Assise di Potenza divenuta, in seguito, definitiva per mancata impugnazione.

E) Sul rinvio per la concomitanza del procedimento per la strage di Bologna, la Corte ha disposto che le successive udienze del dibattimento celebrato per la strage di Piazza Fontana e reati connessi venissero fissate tenendo conto delle udienze stabilite dalla Corte d'Assise di Bologna che, giusta fonogramma pervenuto in data 5.3.1988 prevedevano una durata dal 14.3. al 14.6.1988, tenendo conto della manifestata intenzione dei giudicabili di presenziare ad entrambi i procedimenti (105).

F) Sulla acquisizione di atti concernenti le inchieste sulla P.2, la Corte ha stabilito che non sono indispensabili per la decisione le deposizioni, rese, in sede di Commissione Parlamentare d'inchiesta, dagli affiliati alla Loggia Massonica perchè in gran parte disponibili in processo e,

(104) vedi ordinanza 17.2.1988

(105) vedi ordinanza 5.3.1988

deby

attività della P.2 non hanno evidenziato situazioni e comportamenti incidenti direttamente sui fatti oggetto del procedimento (106).

G) Analogamente è stato disposto circa le deposizioni rese dagli On.li Rumor e Gui davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta per la strage.

H) Sulla ammissione delle testimonianze e circa la acquisizione della registrazione relativa alla trasmissione mandata in onda da RAI il 29.1.1988 e condotta sotto la denominazione "Bianca Reverte" dal giornalista Giuliano Ferrara, la Corte ha rigettato la richiesta trattandosi di produzione a sfondo informativo - culturale in cui sono presenti componenti di elaborazione e di apprezzamenti personali non specificamente fondati su elementi nuovi e diversi da quelli già noti ed acquisiti agli atti, nonchè esigenze di vulgative (e di spettacolo n.d.r.) tipiche del servizio televisivo, laddove processualmente occorrono riferimenti specifici suscettibili di verifiche e controlli - (107).

I) Sulla richiesta di acquisizioni di tutti gli atti del proc. pen. n. 4929/85 RG-GI di Milano, del fascicolo n. 273/287/82 del R.G. della Commissione Parlamentare dei procedimenti d'accusa e di tutti gli atti, compiuti ed acquisiti presso la Commissione Parlamentare P.2 e la Commissione Parlamentare d'inchiesta per le stragi nel periodo 1967/1977, (richieste formulate in ordine al c.d. "processo politico" alle udienze 15.7 - 14.X - 28.11 e 15.12.1988) e sulla

(106) vedi ordinanza 15.7.1988 lett. E n. 1

(107) vedi ordinanza 15.7.1988 lett. E n. 5

deby

avere ricevuto dalla loro rispettiva competenza, ed atteso che l'esito di tali accertamenti istruttori era stato acquisito a norma dell'art. 144 bis C.P.P., riteneva superfluo ogni ulteriore investigazione, poichè la deposizione che il Maletti ha reso nel corso della rogatoria internazionale alla presenza del G.I. di Venezia e le successive informazioni trasmesse dal Console italiano in Sud-Africa, richieste dal Procuratore Generale di Catanzaro a norma dell'art. 657 C.P.P., hanno esaurientemente chiarito il senso ed il significato dell'appunto (ordinanza 5.1.1989). Rilevava altresì la Corte sul punto:

- che non può procedersi al libero interrogatorio del Maletti nelle forme preposte nell'istanza del difensore di parte civile Avv. A. Bova (audizione diretta a cura del P.M. e del Giudice a latere), poichè la rogatoria internazionale consente soltanto l'assistenza del richiedente alla attività delegata all'Autorità estera che la svolge e prevede la preventiva formulazione degli argomenti d'esame. Questi ultimi erano stati compiutamente elaborati e, quindi, proposti dalle Autorità italiane richiedenti in occasione della suddetta rogatoria internazionale;

Le altre circostanze su cui il Maletti avrebbe dovuto essere esaminato, hanno costituite oggetto di approfondite esame nei precedenti giudizi e su esse ogni ulteriore accertamento è superfluo (ordinanza 5.1.1989).

- il Gen. Maletti nel corso dell'esame assunto (il 21.8.1986) per rogatoria internazionale ha fornito chiarimenti

deby

del Casalini, sicchè appare poco coerente la reiterazione della rogatoria internazionale (vedi ordinanza 15.12.1988);

- non sussiste, infine, la dedotta nullità della precedente ordinanza 15.12.1988, essendo inconferente il richiamo alla norma di cui all'art. 296 C.P.P., in quanto, come già rilevato, la rogatoria internazionale è stata assunta dalle autorità giudiziarie indicate in premessa nello svolgimento di attività istruttoria per le quali erano competenti e questa Corte ha utilizzato il risultato di esse per la preliminare e debita delibazione della ammissibilità, sotto il profilo della utilità probatoria, di un interrogatorio libero (ordinanza 8/1/1989).

N) Sull'istanza di rimessione in libertà proposta nello interesse del Dalle Chiaie Stefano, la Corte, per rigettarla, ha osservato che permanevano (ordinanza 14.10.1988) inderogabili e concrete esigenze di cautela processuale relativa, in primo luogo, all'acquisizione ed al completamento di specifiche fonti di prova perchè, dovendosi ancora concludere il dibattimento, occorreva adeguatamente assicurarne la genuinità e garantire che tutti i testi ed i soggetti ancora da esaminare rendessero le proprie deposizioni al riparo di ogni rischio o pericolo di suggestioni e pressioni che la posizione e la possibilità di azione dell'imputato rendevano prevedibili. Ma altresì ritenuto che permanesse il concreto pericolo

deby

- DELLA SENTENZA EMessa il 7.1.1987 dalla Corte d'Assise di Roma nel proc.pen. iscritto al n. 13331/8 A-ROPM/Roma, relativo all'attentato in persona di Bernard Leighton;

(segue nota 108)

Chiaie, fino al 26.10.1987 (data di apertura del dibattimento) e poi, ancora, quelli che vanno dal 16.1 al 14.2; 19.2 al 21.2; 26.2 al 2.3; 21.6. al 10.7; 15.7. al 28.9; 1.10 al 2.10; 7.10 al 9.10; 15.10 al 23.10; 29.10 al 2.11; 4.11 al 6.11; 12.11 al 13.11; e 22.11 al 27.11.1988 per un totale complessivo che, per quanto riguarda il Delle Chiaie è di un anno e giorni uno di custodia cautelare preventiva e, per il Fachini, è di oltre 18 mesi. Sono stati considerati come periodi di sospensione quelli compresi dal 26.10.1987 al 15.1.1988 e poi dal 15.2. al 18.2; 22.2 al 25.2; 3.3 al 20.6; dal 10.7. al 15.7; dal 29.9 al 30.9; 3.10 al 6.10; 10.10 al 14.10; 24.10 al 28.10; dal 7.11 all'11.11 e dal 14.11 al 21.11.1988. In conseguenza di tale calcolo che tiene conto dei giorni di udienze dibattimentali, della sospensione per la contemporaneità dei dibattimenti, dell'autonomia strutturale dei termini di carcerazione preventiva in relazione alle diverse fasi del processo, consegue che il Fachini Massimiliano ha diritto all'escarcerazione essendo maturato il termine dei 18 mesi dalla data di deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione, mentre per il Delle Chiaie il termine maturerà, senza contare gli altri periodi di sospensione eventualmente ricorrenti, con il decorso di altri mesi cinque e giorni ventinove di custodia cautelare a decorrere dalla data odierna 28.11.1988, senza che sia stata pronunciata sentenza di I° grado. L'attuale stato di detenzione del Fachini per altra causa, rende superflua l'applicazione delle misure di cui all'art.272 C.P.P. in relazione all'art.282 C.P.P.- La questione di legittimità costituzionale dell'art.272 2° co.C.P.P. nella parte in cui dispone che i termini di custodia cautelare rimangono sospesi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato (nel quale ultimo concetto viene fatta rientrare la celebrazione contemporanea nei confronti dello stesso imputato di distinti procedimenti in diverse località) sollevata

Achy

Assise di Firenze nel proc.pen. contro Graziani Clemente + 16, avente ad oggetto l'omicidio Occorsio;

(segue nota 108)

dalla difesa dell'imputato Delle Chiaie Stefano, in relazione agli artt.2-3-24-27- e 32 della Costituzione, è manifestamente infondata:

- 1) la norma denunciata non contrasta con gli art.2 (più propriamente 13) e 27 Cost. sotto il rispettivo profilo di una compressione temporalmente illimitata del diritto di libertà per fini cautelari e della violazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato in presenza di una custodia cautelare che, per i suoi tempi di durata, rappresentasse una anticipata espiazione di pena. A parte il fatto che le cause di legittimo impedimento dell'imputato sono normalmente riconducibili ad eventi occasionali e di circoscritta durata che mantengono, nella quasi totalità dei casi, il termine di carcerazione entro limiti pur sempre ragionevoli, sta, inoltre, che la vigente legislazione prevede (art.272 co.6 e 8 C.P.P.) in relazione ai reati punibili con pene detentive temporanee, un tetto di custodia cautelare complessiva che, non essendo suscettibile di superamento neppure nelle ipotesi di sospensione dei termini disciplinati del VII° co. dell'art. 272 C.P.P., impedisce generalmente un possibile prolungamento sine die dello stato di detenzione in presenza di alcune di dette ipotesi.
- 2) All'interno della disposizione che statuisce l'incidenza della sospensione o del rinvio del dibattimento sui termini di durata della custodia cautelare, non si rinvengono situazioni contrastanti con gli art.3 e 24 della Costituzione. Non pare che sussistano violazioni del diritto di difesa e neppure una disparità di trattamento tra l'impedimento configurabile per la contemporaneità di più procedimenti, sottratto secondo la difesa, alla iniziativa e comunque alla disponibilità dei giudici ad altre ipotesi di sospensione dei termini che la norma denunciata rapporterebbe, invece, alla volontà dello imputato. Al fondo di tutte le situazioni, in presenza delle quali la sospensione del dibattimento incide sulla

Achy

- degli atti del proc. penale iscritto al n. 351/85 M.G.I. di Catanzaro;
- dell'interrogatorio reso da Stefano Della Chiaie davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le stragi;
- delle pratiche relative ai passaporti rilasciati al Cap. Lebruna e dei fascicoli personali che attengono all'espatrio del Pozzan;
- del dispositivo della sentenza emessa l'11.7.1988 dalla Corte d'Assise di Bologna nel procedimento penale contro Ballan Marco + 19;
- dell'appunto di presunta provenienza Maletti sequestrato l'11.10.1980 dal P.M. di Roma e reperibile presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Catanzaro;
- degli ordini di servizio diramati dalla Questura di Roma al personale dipendente impiegato nella perquisizione disposta per il 19.4.1969 in casa Maletti;
- dei rapporti, note ed informazioni della Questura di Roma relativi alla riunione dei movimenti di estrema destra tenutasi nel 1965 al cinema "Branaccio";
- degli atti relativi al convegno tenutosi presso l'istituto "Faliero";
- di certificazioni relative alla eventuale pendenza di procedimenti penali contro Bianchi Paolo e Latini Sergio;
- del documento privo di deliberazioni avente ad oggetto l'attività terroristica di "Nuova Caravella" (allegato con cancellazioni della fonte e del manipolatore ai fogli 23/33 e 34 (109)).

(109) vedi cart. 23 fasc. 27 fogli 23/33 e 34

dekey

- rio giudiziale relativi a Tisei Aldo Stefano, Angelo Iaso, Paolo Bianchi, Latini Sergio e Sergio Calore;
- di copia di documenti, richiesti al Sisai, privi di deliberazioni (vedi n. 8 lett. A) dell'ordinanza 26.11.1988);
- dell'interrogatorio liberamente reso il 21.8.1986 dal Gen. Maletti per rogatoria internazionale davanti alla competente Autorità sud - africana ed alla presenza del richiedente G.I. di Venezia, con tutti gli allegati trasmessi;
- della relazione introduttiva ai lavori della Commissione Parlamentare d'inchiesta per le stragi, svolta nella seduta del 28.11.1988 dal Presidente della Commissione - On.le Libero Gualtieri;
- di atti del principale procedimento non allegati in istruttoria (memoria dei difensori di Mario Merlino, interrogatorio dibattimentale di Guido Giannettini, lettore di Marco Pozzan, confronto Freda - Giannettini).
- della sentenza della 1ª Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione che all'udienza del 16.1.1989, su conforme parere 9.12.1988 del P.G. presso la Corte di Cassazione, aveva rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Della Chiaie avverso l'ordinanza 14.10.1988 con la quale la Corte aveva rigettato l'istanza di rimessione in libertà avanzata nell'interesse del predetto Della Chiaie. Aspetti del secondo dibattimento d'Assise - il "Caso Padova" - e la "relazione Gualtieri". -

Nel corso del dibattimento è stato fatto frequente ricorso

dekey

dal Pretore di Bari con sentenza istruttoria del 12.6. 1986 con ampia formula. Anche Sergio Latini è stato interrogato liberamente poichè nei suoi confronti il G.I. di Catanzaro aveva adottato la declaratoria di prosciolgimento trattandosi di persona non punibile per avvenuta ritrattazione, in ordine al delitto di falsa testimonianza contestatogli a seguito del rifiuto di riferire circostanze a sua conoscenza. In qualità di testi sono stati, invece, esaminati, ancorchè coimputati nel processo storico o imputati in altri procedimenti, ma non per reati sostanzialmente connessi, Antonio Vieszer, Se-stili Alfredo, Pisano Antonio e tutti i testi di accusa gravitanti nell'area del "pentitismo", ancorchè alcuni di essi avessero prospettato il desiderio di essere esaminati con le garanzie dell'articolo 450 bis C.P.P., fuori dal controllo, quindi, della Corte e dalle parti. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Marco Pozzan, Ciannettini Guido e Sergio Latini. L'unico teste che ha deciso di astenersi dal deporre a seguito di autonoma scelta e rifiuto consapevole della collaborazione giudiziaria, è stato Vinciguerra Vincenzo che, avendo perseverato nel proposito di non rispondere sui fatti e sulle circostanze in ordine alle quali aveva deposto avanti al G.I. di Catanzaro il 5.10.1984 ed il 22/2/1985, alla Corte d'Assise d'Appello di Bari il 24.4.1985, al G.I. di Roma il 7.11.1984 ed al G.I. di Venezia il 20.6.1984, veniva incriminato all'udienza del 9.11.1988 per reticente

dehuy

flagranza del reato. Non essendo stato ritenuto necessario attendere il giudizio sulla fattità, disposta la prosecuzione dell'arresto del Vinciguerra, gli atti vennero rimessi al P.M. di Catanzaro per quanto di competenza. Il meccanismo dell'esame a domicilio previsto dalla norma dell'art.453 C.P.P., giustificato nella specie dalle precarie condizioni di salute e di età, è stato utilizzato dalla Corte per l'assunzione dei testi Zilio Giovanni, Raccanello Bruno, Audetto Pietro, Casalini Gianni e Lodi Iodice Cataldo i quali venivano esaminati da un giudice delegato dal Presidente del luogo di residenza o dimora di ciascun testimone. All'udienza del 5.3.1988 la Corte disponeva il rinvio del dibattimento fino all'udienza del 20.6.1988 per la concomitanza del processo per la strage di Bologna celebrato davanti alla Corte d'Assise di quella città, avendo entrambi i giudicabili manifestato l'intenzione di presenziare a tutte le udienze di discussione di quel processo e per consentire la concentrazione della attività processuale di quello in corso. La Corte ha ritenuto la sospensione del dibattimento ^{strumentale} più adeguata del rinvio a nuovo ruolo a tutelare l'esigenza della persona detenuta, per una pluralità di procedimenti, ad essere giudicata entro termini ragionevoli. E' stata, dunque, la contestualità dei dibattimenti ed il conseguente legittimo impedimento degli imputati a presenziare ad uno di essi, in mancanza di espressa rinuncia, ad imporre il

dehuy

rese dal Sen. Libero Gualtieri, Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi. Nel contempo (110) chiedeva che, non dovendosi considerare tali dichiarazioni irrilevanti nel processo in corso, la Corte disponesse l'audizione dell'On. Gualtieri. La richiesta veniva accolta e con ordinanza, sempre del 30.11.1988, la Corte deliberava l'ammissione della testimonianza data^{ch} al contatto dell'intervista concerneva il fenomeno delle stragi.

In data 13.12.1988 il Parlamentare, che era stato interpellato ai sensi degli artt. 356 e 453 C.P.P. prima della fissazione della data di discussione, con nota n. 138 di protocollo inviava il testo della relazione introduttiva da lui svolta, nella seduta del 29.11.1988, sul terrorismo e i fatti di strage in Italia. Esponeva, tuttavia, che la Commissione aveva appena iniziato i suoi lavori e doveva ancora acquisire, con assoluta priorità, tutto il materiale giudiziario e non relativo alle stragi, per costruire un quadro di riferimento il più possibile completo. Allo stato delle cose la Commissione non disponeva, secondo l'assunto del suo Presidente, di alcun materiale risultante da propri approfondimenti ed indagini. La relazione, articolata in nove punti, delineava la conoscenza acquisita sul terrorismo di destra e fissava come compiti della Commissione quelli di verificare l'esistenza della "nebulosa nera" e di accertare se "...dietro la sequenza delle stragi vi fosse stata una regia..."-

(110) vedi Vol. dibatt. n. 11 pag. 765

Labey

La Corte prese atto della relazione introduttiva e della lettera 13.12.1988 del Sen. Gualtieri, avendo ritenuto esauriente, ai fini del giudizio, il contenuto della relazione e privo di nuovi contributi probatori l'apporto dell'esame testimoniale del Sen. Gualtieri poiché la Commissione Parlamentare da lui presieduta non disponeva di nuovo materiale risultante da nuovi approfondimenti ed indagini, con ordinanza 15.12.1988 revocava il precedente deliberato 30.11.1988 nella parte in cui era stata disposta l'ammissione della testimonianza. La chiusura dell'istruttoria dibattimentale e la discussione.

All'udienza del 5.1.1989, la Corte, rilevato che era stata completata l'attività delegata, dichiarava utilizzabili per il prosieguo del procedimento a norma dell'art. 466 bis C.P.P., i rapporti giudiziari e tutti gli atti e documenti elencati nel fascicolo prodotto all'udienza dal P.M. ed inoltre:

- l'interrogatorio di Trince Aldo al G.I. di Catanzaro (111);
- l'interrogatorio Maletti del 21.8.1986 e la comunicazione del console italiano in Sud-Africa al P.O. di Catanzaro;
- gli accertamenti relativi all'attività lavorativa presso uno studio notarile prestata da Massimiliano Fachini;
- tutti gli atti, i documenti (ed ovviamente, le deposizioni) acquisiti in corso di dibattimento (112).

Alla precitata udienza non poteva procedersi alla chiusura del dibattimento dovendosi consentire alla pubblica

(111) vedi Vol. 2° fasc. 1° f. 76

(112) vedi Vol. 13° atti dibattimentali

Labey

VALLI LUCIA E DOMENICA AGNOSTI;

- Gli Avv. ti Giandomenico Pisapia e Nino Gimigliano in rappresentanza del Comune di Milano;

- l'Avv. Claudio Gargiulo, procuratore speciale della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A.;

All'udienza del 4.2.1989 il Pubblico Ministero rassegnava le seguenti conclusioni: "...chiede che la Corte voglia affermare la responsabilità penale di Della Chiaie Stefano in ordine al delitto di strage continuata di cui al capo B) limitatamente ai fatti di cui ai numeri 7-8-9 e 10 (commessi in Milano e Roma il 12.12.1969), in associazione unificata il reato di associazione sovversiva di cui al capo A) nonché quelli concernenti le armi di cui ai capi C) - D) ed E) e condannare lo stesso alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale, della perdita della potestà di cui all'art.316 C., della capacità di testare, della pubblicazione della sentenza penale di condanna, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare - Voglia dichiarare non doversi procedere quanto al delitto di cui agli artt.56-81 cpv. 110-112 n.1 C.P. e 6 legge 2 ottobre 1967 n.895, così modificata la originaria imputazione di cui al capo B) numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6 perchè estinto per prescrizione. Quanto all'imputato Fachini Massimiliano voglia dichiarare non doversi procedere in ordine al delitto di cui agli artt.56-81 cpv. 110-112 n.1 C.P. e 6 della legge

Labeau

imputazione di cui al capo A1) lettere a) - b) - c) - d) e) ed F), perchè estinti per prescrizione e voglia assolvere il Fachini dai delitti di cui al capo A1) lettere G) - H) - I) - ed L), B2) e C3) per insufficienza di prove...".

I difensori degli imputati concludevano chiedendo: per Stefano Della Chiaie e per Fachini Massimiliano la assoluzione da tutti i reati loro ascritti con l'ampia formula per non avere commesso il fatto.

All'udienza del 17.2.1989, dopo la replica del Pubblico Ministero, avuta, per ultima, la parola gli imputati ed i loro difensori, la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.

Labeau

ALL'USO UNA MISCELANEA A CARATTERE IMPROPRIO NELLA
accusa si è frammentata per la scissione dello schieramento
accusatorio dalla responsabilità del Fachini, nei cui confron-
ti l'accusa era postuma all'instaurazione dell'istruttoria in
quanto conseguenza dell'impostazione della pubblica accusa nel
giudizio di rinvio e dei nuovi apporti del pentitismo.

La verifica dibattimentale ha dovuto, pertanto, riflettere an-
che su tale situazione processuale ed, infine, riesaminare la
incidenza delle dichiarazioni dei pentiti, vera novità della
istruttoria e del giudizio di rinvio.

- La storia di "Ordine Nuovo" e di "Avanguardia Nazionale" -
Nell'ordinanza 31.7.1986 del G.I. di Catanzaro è detto che
il giudicabile Delle Chiaie risulta aver fatto della violen-
za terroristica il suo credo politico.

Il P.M. ha sostenuto che esiste un collegamento ideologico
ed operativo fra "AN" ed "ON" e che i due movimenti hanno
finalità chiaramente eversive.

Le suddette affermazioni impongono di premettere alla disamina
delle risultanze più direttamente attinenti alla responsabi-
lità dei giudicabili, una preliminare esposizione e valutazione
del contesto politico.

L'obiettivo dell'indagine politica eseguita dalla formulazione
del rinvio è quello di dimostrare la convergenza ideologica dei
due movimenti per avvalorare la tesi accusatoria del movimento
sovversivo di ampie dimensioni, operante sul piano nazionale
con finalità di destabilizzazione dell'assetto democratico e
costituzionale dello Stato.

dalla genesi allo scioglimento per riconosciuta illegalità
di entrambi, onde verificare se esista convergenza o diver-
genza ideologica e valutare quale incidenza processuale possa
avere il risultato acquisito. Non compete, invece, al giudice
la valutazione politica dell'ideologia.

"Ordine Nuovo"

Il movimento politico denominato "M.P.O.N.", costituito, dopo
la fondazione del M.S.I., un settore giovanile con ideologie
evolvibili, al pari delle prime organizzazioni clandestine di
estrema destra: "I Fasci di Azione Rivoluzionaria" e "La Le-
gione Nera". Formatesi negli anni '50 e subito repressi.
"Ordine Nuovo" venne fondato nel 1953. Nato in origine come
"Centro Studi" per opera di Pino Rauti, Clemente Graziani ed
altri, durante il periodo di permanenza all'interno del M.S.I.,
si caratterizzò come corrente giovanile di opposizione interna
al partito conducendo una battaglia ideologica ai confini della
legalità, spesso mimetizzando gli scopi politici con quelli
culturali (1).

"O.N." uscì dal partito nel 1956 ed ebbe vita autonoma. Nello
autunno del 1969, la direzione del "Centro Studi" riconfluit
nel M.S.I. e la formazione originaria si denominò M.P.O.N.-
Assunse definitiva ideologia fascista e propagò l'uso della
violenza come strumento di lotta politica. Con rapporto 1.6.
1983 l'U.P. della Questura di Roma, evidenziò che il programma
del movimento prevedeva la lotta totale e senza quartiere con-
tro il sistema e le sue istituzioni e che la sua attività si

(1) cfr. requisitoria Occorsio in cart. 15

Deby

Deby

risulta che, per iniziativa di Stefano Delle Chiaie, era stata "da poco" costituita "Avanguardia Nazionale". Nella nota ministeriale (S.) era detto che il movimento, "...ancora in fase organizzativa"..., si ispirava a principi nazi-fascisti ed aveva assunto come emblema l'ultima (rectius: la penultima) ^{ultima} dello alfabeto runico. Secondo la stessa fonte, al sodalizio avevano aderito una quarantina di elementi alcuni dei quali già appartenenti all'organizzazione studentesca di "Nuova Caravella". Il movimento costituì, come "M.P.O.N.", oggetto dell'inchiesta conclusasi con il rapporto 1.6.1973 della Questura di Roma, che, utilizzando lo stesso criterio di esposizione ed adattando le stesse metodiche d'indagini già usate per "O.N.", precisò i caratteri storici, la composizione sociale, la consistenza numerica, l'ideologia e l'attività dell'organizzazione. Il rapporto dell'U.P. di Roma esaminò il movimento in sede nazionale raggruppando tutti i rapporti giudiziari confluiti dalle varie Questure d'Italia. Le principali notizie contenute nel rapporto concernevano:

- la precedente formazione denominata "A.N.G.", sciolta nel 1962 a seguito della condanna per apologia del fascismo;
- la ricostituzione, nel 1970, senza la dizione "giovanile", per iniziativa del Delle Chiaie con altri elementi di "Nuova Caravella" e dei partecipi della prima edizione;
- la composizione numerica del movimento indicata in circa cinquecento aderenti sparsi individualmente od organizzati in varie località;

(Gà cfr. cart. 9 fol. 202-203)

Deby

nico - un ranbo con i latti allungati);

- il programma di opposizione globale ai sistemi politici;
- la sede centrale che si diceva stabilita in via Arco delle Ciambelle n.6;
- il direttivo nazionale presieduto da Adriano Tilgher in sostituzione del latitante Delle Chiaie;
- la partecipazione come promotore anche di Guido Giannettini;
- l'attività di alcuni aderenti del movimento a Trento, Cosenza, Bari, Milano, Napoli e Brescia;
- i precedenti procedimenti penali instaurati a carico di alcuni aderenti a Bari, Firenze, Massa-Carrara, Milano, Taranto e Trieste.

Secondo il rapporto giudiziario l'uso di alcuni termini e di alcuni simboli, il tenore dei manifesti dell'Ufficio-Propaganda e la fraseologia per denigrare le istituzioni e propugnare la soppressione di libertà costituite, apparivano indicative del delitto p. e p.dagli artt. 1 e 2 della legge 24/6/1952 n.645. Il processo, originato dal rapporto giudiziario 1.6.1973 dello U.P. della Questura di Roma, prese il nome di "inchiesta Ciampoli", dal nome del sostituto che l'istruttoria fu condotta contro 64 persone imputate, alcune come promotrici, altre come partecipi del movimento denominato "A.N." cui si addebitavano finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista (negazione del principio di eguaglianza, corporativismo, ripudio del pluralismo, Azione Rivoluzionaria), l'esaltazione della violenza, nonché l'organizzazione di campi militari, l'instaura-

Deby

stituisse riorganizzazione del disciolto partito fascista. In particolare, esaminando i concetti contenuti nell'opuscolo "La Lotta Politica di A.N." che rappresenta il fondamento ideologico del movimento, il Tribunale di Roma metteva in risalto come, nel libretto, reiteratamente si leggesse la condanna della violenza come metodo di lotta politica, essendo infatti testualmente indicato che "...la violenza, in realtà è un crimine se è un mezzo per sopraffare individui o popoli, per ledere i loro diritti e per imporre un modo di vivere estraneo alla loro natura ed alla loro cultura...". Dato atto di quanto sopra, si rilevava in sentenza come fosse anche espresso nello opuscolo che la violenza "...è un necessario dovere se è l'ultimo mezzo per difendersi da queste sopraffazioni spirituali e naturali. Lungi dal ricorrere alla violenza, salvo che per legittima difesa...il metodo violento...come legittima difesa...". Una volta, però, che fosse stata accettata la violenza e recepito il principio di "élite", rilevava il Collegio che tutto ciò "...porterebbe inevitabilmente...alla sopraffazione della maggioranza che, senza poteri legalmente e democraticamente ribellare, nel caso-cioè fosse ritenuto giusto ed opportuno, sarebbe costretta a subire in ultima analisi con la forza, la volontà di pochi che, con facilità, per mantenere salda la loro affermazione, col pretesto della legittima difesa, userebbero la violenza per non soccombere secondo le regole della democrazia...". Da ciò il tribunale trovava conferma che "A.N." esaltasse la violenza quale metodo di lotta politica, ravvisandone i riscontri nel materiale propagandistico riguardante

Lehey

a tutto il territorio nazionale. Non riteneva, invece, il Collegio che "A.N." avesse espletato, in concreto, propaganda razzista e manifestazioni esteriori di carattere fascista. Riteneva il Delle Chiaie promotore del movimento in dipendenza della documentazione di "A.N." che si definiva "...organizzazione nata nel 1960, sciolta nel 1965 e rilasciata nel 1970", con espresso riferimento ad "A.N.C."

Il ruolo prominente di Delle Chiaie era dimostrato dalla prefazione a sua firma preposta all'opuscolo "La Lotta Politica di A.N.", e da vari documenti e circolari (vedi ad esempio quelli sequestrati in via Altino). L'appartenenza al direttivo nazionale di Giannettini era decisamente esclusa al pari della sua partecipazione a conferenze di partito. La decisione d'Appello, intervenuta nel 1981, confermava in gran parte, la sentenza del Tribunale quanto alla affermazione di colpevolezza per il reato associativo del quale reputava la legittimità costituzionale avendo dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità degli artt. 7 ed 8 della legge n. 152 del 1976 in relazione alla 12ª disp. trans. ed agli artt. 3, 18, 21, 24, 25, 27, 49, 104 e 138 della costituzione e manifestamente infondata quella di legittimità degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 645/1952. In data 8.6.1976 il Ministro dell'Interno pro-tempore dichiarava, a norma dell'art. 3 p.p. della legge 20.6.1952 n. 645, lo scioglimento di "A.N." e la confisca dei suoi beni. Il decreto veniva trasmesso a tutte le Prefetture per la esecuzione.

Lehey

nel primo libretto rosso "La giustizia è come il timone, come la giri, va...", laddove si diceva testualmente "...noi dobbiamo dimostrare al popolo la nostra volontà di conquistare il potere... alla violenza che caratterizza il sistema borghese... noi dovremmo opporre la violenza popolare...". Evidenti le divergenze dall'ideologia di "A.N.", riconosciuta dalla sentenza 5.6.1976, caratterizzata dalla analogia con l'ideologia fascista, dall'anticomunismo, dal ricorso all'élite non come sprezzante superiorità ma come missione alle minoranze qualificate, dalla accettazione della violenza, come metodo politico, ma con il ricorso al presupposto della legittima difesa. Orbene le divergenze ideologiche non sembrano formali ma sostanziali al punto che nella motivazione della citata sentenza si riconosce che, se "A.N." si fosse limitata alla critica del sistema o avesse esposto il suo pensiero sul tipo di Stato preferibile, nessuno avrebbe potuto perseguire il movimento perchè non è processabile il pensiero in sé, né il pensiero manifestato. Viceversa la condanna per ricostituzione del disciolto partito fascista non implicava soltanto una manifestazione di pensiero, che avrebbe posto la decisione in contrasto con la Costituzione, ma il concreto pericolo che il risorgere di quel partito consentisse una coagulazione di consensi tale da permettergli la riconquista del Potere. In conclusione, l'ideologia fascista di "A.N.", ancorata alla visione trainante di una "élite" disciplinata e gerarchicamente organizzata agente sulle masse popolari e suggerente un'azione politica violenta solo per

Lehky

reazione alla sopraffazione ancorchè democratica, non coincide con l'ideologia fanatica nazi-maoista di Preda, di perversione del sistema con il ricorso indiscriminato alla violenza anche di frange contrapposte coinvolte nella lotta armata;

- 3) Le decisioni giudiziarie ed i decreti di scioglimento dei due movimenti intervennero a distanza di tempo.

La legalità di "A.N." per circa un triennio dopo lo scioglimento di "O.N.", suggerì al Delle Chiaie il tentativo di far confluire in "A.N." i militanti del disciolto "O.N." per evitare la frantumazione dell'estrema destra e potenziare al movimento legale. L'opposizione dei vertici di "O.N." fu radicale ed il tentativo ebbe vita breve. Le risultanze acquisite non consentono di desumere l'uniformità d'iniziativa e gli stretti rapporti operativi fra "A.N." ed "O.N." che l'accusa deriva dall'unificazione dei due movimenti che si assicura come sancita, sotto il profilo formale, nella riunione di Albano del settembre 1975 a dimostrazione e conclusione di una unione sentita da molto tempo nella coscienza di molti militanti dell'estrema destra per lo stesso modo di operare. La convergenza dei due gruppi nella riunione di Albano è stata smentita, anche dalle fonti ufficiali quali la nota 16.3.1973 della Questura di Roma, che negò l'adesione di "A.N." al disegno rivoluzionario del N.A.R.. Alcune successive pronunce giudiziarie, quali la sentenza 12.3.1986 della Corte di Assise di Appello di Firenze e l'ordinanza 14.6.1986 del G.I. di Bologna, escludono che l'unificazione vi sia stata. Nella precisò

Lehky

oltre a Stefano Delle Chiaie, quale fondatore della disciolta "A.N.G.", anche i nominativi di Salvatore Francis, Salvatore Cattaneo, Enzo Erra, Riccardo Freda e numerosi altri dirigenti di altri partiti ed organizzazioni quali lo stesso M.S.I., F.N. ed R.S.I.. I "comitati di riscossa" realizzarono, di rilevante, soltanto la riunione al "Brancaccio". L'adesione al C.R.N. si spiega agevolmente per il Delle Chiaie con la crisi di "A.N.G.". Nel concreto l'iniziativa del "C.R.N." di promuovere le riunioni che favorissero, non la confluenza in "O.N.", ma la costituzione di un nuovo partito, fallì. Il fallimento del tentativo è dimostrato dalla mancata adesione dei vari gruppi al progetto concreto e dalla confluenza nel M.S.I. del "Centro Studi" di "O.N." nello autunno del 1969.

- 5) Un solo documento comprova una contemporanea presenza all'estero di Rauti e Delle Chiaie. Si tratta del noto appunto 28.4.1969 relativo alla riunione in Spagna di "N.O.E." ("Nuovo Ordine Europeo") sotto la presidenza del segretario generale C.A. Almadruf. Nella nota è detto che fra i delegati dei vari paesi era stata notata la presenza della delegazione italiana "capeggiata" da Pino Rauti, capo di "O.N." e composta anche da altri personaggi quali Paolo Andreani e l'ex-capo di "A.N." (rectius: "A.N.G.") Stefano Delle Chiaie. Nel corso della riunione era stato esaminato il problema politico italiano che, secondo la nota, la delegazione tedesca, riteneva pressante per il pericolo dell'inserimento comunista nella vita politica italiana. La sola definizione di Pino

Rauti come capo della delegazione italiana, non esclude che la partecipazione di Delle Chiaie alla riunione spagnola di "N.O.E." sia avvenuta a proprio titolo quale fondatore della disciolta "A.N.G." - Nulla conforta il teorema d'accusa che intravede nella partecipazione alla riunione l'adesione del giudicabile ad "O.N.".

- 6) "Avanguardia Nazionale" non ebbe mai alcuna connessione con "Avanguardia Nazionale Rivoluzionaria". Lo riconosce la sentenza 5.6.1976 del Tribunale di Roma laddove si sostiene (7) che "...nessuna dimostrazione è stata data circa la identità dei due movimenti ("A.N.R." ed "A.N."); anzi i due movimenti appaiono distinti sulla base di quanto è scritto nel foglio di informazione del 28.7.1970...". Le fonti ufficiali a proposito di "A.N.R." sono contraddittorie, poiché talvolta si sostiene che "A.N.R." era stata fondata da Delle Chiaie (8); talvolta si dice che "A.N.R." fosse in collegamento con "A.N." come una sua dipendenza napoletana (9), talvolta si dice che "A.N.R." era estranea tanto ad "A.N.G." che ad "A.N." (10). Appaiono destituite di valenza probatoria le altre risultanze quali l'appunto SID 6.12.1967 e le deposizioni di Primicino Francesco. Il rapporto giudiziario 28.11.1967 della Questura di Napoli e la nota 30.12.1967 di R/C di Roma riferiscono soltanto che Delle Chiaie ebbe contatti con il responsabile di "A.N.R." in Napoli, Francesco Primicino, nel 1967.

(7) cfr. fol. 68

(8) vedi appunto SID 15.4.1970 trasmesso con nota 3622 di C.S. Na del 17.4.1970 - atto n. 33;

(9) vedi appunto SID del 19.5.1970 trasmesso con nota 4949 di C.S. Na del 22.5.1970 - atto n. 34;

(10) vedi appunto 17.8.1967 atto n. 22

Lehuy

Lehuy

effettuare una precisa collocazione politica ma inserendolo, comunque, nella contestazione studentesca. I difensori di Merlino non dubitarono che fosse composto da elementi di destra.

- 8) L'organizzazione "Lotta di popolo" (O.L.P.), nacque, secondo le informazioni della Questura romana (11), per unire il popolo italiano nella lotta per la liberazione nazionale. Quali esponenti di "O.L.P." furono indicati Enzo Dantini, Gaudenzi Ugo ed Ugo Cascella. Scrisse per iniziativa di un gruppo di studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo romano ed era, in precedenza, nato come il gruppo dei "nazi-maoisti". Contò su una sessantina di aderenti e si propose un'azione politica di smantellamento delle istituzioni borghesi, del capitalismo e dell'imperialismo. Non ebbe sedi periferiche. Secondo le informazioni della Questura romana, trasmesse il 10.11.1988 (cfr. Vol. Dib. n. 9), l'organizzazione dei nazi-maoisti romani "O.L.P.", definitasi "nazional-socialista, antiborghese, anticapitalista ed anticomunista", tenne per lo più riunioni universitarie e collaborò con il gruppo politico definitosi "Unione democratica per la Nuova Repubblica". Cessò la sua apparente attività nel giugno del 1970. Non risulta alcun contatto né con "ANG" né con il Delle Chiaie.

- 9) "Europa e Civiltà", fu costituita in Roma nel 1967 per iniziativa di elementi di destra provenienti da formazioni disciolte, contò su un centinaio di aderenti e si definì apolitico ed indipendente. Evidenziava la Questura di Roma (12)

(11) cfr. R.G. 14.1.1972 in vol. 2° fasc. 7

(12) cfr. R.G. 14.1.1972 in Vol. II° fasc. 7 fol. 112



che il movimento non aveva mai svolto apparente attività politica e che nei confronti dei suoi iscritti non erano state mai promosse azioni penali, non essendo stati i suoi esponenti coinvolti in azioni di violenza. Significativa la appartenenza ad "Europa e Civiltà" dell'informatore del SID e della Questura: Stefano Serpieri. Quest'ultimo nel corso della deposizione dibattimentale del 16.11.1988 ha ammesso la circostanza quando ha ricordato la visita di Ciccarelli nella sede di Europa e Civiltà.

- 10) La coimputazione di Delle Chiaie e Clemente Graziani nel "Golpe Borghese" non serve alla ricostruzione dello episodio dell'irruzione nel Viminale, posto che dall'accusa di cospirazione politica il giudicabile venne assolto con sentenza 27.11.1984 della Corte di Appello di Roma. L'elemento dovrebbe segnalare il collegamento dei vertici dei due movimenti d'estrema destra fin dal 1970, epoca prossima alla strage di Piazza Fontana; così argomentando non si tiene però conto del giudizio della Corte di merito che definì fittiziose le accuse dell'accordo criminoso, innocui i conversari cospiratori e pura e semplice fanfaronata il presunto programma eversivo (13). Non era stata, infatti, ritenuta attendibile la registrazione su nastro della pretesa "confessione" resa da Remo Orlandini. La Suprema Corte subì anche, della affidabilità della "confessione" Lercari. Le intervenute pronunce giudiziarie assolutorie tolgono ogni incidenza alla progressiva coimputazione dei due personaggi nell'inchiesta sul presunto colpo di Stato.

(13) cfr. sentenza 24.3.1986 della sez. 1° della Cassazione a fol. 7



Il testo del documento è il seguente:

"Noi pensiamo che la prima parte della nostra azione politica debba essere quella di favorire l'installazione del caos in tutte le strutture del regime. E' necessario cominciare a minare l'economia dello Stato per giungere a creare confusione in tutto l'apparato legale. Questo porterà ad una situazione di forte tensione politica, di paura nel mondo industriale, di antipatia verso il governo e tutti i partiti. In questa prospettiva deve essere pronto un organismo efficace, capace di riunire attorno a se gli scontenti di ogni classe sociale: una vasta marea per fare la nostra rivoluzione. A nostro avviso la prima azione che dobbiamo lanciare è la distruzione delle strutture dello Stato sotto la copertura dell'azione dei comunisti e dei filocinesi. Noi, d'altronde, abbiamo già elementi infiltrati in tutti questi gruppi; su di loro evidentemente dovremo adattare la nostra azione: propaganda e azioni di forza che sembrerebbero fatte dai nostri avversari comunisti e pressioni sugli individui che centralizzano il potere ad ogni grado. Ciò creerà un sentimento di antipatia verso coloro che minacciano la pace di ciascuno e della nazione; d'altra parte ciò peserà sull'economia nazionale. A partire da questa situazione noi dovremo rientrare in azione nei quadri dell'esercito, della magistratura, della chiesa al fine d'agire sull'opinione pubblica, d'indicare una soluzione, dimostrare la carenza e l'incapacità dell'apparato legale costituito e di farci apparire come i soli a poter fornire una soluzione sociale politica ed economica adatta al momento...

deh

La prima fase è dunque questa: infiltrazione, informazione e pressione dei nostri elementi sui nuclei vitali dello Stato... La nostra propaganda dovrà svilupparsi come pressione psicologica sui nostri amici e sui nostri nemici... attirare l'attenzione sul problema europeo e portarci dei sostegno internazionali politici ed economici. Dovrà anche costringere l'esercito, la magistratura, la chiesa ed il mondo industriale ad agire contro la sovversione... Per condurre tale azione è evidente che bisogna disporre di grossi mezzi finanziari; bisognerà agire in questo senso, affinché il più gran numero possibile di uomini possa consacrarsi alla lotta in Italia e per corrompere o finanziare i gruppi politici che possono esserci utili".

Il documento originario è in francese, la traduzione fu curata dai giornalisti citati (14).

Erano d'altro canto risultati collegamenti fra Stefano Serpieri e Robert Leroy, nonché tra il movimento "Europa Civiltà", presieduta da Loris Facchinetti, di cui faceva parte il Serpieri, e "l'Aginter Press". Lo stesso Le Roy, in un'intervista rilasciata al giornalista Ottolenghi, aveva dichiarato di conoscere bene il Serpieri dicendo di aver con lui lavorato per la compilazione di un rapporto. I collegamenti di "Europa e Civiltà" con l'"Aginter Press" erano confermati anche da Carlo Giacobbe che aveva riferito di un suggerimento del Facchinetti a rivolgersi all'agenzia per l'inserimento, a vari livelli, anche in paesi esterni alla penisola Iberica, nel segno dell'anticomunismo. Gli approfondimenti del C.I. di Milano portavano alla

(14) vedi cart. 23/B fasc. 14 foll. 97 e 98

deh

giava la presenza bianca in Africa e la sua attività era utilizzata dalle autorità portoghesi per paralizzare le attività "sovversive" comuniste in Portogallo.

La prima presa di contatto tra "O.N." e "Ordine e Tradizione" era avvenuta il 29/30 e 31/5/1967 tra il segretario Rauti ed esponenti lusitani nella sede di Lisbona. Gli incontri si sarebbero conclusi con l'intesa di collaborazione giornalistica e vaghi accenni alla disponibilità quanto al settore "Operativo". Si iniziava una corrispondenza che favoriva la venuta del Guerin Serac a Roma il 30.1.1967 per incontrarsi con il Rauti. Veniva discussa e definita la necessità di intensificare lo scambio informativo e predisporre un dettagliato "piano di lavoro". La visita a Roma aveva permesso anche l'incontro con il gruppo "Leccisi".

Il rapporto del Ministero degli Interni non aggiungeva altre notizie dopo l'incontro romano e concludeva con una scheda del Guerin Serac.

Sul movimento "Ordre et Tradition" l'indagine era ripresa dal G.I. di Catanzaro al quale, il 14.8.1975, l'Ispettorato Generale per l'Azione contro il terrorismo inviava la nota 228/23666 (16) a seguito delle richieste formulate dal giudice in sede di assunzione testimoniale del Questore d'Amato quale ex-direttore del Servizio Informazioni. Con tale nota veniva trasmessa fotocopia dell'appunto 14.6.1967, l'unico riscontro documentale della corrispondenza col Rauti, costituito dalla lettera 14.6.1967, poi trasmessa con il R.

(16) cfr. cart. 21 P 18 fol. 121-122

Stefano

12.1974.

Veniva fatto presente che dopo gli avvenimenti portoghesi e la pubblicazione della documentazione, rinvenuta negli archivi della FIDE, che parla della stampa italiana, l'Ispettorato non aveva potuto più indagare essendo la materia già di competenza dell'A.G. di Milano. Il successivo 4.9.1976 lo stesso Ispettorato comunicava che agli atti d'ufficio non risultavano contatti di "Ordre et Tradition" con rappresentanti di movimenti politici italiani oltre a quelli citati nel rapporto 20.12.1973. In avvio della seconda istruttoria di Catanzaro, in data 6.3.1982 il G.I. richiedeva alla competente Autorità portoghese di voler trasmettere i documenti dell'"Aginter Press" da cui potessero risultare collegamenti tra il Guerin Serac e Stefano Dalle Chiave e rapporti tra "Ordre et Tradition" ed i movimenti politici dell'estrema destra italiana. Si richiedeva anche l'audizione del Comandante Costa Correia di Lisbona che custodiva il materiale d'archivio ed, infine, si acquisivano, dopo ritardi e difficoltà nell'espletamento della commissione rogatoria internazionale, la testimonianza dell'Ufficiale ed alcuni documenti tra cui una nota in cui si assicurava che il Guerin Serac "...è individuo che rispetta le leggi portoghesi e non compie attività contraria al Governo di alcun paese con cui il Portogallo intrattiene rapporti diplomatici...". Da una comunicazione del 13.2.1984 della commissione di soppressione dell'ex FIDE, risulta che nell'archivio dell'agenzia

Stefano

zione in funzione anticomunista. Successivamente lo stesso Fabbruzzi aveva riscosso l'assegno depositando la somma sul suo conto corrente. Tali essendo tutte le risultanze di causa, non sembra condivisibile il convincimento della accusa, che, richiamando la veridicità dell'appunto SID, ha ritenuto di aver reso tangibile la matrice "Aginter Press". Dalle Chiaie degli attentati romani e milanesi del dicembre 1969. Viceversa il difetto di acquisizioni specifiche e documenti, la mancanza di precauzioni nell'invio del denaro e le stesse ammissioni del giudicabile escludono la possibilità di desumere tale diversa natura dei rapporti fra il Delle Chiaie, A.N. e l'"Aginter Press". Del tutto carente la prova di contatti e legami di qualsiasi genere fra A.N. ed "Ordre et Tradition". L'anonimato del documento "La Nostra Azione Politica", la mancata trasmissione di esso da parte della Autorità portoghese e la riferibilità delle altre attività non-informative dell'agenzia di stampa e della formazione politica "Ordre et Tradition" al solo movimento italiano denominato "O.N." (provata dalla corrispondenza col Rauti), inducono a ritenere positivamente verificato l'assunto difensivo del giudicabile.

La posizione processuale di Primitivo Francesco

Con nota 12.2.1982 il P.G. richiedeva l'approfondimento della posizione di Primitivo Francesco che in data 3.10.1977, durante l'interrogatorio reso davanti il G.I. di Napoli (18) aveva dichiarato di essere stato un informatore del SID e di aver fornito a un'agente del servizio che si era presen-

(18) vedi vol.4° fasc.1 pag.13

no Delle Chiaie in relazione ai fatti di Piazza Fontana ed all'assassinio del giudice Occorsio. Aderendo a tale richiesta, il G.I. acquisiva l'appunto 9.9.1976 del quale il Primitivo si era dichiarato la fonte in data 7.12.1977 davanti al G.I. di Napoli (19) nonché la deposizione resa davanti alla Corte D'Assise di Catanzaro all'udienza del 26.6.1978. Di particolare rilevanza nell'appunto erano stati considerati: il passo in cui si faceva riferimento alle preoccupazioni che un gruppo di emigrati italiani in Spagna nutrivano per le possibili rivelazioni o confidenze che il Freda avrebbe potuto rilasciare; nonché il punto in cui si accennava al tentativo di inviare emissari al Freda per "concordare" una linea comune specie per quanto riguardava le posizioni di Merlino e del Delle Chiaie. Durante il dibattimento della Corte di Assise, il Primitivo aveva dichiarato di essere stato un collaboratore del SID ed in tale qualità di essere stato contattato subito dopo il 12.12.1969 per assumere notizie in merito agli attentati. In prossimità delle feste natalizie aveva incontrato a Roma nella sede di "Avanguardia Nazionale" in Via Arco delle Ciambelle n.6, Stefano Delle Chiaie il quale, mentre veniva accompagnato in macchina, gli parlò della strage dicendogli: "...si, è una azione degli anarchici, ma sono implicate altre sfere governative...", aggiungendo dopo le sue insistenze: "...alta sfera dapparte social-democratica". Il Primitivo aveva ancora riferito alla Corte d'Assise: - di aver comunicato le circostanze di cui sopra al Sottouffi-

(19) vedi cart.20 fasc.5 foll.55 e segg.

Aely

Schrey

sua deduzione logica il coinvolgimento del Delle Chiaie
nella strage^{anche} se si diceva convinto che egli fosse stato
l'artefice della strategia della tensione. A suo avviso,
infine, l'omicidio Occorsio traeva ragione anche dalle moti-
vazioni personali del Delle Chiaie avendolo costretto alla
latitanza e ribadiva la tesi di un possibile tradimento per
denaro del Prada da parte del Delle Chiaie. El Primitivo è
stato risentito a dibattimento all'udienza del 25.10.1988
ed in tale occasione ha preliminarmente reso tutte le con-
ferme di rito con l'unica precisazione attinente alle pos-
sibilità di incontro del Delle Chiaie dopo il 1969, che non
riteneva di poter più affermare. Ripeteva, invece, la colla-
borazione col SID riducendola, tuttavia, ai soli contatti
napoletani con l'agente "Gerardi" che diceva di non aver
più rivisto da almeno dieci anni. Giudicava egli stesso
"poco importanti" le informazioni fornite al SID, ma tutta-
via confermava di aver fornito al Gerardi le informazioni
dategli dal Delle Chiaie nel corso dell'incontro iniziato
nella sede di "Avanguardia Nazionale". Modificava, invece,
le precedenti dichiarazioni dicendo di non ricordare di
essere stato la "fonte" delle informative SID 9.9.1976 e
27.7.1972 sostenendo, comunque, che si trattava sempre di
"supposizioni ricavate da voci correnti e pubblicazioni"
(era uscito il libro "la strage di Stato"). Questa volta
negava che in Spagna aveva subito un'agguato anche se il
Barone, senza mezzi termini, gli aveva fatto capire che non
era gradito al Rodriguez ed al Delle Chiaie e che doveva

Lebey

ore la sua permanenza in Spagna e precisava che il Calore,
di cui aveva parlato al G.I., non era Sergio ma Giuseppe
Calore. Nulla era invece in grado di replicare all'obie-
zione messaggi dal giudicabile a proposito dell'impossibi-
lità di un loro incontro nel dicembre del 1969 nella sede
di "Avanguardia Nazionale" dato che essa fu aperta nel
marzo-aprile del 1970, nonché circa la notorietà delle opi-
nioni del Delle Chiaie a proposito della strage che egli
aveva definito "strage del potere".

Le smentite, i ripensamenti, i soventi riferimenti a "voci"
e "deduzioni logiche" impediscono una tranquillante lettura
delle informazioni rese dal Primitivo.

Il giudicabile contesta che il teste era stato "manipolato"
dal SID e dai Servizi, in genere, ai suoi danni. Tanto in
un senso che nell'altro, appare ardua la collocazione del
dato processuale.

-IL MEMORIALE PECORIELLO,-

Pecoriello Paolo è nato a Roma il 16.7.1945 e risiedeva dal
28.7.1967 in Castellammare di Stabia dove era occupato come
econofo presso il locale Centro di Soggiorno Internazionale
per la Gioventù Italiana.

Nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione di
tale Ballan Marco, venne rinvenuta una lettera in cui, tra
l'altro, è scritto che: "...alcuni amici molto seri ed in
gamba, che ho conosciute qui, potrebbero fornirci a basso
prezzo molti oggetti a noi utili...".

Lebey

zione dell'attività di infiltrazione e l'incontro di Piazza Colonna. Aggiungeva di avere riferito l'incontro con Roberto Palotto al Commissario di P.S. Saviano nella Questura di R.E. il 13.12.1969 ma, con nota 21.4.1983^{A.M.1983} di R.E. negava che esistessero in atti deposizioni rese dal Pecoriello al Commissario Saviano (26). Risultava, soltanto, una perquisizione domiciliare del 14.12.1969 con esito negativo.

A dibattimento il Delle Chiaie ha contestato come false le indicazioni del Pecoriello circa le implicazioni di "A.N." negli attentati di Modena-Parma e Reggio Emilia ed il riferimento ad un piano nazionale di infiltrazione nella sinistra. Ammetteva, invece, la conoscenza del Pecoriello ad un incontro, avvenuto in Roma nella vigilia della strage, durante il quale egli aveva riferito di un'azione della Questura di R.E. per "incastrarlo" e consistente nel farlo trovare in possesso di esplosivo. Definiva "folli" le affermazioni conclusive del memoriale e contestava le insinuazioni sulla convergenza operativa delle condotte sue e del Rauti.

Il Pecoriello, comparso all'udienza del 6.10.1988, non confermava la deposizione resa al G.I. di Catanzaro, anzi sosteneva che il dattiloscritto noto come "Memoriale Pecoriello" fosse un documento autonomo rispetto agli appunti che aveva annotato in carcere e che il Magistrato aveva fatto sequestrare su delazione di un detenuto. In ogni caso definiva il contenuto del "memoriale" (nelle parti corrispondenti ai suoi appunti, evidentemente) "frutto di valutazione personale senza alcun riscontro nella realtà".

(26) vedi cart.20/A 59 f.1

Labruy

faceva quando lo seguiva ma non aveva a proposito di alcuni argomenti contenuti nel memoriale:

- mai Delle Chiaie si era avvicinato a "Nuova Repubblica" di Pacciardi;
- mai Delle Chiaie parlò di un gruppo operativo per il "golpe";
- mai gli consegnò delle bombe da fare esplodere contro la Ambasciata Americana;
- gli attentati del '68 in Emilia erano stati da lui eseguiti autonomamente senza indicazioni del Delle Chiaie;
- le azioni rispondevano ad una esigenza politica di carattere locale;
- aveva cercato di affiancare in determinate azioni la sinistra extra-parlamentare, come avvenne durante una manifestazione antisemita a Reggio Emilia, oppure come a Villa Giulia;
- non si spacciò mai per anarchico;
- l'affermazione di Merlino di essere diventato anarchico fu da lui presa per scherzo;
- si era recato a Roma su richiesta della Questura di R.E. per carpire informazioni sulla eventuale responsabilità di "A.N." negli attentati, ma negava di aver tentato di "incastrare" Delle Chiaie facendolo trovare in possesso di esplosivo, come quest'ultimo aveva sostenuto;
- tutto quanto è scritto nel "memoriale" costituisce "elaborazione personale di fatti e notizie che già erano stati divulgati dalla stampa";
- nel '66 non gli fu riferito alcun disegno inteso a riunire

Labruy

ie, dei suoi contatti con il Comandante Borghese e gli ufficiali del SID (Maletti e Labruna) che vollero contattarlo nel '72 quando prendeva corpo l'accusa contro la "cellula veneta". Dopo gli accenni alla morte del Borghese e dell'Orlandini, il redattore del documento espone le sue valutazioni sull'attività spagnola del Delle Chiaie, sui contatti (dati per scontati) con il Signorelli e sull'unificazione (che definisce coronata da successo) fra "O.N." ed "A.N."

Si accusa, quindi, il Delle Chiaie:

- di avere un ideale politico simile a quello del Guerin Serac;
- di aver curato per le autorità cilene l'attentato ~~Bassano~~ Leighton;
- di aver contattato la "FIDE", l'UNITA e i profughi portoghesi realizzando "denaro a palate" e procurandosi "un panorama d'armi";
- di aver favorito la "repressione basca" e (favorito) l'A.T.E. (ovvero l'antiterrorismo E.T.A.) consentendo alla Polizia Spagnola il ricorso "all'armata brancalona" dei fuoriusciti italiani, fra cui Maurizio Giorgi;
- di favorire, con la propria attività, la "scusa" per additare la destra allo sdegno delle nazioni spagnola ed italiana, quest'ultima definita "cripto-comunista" con il ruolo di favorire l'avvento delle sinistre in Europa;
- di aver sacrificato al suo utilitarismo gli incomodi elementi di "O.N." (Mazzagrande, Pozzan, Francia ed altri);

Lehy

- di aver contribuito al massacro degli avvocati comunisti in Calle di Atocha.

- di aver contribuito al massacro degli avvocati comunisti in Calle di Atocha.

"Il memoriale Pomar" fu preceduto da un sommario che riepilogava gli argomenti trattati (centrali "nere", stragismo, A.N.) e luneggia la figura del Delle Chiaie come un organizzatore di attentati e "collaboratore dei Servizi segreti italiani e spagnoli". La stessa premessa prende anche le distanze dal contenuto poiché riconosce poche, se non nulle, le possibilità di riscontro delle informazioni. Il memoriale venne trasmesso dal G.I. di Firenze il 9.4.1982 con un giudizio di sicura provenienza dal Pomar. Nell'istruttoria venne acquisita la testimonianza del Tripolare dell'Agensia ANIPE che riferì di aver acquistato il materiale da tale Luigi Cavallo che ne assicurò la provenienza.

Secondo la difesa del Delle Chiaie il memoriale è "un manuale di depistaggio" ed una "ricchissima miniera di riferimenti per il pentitismo costruito", nel senso di attribuire al memoriale la fonte di tutti i riferimenti, dosati nel tempo, dai "collaboratori", la cui unica attività è stata quella di perfezionare le notizie del Pomar per ripulirle dalle inverosimiglianze ed inesattezze. Nel processo in corso il memoriale Pomar è stato indicato come documento d'accusa. A dibattimento il P.M. ne ha chiesto la verifica dell'autenticità che la Corte ha disposto acquisendo lo stralcio di un verbale di interrogatorio del Delle Chiaie, laddove ri-

Lehy

con nota 6.8.1986 il P.G. chiedeva, che il G.I. di Venezia, nel corso dell'espletando interrogatorio, interrogasse il Maletti sul contenuto degli appunti sequestrategli nel 1980 ed in particolare su quello intestato "caso Padova". Il Gen. Maletti nel corso della deposizione resa davanti al Magistrato di Johannesburg delegato per l' "assunzione", ed alla presenza del Giudice italiano, a proposito del "caso Padova" così dichiarava: (vedi vol. dib:NI11 pag.221)F... cominciando dal fatto che il mio scritto sull'argomento appare imusualmente lungo, ciò potrebbe significare che esso fosse stato scritto sulle basi di recenti informazioni fornitemi o dal Capo della Sezione I^a (il Ten.Col.Genovesi) o dal Comandante del Centro C.S. di Padova. Per quanto riguarda gli eventi del 1969 ed in particolare la strage di Piazza Fontana e gli attacchi terroristici ai treni, preferirei rispondere direttamente al Giudice che si occupa del caso a Catanzaro. Per quanto riguarda il Casolini ed il nascondiglio di armi a Venezia, non posso ricordare alcuna informazione. Ora non posso ricordare chi fosse D'Ambrosio, chi abbiamo convocato e neppure per che motivo. Il Ten.Col.Del Gaudio era all'epoca, Ufficiale Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Padova...". A proposito del Delle Chiaie testualmente riferiva che la nota del 16.7.1973 del tenore "...Delle CH.Si, se vogliamo?..." intendesse la possibilità di indurre il Delle Chiaie a ritornare in Italia per tendergli una trappola. L'arresto del Delle Chiaie "...doveva essere effettuato dal Cap.Labruna... probabilmente l'intermediario utilizzato da Labruna per

lizzazione di fonti di "A.N." da parte del Servizio, il Maletti ammetteva di aver preso contatti, a scopo informativo, con il Movimento ma ignorava quali fossero le fonti. Con telex del 7.10.1986 il P.G. richiedeva al Console Generale d'Italia in Johannesburg di interpellare il Maletti, già sentito il 21.8.1986 dal G.I. di Venezia, al fine di apprendere se l'Ufficiale fosse in grado di riferire fatti e circostanze nuove di rilievo processuale e di fornire, nell'affermativa, alcune anticipazioni. Con riservata 28.10.1986 il Console generale d'Italia presso la Repubblica del Sud Africa comunicava che il Gen.Maletti, da lui sentito nella stessa data, aveva affermato "...di non ritenersi in possesso di fatti e circostanze nuove, tali da avere rilievo processuale...". Il Casolini, in precedenza, era già stato sentito il 13.4.1973 dal G.I. di Milano nel corso della istruttoria milanese ed allo stesso G.I. aveva testualmente affermato: "...non mi risulta che Freda conosca persone a nome Stefano ed Ugo di Padova. Penso, dati gli orientamenti politici affini, che abbia conosciuto Stefano Delle Chiaie suppongo a Roma. Che io sappia, Freda è andato a Roma solo in un paio di occasioni nel '65-'66 per prendere contatti con i dirigenti di "Ordine Nuovo". Al G.I. di Venezia, nel procedimento penale contro Del Gaudio, richiamava la precedente deposizione resa al G.I. D'Ambrosio di Milano e, quindi, affermava di essere stato un confidente dei Carabinieri e dei Servizi

Labruna

Labruna

... ma non vede, si appropria di una dell'art. 270 C.P. nel caso in cui la violenza forma oggetto di un generico programma di tipo rivoluzionario. Naturalmente non è sufficiente un programma teorico ed eventuale di lotta politica violenta, ma occorre che la condotta sia concretamente realizzata nello Stato. Dal dettato costituzionale, dalla norma contenuta nell'art. 270 C.P. ed, in sintesi, da tutto il sistema normativo, deriva il divieto della commissione di fatti violenti sia pure sotto forma di concreto pericolo e non anche il divieto dell'idea di violenza in quanto concepita e manifestata. Al giudicabile fu fatto addebito d'ideologia fascista e di ricorso alla violenza come metodo di lotta politica per configurare nei suoi confronti la sussistenza del delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista, una volta dimostrata, nonostante le contraddizioni, che l'uso di mezzi violenti era implicito nelle premesse ideologiche. "A.N." venne, pertanto, riconosciuta e penalmente sanzionata come associazione finalizzata all'uso effettivo della violenza per l'esigenza, costituzionalmente prevista e consentita, di protezione del metodo democratico. Dovendosi escludere la possibilità della costruzione di una struttura associativa nazionale inglobante "A.N." ed "O.N." e, come sarà dimostrato in prosieguo, l'esistenza di collegamenti operativi all'epoca di Piazza Fontana fra la cellula avuta riconosciuta come sovversiva ed un gruppo romano, non meglio definito e che si asserisce capeggiato dal Delle Chiaie, appare evidente che le medesime premesse

Stelney

ideologiche utilizzate per la condanna per il delitto di ricostituzione del partito fascista, vengono richiamate, senza alcun nuovo apporto, nel processo in corso, per sostenere la fattispecie associativa eversiva. Ai fini dell'accertamento penale non è, però, sufficiente quello che un soggetto appare potenzialmente capace di commettere, bensì solo quello che in concreto ha commesso poiché, anche il reato associativo, richiede che i programmi eversivi non risultino una semplice manifestazione di pensiero, ma abbiano prodotto concreti risultati operativi.

L'area di destra all'epoca di Piazza Fontana e la collocazione di Stefano Delle Chiaie.-

Nel dicembre del 1969 la destra presentava un panorama frammentario e contraddittorio.

Le principali articolazioni dell'area politica erano costituite da:-

- il Movimento Sociale Italiano (MSI), ossia il partito sorto nel 1947 quale organismo di raccolta delle forze disperse dopo il 25.4.1945 ed ispirato a postulati nazionalisti, in politica estera, ed economico-sociali simili a quelli della RSI, all'interno. All'interno del partito, per opera di Pino Rauti e Clemente Graziani, si formò una corrente di dissenso giovanile denominata originariamente "Centro Studi" da cui emerse nel 1956 "Ordine Nuovo". Nell'autunno del 1969 il "C.S." di "O.N." riconfluì nel partito interno al sistema politico (il MSI)-

- "M.F.O.N.", ossia il movimento formatosi dalla corrente gio-

Stelney

e non era stata ancora fondata "A.N." la cui apparizione è successiva al 1970, come le stesse fonti ufficiali affermano.

Deby

CAP. III

L'INFILTRAZIONE del Merlino nel circolo "22 Marzo"

A) L'INFILTRAZIONE -

A carico del Delle Chiaie sono stati posti, fin dallo stesso mandato di cattura, gli indubbi riflessi della posizione del Merlino la singolarità della cui collocazione politica ha sempre formato oggetto di studio e riflessione data la partecipazione nel circolo anarchico "22 Marzo" all'epoca della strage e la appartenenza, invece, allo schieramento di destra facente capo a Stefano Delle Chiaie. Nella formulazione accusatoria del rinvio, riprendendo e precisando precedenti statuizioni, sono stati riproposti i contatti fra Delle Chiaie e Merlino e si è sostenuto che il Merlino, su incarico del Delle Chiaie, si infiltrava negli ambienti dai quali intendeva carpire informazioni utili per il Delle Chiaie, fingendo identità di fede politica con coloro che in effetti, sottoponeva alla sua attività spionistica. Nella stessa ottica d'accusa venivano collocate le figure di Alfredo Sestili e di Alessandro Pisano qualificati informatori del Delle Chiaie negli ambienti Marxisti-Leninisti. Veniva, altresì, ripreso in considerazione il foglietto contenuto nel portatessere smarrito di Guido Paglia e le accuse di Torquato Nicoli e Maurizio Degli Innocenti. La conclusione era quella di procedere dal ruolo di informatore a quello di istigatore per comando del Delle Chiaie e saldare il vincolo gerarchico fra Delle Chiaie e Merlino con i riferimenti del Ventura per costruire la strage come una operazione di seconda linea.

Deby

Il fatto storico delle dichiarazioni rese dal Sestili e dal Pisano nel procedimento "Pallotto" è stato contestato al Delle Chiaie nel corso del dibattimento con il risultato riassunto in parte espositiva.

La Corte ha ripreso in considerazione i fatti del dicembre del 1968 che riguardavano gli attentati dinamitardi verificatisi in Roma nei giorni dal 19 al 26.11.1968 in danno di istituti scolastici, pompe di benzina e automezzi della Polizia. I fatti che non avevano trovato altra giustificazione se non nella fluida situazione politica dei gruppi di opposizione al Governo (com'è detto nel rapporto giudiziario) venivano addebitati a "gruppi estremisti di tendenza sia di destra che di sinistra" (29) con preferenza "ai gruppi di estrema destra che avevano mostrato una particolare e misteriosa attività". Sostiene la difesa che il procedimento penale che scaturì da quelle indagini e che si concentrò sulla figura del Delle Chiaie come imputato principale in virtù della sua personalità di spicco nel movimento studentesco all'università di Roma e come fiancheggiatore di "Nuova Caravella", costituisce il primo tentativo posto in essere da appalti dello Stato per coinvolgere il Delle Chiaie nei fatti di violenza che potevano interessare anche altre organizzazioni di opposizione governativa senza implicare necessariamente la figura del "capo storico" di "A.N. giovanile". Nel corso del dibattimento sono stati riassunti i protagonisti di quella vicenda con il risultato di verificare l'effettiva esistenza di uno stato di tensione fra il Dottor Improta e il Delle Chiaie; di compro-

(29) vedi vol. 1° fasc. 10 fol. 25

Stehy

vare che il Pisano aveva subito le pressioni della Questura per il rilascio di dichiarazioni sfavorevoli al Delle Chiaie e di confermare la debole personalità del Sestili che, anche davanti a questa Corte, dicendosi incapace di rievocare il passato per il grave calo psicologico dovuto a crisi personali e familiari, ha denunciato quella condizione di infermità psichica che sarà la caratteristica costante del personaggio in tutti i procedimenti. Dell'esito del procedimento si è detto; conta, in questa sede, rilevare che, già dalla sentenza d'Appello del 20.10.1981, il calo psicologico del Sestili venne utilizzato per superare le contraddittorie affermazioni, ritrattazioni e contro-ritrattazioni del Sestili e, che, anche nel corso di quegli accertamenti giudiziari, la verifica della generica non riscontrò le emergenze di specifica scaturenti dai riferimenti del Sestili. Appare, dunque, inevitabile sullo esito del giudizio instaurato contro Delle Chiaie, Roberto Pallotto e Ghiacci Saverio, la valutazione che qualifica l'intera inchiesta come il risultato dell'attribuzione dei fatti dinamitardi al Delle Chiaie in considerazione della sua centralità nel movimento studentesco di opposizione governativa. Non va trascurata, poi, la particolare "attenzione" dedicatagli dall'Ufficio Politico della Questura Romana che, non disdegnando il ricorso (in assoluta buona fede, dato il preconcetto della sicura correttezza del Delle Chiaie) a pressioni sui testi, essendo rivolte a personalità deboli come il Sestili, potevano conseguire un contributo deviante delle indagini. Anche se, dunque, sembra da escludere la volontaria "demonizzazione" denunciata

Stehy

gli atti dinamitardi del 12.12.1969" vi era uno dei nostri che stava rischiando l'ergastolo", con l'evidente allusione a Mario Merlino. Tutte le accuse già espresse nel corso del procedimento Chisacci-Palotto e le nuove riguardanti l'infiltrazione sua, del Pisano e del Merlino negli ambienti della sinistra (circolo "22 Marzo" e partito Marxista-Leninista) vennero riepilogate e trasfuse nella deposizione 9.7.1970 e precisate in quella 20.7.1970 davanti al G.I. di Roma, nel corso della quale il Sestili confermò l'essere reso in Questura, negò le pressioni e le promesse di denaro della Polizia e concluse attribuendo alle minacce del Delle Chiaie la stesura della dichiarazione liberatoria rilasciata il 21.12.1968. Nel corso del confronto 22.7.1970 il Sestili confermò il suo contesto accusatorio sinteticamente riassumibile nell'imposizione dell'obbligo d'infiltrazione nei gruppi di sinistra e nell'organizzazione di attentati, negando, per ovvie esigenze di parallelismo processuale, la genuinità del manoscritto che, viceversa, il contraddittore insisteva nel qualificare spontaneo. La nota frase del giudicabile: "...in questo modo volete imprigionarmi nello schema del confronto", suona, quindi, come protesta non già per la condotta dell'Ufficio ma per l'altalenante condotta del Sestili. La scelta della latitanza da parte del Delle Chiaie impedì che si facesse ulteriore chiarezza sul Sestili. Quest'ultimo riapparve nell'articolo pubblicato sul n. 10 del settimanale "L'Espresso" del 12.3.1978 dal titolo "Le bombe a Roma le mise Merlino". In tale articolo il giornalista Primo Di Nicola sintetizzava una in-

Debrau

tervista rilasciata dal Sestili al giornale "L'Espresso" nel quale gli aveva sostanzialmente narato di un'incontro tra il Merlino e il Prada e di un'incarico ricevuto dal Delle Chiaie in base al quale il Merlino aveva deposto gli ordigni all'Altare della Patria. Le investigazioni, svolte dalla Corte d'Assise di primo grado sul contenuto dell'intervista, nel corso dell'udienza dibattimentale del 28.2.1978, articolate nel riepilogo dei testi Antonio Orlandi, Giuseppe Cupellini e Sergio Del Duca e nell'accertamento delle condizioni di salute mentali di Alfredo Sestili, (risultato più volte ricoverato in istituti e cliniche per malattie nervose, per alcolismo, nevrosi depressive ed allucinazione alcolica) inducevano la Corte a ritenere priva di qualsiasi rilevanza l'intervista-Sestili: "...consistendo essa nell'esposizione di meri dati congetturali provenienti da persone gravemente turbata nella psiche e senza alcun riscontro in dati di carattere obiettivo..."(30). Il Sestili veniva riesaminato il 26.2.1982 dal G.I. in sede nel corso della seconda istruttoria per i fatti di Piazza Fontana ed in questa occasione confermava le dichiarazioni 28.1 e 20.7.1969 rese al G.I. di Roma, riproponendo, dunque, l'accusa di "subordinazione" al Delle Chiaie, di infiltrazione nel gruppo Marxista-Leninista ed aggiungendo in più una qualifica di informatore della Polizia, su incarico del Dottor Provenza, per la verità mai prima riferita ma che è stata ammessa dallo stesso Dottor Provenza nel corso della formale quanto il 28.3.1983 ha dichiarato "...che il Sestili forniva qualche volta delle informazio-

(30) vedi fol.967 della sentenza 23.2.1979

Debrau

il Sestili ad accusare il Delle Chiaie. L'inaffidabilità del teste sancita dalla Corte d'Appello di Roma nel 1981 per le accuse rivolte al Delle Chiaie nel procedimento per gli attentati del '68 e l'inutilizzabilità confermata dalla Corte di Assise di Catanzaro per l'impossibilità di tener in conto le congetture di un soggetto psichicamente turbato appaiono a questa Corte giudizi sicuramente condivisibili perchè non può essere ritenuta la possibilità di un affidamento di compiti delicati, quali erano quelli che la formulazione accusatoria indica, ad un soggetto psichicamente tarato e, comunque dalla personalità debole ed influenzabile.

C) PISANO ALESSANDRO-

Il 30.11.1968 Pisano Alessandro dichiarò in Questura di conoscere Stefano Delle Chiaie, di aver aderito al suo gruppo e di essere stato da lui incaricato di svolgere attività informativa su quanto veniva organizzato e sviluppato nel movimento studentesco. Il "lavoro" (raccolta di notizie di carattere politico) era curato in collaborazione con Mario Merlino e aveva come punto di riferimento una persona anziana, nota come il "vecchio" e che si identificava per Di Chiappari Alfredo. Affermava, ancora, che il Delle Chiaie, negli ambienti universitari era noto come "il bombardiere di Roma" ed esprimeva il convincimento che fosse l'autore degli attentati dinamitardi del novembre 1968. Come il Sestili, anche il Pisano rilasciò il 21.12.1968 una dichiarazione scritta con cui, rettificando le accuse mosse in Questura, attestava di aver subito "minacce ed intimidazioni" e riferiva una affermazione del Dr.

Dehny

Improta circa "la guerra personale" in atto fra lui ed il Delle Chiaie. Nel documento si legge di una offerta di 500.000 lire come compenso della denuncia del Delle Chiaie.

All'udienza del 14.11.1988 il Pisano ha confermato che le dichiarazioni in Questura furono "forzate" perchè rese nella condizione di disagio in cui si trova chi viene per la prima volta interrogato dall'Autorità di P.S. - Non ha negato la attività politica nell'ambiente universitario dove ricopriva la qualifica di rappresentante di facoltà, nè escluso l'adesione al gruppo "Caravella". Ha, però, contestato di aver ricevuto "un preciso incarico" investigativo in seno al Movimento Studentesco da parte del Delle Chiaie, poichè ha escluso fra loro rapporti di dipendenza politica e gerarchica ma non di amicizia e collimanza politica. La "raccolta di notizie" con la collaborazione del Merlino, la figura del Di Chiappari, la presenza del Delle Chiaie erano momenti da chiarire nel senso che la frequenza universitaria e l'adesione a "Caravella" dava luogo a riunioni ed assemblee in cui si riferiva e si discuteva sulle notizie apprese, di guisa che tutti i partecipanti (tra cui il Delle Chiaie) ne venivano informati. Non c'era da stupirsi, nè da meravigliarsi della appartenenza del Merlino al Movimento dopo l'adesione a "Caravella", poichè in quei tempi "...se ne vedevano di tutti i colori...", nel senso che "...gente che era di destra, domani si trovava in gruppi di sinistra...". Era un periodo di "confusione" che favoriva le trasmissioni da un gruppo all'altro. Confermava, quindi, il Pisano le sue dichiarazioni in Questura circa la voce pubbli-

Dehny

procedimenti, oggetto di attenzioni e fonte di perplessità. Secondo i primi giudici della Corte d'Assise di Catanzaro, Mario Merlino era indubbiamente un'infiltrato per conto di Stefano Delle Chiaie nell'ambiente anarchico romano a scopo informativo e di provocazione. E' stato anche espresso il sospetto che l'attività provocatoria si sia spinta fino alla compartecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969. I giudici del rinvio hanno poi dovuto riesaminare la figura del Merlino ~~anche~~ verificare se, oltre alla qualità di infiltrato nel circolo "22 Marzo", il Merlino fungeva anche da tramite di collegamento fra la cellula veneta e il gruppo romano di Stefano Delle Chiaie. Nel presente procedimento deve essere anche considerato se la posizione del Merlino costituisce un'esempio di quella strategia della seconda linea teorizzata, secondo l'assunto del Ventura, nella riunione Padova del 18.4.1969, attribuendosi al Merlino il ruolo di uno di quei soggetti di prima linea in grado di utilizzare e strumentalizzare una frangia estranea e da indurre i componenti a commettere dei fatti la cui responsabilità sarebbe poi ricaduta su gruppi di diversa tendenza. La premessa di tutte queste ipotesi ventilate sulla perplessa figura del Merlino è, evidentemente, l'attività politica di infiltrazione a scopi informativi e di provocazione della quale nessuno sembra, però, aver mai dubitato. Ed, infatti, le precedenti decisioni intervenute sul punto non hanno mai avuto perplessità sulla funzione di infiltrato e provocatore del Merlino come, da ultimo, ha riconosciuto la Corte d'Assise d'Appello di Bari (successi-

Debrau

vamente confermata sul punto dal S.C.) testualmente affermando (vedi foglio 187) che il Merlino non fece solo lo "spione" ma fu anche un provocatore, essendosi attivato sistematicamente per coinvolgere i giovani anarchici spingendoli verso azioni violente. La conferma indiretta di tale ruolo è desumibile, secondo tutti i precedenti giudicati, dalla condanna riportata per l'imputazione di associazione per delinquere. Le diverse ammissioni del Merlino sui rapporti con il Pisano (intercambio informativo) e con il Delle Chiaie hanno indotto a configurare un ruolo del Merlino non di semplice spettatore passivo, ma di attivo militante della sovversione poiché l'inerzia avrebbe potuto far sospettare dell'asserita nuova fede anarchica dopo la lunga militanza nell'estrema destra (come da ultimo ha sostenuto il G.I. nell'ordinanza di rinvio). L'attività politica del Merlino nel senso dell'inserimento fra le organizzazioni di sinistra, risulta ammessa nella memoria che i difensori di Mario Merlino Michele depositarono presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma. In tale documento veniva riconosciuto che la transizione negli schieramenti di sinistra costituì una svolta cronologicamente collocabile forse in dipendenza dal viaggio in Grecia. Nello stesso documento si sostiene, peraltro, che tale svolta non fu il risultato di una crisi ideologica ma una decisione politica di carattere generale in quanto tutti i gruppi giovanili utilizzavano informatori sia da una parte che dall'altra. Sicchè, fallito il tentativo di inserirsi nello schieramento di sinistra, come rappresentò la costituzione del XIII Marzo, (di cui faceva parte anche

Lebray

(dicembre 1968) di scambi informativi anche con gli esponenti di sinistra del movimento studentesco. In ogni caso, anche la tesi più rigorosa che partendo dalla collocazione tutta a sinistra del movimento studentesco (politicamente inesatta) e negando l'autonomia e l'effettività della svolta ideologica del Merlino, vorrebbe mantenere la rigida collocazione a destra del Merlino stesso e spiegare la partecipazione al "22 Marzo" come disegno politico a scopo informativo, non può attendere che l'attività di infiltrazione e spionaggio in gruppi politici opposti costituiva all'epoca prassi comune come giudicò il G.I. di Milano, definendola, di per sé, un fatto penalmente irrilevante. La controprova che l'attività informativa in gruppi opposti esistesse anche in senso inverso è desumibile dal rinvenimento di un foglietto dattiloscritto (indirizzato ad un certo "Ettore" da un certo "Renzo") nel corso della perquisizione eseguita nell'abbaino di Viale Bligny in Milano dato in affitto a Ferrari Bravo. Fra l'altro, vennero trovati alcuni dattiloscritti ed una lettera d'accompagnamento del materiale definito "...di controinformazione sulle trame "nera"... "pervenuto da una rete di informatori di Roma..." e che poteva servire "...per un lavoro di schedatura...". Le notizie sembrano provenire da Nico Azzi, ma non risultano individuati l'"Ettore" ed il "Renzo" di cui al foglietto dattiloscritto sulla rete di controinformazione romana (35). Orbene, lo stesso P.M. di Milano, nella nota 27. 1.1986 di trasmissione degli atti precisa che "il materiale

(35) cfr. cart. 22 L fasc. 29 f. 2 e segg.

Sehney

è stato probabilmente riunito in più periodi ('71/'80, con prevalenza per gli anni 1973/1974) nell'ambito di Avanguardia Operaia. E' pur vero che il Ferrari Bravo dichiarò di aver perso la disponibilità dell'appartamento ove venne rinvenuto, in estremo disordine, il materiale, fin dal 1977 e di ignorare chi successivamente abbia potuto rilevarlo. Tuttavia il materiale è sicuramente il risultato della raccolta di confidenze e informazioni sui movimenti di destra per lavori di schedatura e documentazione da parte degli schieramenti opposti (vedasi il n. 995 degli atti rinvenuti) e presuppone l'utilizzazione fino all'oscurimento di "fonti informative" probabilmente infiltrate nel settore oggetto d'interesse. La collocazione "a sinistra" di Avanguardia Operaia è attestata dalla documentazione trasmessa il 10.11.1986 dalla Questura Romana a seguito di richiesta della Corte. Dagli atti è risultato che il movimento, sorto a Milano all'inizio del 1970, contava nella capitale pochi aderenti, in prevalenza studenti provenienti dal movimento studentesco. Successivamente si collocò nella area della sinistra extra-parlamentari aderendo a molteplici iniziative di "lotta continua" e del "P.D.U.P. per il comunismo". Nel 1970 il gruppo (una quindicina di elementi - cfr. rapporto 20.5.1970 della Questura Romana) tentò di promuovere una riunione di tutti i gruppi dell'estrema romana, ma con scarso risultato poiché non aderirono i "G.E.R." né "Potere Operaio". Avanguardia Operaia riuscì soltanto ad organizzare l'11.5.1974 una riunione al Brancaccio-Dalla documentazione trasmessa non risulta che i fratelli Strippali abbiano mai

Sehney

... aveva ritenere responsabile il Merlino per gli attentati personalmente compiuti (con precipuo riferimento al danneggiamento della sede del M.S.I. di Colle Oppio) è evidente che quell'attività è rimasta marginalmente circoscritta ad incidenti di piazza e di scarso rilievo e, comunque, nulla in processo autorizza a ritenere che essa fosse orchestrata dal Delle Chiaie. Le semplici argomentazioni di ordine logico non consentono di procedere dallo sfruttamento informativo degli anarchici per il tramite del Merlino, alla strumentalizzazione operativa da parte del Delle Chiaie se non presupponendo quel ruolo di capo indiscusso che il comportamento successivo agli attentati lasciò ampiamente dubitare. Neppure il rilievo che il Merlino fino al 22.6.1968 veniva denunciato per reati commessi in concorso con giovani certamente inseriti nell'area di destra, mentre il 5.7.1968 risulta denunciato per blocco stradale in concorso, fra gli altri, Russo Franco e Scalzone Creste, è indice sicuro, della riuscita dell'infiltrazione. Il dato, come ha assunto il giudicabile, non contrasta logicamente la versione che delinea la permeabilità del movimento studentesco e sostiene la possibilità di trasmissione fra gruppi non rigidamente contrapposti.

F) L'alibi del Merlino

L'alibi del Merlino per il pomeriggio del 12 dicembre è stato ripetutamente esaminato. Da ultimo i giudici del rinvio hanno osservato che il Merlino, fermato intorno alle ore 19,00 del 12.12.1969, durante il primo interrogatorio nello U.F. della

Dehry

Questura di Roma alle ore 11,45 del 13/12, dichiarò di essere uscito di casa alle 17,00 poiché doveva incontrarsi con il professor Marcello Lelli nella sede dell'Istituto di Sociologia sito in Galleria Torino, per discutere della sua tesi di laurea. Strada facendo, aveva rinunciato all'appuntamento sentendosi impreparato per l'influenza che lo aveva afflitto nei precedenti giorni. Riferì, soltanto, di aver telefonato all'amico Sandro Gentili intorno alle ore 18,00 e, non avendolo trovato, di essere tornato a piedi a casa intorno alle ore 19. Escluse di aver incontrato altri amici. Il 14.12.1969, modificando il diniego precedente, parlò dell'esistenza in Roma di un deposito di armi ed esplosivi rivelatagli dagli anarchici del "22 Marzo". Nel terzo interrogatorio reso al P.M. di Roma il 15.12.'69, il Merlino, dopo altre informazioni sugli anarchici e sulla conferenza del "Cobra" prevista per le ore 13; anticipò alle ore 16,30 l'uscita da casa giustificata dalla madre con il riferimento all'appuntamento con il prof. Marcello Lelli. Ma aggiunse che, in realtà, doveva incontrarsi con Stefano Delle Chiaie nell'abitazione di Via Tuscolana 552 della di lui convivente Minetti dove aveva incontrato soltanto i figli Riccardo e Claudio. La madre era rientrata alle ore 18,15. Subito, dopo, insieme a Riccardo si era diretto verso Piazza dei Re di Roma ed era rientrato a casa intorno alle ore 19. Non aveva incontrato il Delle Chiaie pur avendolo atteso per un'ora in casa Minetti. Il 20.12.1969 Merlino chiarì al P.M. che l'appuntamento con Stefano Delle

Dehry

dal verificarsi degli attentati ed abbia cercato di sfruttare la vecchia amicizia ma rimanendo coinvolto nella vicenda per il cattivo e tardivo sostegno offertogli dal Delle Chiaie e dai congiunti Minetti.

I testi d'accusa:

G) Nicoli Torquato - Degli Innocenti Maurizio - Ligini Marco e Papitto Francesco.

Tutti i testi sopra citati sono caratterizzati dalle accuse rivolte ad "A.N." e Delle Chiaie. Il primo, in una deposizione del 10.9.1975 al G.I. di Catanzaro(36), riferendo notizie apprese da Ciabatti Dante e Zanelli Giuseppe, incolpò il Delle Chiaie di essere l'artefice della "strategia della fazione"; -Merlino di aver preannunciato la collocazione di bombe nei treni e nelle banche; -"A.N." di aver spedito lettere denigrate agli Ufficiali delle Forze Armate e di fomentare risse e tumulti per farne ricadere la colpa sulla sinistra estrema per lamentare.

Degli Innocenti Maurizio dichiarò al G.I. di Catanzaro il 20.8.1975 che, nella primavera-estate del 1969, il Merlino ebbe a parlargli esplicitamente dei suoi sistematici tentativi d'infiltrazione negli ambienti di sinistra (37). Riferì anche delle considerazioni di Merlino "sull'opportunità di compiere attentati contro le banche, in quanto espressioni del potere".

Marco Ligini riferì le notizie di una "fonte sconosciuta" sulla costituzione del "22 Marzo", sul piano di infiltrazione nella sinistra e sulla responsabilità del Delle Chiaie

(36) cfr.vol.3 f.10 f.11

(37) cfr.vol.3 fasc.7 f.11

Labruno

per gli attentati alle pompe di benzina ed agli istituti scolastici. Parlò anche di rapporti con un tal Berrig. Di Tenzo dell'U.P. di Roma che avrebbe ricevuto danaro dal Delle Chiaie(38). Papitto Francesco, il 23.8.70 al G.I. di Roma (39) affermò che il Delle Chiaie era il "capo" di "A.N." e che, dopo lo scioglimento, si unì al gruppo universitario di "Cassavallad".

Contestando i primi due (Nicolò e Degli Innocenti), il giudicabile li ha, a sua volta, accusati di averlo voluto "incastare", d'accordo con Servizi, nel "finto golpe"; quanto al Ligini ha dedotto che la fonte dei suoi riferimenti è rimasta sconosciuta ed, infine, al Papitto ha fatto addobito di essere un componente di "Lotta di Popolo", come tale un nazi-maoista in contrasto con le linee politiche e programmatiche di "A.N." (circostanza però smentita dal rapporto UF/Questura Roma dell'11.9.1970). L'analisi delle dichiarazioni dei testi ha indotto la Corte a ritenere inutilizzabili i loro apporti trattandosi di circostanze apprese, quasi sempre, "de relato" prive di conferme e di riscontri specifici e riferite a notevole distanza di tempo dall'apprendimento. L'interscambio informativo (ad esempio fra il Nicolò ed il Degli Innocenti) e l'impossibilità di fornire elementi di controllo sulla fonte informativa sconosciuta (a proposito del Ligini), costituiscono fattori di perplessità sulla genuinità dei riferimenti. I collegamenti del Nicolò e Degli Innocenti con il Labruno, lasciano, infine, certamente sospettare una strumentalizzazione dei due da parte del SID. Le dichiarazioni

(38) cfr.dep.4.8.1970 al G.I. di Roma-Vol.1° fasc.8 f.36

(39) cfr.vol.1° fasc.8 §.28

Labruno

scontro dell'attività informativa svolta dall'infiltrato Merlino, circostanza penalmente irrilevante di per sé come si è più volte dimostrato.

1) In conclusione-

I giudici della Corte d'Assise di Catanzaro non avevano dubitato che il Merlino fosse un solerte procacciatore di notizie raccolte nei gruppi di opposto orientamento politico. Hanno opinato che per svolgere questo compito, in favore del Delle Chiaie, egli si infiltrava negli ambienti di sinistra fingendo identità di fede politica con quelli che sottoponeva alla sua attività spionistica.

Nel prosieguo il ruolo del Merlino nel circolo "22 Marzo" è stato dilatato da "infiltrato" a "provocatore" e nella sua condotta si è visto non solo l'esempio emblematico della "strategia della tensione" ma anche la funzione di canale sotterraneo fra i gruppi eversivi di estrema destra, capeggiata dal binomio Preda-Delle Chiaie ed il circolo anarchico. Il riesame della collocazione politica del Merlino all'epoca delle stragi impone di ridimensionarne il ruolo. Lo stesso accostamento con i soggetti che secondo l'aveva svolgevano per il Delle Chiaie compito analogo (Pisano e Sestili), avvalorando la ipotesi della delazione informativa come risultato del mantenimento dei rapporti con gli ex-camerati anche dopo una scelta ideologica di segno diverso. La propensione violenta del circolo anarchico e dell'altro suo rappresentante (il Valpreda) ha determinato lo scadimento dell'incidenza probatoria del Merlino nelle "gesta" dei giovani anarchici, an-

Dehury

che in considerazione della marginalità delle azioni commesse. La permeabilità del movimento studentesco e la confusione politica dei tempi, hanno reso ragionevole la matrice individualistica ed esistenziale della conversione del Merlino, che solo la prova, non ottenuta, di una subordinazione vincolante al Delle Chiaie poteva escludere. In ogni caso, anche se l'infiltrazione dovesse essere intesa come disegno politico, la generalità e diffusione del fenomeno, non solo da parte di oltranzisti di destra in gruppi di opposto segno politico, come riferì il Dr. Improta nel corso del primo dibattimento, ma anche in senso contrario a quello processualmente in esame, ~~impedisce~~ di considerare l'attività in sé come fatto penalmente irrilevante e non indicativo di correttezza nella direzione e realizzazione degli attentati. Il malaccorto e tardivo sostegno offerto dal Delle Chiaie all'inutile alibi del Merlino, è, a sua volta, fonte di perplessità in relazione a tutti i capi della formulazione (subordinazione, disegno politico, responsabilità nella strage).

Dehury

che lo stesso ricorrente P.G. metteva in discussione, in primo luogo, la validità della strategia di seconda linea, non contestava le considerazioni dei giudici di merito sull'improbabilità della partecipazione del Delle Chiaie alla riunione padovana e riconosceva l'incredibilità delle affermazioni del Ventura circa lo sgancimento del Freda e la collaborazione col SID. Riteneva, però, la Suprema Corte come non fosse irragionevole sostenere una distinzione all'interno della linea-Ventura e come l'ipotesi dell'aggancio di Pietro Valpreda da parte di Mario Merlino come esempio di manovra di seconda linea non avesse condotto a risultati di certezza per la strage di Piazza Fontana. Diversa è la valutazione che l'istruttore del rinvio a giudizio ed il P.M. in udienza hanno offerto della linea-Ventura, poiché, prendendo le mosse dall'ordinanza 22.1.1983 del Tribunale di Catanzaro confermativa del mandato di cattura emesso, però quando non erano ancora intervenute le decisioni dei giudici di rinvio e della Suprema Corte-1987 è stata sostenuta la piena accettabilità delle dichiarazioni del Ventura, specie a proposito delle accuse mosse al Delle Chiaie. È stato così sostenuto che sul piano intrinseco la narrazione degli eventi è serrata, compatta, ricca di particolari ed avvalorata dalla confessata collocazione di due ordigni e dall'accertata partecipazione all'associazione sovversiva Veneta. Sul piano estrinseco sono stati adottati a riscontri le dichiarazioni del Pozzan, del Lorenzon e di Ruggero Pini. Si è, quindi, concluso asserendo la partecipazione di Delle Chiaie alla riunione padovana, l'ela-

Lehner

fra i due gruppi, l'incontro milanese con l'emissario di Delle Chiaie. La Corte non potendo ostendere il giudicato formatosi sui coimputati nel procedimento separato e definito, ha dovuto riesaminare tutti gli elementi offerti nelle dichiarazioni del Ventura per verificare se le risultanze istruttorie e dibattimentali consentissero una valutazione diversa da quella irrevocabilmente accettata nel procedimento principale.

2) La riunione di Padova, l'alibi di Delle Chiaie e la deposizione di PierLuigi Cella-

Ritiene la Corte che il punto centrale della linea del Ventura sia costituito dall'accusa mossa a Stefano Delle Chiaie di aver partecipato alla riunione padovana del 18.4.1969, concordando in occasione di quell'incontro con gli aderenti al gruppo-Freda la "strategia della doppia organizzazione". Il Ventura sostiene che le notizie gli erano state riferite dal Freda poiché egli non aveva partecipato all'incontro. Il giudicabile, sempre negando la sua presenza alla riunione padovana, si è professato in grado di poter fornire un alibi decisivo, essendo stato, quella sera stessa controllato in Roma nel circolo di "Nuova Caravella" nel corso di una perquisizione ivi eseguita tra le ore 20,00 e le ore 21,00 e comunque di sera dalla Polizia. Ricordava che durante le operazioni, un ragazzo aveva toccato accidentalmente un'interruttore provocando lo spegnimento delle lampadine ed un po' di trambusto. La sua presenza nel circolo era stata affermata dal Dottor

Lehner

tragitto di ritorno e di sostare in quella città il tempo necessario a concordare la strategia della tensione. Anche secondo i giudici del rinvio i fatti si incaricarono di smentire le affermazioni di Giovanni Ventura poiché la presenza in Padova del Delle Chiaie fu contraddetta dalla presenza in Roma dello stesso accertata nel corso della perquisizione effettuata dalla Polizia nell'abitazione dell'amica Leda Pagliuca (vedi pagina 257 della sentenza 1.8.1985). Nonostante il duplice e conforme accertamento anzidetto, la formulazione accusatoria del rinvio, anticipata nella requisitoria scritta e ripresa in quella orale, riconsidera la antica tesi della presenza in Padova del Delle Chiaie sostenendo che, se la Polizia fece irruzione nella casa dove trovavasi il Delle Chiaie intorno alle ore 11 ed era ivi appostata da un'ora circa, gli orari non erano per sé incompatibili con la presenza alla stazione ferroviaria veneta nella notte precedente, dato che vi erano treni in transito in nottata che avrebbero potuto consentirgli il rientro nella Capitale. La tesi apparsa avvalorata dalla constatazione che il sospetto si trovasse ancora a letto in pigiama a quell'ora avanzata del giorno, proprio come se stesse recuperando il sonno perduto durante il viaggio notturno. In realtà la validità della tesi del Ventura sulla puntualizzazione della strategia di seconda linea nel corso della riunione padovana, non può prescindere dal dato storico della presenza del Delle Chiaie. La Corte ha, dunque, dovuto riesaminare l'argomen-

Lehner

luce della nuova prospettazione difensiva che avrebbe dovuto offrire l'incontrovertibile soluzione della vicenda. Sostiene, infatti, a dibattimento il giudicabile che durante la sera del 18.4.1969 la Polizia eseguì una perquisizione nella sede di "Nuova Caravella" constatando la sua presenza e tale alibi era stato avallato dal commissario Lazzarini Alfredo davanti alla Corte d'Assise di Bologna. All'udienza del 13.7.1988 il funzionario precisò davanti a questa Corte di aver potuto accertare, rivedendo i verbali di perquisizione negli archivi della DIGOS, che la perquisizione eseguita anche alla sua presenza nella sede di "Nuova Caravella" in Roma era stata eseguita la sera del 19.4.1969 e non il giorno precedente, come in un primo tempo, per errore aveva affermato davanti alla Corte d'Assise di Bologna. Il giudicabile, dal canto suo che non ne aveva parlato nel corso della deposizione di p.g. il 19.4.1969, non ha giurato sulla bontà dei suoi ricordi all'udienza del 13.7.1988. La data della perquisizione a "Nuova Caravella" è stata accertata con l'acquisizione del verbale di perquisizione della Questura di Roma che la indica alle 20 del 19.4.1969. Riposta, dunque, definitivamente nel novero degli apprestamenti difensivi accessivi di chi non sa come altrimenti difendersi, l'alibi della presenza in Roma nel corso di una perquisizione effettuata la sera del 18.4.1969 nella sede di "Nuova Caravella", non per questo si deve ritenere priva di apporti la verifica dibattimentale a proposito della controversa questione della

Lehner

di un mancato rientro per l'imminenza degli scioperi ferroviari preannunciati dalla stampa con i quotidiani del 18.4.1969 che anticipavano gli inevitabili disservizi che sarebbero stati provocati. Ed, infine, non può essere tralasciato lo argomento già trattato dai difensori del Merlino secondo il quale, se veramente il Delle Chiaie si fosse trovato a Padova nella notte del 18.4.1969, avrebbe potuto tranquillamente riferirle alla Questura di Roma durante la deposizione del giorno dopo, per dimostrare la sua assenza da Roma ed evitare ogni sospetto per l'attentato al ministro Restivo, cosa ben più rischiosa di un viaggio nel Veneto all'epoca privo di significato. All'epoca delle investigazioni milanesi era stato lo stesso Dr. Improta a fornire all'inquirente i dati necessari per escludere la presenza in Padova del Delle Chiaie, facendo riferimento ai servizi di controllo predisposti dall'U.P. di Roma sul "bombardiere di Roma". Il dibattimento ha rafforzato la bontà di quella collaborazione, poichè nonostante il mancato approfondimento, ormai impossibile per decoro del tempo (come attesta la nota 10.11.1988 della Questura Romana sul mancato riferimento delle relazioni sui controlli del Delle Chiaie) circa gli spostamenti del Delle Chiaie durante la giornata del 18.4.1969, la minuziosità dei riferimenti e la dovizia dei particolari rendono plausibile la versione fornita dal giuridicabile e lasciano intendere che gli accertamenti ed i controlli di Polizia vennero eseguiti con il positivo riscontro attestato dal Dr. Improta. Nessuna contestazione fu mai ele-

Dehury

funzionario, universalmente conosciuta e riportata in processo. Ed, infine, fu lo stesso Ventura nel corso della deposizione del 30.X.1973 (41) a rivedere le sue affermazioni. Contestatigli dal G.I. gli accertamenti eseguiti che escludono la presenza del Delle Chiaie a Padova, il Ventura non sostenne più la versione precedente, ma dichiarò che il nominativo fattogli dal Preda non era più quello del Delle Chiaie ma "...evidentemente si trattava di un'altra persona, il cui nome aveva nell'orecchio...". Negando sempre, contrariamente, alle risultanze processuali la sua partecipazione alla famosa riunione, non restava al Ventura, ripiegando davanti alla prova dei fatti, che attribuire al Preda il riferimento di un altro nominativo di un "romano" presente alla riunione. Invece dalla telefonata con il Preda, dalla conversazione di quest'ultimo con Balzarini e dall'appunto cancellato sulla sua agenda, proprio in corrispondenza con la data del 18.4.1969, si evince, che il Ventura sapeva dell'incontro, vi partecipò giungendo in ritardo e fu, per questo rimproverato dal Preda. Per sostenere la credibilità della linea-Ventura la Pubblica accusa ha fatto riferimento alla deposizione di Pierluigi Cella che il 2.11.1973, al G.I. D'Ambrosio, durante la detenzione a S.Vittore, riferì di essere stato invitato dal Ventura, ad assistere ad un colloquio con un'altro detenuto che passeggiava nel cortile (mentre il Ventura era nella cella n.2 con lui ed un tal "Ferruccio"). Di questo colloquio il Cella Pierluigi(42) fu in grado di riferire una frase, detta dall'interlocutore del

(41) vedi cart.23/D-fasc.22 foll.358/359

(42) vedi deposizione in vol.2° fasc.15 fol.11

Dehury

del 18.4.1969. Con tale lettera il Ventura sostanzialmente mutava versione attribuendo al Pozzan e non al Freda la fonte delle notizie da lui riferite a proposito della riunione. Nel dattiloscritto di risposta, altrimenti noto come "memoriale Pozzan", inviato alla Corte d'Assise di Catanzaro, il Pozzan ripristinava la verità asserendo di aver offerto al SID le informazioni sul Freda e chiarito la verità circa la deposizione da lui resa contro Pino Rauti, definendola come una "...deposizione impostami, che successivamente ho ritrattato in quanto palesemente falsa, così come ho ritrattato tutto il resto..." (43). Ed, infine, il Ventura contraddice se stesso, quando nella sua memoria del 21.2.1976 (44) definisce "...incredibile..." la conferma (del Pozzan) della sua ritrattazione delle accuse a Rauti e, "misurata a non travolgere né Giannettini...né gli altri avvantaggiati dalla sua renitenza processuale (Freda, Rauti, Delle Chiaie e Paglia) ...", la risposta alle sue domande. Quasi che l'accusa a Delle Chiaie fosse scaturita solo dal Pozzan e fosse credibile, viceversa, quella mossa al Rauti. E' rimasta, dunque, comprovata, la falsità delle dichiarazioni del Ventura a proposito della presenza in Padova del Delle Chiaie la sera del 18.4.1969.

3) Il contatto con l' "emissario del Delle Chiaie"

L'incontro del 24.7.1969 con l' "emissario" del Delle Chiaie a Milano secondo lo stesso Ventura si verificò in sua presenza. L'episodio era riconducibile, come quello del 12.5.1969 in

(43) cfr. cart. 23/B fasc. 11

(44) cfr. cart. 23/B-fasc. 11 fol. 27

Padovana e fu un'evento inevitabile poiché la parziale compromissione nei disegni eversivi evitava che il Freda sospettasse la sua attività spionistica. Esiste, dunque, un perfetto parallelismo fra i due episodi (quello di Morino e quello di Milano), poiché entrambi vengono ammessi dal Ventura ma al tempo stesso giustificati con la collaborazione ai servizi. Nel contempo la strategia difensiva importava la subordinazione al Freda e l'accusa al Delle Chiaie cui si addebitava l'intendimento, riferito dal portavoce, d'intensificare la attività terroristica per la disponibilità di esplosivo. Sempre secondo il Ventura l'ordigno collegato a un sistema d'orologeria era il prototipo di quelli che sarebbero stati utilizzati sui treni e lo stesso Ventura si era meravigliato col Freda del mancato funzionamento quando esibì nello studio del legale una copia del "Corriere della Sera" che non parlava di alcuna esplosione nel Palazzo di Giustizia. Ciò è da rilevare l'accortezza difensiva del Ventura che si limita a confessare solo la collocazione di ordigni non esplosivi. Ma altre considerazioni lasciano dubitare della credibilità del riferimento. Risulta in primo luogo che fin dal giorno precedente il Ventura aveva prenotato da Padova un biglietto aereo per Roma in partenza da Milano con il volo delle 14,25, cosa questa poco conciliabile con l'estemporanea decisione del viaggio a Milano (l'incontro doveva avvenire a Padova e poi fu spostato a Milano). Destano ancora perplessità le seguenti circostanze:

diretti né indiretti con il Freda dopo il 1965. Ha ammesso anche un suo viaggio in Padova tra il '64 e il '65 in occasione del quale conobbe il Freda. Il progetto di allargamento dell'area di A.N., che costituiva l'obiettivo di quel viaggio, era stato, però, paralizzato dalla freddezza dei colloqui e dalla mancanza di sintonia con l'altro personaggio. Riportava al primo incontro padovano la conoscenza del Pozzan. Concludeva asserendo che l'ultimo incontro col Freda era avvenuto a Roma nel 1965 in occasione della riunione al "Braccio" organizzata dai "Comitati di riscossa nazionali" del Rauti. A tale riunione aveva partecipato il Pozzan e, quindi, dal 1965 non aveva più rivisto né l'uno né l'altro. Negava, ovviamente, incontri successivi agli attentati del dicembre 1969. Le dichiarazioni del Pozzan e quelle del Ventura che di un anno le seguono, non sono sicuramente attendibili come vuole la formulazione accusatoria. Ed infatti:

- Le informazioni della Questura di Treviso trasmesse con rapporto 10.3.1972 escludevano che il Delle Chiaie fosse mai stato iscritto all'università di Padova;
- Le dichiarazioni di Pozzan risultano inoluse nello stesso interrogatorio dell'1.3.1972 nel corso del quale il Pozzan aveva riferito che alla riunione di Padova aveva partecipato Rauti. A parte il rilievo che la deposizione 1.3.1972 verrà ritrattata dal Pozzan e che nel memoriale sarà definita "imposta dagli inquirenti", appare quanto meno probabile che, se in un punto la deposizione è risultata falsa, siano false

Lebrun

realizzati a un pedesimo disegno difensivo;

- né Freda né Paglia hanno mai avallato le dichiarazioni del duo Ventura - Pozzan, il Freda ha sempre negato di aver incontrato il Delle Chiaie dopo il 1965; Guido Paglia nel corso dell'interrogatorio del 16.5.1973 davanti al G.I. di Milano definì "...assolutamente improbabile che Prada e Stefano Delle Chiaie potessero avere contatti operativi e unità d'intenti, in quanto (avva) sempre sentito il Delle Chiaie parlar male di Freda o meglio in termini negativi dal punto di vista politico..."(45);

- nel 1969 Delle Chiaie non faceva più parte di "O.N." avendo abbandonato tale movimento fin dal 1958. Lo stesso Guido Paglia riferì che "O.N." non partecipava alla vita universitaria e viceversa il Delle Chiaie aderiva a "Nuova Caravella" sia pure non organicamente. Le suddette argomentazioni, sia pure soltanto logicamente, rendono le dichiarazioni del Ventura e del Pozzan non idonee a provare una permanenza di rapporti successivi alla data indicata dal giudicabile. In ogni caso la mancanza di apporti specifici alle discolpe d'imputati non può essere superata da altre ipotesi come quella che si risolvano nel prospettarsi: - il mendacio del Paglia (assolto dall'imputazione di partecipazione ad associazione sovversiva); - la rilevanza di tutti i collegamenti tra gli imputati nei fatti di eversione; - l'interpretazione in senso accusatorio di ogni elemento estraendolo dal contesto generale e forzandone il significato.

(45) vedi vol. 2° fasc. 13

Lebrun

Nel corso delle deposizioni rese il 3.3.1988, nè Comacchio nè Marchesin hanno accennato a persone di altre città interessate alle armi di Castelfranco Veneto. Il Comacchio precisò che Luigi Ventura parlò di Merlino, una sola volta, nel 1970 in macchina come di un compagno di collegio. Aggiunse che ricordò il nome del Merlino perchè in precedenza ne aveva parlato la stampa e, a specifica domanda, attestò "...con il riferimento al Merlino non intendevo e non intendo avocarmelo nella questione delle armi...". La verifica dibattimentale ha, dunque, escluso che il Comacchio abbia parlato del Merlino come di un cointeressato al deposito delle armi. Non è escluso che la notorietà del personaggio (il Merlino) abbia favorito il ricordo a distanza di un anno, almeno, del nominativo fatto dal Ventura nel corso del viaggio in macchina del 1970. L'unico accostamento che la deposizione del Comacchio consente è quello della comune frequentazione scolastica, probabilmente in un collegio, fra Ventura e Merlino.

6) L'elaborazione della strategia di seconda linea-

Nel corso della riunione padovana, secondo quanto il Ventura disse di avere appreso da Freda, era stata concordata fra i due gruppi (quello veneto capeggiato da Freda e quello romano guidato da Delle Chiaie) una strategia che doveva portare all'aggancio operativo di estranei che avrebbero dovuto costruire una frangia da utilizzare per attività eversive. Esisteva, pertanto, secondo le dichiarazioni del Ventura, una organizzazione eversiva, con impostazione nazi-fascista, articolata

Dehny

anzidetta riunione, avevano concepito il programma di strumentalizzazione, con manovre di infiltrazione e provocazione, dei gruppi estremisti di sinistra, in modo da comprometterli in attentati e farli apparire responsabili di un'attività eversiva che era, invece di destra.

L'organizzazione eversiva di rilevanti dimensioni, era validamente assistita sul piano finanziario e vantava un elevato grado di capacità tecnica ed operativa. Secondo il Ventura gli attentati successivi alla riunione padovana rientravano nel programma deliberato che prevedeva una intensificazione progressiva dell'impegno dimittendo per la disponibilità di esplosivo e per acuire la tensione. In ultima analisi la tesi prospettava che le stragi fossero dovute all'azione criminosa del gruppo Freda^c del gruppo Valpreda tramite l'intermediazione del Merlino il quale, per conto del Delle Chiaie, avrebbe dovuto "agganciare" il Valpreda stesso; e qualcuno degli anarchici) per fargli collocare gli ordigni a Milano.

La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha disatteso tale ricostruzione per una serie di argomentazioni così raggrupabili:

- era rimasto indeterminato se si trattava di un'unico apparato oppure di due o più gruppi autonomi collegati sul piano operativo;
- esistevano incertezze sui ruoli ricoperti che apparivano promiscui (al tempo stesso finanziatori, esecutori e mandanti) e, quindi, inconciliabili con la asserita vastità ed efficienza

Dehny

stesso si era confidato con numerosi soggetti (Pan, Lorenzon, Marchesin etc.);

- la linea-Ventura è priva di riscontri:-lo scrittore filo cinese Mario Quaranta, infatti, oltre a contestare la visione dei rapporti informativi, rivendicò a sé l'idea dell'organizzazione parallela venutagli durante la stesura del IV° capitolo del suo libro-"Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento";

- l'opuscolo del Preda:

- "La disintegrazione del sistema" non teorizza la tesi della doppia organizzazione come sostiene il Ventura, poiché il "coinvolgimento delle forze di sinistra", ipotizzato nella pubblicazione, non è previsto come attività strumentale bensì come effettiva, sebbene provvisoria, convergenza delle forze estremiste per la disintegrazione del sistema borghese e prospetta la separazione dei due gruppi ad obiettivo raggiunto;

- i primi attentati compiuti dopo la riunione di Padova, quelli del 25 aprile alla Fiera campionaria ed all'Ufficio Cambi della Stazione Ferroviaria di Milano, non si prestavano ad attuare la strategia concordata, perché la data non avrebbe consentito di attribuirne la commissione ai gruppi di sinistra;

- la brevità dell'incontro, lo scarso interesse mostrato dai partecipanti ivi compreso il Ventura che giunse in ritardo, la occasionalità dell'episodio (il personaggio era di passaggio), inducono a dubitare della possibilità che nell'arco di così

tivo tanto articolato e complesso;- Si deve in conclusione, non solo escludere quel giudizio di super-valutazione nella storia dell'eversione di destra attribuito alla riunione padovana, ma anche respingere l'attribuzione al Delle Chiaie (risultato assente) della teorizzazione della strategia. Per averlo ammesso l'autore del libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento", la teorizzazione della strategia proveniva dagli ambienti filo-cinesi. Poiché neppure la ideologia nazi-maoista prospettava il ricorso alla strumentalizzazione di una frangia (la disintegrazione del sistema borghese poteva essere realizzata dalla contemporanea azione degli estremisti di ogni genere, perseguendo un obiettivo di mescolanza culturale e operativa), non resta che collocare nei filo-cinesi la matrice dell'idea ed ipotizzare la conoscenza del Ventura per la collaborazione offerta alla pubblicazione. Certamente l'elaborazione non sembra provenire dagli ambienti politici del Delle Chiaie che aderiva, all'epoca, al circolo universitario di "Nuova Caravalla" disposto al confronto con il Movimento Studentesco. L'unico movimento avente caratteristiche "nazi-maoiste" in Roma nel 1969 fu "Lotta di Popolo", fondato con programmi nazional-socialisti, antiborghesi ed anticomunisti, da Dantini Enzo Maria (cfr. rapporto 10.11.1988 della Questura di Roma).

"Lotta di Popolo", derivato dal "movimento studentesco di giurisprudenza" nato come "gruppo nazi-maoista" (cfr. R.G.n.6340)/UR della Questura di Roma del 15.I.1969), composto originariamente

Achey

Achey

possa darsi credito allo sviluppo della linea-Ventura succes-
siva al marzo '73, finalizzata alla presa di distanze dal
Freda ed al tentativo di sostituire alla sua persona altri
soggetti ed in particolare Stefano Della Chiaie.

Stefano

I COLLEGAMENTI

1) Il presunto collegamento fra la cellula Veneta ed il
gruppo Romano.

Rilevava il G.I. di Catanzaro nell'ordinanza di rinvio a
giudizio che "...la condanna per associazione sovversiva
inflitta a Giovanni Ventura e Franco Freda...divenuta defi-
nitiva a seguito della prima sentenza della Cassazione, por-
ta a considerare come data processualmente certo l'esistenza
nel Veneto di un'organizzazione eversiva facente capo ad essi..."
La Corte d'Assise di Catanzaro, premesso che i ventidue atten-
tati terroristici in epigrafe riassunti, costituivano mani-
festazioni di direttive comuni, riteneva la sicura esistenza
di un'associazione sovversiva..."segreta, potente a struttura
piramidale...". Proseguivano quei giudici rilevando che il mo-
vimento sovversivo, nato con un'impostazione di tipo Naxi-Maoista
"...si articolava su una direttrice veneta che faceva capo al
Freda, nonché su un'altra romana che faceva capo a Stefano
Della Chiaie, noto, esponente della destra extra-parlamentare
...". Si attribuiva a questo movimento sovversivo, di ampie
dimensioni, operante sul piano nazionale, l'elaborazione del-
la strategia operativa di seconda linea, secondo i riferimenti
di Ventura Giovanni. Risultava rappresentata una struttura a
livello nazionale,avante il fine di destabilizzare l'ordine
democratico e costituzionale dello Stato, di cui la cellula
veneta era solo una frazione localmente articolata. La consi-
derevole dimensione dell'associazione scaturiva, secondo le

Stefano

...
servizio dal 10.11.1965, il quale, fin dal giugno 1969, aveva appreso da fonte confidenziale che in Padova esisteva un "comando" terroristico facente capo ad un avvocato (il Freda), ad un libraio (il Ventura) ed ad un bidello dell'Istituto per ciechi "Configliachi" (identificato per Marco Pozzan). Secondo le fonti, tali Giuseppe Roveroni e Francesco Tommasoni, il gruppo aveva in programma numerosi attentati tra cui anche quello di avvelenare con arsenico l'acqua potabile. Il Commissario avviò delle indagini per verificare la fondatezza delle confidenze ricevute, ma non poté proseguire oltre il mese di luglio dello stesso anno perchè fu colpito dalla sospensione cautelativa dal grado e dallo stipendio disposta a suo carico dal Ministero dell'Interno in quanto accusato di aver precipitato delle prove a carico del gruppo neo-fascista. Le accuse mosse al capo della squadra mobile di Padova erano contenute dettagliatamente nella prima parte dell'opuscolo "la giustizia è come il timone: dove la si gira, va..." altrimenti denominato come "il primo libretto rosso" opera sicuramente attribuita a Franco Freda tant'è che per esso riportò condanna con sentenza passata in giudicato. L'articolaista nell'opuscolo prendeva spunto dal "caso Iuliano" per avvalorare alcune considerazioni sul carattere repressivo della giustizia borghese in un momento politico in cui i privilegi erano messi in pericolo. In tutta la prima parte era esposta una ricostruzione dei fatti intesa ^{alla} dimostrazione della strumentalizzazione poliziesca dei confidenti Nicolò Peszato e Franco Tomma

Debra

ne di questa prima parte rivolta contro il Procuratore della Repubblica di Padova Aldo Fais e contro il Commissario Iuliano e con cui il redattore della nota si era assunto l'incarico dimostrativo della "provocazione borghese e di polizia", lo stesso autore (cioè il Freda) confidava nell'indulgenza del lettore sulla fornitura di elementi probatori dell'assunto, definendo la richiesta indice di mentalità grossolana da lasciare in esclusiva ai giudici, ai poliziotti ed agli avvocati. L'appartenenza del libretto rosso al Freda è certa, poichè nel memoriale Pan si trova l'ammissione di Ventura resa a Ruggiero Pan ed, infine, lo stesso Ventura ha finito per ammettere la provenienza dal Freda. Com'è stato più volte oggetto di verifica processuale, nella seconda parte, sempre prendendo lo spunto dal "vergognoso caso Iuliano" (inspiegabile senza la complicità cosciente delle Autorità e la propaganda della stampa), l'autore vagheggiava l'avvento del tribunale del popolo da sostituire "ai vili servi della borghesia, travestiti da giudici" e la conquista violenta del potere pubblico da parte delle forze popolari. Da questi addebiti doveva difendersi il Commissario Iuliano quando, in data 6.9.1969, presentava al consigliere istruttore Ruberto un memoriale di dieci pagine in cui riferiva sulle indagini da lui esperite sugli attentati dinamitardi avvenuti in Padova e provincie limitrofe. In sintesi riferiva di aver ricevuto dal Questore l'incarico di investigare in Padova specie dopo l'attentato del 16.4.69 al Rettorato e di aver, nel mese di

Debra

rigenze ed, anzi, a prescindere da esse, si preoccupò, innanzi tutto, di sospendere cautelativamente il funzionario; tra l'altro la conferma degli ostacoli frapposti al corso della giustizia per l'accertamento della responsabilità in ordine ai delitti di strage, ostacoli tutti contraddistinti dall'obiettivo di evitare l'acquisizione di elementi di prova a carico dei componenti del gruppo Veneto. Il dr. Iuliano è stato escusato nel corso della istruttoria contro il Delle Chiaie in data 11.5.84 (49). Al G.I. dopo la conferma del contenuto del suo memoriale il dr. Iuliano consegnò la fotocopia dei nove fogli di appunti concernenti le notizie apprese dal Pezzato. Quanto al riferimento contenuto al foglio 4) del memoriale circa gli attentati che sarebbero stati commessi a Roma, il teste dichiarò che la circostanza non fu suffragata da ulteriori particolari. Precisò che del gruppo Veneto facevano parte il Brancato e Fachini ma escluse di aver mai sentito dagli aderenti al gruppo Veneto fare il nome di Stefano Delle Chiaie. Concludeva precisando di aver pensato, sulla scorta delle confidenze ricevute, che in Padova operassero due gruppi uno facente capo a Preda e l'altro capeggiato dal Fachini; gli avvenimenti successivi lo avevano però convinto che in realtà si trattava di un solo gruppo. Il dr. Iuliano è stato anche esaminato a dibattimento dove ha confermato di aver ricevuto dal Tommasoni la notizia che il gruppo Padovano operava in altre città d'Italia tra cui Roma e Milano. Ha però aggiunto che le informazioni del Tommasoni erano prive di indicazioni specifiche e che l'unico particolare concreto, peraltro da

(49) vedi cart. 20 fasc. 2 fol. 130 e segg.

naio di grammi di arsenico da parte del gruppo. Nel prosieguo dell'interrogatorio, il Iuliano confermava, altresì, i nominativi dei componenti del gruppo come già aveva indicato nel memoriale e, quanto al Roveroni, dopo aver confermato tutte le notizie contenute nel memoriale, ha aggiunto che il Roveroni, dimostrando timore, aveva accennato ad attività terroristiche fuori del Veneto in senso generico e senza indicazioni di fatti specifici e di località precise. Confermava, ancora, di non aver potuto approfondire le confidenze poichè la sua attività investigativa venne bloccata dalla sospensione cautelativa. Ammetteva che, dopo le informazioni, il Pezzato ed il Tommasoni andavano sempre insieme ma che tale comportamento non può avallare l'assunto del suo controllo da parte del Tommasoni per conto del gruppo eversivo perchè inconciliabile con la realtà della delazione per la prima volta dell'esistenza della cellula Veneta. Testualmente il teste Iuliano così riferì a dibattimento: "...il Tommasoni mi parlò di un gruppo padovano che operava in altre città d'Italia tra cui Roma e Milano. Mi parlò genericamente di tale gruppo senza fornirmi indicazioni specifiche e particolareggiate... nello stesso contesto... il Tommasoni m'indicò come componenti del gruppo padovano che operava a Roma ed altrove i nomi di Preda, Ventura e di un tal Bidello... Marco Pozzan e di un tale Roveroni... il Roveroni, se pur genericamente mi confermò anche l'attività terroristica di tale gruppo anche in altre parti d'Italia senza indicarmi fatti specifici e senza indicarmi località precise...".

Dehney

Dehney

... a Padova, da mezzogiorno alla sera dell'indomani.

A richiesta degli inquirenti il teste aveva dichiarato che le notizie, contenute negli appunti e trascritte in schede che aveva compilato sulla scorta dei dati raccolti, gli erano state fornite da Dario Zagolin.

All'inquirente appariva, pertanto, rilevante la verifica delle informazioni fornite da Zilio Giovanni perchè avrebbe avvalorato, sia pure in parte, quanto dichiarato nel corso delle prime indagini da Franco Comacchio circa i rapporti Ventura-Merlino. Poichè si apprendeva che lo Zagolin risiedeva in Francia, il G.I. in data 8.4.1983, richiedeva alla competente A.G. francese di esaminare lo Zagolin come teste al fine di accertare se effettivamente avesse fornito le notizie riferite dallo Zilio Giovanni al G.I. di Catanzaro in data 10.11.1975 e quali fossero state le modalità di apprendimento delle stesse. Si chiedeva, in ogni caso, una puntualizzazione delle sue conoscenze circa i rapporti fra la cellula veneta ed il gruppo rosano.

Zagolin Dario, convocato il 29.6.1983 dal Commissario di Polizia Francese Jean Marc Billand, delegato per l'esecuzione della Commissione Rogatoria Internazionale, alla presenza dei giudici italiani ammessi all'espletamento dell'atto richiesto (G.I. e P.G. di Catanzaro), dichiarava di conoscere Zilio Giovanni da una ventina d'anni quando militava nel MSI e di averlo incontrato in varie riunioni e congressi politici, perdendolo di vista dal '63 al '70, quando aveva cessato l'attività politica.

Lehu

Aggiungeva che nel 1970 Zilio era il commissario del Partito (Federazione di Padova) ed il suo rappresentante a Roma. Come vice-commissario della provincia di Padova, Zagolin sosteneva di aver curato la parte informativa "...ricevendo informazioni riguardanti sia i membri del partito che i suoi avversari...". Non negava di aver trasmesso alcune notizie anche alla Magistratura, alla Finanza ed a "certi servizi d'informazione...". Riconosceva, pertanto, di aver fornito a Zilio Giovanni Maria delle informazioni identiche a quelle che egli fornì al giudice nella deposizione del 1975 e che gli venivano riferite nel corso della deposizione 29.6.1983. Assumeva però, che la maggior parte delle informazioni gli provenivano "anonime" e che non ricordava i nomi degli informatori di Roma e Milano. Descriveva un informatore in maniera vaga (quello di Milano), diceva di non aver mai visto quello di Roma (cui era in contatto tramite casella postale) e riferiva solo il nominativo di quello di Padova, tale Belloni Gianfranco, rappresentante di commercio. Dichiarava di aver conosciuto solo Franco Preda perchè avevano frequentato insieme Istituti Scolastici ed Università, ma negava di aver mai conosciuto gli altri (Ventura-Merlino e Delle Chiaie). In conclusione sosteneva di aver considerato, all'epoca, attendibili le notizie apprese e poi riferite a Zilio, ma, a distanza di tempo, quelle informazioni gli erano sembrate meno plausibili. Apprese le dichiarazioni di Zagolin, Zilio negava che l'altro avesse mai rivestito l'incarico di Vice Commissario della Federazione di Padova. Aggiungeva che Zagolin: "...passava per uno che vendeva notizie..." ed

Lehu

una sottile ma non per questo meno evidente linea di confine tra sinistra ed in particolare delle cosiddette "pantere nere" collaboratori delle Brigate Rosse. Proprio nell'ottica di tali informative e poichè riteneva che lo SWICE era una figura legata alle Brigate Rosse, lo aveva attaccato pubblicamente venendo di conseguenza espulso dal M.S.I. - Nessuna altra informazione era in grado di fornire sui collegamenti tra la cellula veneta e Stefano Delle Chiaie. La valutazione conclusiva non può essere, dunque, quella proposta dall'accusa che punta sull'attendibilità di Dario Zagolin desumendola dai suoi precedenti coinvolgimenti nei fatti di eversione del 1970 e dall'asserita capacità di conoscere i fatti riferiti per la correttezza col Delle Chiaie nel cosiddetto "Golpe Borghese". In realtà le schede "informative" di Zilio Giovanni contengono notizie di seconda mano fornite da un teste definito "sospetto", "inquietante", "inattendibile", "che vendeva notizie", e la cui presenza nei pressi di Piazza Fontana (desunta da quella dell'autovettura di sua proprietà in Piazza Diaz), il giorno antecedente alla strage, non ha trovato una giustificazione per l'irreperibilità all'estero. L'unico teste richiamato, Belloni Gianfranco, ha costituito un riscontro negativo poichè l'interscambio informativo fra i due è apparso evidente: -Zagolin forniva a Belloni notizie sui gruppi dell'estrema destra e riceveva da Belloni notizie sui settori opposti ("le Pantere Nere" che collaboravano con le "B.R.").

4) La deposizione 13.4.1973 di Casalini Gianni.
Tra le prove dei collegamenti tra il gruppo padovano e Delle

Lehuy

Chiaie, IS P.A. ha richiamato ad interrogatorio come teste al G.I. di Milano da Casalini Giovanni. Esaminando il dato si rileva, però, (50) che il Casalini (sospettato di essere lo interlocutore della terza telefonata di Preda del 18.4.1969) a specifiche domande dell'inquirente così dichiarò: "...non mi risulta che Preda conosca persone a nome Stefano od Ugo di Padova, ...penso, dati gli orientamenti politici affini, che abbia conosciuto Stefano Delle Chiaie suppongo a Roma, i.e. che io sappia Preda è andato a Roma solo in un paio di occasioni nel '65-66 per prendere contatti con i dirigenti di "O.N."...". Il dato consente un'unica commento: - Casalini, in via del tutto generica, manifestò una sua opinione, che non comporta affatto un giudizio positivo di colleganze operative fra Preda e Delle Chiaie e che, invece, contiene un avvallo alla tesi difensiva incentrata sulla conoscenza fra i due all'epoca della riunione al "Branaccio".

5) La dichiarazione di Guido Paglia-
Assolutamente inutilizzabile come prova di collegamenti operativi è l'interrogatorio 16.5.1973 reso al G.I. di Milano da Guido Paglia. Quest'ultimo, dopo le discolpe e le giustificazioni attinenti al rinvenimento dei due foglietti nel suo portatessere, dichiarò testualmente "...mi sembra assolutamente improbabile che Preda e Stefano Delle Chiaie potessero avere contatti operativi e unità d'intenti in quanto ho sempre sentito il Delle Chiaie parlar male di Preda o meglio in termini negativi dal punto di vista politico...". Proseguì ancora dicendo "...Preda e Stefano Delle Chiaie si conoscevano

(50) cfr. vol. 2° fasc. 15 fol. 7

Lehuy

so della tessera dell'"Aginter-Press" si possono articolare due osservazioni: la prima, che pone in risalto i rapporti di Delle Chiaie con l'agenzia portoghese, è pacifica-~~ca~~ non appor-
ta nulla all'accusa. Se viceversa dovesse provare i rapporti con "ON", tramite la agenzia di stampa portoghese, l'elemento sarebbe un riscontro ^{dall'informant/la 310-}negativo. Il momento segnala, in fondo, la precarietà della consistenza degli indizi e denuncia lo ~~spar-~~
zo di voler desumere, mediante un eccessivo ricorso a supporti logici, elementi a sostegno di una ricostruzione che resta pur sempre congetturale. Manca il fondamento storico dello indizio. Il presunto compattamento, nel '75, tra i superstiti del disciolto gruppo ~~di "ON"~~ e gli aderenti ad "AN" (ancora legale), è stato smentito e processualmente disconosciuto. L'unica realtà accertata concerne un tentativo promosso dai Delle Chiaie per far confluire in "AN" i militanti del disciolto "O.N.", per potenziare il suo movimento ed evitare la frantumazione dell'estrema destra. Non interessa approfondire gli scopi (leciti o illeciti) dell'iniziativa, ma è certo che se l'unificazione vi fu, l'opposizione dei Vertici di "ON" fu tale che ebbe vita breve. Lo attestano due decisioni ed alcuni documenti ai quali occorre fare riferimento:

A)- sentenza 12.3.1986 della Corte d'Assise d'Appello di ~~Pa-~~
ranze-Contrariamente alla decisione della Corte di I° grado, ritennero i giudici d'Appello che il neonato movimento unificato ebbe vita breve e travagliata, anche se a livello di base, per un certo tempo, sussistette una collaborazione stretta

Lehny

avrebbe dovuto dar corpo alla neonata unificazione con il crisma della formale e sostanziale adesione degli esponenti politici di "ON" latitanti all'estero, assenti ad Albano, dete luogo ad un dibattito animato, protrattosi con aspre polemiche, per l'intervento di Graziani che dichiarò non proponibile la fusione tra due entità niente affatto omogenee, talché la unificazione, pur sentita dalla base militante, era inaccettabile a livello verticistico. Ad un certo punto Delle Chiaie e Concutelli abbandonarono la riunione a seguito di un ennesimo battibecco. L'unificazione a livello verticistico era sostanzialmente morta.

B)- che la unificazione non vi sia stata, lo attestano fonti ufficiali: l'informativa 16.3.1973 dell'U.P. di Roma e la nota 26.9.1983-SISDE, che esclude una unificazione in Spagna.
C) nell'ordinanza 14.6.1986 C/Pedrazzi Dario ed altri, emessa dal G.I. di Bologna (52), è affermato che nel settembre del 1975, in una villa di Albano vi fu un incontro fra esponenti di ON e AN che avrebbe dovuto sancire l'unificazione delle due organizzazioni. Nella riunione alla quale, tra gli altri, parteciparono Delle Chiaie, Filgher, Maurizio Giorgi, PierLuigi Concutelli, Fachini e Signorelli, venne tracciato un programma politico e nominato un vertice unitario. La struttura che si sarebbe presentata sotto la facciata, nel '75, ancora legale di A.N. e che avrebbe avuto, secondo il G.I., finalità eversive, non ebbe "vita lunga". Nonostante gli accordi, il processo di unificazione entrò rapidamente in crisi...accadde infatti, che

(52) vedi cart. 22/E fasc. 33 fol. 486 e segg.

Lehny

CAP. V°

A) L'appunto SID - Il panorama delle precedenti valutazioni
Alcuni giorni dopo gli attentati, il SID aveva comunicato al
l'U.P. della Questura ed al Nucleo di P.G. dei Carabinieri
di Roma, una nota informale datata 17.12.1969, in cui erano
trasfuse alcune notizie fornite al servizio in via confiden-
ziale. Le informazioni non pervenivano alla Magistratura, poi-
chè solo a distanza di tempo a seguito di espressa richiesta
del G.I. di Roma, il SID comunicava, con nota a firma dello
Ammiraglio Eugenio Hewke datata 9.7.1970 le seguenti incomple-
te notizie: "Questo servizio non ha compiuto indagini in ordine
a fatti indicati in oggetto. Qualche giorno dopo i noti atten-
tati di Roma e Milano, una fonte - operante in altro settore
d'interesse del servizio - sulla cui identità non è possibile
fornire indicazioni ai sensi dell'articolo 349 C.P.P., rivelò
occasionalmente di aver appreso che Merlino Mario avrebbe in-
teso dichiarare, se interrogato, che il pomeriggio del 12.12.
1969, stava effettuando una lunga passeggiata e, se messo al-
la stretta, avrebbe affermato di essere stato quel pomeriggio
in compagnia di Stefano Delle Chiaie. La notizia fu subito co-
municata da elementi del servizio, verbalmente - senza provvede-
re ad alcuna verifica - al Capo Ufficio Politico della Questu-
ra di Roma ed al Comandante del Nucleo di P.G. dei Carabinieri
della stessa città perchè, nell'ambito della loro competenza,
procedessero agli accertamenti del caso nel quadro delle inda-
gini in corso per i noti fatti...". Il contenuto della nota,
incompleta e di scarsa utilità, venne confermato dal redatto-

Dehuy

al G.I. di Milano, nel corso della quale il teste esclude;
altresi, che le notizie fossero state fornite al SID da Guido
Ziannettini. Il 27.11.1973 il Magg. Ruggiero Flacidi, Comandan-
te del Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma, produceva al
G.I. di Milano l'appunto informale consegnato al SID e data-
to 17.12.1969. Una volta acquisito l'originale ed integrale
documento datato 16.12.1969, si poteva constatare che il con-
tenuto dell'appunto originale era assai più ricco di informa-
zioni di quelle comunicate dall'Ammiraglio Hewke con la lette-
ra 9.7.1970 trasmessa al G.I. di Roma. Il contenuto degli ap-
punti 16 e 17.12.1969 è il seguente (53): (Appunto Sid 16.12.1969)
Conseguita l'acquisizione documentale, il G.I. di Milano esami-
nava alcuni funzionari del SID, tra cui il Ten. Col. CC Genova-
si, il Cap. CC Mario Santoni ed il M. Llo CC Gaetano Tanzilli,
apprendendo, dalle loro deposizioni, che l'appunto trasmesso alla
P.G. il 17.12.1969 e consegnato al Ten. Col. Alfabetano, era pro-
prio quello esibito dal Magg. Flacidi e che quello originale,
contenente le informazioni complete, recava la data del giorno
precedente. In un primo tempo non si poteva risalire alla fon-
te informativa poichè tutti i testi avevano negato la possibi-
lità della rivelazione in mancanza di espressa autorizzazione
del Capo Servizio del SID. Successivamente, i testi rivelavano
che l'informatore si identificava in Stefano Serpieri, elemento
di destra appartenente ad "Europa e Civiltà", che, tuttavia,
secondo i riferimenti di Tanzilli e di Santoni, aveva comuni-
cato soltanto che Mario Merlino e Stefano Delle Chiaie erano

Appunte Sid 16.12.1969 -

- (53) "Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto
la sera del 6.12.1969 ha, in particolare, riferito che:
- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma
dovrebbe essere il noto Merlino Mario, attualmente fermato
dalla Questura di Roma. Costui probabilmente riesce a di-
fendersi dalle accuse mossegli dalla Questura in quanto
quei funzionari non sono a conoscenza di alcuni particolari

Dehuy

responsabilità per gli attentati. L'istruttore non riteneva attendibile il Serpieri e, giudicatolo reticente, lo incriminava per falsa testimonianza. Quest'ultima attività dello

(segue nota 53)

-il Merlino, per incarico del Delle Chiaie, dovrebbe essere anche l'autore materiale dell'attentato contro la Legione cc."Lazio";

-gli attentati all'Altare della Patria sarebbero stati compiuti per puro caso: gli ordigni erano destinati alle banche della zona, ma avendo queste già chiuso, gli attentatori se ne sarebbero disfatti, collocandoli sul Monumento; l'ordigno esploso alla banca di Milano non avrebbe dovuto causare vittime umane, ma avrebbe dovuto esplodere quando la banca era chiusa. Per costicoli frapponesi ai tempi di esecuzione dell'attentato, lo scoppio sarebbe avvenuto con anticipo;

-non è improbabile che altri simili attentati vengano effettuati prossimamente presso Grandi Magazzini. Inoltre, la fonte ha riferito che gli attentati avrebbero un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la mente organizzatrice degli stessi sarebbe tale Y.GUERRIN-SERAS, cittadino tedesco, il quale risiede a Lisbona ove dirige l'agenzia "Ager Interpress";

.viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera;

.è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia;

.ha come aiutante tale Leroj Roberto, residente a Parigi-B.P. 55-83-La Seyne sur Mer;

.a Roma ha contatti con lo Stefano Delle Chiaie;

.ha i seguenti connotati: anni 40 circa, altezza m.1,78 circa, biondo, snello, parla tedesco e francese;

.è certamente in rapporti con la Rappresentanza diplomatica della Cina Comunista a Berna.

-Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti".

istruttore milanese veniva travolta dalla decisione 3.4.1975 della Cassazione che dichiarava la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente a quella data. Il Serpieri, pertanto

Catanzaro, ma non modificava la precedente negativa sul riferimento al SID di notizie diverse dall'alibi del Merlino e dalle altre generiche informazioni. Anche il G.I. di Catanzaro riteneva il Serpieri mendace per cui lo incriminava nuovamente di falsa testimonianza. In prosieguo l'Istruttore ascoltava, come teste, Tanzilli e Santoni. Entrambi confermavano le precedenti deposizioni evidenziando che Serpieri si era limitato a formulare il sospetto che Merlino e Delle Chiaie fossero coinvolti negli attentati e che Merlino era un'infiltrato negli ambienti di sinistra. I successivi accertamenti rivelarono che il documento 16.12.1969 proveniva dall'Ufficio C.S.-3, cui apparteneva il Tanzilli, era stato consegnato al Ten.Col. CC Giorgio Genovesi (Capo di C.S.-1, Ufficio preposto alla tutela della sicurezza interna) ed esaminato, quindi, dal Comandante del raggruppamento-centri S.S. di Roma: Col. Antonio Cacciuttolo. Risultava, ancora, che il Serpieri era la fonte fiduciaria del M. llo Tanzilli che, successivamente al riferimento delle notizie apprese dal Serpieri, il Magg. Ceraolo aveva preteso che le notizie fossero controllate anche da un Ufficiale del C.S.-3. A tale incumbente aveva provveduto il Cap. Santoni che, nella stessa giornata, aveva contattato il Serpieri insieme a Tanzilli. Tale incontro, secondo il Santoni, doveva essere avvenuto prima del 15.12.1969, poichè in tale data aveva iniziato una licenza ordinaria. Al G.I. di Catanzaro il Tanzilli riferiva, ancora, che il 18.12.1969 il Magg. Ceraolo lo aveva incaricato, unitamente al Cap. Santoni, richiamato dalla

Dehuy

Dehuy

attentati, non conosciuti ancora dagli inquirenti ed, anzi, in contrasto con le ipotesi formulate sulla base dei primi sommari accertamenti. Secondo il G.I. infatti...chi disponeva di notizie così precise sugli attentati, era anche a conoscenza dell'identità dei loro autori e, nel momento in cui ne attribuiva la responsabilità a determinati gruppi e persone, o affermava il vero o serviva il disegno dei responsabili di indicare agli inquirenti false tracce da seguire..."(54). In esito al dibattimento, la Corte di Assise di Catanzaro non dubitò che l'appunto originario provenisse da S.S.-3, nè che l'informatore fosse sempre e solo Serpieri, che, essendo un confidente della Polizia, la sera del 12.12.1969, era stato messo in camera di sicurezza insieme al Merlino. Sicchè ritenne reticente il M.llo Gastano Tanzilli per essersi ostinato a ripetere di non aver ricevuto dal Serpieri le notizie contenute nell'appunto, con l'unico intento di coprire l'analoghi reticenza di Stefano Serpieri. Giudicò tale esasperata tutela della fonte non giustificata a fronte del dovere di attestare la verità dinanzi al giudice, per cui affermò il Tanzilli responsabile di falsa testimonianza applicando la causa estintiva dell'amnistia. Tuttavia, al momento di valutare l'incidenza probatoria delle notizie trasfuse dal SID negli appunti del 16 e del 17.12.1969, la Corte, pur constatando che esse provenivano da fonte bene informata e non fossero rimaste anonime nel procedimento, perchè era stato accertato che, a fornirle al SID era stato Stefano Serpieri, ritenne non accertata la fonte dalla

(54) cfr.ordinanza 31.7.1976 G.I. di Catanzaro foll.294 in vol.3° fasc.16.-

Debrau

indicavano il Merlino come esecutore materiale, per conto di Stefano Delle Chiaie, degli attentati dinamitardi romani. Era quindi, solo ipotizzabile una confessione extra-giudiziale di Merlino al Serpieri, ma nessuna prova suffragava tale congettura, sicchè, nella impossibilità di risalire alla fonte primaria di accusa nei confronti del Merlino, la confidenza pervenuta al Servizio, non appariva serio elemento probatorio a carico dell'imputato Merlino (55). I giudici della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro, riesaminato tutto il materiale a seguito dell'appello proposto dal Tanzilli avverso la declaratoria di estinzione, dal reato di falsa testimonianza, osservarono come fosse risultato che, inizialmente il Tanzilli avesse presentato nel suo ufficio un'appunto piuttosto breve, non più rintracciato negli archivi del SID. Rivelarono, altresì, come fosse rimasto ignoto il redattore dell'appunto originario e come fosse rimasto accertato che dopo il 13.12.1969 il Serpieri non avesse più avuto possibilità d'incontrarsi col Merlino rimasto detenuto in carcere. A conclusione dell'iter logico, la Corte di Appello riteneva più verosimile l'ipotesi che la maggior parte delle notizie contenute nell'appunto (come quelle riguardanti i due stranieri), non provenissero dal contatto Serpieri-Merlino ed, anzi, che neppure provenissero dal canale Serpieri-Tanzilli. Non escludeva la Corte la possibilità che l'intero appunto fosse stato compilato dal Servizio attraverso una raccolta di notizie solo in piccola parte acquisite dal Tanzilli e, per il resto, per vie diverse, anche se globalmente

(55) cfr. pag.934 sentenza I° grado.

Debrau

i testi Cacciuttolo, Genovesi e Santoni ed ammetteva a deporre l'Ufficiale Giovanni Marrocco, indicato dal Tanzilli come testo a discarico. Dalla dissemina del contesto, deduceva il convincimento che l'accusa formulata nei confronti del Tanzilli fosse destituita di fondamento, essendo emerso con certezza che l'appunto, consegnato il 13.12.1969 dal sottufficiale al Magg. Cerzullo, era diverso da quello datato 16.12.1969. L'appunto-Tanzilli era costituito da pochi righe e conteneva una brevissima nota in merito al contatto con la fonte-Serpieri la mattina di sabato 13.12.1969. Pertanto quei giudici escludevano che Gastano Tanzilli avesse affermato il falso quando aveva negato di aver appreso dal Serpieri tutte le notizie contenute nell'appunto del 16.12.1969 e lo assolvevano dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Ricostruivano in due tempi la formazione dell'informativa. La prima, assai breve, di pochi righe stilata dal Tanzilli; la seconda, datata 16.12.1969, non contrassegnata da alcuna sigla, redatta da mano ignota. Pertanto l'appunto del 16.12.1969 era rimasto, secondo la Corte di Bari, un anacronismo e le notizie in esso contenute non potevano essere utilizzate nei confronti dell'imputato (Merlino) ad eccezione di quelle relative all'alibi che risultavano confermate dalle dichiarazioni di Serpieri, Tanzilli e Santoni. Mentre si disponeva il giudizio di rinvio il G.I. della II^a istruttoria di Catanzaro, svolgeva nuovi accertamenti, ascoltando i sottufficiali del SID-non sentiti nelle precedenti istruttorie-dipendenti dei centri C.S. che avevano ricevuto (C.S.-1) o trasmesso (C.S.-3) lo

Stebney

- Del tutto irrilevanti si dimostravano le audizioni di Pasqua Luigi, di Meagrossi Vittorio e Giordano Pasquale, i quali nulla erano in grado di riferire sul contenuto dello appunto in questione;

- Né alcun apperto significativo lavano le deposizioni di Santoni Rife, Tallarico Mario, Fedari Renato e Tonolo Francesco;

- il M.ilo Santoni, dopo aver precisato i compiti della segretezza del CS-3, all'epoca dei fatti, dichiarava soltanto che gli appunti del 16 e del 17 dicembre a lui ceduti in visione non potevano provenire dal CS-3, ovvero dal reparto del M.ilo Tanzilli, per la diversità di stile, di impostazione e di caratteri tipografici. Ricordava che, in epoca immediatamente successiva agli attentati, il Tanzilli gli aveva detto che Stefano Serpieri aveva a lui assicurato di essere in grado di fornire notizia sugli attentati;

- il M.ilo Tallarico, subentrato al segretario del CS-3, dopo il pensionamento del M.ilo Santoni, confermava le dichiarazioni rese da quest'ultimo quanto alla impostazione degli appunti provenienti dal CS-3. Riferiva, comunque, di non aver mai visto il famoso appunto e di non averne mai parlato col M.ilo Tanzilli. Sostanzialmente concordi sul primo punto erano le dichiarazioni rese da Fedari Renato, maresciallo con funzioni di dattilografo in servizio presso il CS-3 all'epoca dei fatti, nonché a suo giudizio l'appunto medesimo non poteva essere stato scritto da alcuno dei dattilografi del CS-3.

Il Tonolo sottufficiale con compiti di scrivano presso il CS-1

Stebney

4.4.1985, il difensore delle parti civili Pizzaniglio aveva presentato una denuncia in relazione alle deposizioni rese a Bari dai testi sentiti a proposito dell'appunto SID. Anche l'Ufficio di P.G. di Catanzaro riteneva affette di falsità le dichiarazioni rese da alcuni testi, per cui trasmetteva, per le valutazioni di competenza, al Pretore di Bari, lo stralcio della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, dei motivi di ricorso per Cassazione del P.G. di Catanzaro e della sentenza 10.6.1982 della Corte di Cassazione, oltre alla copia autentica dei verbali di udienza della Corte di Bari. Questo era il panorama delle precedenti valutazioni giudiziarie prima del dibattimento. Questa Corte ha dovuto integrare il già cospicuo materiale con l'acquisizione della sentenza 27.1.1987 della I^a sezione della Cassazione e della sentenza 12.6.1986 del Pretore di Bari. Con la prima decisione, rivalutando l'accusa nei confronti del Merlino, rimessa in discussione dal ricorso del P.G., il S.C. ha osservato, preliminarmente, che lo stesso ricorrente P.G. aveva tolto fondamento all'accusa, fondata sul contenuto dell'appunto SID, quando, ritenendo giusta l'assoluzione con ampia formula del M.lio Gastano Tanzilli, l'aveva resa irrevocabile omettendo l'impugnativa, ed aveva anche sollecitato l'assoluzione pienamente liberatoria di Pietro Valpreda al posto di quella dubitativa. Fur rilevando il grave significato accusatorio sul piano logico del contenuto dell'appunto SID, tuttavia la Suprema Corte, avendo osservato che tutte le notizie contenute nell'appunto, tranne quella sul

dehuy

va corretto l'orientamento del giudice di rinvio che aveva ritenuto processualmente inutilizzabili quelle notizie di fonte anonima ai sensi degli artt. 8 comma 4^o, 141 e 349 comma 5^o C. P.P. Con la decisione istruttoria del 12.6.1986 il Pretore di Bari aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Cacciutole Antonio e Genovesi Giorgio in ordine al reato di falsa testimonianza per cui erano stati indiziati di reato a seguito della denuncia 4.4.1985 dell'Avv. Assariti Bova, per insussistenza del fatto. Riteneva quel giudice che, pur non essendo risultate le dichiarazioni dei due testi "immuni da inesattezze", tuttavia non sussisteva la falsa testimonianza avendo i due indiziati finito per ammettere che il giudizio sulla provenienza di tutte le notizie contenute nell'appunto da una stessa fonte, fosse stato un loro convincimento e non il risultato di obiettive certezze.

B) L'attività della Corte ed il giudizio finale

Il riesame dell'attendibilità della velina-SID sarebbe, secondo la difesa, precluso dal giudicato formatosi a seguito della decisione del 27.1.1987 della Cassazione. Secondo la tesi difensiva, esisterebbe pregiudizialità omogenea del processo principale, nel senso che la decisione, ivi formatasi, costituisce l'antecedente logico e necessario della deliberazione del presente procedimento. La diversa soluzione che non riconosce la dipendenza del processo attuale rispetto a quello già definito, comporterebbe, sempre secondo le accezioni difensive, rischi gravissimi di conflittualità di giudicati e violazione

dehuy

VENDE L'ESAME PRIMO SI RENDERE UN GIUDIZIO CONSOLIDATO IN un diverso processo. Venendo alla questione di specie, la Pubblica Accusa ha rimesso in discussione l'unicità della fonte. Serpieri pur non potendo trascurare l'efficacia del giudicato formatosi a proposito della posizione Tanzilli. Tuttavia, nonostante le formulazioni accusatorie, l'inattendibilità della seconda parte della velina è stato l'esito anche degli accertamenti di questa Corte. E' risultata inconfutabile la verifica della non-corrispondenza dell'appunto redatto dal M. llo Tanzilli, rispetto a quello datato 15.12.1969. La prima informativa sottoscritta dal Tanzilli, composta di pochi righe, raccoglieva, secondo il sottufficiale, scarse notizie. Le affermazioni di quest'ultimo erano già state confermate fin dal 28.1 e dal 28.2.1974 dinanzi al G.I. di Milano dell'allora capitano del SID Mario Santoni, il quale aveva, anche, aggiunto che le notizie fornite dal Serpieri erano "piuttosto generiche" ed erano contenute in "un solo foglio dattiloscritto" e sottoscritto dal Tanzilli. Non esistevano riferimenti agli stranieri, all'"Aginter-Press" ed all'attentato alla Legione-Lazio. Lo stesso Santoni, nel corso del dibattimento davanti alla Corte di Bari, ha confermato che lo appunto originario era di pochi righe, con verbi al condizionale e di scarso significato, tanto da giustificare la reazione del Col. Cacciuttolo il quale, prendendo in mano del foglietti, aveva esclamato: "...queste sono notizie, non le vostre...". Significativamente contraddittoria con la tesi dell'unicità dell'appunto è risultata l'indagine eseguita dal Cap. Santoni,

Schrey

conclusione contrasta la tesi dell'accusa, poiché l'appunto non risultò scritto da alcune delle macchine, anche fuoruscio, in dotazione del SID, e nessuno dei documentanti in archivio risultò possedere caratteri analoghi a quelli dell'appunto 15/12/1969. Anche nel corso dell'istruttoria era emersa la stessa circostanza, poiché il M. llo Cataldo Loyodice riferì al G.I. di Catanzaro (cfr. dep. 17.6.1985) di aver visto il M. llo Tanzilli: "...in attesa di essere ricevuto dal Comandante Cacciuttolo...tenendo in mano un foglio di carta...", una mezza cartella, pari al "mezzo foglio" di carta di cui aveva parlato il Col. Genovesi nella deposizione dibattimentale del 17.3.1978. Anche a dibattimento la circostanza ha trovato completa conferma: - Santoni (deposizione 7.11.1988): "la notizia era dattiloscritta su un foglietto e si estendeva per sette-otto righe. Il Tanzilli mostrò il foglietto al Magg. Ceraolo il quale me lo fece leggere. Si accennava a possibili implicazioni negli attentati di Berlino, del Circolo "22 Marzo" e si diceva, anche, che il mandante sarebbe stato Delle Chiaie il quale avrebbe inserito Berlino nel "22 Marzo". Le notizie erano formulate come ipotesi e veniva adottato il verbo al condizionale...". Posso precisare che (Quando) Genovesi convocò sia me che Tanzilli... esibì due pagine che io lessi e mi disse: -ricordi le notizie della fonte? Potrai benissimo confermare tali notizie. - Io rilevai che quanto era scritto in quei fogli corrispondeva solo in parte e precisamente nella parte iniziale a quanto aveva detto Serpieri... vi era una quasi totale difformità... Genovesi rimase perplesso

Schrey

cautela. Nel dibattimento celebrato davanti a questa Corte i due Ufficiali hanno ribadito la posizione assunta nel giudizio di rinvio ed, infatti:

- Cacciuttolo (8.11.1988 ha dichiarato):

"...Tanzilli non parlò di stranieri né di agenzie di stampa. Non ricordo se parlò degli attentati alla Legione Lazio, dei rapporti di amicizia tra le famiglie Merlino ed il direttore della B.N.L...; il Tanzilli non aveva alcun appunto. Ebbi le successive notizie solo per iscritto nella tarda mattinata del 16...";

- Genovesi (8.11.1988):

"...il 13, Santoni mi portò un'appunto di una mezza facciata che conteneva notizie di una fonte di Tanzilli. Si parlava di Merlino come esecutore, Delle Chiaie come mandante, di un'amicizia tra il padre di Merlino e il direttore della B.N.L., della conoscenza di Merlino del sottopassaggio della banca e dello alibi che Merlino avrebbe dato se messo alle strette e, cioè, di essere stato con Delle Chiaie a passeggio in altra parte. Non si parlava di stranieri...". Appare, dunque, evidente che, fin dal 1975, i due Ufficiali avevano ridimensionato le loro asserzioni finendo per allinearsi alle posizioni dei Sottoufficiali dalle quali era emersa, subito, che l'autore dell'appunto del 16.12.1969 era ignoto e che il documento era stato redatto fuori da C.S.-3. L'inattendibilità del documento, in relazione alle notizie diverse da quelle generiche e concernenti l'alibi del Merlino, era già stata avanzata anche da fonti

LeRoy

- La nota 9.7.1970 del Capo-Servizio del SID, Ammiraglio Henke, smentiva la veridicità della velina nelle parti diverse da quelle che sarebbero state ammesse dal Tanzilli;

- il Dr. Provenza nell'udienza 18.4.1974 alla Corte d'Assise di Catanzaro riferiva gli esiti negativi degli accertamenti espletati sull'appunto;

- il Dr. Improta il 7.5.1974 a Catanzaro accennò alla genericità dell'appunto consegnato dal SID asserendo che le segnalazioni in esso contenute non erano state confortate da alcun riscontro.

Confermano l'inattendibilità delle notizie diverse da quelle riferite dal Tanzilli anche, il prolungato occultamento della fonte-Serpieri, l'esito negativo delle ricerche di Santoni della macchina da scrivere con cui era stata compilato il documento originale e la sparizione del dattiloscritto redatto dal Tanzilli non più rinvenuto nell'archivio del SID. È, dunque, evidente che l'informativa 16/12/1969 è il risultato di un'operazione di "collage" nel senso, cioè, che le scarse e generiche informazioni ricevute dal Serpieri furono integrate probabilmente con notizie di archivio già in possesso del Servizio o, comunque, provenienti da altra fonte. L'integrazione era stata contrastata in precedenza dagli inquirenti della prima istruttoria di Catanzaro che avevano asserito che agli atti del Servizio non esisteva, nel dicembre del '69, alcuna notizia relativa all'"Aginter-Press" o al Guerin Serac e che quelle su Robert LeRoy riguardavano soltanto la sua presenza in Italia.

LeRoy

o dei gruppi indicati. In effetti, mentre nell'appunto origi-
nario il Merlino era indicato come capo del gruppo "filo-cine-
se" del "22 Marzo", in collegamento con gli altri gruppi, sempre
definiti "filo-cinesi" di Roma e Carrara, in quello successivo
del 17.12.1969, le dizioni "filo-cinesi" appaiono soppresse e so-
stituite con la definizione anarchica. Analoghe manipolazioni
sono state rilevate nella nota interna 17.12.1969 del C.S.-1
sottoscritta dal Ten.Col.Genovesi, avente ad oggetto gli at-
tentati terroristici di Milano e Roma. (52). Già la gravità
degli aggiustamenti era stata contestata dalla Corte nel corso
dell'interrogatorio libero del Genovesi, al quale era stato
fatto rilevare come mai la menzione delle direttive, annotata
in alto a destra e fuori dell'interlineatura, fosse stata
stranamente apposta sull'atto interno e, non già, sul documento
originale che si assumeva proveniente da C.S.-3. Altra circo-
stanza contestata era stata quella che accennava a direttive
già ricevute dal Comandante del Raggruppamento-Centri, poiché
rendeva superflua l'annotazione anzidetta. Secondo i difensori
tutto questo è indicativo non solo della modalità di confazio-
ne dell'informativa, ottenuta cioè con integrazione di notizie
d'archivio, ma anche della cosciente volontà di realizzare
un falso per depistare le indagini verso il Delle Chiaie, il
Merlino ed, in ultima analisi, verso gli anarchici. Tale tesi
appare avvalorata dal rilievo, da più voci concludente, non sol-
tanto attestante che l'appunto non rispecchiava lo stile del
Tanzilli ma neppure la forma abituale usata dal Servizio.

(52) cfr. vol. 3° fasc. 4° fol. 16

LeRoy

La firma del compilatore ed il nome della fonte (deg. Marrocco
3.11.1968). Lo stesso teste Marrocco, Ufficiale subentrato
nel '71 al comando di C.S.-3, ha fatto presente che nello
appunto 15.12.1969 non sono stranamente rilevabili né il com-
pilatore né la fonte, ed è stato utilizzato un sistema di
compilazione estraneo alla prassi abituale di C.S.-3. In
ultimo, è stato fatto rilevare dalla difesa del Delle Chiaie
come non fosse appagante la giustificazione fornita dal Gen.
Cacciutole nell'interrogatorio 8.11.1968, relativamente agli
aggiustamenti operati nella informativa trasmessa agli organi
di P.G.. Si è fatta rilevare la sparizione dell'indicazione
del congegno ad orologeria, contenuta nell'appunto del 16,
facendola risalire al deliberato disegno di occultare un
fatto noto al Servizio che avrebbe lasciato intuire l'identifi-
cazione della velina. Indubbiamente le circostanze relative agli
stranieri sono frutto d'integrazione di archivio. Lo dimostra-
no le annotazioni relative al LeRoy, come residente a Parigi,
in "La Seine sur Mer" ed il rapporto con la Cina comunista,
di evidente provenienza dalle informative già in possesso
dell'Ufficio-Significativo anche l'errore del compilatore che,
ignorando ove trovavasi la località di "La Seine sur Mer", ne
fece un quartiere di Parigi anziché un dintorno di Marsiglia.
Lo stesso vale per le notizie sul Serac e sulla sua ideologia
anarchica, frutto anch'essa di errata manipolazione. Non è pos-
sibile, invece, affermare che l'appunto sia un'intenzionale
manovra di depistaggio ai danni del giudicabile, del Merlino

LeRoy

ti dalla prima versione accreditata. L'analisi, fin qui condotta, dimostra l'insicurezza delle deposizioni del Cacciuttolo e del Genovesi e, nel contempo, l'inesistenza della falsità dell'ultima versione. Soltanto confermando che il testo della velina non derivava da una sola fonte, bensì era il prodotto integrato di notizie d'archivio e di altre fonti, i responsabili di C.S.-1 e di R.C. hanno finito per dire la verità. Non sussiste la falsa testimonianza per le condotte remote relative alle dichiarazioni sull'unicità dell'appunto e della fonte (peraltro abbondantemente prescritte) poiché, come ha ritenuto il Pretore di Bari, essa furono il frutto di personali convincimenti. Non è certa l'intenzionalità del depistaggio in danno del Merlino, del Delle Chiaie e degli anarchici, denunciato dai difensori, poiché tutto il contegno può trovare giustificazione nell'ostinata deliberazione della copertura del Serpieri per evitare contrasti e contraddizioni all'interno del Servizio. Naturalmente le menzogne, le inesattezze, le manipolazioni, il vortice di proposte ed ordini contraddittori, fa cogliere il senso complessivo dell'attività inquinante del Servizio. L'operato di inquinamento delle indagini risulta tanto frequente da indurre il sospetto che si intendesse impedire l'accertamento della verità. L'unica certezza conseguita è che, se depistaggio vi fu, esso non fu certo favorevole al giudicabile-direttamente indicato come mandante della strage e segnalato, a pochissimi giorni dal fatto, alle competenti Autorità di Polizia Giudiziaria per le opportune verifiche. La prova che non esiste de-

Lehner

agevolmente dall'immediata consegna dell'appunto 17.12.1969 al Col. Alferano ed al Dr. Provenza, come risulta dall'annotazione apposta sul documento. Esiste anche controprova della immediata delazione delle notizie agli organi di P.G.. Nel corso dell'interrogatorio reso il 19.12.1969 dal Delle Chiaie alla presenza di Ufficiale dei Carabinieri e di Funzionari di Polizia, subito dopo il fermo di p.g., all'inquisito vennero contestate anche le conoscenze degli stranieri indicati nello appunto. Il Delle Chiaie rispose ammettendo la possibilità di un incontro all'estero delle suddette persone, ma escluse la loro conoscenza. Soltanto la lettura della informativa-SID poteva aver consentito all'U.P. della Questura ed al Nucleo di P.G., dei Carabinieri, entrambi di Roma, la contestazione degli indizi che si assumevano connessi alle implicazioni dei cittadini stranieri nelle stragi. Altrettanto sicura è la conclusione adottata dal Pretore di Bari all'esito dell'istruttoria delegatagli. Se, infatti, si volesse sostenere l'ipotesi che le deposizioni ultime del Gen. Cacciuttolo e Genovesi, ormai collocati a riposo, avessero offerto una tardiva copertura al M. llo Tanzilli, tutto ciò significherebbe che quest'ultimo, da semplice sottoufficiale, avrebbe a suo tempo depistato le indagini contro l'orientamento dei suoi Superiori. Appare, invece, del tutto condivisibile l'orientamento del Pretore di Bari secondo il quale "...l'assurdo logico-processuale diverrebbe un'assurdo storico: nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana le deviazioni e le depistazioni attuate

Lehner

- al centro C.S. - di curare i contatti con il noto informatore al fine di ottenere altre notizie utili ai fini delle indagini. L'elemento in realtà non prova l'assunto perchè è evidente che negli atti interni, come all'esterno, doveva essere esclusa ogni opera integrativa del contenuto dell'informativa. Se, viceversa, si fossero rivelate le manipolazioni, non era più possibile attribuirle all'unica fonte-Serpieri. Occorreva, naturalmente, che anche nei confronti di coloro i quali, pur all'interno del Servizio, non avevano partecipato alla compilazione dello appunto, quest'ultimo risultasse unitario. L'argomento, quindi, non soltanto non risolve la questione, quand'anche denota una certa preoccupazione che si potesse sospettare della pluralità delle fonti. I vertici del Servizio hanno sempre dimostrato timore delle implicazioni che l'appunto SID rivela. Lo dimostra no due annotazioni contenute negli appunti-Maletti:

- 1) Appunto n.4 - colloquio con il Sig.Capo Servizio il 3.X.1975 :
"...questione Tanzilli-Santoni (si metta in modo pericoloso);
- 2) Appunto n.16 - colloquio con il Sig.C.S. il 20.7.1975 ;
"...Santoni il 29 a CR...mio sostituto(lungo spinoso discorso)..."

Debruy

LE ALTRE INDAGINI

L'Appunto "Audetto" 29.8.1969 -

Subito dopo gli attentati terrestri ai treni avvenuti nella notte tra l'8 e il 9 agosto del 1969, il SID comunicava a tutti i centri C.S. che gli episodi sembravano riferibili ad una azione dimostrativa operata clandestinamente su scala nazionale. Venivano segnalati come possibili gestori dei fatti dinamitardi i movimenti politici extra-parlamentari ed in particolare quelli anarchici vicini a Feltrinelli, Potere operaio, Giovane Europa, l'UCI, ed altre organizzazioni note come nazionalsocialiste, gruppi filocinesi e simili. Con nota 27.9.1969 a firma del Col.S.M.Federico Gasca Quattrazza, il SID comunicava ai centri C.S. di Bologna, Milano e Genova che, in base alle notizie fornite da C.S.BO...la accertata disponibilità di esplosivo e la competenza nella confezione di ordigni con caratteristiche analoghe a quelle riscontrate per gli attentati del 9 agosto da parte di elementi di estrema destra, inducono a non dare più credito alla formulata ipotesi che sia da escludere l'estrema destra dai sospetti. La richiamata valutazione... viene infatti a cadere alla luce degli elementi concreti forniti da due fonti diverse di centro C.S.BO...-La nota a firma Quattrazza faceva dunque riferimento a due appunti, il primo dei quali di C.S.BO del 12.8.1969 aveva segnalato all'Ufficio D che in data 9.8.1969 era stato "smobilitato", su ordinanza prefettizia, a seguito di disposizioni del Ministero dell'Interno, a seguito di interpellanza parlamentare del P.C.I.-PSUP

Debruy

negli attentati, con l'ordigno proveniente da "campo 3".
Si è già detto in parte narrativa quali siano stati gli sviluppi istruttori relativi all'appunto "Audetto". La valutazione, che questa Corte ritiene della vicenda, non può che essere consequenziale al risultato delle indagini. Si è visto, infatti, come sia stato infruttuoso l'esito degli approfondimenti processuali. A dibattimento si è proceduto al riesame del sottufficiale Audetto che è stato ascusso a domicilio, il 22.12.88, da un giudice delegato del Tribunale di Bologna, a seguito di richiesta di questa Corte che con ordinanza 9.11.88 aveva riconosciuto una infermità che impediva al teste di presenziare al dibattimento. In tale occasione il teste confermava quanto già dichiarato al G.I. in sede in occasione della deposizione 28.8.87 e descriveva l'ordigno sulla base dei suoi ricordi. A suo dire si trattava di due sapo-
nette di tritolo e di un detonatore; escludeva, però, categoricamente che il Ferretti gli avesse parlato degli attentati terroristici che si sarebbero verificati nel successivo autunno. Definiva il Ferretti come "modesta persona, non adusa a commettere reati" e nota negli ambienti di destra di Reggio Emilia per la sua antica militanza fascista. Lo definiva, fra l'altro, come "poco stimato a livello di vertici per la sua scarsa cultura". In ultimo riferiva che le sue informazioni, redatte in minuta su un foglio informale, erano state organicamente sviluppate dall'Ufficiale Comandante del centro che alla epoca era il Ten.Col.Cannataro. Diceva di aver, poi, saputo

Achery

licenza e lo sostituiva il Cap.Bernabè. Confermava la sua opinione che il campeggio era osteggiato dal MSI per i noti contrasti fra i giovani e gli anziani aderenti a quel partito.

A dibattimento (udienza 12.12.88), il Col.Cannataro ha confermato di ignorare gli esatti termini dell'appunto della fonte "Cinetto" perchè all'epoca era stato sostituito da Bernabè Pisù al comando del centro C.S. di Bologna. Quanto alla nota 11.9.69 non escludeva di averla trasmessa, ma diceva di non ricordare il nominativo della fonte né altri particolari. Si professava solo in grado di esprimere il giudizio secondo il quale all'epoca dei fatti era facile trovare informatori negli ambienti di destra e non nel settore opposto. Per il resto la deposizione Cannataro verteva sulla fonte "Donini".

Il Bernabè Pisù Giuseppe, sentito all'udienza del 30.11.88, dopo la conferma di rito, precisò di aver gestito la questione dell'appunto "Audetto" per pochi giorni, poichè il 1° settembre '69 aveva ripreso servizio il titolare del centro, Col.Cannataro Luigi. La deposizione dibattimentale ha però posto lo accento, più che sulla nota relativa all'esplosivo fornito dalla fonte "Cinetto", sulla informativa concernente "Nuova Caravella" di cui si era appreso a dibattimento il nominativo della fonte: "Donini Francesco". Sicchè nessun altro contributo è risultato a dibattimento a proposito del cosiddetto "esplosivo dimenticato". Non va in questa sede dimenticato che Stefano Delle Chiaie, nel corso dell'interrogatorio, ha

Achery

mento n.6354 datato 30.8.1969, verosimilmente del centro CSI di Bologna, costituente nota di accompagnamento dell'appunto 29.8.1969 avente ad oggetto: "...attività terroristica con riferimento a "Nuova Caravella" e al Belle Chiaie". Con fonogramma del 30.11.1988 il Direttore del SISMI comunicava che la fonte si identificava in Donini Francesco, con il quale si era sviluppato un rapporto di collaborazione sul piano informativo dal 17.7.1967 al 30.4.1976. Il manipolatore era stato il M. llo del C.C. Maffione Antonio, in congedo dal 1974. All'udienza del 30.11.1988 il Col. Bernabè Pisu Giuseppe, dopo aver dichiarato di non ricordare alcunchè sulla velina in questione, preso atto della comunicazione del SISMI, definiva il Donini: "una fonte di categoria 3/C, siglia che, sta ad indicare la scarsa attendibilità delle fonti. Anche le notizie che forniva erano di modesta entità, almeno quanto mi risulta...". All'udienza del 12.12.1988 il Col. Cannataro, dopo aver riferito sull'altra fonte "Dinotto", dichiarò che il "Donini fu un informatore del C.S. di Bologna, ... di basso profilo... con stava a me personalmente la scarsa attendibilità...". Il "manipolatore" Maffione Antonio, confermava nel corso della stessa udienza la provenienza delle notizie dalla fonte Donini. Quest'ultimo era un suo informatore che "... si arrampicava sugli specchi per avere qualche notizia da passare per avere qualche ricompensa. Era tenuto in scarsa considerazione dal CS perchè voleva mettersi in mostra...". All'udienza del 15.12.1988 il Donini, escludeva di essere stato un collaboratore di C.S. BO, ma non di aver dato qualche infor-

Debruy

Negava, però, di avergli fornito le informazioni su "Nuova Caravella" trasfuse nell'appunto, perchè "... la sue esperienze e conoscenze politiche non superavano i confini della Emilia Romagna e, quindi, non poteva essere informato di fatti che avevano un'azione più vasta...". Si diceva, dunque, sicuro di non aver mai fatto i nomi di Catellacci e di Belle Chiaie, sola, ammettendo la possibilità di un discorso generico su "Nuova Caravella" e sui suoi finanziatori. A suo avviso le uniche ipotesi valide circa la matrice degli attentati ai treni erano quelle che conducevano sul versante di sinistra. Il P.M., ritenuta la falsità palese, dopo avere minacciato di arresto il Donini, richiedeva che ne venisse disposto l'arresto provvisorio. La richiesta era, però, rigettata poichè la incriminazione per falsa testimonianza non appariva consentita dalla distanza di tempo intercorsa dalla confidenza, dall'inevitabile affievolimento della memoria, dalla presenza di fattori interpretativi nell'estensione dell'appunto, dall'uso del condizionale a proposito dell'attribuzione degli attentati a "Nuova Caravella", dalla carenza di elementi specifici di riscontro, dalle ammissioni del teste su parti del documento, dal giudizio svalutativo che gli organi del C.S. di Bologna hanno dato sull'affidabilità della fonte. Tutti questi fattori di perplessità in ordine alla incolpazione di falso, si riflettono inevitabilmente sulla negativa valutazione dell'apporto probatorio del teste Donini. Tutto il contesto della velina SID del 29.8.1969 è, dunque, inutilizzabile per provare non solo il coinvol-

Debruy

opuscoli di ON e della R.S.I. e due lettere. La prima lettera, datata 25.7.1966, era indirizzata ad un certo "Maresciallo" e gli si comunicava la spedizione di cinque esemplari dell'opuscolo "Le mani rosse sulle Forze Armate", con l'invito a distribuirli ad Ufficiali dell'Esercito Italiano ed ad Ufficiali americani, distaccati presso la SEATO, al fine di documentarli sul fenomeno dell'infiltrazione comunista e perchè: "...comincino a conoscere i fatti di casa nostra...".

La seconda, ossia quella di risposta, datata "Verona 18.8. 1966", sottoscritta dal sottufficiale di cui sopra, assicurava lo "Stimatissimo Romano" che due copie dell'opuscolo erano state consegnate "...a due ufficiali di provata fede..." e "...per la quale hanno sofferto rimettendoci l'avanzamento della loro carriera...". Per quanto riguardava gli ufficiali americani, lo scrivente affermava di "...essere sulla buona strada, avendo fatto conoscenza con l'Ufficiale Pilota-Colonnello, presso il campo di aviazione di Vicenza...un caro camerata della "Cucaraccia" e che godeva molta stima e fiducia presso la NATO di Vicenza...". Concludeva "...sperando in un successo fattivo della sorveglianza degli avversari...". Il Coltellacci, ucciso dal G.I. il 10.9.1984 per rogatoria(57), sosteneva di non ricordare le generalità del maresciallo cui erano stati spediti gli opuscoli e che aveva sottoscritto la lettera di risposta spedita da Verona, precisando, soltanto, che si trattava di un sottufficiale che era stato attendente del padre nella guerra di Spagna. La corrispondenza si era in

(57) vedi cart.20 fasc.2 f.169

Dehuy

Studi di O.N.-Con nota 18.6.1984 la Questura di Vicenza, rispondendo alla richiesta del Dipartimento di P.S.-UGIGOS del 30.3.1984, comunicava che, dato il tempo trascorso, non era stato possibile verificare le notizie contenute nella lettera 18.6.1966. Si comunicava, comunque, che "Cucaraccia" era stata denominata la squadriglia aerea italiana che aveva combattuto a fianco dei franchisti nella guerra civile spagnola e che, nel 1966, il comandante del campo di aviazione militare della V8 ATAP di Vicenza "Dal Molin", si identificava nel Colonnello-pilota Ferrari Aldo, deceduto nel 1986. Non era stato possibile accertare se il Ferrari Aldo avesse fatto parte della "Cucaraccia". (58). La scarsa utilità del contesto anzidetto ai fini del procedimento in esame è evidente e risulta dalla mancata valutazione del dato da parte dello stesso istruttore. Oltre alla conoscenza di Coltellacci e Stefano Delle Chiaie, provata dall'annotazione del numero telefonico sull'agendina, ed dalla attività di diffusioni degli opuscoli "Le mani rosse sulle Forze Armate" (pubblicato nel 1965 ad opera di Beltranelli e Rauti, per conto del Gen. Aloia, con la collaborazione di Guido Gianettini, all'epoca della cosiddetta guerra dei Generali-cfr. sentenza-ordinanza G.I. di Catanzaro 31.7.1976)-di sicura collocazione nell'area di operazioni di O.N.), il dato non offre alcun contributo poichè è privo di significato in relazione alle iniziative ed alle realizzazioni di "A.N.", "Caravella" e "Nuova Caravella".

(58) vedi cart.20/D fasc.23 All.13

Dehuy

decisivo alla ricostruzione di numerosi fatti criminosi rimasti inesplorati, dopo la decisione di infrangere il vincolo d'omertà e la presa di coscienza del ruolo subalterno attribuito ai "ragazzi di destra" da oscuri disegni ed equilibri politici. Il complessivo giudizio è, dunque, positivo perché, secondo la formula "spiragli sulle stragi" possono aprirsi soltanto con il contributo degli appartenenti alle organizzazioni eversive o terroristiche che le hanno volute. La credibilità è, quindi, ricercata non soltanto nella ricostruibilità delle asserzioni nel fatto in contestazione ma anche negli elementi esterni relativi ad altri processi. Per sostenere tale orientamento l'accusa ha ricercato e trovato il conforto di altre decisioni e pronunciati giudiziari, quali la requisitoria del P.M. nel procedimento contro Addis Mauro ed altri, che ha positivamente valutato l'apporto dei "dissociati", sostenendo:

- quanto al Tisei Aldo Stefano che "...nonostante le voci levatesi per screditare l'immagine...per nessuno degli episodi (da lui) descritti sono emerse circostanze che...lo smentiscono...";
- quanto a Bianchi Paolo che "...entrato spontaneamente nel processo, vi è rimasto facendosi carico di episodi prima totalmente sconosciuti...";
- quanto ad Aleandri Paolo che "...è una delle voci più limpide...";
- quanto a Calore Sergio che "...dato il simbiotico percorso di Signorelli e Calore, (quest'ultimo) ha rivendicato il proprio

Labruy

nel combinarsi di Aleandri e Latini, poiché "...dalle loro dichiarazioni, è dato ricavare la pienezza probatoria in virtù della rispettiva, perfetta sovrapposibilità o conseguente reciproca interazione...";

Proseguendo nella ricerca di orientamenti simili a quello precelto, il P.M. ha richiamato:

1) - l'ordinanza di rinvio nel procedimento per la cd."strage di Peteano" nel punto (pag.192) in cui, riferendosi a Bianchi, Aleandri, Calore, Izze e Tisei, è detto che essi "...riferiscono circostanze apprese, si, da terzi, ma all'interno dell'area eversiva, in epoca non sospetta ed in un contesto di reciproca fiducia, come si conviene tra... "camerati";

2) - l'ordinanza 14.6.1986 del G.I. di Bologna nel proc.pap. contro Pedratti Dario ed altri (strage del 2.8.1980 di Bologna) (70) che ha ritenuto:

A) Calore Sergio il fornitore "...di importanti contributi alla ricostruzione delle attività eversive ascrivibili alla destra negli anni '70... "e, successivamente, "...di indicazioni rivelatissime complete, precise e datate di oggettivo riscontro... (specie per la ricostruzione)-dei movimenti politici..." nonché "...il referente di precisi dati di fatto e... di conoscenze acquisite in ordine alle dimensioni politiche delle attività eversive...";

B) Aldo Tisei: il testimone "...dell'esistenza della associazione terroristica e della responsabilità di essa in ordine agli attentati M.R.P...";

(70) vedi cart.22/M

Labruy

- del rifiuto di informazioni provenienti dall'universo inquinato;
- dell'indagine sulla personalità dei pentiti;-della considera-
zione dell'innata tendenza dei protagonisti del "pentitismo"
al ricatto ed al coinvolgimento anche di innocenti pur di con-
seguire privilegi e benefici anche di mero carattere carcerario;
e, nella specie, - della considerazione che "l'emergenza dalla
stessa area eversiva" non vale per i pentiti richiamati dal P.
M., posto che i "militanti di A.N." non hanno fornito alcun
pentito e, nel contempo, che nessun pentito proviene da "A.N.". A giudizio della Corte, non è certamente il caso di liquidare
il contesto di prova specifica in maniera semplicistica, evi-
tandone l'approfondimento e l'analisi. Occorre, invece, pre-
liminarmente, verificare la consistenza storica dei riferimen-
ti per saggiarne la validità oppure denunciarne la inesattezza
e, se del caso, la fantasiosità e/o la calunniosità. Va posto
il dovuto riguardo al fenomeno, riconoscendogli la possibilità
di essere "veicolo di malanimo, di ritorsione, di vendette al-
trimenti non realizzabili". Vanno prospettate le possibilità
di inventive ed i desideri di protagonismo. La valutazione ge-
nerale non deve prescindere dal rilevare l'incidenza probatoria
delle informazioni fornite. La Corte non ha neppure trascurato
l'interferenza possibile di fattori alterativi quali la cattiva
memoria, le nozioni di autogiustificazione e di solidarietà,
le tensioni psicologiche, i timori di rappresaglia ed i bisogni
di protezione tutelabili con la scelta della collaborazione,
la capacità inquinante dell'ambiente carcerario e della capta-

Dehrey

preconcetta favorevole considerazione delle informazioni
dei "pentiti" in linea tendenziale, poichè l'unico e incon-
trovertibile rifiuto che il giudice di merito deve autoporsi
è quello di accettare passivamente ed acriticamente tutti i
loro riferimenti e le loro valutazioni-poichè, ciò, comporte-
rebbe, inevitabilmente, la delega in bianco del giudizio di
responsabilità. Si è posto, dunque, in primo luogo, il pro-
blema dall'analisi delle dichiarazioni accusatorie e, quindi,
della ricerca del discrimine dell'attendibilità e della pre-
disposizione dei canoni ermeneutici. Si è deciso di non anda-
re "al di là" della parola stessa dei "pentiti", evitando,coe-
rentemente, il ricorso ad elementi informativi non mantenuti
fermi dagli stessi narratori sotto il profilo della valenza
accusatoria. Come dire che alle fonti si è richiesto come
"minimum" la persistenza, escludendo dal novero delle accu-
se attendibili le incolpazioni ritrattate. In ogni caso di
formulazione di accuse a terzi, contenute tanto in testimonian-
ze "de relato" che in "chiamate in correità", secondo la pra-
si giudiziaria vigente anche prima della nota decisione 3.6.
1986 n.1942 della 1ª Sez.della Corte di Cassazione, si è sta-
bilito come parametro interpretativo che ogni delazione venisse
considerata come "mero indizio" e valutata "con estrema prudenza"
specie per ciò che attiene alla personalità del suo autore ed
alle cause che l'hanno determinata o fatta ritrattare. Per as-
surgere al rango di prova si è deciso che l'attendibilità del
contenuto intrinseco (se esiste) deve essere confortata e ri-

Dehrey

no Delle Chiaie fosse un uomo dei servizi segreti ed avesse rapporti con il Dott. Amato-

- Accennava al progetto di "restaurazione" della destra e attribuiva la sua responsabilità e quella di Calore nella fuga di Preda da Catanzaro, organizzata dal Raho e dal Fachini.

4) 21.5.1984 al G.I. di Catanzaro

- Negava ogni conoscenza da parte sua di coinvolgimenti del Fachini negli attentati del 1969-

- Si dilungava sull'esplosivo ripescato dal "sub" (di cui ignorava l'identità) e sulla sua caratteristiche (esplosivo "sordo" che necessitava di un "esplosatore").

- Sosteneva che Fachini consigliava le sveglie RHOLA (che davano ottimi risultati). - Negava di conoscere che tra Gelli e Delle Chiaie vi fossero rapporti.

5) 11.XI.1988 a dibattimento

Dopo le conferme di rito, confermava la provenienza dell'esplosivo dal "laghetto" ed i consigli sulla opportunità di utilizzare le sveglie RHOLA. A proposito della dissociazione del Fachini dell'attentato di Piazza Fontana, chiariva il suo pensiero nel senso che non era stato proprio fatto un discorso con il Fachini sul punto, ma una valutazione in chiave politica. Ribadiva di ignorare se fra Fachini e Delle Chiaie vi fossero rapporti come pure fra quest'ultimo ed il gruppo venuto nel 1969. Solo "molto genericamente" ricordava il discorso sul progetto di eliminazione del Lorenson. Nulla di più preciso poteva offrire sui collegamenti del Delle Chiaie con i servizi

Debracy

tutte le sue conoscenze ai colloqui con il Fachini, il Calore il Signorelli ed il De Felice. Non sapeva, infine, dipanare il dissesto emergente tra le sue varie deposizioni a proposito di "coperture" del Delle Chiaie.

In sintesi-

Appare evidente che il teste proseguendo nella versione dei fatti non è in grado di offrire alcun sostegno specifico alle sue affermazioni. Prive del resto di qualsiasi incidenza sul processo in corso, poichè nulla è stato riferito a proposito di implicazioni dei giudicabili nei fatti di strage. Anzi lo Alessandri parla di assunti di dissociazione del Fachini. A proposito della partecipazione del Gelli al "Golpe Borghese", la sentenza 26.3.1985 della S.I. della Corte d'Appello di Roma, ha svalutato il contributo del teste, definendolo fonte di terzo grado equivoca e certamente inidonea a provare la dedotta circostanza. In ogni caso non ha mai parlato di un coinvolgimento del Delle Chiaie nel "Golpe Borghese". Lo ha, anzi, escluso nella deposizione del 23.9.1982. La prima volta che punta la notizia di materiale bellico rinvenuto in fondo ad un lago è nella deposizione 5.11.1981 davanti al G.I. di Bologna. Per successive propalazioni, la notizia risulta ampliata, dilatata e distorta, poichè il laghetto diverrà il "lago di Garda" e l'esplosivo non sarà utilizzato per gli attentati di Roma, ma per la strage di Bologna. La dedotta circostanza non ha comunque alcuna rilevanza nel procedimento per i fatti di strage poichè le forniture di esplosivo riguardano attentati

Debracy

Aveva incontrato due volte Delle Chiaie una a Roma e l'altra a Bari. Sempre Delle Chiaie gli aveva confermato di essere l'ideatore e l'organizzatore dell'attentato di Milano, ma che non era sua intenzione provocare morti. La bomba era stata collocata da Pietro Valpreda, sollecitato da Merlino in filtrato nell'ambiente anarchico. Delle Chiaie non gli aveva riferito nulla sulla preparazione ed esecuzione dell'attentato. Turcovick non gli aveva parlato di un complice per l'attentato di Milano. Il nome Zancovick non gli diceva nulla. Delle Chiaie non gli aveva mai parlato di coinvolgimenti del gruppo veneto nella strage di Piazza Fontana. Alla contestazione "dall'ampliamento del concetto", messaggi dal P.G. e da un difensore di parte civile, rispondeva "...non è la prima volta che accuso Delle Chiaie per Piazza Fontana. In numerose occasioni...ho detto che la responsabilità era di Delle Chiaie quale organizzatore e di Valpreda quale esecutore, quest'ultimo sollecitato da Merlino. Queste notizie le avevo ottenuto direttamente da Delle Chiaie...che intendeva allontanare da sé e dal suo movimento la responsabilità della strage come uccisione di persone innocenti...". Ed ancora a proposito della certezza che la strage fosse opera di "A.N.", chiariva che "...Delle Chiaie, durante la comune latitanza si attribuiva la responsabilità però a titolo di attentato dinamitardo ma escludeva la volontà di fare vittime...la bomba era stata messa da Valpreda..." "O.N." ed "A.N." si fusero nel '75 e si sciolsero nel '76, cosa "da noi" ritenuta naturale poiché

(73) vedi cart.23/D, fasc.24 fol.217

Lehey

di meritare credibilità per aver confessato delitti sconosciuti agli inquirenti. Sfidava Delle Chiaie a ripetere in sua presenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana l'affermazione contenuta nel suo memoriale 28.12.1984 di non averlo mai conosciuto. Non aveva mai conosciuto Pichini.

4) 7.11.1988 Dibattimento davanti a questa Corte
Confermava tutto, però il giudice Delle Chiaie non era la stessa persona con cui aveva parlato nell'appartamento di S.Lorenzo a Roma e poi a Bari, durante la latitanza. Se ne era accorto durante un processo a Roma. L'uomo visto nell'appartamento romano per due ore circa, portava la barba e l'equivoco era dovuto alla cattiva memoria risalendo la conoscenza ai tempi in cui frequentava "A.N.". In particolare l'aveva visto quattro o cinque volte. Scopo della visita del falso-Delle Chiaie nell'appartamento romano di S.Lorenzo doveva essere la verifica del ruolo da lui assunto nell'arresto del Concutelli, essendosi diffusa la notizia che esso fosse stato eseguito a seguito di una sua delazione. Confermava tutti i discorsi. Contastatagli l'inverosimiglianza del racconto dibattimentale, minacciato di arresto ed ammonito a dire la verità, dopo alcuni tentativi di mantenere la linea prescelta come quelli d'insistere sulla probabilità dell'equivoco e sulla cautela dovuta per una dichiarazione che poteva "comportare l'ergastolo", il Bianchi, preso atto che a Bari risultava che egli avesse stimolato l'interlocutore a parlargli dei fatti di strage, esternato il suo timore per i rischi che correva la sua incolumità perso-

Lehey

co "pentito" che sostiene notizie direttamente apprese. Eppure la Corte non lo aveva posto tra i "testi a discarico".

3) Bonazzi - Edgardo -

1) 4.10.1988 Dibattimento Catanzaro

Ha negato di aver mai riferito ad Iszo tutto quanto quest'ultimo dichiarò sui rapporti tra il gruppo veneto e il gruppo milanese e sulla presunta azione di depistaggio che il gruppo di Rognoni avrebbe eseguito occultando i "timera" nella villa di Feltrinelli. Riferiva tutti i discorsi sulle stragi allo sforzo interpretativo del fenomeno, e asseriva che l'attribuzione alla destra era il risultato dell'attività dei servizi. L'apporto di Calore era stato solo ideologico, poiché anche lui era disinformato su fatti specifici. Secondo Bonazzi, il pensiero di Calore era che alcune frange di destra si prestavano ad essere strumentalizzate per uno stato autoritario, nel senso cioè che si prestavano ad essere indicate come responsabili degli artefici di quella strategia. Rimpingeva l'addebito formulatogli da Iszo di aver desunto dai discorsi di Preda una sua responsabilità per la strage di Piazza Fontana, facendo presente che all'epoca segnalata da Iszo, scriveva sul giornale "Quex" manifestando chiaramente che gli autori della strage erano i servizi. Definiva Iszo "uno spragevole mentitore". Segnalava che Latini lo aveva accusato di aver partecipato all'omicidio Guzzi. Faceva presente che era stato giudicato e assolto per non aver concesso il fatto.

4) Calore Sergio

Sehrey

zioni di Sergio Calore: 1) 3.1.1984 davanti al P.M. di Firenze: - nella casa Circondariale di Ascoli-Piceno davanti al P.M. di Firenze dichiarò di essere stato detenuto nel carcere di Novara insieme a Preda dal giugno 1981 al maggio 1982. Apprese dal Preda che la persona che portava la borsa aveva intenzionalmente spostato il congegno di regolazione del tempo d'innescio cioè dell'ora dall'esplosione al fine di ottenere un'attentato che provocasse vittime. Scopo del Preda era quello di coinvolgere nell'azione di sovversione settori della sinistra extra-parlamentare. Per questo intratteneva relazioni amichevoli con Emilio Vesce. Seppe da Preda che questi soggetti della sinistra erano all'oscuro della attuazione degli attentati, da quando subodorarono qualche relazione tra Preda e il suo gruppo e la strage di Piazza Fontana trancarono ogni rapporto.

2) 6.1.1984 al P.M. di Firenze

L'ordigno esploso in Piazza Fontana e quello inesplso alla COMIT erano stati confezionati e predisposti da Fachini Massimo Milano-Secondo Preda non a caso era stato dimenticato il cartellino. Lo stesso Preda gli riferì dell'occultamento del timera da parte di Cristiano De Fedele della consegna a Stefano Delle Chiaie. Fachini gli aveva invece personalmente dichiarato che per gli attentati del '78 occorreva usare le sveglie Rhula identiche a quelle degli attentati ai treni. L'esplosivo da lui usato in due occasioni era l'ANFO che Fachini diceva di aver usato negli attentati precedenti quelli di Piazza Fontana e che i suoi amici ripetevano la diversi anni in un laghetto

Sehrey

G.I. di Catanzaro (77)

Calore nega di aver avuto copie di atti di processo e ribadisce che tutte le notizie su Piazza Fontana le ha apprese direttamente da Preda. Esclude di aver detto a Preda di aver appreso dal Tisei che Fachini aveva confezionato gli ordigni utilizzati negli attentati alle banche. Tutte le notizie su Fachini le aveva apprese dal Preda. Sempre quest'ultimo gli aveva detto di aver acquistato i timers. Il riferimento del certellino nella dichiarazione al P.M. di Firenze era frutto di errata verbalizzazione. Si trattava invece del quadrante del timer. Anche la presunta caduta della borsa era un riferimento di Preda. Quando il Calore gli obiettò che non si poteva sostenere che la bomba era esplosa anticipatamente perché era caduta la borsa che la conteneva, Preda si era meravigliato come mai il Calore sapesse che la borsa era caduta. Il Calore replicò che la circostanza l'aveva appresa personalmente dal Fachini. Sulle richieste di Valerio Fioravanti ad assumersi la responsabilità di Piazza Fontana, Preda aveva detto che non era cosa semplice trattandosi di fatti di estrema gravità. Calore concludeva dicendosi in buoni rapporti con Preda.

7) Dibattimento 13.10.1988. Nel corso del dibattimento Calore Sergio dopo le conferme di rito dichiarò:

- di aver parlato con Izzo prima di deporre al P.M. di Firenze;
- Izzo disse che Preda si era assunto la paternità della strage;
- Fachini era noto come "vecchio", anzi come "Nano";

(77) vedi cart. 20 fasc. 4* fol. 15

dehney

- insaputa dal Fachini che aveva deposto l'ordigno alla B.N.A.;
- si accorse che Fachini aveva cercato d'incastarlo quando seppe che nell'ordigno inesplosa era stato trovato il tassellino del "timer";
- Fachini voleva far precipitare gli eventi in vista di un "Golpe";
- il gruppo interessato poteva essere "A.N.";
- i rapporti tra Preda e Delle Chiaie si deteriorarono dopo la mancata restituzione dei "timers", cosa che provocò anche il risentimento di Pozzan che si schierò contro Preda;
- Preda esclude la responsabilità degli anarchici e di Valpreda nella strage ed esclude l'ipotesi che l'infiltrazione di Merlino nel Circolo - Valpreda avesse avuto lo scopo di determinare il Valpreda alla collocazione dell'ordigno alla B.N.A. di Milano;
- Fachini agì in modo che l'ordigno alla B.N.A. esplodesse anticipatamente e quello alla COMIT non esplodesse in modo da poter incastrare il Preda;
- tale considerazione fu fatta dal Preda dopo essersi convinto dell'impossibilità tecnica di un'anticipazione dello scoppio per la caduta del "timer". Tale notizia proveniva da Preda e non da Izzo;
- anche la tesi di Concutelli era errata;
- non confermava di aver iniziato il discorso sull'esplosione accidentale dopo l'intervista di Valerio Fioravanti;
- non sapeva spiegarsi come Fachini aveva potuto portare due

dehney

Freda con il potere "senza alcun riferimento alla sua responsabilità per la strage di Piazza Fontana. La spiegazione fornita in occasione dell'udienza 12.6.1985, a proposito della testimonianza di Ferro Gianfranco, non è appagante come rilevarono i giudici baresi del rinvio perché, in realtà, l'esatta collocazione del Calore riferita al Freda non è quella che egli vuole prospettare bensì quella riferita dal Ferro, ossia di un soggetto malvisto nell'ambiente lavorativo collocato nell'area di destra, per la manifestazione dell'intento di collaborazione;

5) neppure Calore ha potuto negare la conoscenza del memoriale "Pomar" con tutti i dubbi che ciò comporta sulla veridicità della provenienza dal Freda delle notizie sull'occultamento dei "timers", essendo rimasto verificato che, proprio dalle voci del Pozzan, riprese nel memoriale, era nata la storia dell'infiltrazione di De Eocher e della manovra di Delle Chiaie.

6) Tutta la ricostruzione degli attentati milanesi è assurda. La prospettata azione del Fachini che volontariamente predispose un'esplosione anticipata alla B.N.A. ed impedisce quella alla COMIT, per incontrare il Freda, in entrambi i casi è in contrasto con tutte le altre asseverazioni (tra esse a loro volta incerte e contraddittorie) sulla accidentalità dello scoppio che avrebbe dovuto provocare l'autocritica del Freda. Il Calore è, inoltre, contraddittorio ove riferisce, talvolta, la dimenticanza del "cartellino", altrove, quella del "tassello" del timer. Come a proposito dell'acquisto per corrispondenza, le contraddizioni sul "cartellino" o "nel "quadrante", non possono trovare appagante giustificazione nel racconto dei refe-

Delaney

renti che si dice malappreso.

7) L'intento premiale decisamente contestato nelle prospettazioni dell'accusa è dimostrato per il Calore dalle sue stesse affermazioni rese il 12.6.1985 alla Corte d'Assise d'Appello di Bari. Egli riconobbe, infatti, di aver conseguito il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.4 della legge 6.2.1980 n.15 in due procedimenti penali nei quali appariva nella veste di imputato e precisamente quelli per l'omicidio del giudice Occorsio e per l'omicidio-Leandri. Dagli estratti delle sentenze contenute nelle note biografiche, (sentenza 21.3.1985 della Corte d'Assise di Firenze e 30.5.1985 della Corte di Assise d'Appello di Roma) risulta che al Calore fu concessa la circostanza attenuante predetta, sicché per l'omicidio Occorsio fu condannato alla pena di nove anni di reclusione e per l'omicidio Leandri alla pena di 15 anni di reclusione, in riforma, quest'ultima, della sentenza di primo grado che gli aveva concesso l'ergastolo. Il conseguimento dei benefici è provato, altresì, dal mutamento del regime detentivo (essendosi presentato a dibattimento in regime di semi-libertà).

8) La presa di posizione sull'accoltellamento del Freda ed il proposito (riferito ma non realizzato) di sopprimere Signorcelli, inducono a ritenere fondato il convincimento di una manovra del Calore intesa a presentare se stesso come il portatore di novità in contrapposizione con la vecchia organizzazione fascista, con il fine di conseguire per i delitti perpetrati i benefici offerti ai collaboratori. In tale ottica il vuoto di esperienze personali e di dirette conoscenze su Piazza Fon-

Delaney

re di fornirgli dettagli. Calore riferì che gli aveva parlato della rivelazione di Preda sulla partecipazione alla strage di Piazza Fontana, perché temeva che lui, (Ferro), amico fedele di Preda, avesse potuto reagire violentemente nei confronti di Calore, per aver egli rivendicato l'aggressione subito da Preda a Novara. Precisò che, allo scopo di scongiurare tale ipotetica sua reazione, ritenne di giustificare il suo comportamento, e cioè la rivendicazione suddetta, addossando a Preda la responsabilità della strage. Calore spiegò che la rivendicazione dell'aggressione aveva una finalità ben precisa: quella di dimostrare che le nuove generazioni, di cui lui faceva parte, avevano rotto i collegamenti con Preda e Delle Chiaie, poiché alla loro generazione si addebitava di aver avuto rapporti con i servizi segreti italiani. Secondo il Calore il movimento rivoluzionario avrebbe dovuto presentarsi all'opinione pubblica e al popolo, come del tutto esente da qualsiasi sospetto di convergenza con le vecchie generazioni e non i loro modi operativi. Calore gli disse che voleva "servirsi della Magistratura" facendo delle dichiarazioni che coinvolgessero nella strage di Piazza Fontana il Preda ed altri personaggi della storia del passato, in rapporti con i servizi segreti o con organizzazioni segrete come la Massoneria. Ciò è avvenuto praticamente perché in occasione del processo dell'omicidio Amato celebrato a Bologna, Calore in udienza, parlò di collegamenti di personaggi dell'estrema destra con la setta Massonica "P2". Ferro concluse dicendo che non era in grado di precisare a quali personaggi dell'estrema destra Calore attribuì detti colle-

Debray

Delle Chiaie, ma non ne sono sicuro..."Calore a Rebibbia non era ben visto da altri camerati. I rapporti tra Ferro e Calore rimasero epichevoli e continuarono a vedersi a Rebibbia. Rimasero in corrispondenza epistolare fino al momento in cui egli non assunse la posizione di puntito.

Valutazione

La dichiarazione di Ferro contrasta la collocazione che il Calore ha dato di sé nell'ambiente carcerario, poiché lo rappresenta come un soggetto malvisto in rotta di collisione con la "vecchia guardia". Per nulla quindi vicino al Preda si da riceverne notizie privilegiate.

5) Pioravanti Valerio-

Rilevanti le seguenti dichiarazioni:

- 1) 7.1.1984 P.M. Firenze, in cui dichiarò di aver saputo da Izzo che Preda avrebbe ammesso il suo coinvolgimento negli attentati del '69, aggiungendo che la bomba alla S.N.A. l'aveva collocata il "Nano"-
- 2) 14.3.1984 G.I. Catanzaro Pioravanti precisava che tutti i riferimenti su Piazza Fontana indicati nel verbale del 7.1.1984 provenivano da Izzo, sicché "...per quanto attiene ad eventuali rapporti tra Delle Chiaie e Preda", precisava di aver raccolto soltanto supposizioni di Izzo e Calore.
- 3) 17.4.1985 Corte d'Assise d'Appello Bari (78).
Attribuiva alle dichiarazioni di Izzo e Calore tutto il materiale da lui conosciuto su Piazza Fontana, pur non dicendosi in grado di ripetere alla Corte le espressioni precise riferitegli

(78) vedi cart.23/D fasc.24 pag.256

Debray

Il giudizio che egli dà del pentitismo, può non essere condizionale soprattutto negli scopi, ma è logicamente accettabile quando attribuisce alle incomplete fughe in avanti a scopi utilitaristici le ragioni delle contraddizioni e degli equivoci.

6) Angelo Iszo

In processo sono acquisite le seguenti dichiarazioni:

1) 6/11/1984 P.M. Firenze

- Freda gli parlò di Piazza Fontana in modo generico e sostenne di essere, rispetto alla strage, piuttosto una vittima che un concorrente attivo. La strage era stata involontaria nel senso che non doveva provocare vittime ma attuare la "strategia della tensione". Freda a Frani chiese a Concutelli di spacciarsi per il cap. Hamid. La proposta non si rivelò produttiva perché all'epoca di Piazza Fontana, Concutelli non era ancora un personaggio.

- Il capo del gruppo veneto era Pozzan. Il signor "P." della nota riunione non era Rauti ma un dirigente bancario di Roma, vicino agli ambienti di "A.N.", sui trent'anni e che era appassionato di pornografia.

- La borsa alla F.W.A. di Milano era stata collocata da Massimo Fuchini che Freda chiamava ora "Massimo" ora "Nepo". Come "Nepo" era noto anche lo Ianni. Secondo Freda la strage era avvenuta perché la borsa era caduta al Massimo Fuchini ed il "timer" si era spostato. Si era risalito a lui (Freda) proprio attraverso il tagliando del "timer".

2) 18/11/1984 P.M. Firenze

Debruy

Il gruppo veneto aveva contatti con Delle Chiaie e con ambienti di "A.N.". La manovalanza per i fatti di Roma era stata fornita da "A.N.". Le stragi avrebbero dovuto far da detonatore ad un discorso golpista. Si parlò con Freda anche di contatti, con il gruppo milanese capeggiato da Giancarlo Rognoni e da Nando Gagliano detto il "barba". Egidio Bonazzi confermò questi contatti raccontandogli di aver saputo da Nico Azzì di un tentativo del gruppo milanese in accordo con Fuchini di nascondere dei "timer" analoghi a quelli usati per Piazza Fontana in una villa di Feltrinelli in modo che poi fossero ritrovati dai Carabinieri. La fuga di Freda da Catanzaro fu organizzata da Calore e da Fuchini e da vecchi elementi di "A.N." che avevano rapporti con la "ndrangheta". Da Giammettini, conosciuto a Frani, seppe che Pozzan era il numero uno del gruppo veneto e che aveva "attaccato" Delle Chiaie pur essendo stato da lui mantenuto in Spagna. Giammettini sosteneva ancora che la fuga dall'Italia di Pozzan e il suo contatto in Spagna con Delle Chiaie rientravano in una faida fra SID e "Affari Riservati", nel senso che il SID lo aveva portato in Spagna ma lì lo aveva messo nelle mani di Delle Chiaie che era uomo degli "Affari Riservati" e ciò per coinvolgere gli "Affari Riservati" nell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana.

3) 11/11/1984 P.M. Catanzaro

Freda disse che gli anarchici erano completamente estranei alla strage e che non si spiegava come mai vi fossero stati coinvolti. Il progetto eversivo si concretizzava in una serie di attentati

Debruy

"...A Roma non si parlò di Piazza Fontana alchè io trassi un'opinione della responsabilità di Freda, non fondata su elementi certi." Freda accusava come punto debole della sua difesa proprio la storia dei "timera"...disse quindi a Concutelli se era disposto a passare come la persona che avesse ricevuto i "timera"...sulla sparizione dei "timera" dati da Freda ad DeMichele e finiti a Delle Chiaie. Confermo quanto dichiarato in precedenza. La proposta di Freda non ebbe seguito, poiché Concutelli sarebbe uscito esultante da questa operazione... è la prima volta che riferisco questa opinione...a Bari mi è stato proibito di riferire le mie opinioni...-La proposta era fatta talvolta in tono scherzoso talvolta in tono serio...";
- Si diffidava di Latini, Freda voleva recuperare Latini all'attività intellettuale...Freda diffidava perchè sapeva che quello che lui diceva era quello che Latini voleva sentirsi dire...;

-La proposta dei "timera" non poteva essere mandata avanti perchè nel '69 Concutelli era detenuto ed aveva uno scarso spessore politico..."

- Il discorso sulla riunione fu portato da Freda parlando di Pozzani. Freda gli riconosceva il merito di aver sollevato un polverone chiamando in causa Rauti, e riconosceva meriti a Ventura per aver tirato in ballo Giannettini e i servizi.

- Il famoso signor "P" della riunione era uno di "A.N." di Roma, bancario di mezza età, amante della pornografia. Non ricorda se Freda attribuì al signor "P" altri compiti. Gli attentati di Roma erano stati eseguiti da "A.N.". Non ricordava se

Dechey

FREGHE PARLANDO DELLA RESPONSABILITÀ DEL VANTAGE AVENDO VOLONTARIO LA CAUSA DELLE CHIAIE:"...dedussi che la campagna eversiva del '69 era opera del gruppo veneto. Latini era poco affidabile. Quando Freda disse che la bomba alla B.N.A. l'aveva messa Pa-chini era presente Concutelli che affermò:"...speravo fosse stato Valpreda...";

- "...Freda non fece discorsi d'infiltrazioni tra gli anarchici, il discorso delle infiltrazioni non fu approfondito... Merlino fu solo toccato...";

- "...Freda fece risalire i suoi rapporti con Delle Chiaie all'episodio del "Brancaccio" a Roma...Freda parlò di scontri fisici...Freda e Delle Chiaie si trovavano sulle stesse posizioni ideologiche...Freda era sconvolto dalla preoccupazione del ritorno di Ventura. I "timera" furono chiesti in restituzione da amici di Freda i quali intendevano porre in essere azioni di depistaggio come attentati da attribuire alle sinistre...".

La valutazione delle dichiarazioni di Izso-

La semplice analisi delle dichiarazioni di Izso si presta ad evidenziarne le inverosimiglianze, le storature, le contraddizioni. Come correttamente ha valutato la Corte d'Assise di Appello di Bari le sue dichiarazioni sono caratterizzate da un "disinvolto" crescente accusatorio. Dopo aver sostenuto in istruttoria che la caduta della borsa era accidentale e, la strage un fatto non voluto, successivamente, onde allinearsi ad altre deposizioni, Izso ha parlato di tentativi d'incastrarlo ed ha sostenuto che un'attentato con conseguenze letali in fondo

Dechey

Con riferimento alla data 15.10.1979 apposta sull'agenda, conferma che Preda gli confidò, a proposito della strage di Piazza Fontana, che gli esecutori materiali erano fortunatamente all'estero, facendogli così capire che erano da lui personalmente conosciuti. Aggiunse anche che, fortunatamente, erano coinvolti nel processo anche personaggi politici e militari, fatto questo che era servito a dare all'attentato una dimensione diversa, mentre in realtà i veri responsabili erano soltanto "quattro pallaroli di paese". In sostanza gli fece capire di conoscere bene i veri responsabili della strage. Preda disse che il timer era l'elemento che aveva consentito la sua incriminazione. A Trani, quando fu approvata la legge sui pentiti, Preda affermò testualmente: "speriamo che a Ventura non salti in mente di fare il pentito per evitare di prendere lo ergastolo...".

4) 14.11.1982 G.I. Catanzaro (80)-

Preda, nel riferirsi a Ventura disse testualmente: "speriamo che a Ventura non salti in mente di fare il pentito per evitare di prendere l'ergastolo, altrimenti sarebbero guai per tutti...". Preda non parlò di Delle Chiaie in relazione alla strage di Piazza Fontana. Secondo alcuni, Stefano Delle Chiaie era un collaboratore dei servizi segreti italiani e stranieri e aveva mantenuto in vita il movimento di "A.N.". Si diceva che Berlino era un nome di Stefano Delle Chiaie. Preda era considerato come autore di fatti di strage.

5) 3.11.1984 P.M. Firenze-

Sostiene di aver conosciuto Preda a Novara nel '79. A Trani,

(80) vedi cart.20 fasc.2

Debray

in presenza di Izzo e Calore, Preda parlò di Piazza Fontana in maniera più precisa di come aveva fatto a Novara. Disse che la strage non era voluta, che si era verificata per un incidente, che la borsa alla B.N.A. l'aveva portata Massimo Liano Fachini che Preda chiamava "Massimo". Disse che un'altra persona aveva portato l'altra borsa, quella non esplosa, ma aveva lasciato fuori il tagliandino del timer e così erano risaliti a lui. Preda non fece il nome della persona che aveva portato la borsa alla Banca Commerciale, anzi lo indicava con il nome di "Giovanni". Quello che aveva portato la borsa alla B.N.A. lo indicava come "Massimo". Preda non gli parlò di implicazioni di apparati dello Stato nella strage di Piazza Fontana.

6) 18.5.1984 G.I. Catanzaro (81)-

Dopo aver dichiarato di essere imputato dell'omicidio Buzzi al quale si diceva estraneo ed aver riferito di essere a conoscenza di altri fatti riguardanti Piazza Fontana di cui non è campo nelle dichiarazioni rese al P.M. di Firenze, Latini testualmente afferma: "di esse non intendo parlare fino a quando non verrà chiarita la mia posizione".

7) 5.6.1984 G.I. Catanzaro nel corso dell'interrogatorio reso a seguito dell'emissione del mandato di cattura per il delitto di cui all'articolo 372 C.P.P. (82), (83): Apprese dai discorsi tra Preda e Concutelli che, Preda, conosceva Delle Chiaie. Preda e Concutelli non avevano molta stima di Delle Chiaie perchè lo ritenevano implicato con i servizi segreti Europei e Sud-Americani. Concutelli sosteneva di avere le prove dei collegamenti

(81) vedi cart.20 fasc.2

(82) vedi cart.20/A fasc.11 fol.5

(83) vedi cart.20 fasc.2

Debray

servizi del Delle Chiese e le interpretazioni dei fatti conte-
nuti negli appunti dell'agenda;

- il contegno di Latini in istruttoria: ("non parlo" se non si
chiarisce l'imputazione per l'omicidio Buzzi sorta come conse-
guenza delle rivelazioni fatte da Angelo Izso nel gennaio del
1984 al P.M. di Firenze) è indicativo dello scopo utilitaristico
delle sue dichiarazioni;

- gli autori delle stragi sono "quattro pollaroli di paese" già
rifugiati all'estero (G.I. Bologna 24.11.1981 e 14.11.1982 G.I.
Catanzaro), ma dal 3.1.1984 si chiamano "Giovanni" e "Massimo"
e sono due;

- il nome convenzionale di Massimiliano Fachini è "Massimo".

8) Napoli Gianluigi-

Il teste in tutte le sue deposizioni ha riferito di aver appre-
so da Melioli Giovanni informazioni sui fatti di Piazza Fontana.
Tale provenienza è stata attribuita a tutte le notizie fornite
sull'alibi di Fachini, sulla ospitalità offerta a Merlino pres-
so la libreria "Eselino" in epoca precedente alla strage, e
sulla partecipazione di Preda e Delle Chiese alla riunione pa-
dovana. Personalmente, dichiarò lo stesso Napoli Gianluigi "...
nulla mi consta perchè all'epoca avevo solo dodici anni...", ed
alcune informazioni lo lasciarono perplesso, poichè mentre da
alcuni discorsi sembrava che solo il Fachini poteva essere sta-
to colui che aveva approntato l'ordigno della strage, secondo
il Melioli, invece, a collocare la bomba sarebbe stato il Valpre-
da a cui Merlino l'aveva consegnata. Il Melioli Giovanni al G.

Debruy

... notizie attribuitegli. A proposito dell'infiltrazione di Merlino,
riferiva che si trattava di un'ipotesi largamente conosciuta.
Quanto alla frase "ciò è esatto come 2 + 2 fa 4" (riferita alla
organizzazione dell'attentato di Piazza Fontana) negava di aver-
la mai fatta. Sentita a dibattimento il 4.10.1988 il Napoli Gian-
Luigi ammetteva di non poter sapere fino a che punto i riferimen-
ti di Melioli fossero autentici e veritieri. Aggiungeva che Me-
lioli "... è piuttosto superficiale". Si trattava sempre di "opi-
nioni generate da voci" e non sarrette da elementi specifici.
Melioli difendeva Fachini sostenendo la tesi che autore della
strage era Valpreda. Tuttavia lo stesso Napoli confermava che
a proposito della responsabilità di Fachini, Melioli attestò
"vero, come 2+2 fa 4". Si trattava di un discorso basato su
ipotesi.

Melioli Giovanni

Confermando il diniego proposto in istruttoria il 20.1.1986 ri-
peteva a dibattimento, all'udienza del 4.10.1988, che era falsa
la dichiarazione di Napoli. Sosteneva che col Napoli aveva fatto
solo discorsi generici senza rivelargli i fatti e le circostanze
da lui narrate. Concludeva asserendo "...io penso che il Napoli,
deputato per droga, abbia interpellato e travisato cosa da me
dette per trarne benefici...; durante il processo di Bologna av-
vicinava degli aderenti alla destra padovana promettendo danaro
in cambio di notizie che sconvolterebbero le sue affermazioni o di-
cessero fatti nuovi...". Anche delle dichiarazioni di Napoli
Gianluigi si deve tenere poco conto dopo le smentite di Melioli.

Debruy

ma da discorsi fatti con Concutelli, Signorelli e Fachini. Lo obiettivo era il coinvolgimento dell'estrema sinistra per predisporre l'opinione pubblica all'accettazione di un regime governativo forte improntato al totalitarismo ed al militarismo. Non ricorda se si parlò del Valpreda come uno degli anarchici coinvolti nella strage. I suoi interlocutori parlarono anche di Garganelli come di un'infiltrato. Concutelli alla presenza di Calore attribuì la responsabilità della collocazione materiale dell'ordigno al gruppo Veneto facente capo a Freda. Si diceva a conoscenza, per averglielo detto Spagnoli Sandro dell'Anti-terrorismo, che Belle Chiaie "...era in rapporti con Ufficiali dei Carabinieri e con Funzionari di Polizia...". Le notizie sulla fuga di Freda da Catanzaro le ricevette da Alessandri Paolo.

3) 15.6.1984 Al C.T. di Catanzaro(85)-

Ribadisce i nominativi delle fonti su Piazza Fontana. Attribuisce alla fusione di "A.N." e "O.N." numerosi delitti tra cui l'attentato contro Bernard Leighton e l'omicidio Occorsio. Riferì a Concutelli l'accusa ad "A.N." ed "O.N." di aver "approntato" la strage di Piazza Fontana. L'esplosivo era stato reperito da Fachini. In conclusione Concutelli disse "...che l'idea fu di Delle Chiaie, il quale la portò a Freda e Fachini, i quali reperirono l'esplosivo, confezionarono l'ordigno e poi lo passarono a Valpreda il quale depositò, materialmente, nella Banca ...". Fachini era indicato come il nome di battaglia "Enzo". Nulla sapeva sui collegamenti fra Gelli e l'eversione di destra.

4) 22.4.1985 Corte d'Assise di Appello di Bari-

(85) vedi cart. 20 fasc. 2 fol. 152

Dehuy

presente Calore erano le seguenti:

- l'attentato era opera del gruppo Veneto di cui faceva parte Massimiliano Fachini ed era diretto da Freda;
- a livello dirigenziale vi era l'opera di Delle Chiaie che aveva infiltrato nel gruppo anarchico di cui faceva parte Valpreda, Mario Merlino con finalità di strumentalizzare il gruppo e far ricadere sullo stesso la responsabilità dell'attentato. La collocazione materiale dell'ordigno era stata curata da Valpreda-Freda e Fachini avevano reperito l'esplosivo, i due erano orientati ideologicamente nello stesso senso del Delle Chiaie. Le notizie le aveva apprese da Concutelli che non gli aveva mai indicato la sua fonte. Fachini gli aveva ammesso di aver procurato l'esplosivo per la bomba di Milano e di aver predisposto l'ordigno. Nulla disse su chi l'aveva collocata. Fachini disse che Piazza Fontana era stato un errore del passato, nulla aveva appreso dal Calore sulla strage di Piazza Fontana durante la permanenza in Via dei Foraggi. Signorelli sosteneva che Merlino, dopo l'infiltrazione, era rientrato in "A.N.". Concutelli sosteneva che, invece, era diventato anarchico. Il nome di battaglia di Fachini era "Enzo". Davanti a questa Corte il 14.10.1988 Tisei ha riferito, dopo aver ricevuto lettura delle deposizioni, di non essere più sicuro che Calore fosse presente in Via dei Foraggi quando Concutelli parlava di Piazza Fontana. A Via dei Foraggi Calore veniva solo per dormire. Non ricordava bene se Signorelli e Concutelli parlavano di Merlino. Su Valpreda, solo accenni ma nessun approfondimento adeguato. A Concutelli non si

Dehuy

ie e sui rapporti fra "A.N. ad "O.N." appaiono evidenti rielaborazione personale di notizie circolanti negli ambienti di destra, prive di originalità e di novità. Lo stesso Tisei ha sempre escluso conoscenze personali;

- Sergio Calore ha smentito il 13.10.1988 l'accusa mossagli da Tisei di aver commesso attività di spionaggio a favore della Libia;

- la personalità di Tisei risulta verificata dal Tribunale Penale di Roma che con sentenza 20.6.1988 lo condannò alla pena di sette anni di reclusione per il delitto di calunnia nei confronti di Passero Gabriele e L.Sharkawi Sourai detto "Franco l'Egiziano", da lui falsamente accusati di omicidio in persona di Travaglione Vincenzo e Mondella Gemmaro. Rilevava il Tribunale che le Corti di Assise che avevano esaminato il comportamento accusatorio del Tisei avevano espresso duri apprezzamenti sulla contorta psicologia del teste. Veniva, anche, richiamata la motivazione della sentenza 11.12.1985 della Corte di Assise di Appello di Roma che, per respingere la validità del contributo testimoniale del Tisei nel procedimento a carico di Sinas Paolo, aveva rilevato "che in questo strano personaggio il senso esagerato e spesso ipertrofico dell'identità, l'esuberanza affettiva e l'iperattività costituzionale". La Corte di Assise di Roma, che aveva giudicato e assolto il cittadino Egiziano L.Sharkawi, lo aveva definito "uno psicopatico". Il Tribunale trovava le motivazioni della falsa denuncia nell'analisi psicologica del teste e nel "suo interesse ad assumere e mantenere il ruolo di pentito". Rilevava il Tribunale dagli atti pro-

Selvy

cessuali che il Tisei detenuto, per reati di spionaggio, banda armata e altro, in quanto raggiunto da un mandato di cattura del 28.12.1982, aveva ottenuto dopo pochi mesi (1.11.5.1983) gli arresti domiciliari grazie al giudizio di mancanza di pericolosità sociale desumibile dalla "concreta e fattiva collaborazione offerta". Qualche tempo dopo (1.11.1983) il Tisei conseguì la libertà provvisoria sulla base delle considerazioni di "totale e piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria" e nella previsione di "una riduzione della pena prevista dallo art.3 comma 2° della legge 304".

- E' processualmente acquisita l'informazione del decesso del Tisei successivamente alla deposizione dibattimentale durante la quale aveva fatto sapere di temere per la sua incolumità. Notizie di stampa indicano, però, come causa del decesso una presunta "evardone" d'ercina assunta dopo l'arrivo in un albergo di Milano dove il Tisei si era presentato, esibendo la sua patente di guida, come un "Agente di Polizia" - (Il "Messaggero" del 27.11.1988 pag.3).

11) Vettore - Presilio

Scarse le notizie su Piazza Fontana fornite dal teste. Ad altre Autorità Giudiziarie il Vettore ha riferito dati specificamente utili ad altri processi. Utilizzabile un riferimento al Fachini concernente la sua attitudine a fabbricare rudimentali ordigni esplosivi. Al G.I. di Catanzaro il 17.10.1984 ha parlato di alcune "gesta politiche" e di un tafferuglio dell'aprile del 1969 nel corso del quale si diceva che Fachini avesse indossato una tuta da paracadutista. Poche le altre notizie sugli

Selvy

i fatti venivano per lo più interpretati come provocazioni atte ad innescare una risposta popolare utile per la successiva repressione. Vinciguerra ha sempre respinto l'accusa di stragismo fascista come si è sempre dichiarato scettico sulla matrice anarchica della strage, interpretandola piuttosto come fatto voluto dal "Potere". Le dichiarazioni di Vinciguerra, che a dibattimento si è rifiutato di rispondere, incorrendo pertanto nel delitto di falsa testimonianza, non apportano alcun contributo probatorio alla formulazione accusatoria.

0) I pentiti fra di loro

Neppure la Pubblica Accusa dubita che essendo le dichiarazioni dei pentiti attestazioni di riferimenti altrui e non di fatti percepiti, non potevano essere esenti da discordanze in rapporto al contenuto delle rivelazioni. Tuttavia "delle possibili divergenze fra le versioni non si poteva far carico ai testimoni, nel senso di farne derivare un valido giudizio d'ineffidabilità. La differenza fra le percezioni "de visu" di un fatto e la semplice audizione di una dichiarazione (consente) la possibilità di equivoco" (cfr. ricorso per Cassazione del P.U. di Bari ai fogli 316 e segg.). Proseguiva il F.U. ricorrente asserendo che "l'istruttoria aveva fornito la prova che né Latini, né Izzo potevano essere considerati portatori di sentimenti di rancore e vendetta verso Pachini, e verso Preda, e che l'ipotesi di un proposito iniquamente menzognero ed impostato ai fini di calunnia nei confronti del Preda è destinato a venir meno" (cfr. foglio 319). Il P.U. d'udienza ha avvertito che bisogna evitare giudizi meramente soggettivi e, dopo l'ana-

deby

lisi della specifica, ha concluso riassumendo che:

- Tisei è credibile perché si collega alle dichiarazioni di Ventura;
 - Bianchi è attendibile perché non riferisce fatti inventati, non essendo l'ultimo arrivato;
 - Izzo è riscontrato da Ventura, Tisei e Calore;
 - Calore ha trovato conferma ed è stato riconosciuto affidabile da diverse Autorità Giudiziarie. Secondo la Pubblica Accusa occorre "credere" ai pentiti. Tuttavia le dichiarazioni di essi non sono affatto univoche, né concordi. L'analisi dei singoli aspetti delle loro dichiarazioni dimostra l'impossibilità di riferirsi a riferimenti concordanti. Ed infatti:
- 1) Esecutori materiali della strage di Piazza Fontana e degli attentati disordinati. Organizzatori della strage-
Alessandri 21.5.1984 GI Catanzaro: "Pachini si era dissociato dall'attentato di Piazza Fontana";
Bianchi 12.5.83: "aveva saputo da "Delle Chiaie" che la bomba alla B.N.A. di Milano era stata collocata da Pietro Valpreda";
Bianchi 12.5.1983: "Turkovic gli disse che l'attentato all'Altare della Patria era stato eseguito da "un mercenario";
Bianchi 22.4.85: "Delle Chiaie gli aveva confermato di essere l'ideatore e l'organizzatore della strage, la bomba era stata collocata da Pietro Valpreda";
- "La strage era opera di "A.N."";
Calore 6.1.1984 P.U. Firenze: "l'ordigno esploso in Piazza Fontana e quello inesploso alla COMIT erano stati confezionati e predisposti da Pachini Massimiliano";

deby

Napoli GianLuigi 20.12.1985 G.I. Bologna-

"...Da alcune informazioni sembrava che Fachini poteva essere stato colui che aveva approntato l'ordigno, secondo Melioli a collocare la bomba sarebbe stato Valpreda. Melioli difendeva Fachini sostenendo la tesi che autore della strage era Valpreda, tuttavia Melioli, a proposito della responsabilità di Fachini disse: "vero come 2+2 fa 4".

In conclusione non v'è certezza su chi ha deposto la bomba (Valpreda, Fachini o "i quattro pollaroli di paese?") né su chi ha attentato all'Altare della Patria (Ventura, Merlino, "A.N.", o un mercenario?). Non c'è una risposta precisa su chi ha portato la bomba inesplosa alla COMIT (Fachini, "Giovanni", o "una dei quattro pollaroli, fortunatamente scampati all'estero?").

2) Vi fu l'unificazione ad Albano fra i due movimenti di "A.N." e di "O.N."? Quali furono i rapporti fra i due movimenti, e quali reati furono commessi da entrambi?

Bianchi 22.4.85 - Bari - "..." ON e AN si fusero nell'75 e si sciolsero nel '78... perchè avevano impostazione ideologica ed operativa diversa";

Bianchi 7.11.1988 dibattimento: "...non rispondeva a verità quanto aveva dichiarato al G.I. di Roma, cioè che Signorelli e Delle Chiaie militavano nella stessa organizzazione...";

Bianchi 7.11.1988 - dibattimento: "...a meno che non si fa riferimento al tentativo di fusione fra "ON e AN"...";

Tisei Aldo 15.6.84 P.M. Catanzaro: "...l'attentato a Bernard Leighton e l'omicidio Occorsio sono da attribuire alla fusione

tra "ON e A.N."... Concutelli accusò "AN e ON" di aver approntato "la strage di Piazza Fontana... l'esplosivo era stato reperito da Fachini...";

Tisei 4.14.1981 al G.I. Roma: "...l'attentato Leighton era stato deliberato da "ON"... nessun ruolo avevano avuto... Flavio Campo e Delle Chiaie...";

Tisei 15.6.84: "...Successivamente allo scioglimento dei movimenti ON e AN, gli stessi operavano una fusione che comportò l'avvicinamento e... furono operati diversi attentati... Mi riferisco agli attentati a B.Leighton... all'omicidio Occorsio...";

Tisei 20.12.84 P.M. Bologna: "...Successivamente all'unificazione entrarono a far parte dall'U.P. anche Delle Chiaie e Flavio Campo

Esso 12.10.1988 dibattimento Catanzaro

"...Preda fece risalire i suoi rapporti con Delle Chiaie allo episodio del "Branaccio" a Roma..."

In conclusione: rimangono insoluti tutti i quesiti:

- "A.N." ed "O.N." si unificarono o lo tentarono soltanto?;

- Ciò avvenne anche prima del 1975?

3) Rapporti di Stefano Delle Chiaie con i Servizi Segreti e con

la Direzione degli Affari Riservati dal Ministero degli Interni

Alessandri 16.11.1981: "...negli ambienti di destra vi era consapevolezza che Stefano Delle Chiaie fosse un uomo dei servizi segreti ed avesse rapporti con il Dott.inato..."

Latini 14.11.1982 G.I. Catanzaro: "...Secondo alcuni, Stefano Delle

Chiaie era un collaboratore dei servizi italiani e stranieri...";

Latini 3.11.1984 P.M. Firenze: "...Preda non gli parlò di impli

dehny

dehny

Tisci Aldo Stefano 15.6.84 G.I. Catanzaro:"...Fachini era indicato con il nome di battaglia di "Enzo"..."

Osservazioni:

Quale era il nome di battaglia di Fachini Massimiliano?

7) I tentativi di "incastrare" Freda-

Calore 6.1.84-"Freda gli disse dell'occultamento dei timers da parte di De Eccher e della consegna a Delle Chiaie..."

Calore 23.2.85:"...Il riferimento al cartellino nella dichiarazione al P.M. di Firenze è frutto di errata verbalizzazione, ... si trattava del quadrante del timer..."

Calore 13.I.'88:"...Freda si accorse che Fachini aveva cercato d'incastrarlo quando seppe che nell'ordigno inesplosivo era stato trovato il "tassellino" del timer..."...sugli esplosivi alla B.N.A. e alla COMIT...in modo da incastrare Freda..."

Latini 3.1.'84:"...La bomba (alla COMIT) era stata portata da un'altra persona, che aveva lasciato fuori il tagliandino del timer e così erano risaliti a lui...non fece il nome...si chiamava "Giovanni"..."

Ferro 31.5.'85 Bari:"...per Calore era opportuno operare una netta rottura con la generazione del Freda e del Delle Chiaie... voleva servirsi della Magistratura...per coinvolgere Freda nella strage..."

Calore 13.I.'88 dibattimento Catanzaro:"...feci presente a Freda che i timers erano reperibili in qualsiasi negozio...dgli rafforzò i suoi sospetti circa la presenza di qualcuno che voleva "incastrarlo"..."

Isso 6.1.1984 P.M. Firenze:

"...La strage era avvenuta perchè la borsa era caduta al Fachini e il "timer" si era spostato. Si era risalito a lui proprio attraverso il tagliando del "timer"..."

Isso 12.4.1985 Bari

"...Forse il Freda successivamente dichiarò che il "timer" era stato spostato deliberatamente per incastrarlo..."

Osservazioni:

Chi ha "tentato d'incastrare" Freda:- De Eccher, Delle Chiaie, Fachini, "Giovanni", qualcuno, o Calore?

Altri problemi come quelli relativi alla caduta accidentale della borsa, all'acquisto dei "timers" ed alle responsabilità per gli altri attentati sono marginali rispetto alla materia in esame. Anche su tali altre questioni, tuttavia non mancano numerose e sostanziali contraddizioni. Difetta innanzitutto il riferimento dell'attribuzione della responsabilità da parte del Freda. Freda, secondo Calore, non confessò mai che negli attentati dinamitardi era stato usato uno dei "timers" da lui acquistati. Latini, invece sostiene (cfr.deposizione al G.I. di Bologna il 24.11.1981) che il "timer" che aveva consentito l'incriminazione di Freda era uno di quelli da lui acquistati. Alla Corte di Assise di Appello di Bari affermò invece:"...non mi pare che Freda abbia a dirmi che negli attentati alle banche di Milano era stato usato uno o più "timers" da lui acquistati..." Anche la "caduta accidentale" della borsa è oggetto di discussioni e commenti per la competenza specifica in materia di esplosivi da parte dei commentatori. Ne consegue che lo stesso ambiente dell'eversione rimane perplesso sull'accidentalità e sulla volontarietà della strage,

Lehu

Lehu

Melioli 4.10.1988 dibattimento Catanzaro-

"...Napoli, detenuto per droga...durante il processo di Bologna avvicinava aderenti alla destra promettendo danaro in cambio di notizie..."

Antonioli (sentenza Bari fol.271):"...Latini nel carcere di Milano accoltellò un detenuto comune, compì il delitto solo perché designato a tale operazione dall'esito di una partita a carte con un compagno di cella..."

Fieschi 14.10.1988 a Catanzaro:"...in epoca successiva al 1977 mi risulta che Calore abbia fatto uso di stupefacenti, ma non di "cocaina". Preciso che nel 1979 fece uso di "cocaina". Tra il '77 e il '79 usò scarse dosi di "bascoia"...,"Concutelli parlava su tutto in termini di assoluta certezza...non era possibile fare discorsi...con Concutelli perché essendo il capo militare non si poteva contestargli eventuali sue contraddizioni".

Bonazzi 19.12.1984:"...Izzo circa un tentativo del gruppo milanese facente capo a Roggioni diretto a far rinvenire dai Carabinieri del "timero" in una villa di Feltrinelli...faccio presente che trattasi di una sua invenzione..."

Ferre 31.5.1985-Bari:"...per il Calore era opportuno operare una netta rottura con la generazione del Freda e del Delle Chiaie per agevolare la possibilità di affermazione dell'ideologia di estrema destra, ostacolata dal sospetto di connivenza dal passato con i servizi segreti...voleva servirsi della Magistratura, cioè avrebbe fatto dichiarazioni alla Magistratura coinvolgenti il Freda nella strage di Piazza Fontana ed altri personaggi della storia del passato";

Ferre

MEZZA SENTENZA

1)"...Per quanto mi riguarda, nei miei confronti Izzo è stato anche bugiardo, perché al P.M. di Firenze e al P.M. di Roma ha riferito circostanze non vere per cui mi trovo imputato di concorso nell'omicidio Buzzi al quale sono completamente estraneo, Io e Bonazzi a Trani eravamo soliti prendere in giro Izzo, dicendo che era posseduto dal demone della bugia. A distanza di tempo debbo proprio dire che ciò corrisponde al vero..."

Fioravanti Valerio 11.11.1988 dibattimento Catanzaro

"...Se Calore dice ingenuità e contraddizioni, sotto deve esserci qualcosa..."

-Naturalmente vi sono pentiti e pentiti!

Il 5.2.1985 Ferrari Giuseppina, insegnante elementare di Manfredonia, riferiva alla Questura di Pavia che negli anni passati Reali Augusto le aveva confidato che nell'attentato di Piazza Fontana vi era coinvolto Renato Vallanzasca. L'insegnante aggiungeva che in un primo tempo non aveva dato peso al fatto, ma negli ultimi tempi si era convinta che la cosa poteva essere vera.

Reali Augusto sentite il 15.2.85 ha riferito di non aver mai conosciuto nessuno della banda Vallanzasca e che all'epoca della sua detenzione a Pavia aveva appena 18 anni e "...persone del calibro di Vallanzasca...non avrebbero mai fatto confidenze di tale importanza ad un ragazzino conosciuto in carcere..."(90)

S) La valutazione complessiva del "pentitismo"-

La vera novità del processo a carico di Stefano Delle Chiaie e Fachini Massimiliano, per i fatti di Piazza Fontana, è costituita dalla presenza dei pentiti e dai contributi che la formulazione

(90) vedi cart.23/C fasc.20 f.126(R.G.21.2.1985 Questura di Pavia)-

Ferre

siddetti "pentiti". Va rifiutata la tesi che i sospetti evi-
denziabili in processo possano diventare indizi concludenti
grazie ai contributi del "pentitismo".

Dopo tale conclusione è superfluo considerare ad accertare se
il pentitismo è costruito e meno sul canovaccio del memoriale
"Poma". La tesi sostenuta dalla difesa, non richiede un accerta-
mento specifico. La stessa Corte di Bari, peraltro, non aveva
escluso il sospetto della genesi del pentitismo dalla contrap-
posizione esistente fra i gruppi della destra extra-parlamentare.

Debreu

CAP. VIII°-

Le presunte protezioni - I depistaggi e le deviazioni -
Le protezioni

Lamentava il G.I. nella sua ordinanza di rinvio che "...oltre
16 anni da quel terribile 12 dicembre e 5 inchieste giudizia-
rie non hanno ancora portato a certezze definitive su uno de-
gli episodi più gravi della storia della Repubblica. Le devia-
zioni di alcuni apparati dello Stato, i collegamenti di questi
con centri di potere illegale, chiaramente individuati, non
hanno consentito di fare piena luce sulla strage e d'identifi-
care, quindi, tutti i responsabili di essa e soprattutto i man-
danti...quello che nei primi anni '70 potevamo sembrare isolate
deviazioni di singoli funzionari dello Stato da considerare qua-
si come normali patologie in un tessuto sostanzialmente sano,
oggi sono viste e giustamente come vere e proprie aree di over-
sione coinvolgenti intere strutture dello Stato...". Si è, però,
rilevato che le risultanze processuali non consentono di soste-
nere l'ipotesi della collocazione della matrice degli attentati
negli ambienti politico-militari ed economici compromessi della
appartenenza alla Loggia Massonica P2. Fin dalle conclusioni
istruttorie si è delineato un quadro processuale che ha lascia-
to fraintendere il coinvolgimento del Galli, e degli affiliati
alla "P2" nella strage di Piazza Fontana. Assolutamente improdut-
tiva è risultata a dibattimento una ricostruzione accusatoria
che intendesse collocare accanto al giudicabile il vertice del-
la Loggia segreta. L'impossibilità di provare il coinvolgimento
della Loggia Massonica nella strage non ha fatto, però, trascu-

Debreu

questo del "cui prodest". Secondo la ricostruzione accusatoria gli attentati ai treni e la strage di Piazza Fontana nascono dal quadro criminale e delinquenziale della contestazione e s'inseriscono nel disegno destabilizzante e progressivo rispetto alle azioni di piazza che videro i giovani scontrarsi fra loro e con le Forze dell'Ordine per conseguire mutamenti di costume e di mentalità. Le ragioni dello stragismo sintetizzabili nella teoria del "tanto peggio, tanto meglio", non si coordinano, però, logicamente con la presenza equivoca e deviante dei Servizi. Appare illogico ritenere che i falsi, le deviazioni e gli inganni abbiano avuto lo scopo di proteggere la contestazione studentesca. Secondo la linea difensiva gli attentati avevano il compito reazionario di ricompattare le forze politiche ed il sistema di potere.

L'ipotesi, desunta dalla situazione politica italiana antecedente Piazza Fontana caratterizzata dalla lotta di opposti schieramenti e dalla presenza di interessi stranieri e preoccupazioni di potere, ha il pregio di saldarsi con alcune caratteristiche dello stragismo quali l'anonimato e la coincidenza con i momenti di crisi politica e le prospettive di mutamento degli equilibri interni ed internazionali. La prospettiva difensiva della attività deviante dei Servizi segreti finalizzata al compattamento delle forze politiche in senso autoritario, non include lo scopo di neutralizzazione della contestazione mediante lo sfruttamento della frange della destra. E' diversa, invece, la ipotesi altrimenti nota, come "terrorismo di servizio".

Leban

Le deviazioni degli apparati statali nei riguardi di coloro i quali avevano servito, anche per propri fini, il disegno stragista. L'ipotesi, però, non è proponibile nei riguardi del giudicabile poiché nessuna protezione egli ricevette dai Servizi segreti né da altre istituzioni statali. Si è voluto sostenere il contrario asserendo che il Delle Chiaie fosse un collaboratore dell'U.A.R. oppure un agente dei Servizi italiani o stranieri. Le affermazioni non risultano provate, anzi sono state smentite.

Delle Chiaie e il SID

Ritenere che il SID abbia protetto Delle Chiaie nell'immediato degli attentati è un'assurdo processuale. Il persistente anonimato mantenuto da vertici del SID sulla fonte delle notizie contenute nell'appunto, diverse dall'"alibi" del Merlino, costituisce la prova certa dell'intenzione del Servizio informativo d'insistere sulla rappresentazione del giudicabile quale mandante della strage. La copertura Scarpieri e la tardività della produzione del documento originale non possono, tuttavia, essere ritenuti atti di depistaggio favorevoli al giudicabile, considerato che questi fu segnalato a pochissimi giorni dal fatto, agli organi di p.g. perché s'investigasse nei suoi confronti. Furono gli organi di Polizia Giudiziaria e la Magistratura, invece, a reputare irrilevanti le contestazioni propalate dall'organo informativo. Il Servizio, rilevato evidentemente il pericolo scaturente dalla conoscenza di un'attività che, quanto meno, emulava dai compiti istituzionali, si preoccuparono, successi-

Leban

Era stato Paglia a metterlo in contatto con Delle Chiaie ed a farlo accompagnare a Barcellona da Maurizio Giorgi. Sempre a Bologna e davanti alla commissione per la "P2", il giudicabile sostenne che quando incontrò Delle Chiaie le indagini sul "Golpe" erano all'inizio ed egli, alle prime esperienze operative del settore si sentiva professionalmente impacciato. Per cui, quando chiese ed ottenne la risposta: "...ma cos'è questo "Golpe"...", chiuse il discorso e se ne tornò a Roma. A dibattimento (udienza 15.11.1988), il Labruna sostenne di aver ricevuto nel maggio del 1972 dal Gen. Maletti l'incarico d'incontrare Guido Paglia. Si erano verificati tre incontri: il primo nel maggio del 1972; - nel corso del secondo, avvenuto nel luglio del '72, Guido Paglia gli aveva consegnato un dossier su "A.N." e sul "Golpe Borghese". Il terzo incontro, avvenuto nel settembre del '72, servì a mettere a punto l'operazione e fu, in tale occasione, che gli parlò della necessità dell'accompagnatore in Spagna, ruolo poi assunto da Maurizio Giorgi. La circostanza ha trovato riscontro in uno degli appunti sequestrati al Gen. Maletti, laddove, dopo alcune annotazioni relative al giudice Vitalone ed alle "B.R." (ovviamente senza alcuna correlazione fra esse e col processo) si legge: "...Delle Chiaie 29.II...Speriamo..." (cfr. appunti trasmessi dal G.I. nel corso del dibattimento).
Lo scopo del contatto, secondo la versione dibattimentale del Labruna, era sostanzialmente informativo e preparatorio di una futura collaborazione. L'utilità derivava dalla conoscenza, tra

Labruna

irruzione nell'armeria del Quirinale. Come già in istruttoria, anche a dibattimento, il Labruna ha riferito la proposta dello interlocutore, di conoscere gli orientamenti politici del SID e la richiesta di un passaporto e della somma di L.600.000 per andare in Cile. La versione sulle conclusioni dell'incontro, non sono diverse. Tanto a Bologna, che alla P2 ed a dibattimento, il Labruna non ha negato le richieste provocatorie di Delle Chiaie ed ha confermato di essere stato sempre propenso ad accettarle. Vi è una sola differenza: soltanto al dibattimento del 15.11.1988 ha dichiarato di aver riferito al Maletti la condizione posta dal Delle Chiaie per la collaborazione e di avergli suggerito di accettare tanto la richiesta di soldi che di un documento scritto sugli orientamenti politici del SID. In ogni caso il Maletti, aveva deciso di troncare l'operazione, senza spiegare le ragioni del veto, ma forse perchè temeva di comprometterla con gente pericolosa. Ogni affermazione contrastante del Delle Chiaie era definita fantascientifica e tutta la restante parte della deposizione dibattimentale resa nelle forme dell'interrogatorio libero, come in istruttoria, senza i rischi quindi del testimone, era finalizzata a contraddire le accuse da più parti mosse al suo operato. Come già a Bologna ed alla P2, confermava il ruolo d'intermediario fra Maletti e Diabattini per la consegna a quest'ultimo di denaro allo estero e lo strascico del viaggio spagnolo già riferito al G.I. di Catanzaro circa la proposta fattagli da Maurizio Giorgi, nel 1974, in occasione dei funerali di Borghese, d'incontrare svi

Labruna

la posizione processuale di Preda e Ventura e coinvolgere "A. N." tramite la sua persona. L'incontro e le proposte furono voluti dai Servizi per la possibilità d'interessare al progetto di convergenza politica in funzione degli interessi del paese, il Comandante Borghese ed "Avanguardia Nazionale". Alla commissione per l'antiterrorismo aveva anche sottolineato la coincidenza temporale tra la convocazione di Giannettini in Via Sicilia e l'espatrio di Pozzan, concludendo sulla natura vaticistica della deliberazione, della protezione di Giannettini e Pozzan. Nel corso dell'interrogatorio anch'esso liberamente assunto da Guido Paglia (vedi udienza dibattimentale 12.12.1988), questi ha negato di essere l'autore del dossier trasmesso da Labruna e categoricamente smentito di essere stato un informatore del SID. Per sostenere l'assunto ha posto in rilievo che, mentre il Labruna aveva sostenuto che il dossier gli era stato consegnato nel luglio del '72, le notizie contenute nel documento si spingono fino al successivo novembre del 1972 come risulta dallo stesso tenore testuale del 3° rigo del documento. In conclusione appare evidente che la versione del viaggio in Spagna fornita dal Labruna è infarcita d'inesattezze e imprecisioni. Costituiscono fattori di perplessità i seguenti:

- la tardività con la quale il Labruna ha finito per ammettere l'iniziativa del SID e la richiesta d'intervento a Guido Paglia per varare l'operazione dell'incontro Spagnolo col Delle Chiaie;
- il contrasto fra le diverse deposizioni ed il contenuto dello appunto SID 22.11.1972 prodotto in fotocopia da Guido Paglia (cfr. vol. dibattimento n. 11 fol. 842) a proposito delle modalità

Labruna

ed il numero degli incontri con il giornalista;

- la mancata o, comunque, l'inappagante giustificazione del silenzio serbato in istruttoria a proposito dell'intermediazione del Paglia;
- le incertezze sulla iniziativa del viaggio in Spagna (da Maletti o da Labruna?);
- la pluralità delle motivazioni dell'incontro;
- il contrasto fra la versione della decisione del Maletti di troncare i rapporti con gente pericolosa e la smentita contenuta negli appunti-direttive di Maletti, laddove il Generale suggerisce a Labruna di dire, contrariamente al vero, che "Zanella" fu presentato al SID come elemento da impiegare per riprendere più utili contatti con Delle Chiaie ed i suoi accoliti;
- la direttiva di negare i contatti con Fachini.

La presenza di tante menzogne e di altre che le esigenze di concentrazione espositiva impediscono di segnalare, autorizzano a ritenere che l'Ufficiale del SID, neppure a dibattimento abbia rivelato compiutamente i vari scopi della missione. Non si può svalutare il fondamento logico dell'obiezione difensiva concernente la presunta relazione-Paglia. La falsità della attribuzione al giornalista di tutte le notizie contenute nel dossier è, infatti, attestata dalla circostanza che il Labruna ne riporta la consegna a Luglio '72 e le informazioni si riferiscono a tutto il novembre dello stesso anno. Assai significative appaiono le coincidenze temporali fra l'iniziativa del contatto in Spagna con Delle Chiaie, le coperture a Giannettini, l'espatrio di Pozzan e l'inizio dello sviluppo processuale della

Labruna

della missione di avvicinare il Borghese e il Delle Chiaie, confligge con l'altra versione, anche dibattimentale, della decisione adottata da Maletti di troncare ogni rapporto con quella gente pericolosa dopo il fallimento della missione di Labruna. In ogni caso se anche il SID sostiene uno scopo diverso per l'espatrio del Pozzan, non si vede quale necessità vi fosse di svolgere attività d'intermediazione fra il Pozzan e il Delle Chiaie, quando si sostiene che i due si conoscevano ed erano collegati nel disegno eversivo. L'accusa confligge inoltre, col contagno successivamente serbato dal Pozzan dopo il rimpatrio. Le vere ragioni dell'espatrio di Pozzan sono state, del resto, già ampiamente ed esaurientemente esposte nella motivazione della sentenza di I° grado, laddove, a conclusione delle valutazioni che le risultanze processuali autorizzavano, è detto che i motivi dell'espatrio consistevano nel soccorso dovuto al Pozzan da parte di chi aveva interesse ad attuare un favoreggiamento ancorato alle necessità del silenzio. La protezione faceva intuire i potenti appoggi goduti dal Pozzan che tante cose sapeva come gregario di Freda e che tuttavia aveva mostrato segni di fragilità sulla riunione di Padova, che, quei giudici ritenevano uno dei più delicati momenti dell'attività eversiva. Queste protezioni apprestate dal SID dimostrano la solidarietà con i gruppi eversivi. In questo dibattimento si è raggiunta la prova che la deviazione persiste.

Delle Chiaie e l'U.A.R.

Proviene dal SID ed in particolare da Labruna l'accusa messa al giudicabile di essere stato un collaboratore della disciolta

Adriano

Direzione Generale degli Affari Riservati del Ministero dello Interno. Valga il richiamo alla deposizione dibattimentale di Labruna che, riprendendo le precedenti affermazioni, ha dichiarato: "...i rapporti tra Stefano Delle Chiaie e l'Ufficio Affari Riservati non era solo una voce, ma anche una notizia data da Paglia nel suo dossier...se ben ricordo i contatti...erano desunti dal fatto che Drago...aveva dato al Delle Chiaie una mappa del Viminale...non so invece se vi furono rapporti con D'Amato...fra le voci vi erano quelle di Nicoli, Orlandini e Degli Innocenti...". Davanti alla commissione per la "P2" aveva sostenuto di aver appreso che "A.N." aveva partecipato al presunto colpo di Stato della notte della Madonna e che si diceva in giro che "A.N." era entrata nell'armiera del Ministero dell'Interno e che il suo capo, Delle Chiaie, era conosciuto con espressione romana, come "...A Ministero". Tutta "A.N." era altrimenti nota come "A Ministero". Ma al momento d'indicare informativi specifici di riscontro delle notizie, neppure Labruna aveva potuto contestare che un'accusa così delicata altro non era che il risultato di voci correnti. Dopo la rivelazione dell'intervento di Guido Paglia per la missione spagnola, la fonte dell'accusa è stata riferita alla relazione-Paglia di cui sono apparsi evidenti i dubbi di genuinità. Più verosimile appare ritenere che esse provengano dall'informativa Giannettini esibita a dibattimento dallo stesso Labruna. E' contenuta infatti in quel documento la descrizione della metodologia di "A.N." e l'esposizione della genesi, dello sviluppo e della crisi dei rapporti del movimento di "A.N." e, quindi, del suo leader con

Adriano

CAP. IX°

La responsabilità di Stefano Delle Chiaie

La condotta di Stefano Delle Chiaie dopo la strage.

La condotta di Stefano Delle Chiaie nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla strage e la decisione di rendersi irreperibile quando nei suoi confronti nel luglio del 1970 era stato emesso un mandato di cattura soltanto per il delitto di falsa testimonianza, costituiscono, secondo le formulazioni accusatorie, materiale a carico del giudicabile per la riferibilità a lui del momento preparatorio degli attentati e per il comportamento sintomatico ed inquietante. La Pubblica Accusa ha posto, altresì, in rilievo come la prima deposizione del 19.12.1969 sia caratterizzata da una serie di menzogne quali la mancata conferma dell'alibi del Merlino, l'omissione dell'incontro dell'11/12 con il Merlino in Via Arezzo, il riferimento al litigio con la Pagliuca anziché al consiglio del Serpieri per giustificare il pernottamento notturno in casa Bianchi ed, infine, la negativa della conoscenza del Guerin Serao e del LeRoy Robert. Il comportamento del Delle Chiaie, immediatamente successivo alla strage, non è stato, nel processo definito, ritenuto indicativo di correttezza negli attentati poiché, soltanto nel terzo interrogatorio del 22.12.1969 dinanzi ai Carabinieri, il Delle Chiaie si decise a puntellare tardivamente l'alibi del Merlino assumendo di aver saputo soltanto il sabato sera, 20.12.1969, in casa di sua madre, da Minetti Riccardo che il Merlino si era recato a casa sua per incontrarlo. Sicché è stato posto in risalto che il Delle Chiaie, all'inizio (e cioè il 19.12.1969), aveva

Debray

smentito le affermazioni del Merlino, contribuendo ad aggravare la posizione e solo in seguito era intervenuto in suo ausilio, fornendo, però, in maniera poco convincente e quasi forzata, i riscontri di cui la versione del Merlino aveva bisogno (vedi sentenza 20.3.1981 pag.827). Nel corso dell'istruttoria romana la qualità di teste di Stefano Delle Chiaie non fu mai messa in dubbio né si sospettò che le dichiarazioni dei Minetti e del Delle Chiaie fossero state mendaci. Nel mandato di cattura emesso dal G.I. di Roma la falsità del teste venne ricondotta al diniego della conoscenza dell'attività eversiva del Merlino nel circolo anarchico, all'omissione delle informazioni sull'attività informativa, al silenzio sull'incontro notturno di Via Arezzo. Solo nel corso della presente istruttoria il comportamento processuale del Delle Chiaie è stato ritenuto indicativo della sua compromissione negli attentati ed il sostegno offerto al Merlino valutato come il debito dovuto ad un complice. La Corte ha dovuto, pertanto, riesaminare il materiale probatorio al fine di decidere se la condotta processuale del giudicabile, prima e dopo la strage, fosse o meno compatibile con l'ipotesi del collegamento con gli stragisti. Nel corso dello interrogatorio dibattimentale, il giudicabile, dopo aver riferito i suoi movimenti del pomeriggio del 12.12.1969, ha ammesso di aver preso l'appuntamento con Mario Merlino in casa di Leda Pagliuca il giorno precedente, ma di essersene dimenticato. Ha, poi, sostanzialmente l'alibi del Merlino e ammesso di essere stato informato dal Serpieri, in un primo tempo, che Merlino non avrebbe rivelato di essersi recato in casa Minetti e gli chiedeva di

Debray

potessero sapere qualcosa direttamente dal Delle Chiaie. Sa_
peva, infatti, ^{che} questi, la sera, organizzava delle riunioni per
discutere e formulare congetture. Non ricordava però, se, nel
periodo in cui si svolgevano gli accertamenti, si era parlato
del furto dei documenti subito da Sandro Pisano e del giornali_
sta Ciccarelli che aveva scritto su "Novella 2000" un'articolo
scandalistico sui campi paramilitari. Gli incontri con Delle
Chiaie erano quasi quotidiani, quelli con Tanzilli (più di uno),
miravano a mettere Delle Chiaie in contatto col SID. La rivela_
zione del luogo dove il Delle Chiaie si trovava era stato un
trabocchetto tesogli dal SID. Quando il Tanzilli se ne ramma_
ricò con lui per telefono, gli aveva esternato il proposito di
troncare ogni collaborazione coi servizi perché il Delle Chiaie
aveva ormai capito che lo aveva tradito. Era stato lui a sugge_
rire al Dr. Improta, quando lo aveva mandato a chiamare la sera
del 12, di metterlo col Merlino, l'unico che conosceva ed oscil_
lava tra la destra e la sinistra. Diceva d'ignorare se il SID
e l'U.P. della Questura fossero rispettivamente a conoscenza
dei suoi rapporti con entrambi. Confessava, quindi, di aver ac_
compagnato il Delle Chiaie, prima del 19, nella casa dove poi era
stato fermato, negava di averlo consigliato a spostarsi da casa
sua. L'attività informativa subito dopo gli attentati è stata
riscontrata anche da Pisano Alessandro, che all'udienza del 14.
17.1988 ha sostenuto di aver partecipato alla ricerca di confi_
denze a destra e a sinistra per cercare di sapere qualcosa. Pre_
cisò che si trattava di andare in giro ad apprendere notizie di
tipo politico. Ricordava che Delle Chiaie aveva proposto ad un

Dehry

gruppo di amici di darsi da fare per conoscere qualcosa sugli
attentati. Non aveva ricevuto un'incarico specifico ma, come
gli altri, si era adoperato come meglio aveva potuto. Ricorda_
va il furto di una borsa ma non se precedente o successivo ai
fatti di Piazza Fontana. Le carte non erano compromettenti, né
il materiale tanto importante da imporre la denuncia del furto.
La circostanza che il Delle Chiaie fosse persona da cui pote_
sere attingersi notizie sulla strage, fu ammessa dal M. Llo Tan_
zilli nel corso della deposizione resa a Bari il 4.3.1985, du_
rante la quale (il Tanzilli) confermò anche gli incontri col
Serpieri e l'individuazione, suo tramite, del domicilio del
Delle Chiaie il 18.12.1969. Dagli atti ufficiali risulta che
col telex 36556 del 19.12.1969 (92) il Delle Chiaie era stato
rintracciato nell'abitazione di Branchi Carlo e che durante il
periodo precedente si era spostato da un'abitazione all'altra.
Il giorno 18 aveva "trovato ospitalità" in Roma in Via Tuscolana
552 presso l'abitazione di Leda Minetti. L'incontro tra il fi_
ducionario (ossia il Serpieri) ed il Delle Chiaie, avvenuto il
pomeriggio del 18, non aveva dato luogo ad altre acquisizioni
se non che il soggetto (Delle Chiaie) asseriva di non essere im_
plicato nelle note azioni dimittende e, comunque, seguiva la
posizione di Merlino, "Stanzano" (ossia il 19.12.1969) si sarebbe
dovuto recare presso lo studio legale dell'Avv. Mariani Franco.
Il telex concludeva affermando che, per salvaguardare la co_
pertura del fiduciario, i Carabinieri e la Questura avrebbero
evidenziato durante l'interrogatorio del Delle Chiaie che il
suo rintraccio era stato possibile attraverso il ritrovamento

(92) cfr. vol. 3° fasc. 4° fol. 24

Dehry

nute nell'appunto SID;

- queste altre notizie non provengono neppure dalle investiga_ zioni del Delle Chiaie, o comunque non v'è la prova che così sia stato, perchè da nessuna parte risulta ch'esse ebbero un esito positivo;
- Il fermo del Delle Chiaie fu deciso dai vertici del SID in contrasto con l'opinione del Tanzilli e fu realizzato con la cooperazione del Serpieri che segnalò l'abitazione del Branchi come luogo in cui il Delle Chiaie poteva essere rintracciato;
- il Delle Chiaie in quei giorni non si rese irripetibile poi_ chè anche il 18 dimorava, come al solito, nell'abitazione di Leda Minetti;
- il SID e gli organi di P.G. tardarono a riferire alla Magi_ stratura che il Delle Chiaie, dopo il primo diniego, aveva av_ vallato l'alibi del Merlino nel corso della deposizione resa il 22.12.1969. Dopo tale affermazione, trascorsero ben 7 mesi prima che nei suoi confronti si decidesse l'incriminazione e il provvedimento restrittivo per un delitto di falsa testimo_ nianza che non riguardava il sostegno offerto all'alibi del Merlino. L'ovvia conclusione che le risultanze processuali con_ sentono è quella che esclude la complicità del Delle Chiaie nelle stragi. Il fermo di Merlino incentivò una ricerca dei responsabili che incuriosì anche il SID. -Ma parte del gruppo di "caserati" su proposta del giudicabile si cercarono notizie e informazioni ma nessuna pista parve decisiva al Delle Chiaie che se non trascurò di sospettare di nessuno, non individuò nep_ pure alcun responsabile. Neppure gli anarchici apparvero i pre_

Dehney

scelti, ma evidenti motivi di cautela consigliarono al Delle Chiaie di prendere le distanze anche dal Merlino. Non è certo, invece, che sia stato proprio il Serpieri a consigliare il ri_ tardo nella deposizione per avvallare la tesi dell'alibi pre_ costituito. Il comportamento del Servizio nella compilazione dell'appunto SID, la copertura del Serpieri come fonte e come il fiduciario che aveva rivelato il nascondiglio del Delle Chiaie dopo avervelo attratto, il diniego del Servizio di aver promosso l'operazione del fermo di P.G. ed i contatti tentati per apprendere il risultato delle investigazioni svolte dalla destra, inducono il sospetto che tutto il contegno del SID fos_ se improntato ad avvallo~~re~~ la pista anarchica che coinvolgeva il Merlino e il Delle Chiaie, ritardando la deposizione del Delle Chiaie e fermandolo prima che avesse deciso di avvallare la linea difensiva del Merlino. Ma questa prospettazione-difen_ siva è anch'essa priva di certezze come la contrapposta tesi accusatoria della provocazione +infiltrazione che colloca gli anarchici come responsabili della strage e Delle Chiaie come istigatore. Se veramente fosse stato ordito il disegno stragi_ sta, Merlino non avrebbe avuto la necessità d'invocare il so_ stegno di un'alibi inutile e malaccorto e, nel contempo il man_ dante non avrebbe serbato un contegno tanto equivoco nei con_ fronti di un complice. Le due argomentazioni non sono soltanto congetture, poichè se il Merlino fosse stato l'esecutore di uno degli attentati, si sarebbe certamente premunito di un ali_ bi ineccepibile (e ne aveva avuto la possibilità come l'appunta_ mento presso il professore universitario). Nel contempo il man_

Dehney

to istigatore Merlino. Si è insistito, invece, nel prospettare un quadro d'accusa pregiudizievole, per il Delle Chiaie, a titolo di strage oltre i limiti del giudicato formatosi nei suoi riguardi e per quegli stessi comportamenti che, quando erano ancora in discussione le responsabilità dei presunti esecutori, non avevano consentito un giudizio di colpevolezza diverso dalla falsa testimonianza. Si è tentato, infine, di evitare la rottura dell'impostazione accusatoria mutando parzialmente il contesto e prospettando, anche sull'onda del pentitismo, che il Merlino fosse la cerniera di collegamento tra il gruppo veneto e lo strumentalizzato Valpreda. Anche questa prospettiva accusatoria, che viola comunque il giudicato formatosi sul Merlino avendo la Corte di rinvio esclusa tale possibilità, è rivista da questa Corte nei confronti del Delle Chiaie, è risultata inconsistente alla verifica dei fatti per la evidenziata impossibilità di ravvisare qualsiasi forma di collegamento fra Merlino e la cellula veneta diversa da una progressiva e comune frequentazione collegiale con uno dei fratelli del Ventura. Non desta, pertanto, meraviglia se il giudicabile ha finito per dolersi a dibattimento, con se stesso, ovviamente, della scelta della latitanza riconoscendosi il torto di non aver presentato al primo dibattimento nonostante il personale intendimento di costituirsi. Le giustificazioni addotte appaiono ragionevoli, ma senza l'appiglio di un riscontro obiettivo, rimangono gratuite affermazioni processualmente inutilizzabili. Le risultanze acquisite, in sostanza, non consentono alla Corte che il riconoscimento dell'impossibilità di attribuire alla con-

Abruzzo

ficazione della correttezza morale a titolo di mandato. Unica e valida retribuzione delle omissioni e del mendacio iniziale è il giudizio di colpevolezza per testimonianza falsa e reticente, quale, appunto, emerse dal procedimento definito. Le nuove emergenze non soltanto escludono l'esaltazione fino al mandato stragista del ruolo del giudicabile nel processo in corso, quando anche inducono a ritenere alleggerita la sua posizione processuale. Lo stesso risultato si consegue esaminando il presunto mendacio sulla conoscenza degli stranieri indicati nell'appunto SID e valutando la condotta del giudicabile, prima della strage, nell'incontro notturno di Via Arezzo.

L'incontro Merlino - Delle Chiaie dell'11.12.1969

Nella rivisitazione di elementi già esaminati nel processo storico durante la disamina delle posizioni dei coimputati il cui procedimento è ormai definito, un posto di rilievo è occupato dall'episodio dell'incontro notturno, alla vigilia della strage, fra il Merlino e il Delle Chiaie del quale le Corti di merito, trattando della posizione processuale del Merlino, hanno escluso qualsiasi valenza probatoria per la casualità dell'avvenimento e l'impossibilità di attribuirgli quelle finalità ipotizzate dall'accusa senza tener conto che l'incontro era avvenuto durante una riunione conviviale organizzata da altri. Formulando, dunque, con i precedenti accertamenti e riesaminando l'episodio a proposito del Delle Chiaie per eludere la prescrizione del giudicato formatosi sul Merlino, la Pubblica accusa ha voluto riproporre, la tesi del "momento preparatorio" della

Abruzzo

mettere (e questo è il preconcetto) la consapevolezza che lo incontro aveva scopi riservati. Venuti dunque meno i nuovi contributi, riprendono vigore tutte le argomentazioni che hanno escluso la possibilità di attribuire all'incontro l'occasione per il Merlino di dare al Delle Chiaie un resoconto sulla programmazione degli attentati e per entrambi di concordare la condotta successiva. Appare, invece, ribadita la casualità dell'accadimento, contenuto nel tempo e svoltosi alla presenza di estranei che nulla d'illecito hanno captato. A favore di questa tesi esenti da critiche appaiono tutte le altre argomentazioni addotte e cioè la mancata incriminazione dei presenti, l'altrui organizzazione della riunione conviviale, il rilievo che altre possibilità i due avevano per scambiarsi informazioni delicate e concordare linee difensive. Lascia infine perplessi che nella linea dell'accusa, per escludere quest'ultima possibilità, si sia fatto ricorso al costante e vigile controllo cui il Delle Chiaie era sottoposto dalla Polizia e la medesima constatazione sia stata omessa per sostenere la compatibilità della presenza Padovana con la perquisizione del giorno successivo. Resta per ultima da esaminare la reticenza del Merlino nella prima deposizione in Questura. Il riferimento all'incontro fu introdotto nel processo per iniziativa del Merlino il 9.1.1970 nel corso dell'interrogatorio davanti al G.I. di Roma e per sostenere l'alibi con il puntello di un'appuntamento con il Delle Chiaie, in precedenza preso, per il pomeriggio del 12.12.1969. E' contrario alla logica ribaltare in chiave accusatoria ed a danno dell'imputato, un'episodio che costui aveva invece addotto,

dehny

ribadito e fatto controllare, nel timore di non essere creduto (cfr. sentenza 20.3.1981 della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro pag.818).

Le conversazioni telefoniche delle sorelle Minetti-

Nel corso delle indagini svolte dalla Questura di Roma in relazione al rinvenimento del portatessere di Guido Paglia (rapporto 19.2.1970), l'Ufficio Politico, ottenuta l'autorizzazione giudiziaria del 24.1.1970, metteva sotto controllo numerosi apparecchi telefonici di alcuni suoi amici, tra cui Riccardo Minetti. Ne conseguiva la registrazione di alcune conversazioni pervenute o trasmesse sull'utenza telefonica N°8458577 dei Minetti. Particolarmente interessante risultava quella del 27.2.1970 nel corso della quale le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti avevano fatto apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti della madre che pur di salvare il convivente non aveva esitato a coinvolgere il figlio Riccardo inducendolo ad avallare l'alibi del Merlino. (La trascrizione della registrazione si trova in vol.1° fasc.10 fol.1).

Secondo la Corte d'Assise di Catanzaro dal contenuto di quella conversazione telefonica sono arguibili solo elementi congetturali e formulazioni di giudizi ipotetici poiché le conversanti "T" esprimono solo il disappunto per il fatto che la loro madre aveva coinvolto i propri figli per sostenere l'alibi del Merlino. I giudici d'Appello hanno osservato che "I" interrogate in proposito, le due sorelle si sono sempre espresse in termini generici e sfuggenti, attribuendo il contenuto di quelle frasi a loro personali supposizioni. In particolare la Minetti

dehny

servato il testo perchè l'apparecchio 8458577 era sotto controllo, consente di rilevare che le due sorelle, dopo l'accesa discussione della mattina ed evidentemente ancora tese per quanto avvenuto, si scambiarono osservazioni ed apprezzamenti puramente personali, magari influenzate dai propri convincimenti politici. Ad un certo punto della telefonata Patrizia dice: "evidentemente il Merlino ha detto: qua bisogna che mi coprite a tutti i costi, se no, parlo". Questa frase, interpretata nel senso che Merlino aveva chiesto una copertura per l'ora dell'esplosione degli ordigni attraverso un falso incontro con Delle Chiaie, è soltanto una congettura di Patrizia, ma sua ricostruzione priva di riscontri col pensiero e con la volontà del Merlino che autorizzasse quella deduzione, è, insomma, una illazione. Se ne trae conferma dal rilievo che nel testo della conversazione telefonica segue una affermazione della stessa Patrizia di timore opposto: "magari, sarà pur vero che ci stava, però..." che è un esplicito riferimento alla possibilità che effettivamente il Merlino si fosse recato a casa Minetti e lì si fosse incontrato con Riccardo nell'ora sopra precisata. Ciò dimostra che le sorelle davano libero sfogo ai propri sentimenti, senza alcun ancoraggio ai fatti. Del resto, l'atteggiamento di Delle Chiaie in quelle terribili giornate, può essere spiegato alla luce della gravità del fatto accaduto: a Merlino Delle Chiaie si sentiva legato perchè era l'uomo infiltrato tra gli anarchici per suo conto. Ma, con Merlino fermato e nel rischio di una imputazione di strage, Delle Chiaie pensò subito di prendere le distanze dall'amico a negò

Dehny

di averlo incontrato la notte precedente; poi, ci ripensò e rese la versione che, fedele ai fatti, suona conferma dello alibi...". Diversa l'opinione del requirente della scritta - (93), secondo il quale "...le eloquenti telefonate tra le sorelle Minetti, figlie della convivente del Delle Chiaie, che, prendendo spunto dalle notizie acquisite nell'ambito familiare, erano confermate delle implicazioni dell'uomo". Non può destare, pertanto meraviglia, il rilievo che, al punto n.9 della motivazione del mandato di cattura emesso il 23.12.1982 dal G.I. di Catanzaro contro Stefano Delle Chiaie, si rinvenga come elemento di contesto indiziante "...il contenuto della telefonata in data 2.2.1970 intercorsa tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti, a seguito delle valutazioni che di detta conversazione ha fatto la Suprema Corte(94)...". Nessuna censura, però, la nuova decisione della Cassazione (vedi f.42 sentenza 27.1.1987) muoveva al giudice del rinvio di Bari a proposito del conclusivo giudizio secondo il quale "...nessun elemento negativo era deducibile dalle dichiarazioni di Patrizia e Maria Grazia Minetti e dall'intercettazione di una conversazione telefonica tra le due sorelle, che si erano scambiate apprezzamenti puramente personali sui fatti e che in effetti non escludevano che Merlino fosse stato realmente a casa della loro madre...". Per meglio approfondire la vicenda e dirimere, ove possibile, il contrasto evidente fra le diverse interpretazioni, questa Corte con ordinanza 17.2.1988 (vedi lett.U) ha ritenuto l'opportunità di procedere all'ascolto ed, eventualmente, alla nuova trascrizione dell'intercettata comunicazione telefonica

(93) vedi f.11 della requisitoria cart.21/D fasc.15

(94) foll.73-74 della sentenza (10.6.1982-NDR)↓

Dehny

La visione del G.I., in quest'ottica di ampiezza del fenomeno considerato, si attenta sulla valenza politica dello stragismo e sul rifiuto dell'ipotesi del "fatto isolato". L'opinione accolta gravita nel novero di quelle che individuano l'unitarietà nel tempo del disegno stragista ed implicano la "struttura occulta", il collegamento con i vertici politico-militari e la funzione strumentale della destra eversiva. Con ciò non si vuole affermare che la formulazione accusatoria sia espressione di quella strategia processuale, più volte rivelata perdente, che punta alla dimostrazione del reato associativo per superare la carenza di prove sui fatti specifici. Sembra, invece, che, pur partendo dall'esame dei fatti in contestazione (strage ed attentati del 1969), il G.I. si sia ritenuto in dovere di sondare il retroterra ideologico dei presunti responsabili per collocare nella giusta luce i reati specifici. Il problema è, dunque, meramente metodologico poiché l'imputazione associativa, costituendo una astrazione tecnica, comporta l'inevitabilità della delimitazione cronologica del divenire concreto. È necessario, infatti, che l'indagine sul fatto associativo si soffermi su un momento della vita della struttura che viene così esaminata nella sua forma cristallizzata, quasi fotografica. Anche se è, del pari, opportuno che tutto il fenomeno sia considerato nella sua origine ed evoluzione per comprenderne la natura e le caratteristiche. Non si dubita, dunque, che occorra avere un quadro generale del movimento che l'accusa definisce eversivo anche per i periodi diversi del 1969, ma l'imputazione

decreto

associativa va riferita alla struttura associativa esistente al dicembre del 1969 data di commissione dei fatti specifici oggetto di contestazione formale. L'opinione cronologicamente delimitativa appare confermata:

- dal tenore testuale della rubrica che indica come associati il Frada ed il Ventura;
 - dalla accettazione della applicabilità della causa estintiva della prescrizione al Fachini che presuppone la cessazione dell'imputazione associativa al dicembre 1969;
 - dalla decisione adottata per il Merino quanto al delitto di cui all'art. 270 C.P., con la motivazione secondo cui: "...per quanto attiene alla data di commissione del reato è da ritenere che l'attività criminosa sia cessata all'11.12.1969 epoca del più grave atto terroristico riferibile all'associazione". Fatta tale debita premessa, per affermare che, in un momento storico, esista un legame associativo eversivo occorre che esista la prova:
 - della convergenza degli associati ad un programma di violenza politica mirante a realizzazioni pratiche. Non è sufficiente la propaganda di idee sovversive;
 - dell'esistenza di una struttura stabilmente organizzata diretta a sovvertire violentemente l'ordinamento giuridico;
 - della stabilità del vincolo associativo fra i componenti;
 - dell'idoneità della struttura rispetto al programma;
 - dell'identità ideologica.
- Sono atti preparatori la stessa a punto tecnico dei programmi, le ricerche di finanziamenti, il proselitismo, la propaganda.

decreto

articolata su direttrici venete, romane e milanesi;
 5) non provati i collegamenti con la cellula veneta; una
 semplice ipotesi "l'asse Padova-Roma-Milano";
 6) per i fatti di strage è difficile, (per non dire impossibile)
 coordinare logicamente ai dati concernenti i giudicabili gli
 indizi preesistenti a carico dei coimputati assolti nel pro-
 cedimento separato e definito;
 7) esistono divergenze ideologiche fra "A.N." ed "O.N.";
 8) è stata smentita dai fatti l'elaborazione del programma
 eversivo (la strategia della tensione) nel corso della riu-
 nione di Padova;
 9) vi è completa incertezza nella formulazione accusatoria a
 proposito dell'esecutore della strage (Valpreda o Fachini?).
La configurazione del delitto di strage-
 Secondo la vigente normativa il delitto di strage è reato di
 pericolo mediante violenza contro la pubblica incolumità come
 si evince dalla letterale formulazione della norma.
 La configurazione giuridica è unitaria, si ritiene che il
 reato è aggravato dalla morte di una o più persone.
 La condotta si realizza con la esecuzione di atti idonei a
 produrre un evento letale di danno alle persone.
 L'idoneità deve essere valutata obiettivamente e subiettiva-
 mente. In altri termini l'elemento obiettivo è la predisposi-
 zione di atti che realizzano la situazione di pericolo, l'even-
 to è la messa in pericolo, con violenza, della pubblica incolumità,
 l'elemento soggettivo è la libera e cosciente volontà di com-
 piere l'attività pericolosa con il fine specifico di cagionare
 la morte di un numero indeterminato di persone.

Dehry

Il momento consumativo coincide con la realizzazione della
 situazione di pericolo. Non è ammissibile il tentativo perché
 il compimento di "atti idonei" a realizzare l'evento costitui-
 sce l'elemento materiale.

Nel processo definito determinò momento di riflessione il pro-
 blema della indicazione del momento consumativo nel caso di
 collocazione di un ordigno esplosivo con innesco a tempo.
 Poiché l'evento di danno comporta soltanto un aggravamento di
 pena e la consumazione dell'illecito si realizza con il pre-
 giudizio di pericolo, si ritenne che il momento consumativo
 del delitto di strage sia riferibile all'epoca in cui il pe-
 ricolo si concretizzò e cioè fin da quando gli ordigni furono
 collocati sugli obiettivi prescelti. La Corte di Assise di
 Roma, ritenendo anche delitto di strage l'attentato alla Co-
 mit di Milano, successivo agli altri due per collocazione ed
 esplosione, dichiarò l'incompetenza del giudice di Roma in
 applicazione della formulazione dell'art. 39 u.p., antecedente
 alla riforma introdotta dalla legge 8.8.1977 n. 534.

Il G.I. del rinvio, rilevando che sotto il profilo subiettivo,
 l'organizzazione eversiva accettava il rischio della perdita
 di vite umane come evento inevitabile, ha sostenuto che, sotto
 il profilo obiettivo, tutti e 22 gli attentati, riassunti in
 epigrafe, riconducibili all'unica matrice terroristica, fosse-
 ro idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità. Tale
 orientamento, che si discosta singolarmente dalle concordi
 decisioni del processo definito, non è condivisibile perché
 non esiste paragone fra la notevole potenzialità degli esplo-

Dehry

aveva espresso il suo convincimento che gli elementi a carico dell'anarchico Valpreda non fossero convincenti. Censurava il ricorrente P.G. che la Corte di Bari non avesse sufficientemente considerato la negativa del Preda sull'implicazione degli anarchici e, specificamente, del Valpreda nei fatti di strage e non avesse prestato alcuna considerazione alle dichiarazioni di Izzo, Calore e Latini, anch'essi personaggi di rilievo dell'ambiente della destra eversiva, i quali avevano pure deposto di aver appreso, appunto dal Preda, che la specifica azione dinamitarda alla B.N.A. di Milano era stata perpetrata dal predetto Massimiliano Fachini. Tali risultanze escludono, secondo la nuova tesi di accusa, che quell'attentato fosse stato mandato a compimento dall'anarchico. La provenienza di quelle dichiarazioni da fonti non sospettabili di simpatia ideologica verso il Valpreda, escludeva, secondo il ricorrente P.G., la possibilità di una calunniosa incolpazione del Fachini, poichè, se per ipotesi essi avessero inteso supportare la tesi difensiva di un'imputato di estrazione anarchica, avrebbero limitato l'accusa ad una generica o altrimenti specifica affermazione del suo coinvolgimento nell'attuata operazione stragista(95). La presenza delle nuove acquisizioni processuali imponeva, secondo il G.I. del rinvio l'esaltazione del ruolo del Fachini in seno all'associazione sovversiva, la riconsiderazione dei suoi rapporti con il Delle Chiaie, la riaspirazione della sua posizione nelle trame eversive e, senza tentare la risumazione di un reato prescritto, la verifica dibattimentale dell'accusa mossagli dai cosiddetti "pentiti" di aver parteci-

(95) cfr. motivi di ricorso del P.G. di Bari in cart. 23/E fasc. 29 pag. 131-

Dehery

pato agli attentati di Milano del 12.12.1969 e di aver materialmente collocato la bomba che esplose nella B.N.A. di Milano. Successivamente alla decisione del rinvio è intervenuta la decisione 27.1.1987 della 1ª sezione della Cassazione che ha riconosciuto la corretta applicazione dei principi preposti alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti a proposito dei riscontri negativi e delle contraddizioni interne, anche con riferimento al ruolo di Massimiliano Fachini (cfr. pag. 118 della citata sentenza). Nel corso della requisitoria orale il P.M. d'udienza ha espresso il dubbio dell'esistenza di prove sufficienti a carico del Fachini, sicchè ne ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove dei delitti ascritti (gli al capo A1) lettera G), H), I) ed L), B2) e C3) ed il proscioglimento per prescrizione dei restanti addebiti. Secondo il requirante di udienza, nonostante le contrarie discolpe e la mancanza di una formale iscrizione, non v'è dubbio che alla epoca dei fatti, per cui è processo, il Fachini aderisse ad "Ordine Nuovo" come risulta dalla lettera 4.3.1970 avente ad oggetto una "convocazione dei quadri delle Tre Venezie di "Ordine Nuovo", diretta allo stesso Fachini e rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 14.2.1973. La lettera prevedeva una riunione ristretta, per il giorno 8 successivo, alla quale erano invitati anche Ventura e Preda(96)- Secondo il P.M., il documento, indicativo dell'organizzazione di una riunione avente intenti rivoluzionari, costituisce il riscontro di dichiarazioni specifiche indicative di dissenso

(96) vadi cart. 23 fasc. 1 sottofasc. A fol. 7

Dehery

redatta dal M. llo Rizzo Salvatore risulterà che la perquisizione si era svolta alla presenza di altre due persone, oltre al personale del Nucleo Investigativo. La seconda perquisizione, disposta dal G.I. di Milano sulla base dei rapporti fra il Freda e il Fachini, desumibili da alcune intercettazioni telefoniche e dal procedimento relativo alla morte di Muraro Alberto, venne eseguita in data 14.2.1973, dalle ore 17,30 fino alle 21,30. All'esito fu redatto un verbale dalle ore 23,30 (99). Nel corso della perquisizione vennero rinvenuti e sequestrati:

- una lettera su carta intestata "Edizioni Europa" datata 4.3.1970 indirizzata a Massimo Fachini, firmata "G. Romani" ed avente ad oggetto la convocazione dei quadri del TriVeneto di "O.N." per esaminare la situazione politica;
- alcune lettere di Sandro Saccucci dirette al "Dr. Freda";
- un quaderno rosso della "Puan S. Marco - Bilancio" con varie indicazioni;
- un'agenda dell'anno 1969 ed una del 1972;
- un libro con copertina rossa intitolato "La lotta politica di Avanguardia Nazionale";
- l'elenco degli iscritti del M.S.I. di Padova; numerosa corrispondenza;
- una chiave marca "Juwel";
- due calchi di cera probabilmente riferentisi a due calchi di chiave tipo "Juwel";

Poichè nel luogo dell'esplosione alla B.N.A. di Milano era stata reperita una serratura di cassetta della stessa marca,

(99) vedi cart. 23 fasc. 1 sottofasc. 2 all. D pag. 1 e segg.

Stabrey

il G.I. dispose una perizia tecnica per accertare se la chiave sequestrata al Fachini corrispondesse alla serratura reperita. Come risulta dalla generica del 1° processo, negli attentati del 12.12.1969 gli ordigni erano stati collocati in 5 cassette metalliche portavalori, poste in commercio dalla ditta "Juwel" di Cesare Parma di Lainate, che erano contenute in altrettante borse. La cassetta usata alla B.N.A. di Milano era del tipo 14/4 mentre le altre del tipo 13/4, ma tutte sostanzialmente uguali nelle misure e nella foggia salvo qualche dettaglio marginale. I periti incaricati: Ing. Alessandro Reggiori e Professor Leno Matteoli e Dr. Walfredo Dumini riferirono di essersi portati presso la ditta di Lainate ottenendo "... cilindri di serrature nuovi, con relative chiavi, analoghi a quello sequestrato alla B.N.A. di Milano e prodotti in epoca non precisata ma comunque anteriore al 1970". I periti accertavano, ancora, che la chiave sequestrata al Fachini risultava "identica" a quelle ottenute dalla ditta Cesare Parma unitamente ai cilindri nuovi per serrature di cassette "Juwel". Però, la chiave sequestrata nell'abitazione di Fachini Massimiliano risultò una chiave per serratura di cassetta "Juwel" con profilo di tipo sinistro e pertanto i periti escludono che essa fosse quella relativa al cilindro per serratura rinvenuta alla B.N.A. di Milano in quanto quest'ultimo presentava un profilo di tipo destro (100). Il Fachini ha sempre sostenuto di aver trovato la chiave per terra nei pressi del caffè "Pedrocchi" di Padova e di averla raccolta

(100) vedi cart. 23 fasc. 1 sottofasc. 1 lett. A

Stabrey

Neppure gli accertamenti della Questura di Padova avevano consentito di chiarire se gli avvisi dei protesti fossero stati presentati al domicilio dei debitori di mattina o di pomeriggio. Alcuni testi, infatti, avevano riferito che un giovane dalle caratteristiche del Fachini aveva recapitato gli avvisi intorno alle ore 12,00 di un giorno imprecisato del mese di dicembre, secondo altri gli avvisi in parola sarebbero stati recapitati proprio il 12 dicembre; ma questi testi non erano in grado di precisare se ciò fosse avvenuto di mattina o di pomeriggio. Nessun elemento d'accusa consente, pertanto di smentire la versione difensiva secondo la quale tutti i protesti del giorno 12 erano stati elevati lo stesso giorno in cui era stato contestato il mancato pagamento. Anche l'argomento difensivo relativo all'agenda è rimasto integro poiché nulla consente di smentire che durante la perquisizione del 13.12.1969 la Polizia Giudiziaria omise il sequestro dell'agenda poiché parve interessarsi soltanto alla ricerca delle armi e degli esplosivi. Neppure il giudicabile ha scatenato di ricordare l'incontro con l'Avv. Riello Pera nello studio del Prada nel pomeriggio del 12.12.1969. L'alibi offerto al giudicabile dal legale Riello Pera con la nota missiva del 19.6.1985(102) è stato svalutato per la tardività del riferimento, acquisito in processo a distanza di circa 11 anni dalle prime contestazioni mosse al Fachini e perchè la teste Bruno De Ambrogio Raccanallo non confermò in istruttoria di aver visto il Fachini nel pomeriggio del 12.12.1969 nello studio del Prada.

(102) vedi cart.20/D fasc.25 fol.146

De Ambrogio

Neppure a giustificazione della versione difensiva di Fachini dell'Avv. Riello Pera poiché, ha sempre sostenuto di non aver mai conosciuto Fachini. Ma la testimonianza non contrasta decisamente il contesto difensivo poiché l'Avv. Riello Pera era il legale della donna e quest'ultima non ha negato che nello studio del Prada vi fosse - oltre alla segretaria, un uomo non anziano che con lui conferiva (vedi deposizione 19.11.1988 in vol.dib.n.12 pag.893). Il decesso del legale ha impedito ogni approfondimento. Nessuna cartezza, sulla presenza del Fachini in Milano è stata, dunque, proposta dall'accusa. Non esistono neppure elementi per definire inaccettabile lo alibi offerto dal Fachini. Resta pertanto impregiudicato il giudizio del 1° istruttore che aveva evidenziato l'impossibilità di ricostruire tutti i movimenti del giudicabile nella mattinata del 12.12.1969 nonostante le "accurate e capillari indagini" svolte.

3) La partecipazione sovversiva non comporta la responsabilità per strage.

Tutti gli altri elementi certi in processo non hanno alcuna incidenza sulla responsabilità a titolo di esecutore materiale della strage. Sono tali tutti gli argomenti già presi in considerazione nel procedimento definito e che riguardano il viaggio ad Ascoli Piceno in compagnia del Prada, il possesso del manoscritto "Pozzan", il rinvenimento della lettera di convocazione dei quadri del TriVeneto, la partecipazione al gruppo "A.R.", i riferimenti del Giannettini. Sono stati aggiunti all'accusa alcuni elementi successivamente acquisiti quali la

De Ambrogio

tramite il Merlino per determinarlo a compiere l'attentato alla E.N.A. di Milano. Non altrimenti sarebbe stato possibile realizzare il disegno di affermare la responsabilità del Delle Mias a titolo di mandato. Ma in realtà le strategie accusatorie appaiono più che sommarci, intrecciarsi e smentirsi. La nuova linea di lettura della strage^{PROSPERA} dall'incollazione di Fachini finisce per contraddirsi anche nella stessa parola dei "pentiti" i quali, ad un certo punto, non sanno di screminare fra le due versioni ricorrenti circa l'identità di colui che materialmente collocò la bomba a Piazza Fontana. Alla vacuità degli elementi indiziari a carico del Fachini neppure la somma di tutte le contraddittorie ed incontrollabili affermazioni dei "pentiti" può consentire l'esaltazione del suo ruolo di partecipe all'associazione sovversiva e la modifica del giudizio, già irrevocabilmente acquisito nel processo storico di Piazza Fontana, di estraneità alla strage per carenza assoluta di elementi di significazione probatoria.

Debraey

CAF. AA.

- Le ipotesi alternative - Le conclusioni -

I protocolli aggiuntivi ed il piano di emergenza anticomunista "DEMAGNETIZE".

Con nota 7.4.1985 (103) il Procuratore Generale segnalava al G.I. di Catanzaro quanto segue: "Giuseppe De Luffis, nel suo libro "Storia dei Servizi Segreti in Italia", di recente acquisizione, fa espresso riferimento (pag. 127 e seguenti) a protocolli aggiuntivi segreti stipulati nel 1949 contestualmente alla firma del Patto Atlantico, aventi ad oggetto la creazione di organismi preposti "a garantire con ogni mezzo la collocazione internazionale dell'Italia all'interno dello schieramento atlantico, anche nel caso che lo elettorato si mostri orientato in maniera difforme". Aggiunge il suddetto autore che "la liberalizzazione degli archivi del governo americano ha permesso di conoscere la esistenza del piano di intervento anticomunista, denominato "Demagnetize" che il capo del S.I.P.A.R. avrebbe sottoscritto negli anni 1950. Secondo i riferimenti contenuti nel libro, gli organismi suddetti sarebbero variamente articolati in più uffici, dei quali quelli caratterizzati da maggiore segretezza sarebbero gli U.S.P.A. (Uffici Sicurezza Patto Atlantico) esistenti presso i Ministeri della Difesa e degli Interni. Quest'ultimo, ricompreso nell'Ufficio Affari Riservati, sarebbe stato retto da Umberto Federico d'Amato fino all'anno 1974. L'autore indica come conferma indiretta ~~ma~~ inequivoca

(103) vedi cart. 20/D fasc. 22 fol. 36

Debraey

nostro Paese, riscontrabile nel momento in cui gli interessi non coincidevano con quelli di potenze estere, non poteva risultare da accordi scritti, ma dall'analisi dei fatti, con la conseguenza di fatto e non per norma scritta, di una limitazione di sovranità. Concludeva, però, il teste asserendo testualmente: "...personalmente non sono a conoscenza di accordi segreti scritti che codificano la limitazione di sovranità, ma sono convinto che nei fatti per ragioni soggettive e per atteggiamenti soggettivi vi sia stato depotenziamento della nostra autonomia nazionale".

Nella predetta nota 7.1.1985 il P.G. sollecitava il G.I. a richiedere alle Autorità Governative se rispondeva a verità quanto riferito dal De Luttis (a pag. 133 del suo libro) circa la organizzazione di un Centro paramilitare in Sardegna, a capo "Marrargio", in cui sarebbero stati addestrati all'uso di esplosivi e ad attività di sabotaggio, negli anni 1968 e 1969, numerosi estremisti di destra, e, in caso affermativo, le generalità di costoro. Aggiungeva al requirente come fosse: "...ovvio che i motivi di interesse in relazione alle suddette richieste (avessero) carattere esclusivamente e squisitamente processuali, tenuto conto che (si trattava) di un processo teso alla individuazione non solo degli autori materiali delle stragi ma anche e, soprattutto, degli organizzatori e mandanti...". L'Ammiraglio Fulvio Martini, esaminato il 20.2.1985 in Roma presso la sede del S.I.S.M.I., si riservava di comunicare al G.I. di Catanzaro l'esistenza o meno di una installazione addestrativa in Sardegna. La risposta, pervenuta con la nota del

13.3.1985(104) era del seguente tenore: "...Infine, in ordine alla domanda concernente l'esistenza di una installazione addestrativa in Sardegna dichiaro di non poter fornire alla S.V. alcuna indicazione, essendo l'esistenza e l'ubicazione delle strutture del Servizio coperta da segreto. Preciso, tuttavia, che presso siffatta installazione non risulta siano mai transitati, per addestramento e/o per altre attività, terroristi di destra...".

Per quanto concerneva il piano "Demagnetize" il Direttore del SISMI consegnava al G.I. di Catanzaro, lo stesso giorno della deposizione, la nota del seguente tenore: "...In merito a quanto affermato dall'On. Formica si precisa che non esistono protocolli segreti annessi al Trattato Atlantico del 1949 che sanciscano alcuna forma di dipendenza di nessuno dai Paesi membri nei confronti degli NSA. Il rapporto dei Servizi allo interno dell'Alleanza è sempre stato un rapporto paritario. L'influenza di ogni singolo paese nell'ambito della Comunità informativa è dipeso e dipende, ovviamente, dal suo apporto alla comunità stessa. E' ovvio che il peso ponderale dei Servizi Italiani nel 1949 era ben diverso da quello attuale. Non c'è nulla da rinegoziare, in quanto gli accordi che regolano la comunità Intelligence-Nato, consentono ad ogni Paese di occupare il posto che si merita a secondo della sua capacità. Va, infine, precisato che in questi ultimi 15 anni il Servizio militare, che è quello più direttamente interessato alla collaborazione in campo NATO, ha saputo man mano guadagnarsi una posizione di rispetto che lo mette sicuramente in 1ª linea per quan-

(104) - vedi cart. 20/D fasc. 24 pag. 91

Debruy

Debruy

sione ed un giudizio formulato su personali conoscenze. A maggior chiarimento del suo pensiero spiegava che le condizioni che determinano la debolezza di un servizio sono date dall'azione di contrasto di servizi di altre potenze. Viceversa la forza deriva dalla capacità contrattuale in materia informativa perchè chi può più dare, più riceve. Naturalmente la forza del servizio si riflette sulla capacità che il servizio stesso può dare per la difesa del proprio paese. Fin qui il pensiero politico espresso dal Ministro-pro tempore-On.le Formica. Al contrario, ferme, sono rimaste le contestazioni del Direttore del Servizio. Il contesto probatorio acquisito non consente di ritenere verificata l'ipotesi della esistenza di accordi aggiuntivi al Patto Atlantico. Viene conseguentemente meno una delle formulazioni che vorrebbe, dall'esistenza dei protocolli, dedurre, fra l'altro, le ragioni delle protezioni offerte dai servizi di sicurezza agli imputati, dei dispieggi delle indagini e delle istruzioni e del mancato contributo dei servizi stessi alla comprensione dello stragismo. Rimane, in conclusione, mera ipotesi quella prospettata dal P.G., nella nota 7.1.85, sul condizionamento dei servizi italiani da parte di quelli americani e sulla attività in tal senso svolta dall'agente Gigliotti della CIA.

- Le indagini sulla "P2"

Nel quadro delle indagini finalizzate alla scoperta dei "personaggi ispiratori" dei fatti criminosi, si colloca il settore dell'inchiesta che ha analizzato la possibilità di coinvolgimento di qualcuno degli iscritti alla "P2" negli attentati.

Debra

La questione della ricerca della matrice della strage negli "ambienti inquinati del potere" era stata anche affrontata dai primi giudici che, però, non erano andati al di là della formulazione di un semplice sospetto, ritenendo la intera argomentazione inutile e deviante non essendosi chiariti i termini degli "accordi" e della "solidarietà" (vedi sentenza I° grado f.744 e I° Sez.Cass.10.6.1982 f.102).

Viceversa, secondo il P.G. ricorrente avverso la decisione di appello, era venuta meno la doverosa ricerca della matrice degli attentati negli ambienti militari, politici ed economici rimasti fuori del processo per mancanza di prove (dei quali erano espressioni il Gen. Malotti ed il cap. Labruna e, sopra di loro, il Gen. Macelli). Sicchè, ammettendo di "calarsi nella disomogenea realtà che lo circonda" (per dirla con il ricorrente P.G.), il Giudice d'appello aveva interamente trascurato di prendere in considerazione le nuove suffraganze da cui era emerso che i "...personaggi del S.I.D. anzidetti, appartenevano alla loggia massonica P.2."

La decisione della Cassazione 10.6.1982 sul punto era critica, poichè veniva addebitato al ricorrente P.G. di aver trascurato che agli atti del processo difettava qualsiasi elemento probatorio idoneo ad autorizzare una ricostruzione dei fatti criminosi che tenesse conto dell'appartenenza di quegli ufficiali del SID alla loggia P2-

Viceversa, veniva convalidato l'orientamento dei giudici di appello che, tenendo conto dell'unica realtà ad essi riservata, quella processuale, avevano disatteso la tesi accusatoria dello

Debra

Da nessuno di tali documenti emergeva, però, la prova di collegamenti tra la loggia massonica "P2" e l'eversione nera in epoca antecedente al 1970, poichè (come si legge nella relazione di maggioranza - Anselmi): "...prima tra... (la) situazione nelle quali appare sicuramente documentato un coinvolgimento significativo di Licio Gelli e di uomini della Loggia è il cosiddetto "Golpe Borghese" attuato nella notte tra il 7 e l'8.12.1970 sotto la spinta degli esponenti oltranzisti del Fronte Nazionale, i quali avevano da ultimo prevalso all'interno dell'organizzazione...". Null'altro emerge dalle relazioni di minoranza. Totalmente negative le informazioni trasmesse dal SISMI, in data 5.11.1982 ed i documenti allegati alla nota (106).

In conclusione l'indagine istruttoria non approdava ad alcun esito positivo, sicchè al G.I. non restava che (v. n. 377 dell'ordinanza di rinvio) denunciare "aree di eversione nella struttura statale" ed "intrecci tra la loggia massonica "P2" ed i servizi inquinati", ma di "coinvolgimento sicuramente documentato di Licio Gelli e di uomini della Loggia" non restava, a suo avviso, che il "Golpe Borghese" del 1970.

E' vero che nella motivazione del provvedimento istruttorio si fa anche riferimento "all'esistenza di una struttura segreta composta di militari e civili che, ponendosi come fine ultimo il condizionamento politico del Paese, si è avvalso anche di attentati e stragi per conseguire i propri fini...". Ma per il presente procedimento, le prospettazioni istruttorie non si traducono in contestazioni formali nè in capi di

(106) vedi n. 16 cart. 11 fasc. 1°

Debruy

d'imputazione, siccome è apparso evidente che l'indagine istruttoria è risultato allo stesso istruttore improduttiva. Vi è, tuttavia, da rilevare che l'affermazione del coinvolgimento della "P2" nel c.d. "Golpe Borghese" non costituisce, quantunque contenuta nella relazione-Anselmi, affermazione pacifica in processo. Ed, infatti, nella sentenza istruttoria 26.3.1985 della S.I. della Corte d'Appello di Roma (proc. pen. c/Alfano Achille +6), è dato leggere che "...negli atti del relativo procedimento penale non si rinviene neppure un'indizio di una qualsiasi responsabilità di Gelli, che non ha mai assunto la veste di imputato o di indiziato...".

"...Vero è... (prosegue la sentenza)... che secondo la deposizione di Paolo Alessandri (un protagonista dell'eversione di destra che ha poi collaborato con gli inquirenti), Gelli era in contatto con Filippo De Iorio (iscritto nelle liste di Castiglione Fibocchi) nel periodo in cui questi, inquisito per il Golpe Borghese, era latitante; ma è altrettanto vero che lo stesso De Iorio fu assolto con formula ampia già con la sentenza di primo grado...".

Ed ancora "...La Corte d'Assise di Appello, ritenendo non acquisita alcuna prova certa del reato di cospirazione politica mediante associazione, per il quale alcuni imputati erano stati condannati in primo grado, ha assolto tutti "perchè il fatto non sussiste", il che potrebbe porre termine ad ogni discorso, dovendo, alla stregua di detta sentenza, ritenersi non provato il fatto insurrezionale che va sotto il nome di "Golpe Borghese"...".

Debruy

In data 18.3.1988 la Corte d'Assise di Bologna trasmetteva gli atti richiesti da cui nulla di significativo emergeva. A proposito di presunti contatti telefonici tra il Gelli ed il giudicabile Delle Chiaie, la teste, infatti, riferiva che "...non esserne in grado di parlarne..." per la riservatezza abituale del Gelli. Si diceva unicamente in grado di ricordare di aver sentito il Gelli chiamare per nome un tale "Stefano" o "Delle Chiaie", in occasione di alcune telefonate fatte dall'Hotel Excelsior. Confermava, comunque, un incontro con Stefano Delle Chiaie avvenuto in casa sua in Tirrenia nel 1967, incontro cui aveva partecipato anche un certo Sorel e tale Conforti (v.f.8 dep.dibattimentale).

Le circostanze appaiono alla stessa Corte di Bologna prive di qualsiasi rilievo probatorio, poichè la stessa testimonianza non aveva posto la circostanza dell'incontro del 1967, sia pure controversa, in alcuna relazione causale con le dichiarazioni riguardanti i presunti colloqui telefonici avvenuti fra il Delle Chiaie ed il Gelli. Dal rilievo scaturiva la decisione della Corte di rigettare l'istanza di confronto con Lazzarini avanzata dalla difesa del Delle Chiaie (vedi ordinanza 21. K.1987 f.31-verbale dell'udienza).

In conclusione a questa Corte non restava che rigettare la richiesta di audizione di Lazzarini Nara e Licio Gelli, poichè dall'esame della documentazione richiesta ed acquisita a dibattimento e dagli atti già esistenti in istruttoria, non erano emersi elementi che facessero ritenere che le circostanze su cui i testi dovevano deporre avessero diretto riferimento alle imputazioni.

Debrau

Con la decisione di cui sopra, adottata con l'ordinanza 15.7.1988, la Corte ha sostanzialmente affermato l'improponibilità di ulteriori approfondimenti sulla ipotesi di ricerca della matrice degli attentati negli ambienti militari-politici ed economici compromessi dall'appartenenza alla loggia massonica "P2". Nel contempo doveva ritenere definitivamente acclarata la carenza di qualsiasi supporto probatorio atto ad autorizzare una ricostruzione della vicenda che permetta di collocare accanto al giudicabile Delle Chiaie, il vertice della loggia massonica "P2". Le risultanze processuali non consentono altra conclusione rispetto alle allusioni istruttorie che, prive della definizione del ruolo processuale del Gelli (teste o comparsa) lasciavano frantumare un coinvolgimento suo e dagli affiliati alla "P2" nella strage di Piazza Fontana.

La relazione Gualtieri

Anche la P.A. ha avvertito l'esigenza di approfondire il contesto politico e sociale dell'epoca in cui maturò la strage di Piazza Fontana, sicchè dopo aver preso in considerazione i moti del '68, gli atti di guerriglia urbana di cui furono piene le cronache del 1969 e tutta la contestazione giovanile e operaia, osservò che il "vuoto di potere" creatosi a livello di autorità, ben poteva indurre le forze sversive della destra ad acuire la tensione per destabilizzare il sistema. Ma la "strategia della tensione", solo in ipotesi favorisce la destabilizzazione. Da più parti si è, invece, posto l'accento sulla significativa contemporaneità fra lo scoppio delle bombe ed il disordine sociale, evidentemente

Debrau

come in precedenza, anche all'esito del presente procedimento, è risultato che i fatti in contestazione non sono loro addebitabili.

Anche sotto il profilo della configurazione giuridica degli illeciti la ricostruzione prospettata va ricondotta alle precedenti conclusioni del giudicato per la riconosciuta impossibilità di ritenere l'unitarietà della imputazione di strage nei diversi episodi criminosi contenuti nella contestazione.

Dei

Viste l'art.479 c.p.p. assolve

Delle Chiaie Stefano e Fochini Massimiliano dai reati loro ascritti -

qualificati, previa modifica e esclusione delle originarie imputazioni:

1) i fatti contestati ai capi B) n.2; B) n.6 lett.a,b,c,d,e,f,g,h; B) n.10; A 1) lett.b); A 1) lett.f) nn.1,2,3,4,5,6,7,8 ed A 1) lett.g, come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2/10/1967 n.895, danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n.3 c.p. e lesioni personali volontarie p. e p. dagli artt. 582,585,583 c.p.;

2) i fatti contestati ai capi B) n.1; B) n.3; A 1) lett.a ed A 1) lett. c) come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2.10.1967 n.895 e danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n. 3 c.p.;

3) i fatti contestati ai capi B) n.4; B) n.5; B) n.6 lett.i, ed l; A 1) lett.d; A 1) lett.e) ed A 1) lett.f) nn.9 e 10, come delitti di esplosioni tentate di ordigni p. e p. dagli artt. 56 c.p. e 6 legge 2/10/1967 n.895- per non aver commesso il fatto.

Ordina l'immediata liberazione di Delle Chiaie Stefano se non detenute per altra causa.

Catanzaro, il 20/2/1989

Rob

Amisio
Laurenzio


Deposita in Cancelleria
oggi 23/2/1989
Il Cancelliere

Ha

CAPITOLO V°: - F -	Atti preliminari al dibattito	da 262 a 215
CAPITOLO VI°: -	<u>Il dibattimento</u>	" 216 " 307
" " § 1):	I preliminari e l'inizio del dibattimento	" 216 " 221
" " § 2):	L'interrogatorio di Stefano Delle Chiaie	" 221 " 261
" " § 3):	L'interrogatorio di Massimo Pachini	" 262 " 267
" " § 4):	L'esame delle parti civili e delle parti offese	" 267 " 268
" " § 5):	I testi della "P2"	" 269 " 275
" " § 6):	Le deposizioni Giuliano-Pezzo-Tommasoni- I funzionari e Lazzarini-	" 275 " 279
" " § 7):	Le ordinanze dibattimentali e le principali acquisizioni dibattimentali	" 279 " 295
" " § 8):	Aspetti del secondo dibattimento d'Assise - "Il Caso Padova" e la relazione Gualtieri	" 295 " 303
" " § 9):	La chiusura dell'istruzione dibattimentale e la discussione	" 303 " 307
	<u>PARTE SECONDA - DIRITTO.-</u>	" 308 " 662
CAPITOLO I°:	L'Associazione sovversiva	" 308 " 366
" " § 1):	Introduzione	" 308 " 310
" " § 2):	La storia politica di MAN ed "ON"	" 310 " 319
" " § 3):	Il problema dell'identità della differenza	" 319 " 332
" " § 4):	L'agenzia "Aginter Press" e l'organizzazione "Ordine e Tradition"	" 333 " 342
" " § 5):	Le altre fonti d'accusa: Primicino Francesco, il memoriale Pecoriello, il memoriale "Pomar", il caso Padova-	" 342 " 361

CAPITOLO I°:	§ 6):	La partecipazione sovversiva-	da 361 a 363
" "	§ 7):	L'area di destra e la collocazione di Stefano Delle Chiaie	" 363 " 366
CAPITOLO II°:		L'infiltrazione del Merlino nel # 22 Marzo	" 367 " 399
" "	§ 1):	L'infiltrazione - Il processo Chiaccio-Ballotto-Delle Chiaie	" 367 " 372
" "	§ 2):	Sestili Alfredo	" 372 " 378
" "	§ 3):	Pisano Alessandro	" 378 " 381
" "	§ 4):	Il ruolo di Merlino	" 381 " 388
" "	§ 5):	L'attività di provocazione	" 388 " 390
" "	§ 6):	L'alibi di Merlino	" 390 " 394
" "	§ 7):	I testi d'accusa - Nicoli-Degli Innocenti, Ligini e Papitto	" 394 " 396
" "	§ 8):	Il rinvenimento del portafoglio di Guido Paglia	" 396 " 398
" "	§ 9):	Conclusione	" 398 " 399
CAPITOLO III°:		Le dichiarazioni accusatorie di Giovanni Ventura	" 400 " 430
" "	§ 1):	La riscoperta della linea Ventura	" 400 " 403
" "	§ 2):	La riunione di Padova, l'alibi di Delle Chiaie e la deposizione di Pierluigi Cella	" 403 " 414
" "	§ 3):	Il contatto con l'omissario di Delle Chiaie	" 414 " 417
" "	§ 4):	La conoscenza Freda-Delle Chiaie	" 417 " 419
" "	§ 5):	I rapporti Freda-Merlino e la deposizione Comacchio	" 420 " 422
" "	§ 6):	La strategia della "seconda linea"	" 422 " 428
" "	§ 7):	Il cd "polimorfismo finanziario e la conclusione	" 428 " 430

CAPITOLO X°:		La responsabilità di Massimi_ da 629 a 642	
		Miano Fachini	
" "	§ 1):	La responsabilità di Massimi_ " 629 " 633	
		Miano Fachini	
" "	§ 2):	Le perquisizioni ed il possesso della chiave "Jewel" " 633 " 636	
" "	§ 3):	L'alibi prospettato " 636 " 639	
" "	§ 4):	La partecipazione sovversiva non comporta la responsabilità di strage " 639 " 642	
CAPITOLO XI°:	-	Le ipotesi alternative e la conclusione " 643 " 662	
" "	§ 1):	I protocolli aggiuntivi - 643	
" "	§ 2):	Le indagini sulla "P2" - 650	
" "	§ 3):	Le relazioni Gualtieri " 659 " 661	
" "	§ 4):	Conclusioni " 661 " 662	
CAPITOLO XII°:		Il dispositivo - 663	
INDICE		- 664 - 670	



LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

**I processi
Sentenza della Corte di assise di Appello di Catanzaro
(5 luglio 1991)**

Redatta scheda Casell. _____;
N _____ Campione penale.
N _____ Campione penale.

N. 46 / 89 R.G.
N. 34 / 91 R.S.

CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 5 del
mese di luglio, in Catanzaro;

LA 2^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

composta dai Signori:

1) Dott.	Domenico	PUDIA	Presidente
2) Dott.	Rinaldo	COMMODARO	Cons.Relat.
3) Sig.	Maria	MASTROIANNI	Giud.Popol.
4) Sig.	Francesco	GRATICO	Giud.Popol.
5) Sig.	Anna	LO TORTO	Giud.Popol.
6) Sig.	Annina	CALIGIURI	Giud.Popol.
7) Sig.	Dorotea	MERANDI	Giud.Popol.
8) Sig.	Glauca	CRISTOFARO	Giud.Popol.

con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo **FIALE** e con l'assistenza della Segr.ria Sig.ra Maria Grazia **MUZZI**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale in grado d'appello

C O N T R O

DELLE CHIAIE Stefano, nato 13.9.1936 a Caserta;

LIBERO - PRESENTE;

IMPUTATO:

A) di concorso nel delitto di associazione sovversiva (artt.110 e 270, co.1°,c.p.), per avere costituito,organizzato e diretto,nel territorio dello Stato, in concorso con FREDA Franco, VENTURA Giovanni e altre persone ancora ignote, una organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici,progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e di porre in pericolo la pubblica incolumità; e, come scopo ultimo, quello di sovvertire,con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica;

in Roma e altrove per tutto l'arco dell'anno 1969 e successivamente;

B) di concorso nel delitto di strage continuata (artt.81,112 nn.1 e 2, 61 n.2 e 422 c.p.), per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso con FREDA Franco, VENTURA Giovanni, MERLINO Mario Michele, VALPREDA Pietro ed altri ancora ignoti, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo precedente, attuato e diretto, al fine di uccidere, la commissione dei seguenti atti, idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità:

1) collocazione di un ordigno nello studio del

Rettore della Università che, deflagrando, arrecava grave danno agli arredi, agli infissi e alle strutture murarie; in Padova verso le 22,45 del 13.4.69;

2) collocazione, alle ore 19 circa del 25.4.1969, di un ordigno carico di circa un chilogrammo di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della FIAT alla Fiera Campionaria di Milano che, deflagrando, cagionava due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove era installato il proiettore illuminante i suddetti pannelli e provocava lesioni di varia natura, durata ed entità, ma comunque non superiori a giorni quaranta a LUZZOLI Dario, LAVORE Gaetano, PAGNINI Luigi, GELLI Alvaro, ANDREOTTI Alberto, GEROSA Giuseppe, VIOTTI Laura RECH Margherita, ZANNONI Renato, TUNDO Vittorio, D'AGOSTINO Antonietta, DE BARTOLO Michele, DEBARTOLO Barbara, RUTIGLIANO Angela, RUTIGLIANO Savino, DEL CORSO Renato, VALSANO Silvano, ADDIS Arcangelo, nonché lesioni personali, rispettivamente guarite in 65 e 96 giorni, a SALFA Giulio e SPADA Elio;

3) collocazione, alle ore 20,45 circa dello stes-

so 25.4.1969, di un ordigno composto delle stesse sostanze di cui al capo precedente, presso l'Ufficio Cambi della BANCA NAZIONALE delle Comunicazioni sito nella stazione FF.SS. di Milano, il cui scoppio cagionava la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonché la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione;

4) collocazione di tre ordigni assolutamente identici tra loro al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma, i quali ordigni non esplodevano per cause indipendenti dalla volontà di chi l'aveva preparati e collocati; in Torino e Roma, il 12 maggio 1969;

5) collocazione sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano di un ordigno, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà di chi lo aveva confezionato, composto da un involucro 'Ryhla' di un detonatore e circa gr.100 di semigel D-;

6) collocazione sui seguenti convogli ferroviari di altrettanti ordigni esplosivi, la cui deflagrazione cagionava lesioni personali a: CARUSI Pietro (gg. 40), BARELLA Lucia (oltre gg. 40), ROSSI Rosina (gg. 4), GIRARDI Teresa (gg.15), GIRARDI Gianfranco (oltre gg.50), PIETROBINI Paolo (gg.7), DI STASO Rosa (gg.3), TOTARO Gabriella (gg.3), SUBJ Evangelica (gg 3), DEL PORCO Bruno (gg.15);

a) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno DD Roma-Venezia; in Roma, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969;

b) e c) nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di 1^a classe del DD 991 Roma-Lecce; in Roma, tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;

d) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno DD 778 Roma-Pescara; in Roma, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969;

e) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno DD 47 Venezia-Roma; in Venezia, tra le ore 22,30 e 00,06 dell'8.8.1969;

f) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno DD 404 Venezia-Milano; in Venezia, tra le ore 22,30 e 22,48 dell'8.8.1969;

g) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno straordinario Milano-Udine; in Mi-

iano, tra le ore 23,50 dell'8.8.1969 e le ore 0,15 del 9 agosto 1969;

h) nello scompartimento di una carrozza di 1^a Classe del treno DD 771 Pescara-Roma; in Pescara tra le ore 23,40 e le ore 24 dell'8.8.1969, nonchè compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere altri due ordigni, collocandoli rispettivamente:

i) nello scompartimento di una carrozza di 2^a Classe del treno DD 154; in Milano tra le ore 22,50 e le ore 23,30 dell'8.8.1969;

l) nel gabinetto di una carrozza di 2^a Classe-cuccetta del treno DD 424 Bari-Bologna-Venezia, nel tratto Foggia-Pescara, tra tra le ore 22,30 e le ore 24 dell'8.8.1969;

7) collocazione e deflagrazione, alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, di un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava:

- la morte di: ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVIGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo, VALE' Attilio; nonchè

- lesioni personali ad: AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Enzo, CARINI Riccardo, CATTENO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, MOR STABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Tarcisio, PAPETTI Giacomo, PAPETTI Piero, PERILLI Virgilio, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino; nonchè

- lesioni personali a trentatre dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura: ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Al-

berto, GAVARDI Pietro, LOMBARDA Raffaele, LANCEL-
LOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PA-
RACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe,
PRINA Roberto, RIVA Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA
Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Qui-
rino, VOLO Pietro, ZUMAGLINO Edgarda;

8) collocazione e deflagrazione, alle ore 16,55
dello stesso giorno, all'interno della BANCA NAZIO-
NALE del LAVORO sede di Roma, via S. Basilio n.45, di
un ordigno analogo al precedente, che cagionava le-
sioni personali ai seguenti dipendenti della Banca
stessa: BUSATTA Bartolo (di durata superiore ai 200
gg. con postumi), CONTI Luciano (guarite in gg.11),
CUNSOLO Nicola (guarite in gg.3), DIOLETTA Ferdi-
nando (di durata superiore ai 100 gg. con postumi),
ESPOSITO Maria Antonietta (guarite in gg.40), FRAN-
ZIN Duilio (guarite in gg.40), GIGLI Giovanni (gua-
rite in gg. 8), GIRARDI Iseo (guarite in gg. 10),
LUGNINI Umberto (guarite in gg.12), MARTINI Fran-
cesco (guarite in gg 10), MISIANI Lucia (guarite in
gg.15), MORICHELLI Elena (guarite in gg.4), TALONE
Luisa (guarite in gg. 2), TIBERIA Giovanni (guarite
in gg.14);

9) collocazione, all'interno della BANCA COMMER-
CIALE ITALIANA, sede di Milano, Piazza della Scala,
di un ordigno che non esplodeva per cause indipen-

denti dalla volontà degli autori e che veniva fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969 in un cortile interno;

10) collocazione di due ordigni identici a quello di cui al capo precedente nei pressi del pennone e della porta del museo dell'Altare della Patria in Roma, la cui deflagrazione, avvenuta rispettivamente alle ore 17,22 e 17,30 del 12.12.1969, cagionava lesioni ad INGEMI Antonino, LEPORI Angelo, TRANI Giuseppina e VITELLI Armando, tutti guariti entro il 40° gg.

C) del delitto di detenzione di esplosivo (artt. 81, 112 nn.1 e 2, 61 n.2 C.P. e 2 L.2.10.1967 n. 895) per avere, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), in concorso con i suddetti e nella qualità di dirigente dell'associazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto abusivamente l'esplosivo adoperato in occasione della commissione dei reati indicati nel capo B), nonché un ingente quantitativo di armi da guerra e cioè cinque mitra, cinque pistole cal.9, alcuni caricatori relativi ai mitra e alle pistole suddetti, quattro silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni cal.9 per mitra e pistole, vari accessori per la pulizia e la lubrificazione delle armi, rinvenuto dai Carabinieri in Castelfranco Ve-



neto il 5.11.1971;

D) del delitto di porto illegale di esplosivo (art 81,112 nn.1 e 2, 61 n.2 C.P. e 4 L.2.10.1967 n.895), per avere, nelle stesse circostanze di cui al capo precedente, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo e gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B);

E) del delitto di illegale confezione di ordigni esplosivi (artt.81,112 nn.1 e 2, 61 n.2 C.P. e 1 L. 2.10.1967 n.895), per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi C) e D), confezionato illegalmente gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B);

sull'

A P P E L L O

del P.M. avverso la sentenza 20 febbraio 1989, con la quale la Corte di Assise di Catanzaro, previa scissione delle originarie imputazioni,

- modificava:

1) i fatti contestati ai capi B) n.2; B) n.6 lett a),b),c),d),e),f),g),h); B) n.10; A 1) lett.f) nn.1,2,3,4,5,6,7,8, ed A 1) lett.i) come delitti di esplosioni di ordigni p.e p. dall'art.6 L.2.10.1967 n.895, danneggiamento aggravato p.e p. dall'art.635

cpv.n.3 c.p. e lesioni personali volontarie p.e p. dagli art 582,585,583;

2) i fatti contestati ai capi B) n.1; B) n.3), A) 1) lett.a) ed A 1) lett.c) come delitti di esplosioni di ordigni p.e p. dall'art.6 L.2.10.1967 n.895 e danneggiamento aggravato p.e p. dall'art. 635 cpv.n.3 c.p.;

3) i fatti contestati ai capi B) n.4; B) n.5), B) n.6 lett.i) ed l); A 1) lett.e) ed A) 1) lett.f) nn. 9 e 10, come delitto di esplosioni tentate di ordigni p.e p. dagli artt.56 c.p. e 6 L.2.10.1967 n.895, ed

- assolveva DELLE CHIAIE Stefano [e FACHINI Massimiliano] per non aver commesso il fatto.

FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

I. PREMESSA.

Il presente procedimento è nato come appendice di quello instaurato a carico di VALPREDA Pietro+33 e relativo ad una serie di attentati dinamitardi verificatisi in varie parti d'Italia nel periodo apri

le-dicembre 1969 in uffici pubblici e su convogli ferroviari, culminati con le note stragi della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Milano, Piazza Fontana e della Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di S. Basilio in Roma, avvenute, contemporaneamente, la sera del 12 dicembre 1969.

Va brevemente ricordato, per una chiara comprensione dei fatti processuali, che, a seguito delle stragi, era stato instaurato un procedimento in Roma a carico di VALPREDA Pietro e alcuni elementi di tendenza anarchica, facenti capo al Circolo 22 Marzo.

L'istruttoria romana era terminata con il rinvio a giudizio degli imputati, in particolare del VALPREDA e di MERLINO Mario Michele, che è il personaggio che, pur essendo uscito ormai definitivamente di scena, rileva più da vicino in questo processo.

Ma altra indagine, con conseguente istruttoria, veniva avviata nel Veneto a carico di FREDA Franco, VENTURA Giovanni ed altri, ai quali venivano attribuiti gli stessi misfatti. L'avvio era stato dato dalle dichiarazioni rese da LORENZON Guido al Procuratore della Repubblica di Treviso.

L'istruttoria veneta, dopo una serie di pronunce sulla competenza della magistratura di Treviso, Pa-

dova e Milano, veniva definitivamente svolta nel ca
poluogo lombardo.

La Corte di Assise di Roma, però, investita del
processo degli anarchici, declinava la sua competen
za territoriale, di tal che tutti e due i procedi-
menti confluivano in Milano. Nel frattempo, infatti,
il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano
aveva rinviato a giudizio il gruppo veneto facente
capo al neo-fascista FREDA.

A seguito di richiesta del Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale e del Procuratore Gene-
rale presso la Corte di Appello di Milano, che sol-
lecitavano la rimessione ad altra sede per motivi
di ordine pubblico, la Corte di Cassazione attribui-
va la competenza a Catanzaro, dove confluiva anche
uno stralcio di istruttoria a carico di GIANNETTINI
Guido, ritenuto concorrente nei reati ascritti ai
veneti, noto come la 3^a istruttoria di Piazza Fonta-
na.

A causa di questi eventi, il processo, fissato
davanti la Corte di Assise di Catanzaro, subiva due
rinvii e veniva da ultimo fissato il 18.1.1977 e de-
finito con sentenza 23.2.1979, che, fra le altre pro-
nunce che non interessano più in questa sede, con-
dannava il FREDA, il VENTURA e il GIANNETTINI all'



ergastolo, il VALPREDÀ e il MERLINO ad anni quattro e mesi sei di reclusione limitatamente al delitto di associazione per delinquere, assolvendoli per il resto con formula dubitativa.

Le vicende del processo principale vanno qui brevemente tracciate per i riflessi naturali che proiettano anche in questo segmento e per l'utilizzazione di atti e documenti che interessano o possono interessare la posizione del DELLE CHIAIE Stefano, che è rimasto il solo giudicabile in relazione ai noti eventi.

La sentenza di primo grado subì profonda riforma in appello.

La Corte di secondo grado, infatti, con sentenza 20.3.1981, mandò assolti dai fatti di strage FREDA, VENTURA e GIANNETTINI.

La Corte di Cassazione, accogliendo in parte il ricorso del Procuratore Generale, con sentenza 10.6.1982, annullò con rinvio alla Corte di Assise di appello di Bari nei confronti dei tre suddetti oltrechè del MERLINO.

Il giudice del rinvio, con sentenza 1.8.1985, decideva in modo sostanzialmente conforme a quello della Corte di Assise di Appello di Catanzaro.

Proponevano ricorso il Procuratore Generale ed

alcuni degli imputati, ma la Corte di Cassazione, con sentenza 27.1.1987, respingeva o dichiarava inammissibili tutti i ricorsi, ponendo così fine al processo.

Sono state qui indicate, per sommi capi, le vicende del processo con richiami succinti al tenore delle pronunce principali e ai personaggi implicati nei limiti in cui possono interessare la posizione del soggetto ancora giudicabile. Riferimenti più specifici e dettagliati saranno effettuati nella sede opportuna se e in quanto abbiano ancora attinenza con i fatti sottoposti all'esame di questa Corte.

Il presente procedimento, indicato come la 4^a Istruttoria di Piazza Fontana (la 2^a di Catanzaro), ha preso le mosse da una denuncia presentata il 1^o ottobre 1981 dal difensore della parte civile PIZZA MIGLIO Enrico, che sollecitava l'esercizio dell'azione penale per i reati di strage anche nei confronti di DELLE CHIAIE Stefano.

E' necessario, a questo punto, chiarire quale sia stata nel processo principale la posizione del DELLE CHIAIE.

Questi era stato accusato di falsa testimonianza perchè, deponendo quale teste davanti al Giudice i-

struttore di Roma, il 17.7.1970, aveva taciuto circa l'attività dal MERLINO Mario espletata nell'ambito del Circolo 22 Marzo, circa i suoi rapporti con lo stesso MERLINO ed un incontro avvenuto tra loro in Roma alla vigilia della strage alla Banca Nazionale del Lavoro.

La Corte di Assise aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia.

L'incriminazione per tutti i reati per cui oggi è processo prendeva spunto da alcune considerazioni della Corte di Assise di Appello di Catanzaro nell'affrontare l'esame della posizione del MERLINO (che aveva comunque assolto) estrapolate dal contesto generale.

Il MERLINO in primo grado era stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere in relazione alla sua attività nel circolo 22 Marzo e all'attentato dinamitardo contro la sezione del M.S.I. di Colle Oppio in Roma. Era stato assolto dalla strage di Milano e reati connessi con formula dubitativa e da quella alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e connessi, dall'attentato all'Altare della Patria e connessi per non aver commesso il fatto.

Nel corso della motivazione con formula dubitativa anche dai reati per i quali aveva ottenuto asso-

luzione piena, impugnata dal P.M., la Corte di Assise di Appello di Catanzaro osservava che la posizione del MERLINO era legata alla figura di DELLE CHIAIE sul quale non erano state svolte sufficienti indagini. A parere della Corte, questo personaggio avrebbe meritato maggiore attenzione da parte degli inquirenti a causa dei rapporti con il MERLINO.

Concludeva: "Sta di fatto però che per un motivo o per un altro, la sua figura, verso la quale convergevano numerose e significative risultanze, è rimasta, invece, continuamente ai margini di tutte le istruttorie, con irreparabile pregiudizio dell'esito delle indagini, mentre sarebbe stato opportuno approfondirne la posizione, anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto".

Evidenziava ancora la Corte che le lacune alle quali si riferiva erano state rilevate anche dal P. G. e da alcuni difensori di parte civile, i quali avevano in sostanza riconosciuto che la loro impostazione accusatoria nei confronti degli imputati non poteva assolutamente prescindere dalla considerazione della figura del DELLE CHIAIE.



Il 13.10.1981 il P.G. inviava allo stesso comuni-
cazione giudiziaria per il delitto di strage e comu-
nicazione anche al MERLINO per associazione sovver-
siva.

Il 22.11.1981 si costituivano parte civile PIZZA
MIGLIO Angelo, PIZZAMIGLIO Enrico e PIZZAMIGLIO Pa-
trizia.

Il 23 e il 26 novembre 1981 il P.G. inviava comu-
nicazione a tutte le parti offese. Il 28 dic. 1982,
spiegava costituzione di parte civile anche la Ban-
ca Nazionale del Lavoro di Roma.

II. ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRELIMINARE

DEL PROCURATORE GENERALE.

Dietro sollecitazione del difensore dei PIZZAMI-
GLIO il Procuratore Generale chiedeva a varie auto-
rità giudiziarie informazioni sulla loggia massoni-
ca P.2 e acquisiva copiosa documentazione sugli ap-
partenenti al prefato sodalizio già sequestrata dal
G.I. di Milano il 12.5.1981 nella residenza di GEL-
LI Licio in Castiglion Fibocchi. Richiedeva anche
alle Direzioni dei Servizi di Sicurezza SISMI e SI-
SDE l'impegno alla collaborazione e la trasmissione

dei carteggi in loro possesso, relativi alle organizzazioni di estrema destra O.N. (Ordine Nuovo), A.N. (Avanguardia Nazionale) e i cosiddetti Nuclei di Difesa dello Stato. Identica richiesta di collaborazione veniva inoltrata al capo del Governo in qualità di presidente del CESIS. Altri documenti venivano acquisiti sulla loggia P.2 ed in particolare gli atti del procedimento instaurato dalla procura di Firenze (cart.6).

Il 12 dic.1981 il Giudice Istruttore di Roma a scoltava TISEI Aldo Stefano, che, nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale di Roma il 16.9.1982, dichiarandosi ex militante dissociato del Movimento Politico Ordine Nuovo, si diceva a conoscenza di circostanze relative alla strage di Piazza Fontana (cfr. cart.23/D, fasc.24).

Il TISEI confermava l'interrogatorio romano, dichiarando di non poter aggiungere altro a quanto già detto, che, cioè, aveva appreso da CONCUTELLI Pier Luigi, SIGNORELLI Paolo e FACHINI Massimiliano che il DELLE CHIAIE aveva infiltrato il MERLINO e forse GARGAMELLI Roberto negli ambienti della estrema sinistra. Il CONCUTELLI, in particolare, gli aveva riferito che la responsabilità della materiale collocazione dell'ordigno di Piazza Fontana era da attribuire al gruppo veneto, che faceva capo al FRE-



DA. Lo scopo dell'attività di infiltrazione era anche provocatorio e mirava a coinvolgere in azioni terroristiche le organizzazioni di sinistra al fine di alienare le simpatie degli elettori e predisporre l'opinione pubblica ad accettare un regime militarista e totalitario.

Escludeva il TISEI che, all'epoca delle stragi (12.12.1969), vi potesse essere unità operativa fra destra e sinistra, unità che sarebbe stata raggiunta successivamente.

Forniva poi notizie sulle attività politiche del DELLE CHIAIE, su suoi pretesi rapporti con ufficiali dei Carabinieri e funzionari dei Servizi di Sicurezza e su pretese protezioni di cui godeva. Spiegava di essere venuto a conoscenza di queste circostanze tramite il tenente dei Carabinieri Sandro SPAGNOLLI con il quale si era intrattenuto una sera a cena, alla quale avevano partecipato anche CALORE Sergio ed un capitano dei Carabinieri diretto superiore del prefato tenente.

Il Procuratore Generale acquisiva poi le deposizioni rese da LATINI Sergio al Giudice Istruttore di Bologna il 2 e il 19 ottobre 1987 (cart.23/D, fascicolo 24), da VETTORE Presilio al P.M. di Bologna il 6.8.1980 e successivamente, e da ALEANDRI Paolo

ai magistrati di Roma e di Bologna.

Con nota 16.1.1982 richiedeva l'istruzione formale formulando dettagliate richieste di escussione di testi già esaminati in altre inchieste e di acquisizione di atti relativi a processi pendenti presso altre autorità giudiziarie.

Trasmetteva, successivamente, al G.I. ampio carteggio ricevuto dal Ministero dell'Interno, riguardante indagini, informazioni e pronunce giudiziarie relative ai movimenti di estrema destra GAR (Gruppi di Azione Rivoluzionaria), F.A.R. (Fasci di Azione Rivoluzionari), N.D.S. (Nuclei di Difesa dello Stato), oltre alle già citate organizzazioni O.N. e A.N.; per queste ultime, in particolare, notizie sulle sentenze conclusive di condanna dei militanti per ricostituzione del partito fascista (sentenza del Tribunale di Roma 21 nov.1973 e 5 giugno 1976).

Altri documenti riguardavano un processo a carico di DELLE CHIAIE (insieme con tali GHIACCI e PALLOTTO) per attentati ad alcuni istituti scolastici della capitale e ad automezzi della polizia ed uno stralcio dell'ordinanza di rinvio del G.I. di Bologna per la strage sul treno 'Italicus'.

III. L'ISTRUZIONE FORMALE.

La nuova istruttoria era sorta dalla dichiarata necessità di chiarire la posizione del DELLE CHIAIE nelle vicende di strage di cui al processo principale e di conseguenza gli scopi che si prefiggeva, secondo le affermazioni dell'atto conclusivo, erano quelli di accertare:

1) i rapporti fra DELLE CHIAIE, gli imputati degli attentati del 12.12.1969 e i movimenti dell'estrema destra eversiva;

2) l'eventuale rapporto di collaborazione fra il DELLE CHIAIE ed i Servizi di Sicurezza;

3) gli eventuali rapporti dello stesso con la nota loggia massonica P.2;

4) gli effettivi rapporti del DELLE CHIAIE col nominato Guerin SERAC di cui tratta la nota informativa del SID 16.12.1969, della quale si parlerà tra poco più diffusamente.

Quest'ultimo tema di indagine era stato oggetto di esame approfondito da parte del G.I. di Catanzaro nella sua istruttoria (la terza nazionale), conclusasi con la sentenza-ordinanza a carico di GIANNETTINI Guido ed altri (cart.23/B, fasc.14, fl.90).

Era emerso in quella sede che il prefato SERAC, di origine tedesca, dirigeva a Lisbona un'agenzia di stampa denominata AGINTER-PRESS, che, in apparenza, svolgeva attività di informazione, ma che, nella sostanza, serviva da copertura ad una occulta organizzazione eversiva di estrema destra detta "ORDRE et TRADITION".

Nell'appunto SID 16.12.1969 il SERAC veniva indicato come mandante della strage. Egli avrebbe agito tramite il DELLE CHIAIE, che avrebbe, a sua volta, incaricato il MERLINO dell'esecuzione materiale.

Inoltre, nel 1974, alcuni giornalisti italiani avevano fotografato documenti dell'AGINTER-PRESS, da cui emerge che vi erano collegamenti tra l'agenzia predetta e il movimento O.N. (cart.23/B, fasc.14, fl. 94-96).

Da qui, la necessità delle indagini volte a chiarire una volta per tutte le connessioni internazionali di O.N. e la posizione del DELLE CHIAIE che di questa organizzazione aveva fatto parte.

III.1. LE INDAGINI IN PORTOGALLO.

Con rogatoria 6.3.1982 il G.I. richiedeva alle

autorità portoghesi i documenti dell'AGINTER-PRESS dai quali potesse risultare un qualsiasi collegamento tra il SERAC, il DELLE CHIAIE o i suoi collaboratori, ORDRE et TRADITION o movimenti politici italiani di estrema destra.

Chiedeva anche di esaminare, sul punto, il comandante Costa CORREIA, componente della Commissione per la Soppressione della PIDE (Polizia segreta portoghese del passato regime salazariano).

Dopo una prima restituzione, giustificata dalla richiesta di traduzione del testo in lingua portoghese, la rogatoria veniva ripetuta il 4.3.1983 con espressa richiesta di assistenza dei magistrati italiani all'interrogatorio del CORREIA. Le autorità portoghesi, però, non consentivano la partecipazione richiesta, con la motivazione che il CORREIA era già stato sentito dalla Polizia. Lo stesso aveva dichiarato di avere consentito ad alcuni giornalisti italiani di consultare i documenti dell'agenzia, precisando che gli stessi evidenziavano uno stretto legame tra i responsabili dell'AGINTER-PRESS, di cui ricordava il SERAC, e i movimenti italiani di estrema destra (cart.20/B, fasc.15, fll.119-120).

Il 13.2.1984 la Commissione di Soppressione della PIDE, delegata dall'autorità giudiziaria porto-

ghese, comunicava al tribunale di istruttoria penale di Lisbona, che ne informava il G.I., che, in so stanza, nulla era stato trovato.

La documentazione trasmessa non era di alcuna utilità, ma una nota riguardante l'Italia si rivelava interessante. Il 14.1.1970 erano state fornite notizie sul SERAC al SID (Servizi Segreti Italiani) su richiesta degli stessi. L'interesse era dato dal fatto che il SID aveva sempre riferito all'autorità giudiziaria che, dopo il 16.12.969, data dell'ormai famoso appunto anonimo, nessuno aveva fornito notizie sul SERAC se non GIANNETTINI Guido in data 23.6 1970 (cart.23/B, fasc.23, fl.31).

Si acquisiva, dunque, una ulteriore prova, in aggiunta a quelle emerse nel procedimento principale, dell'opera di disinformazione e di depistaggio da parte dei responsabili del SID nei confronti della A.G.

III.2. TENTATIVI DI INDAGINE IN SPAGNA.

Accertata la permanenza del DELLE CHIAIE anche in quello Stato, il Giudice Istruttore chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia di avviare gli opportuni contatti diplomatici con le autorità spagno

le per individuare qual~~z~~ fosse stata l'attività del DELLE CHIAIE, che - secondo alcuni riferimenti testimoniali - si era adoperato per fare arrestare esponenti italiani di estrema destra dopo un accordo con i Servizi nazionali e dietro compenso.

Secondo il Giudice Istruttore era necessario accertare la circostanza perchè tra i soggetti arrestati vi erano POZZAN Marco, coimputato con FREDA e VENTURA nel processo principale, e POMAR Eliodoro, autore di un memoriale del 1977, in cui si parla di DELLE CHIAIE come provocatore e autore di varie trame internazionali (v.sent.1° grado, fl.352 e segg.).

La richiesta del Giudice Istruttore non ha mai avuto risposta da parte del Ministero e non si sa quindi se e quali iniziative siano state prese.

III.3. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI

SEQUESTRATI IN ROMA.

Nel corso dell'istruzione venivano inviate dal G.I. di Firenze copie di atti del procedimento penale instaurato in Roma a carico di TILGHER Adriano ed altri. Risultava da questi atti (v.cart.12 e 12-bis) che l'appartamento sito in Roma, via Sartorio

51, era frequentato, oltre che dal detto TILGHER, colpito da mandato di cattura, anche da CONCUTELLI Pierluigi e DELLE CHIAIE Stefano, capi rispettivamente di O.N. e A.N., e da numerosi altri elementi di estrema destra, tutti aventi conti in sospeso con la giustizia.

L'irruzione dei Carabinieri nel covo era stata e seguita il 12 nov.1975.

La contemporanea presenza o, quantomeno, frequen tazione dei due dirigenti era ritenuta utile per de finire i rapporti fra le due organizzazioni.

La presenza del DELLE CHIAIE era attestata da SI GNORELLI Paolo e PUGLIESE Giuseppe (v.ord.rinvio 30 sett.1988 G.I. Firenze; cart.22, fasc.4, sottofasc. E fl.16 e 17), nonchè da CITTI Piero (v. cart. 22, fasc.4, sott.A, fl.14) e confermata dal ritrovamen- to di numerosi documenti: fotografie di atti del processo a carico di VALPREDÀ Pietro ed altri e re- lativi alla posizione del MERLINO e del DELLE CHIA- IE, imputati in quella sede; appunti sul SERAC e do mande fatte al DELLE CHIAIE dal giornale "Il Setti- manale"; una patente di guida della Repubblica del Costarica, intestata a MARTELLI Giovanni con la fo- to del DELLE CHIAIE; fotocopie di atti del processo contro O.N. e Golpe BORGHESE; un saggio dal titolo



"Guerra rivoluzionaria"; volantini di A.N.

Il 3.12.1975 la Questura di Roma procedeva alla perquisizione della casa condotta in locazione dal TILGHER, sita in via Tronto 32; vi rinvenivano altro materiale propagandistico e vario carteggio con tenente inequivoci riferimenti ad A.N.

L'11.8.1977 agenti della DIGOS, nel corso di una perquisizione nell'abitazione di MODUGNO Vincenzo, sita in Roma via Spartaco 30, rinvenivano una valigetta tipo 24 h., contenente una tessera d'identità con la foto del CONCUTELLI (allora indiziato dell'omicidio del giudice OCCORSIO) e del carteggio riguardante A.N.

Vi si trovava anche il contratto di locazione dell'abitazione di via Sartorio la cui locatrice risultava GRAZIOSI Ester.

Quanto al DELLE CHIAIE, i documenti, che a lui si riferivano, erano:

- 1) una tessera dell'AGINTER-PRESS con la sua foto, ma intestata a MARTELLI Giovanni;
- 2) una tessera con la sua foto, ma intestata a Francisco ALONSO, rilasciata dalla Direzione De Seguridad Nacional del Costarica;
- 3) una tessera con la sua foto della Direzione

Generale Radio Televisione, rilasciata il 26.3.1974
in Buenos Aires ad Alberto SANTOS.

Tutto questo materiale e le circostanze del ri-
trovamento fornivano la prova - secondo l'ipotesi
accusatoria - dei collegamenti tra i due movimenti
O.N. e A.N.

Da alcune agendine contenenti indirizzi e numeri
telefonici si ricavava poi che il DELLE CHIAIE ave-
va rapporti con elementi dell'estrema destra spagno-
la e con O.N.

Altra prova di collegamento tra le due organiz-
zazioni veniva tratta dai riferimenti a Carlo Alber-
to GUIDA, sia negli appunti trovati in via Sartorio
sia nell'agenda del FREDA in Costarica.

Il GUIDA, rinviato a giudizio dal G.I. di Roma
(v.cart.22/E, fasc.17-bis, fl.1163 e 1172) per asso-
ciazione sovversiva e banda armata, era indicato co-
me il fondatore del movimento eversivo LOTTA POPOLA-
RE.

III.4. ATTIVITA' ISTRUTTORIE INIZIALI.

Proseguendo nella sua attività, il Giudice Istrut-
tore riteneva la necessità di ascoltare VENTURA Gio-

vanni a causa dei suoi riferimenti al DELLE CHIAIE nell'interrogatorio reso, il 17.3.1973, al Giudice Istruttore di Milano.

Poichè il VENTURA risultava detenuto in Argentina, veniva inoltrata rogatoria e nel contempo il soggetto veniva interpellato per via consolare circa la sua disponibilità a rendere l'interrogatorio come imputato di reati connessi.

Il VENTURA, dichiaratosi in un primo momento disposto, decideva poi - consultatosi col suo difensore - di avvalersi della facoltà di astensione.

La rogatoria, pertanto, non aveva luogo; ragioni per cui tutti i riferimenti al VENTURA, nel corso del presente processo, sono quelli tratti dalle sue dichiarazioni nel processo principale.

Delle cosiddette rivelazioni di CIOLINI Elio non è il caso di parlare, considerato che dallo stesso G.I. esse sono state liquidate come inconsistenti e non serie.

Sulla base della documentazione acquisita e tenuto conto che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di assoluzione di FREDA, VENTURA e MERLINO, designando la Corte di Assise di appello di Bari come giudice del rinvio, il G.I. contestava al DELLE CHIAIE, con mandato di cattura, i delitti di

associazione sovversiva in concorso con il FREDA e il VENTURA, per aver promosso l'associazione e quello di strage continuata per gli attentati commessi dal 15/4 al 12.12.1969 in concorso con il FREDA, il VENTURA, il MERLINO e il VALPREDÀ.

Il mandato rimaneva senza effetto per la irreperibilità del DELLE CHIAIE.

Il 16.2.1983 veniva emesso mandato di comparizione nei confronti del MERLINO per la partecipazione al reato di associazione sovversiva in concorso con FREDA, VENTURA e DELLE CHIAIE.

Giova qui ricordare qual fosse, all'epoca del mandato, la posizione del MERLINO.

Questi, a causa della sua partecipazione al circolo 22 Marzo e dell'attentato alla sede del M.S.I. di Colle Oppio, dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro era stato ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere.

Era stato assolto dalla strage alla B.N.L., dall'attentato all'Altare della Patria e reati connessi per non aver commesso il fatto, dalla strage alla B.N.A. e reati connessi per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello, con la sentenza del 20.3.1981, lo aveva assolto con formula dubita-

&

8

tiva anche dai fatti relativi alla B.N.L. di Roma e dall'attentato all'Altare della Patria, dichiarando estinti per amnistia i connessi reati di danneggiamento e lesioni personali volontarie.

La Corte di Cassazione aveva annullato la decisione con rinvio e quindi il MERLINO era ancora giudicabile per tutti i reati tranne che per quelli estinti per amnistia e quello associativo.

Di tal che l'accusa di partecipazione all'associazione sovversiva non includeva l'estensione al VALPREDÀ, che era stato solo accusato e condannato col MERLINO per associazione per delinquere con sentenza definitiva.

Va ancora ricordato che il MERLINO, imputato con FREDÀ, VENTURA, POZZAN e PAGLIA Guido di associazione sovversiva relativamente allo stesso periodo, era stato dal G.I. di Milano prosciolto per non aver commesso il fatto (v.cart.2,fasc.11,pag.75 e segg).

Nell'odierno processo ai nomi degli associati si è aggiunto quello del DELLE CHIAIE.

Non bisogna sottacere poi che l'imputazione mossa al DELLE CHIAIE per associazione sovversiva include solamente FREDÀ e VENTURA, mentre quella di strage si estende anche ai due, nonchè al MERLINO e al VALPREDÀ. Ovviamente l'inchiesta non si è occupa

ta di questi due ultimi in relazione ai fatti di strage perchè questi imputati erano ancora giudicabili per gli stessi fatti davanti alla Corte di Assise di Bari.

L'ipotesi accusatoria era dunque che il MERLINO, associato al VALPREDÀ nel circolo 22 Marzo e legato al DELLE CHIAIE, per conto del quale si era infiltrato nel circolo, e al gruppo veneto in un'associazione sovversiva, aveva partecipato ai fatti di strage in questo duplice ed equivoco ruolo.

Non bisogna infine dimenticare che non si è proceduto mai alla riapertura della istruttoria nei confronti del MERLINO, circostanza ormai irrilevante, essendo lo stesso definitivamente uscito dal processo.

Questa digressione, solo apparentemente tale, era necessaria per i riflessi che la posizione del MERLINO può esercitare su quella del giudicabile DELLE CHIAIE, dati i particolari rapporti esistenti fra i due personaggi.

Ritornando ai fatti, il MERLINO rendeva il suo interrogatorio il 5.3.1983.

Ammetteva la conoscenza con DELLE CHIAIE e il loro incontro la sera dell'11.12.1969. Negava qualsiasi rapporto col gruppo veneto e si dichiarava,

quindi, innocente del delitto contestatogli.

III.5. INDAGINI SU ZILIO GIOVANNI

E ZAGOLIN DARIO.

L'attività del Giudice Istruttore, tendente alla ricerca dei collegamenti del gruppo veneto con quello romano, includeva la revisione di alcune testimonianze assunte nelle precedenti istruttorie o nel processo principale.

Una - ritenuta importante o quantomeno interessante - era quella di ZILIO Giovanni, il quale era stato sentito dal Giudice Istruttore della precedente inchiesta di Catanzaro il 10.11.1975 (v.cart. 20, fasc. 2, fl. 18 e 29).

In sintesi, lo ZILIO riferiva di aver compilato alcune schede acquisite agli atti, nelle quali si parlava di incontri vari tra FREDA, VENTURA e MERLINO. In una visita, effettuata dal MERLINO a Padova nell'ottobre 1969, era presente anche DELLE CHIAIE, giunto con lui. Aveva ricevuto queste notizie da ZA GOLIN Dario.

Questi, sentito in Francia, ammetteva quanto riferito dallo ZILIO, sostenendo che, quale vice com-

missario del M.S.I. di Padova, riceveva, all'epoca, informazioni sia sugli aderenti a questo partito che sugli avversari politici. Egli valutava le notizie e le forniva poi a vari organi statali tra cui la Magistratura e i Servizi di Informazione.

Dichiarava di avere appreso i dati da vari informatori tra i quali BELLONI Gianfranco da Padova.

All'epoca riteneva attendibili le informazioni fornite a ZILIO, ma a distanza gli sembravano meno credibili.

BELLONI Gianfranco negava di aver fornito notizie a ZAGOLIN sostenendo che invece era avvenuto il contrario, essendo egli collaboratore degli americani della SETAF e del Procuratore della Repubblica di Padova.

Risentito, lo ZILIO dichiarava di aver sempre accettato con riserva le informazioni dello ZAGOLIN, il quale passava per uno che vendeva notizie, qualcuna delle quali si era peraltro rivelata esatta.

Questo filone non sarà mai utilizzato dal Giudice Istruttore come prova del collegamento tra i due gruppi ed il Magistrato si limiterà a sottolineare quanto inquietante sia la figura di questo personaggio, da anni latitante, implicato in trame eversive, forse informatore di mestiere e presente con



la sua auto nei pressi di Piazza Fontana alla vigilia della strage.

III.6. IL MEMORIALE DI PECORIELLO PAOLO.

Questo personaggio, inquisito in Torino per attentato alla Costituzione e cospirazione politica mediante associazione, è autore di un memoriale in cui si riferisce dell'attività del DELLE CHIAIE tendente ad infiltrare suoi uomini nei gruppi di sinistra a scopo provocatorio.

Egli stesso avrebbe ricevuto la proposta di svolgere opera di infiltrazione e provocazione.

Sentito dal Giudice Istruttore il 28.3.1983, il PECORIELLO confermava la paternità dello scritto e asseriva la verità di quanto in esso contenuto.

III.7. INDAGINI SU FACHINI MASSIMILIANO.

Il 10.1.1984 il Procuratore della Repubblica di Firenze comunicava al Giudice istruttore che, nell'ambito delle indagini su alcuni attentati dinamitardi consumati in quel circondario tra il 1974 e il 1983, erano state raccolte dichiarazioni che potevava

no avere influenza probatoria sui fatti del 12 dic. 1969, relativi alla B.N.A. di Milano.

Il Giudice Istruttore acquisiva le dichiarazioni di CALORE Sergio, IZZO Angelo, FIORAVANTI Valerio e LATINI Sergio, i quali indicavano in FACHINI Massimiliano l'autore materiale della strage (cart.20/A, fasc.10, fl.3 e 6-bis).

Il FACHINI era stato prosciolto dalla strage per non aver commesso il fatto, con sentenza 31.7.1976 del Giudice Istruttore di Catanzaro, che lo aveva, invece, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione sovversiva.

Di quest'ultimo reato la Corte di Assise di Catanzaro, con la sentenza del 23.2.1979, dichiarerà l'estinzione per prescrizione.

Su richiesta del Procuratore Generale, il Giudice Istruttore disponeva la riapertura dell'istruzione nei confronti del FACHINI per gli attentati e le stragi, ritenendo la sopravvenienza di nuovi elementi di prova.

Nei confronti del FACHINI veniva così emesso ed eseguito mandato di cattura.

L'imputato, sentito il 19.10.1984, ammetteva soltanto la conoscenza del DELLE CHIAIE, che aveva incontrato all'estero, e dichiarava che con lo stesso

aveva divergenze di opinioni, tanto che una volta erano venuti persino alle mani. Negava qualsiasi partecipazione agli attentati e alle stragi.

E non è il caso di occuparsi ulteriormente della posizione del FACHINI, almeno per quanto riguarda la sua responsabilità, essendo stato assolto con formula piena in primo grado e non avendo il P.M. appellante presentato i motivi nei suoi confronti, onde l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità del gravame da parte di questa Corte.

III.8. ALTRE INDAGINI ED ALTRE IMPUTAZIONI.

Delle altre indagini svolte, che non hanno portato ad alcuno sbocco nè hanno fornito contributi probatori, non è qui il caso di riferire, perchè sarebbe un fuor d'opera.

Va, però, ricordato che, a seguito delle dichiarazioni di alcuni testi, emergevano indizi a carico di TRINCO Aldo e DI GILIO Carlo, ai quali veniva inviata comunicazione giudiziaria per le stragi, l'associazione sovversiva ed i reati sugli esplosivi.

Gli indizi a carico del TRINCO consistevano in un riferimento di VINCIGUERRA Vincenzo, autore con-

fesso della strage di Peteano, il quale aveva dichiarato di aver ricevuto una confessione dal TRINCO, che, con riferimento alla strage di Piazza Fontana, avrebbe detto: "Siamo stati noi".

Il DI GILIO veniva indicato dai testi IZZO Angelo e CALORE Sergio come colui che, secondo confidenze ricevute da FREDA, avrebbe fornito materiale esplosivo e che veniva chiamato 'zio Otto'.

Le ulteriori indagini non fornivano altri elementi, per cui questa rimaneva la posizione dei due indiziati fino alla chiusura dell'istruzione.

Da segnalare che il TRINCO era stato prosciolto dal Giudice Istruttore di Milano dal reato di associazione sovversiva con gli elementi del gruppo veneto per non aver commesso il fatto.

Sia il TRINCO che il DI GILIO, a chiusura della istruzione, sono stati prosciolti da tutti gli addebiti per non aver commesso il fatto.

LATINI Sergio, essendosi rifiutato di riferire quanto in precedenza aveva dichiarato essere a sua conoscenza, era destinatario di un mandato di cattura per falsa testimonianza. Successivamente decideva di parlare, per cui, a chiusura, veniva prosciolto dall'addebito per avvenuta ritrattazione.

Per maggiore chiarezza sono stati qui un po' an-

ticipati i tempi del discorso e va aggiunto che, dei sei imputati originari, eliminati TRINCO, DI GILIO, MERLINO e LATINI in fase istruttoria, escluso anche il FACHINI per l'assoluzione dibattimentale, l'unico giudicabile è ancora il solo DELLE CHIAIE.

E però, da questo momento in poi tutta l'attenzione sarà concentrata solamente su questo imputato ed ogni riferimento sarà fatto solamente alla sua posizione. Tutti gli eventuali richiami a fatti e a personaggi di questo o di altri processi andranno focalizzati soltanto in funzione dell'accertamento delle responsabilità del DELLE CHIAIE.

III.9. ATTIVITA' E LINEA DIFENSIVA DEL DELLE CHIAIE.

DELLE CHIAIE Stefano, latitante fin dal 1970, rimaneva tale anche dopo l'emissione del mandato di cattura in questo processo e, così come aveva fatto in precedenza, con il memoriale inviato alla Corte di Assise di Catanzaro, fermò e polemico contro POZZAN Marco, e con l'intervista 26.5.1976 al Settimanale, partecipava da lontano allo sviluppo dell'istruttoria con interviste e memoriali.

E' qui opportuno accennare a quelli acquisiti agli atti, perchè contenenti la linea difensiva assunta dall'imputato prima del suo interrogatorio.

III.9.1. Interviste e memoriali.

Nell'intervista a L'Espresso del 29.12.82, il riferimento più saliente è il diniego di qualsiasi rapporto di collaborazione con i Servizi di Sicurezza (v.cart.20/A,fasc.7,fol.160 e segg.).

Nella intervista al giornalista Enzo BIAGI, trasmessa il 28 e il 29 gennaio 1983 da Retequattro, il DELLE CHIAIE dichiarava la propria estraneità ai fatti di strage per cui era sotto processo e relativamente a Piazza Fontana riferiva di un contatto con il capitano del SID, Antonio LABRUNA, (tramite Guido PAGLIA) e la richiesta rivoltagli di trovare un rifugio in America Latina a FREDa e a VENTURA, che lo stesso SID aveva deciso di fare espatriare, con la considerazione che la situazione italiana richiedeva la collaborazione degli uomini di A.N.

Sosteneva che l'appunto SID del 16.12.1969 era stato compilato da GIANNETTINI Guido e che proprio lui era il personaggio atteso nella famosa riunione di Padova del 18.4.1969. Ammetteva di aver dato ospitalità in Spagna al POZZAN che era stato accompa



gnato presso di lui dal FACHINI e di aver conosciuto FREDa e POZZAN a Padova nel 1964, negando, però, di avere avuto rapporti con il FREDa successivamente a questa data (v.cart.20/A,fasc.8,fol.66).

Di nessuna importanza è l'intervista alla rivista spagnola Interviu del febbraio 1983, perchè l'intervistato parla dei suoi rapporti con CIOLINI Elio, personaggio le cui dichiarazioni in questo processo si sono rivelate di nessuna utilità.

Nell'intervista al Meridiano del 17.7.1983 il DELLE CHIAIE riferisce della sua testimonianza in favore del MERLINO e di infiltrazioni di giovani militanti della sua organizzazione nei Servizi di Sicurezza (v.cart.20/A,fasc.9,fil.5-81-99).

Con una lettera, inviata il 28.2.1984 al Giudice Istruttore di Catanzaro, l'imputato respingeva ancora una volta le accuse, dichiarando di non aver mai conosciuto TISEI Aldo e BIANCHI Paolo.

Il memoriale 1.2.1985, inviato alla Corte di Assise di Firenze, non fa alcun riferimento ai fatti di strage se non indirettamente, perchè traccia una specie di storia del movimento nazional-rivoluzionario.

Nel colloquio telefonico con un giornalista di Radio Popolare di Milano del febbraio 1985, l'impu-

tato ribadisce ancora una volta la sua estraneità e dichiara di essersi allontanato dall'Italia, perchè dopo le accuse calunniose di VENTURA e SERPIERI era convinto che sarebbe stato coinvolto nel processo. Negava qualsiasi rapporto con il Ministero dell'Interno e con il dott. D'AMATO e dichiarava di non poter escludere che elementi nazional-rivoluzionari, comunque non appartenenti ad Avanguardia Nazionale, avessero potuto intrattenere, per ingenuità, relazioni con apparati statali.

Nell'intervista ad Epoca n.1798 del 1985 insiste nel sostenere che l'uomo della riunione padovana del 18.4.1969 era GIANNETTINI e riprende il discorso del tentativo di aggancio da parte del capitano LABRUNA con aggiunta la proposta di ottenere la disponibilità di un commando pronto a qualsiasi operazione, proposta da lui respinta (v.cart.20/D, fasc. 25, f11.129-133).

Il 3.4.1985 perveniva al Giudice Istruttore di Catanzaro, per il tramite del difensore di fiducia, avv. MENICACCI, un memoriale datato 29.3.1985. Il suo contenuto può essere così sintetizzato: dopo un accenno a persecuzioni nei suoi confronti da parte della Questura di Roma e segnatamente del dott. IMPROTA, parla della strage, della posizione del MERLINO e del SERPIERI, della sua decisione di darsi



alla latitanza dopo le accuse di implicazione in al
tri attentati nella capitale. Esamina poi alcuni a-
spetti del processo e la posizione di alcuni imputa
ti, l'attività della polizia e quella dei Servizi,
per concludere che tutto è stato preordinato al fi-
ne di coprire i veri mandanti, saldamente annidati
nel sistema. Egli, nella sostanza, lungi dall'esse-
re un colpevole, è una vittima.

IV. CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE

E RICHIESTE DEL PROCURATORE GENERALE.

Compiuta l'istruzione, il Procuratore Generale
presentava le sue richieste definitive il 22.4.986.

Per il MERLINO Mario richiedeva declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione.

Per il FACHINI e il DELLE CHIAIE concludeva per
il loro rinvio a giudizio sulla base delle conside-
razioni seguenti.

La responsabilità del DELLE CHIAIE emergeva - se
condo il P.M. - da molte fonti probatorie e in par-
ticolare da:

1) l'interrogatorio reso il 17.3.1973 al G.I. di
Milano dal VENTURA, che indica nell'imputato la per

sona che partecipò alla più volte richiamata riunione di Padova del 18.4.1969, nel corso della quale si sarebbe approntata la cosiddetta 'strategia della seconda linea' e varato il programma degli attentati, presenza in Padova che non sarebbe incompatibile con quella dello stesso DELLE CHIAIE in Roma la mattina successiva, essendo possibile che abbia raggiunto la capitale in nottata.

Sempre secondo il VENTURA, nella notte del 24.7.1969, egli stesso, FREDA ed un emissario del DELLE CHIAIE, latore di un ordigno esplosivo, si sarebbero incontrati in Milano. L'ordigno era quello destinato al Palazzo di Giustizia di Milano;

2) l'incontro tra MERLINO e DELLE CHIAIE nella tarda serata dell'11.12.1969 a Roma, incontro a lungo negato dall'imputato;

3) il comportamento processuale con riferimento al suo stato di latitanza, non giustificato dal ruolo marginale a lui attribuito nel processo dov'era imputato soltanto di falsa testimonianza;

4) le dichiarazioni di COMACCHIO Franco dalle quali emerge che vi era un collegamento tra il DELLE CHIAIE e la 'cellula veneta', tramite il suo agente MERLINO;

5) i rapporti giudiziari acquisiti, che indicano

l'imputato come protagonista di numerosi episodi di violenza;

6) le testimonianze di TISEI Aldo, POZZAN Marco, ALEANDRI Paolo, PRIMICINO Francesco, BIANCHI Paolo e SESTILI Alfredo.

Quanto al FACHINI, definitivamente - come si è detto - estromesso dal processo, le fonti di accusa venivano indicate: - nell'accertata partecipazione all'associazione sovversiva di FREDA e VENTURA, reato per il quale fu dichiarata la prescrizione dalla Corte di Assise di Catanzaro nel processo principale; - nel possesso di una chiave per cassetta metallica del tipo di quelle usate come contenitore dell'esplosivo impiegato nell'ordigno alla COMMIT di Milano; - nei rapporti strettissimi tra il FACHINI e il FREDA, rapporti non solo ideologici, ma anche personali, come risulta provato dall'accertata partecipazione dell'imputato al piano di fuga di FREDA da Catanzaro.

I riferimenti alle conclusioni a carico del FACHINI e alla sua posizione vengono e verranno fatti per completezza di esposizione e per gli eventuali, possibili riflessi sulla posizione del giudicabile superstite.

V. DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.

Dopo il rituale deposito degli atti e delle deduzioni della difesa, il Giudice Istruttore, con ordinanza-sentenza del 30.7.1986, a parte i proscioglimenti già ricordati di LATINI, MERLINO, DI GILIO e TRINCO, ordinava il rinvio a giudizio di DELLE CHIAIE e FACHINI davanti la Corte di Assise di Catanzaro, per rispondere dei reati contestati, che qui giova riassumere:

il DELLE CHIAIE:

A) di associazione sovversiva con FREDa, VENTURA e MERLINO, anche se nel capo di imputazione quest'ultimo non è neanche indicato [forse perchè semplice gregario e non organizzatore];

B) di strage continuata con riferimento agli attentati: - al Rettorato della Università di Padova; - allo STAND FIAT della Fiera di Milano; - all' Ufficio Cambi della B.N.L. presso la Stazione FF.SS. di Milano; alla collocazione di ordigni esplosivi nel Palazzo di Giustizia di Torino, nella Procura della Repubblica in Roma e nei locali della Corte di Cassazione, nonché nel Palazzo di Giustizia di Milano; agli attentati sui treni dell'8 e del 9 agosto 1969, alla B.N.A di Piazza Fontana in Milano e alla B.N.L. di Via S.Basilio in Roma del 12.12.1969



ed a quelli dello stesso giorno all'Altare della Patria; alla collocazione dell'ordigno non esploso alla COMIT di Piazza della Scala in Milano del 12.12.1969;

C) delitti connessi di confezionamento, detenzione e porto degli esplosivi;

il FACHINI:

dei reati medesimi, con esclusione di quello di associazione sovversiva in ordine al quale - come è evidenziato - era già stato definitivamente giudicato.

V.1. ARGOMENTI ADDOTTI DAL G.I.

Appare a questo punto opportuno riassumere le argomentazioni addotte dal Giudice Istruttore a sostegno della decisione, spendendo, ovviamente, qualche parola in più nell'esame della posizione del DELLE CHIAIE.

**V.1.1. Associazione sovversiva: ideologia,
attività e collegamenti tra O.N. e A.N.**

Dopo aver tracciato una breve storia dei movimen

ti di estrema destra e dell'attività organizzativa e promozionale del DELLE CHIAIE, il Giudice Istruttore si sofferma in particolare sulle attività eversive dei due movimenti O.N. ed A.N., perchè nel primo aveva militato il DELLE CHIAIE, del secondo era stato il fondatore ed il capo riconosciuto ed indiscusso lo stesso DELLE CHIAIE.

Ne sottolinea, poi, la comune matrice ideologica e politica ed i collegamenti operativi, individuati nelle azioni comuni svolte nel territorio nazionale dove i due capi, DELLE CHIAIE e GRAZIANI Clemente, risultano inquisiti relativamente al 'Golpe BORGHESE'; nell'adesione comune al Nuovo Ordine Europeo e in quella di DELLE CHIAIE ai 'Comitati di Riscossa Nazionali', fondati da Pino RAUTI, capo del Centro Studi O.N.; nei collegamenti comuni con l'agenzia portoghese AGINTER-PRESS, che era in contatto sia con O.N. che con A.N. Il DELLE CHIAIE aveva ricevuto addirittura un finanziamento per aprire una sucursale in Italia.

L'affinità ideologica e l'unità di azione - secondo il Giudice Istruttore - denunciano una comunità di intenti, sancita poi ufficialmente nella unificazione di Albano Laziale nel settembre 1975.

V.1.2. Esistenza di due cellule eversive:

la 'cellula veneta' e la 'cellula romana'.

Collegamenti. Disegno unico.

Dopo aver ricordato che l'esistenza di una forma zione eversiva di estrema destra diretta da FREDA e VENTURA era rimasta accertata con sentenza passata in giudicato, il Giudice Istruttore rileva che l'esistenza di una 'cellula romana', capeggiata dal DELLE CHIAIE si ricava dalle indagini del commissario IULIANO, effettuate in Padova in epoca non sospetta perchè anteriore alle stragi del dicembre(v. cart.23/A,fasc.8,f1.3).

I rapporti tra i due gruppi sarebbero denunciati dalla presenza del MERLINO in quello padovano, secondo i riferimenti di Franco COMACCHIO, e dalla certezza - da varie fonti ricavata - che il MERLINO era un uomo del DELLE CHIAIE, con compiti di infiltrazione, informazione e provocazione.

Rilevava ancora il Giudice Istruttore che le modalità esecutive degli attentati, le finalità, la confezione degli ordigni - così come era stato accertato dai giudici del processo principale - manifestavano l'esistenza di una comune fonte di riferimento e di un unico disegno terroristico.

Quanto alla partecipazione dei due imputati al sodalizio criminoso, indicava per certa quella del FACHINI, per i motivi evidenziati nei provvedimenti giudiziari che su di essa avevano deciso.

Per DELLE CHIAIE, evidenziava i suoi rapporti con il FACHINI anche all'estero e soprattutto quelli con il MERLINO, che svolgeva la sua opera di infiltrazione e provocazione per conto dell'odierno imputato, di cui era il tramite.

V.1.3. Stragi ed attentati.

Quanto alla partecipazione del DELLE CHIAIE ai fatti di strage, il Giudice Istruttore a suo carico individuava le fonti:

1) nell'interrogatorio reso il 17.3.1973 al G.I. di Milano da Giovanni VENTURA, del quale afferma l'attendibilità anche con riferimento alle dichiarazioni di POZZAN Marco e alle ammissioni del FREDA e del DELLE CHIAIE circa la reciproca conoscenza;

2) nei riferimenti dell'"appunto SID" 16.9.1986, che indica l'esecutore nel MERLINO e il mandante nel DELLE CHIAIE;

3) nell'attività e nei collegamenti esteri del DELLE CHIAIE e nel suo incontro col MERLINO la sera

dell'11.12.1969 a Roma;

4) nei nuovi apporti testimoniali dei dissociati.

Per il PACHINI il Giudice Istruttore indicava, oltre agli indizi emersi dagli altri procedimenti, i riferimenti specifici di LATINI Sergio, CALORE Sergio ed IZZO Angelo.

VI. ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO.

In questa fase sono stati trasmessi al Giudice Istruttore atti e documenti che saranno richiamati nella sede opportuna se e in quanto ritenuti influenti ai fini della decisione.

Il fatto più rilevante resta la cattura del DELLE CHIAIE Stefano, avvenuta in Caracas (Venezuela) il 30.3.1987 ora locale (31.3.1987 ora di Roma) ad opera di un Reparto Operativo dei Carabinieri della Capitale.

I Carabinieri eseguivano la traduzione dell'imputato e veniva acquisito agli atti il decreto di sequestro della documentazione trovata nell'abitazione di Caracas.

VII. IL DIBATTIMENTO.

La fase dibattimentale iniziava il 26.10.1987 e, dopo la costituzione del Giudice, avveniva quella delle parti civili così come segue:

- 1) COMUNE MILANO a mezzo del difensore e procuratore, avv. Nino GIMIGLIANO;
- 2) SCAGLIA Agnese Elisa e - 3) GARAVAGLIA Eugenia (procuratore Luigi PASSERA per la GARAVAGLIA) a mezzo dell'avv. Raffaele JANNUZZI; - 4) GERLI Clementina, - 5) DENDEMA Francesca;
- 6) GIOVESI Nives, - 7) BALASSINI Annunziata, - 8) VALE' Lucia, tutte a mezzo del difensore e procuratore, avv. Raffaele JANNUZZI;
- 9) PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, - 10) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, - 11) MINISTERO dei BENI CULTURALI, - 12) ENTE delle FERROVIE DELLO STATO, - 13) MINISTERO di GRAZIA E GIUSTIZIA, tutti a mezzo dell' Avvocatura dello Stato;
- 14) BANCA NAZIONALE LAVORO di Roma, a mezzo del difensore e procuratore, avv. Enrico CONTIERI;
- 15) SALFA Giulio a mezzo dei difensori e procuratori, avv. ti AZZARITI-BOVA e A. GARLATTI;
- 16) PIZZAMIGLIO Enrico e - 17) PIZZAMIGLIO Patrizia, a mezzo del difensore e procuratore, avv. AZZA-

RITI-BOVA;

- 18) FOTI Pasquale, a mezzo del difensore e procuratore, avv. Claudio GARGIULO;

- 19) BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA di Milano, a mezzo del difensore e procuratore, avv. C. GARGIULO;

- 20) ESPOSITO M. Antonietta, - 21) GIRARDI Enzo, - 22) BUSATTA Bartolo, - 23) CUNSOLO Nicola, - 24) TOLONONE Luisa, - 25) MISIANI Lucia, - 26) MARTINI Francesco Pietro, - 27) LUGNINI Umberto, - 28) GIGLI Giovanni, - 29) CONTI Luciana, - 30) MANICHELLI Elena, a mezzo del difensore e procuratore, avv. PROSPERO-MORRA.

Non essendo stata sollevata alcuna questione, le predette costituzioni venivano dalla Corte tutte ammesse.

Discussioni sorgevano, invece, sulla validità del decreto di citazione e sulla competenza territoriale.

Le relative questioni venivano risolte dalla Corte con dichiarazione di validità dell'atto ed affermazione della propria competenza.

All'udienza del 27.10.1987 venivano avanzate varie richieste di acquisizione di atti ed escussione di testi sulle quali la Corte si riservava.

Dichiarato aperto il dibattimento, si procedeva all'interrogatorio dell'imputato DELLE CHIAIE.

VII.1. L'interrogatorio del DELLE CHIAIE.

Iniziato all'udienza del 27 ottobre 1987, l'interrogatorio si protraeva per nove udienze, terminando il 12.1.1988.

L'imputato confermava l'autenticità del memoriale inviato il 29.3.1985 al il Giudice Istruttore di Catanzaro ed esponeva la sua linea difensiva.

Riferiva - circa i suoi movimenti nella giornata del 12.12.969 - di essersi incontrato, nel pomeriggio, con il regista RUSSO Gian Maria in un bar di via Catania in Roma. Verso le ore 17-18 era stato raggiunto da una telefonata di PAGLIA Guido che lo invitava a recarsi in sala-stampa, in Piazza S.Silvestro, perchè erano successe "cose terribili". Si era portato sul posto dopo aver dato appuntamento anche al suo amico FABBRUZZI ed aveva appreso delle stragi e del fermo del MERLINO.

Aveva passato tutta la notte con i suoi amici di fede politica che non intendeva nominare per evitare anche un loro coinvolgimento per il semplice fatto di essere amici del DELLE CHIAIE.

Ammetteva di aver dato appuntamento al MERLINO a casa della sua convivente Leda PAGLIUCA e spiegava di essersene dimenticato proprio a causa dell'incontro con il regista. Egli ed i suoi amici avevano svolto una specie di inchiesta per tentare di individuare gli autori delle stragi, ma non erano venuti a capo di nulla.

Relativamente all'alibi del MERLINO spiegava la sua originaria condotta passiva perchè invitato dallo stesso MERLINO, tramite SERPIERI, a tacere del loro appuntamento in casa PAGLIUCA.

Si era poi deciso a confermare l'alibi dopo avere appreso dell'emissione del mandato di cattura. A questo punto, infatti, era stato spinto dalla necessità di salvare un amico che sapeva innocente.

Quanto alla conoscenza del Guerin SERAC e di Robert LEROY ed i rapporti con gli stessi, spiegava la sua iniziale risposta negativa alla polizia con la circostanza che la domanda gli era stata rivolta frettolosamente, mentre usciva dalla stanza.

Giustificava, in sostanza, il suo mendacio fornendo per tutto una sua motivazione.

La sua amicizia col MERLINO lo aveva indotto ad assecondare la sua linea difensiva, posizione che aveva poi abbandonato quando aveva capito di nuocere

all'amico.

Negava qualsiasi sua attività di infiltrazione, sostenendo che il movimento studentesco era aperto e non vi era quindi nessuna necessità di conoscere azioni e cose degli altri gruppi ricorrendo a mezzi surrettizi. L'incontro della sera dell'11.12.1969 con il MERLINO era stato del tutto casuale e avvenuto alla presenza di molte persone (che avevano deposto sul punto).

Quanto al SESTILI, il suo mendacio circa l'esibizione da parte sua di un ordigno esplosivo in una traversa di via Acqua Santa appariva evidente dalla circostanza che la strada, dove sarebbe avvenuto il fatto, all'epoca indicata, non esisteva.

Si dilungava, poi, nella descrizione delle organizzazioni di estrema destra ed escludeva che il MERLINO potesse avere anticipato a DEGLI INNOCENTI, GIOMBATTI e ZANELLI particolari sugli attentati che si sarebbero poi verificati.

Conosceva il SERAC e il LEROY da prima del 1969 e aveva sentito parlare del movimento Ordre et Tradition come di una organizzazione di cattolici. Ammetteva i suoi rapporti con l'AGINTER-PRESS del SERAC e anche il versamento, tramite FABBRUZZI, di mille dollari, destinati al finanziamento di un'agen-



zia da aprire in Italia.

La tessera dell'AGINTER-PRESS gli era servita durante la latitanza. Il finanziamento da parte del SERAC era da collocarsi nel 1973 o 1974.

Quanto al Nuovo Ordine Europeo, ne parlava come di un sodalizio a carattere culturale. Ad una riunione-dibattito di questa organizzazione aveva partecipato a Barcellona insieme con altri italiani, dei quali non intendeva rivelare i nomi.

In ordine ai suoi rapporti con gli altri imputati e in questo processo e in quello principale, affermava di non aver mai conosciuto il VENTURA; di avere incontrato FREDA e POZZAN nel 1965 nella nota manifestazione al teatro Brancaccio di Roma; di averli incontrati altra volta nel 1964 o 65 a Padova, dove si era recato per allargare la base di Avanguardia Nazionale Giovanile.

I rapporti tra lui e FREDA erano stati sempre freddi ed egli certamente non lo aveva incontrato dopo le stragi. VENTURA e POZZAN avevano mentito nel riferirsi ad incontri successivi al dicembre 1969.

Aveva conosciuto FACHINI a Barcellona nel 1973.

Aveva ospitato il POZZAN in Spagna su sollecitazione del LABRUNA con il quale aveva avuto un incontro

tro tramite il suo camerata GIORGI. Il LABRUNA gli aveva chiesto il suo aiuto sia per l'ospitalità del POZZAN che per la fuga di FREDa e VENTURA. L'incontro era avvenuto nel 1972.

Quanto alla riunione di Padova del 18.4.1969, negava la sua presenza sostenendo di avere ricevuto richieste in proposito anche dal LABRUNA e di avere successivamente capito che il personaggio era Guido GIANNETTINI.

A sostegno dell'impossibilità della sua presenza alla detta riunione adduceva l'alibi della visita della Polizia in casa della PAGLIUCA, dov'egli si trovava, nelle prime ore della mattinata del 19 successivo e del subito controllo, la sera del 18, nei locali della Nuova Caravella ad opera della Polizia medesima.

Dichiarava poi di non conoscere ZILIO Giovanni, ZAGOLIN Dario e BELLONI Gianfranco e sosteneva che tutti i suoi accusatori erano o del SID o del Ministero dell'Interno. Da detto organismo e dai funzionari aveva preso sempre le distanze. Riferendosi al SID, accennava ai rapporti con il LABRUNA e spiegava i contatti con i Servizi e alla sua pur tiepida disponibilità in chiave patriottica.

Rifiutava di rispondere alla domanda se POZZAN

gli avesse riferito le ragioni per cui il SID lo aveva fatto espatriare clandestinamente.

Relativamente agli altri accusatori sottolineava la falsità del CALORE nell'affermare che egli aveva ospitato FACHINI in Spagna, e quella di IZZO, TISEI e LATINI con argomentazioni varie.

In particolare, il mendacio del CALORE si coglieva vistosamente nel punto in cui questi affermava che lui e RAUTI nutrivano progetti di infiltrazione in campo avversario fin dai tempi di Ordine Nuovo e cioè dal 1965, essendo notorio che egli era uscito da questa organizzazione sin dal 1958.

Contestava anche i riferimenti del CALORE secondo cui egli - tramite DE ECCHER - sarebbe venuto in possesso dei timers sottratti a FREDA, evidenziando come il suo accusatore si ispirasse, nelle sue dichiarazioni, al famoso memoriale di Eliodoro POMAR a proposito del quale dichiarava che era stato proprio costui, esperto ingegnere, a darsi alla costruzione di timers in Spagna. Per questa sua attività egli lo aveva redarguito e minacciato con la frase: "Se in Italia ci sarà un morto il secondo sarai tu".

Dopo questo scontro il POMAR aveva preso ad odiarlo e questo suo sentimento era la ragione della

compilazione e della diffusione del noto memoriale, pieno di acredine e falsità nei suoi confronti.

Dichiarava di non aver mai conosciuto BIANCHI Paolo, anche se successivamente, nel corso della deposizione, al fine di sottolinearne la inattendibilità, lo indicava come un noto delatore, da tutti conosciuto per tale.

Alle domande di chiarimenti rivoltegli dal P.M. e dai difensori, rispondeva ripetendo, sostanzialmente, quanto già dichiarato e mantenendosi sempre coerente con la linea difensiva adottata.

Alle domande, in particolare, dell'avv. GARGIULO, ammetteva che il PAGLIA era stato aderente ad A.N. sino al 1974; dichiarava di ignorare per quale motivo il MERLINO aveva fornito allo stesso notizie sul Circolo 22 Marzo ed i suoi aderenti, di cui al portatessere smarrito dal PAGLIA, e rispondeva che dal le sue indagini, svolte sugli attentati, il gruppo VALPREDÀ era risultato estraneo. .

In definitiva, il DELLE CHIAIE, a parte le sue valutazioni personali, le sue considerazioni di ordine politico sui fatti in generale ed una decisa posizione di chiusura quando si è trattato di riferire nomi, ha, sostanzialmente, negato ogni partecipazione, diretta o indiretta, a fatti di terro-

rismo, ad atti o disegni eversivi e a rapporti con altri gruppi, in particolare, con quello veneto, che potessero professare, propagandare o perseguire mire o attività sovversive.

VII.2. L'interrogatorio

di FACHINI Massimiliano.

Del FACHINI non è il caso di riportare il contenuto del suo interrogatorio, essendo egli, per i motivi già indicati, scomparso dal processo.

Le sue dichiarazioni - così come preannunziato in precedenza con riferimento a tutti gli altri protagonisti usciti di scena - saranno prese in considerazione al momento opportuno se e nella misura in cui potranno avere riflesso sulla posizione dell'unico giudicabile.

VII.3. I testi escussi.

All'udienza del 29.9.1988 iniziava l'escussione dei testi a cominciare da quelli della Loggia P2, che non è qui il caso di indicare, data l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione della loro deposizione.

Interessanti chiarimenti fornivano, invece, il

commissario IULIANO ed i testi PEZZATO e TOMMASONI sulle indagini padovane del 1969.

Tra le dichiarazioni dei funzionari di Polizia merita di essere sottolineata quella di LAZZARIN Alfredo, il quale, dopo aver rivisto i verbali, rettificava quanto riferito alla Corte di Assise di Bologna, precisando che la perquisizione nei locali della Nuova Caravella era avvenuta la sera del 19.4.69 e non la sera del 18 come erroneamente sostenuto in precedenza.

Degli altri testi, della loro valutazione e della rilevanza dei loro riferimenti si dirà nella sede opportuna.

VII.4. La documentazione acquisita.

La Corte di primo grado decideva di acquisire agli atti:

- 1) la sentenza 24.3.1986 della Corte di Cassazione relativo al processo del Golpe BORGHESE;
- 2) la sentenza 7.1.1987 della Corte di Appello di Roma relativa all'attentato a Leighton Bernard;
- 3) la sentenza 12.3.1986 della Corte di Assise di Appello di Firenze relativa all'omicidio OCCORSIO e la successiva sentenza 9.2.1987 della Cassa-

zione;

4) la sentenza 27.1.1987 della Corte di Cassazione che ha deciso sui ricorsi avverso quella 1.8.1985 della Corte di Assise di Appello di Bari, che aveva giudicato gli imputati del processo principale in sede di rinvio;

5) la sentenza 25.7.1987 della Corte di Assise di Venezia, relativa alla strage di Pateano;

6) la sentenza 12.6.1987 del Pretore di Bari sulla falsa testimonianza degli ufficiali del SID, CACCIUTOLO e GENOVESE;

7) la sentenza 30.5.1985 della Corte d'Assise di Appello di Roma relativa all'omicidio di LEANDRI Antonio;

8) il verbale di perquisizione 19.4.1969 dei locali di Nuova Caravella da parte della Questura di Roma;

9) gli atti del procedimento penale n.531/83 del G.I. di Catanzaro;

10) l'interrogatorio reso dal DELLE CHIAIE Stefano alla Commissione di inchiesta sulle stragi;

11) la pratica relativa all'espatrio clandestino del POZZAN Marco.

Altra documentazione, indicata a fl.294 della

sentenza di primo grado è stata acquisita, ma di essa non è il caso di parlare in dettaglio perchè di scarso interesse ai fini della decisione.

Il 18.1.1989 terminava la istruzione dibattimentale ed iniziava la discussione finale, che si chiudeva il 17.2.1989 sulle conclusioni delle parti riportate nel verbale di dibattimento.

VIII. LA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

Con sentenza 20.2.1989 la Corte di Assise di Cantanzaro qualificava:

- i fatti di cui ai capi:

B) n.2 (attentato alla Fiera di Milano);

B) n.6 lett.a),b),c),d),e),f),g) e h) (attentato ai treni);

B) n.20 (attentato all'Altare della Patria), come delitti di esplosioni pericolose (art.6 L. 2.10.1967 n.895), danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate;

- i fatti di cui ai capi:

B) n.1 (attentato al Rettorato di Padova);

B) n.3 (attentato Uff.Cambi B.N.L., Stazione MI);

A1) lett.A) (attentato Rettorato Padova);

A1) lett.C) (attentato Uffici Cambi B.N.L.MI) co
me delitti di esplosioni pericolose;

- i fatti di cui ai capi:

B) n.4 (attentato al Palazzo di giustizia di To-
rino e di Roma ed ai locali della Corte di Cassazio
ne);

B) n.5 (attentato al Palazzo di giustizia di Mi-
lano);

B) n.6; lett.i),ed l) (attentato sui treni Mila-
no e Pescara);

A1) lett.D) (att.Pal.Giust.Roma,Torino e Cass.);

A1) lett.E) (att.Pal.Giust.Milano);

A1) lett.F) nn.9) e 10) (att.treni Milano e Pe-
scara), come tentativo di esplosioni ed ordigni.

(Va precisato che, pur riguardando gli stessi
fatti, i reati del gruppo B) sono ascritti al DELLE
CHIAIE, mentre quelli del gruppo A) al FACHINI).

Assolveva i due imputati da tutti i reati loro
contestati, con le riportate modifiche in ordine al
la definizione giuridica, per non aver commesso il
fatto.

VIII.1. LA MOTIVAZIONE.

La Corte di primo grado ha proceduto ad una dettagliata e penetrante disamina di tutte le organizzazioni di estrema destra, comprese quelle di O.N. e A.N., che avevano avuto o avevano più stretta attinenza con il DELLE CHIAIE, per concludere che l'accusa aveva, in sostanza, costruito l'ipotesi dell'associazione sovversiva sulla base di quanto è risultato dai processi romani a carico degli aderenti ai due sodalizi, ritenuti responsabili soltanto di ricostituzione del partito fascista, senza ulteriori apporti.

Ha poi sottolineato che, all'epoca dei fatti di strage, O.N. era disciolto e che A.N. non era ancora costituita, per inferirne che le citate organizzazioni non potevano, dunque, essere il preteso gruppo romano collegato con quello veneto.

Il primo giudice ha esaminato anche la possibilità di un legame tra il DELLE CHIAIE e il gruppo veneto tramite il MERLINO e la natura dei rapporti tra l'imputato e SESTILI Alfredo e PISANO Alessandro (altri informatori del DELLE CHIAIE), per concludere che anche sotto il profilo dell'attività di infiltrazione e di provocazione per mezzo di intermediari non era possibile raggiungere la prova del-



la promozione dell'associazione sovversiva.

L'attività del MERLINO, poi, doveva essere ridimensionata: egli era da considerarsi, intanto, un semplice procacciatore di notizie e non anche un provocatore, data la naturale e dimostrata propensione alla violenza da parte degli aderenti al Circolo 22 Marzo.

Ma del MERLINO anche la sua posizione di infiltrato veniva posta in discussione e recepita piuttosto la tesi di una sua conversione spontanea, data la confusione ideologica e politica dei tempi e la permeabilità del Movimento Studentesco, che aveva presentato spesso casi di spostamenti individuali dall'uno all'altro gruppo.

In ogni caso, quand'anche l'infiltrazione dovesse essere intesa come un disegno politico, la diffusione del fenomeno sia da destra a sinistra che in senso opposto (così come riferito dal dott. IMPROTA) imporrebbe, sempre secondo il primo giudice, di considerare il fenomeno "come fatto penalmente irrilevante e non indicativo di correttezza negli attentati".

Quanto alle accuse di VENTURA Giovanni, ne ha rilevato la inattendibilità, perchè non solo smentite da numerosi elementi contrari, specificatamente in-

dicati, ma in contrasto con le stesse dichiarazioni successive.

Del resto, tutti i giudici che si erano occupati in precedenza del caso - dal G.I. di Milano alla Corte di Cassazione - avevano concluso per la non credibilità del VENTURA. E questo, sia a proposito della presenza del DELLE CHIAIE alla famosa riunione di Padova del 18.4.1969, che del contatto con un non meglio precisato emissario del DELLE CHIAIE in Milano il 24.7.1969 e i pretesi rapporti di collaborazione tra questi e il FREDA, la strategia di seconda linea e l'attività di finanziamento del DELLE CHIAIE.

La prova dei collegamenti tra il gruppo veneto e un gruppo romano, che il Giudice Istruttore aveva individuato nel contenuto del c.d. 'memoriale IULIANO', nelle deposizioni di ZILIO Giovanni, PAGLIA Guido, COSOLINI Giovanni e nelle acquisizioni documentali, non poteva dirsi raggiunta.

Il memoriale IULIANO, infatti, indicava genericamente un gruppo che operava non a Padova ma a Roma; i riferimenti di ZILIO riguardano notizie apprese, di seconda mano, da ZAGOLIN Dario, personaggio sospetto e inattendibile, conosciuto come venditore di informazioni e squalificato dallo stesso ZILIO;



le conclusioni di CASALINI Giovanni [v.vol.II, fasc. 15] circa i rapporti FREDA-DELLE CHIAIE erano soltanto supposizioni; Guido PAGLIA aveva confermato l'esistenza di tali rapporti soltanto sino alla riunione del 'Brancaccio' in Roma nel 1965.

In ordine alla documentazione acquisita ha rilevato la prima Corte che quella relativa ai rapporti tra il DELLE CHIAIE e i gruppi eversivi di destra, risultate dalle perquisizioni operate in Roma in via Sartorio e in via Tronto, non provano alcun collegamento tra un gruppo romano e il gruppo veneto e neanche che l'imputato capegiasse un gruppo eversivo. Il richiamo dell'accusa ai documenti deve considerarsi improduttivo, anche perchè le circostanze sono state oggetto di numerose verifiche giudiziarie che hanno concluso in senso opposto a quello prospettato dall'accusa medesima.

Particolare attenzione ha rivolto la Corte all'ormai noto 'appunto SID' del 17.12.1969, che indica il DELLE CHIAIE come mandante della strage.

Dopo aver rivendicato il potere e la facoltà di riesaminare il documento, nonostante lo stesso sia stato dichiarato inutilizzabile, anche perchè anonimo, con sentenza passata in giudicato, il giudice ne ha escluso comunque la veridicità e l'efficacia

probante con argomentazione ampia e articolata.

In conclusione, non vi sarebbe alcuna prova della responsabilità dell'imputato nè in ordine al delitto associativo, nè in ordine ai reati-fine, alcuni dei quali - quelli indicati specificamente in dispositivo - andavano qualificati esplosioni pericolose o tentativi, non essendo possibile riportarli sotto la fattispecie della strage.

IX. L'APPELLO DEL P.M.

Avverso la sentenza proponeva ritualmente appello il Procuratore della Repubblica, presentando però - come già riferito - i motivi soltanto nei confronti del DELLE CHIAIE.

Le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno del gravame possono essere sintetizzate come appresso.

1) La sentenza ha privilegiato l'analisi del confuso mondo extraparlamentare di destra, pervenendo alla conclusione che non vi è la prova di una convergenza ideologica e operativa tra A.N. e O.N., nè della paternità da parte del DELLE CHIAIE del Circolo 22 Marzo.



Questa - a parere dell'appellante - sarebbe una operazione inutile ed improduttiva.

Eguualmente da censurare sarebbe il ragionamento circa la scarsità degli aderenti ai vari gruppi, la mancanza del comune impegno ideologico dei singoli e l'inabilità del gruppo allo scontro diretto, elementi tutti che - secondo la Corte - escluderebbero l'esistenza dell'associazione sovversiva. Ed infatti, nonostante la scarsità numerica, l'inconsistenza della figura di quasi tutti gli imputati, la mancanza di un rigore ideologico, nessuno aveva mai dubitato dell'esistenza dell'associazione sovversiva veneta che era stata poi riconosciuta con sentenza passata in giudicato. Ben poteva, dunque, essere analogamente ravvisata l'esistenza di un sodalizio tra gli uomini che comunque ruotavano attorno all'imputato.

2) In atti v'è la prova dei collegamenti tra il gruppo FREDA-VENTURA e quello del DELLE CHIAIE.

Il commissario IULIANO, in tempi non sospetti, aveva raccolto le delazioni da lui indicate che denunciavano le compromissioni di FREDA e VENTURA anche in Roma oltrechè a Padova. Lo stesso VENTURA e, prima di lui, il POZZAN parlano di contatti FREDA-DELLE CHIAIE e di collegamenti si parla da parte di

ZILIO Giovanni e ZAGOLIN Dario. Da sottolineare che tutti i riferimenti sono stati fatti in circostanze di tempo e di luogo diverse; questo rilievo - secondo l'appellante - impone di dare un peso rilevante alla segnalazione IULIANO.

3) Le indicazioni di ZILIO avrebbero dovuto essere diversamente valutate perchè, in epoca assolutamente non sospetta, erano state fissate sulla carta in modo da non potersi prestare ad eventuali distorsioni o deformazioni; provenivano certamente da ZAGOLIN; questi era certamente in grado di conoscere i fatti riportati nelle schede. Date le modalità di raccolta delle notizie e l'epoca, non è lecito pensare che le stesse fossero finalizzate ad aiutare taluno o a coinvolgere tal altro.

4) POZZAN Marco, nonostante le ritrattazioni e i ripensamenti, ha sempre mantenuto fermo l'accento ai rapporti FREDA-DELLE CHIAIE.

5) Il riesame delle dichiarazioni del VENTURA è stato operato con il preconconcetto che lo stesso, in attuazione del suo disegno difensivo, intendesse coinvolgere il DELLE CHIAIE.

6) VENTURA Giovanni è stato condannato per tutti i delitti da lui confessati, ivi compreso quello di associazione sovversiva. E' stata perciò definitiva

mente ritenuta veritiera la sua affermazione circa l'esistenza della cellula veneta. Egli, dunque, dev'essere valutato positivamente quando parla di una strategia di seconda linea, perchè effettivamente degli attentati compiuti furono incolpate, com'è noto, persone di area politica opposta.

E' quindi provata nei fatti - secondo l'appellante P.M. - l'esistenza della strategia della seconda linea, condotta anche a Roma dal DELLE CHIAIE tramite i contatti con FREDA.

E' poi da escludere che l'incolpazione del DELLE CHIAIE sia stata fatta a scopo unicamente difensivo perchè non è dato di vedere il vantaggio che il suo coinvolgimento avrebbe apportato all'accusatore.

7) Un dato incontrovertito è quello della sconcertante coincidenza tra gli obiettivi dei possibili attentati indicati dai giovani anarchici e quelli effettivamente colpiti, e questo specialmente con riferimento a quelli romani e al Circolo 22 Marzo. Se questo circolo era così aperto da consentire l'ingresso ad un MERLINO e persino ad un agente di polizia è evidente che l'infiltrazione operata dal DELLE CHIAIE aveva non lo scopo, superfluo, di procacciare notizie, ma quello di compiere opera di provocazione per far poi ricadere la colpa sugli incauti

ed ingenui anarchici.

8) Quanto al famoso 'appunto SID', vi è da osservare che lo stesso contiene notizie che solo MERLINO poteva fornire; che il MERLINO fu sempre col SERPIERI nel corso della notte sul 13.12.1969; che SERPIERI era l'unica fonte del maresciallo TANZILLI, che, a sua volta, riferiva ai superiori. Nonostante le intervenute pronunce giudiziarie, dunque, l'appunto SID può fornire elementi sicuri di aggancio circa le attività del MERLINO e i suoi rapporti con il DELLE CHIAIE.

9) Le notizie fornite dall'appunto circa la tecnica di compromissione del DELLE CHIAIE richiamano i riferimenti di VENTURA circa la strategia di seconda linea.

In base alle argomentazioni appena sinteticamente richiamate, l'appellante riteneva necessaria una nuova e più organica valutazione delle emergenze processuali, concludendo con la richiesta di riforma della impugnata sentenza con conseguente affermazione della responsabilità dell'odierno imputato.



X. LA FASE D'APPELLO.

*

X.1. Gli atti preliminari.

Il dibattimento d'appello aveva inizio all'udienza del 13 maggio 1991.

Il DELLE CHIAIE, ritualmente citato, vi compariva difeso dagli avv.MENICACCI e PISAURO.

Nei confronti dell'imputato medesimo mantenevano la loro costituzione di parte civile:

- il COMUNE MILANO a mezzo dei difensori e procuratori, avv. Nino GIMIGLIANO e prof. Gian Domenico PISAPIA;

- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, l'U-NIVERSITA' DEGLI STUDI di Padova, il MINISTERO dei BENI CULTURALI e AMBIENTALI, l'ENTE delle FERROVIE dello STATO, il MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Giampiero SCARAMUZZINO;

- la BANCA NAZIONALE LAVORO di Roma, a mezzo del difensore e procuratore, prof.avv.Enrico CONTIERI;

- SALFA Giulio, PIZZAMIGLIO Enrico e PIZZAMIGLIO Patrizia, a mezzo del difensore e procuratore, avv. AZZARITI-BOVA;

- la BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA di Milano, a mez

zo del difensore e procuratore, avv.Claudio GARGIU-
LO;

- FOTI Pasquale, a mezzo del difensore e procura-
tore avv.Claudio GARGIULO;

- ESPOSITO Maria Antonietta, GIRARDI Enzo, BUSAT-
TA Bartolo, CUNSOLO Nicola, TOLONE Luisa, MISIANI
Lucia, MARTINI Francesco Pietro, LUGNINI Umberto,
GIGLI Giovanni, CONTI Luciana e MANICHELLI Elena, a
mezzo del difensore e procuratore, prof.avv. Enrico
CONTIERI.

*

X.2. Le richieste delle parti.

Dopo la lettura della relazione, i patroni di
parte civile chieevano, previa rinnovazione del di-
battimento, l'ammissione di nuovi mezzi istruttori.

L'avv.AZZARITI-BOVA, in particolare, insisteva
per l'ammissione dei mezzi richiesti con le istanze
del 21.11.1990 e 13.5.1991 e chiedeva l'acquisizio-
ne de: - 1) la fotocopia di una petizione per la ri-
apertura del procedimento sulla strage di Piazza
Fontana apparsa a pag.23 della rivista "Avvenimen-
ti" del 30.1.1991; - 2) la sentenza della Corte d'
Appello di Catanzaro n.821 del 30.4.1990; - 3) le

fotocopie degli articoli pubblicati su l'Espresso del 20.1.1991 (da fl.76 a 98) e del 10.2.91 (da fl. 40 a fl.47).

L'avv.GARGIULO, pur dichiarando di aderire alle richieste dell'avv.AZZARITI-BOVA, chiedeva che, previa rinnovazione del dibattimento, fosse nominato un perito onde accertare se le conversazioni telefoniche fra le sorelle MINETTI, intercettate dai Carabinieri il 2.2.1970, nelle quali si fa riferimento a MERLINO e DELLE CHIAIE, fossero ascoltabili dalle bobine esistenti agli atti e, in caso negativo, quali fossero le cause dell'eventuale cancellazione.

L'avv. Luigi GIGLIOTTI, per delega dell'avv. GIMIGLIANO, si associava a tutte le richieste precedenti formulate dai colleghi.

L'avv.SCARAMUZZINO non si opponeva alle richieste suddette, tranne che a quelle afferenti alla vicenda "Gladio" e all'audizione del Presidente della Repubblica.

Il P.M., quanto alla richiesta dell'avv.AZZARITI BOVA sulla vicenda Gladio, ravvisava la sola necessità che fossero richieste informazioni al Procuratore della Repubblica di Roma e al giudice CASSON circa lo stato dei procedimenti e se negli atti vi

fossero riferimenti alla strage di Piazza Fontana e a Stefano DELLE CHIAIE.

Non si opponeva alla richiesta di copia degli atti alla Commissione Parlamentare Stragi nè a quella degli atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano.

Si opponeva alla richiesta di audizione dei testi indicati dall'avv. AZZARITI-BOVA nonchè a quella di audizione del Presidente della Repubblica, stante il difetto, allo stato, di qualsiasi collegamento tra detta richiesta e la posizione dell'imputato.

Non si opponeva alla richiesta dell'avv. GARGIULO.

Depositava alcuni documenti trasmessigli, tramite il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dal G.I. di Venezia, dott. MASTELLONI, relativa all'audizione, in qualità di teste, di GALATI Michele, già militante nelle Brigate Rosse, dappoichè era emerso che nel covo B.R. di Robbiano della Mediglia erano stati rinvenuti dei documenti relativi ad "un'inchiesta condotta sulla strage di Piazza Fontana con l'ausilio di registrazioni acquisite anche attraverso il gruppo di Autonomia Operaia e di contrainformazioni.



Produceva, altresì, dei documenti allegati al rapporto giudiziario n.6/28 del 9.7.1975 del disciolto nucleo di P.G. dei Carabinieri di Torino, diretto al G.I., dott.CASELLI, dal momento che detto rapporto riferisce specificamente sui documenti e reperti rinvenuti nel covo delle B.R. di Robbiano della Mediglia, consistenti in un processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da PAOLUCCI Siliano con una registrazione relativa al racconto fatto al PAOLUCCI dal tassista ROLANDI in una registrazione in cui tal FAPPANNI veniva intervistato da un personaggio probabilmente identificabile in BELLAVITA. Precisava che il FAPPANNI si identificava in FAPPANNI Gianluigi, nato a Milano il 18.2.44, residente a Milano Via Pontaccio n.7, coniugato con TALLI Carola ed emigrato a Monaco di Baviera.

Chiedeva che, tenuto conto dei riferimenti all'imputato DELLE CHIAIE e a MERLINO Mario Michele, fosse ammessa, previa rinnovazione del dibattimento, l'audizione del GALATI Michele, nonché di OGNI-BENE Roberto e di TOMMEI Francesco, quest'ultimo quale intervistatore per Controinformazione nell'ambito dell'inchiesta condotta dalle Brigate Rosse sulla strage di Piazza Fontana.

Evidenziato, poi, che il G.I. di Venezia, dott.MA-

STELLONI, in data 13.12.1990, aveva trasmesso documentazione alla Procura della Repubblica di Roma ipotizzando l'incriminazione di Federico Umberto D'AMATO per il reato di associazione eversiva in concorso con l'imputato DELLE CHIAIE, chiedeva l'acquisizione di informazioni presso la suddetta Procura (sost. dott. Pietro SAVIOTTI) circa le iniziative adottate in ordine alla trasmissione degli atti medesimi e circa la possibilità di produrre tali atti nel presente giudizio, se non coperti da segreto.

Gli avv.ti GARGIULO, AZZARITI-BOVA, SCARAMUZZINO GIGLIOTTI e PALAIA dichiaravano di aderire alle richieste del P.G.

All'udienza del 28 maggio 1991, l'avv. AZZARITI-BOVA chiedeva l'acquisizione di alcuni atti formati dalla Commissione Stagi e precisamente: - 1) la trascrizione della conversazione LA BRUNA-CHIODI; - 2) il verbale della deposizione del capitano LA BRUNA del 7.10.1990; - 3) l'elenco delle persone (politici, militari, civili) escusse dalla Commissione medesima, "onde esaminata la rilevanza, questa Corte possa ordinare l'audizione di tali persone"; - 4) l'elenco nominativo delle persone sentite nell'occasione indicata nella missiva della Procura della Repubblica di Roma.



Chiedeva, ancora, la sospensione del processo "onde consentire all'ufficio del Procuratore Generale di determinarsi in ogni necessaria richiesta istruttoria di cui al punto n.2) del Giudice Istruttore di Venezia" o, in subordine, l'audizione delle persone in precedenza indicate.

L'avv. GARGIULO e gli altri patroni di parte civile si associavano all' appena esplicitata richiesta.

Il P.M., dal canto suo, aderiva solamente alle richieste relative all'acquisizione della trascrizione della conversazione LA BRUNA-CHIODI e del verbale della deposizione del capitano LA BRUNA del 7.12.90, esprimendo parere favorevole all'espletamento della "perizia di audizione delle bobine" richiesta dall'avv. GARGIULO.

La difesa, pur rilevando l'inutilità di ogni ulteriore acquisizione, non si opponeva alle richieste suddette.

*

X.3. I provvedimenti.

Con ordinanza del 15 maggio 1991, la Corte, aderendo alle richieste preliminari avanzate dall'avv.

AZZARITI-BOVA, con le istanze 21 novembre 1990 e 13 maggio 1991, nonchè a quelle avanzate dall'avv. GAR- GIULO, e dal P.G. nell'udienza medesima; sull'ade- sione o non opposizione delle parti nei termini di cui al verbale di udienza; ritenute la necessità di acquisire nuovi elementi per il definitivo chiari- mento dei fatti, e l'utilità della documentazione esibita all'udienza, disponeva, ex art.520 del vec- chio codice di rito, la rinnovazione parziale del dibattimento e l'acquisizione della documentazione esibita, ordinando che, compatibilmente col rispet- to del segreto, venissero richiesti:

a) alla Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Roma e al Giudice Istruttore dott. Felice CASSON presso il tribunale di Venezia informazioni circa lo stato dei procedimenti relativi al "caso Gladio" e l'invio di eventuali documenti che avesse- ro riferimento alla strage di Piazza Fontana in Mi- lano e a quella della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, in particolare alla implicazione di DELLE CHIAIE Stefano in questi delitti;

b) alla Commissione Stragi gli eventuali atti ri- feribili alle stragi di cui sopra e all'imputato DELLE CHIAIE;

c) alla Procura della Repubblica presso il Tribu

nale di Roma (sost.dott.Pietro SAVIOTTI) informazioni circa le iniziative adottate nei confronti di D'AMATO Federico Umberto a seguito della trasmissione degli atti in data 13.12.1990 dal Giudice Istruttore [presso il Tribunale] di Venezia, dott.Carlo MASTELLONI; ordinava, altresì, la citazione di: 1) GALATI Michele, 2) TOMMEI Francesco e 3) OGNIBENE Roberto a comparire all'udienza del 28.5.991 ore 9,30 per essere sentiti, quali testi, sulle circostanze indicate all'udienza dal P.G.; riservava di decidere sulla richiesta dell'avv. GARGIULO volta alla perizia dei nastri magnetici contenenti la registrazione del colloquio telefonico delle sorelle MINETTI del 2.2.70; rigettava tutte le altre richieste.

Con altra ordinanza emessa all'udienza del 28 maggio successivo, la Corte: - disponeva l'acquisizione dei verbali di trascrizione della conversazione LABRUNA-CHIODI e del verbale della deposizione del LABRUNA del 7.12.1990 resa al G.I. di Venezia (indicate nell'elenco della Commissione Stragi e riferentisi ai fatti di Piazza Fontana); - rigettava le richieste di di cui ai nn.3 e 4 del verbale di udienza e di sospensione del processo in relazione alla risposta del G.I. dott.CASSON, sia per la sua genericità sia perchè lo stesso giudice aveva già trasmesso alla Commissione Stragi quanto da lui

ritenuto pertinente alla strage di Piazza Fontana.

Con altra ordinanza del 4 giugno successivo, la Corte, sulle istanze presentate dall'avv. AZZARITI-BOVA in quella udienza, rigettava:

- la richiesta di nuova audizione di ZAGOLIN Dario, ZILIO Giovanni e BELLONI Gianfranco, tutti sentiti nel giudizio di primo grado, perchè non giustificata da alcun fatto nuovo o dalla necessità di accertare qualche circostanza in particolare;

- la richiesta di audizione, per rogatoria, del VENTURA Giovanni trattandosi di audizione superflua dal momento che lo stesso aveva rilasciato ripetute, lunghe e dettagliate dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni allegate agli atti e dichiarate utilizzabili dalla Corte di primo grado con ordinanza 5.1.1989;

- la richiesta di audizione del maggiore PLACIDI, posto che sul noto 'appunto SID' sono stati sentiti numerosi testimoni fra i quali lo stesso PLACIDI, la cui dichiarazione del 27.12.1973, resa al G.I. di Milano, è stata allegata agli atti e dichiarata utilizzabile con la già richiamata ordinanza della Corte di primo grado;

- la richiesta di nuova audizione di PRIMICINO Francesco e PECORIELLO Paolo, perchè anche detta au

dizione ritenuta inutile e superflua e comunque proposta con domanda generica, senza alcun riferimento a circostanze specifiche da accertare;

- la richiesta di audizione di MALETTI Gian Atelio e GIANNETTINI Guido, perchè motivata con argomenti generici;

- la richiesta di acquisizione dell'interrogatorio VENTURA del 12.12.1973, perchè del tutto incomprendibile dal momento che il documento era già in atti;

- la richiesta di acquisizione degli altri atti di cui alle lett. f) ed e) trattandosi di atti senza alcun riferimento al presente processo;

- la richiesta di acquisizione degli atti del processo iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma, perchè priva di senso, avendo quel Procuratore comunicato esplicitamente che l'inchiesta non contiene atti riferibili ai fatti di Piazza Fontana per cui è processo.

*

X.4. L'Interrogatorio del DELLE CHIAIE.

All'udienza del 28 maggio 1991 veniva raccolto l'interrogatorio del DELLE CHIAIE Stefano, dichiara

tosì disposto a deporre.

Egli confermava l'interrogatorio reso nel giudizio di primo grado, apportandovi dei chiarimenti.

Precisava che, in ordine ai fatti di cui alla perquisizione in casa dei coniugi PAULON-MODUGNO ed ai documenti riferentisi alla sua persona, trovati nella valigetta ventiquattrore nel corso della perquisizione, era stato processato dal tribunale di Roma per i reati di ricettazione e falso e assolto con sentenza della 3^a Sezione della Corte di Appello di Roma perchè il fatto non sussiste. Si riservava di esibire in prosieguo la detta sentenza.

Per quanto riguarda il GUIDA, precisava che questi era uno degli esponenti di Lotta Popolare, corrente interna del Movimento Sociale e non movimento extraparlamentare e che probabilmente si era confusa Lotta Popolare con Lotta di Popolo, cosa diversa.

Faceva presente, con riferimento a quanto asserito a pag.18 della relazione, che il MERLINO aveva parlato dell'incontro della sera dell'11.12.1969 spontaneamente e non perchè sollecitato da alcuno.

Per quanto riguarda i rapporti ZILIO-ZAGOLIN-BELLONI chiariva che quest'ultimo aveva recisamente negato di aver fornito informazioni allo ZAGOLIN su-

gli avvenimenti di Piazza Fontana.

Precisava che in Spagna aveva ospitato il POZZAN non perchè sollecitato dal LABRUNA, ma perchè pregato dal FACHINI e che la falsità di uno dei due accusatori e cioè del POZZAN emergeva dal fatto che, dopo averlo accusato, ritrattò e fu successivamente smentito da tutte le altre risultanze.

Per quanto riguarda l'intervista al MERIDIANO, e con riferimento a quanto evidenziato sul punto a fl 24 della relazione, precisava che non aveva parlato di infiltrazioni, ma che, a domanda se avesse amici nelle strutture dello Stato, aveva risposto che, avendo fatto politica per lungo tempo, aveva amici e conoscenti dappertutto, in quanto aveva trattato con giovani che poi avevano intrapreso varie carriere [notasi che nel verbale di udienza la verbalizzazione sul punto non è esatta].

{Con riferimento a quanto affermato a pag.38 della relazione} precisava ancora che fu il LABRUNA a cercare il contatto con lui sostenendo che il bene della Patria imponeva la collaborazione della sua organizzazione.

A domanda dell'avv. GARGIULO (e con riferimento a quanto affermato a pag.37 della relazione) ribadiva il suo intendimento di non palesare le confessioni

di POZZAN circa le ragioni per cui il SID lo aveva fatto espatriare clandestinamente.

Riferendosi alle richieste del P.G. relative alle notizie da acquisire presso il S. Procuratore della Repubblica di Roma dott. SAVIOTTI, precisava di essere a conoscenza della documentazione trasmessa dal dott. MASTELLONI perchè gli stessi documenti erano stati trasmessi a Bologna e discussi pubblicamente. "Trattasi di una velina di GIANNETTINI, allegata ad un verbale di dibattimento, che lo stesso avrebbe dato al LABRUNA.

Dichiarava di aver presentato esposto contro il dr MASTELLONI per aver pubblicizzato gli atti e di aver querelato LABRUNA e GIANNETTINI per quanto da loro dichiarato al dott. MASTELLONI.

{Con riferimento a quanto affermato a pag.45 della relazione} precisava che il commissario JULIANO aveva sempre parlato di un gruppo padovano che operava anche a Roma, ma non di un gruppo romano che operava anche altrove.

Ribadiva ancora una volta la sua estraneità a tutti i fatti attribuitigli, esprimendo meraviglia che si insistesse ancora su argomenti superati da tutti i processi celebrati.

A domanda del Procuratore Generale escludeva che

il MERLINO, persona bene conosciuta ed aliena dal nutrire tendenze leniniste, potesse aver collaborato col VENTURA alla diffusione di un foglio titolato "Lavoro Politico" in Padova o altrove. Affermava di non essere stato mai strumentalizzato, semmai perseguitato.

*

X.5. L'escussione di nuovi testi.

Immediatamente dopo l'interrogatorio dell'imputato si procedeva all'escussione dei testi.

Dei testi ammessi e ritualmente citati comparivano soltanto OGNIBENE Roberto e TOMMEI Franco. Il GALATI risultava irreperibile.

Ma di questi testi e delle loro dichiarazioni sarà detto diffusamente in sede opportuna.

*

X.6. La perizia tecnico-legale.

Con ordinanza emessa all'udienza del 28 maggio, veniva disposta perizia tecnico-legale sul nastro recante il colloquio telefonico del 2 febbraio 1970 tra le sorelle MINETTI.

Venivano nominati periti gli esperti NANIA Vincenzo e ZAVAGLIA Renato;

I quali, all'udienza del 30 successivo, riferivano che "dopo accurato controllo delle undici bobine, pervenute dal Tribunale di Catanzaro [...], non é stata reperita la registrazione della conversazione tra le due sorelle MINETTI, di cui é cenno al processo verbale del 10.2.70 della Questura di Roma".

Su richiesta del P.G., la Corte disponeva, allora, l'acquisizione del "rapporto del 19.2.70 della Questura di Roma, allegato al processo VALPREDA Pietro + 33 nonchè [del] l'ordinanza dibattimentale della Corte di Assise di Catanzaro del 14.3.78".

E all'udienza del 4 giugno il Presidente dava atto dell'avvenuta acquisizione dei verbali di "perizia redatta da Roberto SALVIA e Vittorio ARENA, su incarico della Corte di Assise di Catanzaro nel processo a carico di VALPREDA Pietro+33", contenenti "le trascrizioni integrali delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche delle sorelle MINETTI".

XI. LA DISCUSSIONE:

Le parti civili.

*

In data 13.6.1991 aveva inizio la discussione finale con le richieste dei difensori di parte civile, cui seguivano, nell'ordine, quella del Procuratore Generale e dei difensori dell'imputato.

I patroni di parte civile concludevano come in atti, svolgendo, in sintesi, i seguenti argomenti:

* per il Comune di Milano, l'avv. GIMIGLIANO:

tutti gli elementi acquisiti indicherebbero il DELLE CHIAIE come organizzatore e mandante della disumana strage; egli sarebbe stato il "protagonista" non una "comparsa", il capo dichiarato e riconosciuto di una vasta organizzazione sovversiva.

Ciò emergerebbe dai suoi scritti, dalle sue dichiarazioni, dalla sua scheda personale, dalle dichiarazioni dei pentiti, dalle sue relazioni prima e dopo il dicembre 1969.

Più precisamente da:

- i contatti con FREDA e VENTURA (il quale aveva individuato in DELLE CHIAIE il personaggio misterioso che aveva partecipato alla famosa seduta di Padova).

Non un alibi, ma il contrario di un alibi dovrebbe ravvisarsi nel fatto che il DELLE CHIAIE sia stato trovato il giorno dopo in casa della convivente: stava recuperando il sonno perduto;

- il fatto che l'emissario del DELLE CHIAIE ha portato la bomba per il palazzo di giustizia;

- i contatti col SESTILI;

- l'identità di tecnica e di metodo seguiti dal gruppo veneto;

- l'aperta apologia della tesi di Dostoevski, secondo cui Napoleone sarebbe rimasto ignoto se non avesse sparato contro una folla inerme;

- la considerazione che la strage si addicesse e si attagliasse a Stefano DELLE CHIAIE manovratore del Circolo 22 marzo, covo di violenza e di irresponsabili;

- la considerazione che non sono gli opposti estremismi a toccarsi, ma i metodi di lotta, intesi a debellare una democrazia ritenuta, non infondatamente, corrotta.

- il fatto che le voci intranee del processo portano a dei precisi convincimenti;

- il rilievo che la miccia o un detonatore non servono a niente senza l'esplosivo; e che esplosivi

si erano rinvenuti sulla via Tiburtina e di esplosivi avevano parlato BRUGNOLI e tutti quelli del Circolo 22 marzo;

- la considerazione che il DELLE CHIAIE contava a Roma e anche a Padova al punto che, secondo il VENTURA, "senza di lui non accadeva nulla".

Contro il DELLE CHIAIE esisterebbe una prova piena e nient'affatto attenuata, offerta: dalla natura dei rapporti tra lui e MERLINO; dal rinvenimento di un deposito di armi sulla via Tiburtina; dalle dettagliate dichiarazioni accusatorie del VENTURA, del tutto attendibile (cfr. sent. Bari) per il riscontro nelle dichiarazioni di LORENZON, PAN, COMACCHIO e POZZAN; dall'appunto SID, che ha il suo valore in un processo indiziario; dalla fuga del DELLE CHIAIE di fronte all'imputazione per falsa testimonianza, reato ~~periodicamente~~ estinto dalle ricorrenti amnistie e comunque tale da non consigliare e giustificare una fuga e una tanto lunga latitanza; dall'incontro con MERLINO alla vigilia della strage a Roma, incontro, in un primo momento, dal DELLE CHIAIE negato, ma poi ammesso, anche se spostato al giorno successivo; dal contenuto dei colloqui telefonici intercettati il 2.2.1970 dall'utenza di Vittorio MINETTI (marito della donna convivente con DELLE CHIAIE); dalla pregnante significazione di alcune frasi, dal

momento che non si capisce da che cosa dovesse essere salvato o coperto il DELLE CHIAIE se si prescindesse dall'imputazione di concorso nella strage del 12 dicembre; dalla frase finale sintetica: "ci deve stare dentro sino al collo"; dalla fuga, che dimostrava, per l'appunto, che il DELLE CHIAIE stava dentro proprio sino al collo; dalle dichiarazioni dei pentiti [del TISEI Stefano, tragico personaggio del terrorismo, persona informata perchè del giro; del BIANCHI Paolo e degli altri] che, pur non stando da sole, debbono essere valutate insieme agli altri elementi, unitariamente.

* per il Comune di Milano, il prof. PISAPIA chiedeva una sentenza che guardasse all'insieme senza perdersi nelle minuzie, evidenziando una convergenza di elementi derivante da fonti diverse.

La partecipazione del DELLE CHIAIE nella vicenda emergerebbe da:

- l'incontro-riunione a Padova del 18.4.69, presenti o non presenti FREDA o VENTURA;

- la metodologia (attacco a luoghi chiusi): il terrorismo nero riesce a coinvolgere la estrema sinistra: gioco di callidità eccezionale che, senza scomodare la teoria del "tipo di autore", si addice alla personalità del DELLE CHIAIE;



- l'incontro a Roma del DELLE CHIAIE con MERLINO il giorno prima della strage;

- il memoriale JULIANO;

- l'appunto SID di appena una settimana dopo (che indica DELLE CHIAIE e MERLINO come autori della strage);

- la enorme sproporzione tra la imputazione per falsa testimonianza del DELLE CHIAIE e la sua latitanza quindicennale ("perchè fuggire e per tanto tempo per una imputazione così lieve?");

- la deposizione del VENTURA al G.I. D'AMBROSIO, elemento processualmente rilevante, assolutamente non neutralizzabile dalla tardiva quanto incomprensibile ritrattazione;

- il contenuto del colloquio tra le sorelle MINETTI;

- le deposizioni dei testi TISEI, CALORE, FIORAVANTI, ecc.

- la dichiarazione resa dal GALATI al giudice MA STELLONI;

* per la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, il prof. CON TIERI esordiva mettendo in evidenza l'assoluta libertà del giudice nella valutazione dei fatti storici riferibili al DELLE CHIAIE, nessun ostacolo de-

rivando dalla norma di cui all'art.90 c.p.p. Insisteva sulla personalità del DELLE CHIAIE generalmente conosciuto come "il bombardiere di Roma". Riprendeva anch'egli tutti i temi già in precedenza trattati, insistendo sul punto del significato della latitanza del DELLE CHIAIE, non spiegabile con la sola imputazione per falsa testimonianza;

* per i suoi difesi, l'avv. GARGIULO poneva in risalto la influenza del DELLE CHIAIE sulla famiglia MINETTI, l'attività e il comportamento del MERLINO, definito "impenetrabile e volpino strumento del DELLE CHIAIE", e la circostanza che il MERLINO fosse stato arrestato subito dopo la strage [spiegabile solo col fatto che "faceva parte del Circolo 22 marzo"]. Significativa, per l'avv. GARGIULO, la dichiarazione resa dal MERLINO all'udienza del 1.6.1974: "Condivido l'impostazione data dai miei difensori con la memoria scritta" dal momento che tale impostazione prospetta che il MERLINO s'era infiltrato nel Circolo 22 marzo a scopo informativo. Si chiedeva perchè il MERLINO avrebbe dovuto infiltrarsi in un Circolo aperto a tutti, affermando che la risposta fosse nel fatto che il MERLINO si era infiltrato non già per sapere, spiare, ma per provocare: MERLINO insegnava la strategia armata, chiamando di lettanti i soci titubanti e indecisi. Significativo



il fatto che, appena arrestato, il MERLINO pensi al DELLE CHIAIE; si direbbe che voglia dargli un ammonimento! Confida il suo programma a SERPIERI (ma non dice del luogo dell'appuntamento);

* per le parti civili PIZZAMIGLIO Dino Angelo, PIZZAMIGLIO Patrizia, e PIZZAMIGLIO Enrico, l'avv. Vincenzo AZZARITI BOVA eccepiva, anzitutto [udienza del 26 giugno 1991], la nullità dell'ordinanza 15 maggio nella parte in cui non aveva ammesso altre indagini in ordine ai reati connessi alla strage; formulava altra istanza di ampliamento delle indagini a tutto il periodo in cui i fatti si sono verificati (richiesta di informativa al G.I. di Venezia e alla Procura della Repubblica di Roma su tutti i fatti contestati nel presente processo con allegazione di tutti gli atti); eccepiva [udienza del 27 giugno] la incostituzionalità dell'art.1 e segg. della L.10.4.51, n.148 (rectius, L.10.4.1952 n.287) in relazione all'art.102 della Carta Costituzionale nella parte in cui non prevede modalità e tempi necessari perchè i giudici popolari prendano conoscenza degli atti processuali; chiedeva, pertanto che, dichiarata non manifestamente infondata detta eccezione, la Corte ordinasse la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del processo; chiedeva, nel merito, l'affermazione del-

la responsabilità dell'imputato con le ovvie conseguenze in ordine al risarcimento dei danni.

XI.2. La requisitoria del P.M.

Il Procuratore Generale, dopo ampia trattazione di tutti i temi del proposto appello, concludeva la sua requisitoria chiedendo: - la condanna del DELLE CHIAIE alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di associazione sovversiva di cui al capo A); - la declaratoria di non doversi procedere in ordine ai delitti di cui al capo B) nn. 1,2,3,4, 5,6 [dalla lett. a) alla lett. 1)] e 10 e in ordine ai delitti di cui ai capi C), D ed E) perché estinti per prescrizione; - l'assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto", ex art.530 co.2° del nuovo c.p.p., per i delitti di cui al capo B) nn.7,8 e 9, ferma restando la qualificazione giuridica dei reati operata dal primo giudice.

XI.3. La difesa dell'imputato.

I difensori dell'imputato, previa ampia e dettagliata disamina di tutte le emergenze processuali e

-100-

puntuale confutazione dei motivi del gravame, concludevano per il rigetto dell' appello del P.M. e per la conferma dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

**1. Le eccezioni proposte
in sede di conclusioni.**

Va, anzitutto, dichiarata inammissibile la eccezione di "incostituzionalità degli artt. 1 e segg. della legge n.283/1951 [rectius, n.287/1951] in relazione all'art.102 della Carta Costituzionale", "dacché non si prevede dalla detta legge modalità e tempi necessari specialmente ai giudici popolari per la conoscenza degli atti del processo".

Dispone l'art.23 della legge 11 marzo 1953 n.87, recante "norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale", che, nel corso del giudizio, la questione di legittimità costituzionale, va sollevata "mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge [...], viziata da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate".

Ciò è evidentemente prescritto al fine che sia possibile accertare l'"oggetto del giudizio".

Ma, nel caso di specie, nei termini di ampia ed

indiscriminata genericità in cui la questione è stata sollevata, la relativa istanza, a parte il rilievo che è ben difficile pensare ad una norma che fissi e determini a priori il tempo al giudice necessario allo studio degli atti processuali, non contiene né la esatta individuazione delle norme affette da nullità costituzionale né le norme concretamente violate; con la conseguenza che non consente, in definitiva, né la valutazione della rilevanza della questione né la formulazione del giudizio di non manifesta infondatezza, né, in ultima analisi, l'accertamento dell'"oggetto del giudizio".

Tutto ciò si traduce in una ipotesi di vera e propria inammissibilità della "questione".

Parimenti inammissibile e, comunque, infondata è la richiesta formulata dal difensore della parte civile SALFA Giulio con la istanza prodotta all'udienza del 5 luglio, volta al fine che il delitto di attentato allo Stand Fiat della Fiera di Milano fosse ritenuto, non come reato autonomo, ma come elemento costitutivo dell'associazione sovversiva, e quindi, fuori della zona di operatività della prescrizione.

Ed invero, a parte la considerazione che gli imputati originari sono stati condannati per tutti i

reati autonomamente loro contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione (v. sentenze di primo e di secondo grado), v'è da rilevare che non è stato proposto, sul punto, alcun motivo di appello, e, peraltro, che, per quanto attiene alla prescrizione, vale la regola per cui si deve avere riguardo ai singoli reati non potendosi estendere con procedimento analogico, che si risolverebbe "in malam partem", la regola che l'art. 158 prevede per il reato continuato.

2. La genesi del processo.

*

Si è avuto già modo di rilevare, in narrativa, che l'odierno processo è nato come appendice di quello instaurato a carico di VALPREDA Pietro+33, a motivo del fatto che alcune frasi "estrapolate" dal testo della relativa sentenza 20 marzo 1981 di questa Corte di Assise d'Appello sembrava adombrassero ~~la~~ la necessità di una indagine supplementare volta ad accertare responsabilità di persone in quella se de non inquisite.

Si ribadisce che dette frasi sono state "estrapolate" perchè assunte ed interpretate in sé, stac-

cate ed avulse dal contesto, senza alcuna considerazione del fatto che esse risultano poi sostanzialmente contraddette o neutralizzate dalla complessiva valutazione dei fatti, operata dalla sentenza medesima.

Questa, infatti, trattando conclusivamente la posizione del MERLINO, lamentava alcune lacune a motivo che non si fosse fatta "piena luce sulla posizione nella vicenda di Stefano DELLE CHIAIE".

Affermava testualmente la citata sentenza:

"Il collegamento tra MERLINO e gli obiettivi concretamente colpiti dagli attentatori costituisce un argomento indiziario non trascurabile a suo carico, specie se rapportato al ruolo da lui svolto nell'ambito del "22 marzo", e che "l'ipotesi accusatoria più verosimile che si può formulare a suo carico è che egli, non solo abbia riferito al DELLE CHIAIE i programmi formulati nell'ambito del "22 marzo", ma abbia anche concorso ad organizzare gli attentati, procedendo, altresì, all'aggancio del VALPREDA, se non addirittura partecipando all'esecuzione materiale di qualcuno degli attentati".

Poi, quasi contestualmente, la stessa sentenza sviliva detto sospetto esattamente rilevando che "questa ricostruzione, in apparenza agevole e linea

re, incontra però seri ostacoli sotto l'aspetto dei riscontri logici", puntualmente osservando:

"Il primo argomento ostativo è costituito proprio dalla debolezza dell'alibi da lui prospettato. Sembra logico ritenere, infatti, che se MERLINO fosse stato un organizzatore od un esecutore materiale degli attentati, si sarebbe premunito a tempo (nella facile previsione che le indagini, ove si fossero rivolte contro il gruppo "22 marzo", avrebbero investito direttamente anche la sua persona) di un alibi ineccepibile, e non certo si sarebbe rivolto a DELLE CHIAIE, la cui parola non avrebbe potuto rappresentare un'autorevole garanzia in suo favore. Sta di fatto, invece, che, al momento del suo fermo, egli era assolutamente privo di un alibi, e che quando ha dovuto prospettarne uno, ha fatto proprio il nome di DELLE CHIAIE" (cfr.ivi, fl.827).

"Il secondo argomento è costituito dal comportamento di quest'ultimo nei confronti del MERLINO, sempre in relazione al predetto alibi. Non va dimenticato, invero, che DELLE CHIAIE ha all'inizio ripetutamente smentito le affermazioni dell'amico, contribuendo ad aggravarne la posizione, e solo in seguito è intervenuto in suo ausilio, fornendo però in maniera poco convincente, e quasi sforzata, i riscontri di cui la versione del MERLINO aveva biso-

gno! il che non avrebbe dovuto verificarsi nel caso di una compromissione nei fatti criminosi da parte di quest'ultimo per suo conto, essendo impensabile che il DELLE CHIAIE avesse lasciato un proprio complice in balia di se stesso" (cfr.ivi).

"Tutto ciò - prosegue la sentenza medesima - suppone che il MERLINO fosse stato colto alla sprovvista dalla notizia degli attentati; ma se ciò fosse vero, bisognerebbe dubitare allora della sua compromissione, e si dovrebbe pensare, quindi, che egli si fosse limitato a fungere solo da informatore, rimanendo poi estraneo all'organizzazione ed all'esecuzione degli attentati, dei quali anzi non sarebbe stato messo neppure al corrente. Ipotesi, questa, che troverebbe un riscontro nel suo già descritto comportamento processuale, inteso, da una parte a convogliare i sospetti sugli anarchici, e nel contempo a salvaguardare la propria posizione improvvisando alla meglio un alibi, ed affidandone il sostegno - come già da lui preannunziato al SERPIERI durante il suo fermo - al DELLE CHIAIE Stefano, ossia all'unica persona sul cui ausilio si sentiva in diritto di contare".

"Senonchè, per risolvere le perplessità e gli interrogativi sollevati dai rilievi ora esposti, sarebbe stato opportuno a suo tempo, fare piena luce

sulla posizione nella vicenda di Stefano DELLE CHIAIE, il cui ruolo, invece, non è stato mai chiarito nel corso del processo, malgrado gli aspetti inquietanti che la sua figura presentava".

"Questa osservazione, è bene precisarlo, non vuole suonare come critica all'opera dei Magistrati dell'istruzione e del dibattimento, che con zelo ed impegno enormi hanno condotto, sia pure in base ad impostazioni diverse, indagini così complesse. Né pretende di additare come sicuro colpevole un soggetto mai formalmente accusato del delitto di strage, e che quindi non ha avuto l'occasione e la possibilità di difendersi da tale addebito"(cfr. ivi, fl.828).

"La Corte, anzi, si rende conto che soprattutto nella fase istruttoria i Giudici inquirenti hanno incontrato delle difficoltà a dare a questo personaggio una collocazione nella vicenda, o per l'impostazione ormai data alle indagini, o per i riscontri negativi forniti dalle risultanze istruttorie".

"In particolare i Magistrati dell'istruzione romana i quali, sulla base degli elementi fino allora acquisiti, avevano ravvisato nel gruppo anarchico "22 marzo" la matrice degli attentati, non avrebbero potuto dare un ruolo determinante a DELLE CHIA-



IE, elemento di destra, se non sovvertendo o modificando quel presupposto".

"A sua volta il G.I. di Milano, il quale procedeva solo contro elementi di destra, ed aveva ritenuto, altresì, di aver raggiunto la prova inconfutabile, attraverso l'acquisto dei timers da parte del FREDÀ, della responsabilità di quest'ultimo, nessun riscontro aveva trovato alle dichiarazioni del VENTURA circa un collegamento tra lo stesso FREDÀ e DELLE CHIAIE. Sta di fatto, però, che per un motivo o per un altro la sua figura, verso la quale convergono numerose e significative risultanze, è rimasta invece continuamente ai margini di tutte le istruttorie, con irreparabile pregiudizio dell'esito delle indagini, mentre sarebbe stato opportuno approfondirne la posizione, anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto."

"Di questa esigenza, che appare ancora più netta oggi attraverso una visione globale del processo, consentita dall'unificazione - a torto da alcuni criticata - di tutte le istruttorie, si sono del resto resi conto sia il P.G. di udienza che alcuni difensori di p.c., i quali nella loro discussione han

no ripetutamente posto l'accento sulle predette lacune, confermando così che la loro impostazione accusatoria, nei confronti degli altri imputati, non poteva assolutamente prescindere dalla figura di DELLE CHIAIE" (cfr.ivi, fl.829-830).

E, poco dopo, nella parte relativa alle "considerazioni finali", così prosegue la più volte citata sentenza:

"In questa dolorosissima vicenda si sono potute trarre, a parere della Corte, poche certezze positive, altrettanto poche certezze di carattere negativo, mentre sono rimasti dubbi ed oscuri i punti fondamentali".

Data per certa la sussistenza della "cellula (eversiva) veneta", facente capo a PREDa e a VENTURA, e l'attribuibilità a costoro degli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969, ad essi contestati; ed evidenziata la impossibilità di acquisire "in concreto alcuna prova certa sia per quel che riguarda la posizione di MERLINO, l'unico degli attuali imputati che avrebbe potuto attivamente partecipare a tale manovra, sia per quanto attiene alla colpevolezza di VALPREDa quale presunto esecutore materiale dell'attentato alla B.N.A. di Milano", così proseguiva la citata sentenza [sub lett.g]):



"Non è neppure possibile, d'altra parte, colmare tutte le lacune ora evidenziate, prospettando un collegamento tra il gruppo FREDA, il MERLINO ed il VALPREDA attraverso un presunto legame operativo tra lo stesso FREDA e l'altro estremista di destra DELLE CHIAIE Stefano, perchè anche su questo punto vi è una sostanziale carenza di riscontri. Di conseguenza gli elementi frammentari di prova emersi a carico del FREDA e del VENTURA non possono integrarsi con quelli, altrettanto frammentari, a carico del MERLINO e del VALPREDA, essendo mancata sin dall'inizio una visione unitaria delle indagini che permettesse una specifica collocazione di ognuno di loro nell'ambito di un comune disegno criminoso"(cfr. ivi, fll.877 e 878).

Ciononostante, il processo, non solo è stato imbastito, ma ha superato anche la fase istruttoria!

3. Tesi di accusa.

*

Non è superfluo, prima di affrontare l'esame nel merito, ribadire ancora la posizione dell'accusa e ricordare i motivi dell'appello, per seguirne gros-

so modo la traccia.

Lamenta, dunque, l'appellante Pubblico Ministero che l'impugnata sentenza, privilegiando l'analisi del confuso mondo dell'extraparlamentarismo di destra, scarsamente intellegibile, sia pervenuta alla conclusione che non vi è la prova di una convergenza ideologica e operativa tra Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, nè della paternità da parte del DEL LE CHIAIE del Circolo "22 Marzo".

Questa - a parere dell'appellante - sarebbe una operazione inutile ed improduttiva.

Censura egualmente il ragionamento circa la scarsità degli aderenti ai vari gruppi, la mancanza del comune impegno ideologico dei singoli e l'inalità del gruppo allo scontro diretto, elementi tutti che - secondo la Corte di primo grado - escluderebbero l'esistenza dell'associazione sovversiva. Ed infatti, nonostante la scarsità numerica, l'inconsistenza della figura di quasi tutti gli imputati, la mancanza di un rigore ideologico, nessuno aveva mai dubitato dell'esistenza dell'associazione sovversiva veneta che era stata poi riconosciuta con sentenza passata in giudicato. Ben poteva, dunque, essere analogamente ravvisata l'esistenza di un sodalizio tra gli uomini che comunque ruotavano

attorno all'imputato.

Assume l'appellante P.M. che in atti v'è la prova dei collegamenti tra il gruppo FREDA-VENTURA e quello del DELLE CHIAIE; che il commissario IULIANO, in tempi non sospetti, aveva raccolto le delazioni che denunciavano le compromissioni di FREDA e VENTURA anche in Roma oltrechè a Padova; che lo stesso VENTURA e, prima di lui, il POZZAN parlano di contatti FREDA-DELLE CHIAIE e che di collegamenti si parla da parte di ZILIO Giovanni e ZAGOLIN Dario, riferimenti fatti tutti in circostanze di tempo e di luogo diverse e valutabili nel quadro della rilevante segnalazione IULIANO.

Ribadisce l'appellante che le indicazioni di ZILIO, certamente provenienti da ZAGOLIN, persona bene informata ed in grado di conoscere i fatti riportati nelle schede, avrebbero dovuto essere diversamente valutate perchè, fissate sulla carta in epoca assolutamente non sospetta, erano tali da non potersi prestare ad eventuali distorsioni o deformazioni; e che, attese le modalità di raccolta delle notizie e l'epoca, non fosse lecito pensare che le stesse fossero finalizzate ad aiutare taluno o a coinvolgere tal altro.

Rileva che POZZAN Marco, nonostante le ritratta-

zioni e i ripensamenti, ha sempre mantenuto fermo l'accento ai rapporti FREDÀ-DELLE CHIAIE.

Lamenta l'appellante che il riesame delle dichiarazioni del VENTURA è stato operato con il preconcetto che lo stesso, in attuazione del suo disegno difensivo, intendesse coinvolgere il DELLE CHIAIE.

Osserva che VENTURA Giovanni è stato condannato per tutti i delitti da lui confessati, ivi compreso quello di associazione sovversiva e che è stata, perciò, definitivamente ritenuta veritiera la sua affermazione circa l'esistenza della cellula veneta. Da ciò deduce l'appellante medesimo la necessità che il VENTURA debba essere valutato positivamente quando parla di una strategia di seconda linea, rilevando che, effettivamente, degli attentati compiuti furono incolpate persone di area politica opposta.

E' quindi provata nei fatti - secondo l'appellante P.M. - l'esistenza della strategia della seconda linea, condotta anche a Roma dal DELLE CHIAIE tramite i contatti con FREDÀ.

Secondo lo stesso appellante dovrebbe, poi, essere esclusa la tesi che l'incolpazione del DELLE CHIAIE sia stata fatta a scopo unicamente difensivo perchè non è dato di vedere il vantaggio che il suo

coinvolgimento avrebbe apportato all'accusatore.

Un dato incontrovertito è quello della sconcertante coincidenza tra gli obiettivi dei possibili attentati indicati dai giovani anarchici e quelli effettivamente colpiti, e questo specialmente con riferimento a quelli romani e al Circolo 22 Marzo. Se questo circolo era così aperto da consentire l'ingresso ad un MERLINO e persino ad un agente di polizia è evidente che l'infiltrazione operata dal DELLE CHIAIE aveva non lo scopo, superfluo, di procacciare notizie, ma quello di compiere opera di provocazione per far poi ricadere la colpa sugli incauti ed ingenui anarchici.

Quanto al famoso 'appuntamento SID', vi è da osservare che lo stesso contiene notizie che solo MERLINO poteva fornire; che il MERLINO fu sempre col SERPIERI nel corso della notte sul 13.12.1969; che SERPIERI era l'unica fonte del maresciallo TANZILLI, che, a sua volta, riferiva ai superiori.

Nonostante le intervenute pronunce giudiziarie, dunque, l'appuntamento SID può fornire elementi sicuri di aggancio circa le attività del MERLINO e i suoi rapporti con il DELLE CHIAIE.

Le notizie fornite dall'appuntamento circa la tecnica di compromissione del DELLE CHIAIE richiamano i ri-

ferimenti di VENTURA circa la strategia di seconda linea.

Di fronte a siffatte affermazioni deve questa Corte ribadire, senza ovviamente ripeterne il lungo, analitico e puntuale discorso motivazionale espresso, gli argomenti più salienti a chiarimento dei punti appena richiamati dall'appellante Pubblico Ministero.

**3. L'opera di depistaggio
svolta dai Servizi Segreti.**

*

Ma non può affrontarsi ancora l'esame di merito senza indugiare, almeno per un solo momento, su alcuni importanti e inquietanti aspetti dell'odierna vicenda giudiziaria.

La prima considerazione da farsi è che il processo è basato quasi totalmente su documentazione e testimonianze acquisite o in quello principale a carico di VALPREDA Pietro + 33 o in altre sedi.

Le poche novità, nell'odierno processo, provengono dal gruppo dei cosiddetti "pentiti" dei quali si dovrà parlare diffusamente più avanti, ed, ovviame

te, dalle testimonianze acquisite in questa stessa fase del giudizio, costituite dalle dichiarazioni di TOMMEI Franco e OGNIBENE Roberto.

Anche di questi si dirà in seguito, perchè il loro apporto, quantunque scarso, è significativo.

Va rilevato, poi, che la principale caratteristica di quasi tutti i personaggi via via apparsi è il mendacio.

Mentono legittimamente gli imputati, un po' meno lecitamente gli altri. Ma quello che maggiormente impressiona è che tutte le condotte risultano finalizzate, per motivi diversi e spesso contrastanti, al sollevamento di polvere e alla creazione di uno stato di confusione al fine di impedire al giudice l'accertamento della verità.

Questo è stato sin dall'inizio il mal celato disegno che ha informato la condotta di quasi tutti i soggetti, specialmente di quelli che avevano il dovere, non solo morale, ma anche giuridico, di collaborare con l'Autorità Giudiziaria a tutti i livelli onde consentire di fare piena luce su uno dei fatti più truci, dei capitoli più oscuri della storia nazionale, degli avvenimenti più destabilizzanti della istituzione democratica..

Di fronte a questa situazione così macroscopica-

mente emergente dalle decine di migliaia di pagine processuali è dovere della Corte procedere alla valutazione delle testimonianze, da qualsiasi parte provengano, con la massima cautela e di negare credito a quei personaggi, le cui dichiarazioni non siano assistite e confortate da riscontri oggettivi e logici insieme.

Perchè la Corte è costretta a diffidare della credibilità intrinseca di soggetti che appaiono, anche all'osservatore più sprovveduto, di infimo profilo etico e ~~accriticamente~~ privi del più elementare senso civico.

Questo testé enunciato è stato il criterio seguito nella decisione e lo stesso sarà di conseguenza trasfuso in motivazione.

Non si vuole affermare che in una situazione diversa la metodologia della valutazione della prova possa essere improntata a minore prudenza; si vuole soltanto spiegare che nella normalità è lecito accordare credibilità intrinseca a soggetti le cui dichiarazioni appaiono improntate a disinteresse e buona fede, fermo sempre restando l'obbligo della verifica obbiettiva. Ove, come in questo processo, appaiano evidenti la malafede generalizzata e il disegno fraudolento e deviante di fondo, è obbligo

del giudice negare a tutti i personaggi ogni credibilità intrinseca ed affrontare il problema della valutazione con la massima cautela ed estremo rigore affidandosi esclusivamente al criterio della credibilità estrinseca.

E' opinione della Corte che i fatti indicati compendiosamente come "strage di Piazza Fontana" rappresentino il momento più tragico della storia della Repubblica, e ciò, non solo perchè sono l'inizio di quel fenomeno definito 'stragismo' che ha profondamente e sinistramente segnato un intero ventennio e perchè altri fatti, altrettanto gravi, sono seguiti, ma anche perchè quel sanguinoso episodio ha indotto una spirale di violenza che ha condotto - com'è noto - agli anni del terrorismo e al quasi totale collasso dello Stato.

Il quale, da parte sua, ha dovuto ricorrere spesso a contromisure di natura repressiva con la legislazione di emergenza definita, in alcuni casi, liberticida, perchè senza dubbio incidente in modo pesante anche nella sfera democratica del cittadino comune.

E allora sarebbe stato di vitale importanza pervenire, attraverso l'accertamento della verità, alla individuazione e alla punizione degli autori, ma

teriali e non, perchè la soluzione di Piazza Fontana avrebbe certamente cambiato il corso degli eventi, impedendo la crisi dello Stato, consentendo l'avanzamento civile e democratico della società, risparmiando altri gravissimi, luttuosi avvenimenti.

Perchè è evidente che l'emergenza ha bloccato a lungo il processo di sviluppo democratico del Paese con un ritardo, se non proprio con un arretramento, complessivo del progresso civile.

Ci si chiede allora perchè interi apparati dello Stato, cioè, in definitiva, la stessa vittima designata, abbiano costantemente e caparbiamente rifiutato la loro collaborazione a tutti gli organi giudiziari, che si sono via via occupati della vicenda, ed assunto una posizione negativa mantenendola anche dopo che alcuni di quei magistrati, incaricati delle indagini, avevano pagato con la vita la loro fedeltà verso lo Stato!

Ci si chiede perchè altri apparati abbiano ingannato i giudici, omettendo indagini, rapporti, indirizzandoli su false piste, favorendo i rei, fuorviando il corso della giustizia.

Ed è lecita la conclusione che interi settori dell'amministrazione statale possano essere, come ipotesi minima, interessati a coprire i responsabi-



li di tutte le stragi, perchè è notorio che l'attività fraudolenta volta ad impedire l'accertamento della verità e la creazione di false piste a scopo deviante sono state messe in atto in tutti i processi di strage, da quella di Peteano a quella di Bologna, e che molti di coloro che sono alla guida del Paese hanno spesso sfacciatamente compiuto opera di copertura di funzionari corrotti e infedeli.

Dei partecipanti a questa nobile gara meritano una citazione speciale organi politici, alte gerarchie militari, settori ed uomini dei Servizi di Sicurezza.

Dei primi va ricordata la squallida e indecorosa sfilata davanti la Corte di Assise di Catanzaro, dove chi non ha sfacciatamente negato si è trincerato dietro la meschina e vile tattica del "non ricordo"; degli altri, la pervicacia con la quale è stato opposto il segreto politico-militare, anche nei casi in cui è risultato, a seguito della sua parziale rimozione, che le addotte ragioni di sicurezza erano completamente assenti, così come quelle a tutela di fonti rivelatesi poi, secondo la stessa gerarchia operata dai Servizi, di infima categoria.

E questa caparbia non può essere spiegata altrimenti che con la volontà di copertura dell'atti-

vità dei Servizi, la cui devianza è stata riconosciuta dagli stessi organi politici che hanno messo mano alla riforma, conclusasi con un ulteriore scacco per aver portato ai vertici degli uomini risultati affiliati alla famigerata Loggia P.2.

Per il SID il discorso è più lungo e più complesso e ancor più pesanti sono i sospetti, peraltro legittimi, di una implicazione diretta di uomini o di interi settori in attività illecite; sospetti alimentati anche dalle definitive condanne penali intervenute a carico di alcuni elementi di spicco proprio per la loro attività in relazione ai fatti per cui è processo.

L'opera inquinante e deviante di alcuni settori del SID ha avuto inizio sin dai primi giorni dei fatti di Roma e di Milano.

Dell'ormai famoso "appuntamento SID" del 16.12.969 si parlerà più avanti in dettaglio. Qui basti ricordare che l'istruzione di questo processo ha messo in evidenza, attraverso le indagini in Portogallo, che il 14.1.1970 le autorità portoghesi avevano fornito ai Servizi notizie sul noto eversore internazionale Guerin SERAC, che operava dal Portogallo attraverso l'Aginter-Press, una finta agenzia di stampa che fungeva da copertura. Secondo le informazioni dello



stesso SID all'Autorità Giudiziaria, dopo il 16 dicembre 1969 nessuno aveva fornito notizie sul SERAC se non GIANNETTINI Guido in data 23.6.970 (v. cartella 23/B, fasc. 23 fl.31).

Risulta così evidente una delle tante menzogne degli organi del SID, anche perchè l'appunto di cui si parlerà tra breve, certamente di qualche giorno successivo alla strage, riferisce del SERAC.

Il 17.12.1969 il SID aveva comunicato all'Ufficio Politico della Questura e al Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma un appunto informale e anonimo, dal quale risultava che notizie confidenziali indicavano in MERLINO Mario l'autore degli attentati.

Il MERLINO aveva agito su mandato di DELLE CHIAIE Stefano che era in contatto con il citato SERAC, mandante, a sua volta, ed ideatore. Il presunto autore veniva definito anarchico, mentre del SERAC si diceva non essere nota la ideologia.

Degna di rilievo - come si vedrà - la notizia secondo la quale la bomba di Milano aveva provocato vittime perchè esplosa "in anticipo" per intervenuti contrattempi.

Questo appunto, di cui non si è potuto mai accertare la paternità, risultò la riproduzione dell'originale datato 16.12.1969, acquisito agli atti.

L'originale, però, differisce dalla copia in quanto non contenente alcuna indicazione sull'ideologia anarchica del MERLINO e perchè più esplicitamente riferisce che gli ordigni furono fatti esplodere con un congegno a tempo, circostanza, all'epoca, assolutamente ignorata da tutti, perchè venuta fuori molto tempo dopo e precisamente dopo il deposito della perizia.

Appare perciò evidente che gli autori dell'appunto, certamente uomini del SID (circostanza ammessa da tutti, anche da coloro che tacciono i nomi degli autori), conoscevano le modalità di innesco, la caratteristica dell'esplosivo ovviamente e, quindi, gli autori degli attentati.

Fra l'altro, le sostanziali diversità fra l'"originale", intendendo per originale l'appunto del 16. 12.1969, e quella che si può chiamare la copia, sia pure poco fedele, autorizzano la conclusione che il SID intendeva tacere anche alle autorità di polizia circostanze rilevanti (congegni a tempo) o fornire dati non veritieri (anarchismo di MERLINO), frapponendo così ostacoli al regolare sviluppo delle indagini, indirizzando l'Autorità Giudiziaria su false piste.

I destinatari dell'"appunto", da parte loro, si

erano ben guardati dal prendere iniziative o dall'informare l'Autorità Giudiziaria, tanto che solamente il 27.11.973, il maggiore Ruggero PLACIDI, comandante del Nucleo P.G. dei Carabinieri di Roma, consegnò la nota all'Autorità Giudiziaria di Milano su decisa ed energica azione della stessa.

Da queste vicende, il ruolo dei Servizi appare equivoco, ingenera il legittimo sospetto di complicità e fornisce la prova certa di un'attività tendente a forviare il corso della giustizia, male mascherata dalla pretesa necessità di proteggere la fonte informativa.

Il 9.7.1970, intanto, il capo del Servizio, ammiraglio HENCKE, comunicava al Giudice Istruttore di Roma, su richiesta, soltanto generiche notizie, provenienti da fonte che si diceva dovesse essere taciuta, secondo cui MERLINO Mario aveva confidato che avrebbe, se messo alle strette, cioè, se incriminato, addotto un alibi per la giornata del 12.12.1969 dichiarando di essere stato in compagnia del DELLE CHIAIE.

Dalle indagini istruttorie e dibattimentali emergeva successivamente che la fonte era il neofascista SERPIERI Stefano, informatore del SID e confidente della Polizia, il quale era stato, ad opera

di funzionari della Questura, rinchiuso nella stessa camera di sicurezza in cui si trovava il MERLINO; ne aveva carpito le confidenze e ne aveva riferito, nei termini scarni di cui alla nota HENCKE, non alla Polizia, ma al maresciallo TANZILLI che era il suo contatto del SID.

Questo episodio può essere segnalato come fulgido esempio di collaborazione fra organi dello Stato preposti alla protezione delle istituzioni e alla tutela della sicurezza dei cittadini!

Il contrasto tra la comunicazione al Giudice Istruttore ed i due appunti sollevava il problema della manipolazione della breve segnalazione del maresciallo TANZILLI, della paternità delle due note e dello scopo che gli organi del SID si proponevano.

Ne veniva fuori una ridda di testimonianze contrastanti, reticenti, fraudolente, che portava all'incriminazione di vari ufficiali e dello stesso maresciallo TANZILLI per falsa testimonianza, ma non si riusciva a districare il nodo principale relativo a chi avesse operato la manipolazione nè a qual fine, anche se è apparso successivamente evidente che lo scopo vero era quello di creare false piste per allontanare le indagini dai veri responsabili.



E infatti l'attività inquinante e forviante del SID non si fermò agli episodi riferiti; le manovre assunsero aspetti più inquietanti che portarono anche a condotte delinquenziali sino alla commissione dei delitti di falso e favoreggiamento personale da parte del generale MALETTI e del capitano LABRUNA, la cui responsabilità penale è stata accertata con sentenza passata in giudicato ed inappellabilmente, quindi, consegnata alla storia.

Ci si riferisce alle oscene e criminose trame che portarono alla fuga di GIANNETTINI Guido, organizzata e protetta dai Servizi, e all'espatrio clandestino, con falso passaporto, di POZZAN Marco, sempre sotto il patrocinio del SID.

Non è il caso di ripetere quanto scritto da altri giudici su questa vicenda, ma va sottolineato, ai fini che qui interessa evidenziare, che l'operazione, penalmente illecita, perchè compiuta nella piena consapevolezza dell'avvenuta incriminazione dei due per i fatti di Piazza Fontana, proietta un'ombra decisamente sinistra sull'attività dei Servizi.

Pur di portare a compimento l'opera di inquinamento delle prove, di creazione di false piste, di protezioni illecite, compiute al fine di trarre in

inganno i giudici per garantire l'impunità ai veri responsabili, ufficiali, anche di altissimo livello, non hanno esitato a ricorrere al crimine, mettendo a repentaglio la loro carriera e forse il loro onore.

E' del tutto evidente che la posta in gioco doveva essere della massima importanza e tutto induce a concludere che solo chi conosceva i veri colpevoli poteva operare nel modo descritto e soltanto perchè complice, connivente o correo.

Vi sarebbero nella vicenda tutti gli elementi di una classica "spy story", sia pure squallida, se non si trattasse di una tragedia per l'elevato numero di vittime e per il disegno destabilizzante ed eversivo che la sottointende.

E, a proposito di GIANNETTINI, è bene sottolineare che questo informatore, anch'egli, come tutti gli altri noti, di estrazione neofascista, si adoperava per l'infiltrazione di VENTURA Giovanni nella sinistra extraparlamentare veneta, al fine di realizzare quella strategia della "seconda linea" che, indipendentemente dai riferimenti dello stesso VENTURA, è esistente nei fatti come azione diretta sostanzialmente al fine di far ricadere su persone innocenti la responsabilità degli attentati compiuti,



quali che fossero gli autori e quale che fosse la denominazione formale.

Strategia praticata dagli uomini del SID che nascosero ai giudici che battevano la pista anarchica altre strade percorribili, prestando, addirittura, aiuto e protezione a coloro che erano imputati della strage (VENTURA, FREDA, GIANNETTINI, POZZAN), dopo che, nonostante le richiamate coperture e deviazioni, era comunque venuta fuori una matrice veneta e neofascista..

Quali fossero i rapporti fra GIANNETTINI e VENTURA è emerso chiaramente dalle informative sequestrate nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, dirette al VENTURA e provenienti da GIANNETTINI, nonché dai contatti fra questi e i familiari dell'altro, che comprovano il sottostante legame fra i due e ne rivelano anche la natura.

Quanto sopra era estremamente doveroso chiarire e sottolineare prima di passare all'esame e alla valutazione delle prove addotte dall'accusa a carico del superstite imputato DELLE CHIAIE, perchè da tutte le circostanze messe in luce e considerate, appare sempre più evidente che la pesante intromissione deviante del SID, avallata dai suoi protettori politici, è stata la causa principale della sconfitta

della Giustizia e della conseguita impunità da parte degli autori delle stragi.

4. Elementi nuovi. I c.d. "pentiti".

I testi escussi in fase d'appello.

Valutazione delle loro dichiarazioni.

*

Rispetto agli elementi sottoposti al vaglio dei Giudici che si sono interessati, sin dall'inizio, della complessa vicenda, v'è da rilevare che il fatto nuovo, proprio di questo processo, è costituito, oltre che dalla ammissione ed escussione, in questa fase del giudizio, dei testi OGNIBENE Roberto e TOMMEI Franco, dalla presenza dei c.d. "pentiti neri", definita dal primo Giudice come "struttura portante della impostazione accusatoria".

Di tal che, fermo restando il giudizio valutativo espresso da tutti i suddetti Giudici in ordine ai fatti acquisiti e già oggetto del loro esame, re sta da stabilire se questi "pentiti" abbiano apportato un "quid novi", in qualche modo contribuito a chiarire i punti oscuri e riferito fatti significativi, degni di assurgere a dignità di prova.

La valutazione che delle dichiarazioni di detti

pentiti ha operato la impugnata sentenza è assolutamente negativa.

Tratterebbesi di persone, coimputate e del reato di strage e di quello di associazione sovversiva, intrinsecamente inattendibili perchè parlano, a volte, senza una effettiva cognizione di causa, a volte, per conseguire benefici personali, a volte, addirittura, per depistare le indagini; perchè tratterebbesi di individui il più spesso latori di dichiarazioni contraddittorie, mai assistite da elementi di riscontro.

Non è senza significato ricordare che tutte queste persone erano state già sostanzialmente svalutate sia dal Giudice Istruttore che dal P.M.

E però correttamente le dichiarazioni medesime sono state disattese anche dal primo giudice.

Gli accusatori del DELLE CHIAIE sono stati ritenuti inattendibili e sul piano intrinseco e su quello dei riscontri.

I criteri seguiti dalla Corte di Assise sono quelli dettati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "la valutazione dell'attendibilità intrinseca va operata considerando tre elementi di giudizio: la credibilità soggettiva; il disinteresse; la costanza, giustificando in proposito ade-

guatamente, non con congetture e illazioni, il valore da attribuire ad eventuali ritrattazioni o rifiuto di rispondere da parte del dichiarante; e secondo cui "la valutazione degli elementi estrinseci di riscontro deve rispondere alle seguenti esigenze: l'elemento di riscontro negli aspetti essenziali del fatto in cui ne è ritenuta la rilevanza verificatrice dell'attendibilità dev'essere obiettivamente certo, e non soltanto possibile, o, ancor meno, congetturale, non essendo logicamente ammissibile che sia attribuita funzione verificatrice della certezza di un fatto ad un elemento del quale, a sua volta, dovrebbe essere verificata la certezza. Il significato dell'elemento di riscontro deve avere, infine, un contenuto logico, idoneo ad esplicitare la suddetta funzione di verifica".

Orbene, nel caso che ne occupa, si rileva che la prima Corte ha fatto buon uso dei criteri appena richiamati.

Invero, gli elementi riferiti dai c.d. "pentiti" sono stati esaminati dalla prima Corte con ragionamento critico appagante, in quanto fondato su un va glio congruo e logico sia dell'attendibilità intrin seca sia della loro veridicità, con riferimento spe cifico alla individuazione di eventuali dati di ri-



scontro.

La valutazione operata dalla prima Corte, già esatta e corretta alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale allora prevalente, si appalesa maggiormente accreditata oggi, atteso che, dopo la sentenza di primo grado è intervenuto, sulla scia tracciata dagli ultimi arresti della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di prova, il nuovo codice di procedura penale con lo sbarramento di cui al 3° comma dell'art.192, imposto dalla svolta della cultura e della sensibilità collettive, anch'esse nauseate dal business inscenato dalla criminalità anche in detta materia.

E al dettato legislativo obbedisce perfettamente l'operata valutazione, atteso che le dichiarazioni rese dai "pentiti" risultano, nella specie, non solo contraddittorie e contraddette e in molti casi ritrattate, ma anche carenti di utili elementi di riscontro.

In concreto, hanno riferito sui fatti per cui è processo i seguenti c.d. "pentiti neri":

1. **ALEANDRI Paolo**, militante nel Movimento Repubblicano Popolare; imputato a Catanzaro per la fuga di FREDA, (cfr.fl.512, sentenza impugnata.).

Costui affermava di aver conosciuto FACHINI nel 1978, (allorchè aveva cominciato a frequentare gli ambienti di destra), ma non Stefano DELLE CHIAIE nè altri esponenti di A.N.; escludeva, per quanto afferisce alla strage di Piazza Fontana, la responsabilità del FACHINI, per aver appreso da costui la dissociazione del suo gruppo dagli attentati. Dichiarava di non aver mai condiviso il progetto di A.N., ma di aver fatto parte di una organizzazione facente capo al giornale "Costruiamo l'azione", che - secondo lui - era la continuazione di O.N.; che capo del gruppo era FACHINI; e che questi aveva fornito armi anche a lui. [interr.11.8.81 al G.I. Roma (cart.20, fasc.2, fl.43 e segg.)].

Accennava ad attività dinamitarde del FACHINI per gli anni dal 1978 in poi, ribadendo, davanti al G.I. di Catanzaro, di nulla sapere di DELLE CHIAIE e dei suoi rapporti con FACHINI e di non essere a conoscenza di fatti dai quali dedurre il coinvolgimento di FACHINI nelle stragi [interr. 21.5.84 al predetto G.I. (cfr.come sopra,fl.158 e segg.)].

Trattasi, all'evidenza, di "teste" assolutamente inutile ai fini della presente indagine!

2. BIANCHI Paolo, esponente di rilievo dell'e-

versione romana, braccio destro di VALLANZASCA (cfr fl.516 sent.imp.).

Affermava: - di avere appreso dallo stesso DELLE CHIAIE che la bomba di Piazza Fontana era stata collocata da Pietro VALPREDa, ma che non avrebbe dovuto provocare morti; - di aver saputo da tale Michel Garnin Turkovick BORAN, albanese, che era stato un mercenario non identificato a porre la bomba all'Altare della Patria in Roma e che tutti gli attentati, comprese le stragi, erano stati organizzati da tale ZANKOVIC e DELLE CHIAIE [cfr.interrogatori del 12.5.83 al G.I. di Roma (cart.20, fasc.2, fl.20) e del 3.6.83 al G.I. di Catanzaro (cart.20, fasc.2)].

Riferiva: - che il DELLE CHIAIE, incontrato, nel 1977, in Roma, nell'appartamento sito nel quartiere S.Lorenzo, per allontanare ogni responsabilità da A.N., gli aveva confidato che era stato lui l'ideatore e l'organizzatore della strage di Piazza Fontana, ma che lui non voleva provocare vittime e che autore materiale era stato VALPREDa, sollecitato da MERLINO; - il DELLE CHIAIE non aveva mai parlato di coinvolgimento di FREDa e del gruppo veneto; - che non sapeva nulla del rapporto FREDa-DELLE CHIAIE; - che TURKOVIC, nel 1978, gli aveva riferito che autore dell' attentato all'Altare della Patria era stato un mercenario di cui non ricordava il nome e che

organizzatore era stato DELLE CHIAIE; - di non aver mai parlato di un complice di nome ZANKOVIC; - che non aveva mai conosciuto MERLINO; - che aveva dedotto dalle dichiarazioni del DELLE CHIAIE che, negli attentati, era implicata Avanguardia Nazionale; - che s'era incontrato con DELLE CHIAIE durante la sua latitanza (1973 febbraio-3 settembre) [cfr.interr.22.4.85 alla Corte Assise di Appello di Bari].

Rettificava, successivamente, e sostanzialmente ritrattava le precedenti dichiarazioni [cfr.interr. 7.11.88, reso in sede dibatt. del giudizio di primo grado], precisando che l'imputato DELLE CHIAIE non era la stessa persona con cui aveva parlato nell'appartamento di S.Lorenzo in Roma e poi a Bari, durante la latitanza: quell'uomo portava la barba e l'equivoco era attribuibile alla cattiva memoria, risalendo l'incontro ai tempi in cui frequentava Avanguardia Nazionale. Chiariva che "scopo della visita del falso-DELLE CHIAIE nell'appartamento romano di S.Lorenzo doveva essere la verifica del ruolo da lui assunto nell'arresto del CONCUTELLI, essendosi diffusa la notizia ch'esso fosse stato eseguito a seguito di una sua delazione" (cfr.sent.1°grado, pag.519).

Quindi, di fronte a precise contestazioni e a ripetute ammonizioni a dire la verità, ritrattava la

ritrattazione affermando che veritiere fossero le sue dichiarazioni rese a Bari.

Nel corso del confronto, il BIANCHI, nonostante le contestazioni mossegli dal DELLE CHIAIE - che negava qualsiasi contatto con lui durante la latitanza a motivo del fatto che all'epoca riferita trovavasi all'estero - pur mostrando di ignorare i particolari richiestigli, insisteva nelle precedenti affermazioni.

Ammetteva, per contro, che durante il processo per l'attentato al console cileno Bernard LEIGHTON aveva tentato un contatto con lui tramite l'avanguardista FALABELLA Silvano; e, allorquando aggiungeva che detto console gli aveva promesso un espatrio clandestino con le line aeree cilene, il DELLE CHIAIE obiettava facendogli rilevare che all'epoca non esisteva uno scalo aereo cileno in Italia.

Dopo quanto appena esposto, e dopo l'accurata critica che delle dichiarazioni di questo teste ha operato il primo Giudice, ogni ulteriore indugio volto alla dimostrazione dei motivi della sua inattendibilità sarebbe veramente ozioso e certamente un fuor d'opera.

3. BONAZZI Edgardo, (fl.523, ivi).

Pur negando di aver riferito all'IZZO di un tentativo del gruppo milanese di nascondere alcuni timers nella villa di FELTRINELLI, ammette di aver parlato con l'IZZO medesimo, ma in termini di commento delle stragi.

Nulla riferisce circa i fatti per cui è processo.

4. CALORE Sergio, imputato di primo piano dell'eversione nera (cfr.fl 516,ivi).

Pur non parlando delle stesse cose riferite dal TISEI, sostiene confusamente di avere appreso i fatti da FREDA e FACHINI senza tuttavia accusarli di complicità, semmai il contrario (cart.22,fasc.3,fl.93).

Il 9.12.87 davanti alla C.Ass. di Bologna, sosteneva che i fratelli STRIPPOLI avevano fondato Avanguardia Operaia. [IZZO sosterrà la stessa cosa davanti alla Corte di Assise di Catanzaro il 20.10.88].

Ma DELLE CHIAIE precisa, fondatamente, che Avanguardia Operaia fu una organizzazione di sinistra che nulla aveva a che vedere con Avanguardia Nazionale o A.N.Giovanile o Avanguardia Europea (sent.

primo grado, pag. 329).

La valutazione pesantemente negativa operata dal primo giudice va anche qui condivisa.

E' generico ed è, comunque, smentito dal FREDA, il quale nega di avergli fatto confidenze.

Né riesce ad essere credibile, allorchè, a prova dei suoi rapporti col FREDA, esibisce corrispondenza epistolare (cart.20, fasc.24, fl.16 e cart.20/D, fasc. 24, fl.19-20): trattasi di una lettera di edizione A.R. dalla quale emerge solo che tra i due vi era un rapporto autore-editore, non altro!

Ma la circostanza più emblematica, riferita dal CALORE, resta quella secondo cui gli infiltrati del DELLE CHIAIE erano MERLINO e GARGAMELLI: addirittura ignorava che quest'ultimo faceva parte di un circolo anarchico che non aveva nulla da spartire con DELLE CHIAIE!

5. **FERRO Gianfranco**, (fl.532,ivi), condannato, in concorso con Pierluigi CONCUTELLI per l'omicidio in persona del giudice Vittorio OCCORSIO ad anni 24 di reclusione inflittagli dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza del 16.3.1978.

Sulla strage di Piazza Fontana aveva sentito da

FREDA queste testuali parole: "... nella nostra genesi non si è verificato mai un fatto luttuoso che concepisse, appunto, la strage come mezzo politico per l'affermazione della propria concezione politica o di pensiero ...

Nulla riferisce circa i fatti per cui è processo.

6. FIORAVANTI Valerio, (fl.535,ivi).

Riferiva dei rapporti tra FREDA e DELLE CHIAIE anteriori ai fatti di Piazza Fontana, precisando di aver "solo raccolto supposizioni di IZZO e CALORE" (cfr.interr. resi il 7.1.84 al P.M. di Firenze e il 14.3.1984 al G.I. di Catanzaro) e di non aver mai preso (le dichiarazioni di IZZO) per oro colato", sa pendo che "IZZO è un confusionario [...], mentalmente disorganizzato [...] un paranoico" (cf.interr.C. Ass.App. di Bari del 17.4.1985).

Non negava di aver preso parte, in Roma, presente il CALORE, ad un discorso sulle stragi, ma questo al fine di un approfondimento dello stragismo sotto il profilo culturale ed ideologico; chiariva, anzi, che "l'iniziale impegno suo, di IZZO e di CALORE di fare chiarezza sui fatti di strage purtroppo era fini to male, perchè mentre il loro proposito era quello

di approfondire l'esame del fenomeno sotto il profilo culturale, ideologico e psicologico era poi accaduto che IZZO e CALORE avevano assunto l'atteggiamento del cosiddetto 'pentimento', utilizzando a loro scopo personale quel bagaglio di nozioni e riflessioni"; evidentemente "si sono stancati di un impegno faticoso e sono passati dall'altra parte, dalla parte cioè di chi li rimanda a casa grazie alla legge sui pentiti" (cfr.ivi).

Anche davanti alla Corte di Catanzaro (cfr. int. dell'11.11.1988) insisteva nell'opera di svalutazione dell'IZZO e del CALORE qualificando le loro dichiarazioni come "ipotesi di seconda e terza mano", precisando che "IZZO è portato a passare come certezze ciò che è sua convinzione" e che "il CALORE parlò quasi improvvisamente delle confidenze di FREDA [...] facendo affermazioni gravissime ed incompatibili con un'attività di collaborazione col FREDA".

Finiva col definire il CALORE medesimo "personalità egocentrica", avendo "voluto apparire come il protagonista della comprensione del fenomeno stragista, e [...] come l'unico che è riuscito a ricucire i fili spezzati"(cfr.ivi).

Nulla di concreto sa, dunque, il FIORAVANTI: tut-

te le sue informazioni sono "de relato", "sorte o acquisite sotto la spinta di antipatia e simpatia".

Si può senz'altro condividere il divisamento della prima Corte secondo cui "il giudizio che egli da del pentitismo [...] è logicamente accettabile quando attribuisce alle incomplete fughe in avanti a scopi utilitaristici le ragioni delle contraddizioni e degli equivoci" (cfr.sent.imp.fl.538).

7. **IZZO Angelo**, (fl.538,ivi), "lo stupratore del Circeo", malamente collocato nell'ambito del 'pentitismo', dal momento che non aveva partecipato ad attività rivoluzionaria e politica prima della sua carcerazione per il 'massacro del Circeo".

Riferiva: - che, parlando di Piazza Fontana in modo generico, FREDA si era definito "piuttosto una vittima che un concorrente attivo"; - che lo stesso, col dichiarato proposito di scaricarsi di un grave indizio a suo carico, aveva proposto al CONCUTELLI, già condannato all'ergastolo, di dichiarare che era lui il destinatario dei famosi timers; - che il capo del gruppo veneto era POZZAN; - che il signor "P" della nota riunione non era RAUTI ma un dirigente bancario di Roma, vicino agli ambienti di A.N. sui trent'anni, appassionato di pornografia; - che



aveva appreso dal FREDA medesimo che la borsa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura era stata collocata dal FACHINI e che dalla Banca Commerciale si era risalito a lui attraverso il cartellino del timer; (cf. interr.6.1.84 al P.M. Firenze).

Ribadiva: - di avere appreso dal FREDA che autore della strage di Piazza Fontana era stato il FACHINI; - che la cellula veneta era in contatto col DELLE CHIAIE e con Avanguardia Nazionale, che erano i responsabili degli attentati di Roma del 12.12.69; - di avere appreso da GIANNETTINI che il POZZAN era il numero uno del gruppo veneto e che aveva attaccato DELLE CHIAIE pur essendo stato da lui mantenuto in Spagna; - che, secondo il GIANNETTINI, la fuga dall'Italia del POZZAN e il suo contatto in Spagna col DELLE CHIAIE rientravano in una faida tra SID e Affari Riservati, nel senso che il SID lo aveva portato in Spagna per metterlo poi nelle mani di DELLE CHIAIE, che era uomo degli Affari Riservati e ciò, per coinvolgere gli Affari Riservati nell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana (cfr.interr. 18.1.84 al P.M. di Firenze e succ.).

Dichiarava, in seguito, davanti al G.I. di Catanzaro: - di avere appreso da IZZO (che lo aveva appreso da CAVALLINI, che, a sua volta, lo aveva appreso da PAGLIAI) che DELLE CHIAIE aveva riferito a

aveva appreso dal FREDA medesimo che la borsa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura era stata collocata dal FACHINI e che dalla Banca Commerciale si era risalito a lui attraverso il cartellino del timer; (cf. interr.6.1.84 al P.M. Firenze).

Ribadiva: - di avere appreso dal FREDA che autore della strage di Piazza Fontana era stato il FACHINI; - che la cellula veneta era in contatto col DELLE CHIAIE e con Avanguardia Nazionale, che erano i responsabili degli attentati di Roma del 12.12.69; - di avere appreso da GIANNETTINI che il POZZAN era il numero uno del gruppo veneto e che aveva attaccato DELLE CHIAIE pur essendo stato da lui mantenuto in Spagna; - che, secondo il GIANNETTINI, la fuga dall'Italia del POZZAN e il suo contatto in Spagna col DELLE CHIAIE rientravano in una faida tra SID e Affari Riservati, nel senso che il SID lo aveva portato in Spagna per metterlo poi nelle mani di DELLE CHIAIE, che era uomo degli Affari Riservati e ciò, per coinvolgere gli Affari Riservati nell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana (cfr.interr. 18.1.84 al P.M. di Firenze e succ.).

Dichiarava, in seguito, davanti al G.I. di Catanzaro: - di avere appreso da IZZO (che lo aveva appreso da CAVALLINI, che, a sua volta, lo aveva appreso da PAGLIAI) che DELLE CHIAIE aveva riferito a

CIOLINI "qualcosa" che riguardava la strage di Bologna; - che FREDA non aveva mai parlato di uno "straniero" implicato in Piazza Fontana (cfr.interr 13.3.84); - che la proposta del FREDA al CONCUTELLI era stata fatta in presenza del LATINI; - che HAMID era un personaggio inesistente, introdotto nel processo a fini difensivi; - che l'indicazione di Pino RAUTI come il signor "P" era stato un colpo di genio del POZZAN, perchè aveva consentito di depistare la magistratura sulle vere finalità della riunione di Padova; - che FREDA aveva riferito di avere avuto contatti personali col DELLE CHIAIE; - che a mettere le bombe a Roma era stato il gruppo di Avanguardia Nazionale, facente capo al DELLE CHIAIE (cfr. interr.del 21.2. 1985).

E davanti alla Corte di Assise di Bari: - che il gruppo veneto era composto da FACHINI, SPIAZZI, MAS SAGRANDE, Roberto TRIGATO, MAGGI e Marco POZZAN che ne era il capo; - che gli attentati romani del 12. 12.1969 erano stati compiuti da elementi di A.N.; - che a Milano aveva operato il gruppo veneto; - che il signor "P" che aveva partecipato alla riunione padovana teneva i collegamenti fra i due gruppi (cf interr.del 12 aprile 1985).

E, davanti alla prima Corte di Catanzaro: - che, non essendosi parlato a Roma di Piazza Fontana, ave-

va dedotto la responsabilità del FREDA, ancorchè non fondata su elementi certi; - che FREDA aveva parlato della sparizione dei timers da lui dati al DE ECCHER e finiti a DELLE CHIAIE; - che non ricordava se FREDA, parlando degli attentati ai treni, avesse chiamato in causa DELLE CHIAIE; - che FREDA faceva risalire i suoi rapporti con DELLE CHIAIE all'episodio del Brancaccio a Roma; - che FREDA e DELLE CHIAIE si trovavano sulle stesse posizioni ideologiche; - che amici di FREDA intendevano porre in essere azioni di depistaggio come attentati da attribuire alle sinistre (cfr.interr.12.10.1988).

Anche per l'IZZO va pienamente condiviso il giudizio valutativo espresso dalla prima Corte.

A quel giudizio negativo può aggiungersi che sia del tutto lecito chiedersi quale credibilità possa accordarsi ad un elemento siffatto, atteso che mostra di ignorare addirittura che Avanguardia Operaia era una organizzazione di sinistra!

Non si esclude, certamente, che l'IZZO possa aver detto siffatta corbelleria, non già per ignoranza, sibbene al fine di depistare le indagini, ma sia nell'una che nell'altra ipotesi la sua credibilità risulta irrimediabilmente compromessa!

8. **LATINI Sergio**, (fl.545, ivi).

Riferiva che l'ordigno alla Banca Nazionale dell'Agricoltura era stato portato dal FACHINI, mentre quello alla Banca Commerciale di Milano era stato depositato da tale Giovanni; - nel corso delle confidenze fattagli dal FREDA nel carcere di Trani erano presenti IZZO e CALORE; che aveva appreso dallo stesso FREDA che l'autore dei fatti alla Banca Commerciale di Milano aveva lasciato fuori dalla scatola il tagliandino del timer per modo che si potesse risalire a lui (cfr.interr.3.1.84 al P.M. Firenze); che dai discorsi tra FREDA e CONCUTELLI aveva appreso che FREDA conosceva DELLE CHIAIE; che FREDA e CONCUTELLI non avevano molta stima del DELLE CHIAIE perchè lo ritenevano implicato con i servizi segreti europei e sud-americani; che FREDA era risentito con il FACHINI per la mancata consegna di cinquanta milioni (cfr.interr.5.6.84 al G.I.Catanzaro; cart.20 fasc.2); che aveva sentito dire sì che DELLE CHIAIE era persona legata ad alcuni servizi stranieri, ma che mai aveva sentito dire alcunchè che lo ponesse in relazione alla strage di Piazza Fontana; e che MERLINO era un uomo di Stefano DELLE CHIAIE (v.interr.14.1.82 al G.I.Catanzaro, cart.20, fasc.2).

La valutazione data dal primo Giudice alle pro-
palazioni di questo dichiarante va anch'essa condi-

visa essendo risultato sin troppo chiaro, ("ex ore suo"), a parte ogni altra considerazione, il suo in tento utilitaristico.

9. NAPOLI Gianluigi, (fl.550,ivi), esponente del la destra eversiva veneta, ma detenuto per droga.

Sosteneva di avere appreso dal MELIOLI Giovanni, figlio putativo del FACHINI, che MERLINO era stato ospite della libreria EZZELINO di FREDA a Padova in epoca precedente alla strage; che FACHINI era l'unico del gruppo competente di esplosivi e che da questa circostanza aveva dedotto che solo lui potesse essere stato l'autore del confezionamento; che dal MELIOLI aveva appreso pure che era stato MERLINO a consegnare al VALPREDÀ la bomba, confezionata dal FACHINI.

Precisava,però, che non poteva sapere sino a che punto i riferimenti del MELIOLI fossero autentici e veritieri, trattandosi sempre di "opinioni generate da voci" non sorrette da elementi specifici ed essendo il MELIOLI soggetto, "piuttosto superficiale" (cfr.interr. G.I. di Bologna il 20.12.85, in cart. 20, fasc. 4, fl.50,59 e 60).

Il contenuto stesso delle propalazioni di questo dichiarante,a parte ogni altro rilievo correlato an

che al fatto che il MELIOLI negherà tutto, ammettendo solo di essersi limitato a commentare gli episodi già noti delle stragi, non consente alcuna utilizzazione delle circostanze riferite.

10. MELIOLI Giovanni, (fl.551,ivi), teste anche questo ovviamente inutilizzabile.

La sua posizione è data da quanto appena evidenziato parlando delle dichiarazioni del NAPOLI.

11. SODERINI Stefano, (fl.552, ivi), delle cui dichiarazioni non è il caso di parlare, trattandosi di notizie "de relato", intrinsecamente contraddittorie ed afferenti comunque, e in senso accusatorio e in senso difensivo, alla posizione del FACHINI].

12. TISEI Aldo Stefano, (fl.553,ivi), destinatario di ben ventisei mandati di cattura e condannato per calunnia; deceduto "per presunta 'overdose' di eroina" nel nov.1988.

Avrebbe saputo da CONCUTELLI, CALORE e SIGNORELLI che la strage di Piazza Fontana era stata organizzata ed attuata da FREDA e dal gruppo veneto e che il DELLE CHIAIE vi aveva infiltrato MERLINO e GARGAMELLI; che era stata tutta un'operazione d'infiltrazio



ne; ma che nessuno gli aveva parlato di VALPREDÀ (v. vol.princ.fasc.5,int.16.9.81 e cart.20,fasc.2, fol.152, interr. 12.12.81 al P.G. Catanzaro).

Ribadiva di avere appreso che la strage di Piazza Fontana era stata approntata da elementi di A.N. come Stefano DELLE CHIAIE e da elementi di O.N. come FREDÀ e FACHINI; che - secondo quanto riferito gli dal CONCUTELLI - l'idea era stata di DELLE CHIAIE; che FREDÀ e FACHINI avevano procurato l'esplosivo e confezionato l'ordigno, consegnandolo, poi, al VALPREDÀ, indicato come autore materiale. (Cfr. interr. 15.6.1984 al G.I. di Catanzaro, cart.20,fasc.2,fol.152).

Modificava le iniziali dichiarazioni, sostanzialmente ritrattando, davanti alla Corte di Assise di Bari, e ammettendo di aver riportato una condanna per calunnia (int.22.4.1985).

Le contraddizioni ravvisabili nelle dichiarazioni di questo teste sono state poste in evidenza dalla sentenza impugnata a fl.556 e dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari a fl.152.

Peraltro le accuse del TISEI sono contenute in dichiarazioni "de relato", non confermate neppure dalle fonti richiamate.

13. **VETTORE Presilio**, (fl.559,ivi),sedicente alcoolista.

Faceva rivelazioni sul terrorismo in genere proponendo di essere messo in libertà per fare da spia (6.8.80 al P.M. Bologna).

In un interrogatorio non sottoscritto, ma recante appunti presi dai magistrati, parlava d'incontri a Padova tra FACHINI e FREDA durante il processo di Piazza Fontana (8.8.80 al P.M. Bologna).

Nessuna notizia su Piazza Fontana: assumeva di esserne completamente all'oscuro. Di DELLE CHIAIE aveva sentito parlare solo dal FACHINI.

14. **VINCIGUERRA Vincenzo**, (fl.560,ivi).

Riferiva che il capitano LABRUNA collaborava con il gruppo padovano, indicando a comprova un incontro FACHINI-LABRUNA.

Escludeva categoricamente che parte dei timers acquistati da FREDA fossero stati dati al DELLE CHIAIE. Precisava che l'ultimo incontro tra FREDA e DELLE CHIAIE risaliva al 1964 (cfr. int. 5.10.84 al G.I. Catanzaro).

Riferiva di aver saputo nell'ottobre 1972 a Padova da Aldo TRINCO che autori della strage di Piazza

Fontana erano stati "loro", cioè il suo gruppo, includente FACHINI e FREDA. (Cfr.int.24.4.1985 Corte Ass. App. Bari; cart.23/D,fasc.24,fl.114; e il succ confronto 2.4.85, in cart.20,fasc.4, fl.20).

Anche per questo teste, del tutto inutilizzabile, vanno condivise le esatte ed analitiche considerazioni fatte dal primo Giudice.

Sgombrato,così, il campo da tutto il ciarpame costituito dalle inutilizzabili propalazioni dei c.d. "pentiti neri", assolutamente incoferenti, equivocate e contraddittorie - come emerge anche dalle corrette considerazioni espresse dalla impugnata sentenza a fl.562 e segg. - resta da vedere se ad utili risultati, in senso accusatorio, si possa pervenire con le dichiarazioni rese nella odierna fase dibattimentale dai nuovi testi.

*

Come già evidenziato, sono stati ammessi ed escussi nella odierna fase dibattimentale, come testi, **OGNIBENE Roberto** e **TOMMEI Franco**.

a) **OGNIBENE Roberto**, (cl.954), in atto detenuto a Bologna, brigatista rosso, definitivamente con-

dannato, affermava di conoscere il GALATI Michele per avere con lui militato nella stessa organizzazione, cioè nelle BR.

L'aveva conosciuto in carcere a Milano nel 1977; e lo sapeva aderente alle BR sin dal 1974.

Essendo stato arrestato nel '74 non aveva avuto mai modo di lavorare col GALATI; né sapeva il settore nel quale veniva impiegato. Egli era addetto ai servizi logistici.

Aveva appreso dai compagni che le BR non avevano espletato alcuna inchiesta sui fatti di strage e in particolare sulla strage di Piazza Fontana anche perchè non ne avevano competenza. Avevano però studiato il fenomeno a fini politici, avendo, non già un preciso piano politico-militare, ma la necessità di conoscere le altre forze.

In sostanza il loro interesse non era quello di accertare la responsabilità individuale della strage in genere o di quella di Piazza Fontana, momento decisivo della svolta repressiva.

Avevano eseguito un'analisi della situazione per venendo alla conclusione che vi era una matrice o perlomeno una provocazione messa in atto per consentire agli apparati della conservazione di scatenare la repressione nei confronti del movimento po-

polare. Erano giunti alla conclusione che lo stragismo e gli attentati, in genere, erano compiuti non a scopo sovversivo, ma a scopo repressivo da parte di elementi della repressione.

Proprio per questi fini di accertamento storico che essi perseguivano, a Ragnano della Medaglia vi era un gran numero di documenti provenienti dalla sinistra che egli, però, non aveva mai esaminato.

Aveva appreso della loro esistenza dai compagni.

Alcuni documenti provenivano da perquisizioni presso centri del MSI o centri di studio ad essi legati; ma da questi documenti non emergeva nulla su Piazza Fontana: se fosse emerso qualche elemento utile essi lo avrebbero fatto venir fuori anche nel loro interesse politico.

A richiesta dell'avv. GARGIULO, ribadiva che dei documenti non aveva mai visto nulla. Precisava meglio di aver preso visione di alcuni documenti provenienti dalle perquisizioni negli ambienti di estrema destra perchè il relativo materiale veniva divulgato per estratto

Chiariva che la raccolta del materiale da parte delle BR poteva essere fissata intorno al 1973, perchè la data di nascita delle BR è del 1971 e naturalmente ci volle un certo tempo per dare un'orga-

nizzazione valida.

A domanda del P.G. affermava di nulla sapere di interrogatori effettuati da componenti dell'organizzazione e di nulla sapere pertanto di una registrazione di tale FAPPANNI. Sapeva dell'esistenza, nel covo di Rubbiana, anche di documentazione proveniente da Autonomia Nazionale, ma non aveva mai visionato alcun atto, avendo egli solamente compiti logistici.

A domanda del P.G. affermava di non aver mai conosciuto nè Attilio SARTORIO, nè MERLINO nè VENTURA e di non sapere conseguentemente nulla dei loro rapporti.

Chiariva che nella documentazione raccolta non vi era alcun riferimento a DELLE CHIAIE o alla strage di Piazza Fontana.

A domanda dell'avv. PISAURO ribadiva che se fossero emersi elementi a carico del DELLE CHIAIE essi li avrebbero concretamente pubblicati ed utilizzati.

b) TOMMEI Franco (n.5.1.36 a Milano) affermava di non aver mai fatto parte di Autonomia Operaia e di essere stato processato nell'ambito del processo c.d. "7 aprile" per associazione sovversiva e banda



armata. Non aveva mai conosciuto GALATI Michele se non nel corso del dibattimento dove era stato adotto come teste a carico nei confronti degli imputati ["teorema CALOGERO"].

Precisava che il processo era nato a seguito delle dichiarazioni del GALATI, secondo cui Autonomia Operaia era la direzione strategica delle B.R. Ma nonostante le accuse del GALATI era stata riconosciuta già dai giudici di primo grado la inesistenza di un legame operativo tra Autonomia e B.R.

Nel 1973 fu fondata la rivista Controinformazione, ad opera di elementi delle B.R. e di Autonomia, alla quale partecipava sia la componente delle B.R. sia quella di Autonomia, conservando ciascuna la propria individualità.

Come redattore di Controinformazione egli aveva svolto qualche inchiesta sui fatti di terrorismo allo scopo di pubblicare poi il tutto sulla rivista. Si era occupato precisamente del caso FELTRINELLI-BERTOLI, ma mai di Piazza Fontana.

Personalmente non si era mai occupato di inchieste o interrogatori sul Gen. DE LORENZO o sul c.d. Golpe Bianco, non poteva però escludere che qualche altro redattore potesse essersi occupato di quella vicenda.

A domanda del Procuratore Generale, il teste ribadiva che egli non aveva mai svolto indagini su DE LORENZO o sul Golpe e che non aveva mai discorso su questi temi e sul problema del golpismo in genere e sul Golpe Bianco in particolare.

Affermava di dire questo con cognizione di causa, perchè già al secondo numero di Controinformazione egli aveva lasciato la rivista per contrasti di ordine politico. E, infatti, mentre una componente riteneva che il golpismo fosse un pericolo imminente e reale, egli pensava diversamente e cioè che non vi fossero le condizioni per la riuscita di un golpe, ma che il vero pericolo fosse il "compromesso storico".

A domanda del Procuratore Generale, affermava di aver conosciuto il giornale Lavoro Politico, d'ispirazione marxista-leninista, perchè su un numero di esso era stato pubblicato un articolo di Renato CURCIO fortemente polemico con le loro posizioni politiche. Precisava che questo fatto si riferiva al 1966 quando Autonomia non era ancora sorta. Aveva conosciuto il giornale come lettore senza avere nessun tipo di rapporto con la redazione e in particolare non poteva escludere di avere conosciuto MERLINO o VENTURA.



A domanda del Procuratore Generale, affermava di aver conosciuto SARTORI per averlo visto una sola volta in un convegno del movimento. Aveva successivamente saputo che lo stesso aveva riferito a Toni NEGRI di stampare il giornale Potere Operaio presso la litografia Litopress. Avevan successivamente appreso dal giornale che nella Litopress era interessato anche Giovanni VENTURA. Essi avevano rifiutato la stampa presso la Litopress perchè avevano ritenuto più conveniente stampare il giornale a Roma, ma senza sapere della cointeressenza del VENTURA.

A domanda dell'avv. PISAURO affermava di non aver avuto conoscenza di FREDA e VENTURA Giovanni e di ignorare quindi quali fossero stati i rapporti fra i due o chi, nell'ambito della propria organizzazione o altrove, avesse diffuso il giornale Lavoro Politico.

Affermava che se, nell'ambito della sua organizzazione o anche in altri ambienti, avessero avuto modo di pensarli implicati nella strage di Piazza Fontana, li avrebbero pubblicamente denunciati.

E' tutto!

*

La portata e la significanza delle trascritte di

chiarazioni sono di intuitiva evidenza.

Queste, quantunque afferenti a circostanze per lo più negative, sono talmente chiare ed eloquenti che non hanno bisogno di commento ampio ed analitico.

Qui basta solamente ribadire che esse, lungi dal fornire elementi a carico, ossia in senso accusatorio nei confronti dell'odierno imputato, giustificano argomenti a favore, elementi di discarico.

5. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)

*

L'appellante P.M., nel censurare l'appellata senza, assume - come si è già avuto modo di rilevare - che in atti v'è la prova dei collegamenti tra il gruppo FRED A-VENTURA e quello del DELLE CHIAIE Stefano, indicando quali fonti di detta prova:

- 1) il rapporto (del commissario) JULIANO;
- 2) le dichiarazioni di VENTURA;
- 3) le dichiarazioni del POZZAN;
- 4) le dichiarazioni di ZILIO e ZAGOLIN.

Si può essere d'accordo col l'appellante sul rilievo che il primo giudice si sia attardato in una inutile disamina delle varie ideologie, ma, non per i motivi evidenziati, ma perchè quella disamina era assolutamente non necessaria ai fini processuali, e mergendo ampiamente dagli atti la prova che nè Ordine Nuovo nè Avanguardia Nazionale e, quindi, il DELLE CHIAIE, nella sua qualità di militante nel primo movimento e di fondatore e capo riconosciuto del secondo, potevano avere collegamenti con la "cellula (eversiva) veneta": la ragione è di tutta evidenza, ove si ponga in rilievo che, all'epoca, Ordine Nuovo risultava già sciolto, e Avanguardia Nazionale non era stata ancora costituita!

Peraltro, ^è vero che sia Ordine Nuovo che Avanguardia Nazionale sono stati inquisiti e condannati [il processo contro O.N. sarà chiuso con sentenza 21.11.73 del Tribunale di Roma], ma è anche vero che entrambi questi movimenti sono stati inquisiti e condannati non già per associazione sovversiva, sibbene per ricostituzione del disciolto partito fascista.

Escluso, dunque, che l'imputato abbia avuto collegamenti con la "cellula veneta" attraverso i suddetti movimenti, come capo o come semplice associato, resta da considerare l'ipotesi di una sua ade-

sione o con altri elementi dell'area di estrema destra che ruotavano attorno a lui o addirittura a titolo personale.

L'ipotesi accusatoria è che ebbe a parteciparvi per il tramite del MERLINO.

Dovendo riesaminare le indicate fonti di accusa, appare opportuno seguire, nella trattazione relativa, lo stesso ordine adottato dall'appellante P.M.

5.1. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)

Il rapporto JULIANO.

*

L'appellante P.M., nell'affrontare il problema dei collegamenti "tra i due gruppi", dopo aver premesso che non era affatto necessaria nè la pluralità di adepti per il programma terroristico, né rigore logico e politico nel movimentismo disordinato e caotico", affermava la necessità di "prendere la mossa dalle indicazioni fornite dal commissario Pasquale IULIANO", criticando severamente l'impugnata sentenza per il divisato giudizio di inutilizzabilità del suo rapporto.



"La conclusione - affermava - può essere diversa solo se si ripercorra l'iter delle confidenze e si collochino i soggetti nella giusta luce.

"Innanzitutto, nel giugno 1969, si erano verificati attentati di scarso rilievo (a fronte di quelli successivi) e le indagini che la Squadra Mobile conduceva erano dirette a fare luce anche su quell'unico attentato commesso a Padova (Rettorato dell'Università - aprile 1969).

"Il Commissario IULIANO entrato in contatto con delatori (Giuseppe ROVERONI, Francesco TOMMASONI, PEZZATO Nicolò) aveva avuto notizia dell'esistenza di una organizzazione responsabile di attentati in Padova a Roma e che faceva capo a FREDA, VENTURA e POZZAN.

"A prescindere dalla precisazione dei riferimenti è necessario sottolineare le seguenti circostanze:

a) fra i nomi emersi nelle confidenze vi era quello di Massimiliano FACHINI, imputato con FREDA e VENTURA del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (reato estinto per prescrizione);

b) la reazione dei soggetti chiamati in causa era stata abile quanto micidiale. Un'accorta manovra di manipolazione de confidenti, sorretta da una

massiccia campagna di contro-informazione, aveva eliminato dalle investigazioni il commissario IULIANO;

c) il riferimento generico agli attentati di Roma ricollegati a Franco FREDA provava che il confidente aveva notizie di compromissioni dello stesso in Roma oltre che in Padova;

d) all'iniziale indicazione si collegavano il riferimento di Giovanni VENTURA che indicava in Stefano DELLE CHIAIE il referente romano e quello di Marco POZZAN che, ancora prima di VENTURA, e dinanzi ad altro giudice, parlava di contatti di FREDA con Stefano delle CHIAIE;

e) ZILIO Giovanni e Dario ZAGOLIN avevano anch'essi fatto cenno a questi collegamenti;

f) Una prima considerazione si impone prima di esaminare gli altri riscontri, ed è che la pluralità dei soggetti, la diversità di circostanze di tempo e luogo nella quale hanno parlato, e principalmente la certezza che ciascuno di essi sapesse almeno parte della verità, impone di dare alla segnalazione del commissario JULIANO un peso rilevante.

"Se anche al funzionario non venne mai fatto il nome di Stefano DELLE CHIAIE, è certo che a lui per venne la notizia che FREDA era collegato ad atten-

tati commessi in Roma.

"E se solo a distanza di anni queste compromissioni sono state individuate nel collegamento operativo con DELLE CHIAIE, è estremamente importante che la prima notizia risalga al giugno del 1969, nel momento in cui l'associazione non aveva portato a compimento gli attentati più gravi e quindi non aveva titolo per evidenziarsi con connotazioni particolari".

"Le indicazioni di ZILIO Giovanni secondo il quale Franco FREDA avrebbe incontrato in Padova Mario MERLINO e Stefano DELLE CHIAIE - continua l'appellante Pubblico Ministero - sono state svalutate in sentenza (fol.443) per la scarsa statura morale del redattore delle schede, in buona sostanza venditore di informazioni.

"Una più attenta riflessione si impone. Ed invero è certo che quelle informazioni provenivano da ZAGOLIN Dario; che erano fissate in schede informative e quindi meno soggette alle dispersioni e distorsioni involontarie; che Dario ZAGOLIN era certamente in grado di conoscere i fatti riportati.

"Se questo è vero e se si tiene presente che ZILIO Giovanni venne escusso dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 10 novembre 1975, deve innanzi tut-

to escludersi qualsiasi intento mistificatorio a vantaggio o a danno degli imputati.

"All'epoca era già intervenuto il proscioglimento di MERLINO per il delitto di associazione sovversiva in concorso con FREDa e VENTURA da parte del Giudice Istruttore di Milano e quello che la prima istruttoria aveva accertato in ordine ai rapporti DELLE CHIAIE - MERLINO chiariva sufficientemente ogni aspetto della vicenda.

"DELLE CHIAIE era latitante, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di falsa testimonianza.

"FREDa e VENTURA erano stati anch'essi rinviati a giudizio e le notizie di ZILIO non potevano certo danneggiarli, a fronte degli elementi di accusa già raccolti a loro carico.

"Per sminuire i riferimenti di ZILIO bisognava ritenere che questi avesse avuto in animo di offrire un supporto informativo alla supposta diversione difensiva di Giovanni VENTURA.

"Poichè [...] si sostiene che VENTURA abbia chiamato in causa Stefano DELLE CHIAIE solo in chiave difensiva per allontanare da sé l'accusa di essere una struttura portante dell'eversione nel Veneto, bisognerebbe supporre che ZILIO avesse inteso avallare questo disegno.



"Anche accettando per un momento l'ipotesi di un VENTURA che si autoaccusa di attentati e chiama il DELLE CHIAIE in correità in funzione difensiva, è da ritenere fantasiosa la seconda di un ZILIO che assecondava quel disegno raccogliendo delle informazioni su fatti marginali, che non provavano nulla.

"Quindi quelle notizie non avevano nessuna funzione specifica e si inquadravano in un contesto che quei rapporti FREDA-DELLE CHIAIE proponevano con evidenza".

Ma le doglianze dell'appellante P.M. sono destituite di ogni fondamento.

L'analisi condotta sul punto dalla impugnata sentenza è puntuale e corretta e le valutazioni ed i risultati cui la prima Corte è pervenuta, del tutto ineccepibili e lontano, comunque, dal meritare le le riportate censure.

Sul c.d. memoriale (del commissario Pasquale) IULIANO la impugnata sentenza parla diffusamente ed esaurientemente (cfr.fl.433 e segg.).

Tralasciando le vicissitudini che portarono il prefato Commissario a scriverlo - a scopo meramente difensivo contro la calunniosa denuncia del "primo libretto rosso" dal titolo "La giustizia è come il timone: dove la si gira, va...", attribuito a Fran-

co FREDÀ - va qui sinteticamente ricordato che col detto "memoriale" il IULIANO dava conto del suo comportamento afferente specialmente alle indagini sul l'attentato del 16.4.69 al Rettorato di Padova da lui iniziate (ma non completate, proprio perchè nel frattempo sospeso dal servizio).

Riferiva precisamente: - di aver iniziato la sua attività investigativa su incarico conferitogli direttamente dal Questore; - di aver ricevuto, nel mese di maggio, una telefonata anonima che gli segnalava la possibilità di avere informazioni contro un compenso di cinque milioni; - di aver saputo dall'informatore, contattato ed identificato in PEZZATO Nicolò, che gli autori di diversi attentati erano simpatizzanti o iscritti al M.S.I.; - di aver ottenuto successivamente un appunto sui presunti autori tra cui figurava FACHINI Massimiliano; - di aver successivamente appreso che "autori di altri attentati non a Padova ma a Roma era una organizzazione che faceva capo ad un certo avv. FREDÀ da Padova, a certo VENTURA, un libraio di Treviso ed a un bidello del [l'Istituto per Ciechi] Configliachi di Padova", ossia al POZZAN; - che "affiliato all'organizzazione vi era anche certo ROVERONI il quale, però, ritenendo inconsulte le gesta dei due amici, aveva deciso di allontanarsi fornendo a lui le notizie



che a sua volta era disposto a passare alla polizia per la somma di £.2.000.000 [cfr.memoriale, fl.4, in cart.20/b, fasc.14, fl.15]; - di avere appreso, nel giugno del '69, dal TOMMASONI e ROVERONI che FREDA aveva in programma alcuni attentati in previsione "di un caldo autunno sindacale".

Nel prosieguo dell'istruttoria il TOMMASONI confermava le notizie sostenendo di averle apprese dal ROVERONI e quest'ultimo, di averle desunte da certi discorsi del FREDA che preannunciava scoppi di bombe per approfittare del caos ed esprimeva l'intenzione di avvelenare con arsenico l'acqua potabile.

Bene osserva, a questo punto, la impugnata sentenza che il "caso IULIANO" induce a due considerazioni molto importanti: per la prima volta viene affermata l'esistenza della "cellula eversiva veneta" e soltanto di detta cellula; per la prima volta le indagini intraprese da un funzionario di polizia vengono ufficialmente stroncate dall'iniziativa ministeriale, che, prendendo le mosse dall'attacco sferrato alla reputazione di quel funzionario proprio da un componente di quella "cellula", dal FREDA, "senza verificare la fondatezza delle confidenze ed, anzi, a prescindere da esse, si preoccupò, innanzi tutto, di sospendere cautelativamente il funzionario" [che sarà ampiamente assolto da ogni adde

bito con sentenza 23.5.79 del Tribunale di Padova], offrendo una chiara conferma al convincimento, già prima espresso, che molti e di ogni genere furono gli "ostacoli frapposti al corso della giustizia per l'accertamento della responsabilità in ordine ai delitti di strage, ostacoli tutti contraddistinti dall'obiettivo di evitare l'acquisizione di elementi di prova a carico dei componenti del gruppo veneto".

E non trascura di evidenziare la stessa sentenza che il dr. IULIANO, escusso l'11.5.1984, nel corso della istruttoria contro l'odierno imputato [v. cart 20, fasc. 2, fl. 130 e segg.], confermava il contenuto del suo "memoriale"; consegnava fotocopia dei nove fogli di appunti concernenti le notizie apprese dal PEZZATO; chiariva, quanto agli attentati che - secondo il contenuto del foglio 4 del memoriale medesimo - sarebbero stati commessi a Roma, che la circostanza non era stata suffragata da ulteriori particolari; precisava che del gruppo veneto facevano parte il BRANCATO e il FACHINI; escludeva "di aver mai sentito dagli aderenti al gruppo veneto fare il nome di Stefano DELLE CHIAIE"; concludeva precisando di aver pensato, sulla scorta delle confidenze ricevute, che in Padova operassero due gruppi uno facente capo a FREDA e l'altro capeggiato dal FACHI

NI", che "gli avvenimenti successivi lo avevano però convinto che in realtà si trattava di un solo gruppo".

E anche in dibattimento ribadirà dette circostanze, testualmente precisando: "... il TOMMASONI mi parlò di un gruppo padovano che operava in altre città d'Italia tra cui Roma e Milano. Mi parlò genericamente di tale gruppo senza fornirmi indicazioni specifiche e particolareggiate [...]. Nello stesso contesto [...] il TOMMASONI m'indicò come componenti del gruppo padovano che operava a Roma e altrove i nomi di FREDA, VENTURA e di un tal bidello...Marco POZZAN e di un tale ROVERONI". "Il ROVERONI, se pur genericamente, mi confermò anche l'attività terroristica di tale gruppo anche in altre parti d'Italia senza indicarmi fatti specifici e senza indicarmi località precise"; e chiarirà di aver conosciuto dell'attentato al Rettorato da parte di Vettore PRESILIO dal PEZZATO.

Com'è evidente, il predetto memoriale JULIANO e lo stesso JULIANO parlano solo ed esclusivamente della "cellula veneta", della sua capacità operativa anche a Roma, senza precisare se nella capitale vi siano aderenti o fiancheggiatori. Non accenna, comunque, neppure minimamente, ad associazioni capeggiate dal DELLE CHIAIE, a ramificazioni romane

dell'organizzazione eversiva veneta, a collegamenti operativi con esse.

Peraltro - come acutamente rileva l'appellata sentenza - non riducendosi il panorama associativo romano di estrema destra solo ai "camerati", amici del DELLE CHIAIE, in quanto esistevano molte altre organizzazioni (Lotta di Popolo, Europa e Civiltà, ecc.), solamente "una indimostrata supervalutazione della figura del DELLE CHIAIE potrebbe giustificare il preconcetto che esse dipendessero tutte da lui".

Vero, dunque, che - come afferma l'appellante P. M. - al commissario JULIANO "pervenne la notizia che FREDA era collegato ad attentati commessi in Roma", ma è anche vero che, nel caso concreto, al di là del gioco delle parole, il termine "collegamento", giusta l'etimo - e giusta, peraltro, la lettura data dallo stesso appellante - sta a significare non già il "legame" tra due cellule eversive, una vera, l'altra supposta, sibbene quello tra il FREDA e "gli attentati commessi a Roma", l'attribuzione, in definitiva, di questi al gruppo capeggiato dal FREDA!

E però, una più imparziale e distaccata lettura di detto memoriale, dall'accusa "presentato come un riscontro alle dichiarazioni di VENTURA sul colle-

gamento dei gruppi padovano e romano", lungi dal confortare la tesi accusatoria e dall'evidenziare la stessa esistenza di un presunto gruppo eversivo romano, induce alla prova del contrario e conclama, in ogni caso, il mendacio del VENTURA sul punto.

**5.2. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)**

Le dichiarazioni del VENTURA.

*

Ricorda la sentenza 20.3.1981 di questa Corte di Assise di appello (cfr.ivi pag. 470), che, nei suoi interrogatori, il VENTURA aveva indicato il FREDA come uno dei vertici di una organizzazione eversiva, nata con una impostazione di tipo nazi-fascista ed articolata su una direttrice veneta, che faceva capo a FREDA, nonchè su un'altra romana, che faceva capo a Stefano DELLE CHIAIE, noto esponente della destra extraparlamentare; che il movimento sovversivo aveva poi elaborato la sua strategia in una fondamentale riunione tenuta a Padova il 18.4.1969, con l'intervento del FREDA e di altri esponenti di rilievo delle due cellule, e che, nel corso di questa riunione, era stato concepito il programma del

la c.d. "seconda linea" o "doppia organizzazione", inteso a strumentalizzare, mediante manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra, in modo da comprometterli in attentati e farli apparire responsabili di un'attività eversiva che era invece della destra.

Ma attesa la estrema importanza di questo argomento e soprattutto l'importanza che l'appellante Pubblico Ministero attribuisce alle dichiarazioni del VENTURA sul tema oggetto della presente indagine, non è un fuor d'opera, oltre che ricordare le pagine dell'impugnata sentenza sul punto, riportare qui di seguito i passi più salienti e significativi delle dichiarazioni medesime.

*

Nell'interrogatorio reso il 21.2.72 al G.I. di Treviso il VENTURA Giovanni esordiva escludendo "di aver conosciuto sia il Roberto MANDER, sia Stefano DELLE CHIAIE, sia Sandro PISANO, sia Serafino di LUIA, sia l' avv. AMBROSINI, sia l'avv.PASQUARELLA, sia Giorgio CHIESA", sia Mario MERLINO (cfr. cart. 23/D fasc.22, fl.78).

A queste dichiarazioni faceva eco il FREDA, il quale, nel suo confronto col VENTURA del 13.6.1972, dichiarava: "E' possibile che abbia conosciuto Ste-

fano DELLE CHIAIE a Roma". "Non ho mai conosciuto Mario MERLINO. Non lo ricordo comunque" (cfr.fl.124 ivi).

Nell'interrogatorio del 19.6.72 al G.I. di Milano il VENTURA ancora: "Ho sentito parlare di Stefano DELLE CHIAIE dal FREDA e devo dire che il suo giudizio, nei confronti di questa persona, mutò radicalmente dopo l'aprile-maggio del 1969. FREDA infatti giudicava negativamente il DELLE CHIAIE e lo stesso movimento di Avanguardia Nazionale, mentre successivamente ebbe nei suoi confronti e nei confronti del suo movimento espressioni di apprezzamento" (cfr. fl.137, ivi).

Nell'interrogatorio 3.7.72 al G.I. Milano il VENTURA ancora: "Come ho già detto, lo Stefano di cui io parlo è Stefano VARDANEGO di Verona, che è un amico di FREDA da me visto in due-tre occasioni" [cf fl.172,ivi].

"Il FREDA in questa occasione mi disse che ad allestire l'articolo era stato Cesare MANTOVANI, ex segretario del FUAN ed amico di Stefano DELLE CHIAIE. Mi disse nell'occasione che l'articolo era stato firmato da CACCAVALE perchè il MANTOVANI, che aveva intervistato il LORENZON, non doveva apparire" (fl. 175).

Ma quello che - dopo la famosa "pausa di riflessione" - segna una svolta significativa nella linea difensiva del VENTURA è l'interrogatorio del 17 marzo 1973 reso al G.I. di Milano.

Il VENTURA dichiarava: "Fermo il punto che io non sono andato alla riunione, io con gli Junkes di Avanguardia Nazionale non andavo a stringere un accordo di carattere politico [...]. "Quella sera io ero a cena da Marco BERNABO' con cui mi trattenni sino alle ore 22,30. Se avessi voluto andare alla riunione quindi non me ne sarei andato a Castelfranco. Io non volevo incontrare Stefano DELLE CHIAIE e non l'ho incontrato. Il giorno successivo FREDA mi telefonò e mi mise al corrente dello incontro che c'era stato. Il contenuto di quest'incontro che può essere riassunto in alcuni punti mi è stato rivelato in più riprese ed io ne ho inteso la esatta intera portata il 24 luglio '69 a Milano [cfr. fl. 250, ivi)]. "Conclusivamente alla riunione di Padova c'era Stefano DELLE CHIAIE ed altra persona la cui identità non fu nota nemmeno ai partecipanti, non so sicuro che sia nota anche a FREDA" [cfr.fl.251, ivi].

"Le conclusioni dello incontro sono state queste: l'iniziativa era uno sviluppo degli accordi padovani, era sulla linea delle altre; voleva essere



un approfondimento perchè le altre battute erano state pressochè insignificanti; da parte dello Stefano (FREDA mi confermò si trattava di Stefano DELLE CHIAIE) e poi in un brevissimo attimo che FREDA si allontanò per andare alla toilette, io ritornai su questo Stefano ed era Stefano DELLE CHIAIE, non c'è dubbio di sorta".

"Il finanziamento veniva da tre punti. Uno di questi punti era FREDA [...]. Un altro centro era Ordine Nuovo, un altro ancora Avanguardia Nazionale o meglio poliformismo finanziario da dove Stefano DELLE CHIAIE rimediava i quattrini. Il costo di questa e delle precedenti ed in ipotesi delle successive è stato certamente sostenuto da questi tre, con prevalenza assoluta da Stefano DELLE CHIAIE". [cfr.fl.267, ivi].

"... da POZZAN io seppi anche [...] che a Napoli il collegamento di tipo operativo di FREDA faceva capo a questo Ruggero FERRARA di cui ho già detto. Cioè i collegamenti romani con Stefano DELLE CHIAIE. La persona che io incontrai a Milano - il secondo uomo della riunione che non ho mai saputo chi fosse. E' possibile che fosse la persona che ho incontrato. [cfr.fl.272,ivi].

"FREDA d'altra parte dice: "Io ho assunto - voi

sapete - degli impegni con questi di Roma ed anzi a Roma ho visto ed incontrato (e fece riferimento all'ultimo viaggio che probabilmente, ma non ne sono sicuro, è quello dell'8 agosto) un amico di DELLE CHIAIE (e fece il nome di PAGLIA). Questi uomini in tendono portare avanti questa linea. Io sono d' accordo con loro: questa posizione, questa linea non viene invertita. [cfr.fl.280,ivil].

"Una valutazione che a me all'epoca e anche successivamente risultò problematica, soprattutto se collegata a quello che poi disse POZZAN e che mi sembra abbia già detto anche al giudice di Treviso, riguardava il deposito di esplosivo sulla Tiburtina. La notizia apparve sul giornale e FREDA me ne parlò solo dopo che la notizia fu rivelata dai giornali. Io avevo opinioni molto precise su VALPREDI e sul gruppo del 22 Marzo; cioè opinioni molto precise nel senso che comunque fossero andate le cose questi restavano in ogni caso le vittime di un'operazione di copertura. Cioè era impeccabile l'operazione di seconda linea o di doppia organizzazione nel caso che effettivamente dietro a tutto il gruppo ci fosse stata la mente di MERLINO il quale certamente poteva benissimo essere stato manovrato da altri. Quindi gli dissi chiaramente a proposito di questa storia dell'esplosivo sulla via Tiburtina



che se c'era di mezzo MERLINO e MERLINO si diceva amico di Stefano DELLE CHIAIE (la posizione di Stefano DELLE CHIAIE non apparve subito ma solo successivamente) se dunque il MERLINO era collegato a Stefano DELLE CHIAIE (e i collegamenti non sono mai fortuiti, soprattutto questi tipi di collegamento) si poteva benissimo trattare di un deposito di esplosivo di destra. Si diceva "deposito esplosivo di sinistra anarchico" ed io dicevo "no, potrebbe essere di destra". FREDA mi rispose "può darsi".

"Poi c'è la notizia di POZZAN (il quale me l'ha comunicata in due tempi, quasi non volesse dirmela) relativa al fatto che FREDA va a Roma e vede DELLE CHIAIE e da DELLE CHIAIE sente che confermerà l'alibi di MERLINO. In ogni caso il particolare più interessante che, se anche non ha un riferimento diretto con gli attentati per me istintivamente, soggettivamente ha un'importanza decisiva, è l'atteggiamento di reticenza a proposito di quest'apparecchio e a proposito della comunicazione, che non mi è mai stata fatta, che aveva acquistato i timer a Bologna. [...] Io evidentemente sapevo che almeno un timer l'aveva acquistato perchè glielo avevo sottratto io. Ma FREDA non mi ha mai comunicato di aver acquistato dei timer. Questo naturalmente nel momento in cui lo appresi, nel marzo, due giorni

prima di essere trasferito a Milano, fu un ulteriore elemento di inquietudine. Da FREDa io non seppi mai della storia che aveva visto DELLE CHIAIE e che aveva saputo preventivamente da DELLE CHIAIE che questi avrebbe confermato l'alibi di MERLINO. Questa notizia mi è stata riferita da POZZAN il quale, ripeto, quasi non voleva dirmela e me l'ha detta spezzettata in due occasioni. Prima mi disse che aveva saputo da FREDa che era stato a Roma e che aveva rivisto questa gente, cioè il DELLE CHIAIE, e poi, in una seconda occasione mi disse che era stato a Roma, che aveva visto il DELLE CHIAIE e che questo gli aveva detto ecc..." [cfr. fl. 289-290, ivi].

Alla domanda circa l'epoca in cui era avvenuto l'incontro tra FREDa e DELLE CHIAIE, il VENTURA dichiarava: "Il discorso venne fatto quando sui giornali si parlò di Stefano DELLE CHIAIE che doveva deporre. Cioè, io prima non sapevo di Stefano DELLE CHIAIE collegato a MERLINO. Si seppe di Stefano DELLE CHIAIE collegato al MERLINO solo, credo, a febbraio/marzo" [cfr. fl. 291, ivi].

E nell'interrogatorio del 20.3.1973, al G.I. che ricordava testualmente: "Visto che in quell'occasione al FREDa sfuggì la frase: - Guarda che ho parlato con Stefano e Guido PAGLIA. - Loro vogliono proseguire su questa strada?", il VENTURA rispondeva:



"Guardi che in quell'occasione non parlò di Stefano DELLE CHIAIE. Parlò solo di PAGLIA. Però l'altro era implicito. Preciso. La prima volta che io sentii parlare di Guido PAGLIA fu in quell'occasione e solo in quell'occasione prima degli attentati. Dopo gli attentati io chiesi a FREDA: "Non sono per caso quelli di cui mi hai già parlato?" (non mi ricordavo il nome). E lui mi rispose in quella maniera che ho già detto, in termini mefistofelici" [cfr. fl. 302-303,ivi].

E proseguiva: "...le notizie sugli attentati del 12 dicembre in sostanza sono quelle che ho detto. Non ce ne sono altre. C'è da aggiungere che in occasione del discorso su PAGLIA FREDA mi segnalò questo addestramento in Germania che poi è stato recepito in un rapporto" [cfr.fl.305,ivi].

E, ad una ennesima domanda su POZZAN il VENTURA rispondeva: "Poi ci sono le altre cose che ho detto. C'è questo discorso di POZZAN che mi viene fatto in due tempi, relativo al DELLE CHIAIE (FREDA che va a Roma; probabilmente alla fine di dicembre. E poi in una seconda occasione integra il discorso e mi dice che quando FREDA vide il DELLE CHIAIE gli disse che avrebbe sostenuto l'alibi). La cosa mi fece particolarmente effetto perchè quando POZZAN mi fece il primo accenno non era ancora emerso dalla

stampa che MERLINO aveva indicato in Stefano DELLE CHIAIE l'uomo con cui aveva passato il pomeriggio". [Cfr.fl.306,ivi].

Nell'interrogatorio del 20.3.1983 precisava ancora: "La notte del 24 luglio 1969 tra FREDA e il personaggio di Roma si parlò dei contrattempi di carattere tecnico per cui vari ordigni non erano esplosi. Il "romano" disse però che l'introduzione degli ordigni di orologi, tra l'altro di basso costo, senz'altro per il futuro l'inconveniente sarebbe stato eliminato. Fu in quella occasione che il "romano" disse che Stefano aveva dato l'ordine di insistere sull'attività della seconda linea. Del resto se FREDA a Paola cercava i contatti con la sinistra certamente a Roma, da dove partiva questa direttiva, si stava facendo altrettanto [cfr.fl.313,ivi].

"Dopo gli attentati dell'agosto, dei treni, seppi da FREDA che gli ordigni erano costati centomila lire per il confezionamento e centomila lire per il collocamento (tali cifre sono molte approssimate).

"Io al LORENZON dissi che erano tre i centri (e non tre persone) a finanziare: tali centri erano: Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo e il FREDA. 

"FREDA poteva finanziare perchè oltre a guadagnare come legale riceveva danaro da simpatizzanti po-

litici ed aveva in tal senso varie forme (anche per esempio riceveva elargizioni da professori universitari di Padova).

"Preciso che quando ho parlato di Ordine Nuovo come centro di finanziamento non ho inteso con ciò dire che Ordine Nuovo come organizzazione politica fosse interessato direttamente agli attentati [cfr. fl.314,ivi].

Altri riferimenti al DELLE CHIAIE si rinvencono negli interrogatori del VENTURA resi al G.I. Milano il 10 e il 25 maggio 1973 [cfr.fl.327].

Da rilevare che all'Ufficio che gli contestava la dichiarazione del VENTURA secondo cui "una delle due persone che arrivò a Padova la sera del 18.4.69 era Stefano DELLE CHIAIE" il FREDÀ rispondeva: "Lo escludo nella maniera più assoluta. Ho già detto che non ho più rivisto Stefano DELLE CHIAIE dopo il 1964-65." [cfr.fl.340,ivi].

E nell'interrogatorio del VENTURA del 30.10.973, un vero colpo di scena.

Il G.I. di Milano, dott.D'AMBROSIO chiedeva:"Lei conferma che a quella riunione [del 18.4.69] partecipò Stefano DELLE CHIAIE?

V.: "Sì! C'era anche un altro personaggio di cui non ho mai saputo l'identità oltre a Stefano DELLE

CHIAIE.

G.I.: "Per riassumere quindi lei sapeva che la sera del 18 aprile sarebbe venuto a Padova Stefano DELLE CHIAIE e fece in modo di non incontrarsi con lui dato che non voleva avere nessun rapporto con gli "Junkers" di Avanguardia Nazionale.

V.: "Sì!

G.I.: "Apprese poi dallo stesso FREDA che Stefano DELLE CHIAIE era venuto alla riunione non avendovi lei partecipato.

V.: "Sì, è così.

G.I.: "Ventura lei è veramente un uomo sfortunato perchè indagando sull'attentato all'on. RESTIVO abbiamo scoperto che la mattina del 19.4.1969 fu perquisita l'abitazione della MINETTI, amante di Stefano DELLE CHIAIE. Stefano DELLE CHIAIE era nell'appartamento. Chiaro, quindi, che se la mattina del 19 era a Roma in casa della MINETTI, Stefano DELLE CHIAIE non poteva essere, durante la notte tra il 18 e il 19 aprile 1969, a Padova nella famosa riunione.

V.: "Se le cose stanno così vuol dire che a Padova venne un altro personaggio.

G.I.: "Freda lo avrebbe dunque ingannato su que-

sto punto?

V.: "Chiameremo FREDA e vediamo cosa dice.

G.I.: "Freda ha già detto di aver visto Stefano DELLE CHIAIE solo a Roma e molti anni prima del 69.

Non credo pertanto che il confronto potrà portare delle novità.

V.: "Mi riservo comunque di aggiungere io qualcosa. Confermo comunque quello che ho già detto. [cfr fl.358,ivi).

E alla contestazione che avesse mentito il VENTURA aggiungeva:

"Io le dissi solo ciò che avevo saputo da FREDA. Lei sa bene che io non ho partecipato alla riunione.

G.I.: Anche ammesso che lei non abbia partecipato alla riunione per quale motivo, in epoca non sospetta, FREDA avrebbe dovuto mentirle prima e dopo la riunione?

"La verità è, Ventura, che lei non vuol dire o meglio non vuol rivelare l'identità della persona che effettivamente venne a Padova la notte tra il 18 e il 19 aprile 1969.

V.: "Io ho anche un altro nome all'orecchio.

G.I.: "Ce lo dica!

V.: No, non è il caso. [cfr. fl.359,ivi].

Nell'interrogatorio del 2.11.1973 allo stesso G.
I. il VENTURA precisava:

"In sintesi:

1) Dalla finestra della cella dell'infermeria ho parlato con FREDA che si trovava nel cortile sottostante per la sua passeggiata. Presente all'episodio era un altro detenuto, tale CELLA, il quale, credo, potrà riferire parte della conversazione.

2) Chiesi al FREDA delle persone presenti alle riunioni del 18 aprile data per scontata la presenza del DELLE CHIAIE, mi preoccupai di sapere il nome dell'accompagnatore. Mi confermò che RAUTI non era presente in persona ma lo era in ispirito, in quanto aveva mandato una persona di sua assoluta fiducia. Io gli feci dei nomi tra le persone di Ordine Nuovo. Al quarto nome, quello di ANDRIANI, FREDA fece uno dei suoi caratteristici sorrisetti come per farmi capire che quello era il nome giusto.

3) FREDA ci disse che mi ero comportato peggio di LORENZON e che dovevo stare attento perchè DELLE CHIAIE aveva deciso di ammazzarmi.

4) Quanto ai timers, FREDA mi confermò che li a-

veva dati all'Arabo; che questi attualmente prestava servizio presso la gendarmeria di Algeri; che aveva avuto un primo contatto con lui, ma che anche l'Arabo aveva difficoltà di movimento.

5) FREDA mi disse che l'aver fatto il nome di GIANNETTINI non mi avrebbe giovato perchè il giudice D'AMBROSIO non avrebbe creduto alla storia dello spionaggio per conto del SID. Confermò di aver visto il GIANNETTINI a Roma.

6) Sempre in riferimento ai timers, mi fece notare che se i temporizzatori dovevano essere adoperati per attentati non li avrebbe mai ordinati per telefono anche perchè veniva informato ogni qualvolta il suo telefono veniva messo sotto controllo. Ad informarlo era il commissario MOLINO dell'ufficio politico della Questura di Padova. Al che gli feci notare che mi sembrava strano che MOLINO rischiasse fino a questo punto e che evidentemente doveva avere dei "santi" se non era mai stato molestato" [cfr. ivi fl.363].

Queste, le dichiarazioni più salienti di Giovanni VENTURA afferenti alla posizione del DELLE CHIAIE.

Secondo quanto chiaramente emerge dai riferimen-

ti testuali, il VENTURA pone a carico del DELLE CHIAIE [e del PAGLIA] le seguenti circostanze:

- la partecipazione del DELLE CHIAIE medesimo alla riunione padovana del 18.4.1969;

- l'incontro a Milano, il 24 luglio 1969, con un "emissario" del DELLE CHIAIE;

- l'attribuzione al gruppo romano della deliberazione di intensificazione degli attentati per acuire la tensione;

- il sostegno economico offerto all'eversione dal "polimorfismo" finanziario del DELLE CHIAIE;

- l'accordo della cellula veneta e del gruppo romano sulla strategia di seconda linea;

- i contatti tra FREDA e DELLE CHIAIE prima e dopo la strage.

Per la verità, delle dichiarazioni successive al 17.3.1973, successive, cioè, alla c.d. pausa di riflessione, vennero ritenute attendibili dal G.I. di Milano solamente quelle relative all'inserimento del dichiarante nell'associazione sovversiva padovana e alla partecipazione agli attentati della prima e della seconda serie, nonché quelle gravemente indizianti per le stragi in conseguenza del crollo dell'alibi, mentre le altre propalazioni del



VENTURA, relative alla sua appartenenza al servizio informativo ed alle accuse mosse al DELLE CHIAIE e Guido PAGLIA, apparvero subito all'inquirente come un tentativo del dichiarante di allontanare da sé il sospetto per le stragi e di prendere le distanze dal FREDA lanciandogli nel contempo un'ancora di salvezza.

Ed infatti, a conclusione dell'inchiesta, il Giudice Istruttore di Milano - verificata negativamente la partecipazione del DELLE CHIAIE alla riunione padovana - attribuiva a mera strategia difensiva le accuse di VENTURA riconoscendo che il coinvolgimento del DELLE CHIAIE, certamente indispensabile al finalismo difensivo, era, però, escluso dalla prova dei fatti.

E così, a conclusione di tutto l'iter del procedimento principale, la Corte di rinvio non riconosceva valenza probatoria, tale da influire sulla ricerca dei colpevoli degli attentati del 12.12.1969, agli elementi desumibili dalla linea difensiva assunta, ad un certo momento, da Giovanni VENTURA nel detto tentativo di prendere le distanze da Franco FREDA.

Era stato dimostrato, a proposito, che la continuazione del sodalizio criminoso era perdurata an-

che dopo le stragi; che la collaborazione col SID, tramite GIANNETTINI, era frutto di fantasia; che la proposta di evasione era stata inventata; che la partecipazione del DELLE CHIAIE alla riunione del 18.4.69 era smentita dai fatti; che gli attentati successivi al 18.4.1969, per i quali VENTURA e FREDA erano stati irrevocabilmente condannati, smentivano la strategia della "seconda linea" che sarebbe stata in quella riunione concordata.

Queste considerazioni - evidenziate dall'impugnata sentenza - inserite e lette nel contesto formato dal fallimento della tesi di collaborazione col SID, dal permanere del sodalizio col FREDA e dalla svalutazione dell'apporto dei pentiti, avevano indotto la Corte barese a concludere per l'irrilevanza degli apporti probatori del VENTURA specie in relazione alla elaborazione della strategia di seconda linea da parte dei gruppi eversivi di destra.

Il Supremo Collegio, controllando in legittimità la valutazione che i giudici del rinvio avevano dato alla linea difensiva assunta dal 17.3.973 in poi dal VENTURA, rilevavano in primo luogo che lo stesso ricorrente P.G., mentre insisteva sulla validità della strategia di seconda linea, non contestava le considerazioni dei giudici di merito sulla improbabile partecipazione del DELLE CHIAIE alla riunione



padovana e riconosceva l'incredibilità delle affermazioni del VENTURA circa lo sganciamento dal FREDA e la collaborazione col SID.

Riteneva, altresì, la Suprema Corte che non fosse in concreto sostenibile una distinzione all'interno della linea-VENTURA e che l'ipotesi dell'agguancio di Pietro VALPREDA da parte di Mario MERLINO come esempio di manovra di seconda linea non avesse condotto a risultati di certezza per la strage di Piazza Fontana.

La diversa valutazione della linea-VENTURA, quindi, è stata per la prima volta formulata - come già ha rilevato la impugnata sentenza - dall'istruttore del rinvio a giudizio e dal Pubblico Ministero, in udienza, e ciò, sulla traccia dell'ordinanza del 22 gennaio 1983 del Tribunale di Catanzaro, confermativa del mandato di cattura (ordinanza, però, emessa nel 1987, quando, cioè, non erano ancora intervenute le decisioni dei giudici di rinvio e della Suprema Corte): sono stati infatti costoro a sostenere, contrariamente al divisamento di tutti i giudici precedenti, la tesi della piena attendibilità delle dichiarazioni del VENTURA, anche di quelle accusatorie mosse nei confronti del DELLE CHIAIE!

E' stato così sostenuto che, sul piano intrinse-

co, la narrazione degli eventi é serrata, compatta, ricca di particolari ed avvalorata dalla confessata collocazione di due ordigni e dall'accertata partecipazione all'associazione sovversiva veneta; e che sul piano estrinseco sono stati addotti a riscontri le dichiarazioni del POZZAN, del LORENZON e di Ruggero PAN.

Si è quindi concluso asserendo la partecipazione del DELLE CHIAIE alla riunione padovana, l'elaborazione della strategia di seconda linea, i collegamenti fra i due gruppi, l'incontro milanese con l'emissario di DELLE CHIAIE.

Ed é esatto il rilievo della prima Corte, secondo cui, "non potendo estendere il giudicato formato si sui coimputati nel procedimento separato e definito, ha dovuto riesaminare tutti gli elementi offerti nelle dichiarazioni del VENTURA per verificare se le risultanze istruttorie e dibattimentali consentissero una valutazione diversa da quella irrevocabilmente accettata nel procedimento principale (cfr.sent.imp.fl.400-403; fl.299 ord.rinvio; e vol.23/D, fasc.22).

La sentenza impugnata sottoponeva a nuovo, atten-to, scrupoloso esame tutto il materiale probatorio acquisito, ma non perveniva ad una valutazione di-



versa.

E non può pervenirvi neppure questa Corte, attese le risultanze processuali acquisite.

A dimostrare il flagrante mendacio del VENTURA nel suo atteggiamento miratamente accusatorio nei confronti dell'odierno imputato basti ribadire, ancora una volta, le propalazioni sulla famosa "riunione di Padova".

*

**5.2.1. La Riunione di Padova
l'alibi del DELLE CHIAIE,
la deposizione di Pier Luigi CELLA.**

*

Quantunque lo stesso Pubblico Ministero dell'istruttoria di Milano (fl. 350) avesse testualmente affermato: "Innanzitutto bisogna sgombrare il campo da un equivoco e da un luogo comune: che l'incontro notturno del 18.4.1969 a Padova sia stato il momento iniziale o comunque qualificante degli accordi eversivi tra il gruppo veneto ed "un" gruppo romano. Basta pensare che il 15 aprile 1969 era stato già collocato al Rettorato di Padova un ordigno delle identiche caratteristiche di quello successivo

del 25 aprile a Milano. Si consideri pure che quello del 18 deve essere stato un incontro abbastanza fugace in cui POZZAN è intervenuto e partecipare; a cui VENTURA non manifesta particolare interesse" (v. sent. 20.3.81 di questa Corte, est. Caparello, pag. 496, in nota), alla "riunione di Padova", avvenuta, per l'appunto, la notte del 18 aprile 1969, la tesi accusatoria - anche se non era più di questo avviso allorchè cominciava ad essere chiaro che DELLE CHIAIE Stefano a quella riunione non aveva partecipato - ricollegò, in origine, importanza fondamentale, in quanto proprio in detta riunione - secondo il dictum del VENTURA - sarebbe stata concordata, tra il DELLE CHIAIE e gli aderenti al gruppo-FREDA, la c. d. "strategia della doppia organizzazione".

A detta riunione il VENTURA - secondo il suo assunto - non aveva partecipato perchè egli non voleva stringere accordi con Avanguardia Nazionale (si noti che, all'epoca A.N. non era ancora nata!), e perchè egli non voleva incontrare DELLE CHIAIE.

Sarebbe stato informato di detta riunione da FREDA il giorno dopo. FREDA gli avrebbe anche riferito che in quella riunione con DELLE CHIAIE era stata stabilita la costituzione della strategia c.d. di "seconda linea" [strategia che - com'è noto - consisteva nel fatto che uno di loro ('prima linea') do-



veva coinvolgere avversari politici in modo da scaricare su di essi le responsabilità degli attentati terroristici].

Ma fortunate circostanze smentivano clamorosamente il VENTURA offrendo, nel contempo, la prova positiva che il DELLE CHIAIE alla riunione medesima non ebbe a partecipare.

E valga il vero.

Nel corso delle indagini svolte a seguito dell'attentato al Rettorato dell'Università di Padova, avvenuto il 15 aprile 1969, veniva posto sotto controllo il telefono del dott. proc. Franco FREDA.

Il G.I. di Treviso, nell'ascoltare la registrazione di alcune telefonate fatte dal 16 al 18 aprile 1969, traeva il convincimento che la sera del 18 aprile l'imputato fosse in attesa di un personaggio di rilievo.

Le indagini successive, anche se hanno dato risultati contrastanti sulla identità di tale personaggio, hanno però fornito l'argomento ai Giudici dell'istruzione e alla Corte di primo grado, per individuare nella predetta riunione una tappa fondamentale della strategia terroristica dell'associazione sovversiva facente capo - si noti - al FREDA

e al VENTURA.

E poichè questo convincimento ha avuto rilevanti riflessi anche sulla posizione di altri imputati (tra cui GIANNETTINI, per non parlare dell'odierno imputato), e poichè ancora residua qualche dubbio, è necessario, per il definitivo ristabilimento della verità in ordine all'asserita partecipazione del DELLE CHIAIE, affrontare ancora una volta in maniera radicale l'argomento.

E' opportuno quindi dare inizio alla relativa di samina riportando il testo delle telefonate intercettate, ossia delle telefonate FREDA-POZZAN; FREDA-TONIOLO; VENTURA-FREDA del 18.4.1969, e della te telefonata FREDA-BALZARINI del 19.4.1969 (Cfr. Sentenza 20.3.1981 di questa Corte di Assise di Appello, est. Caparello, pagg. 484-489).

Quarta telefonata (FREDA-POZZAN):

FREDA: Permetti?

POZZAN:Prego ... 952326 ...;

FREDA: Va bene.

POZZAN:Adesso tu sei in grado di avvisare Giovan
ni? Non credo.

FREDA: No, perchè Giovanni ...

POZZAN:... sarà già partito?

FREDA: Verrà qui, proprio qui, verso le ore 23.

POZZAN:E se per poco non è puntuale?

FREDA: Però qui c'è junior. Quindi

POZZAN: Va bene. Senti: devo raggiungerti anch'io?

FREDA: Facciamo così. Esatto. Partiamo da qui.

POZZAN: Però c'è una faccenda: vedi.

FREDA: Io offro un bicchiere. Sono tre i bicchieri. Comunque....;

POZZAN: Tu offri un bicchiere ... ed io ne offro due, perchè - ti avverto - a casa non ho più vino. Quindi bisogna berlo fuori.

FREDA: Quindi ... acquisterò io una bottiglia.

POZZAN: Sì. Ad ogni modo ... va be'.

FREDA: E' opportuno che qualcuno rimanga ad attendere Giovanni.

POZZAN: Ah già. Perchè adesso rischiamo di incrociarci: lui vien da te e tu vai dalla ragazza.

FREDA: Comunque, chi dovrebbe andarlo a prendere? Tu, secondo le ultime indicazioni che lui aveva proposto. Siccome non c'è bisogno che vada tu, perchè ...

POZZAN: Ma, insomma, questa è una cosa secondaria.

FREDA: Ecco secondaria. Comunque ...

POZZAN: Il fastidio è di dover uscire, capisci? Dopo, per il resto, quando sono fuori ...

FREDA: Perchè, non puoi uscire?

POZZAN: Sì, sì, sì. Naturalmente mi tirerà le orecchie e i capelli mia moglie.

FREDA: Senti, senti. Aspetta, aspetta. Facciamo così, facciamo così.

POZZAN: No, ma è inutile ...

FREDA: Aspetta, aspetta. Dunque il numero di questa ragazza è 952326 ...

POZZAN: ...952326 ...

FREDA: Sì, ricordo esattamente.

POZZAN: Va bene, va' là. Ti raggiungo e ... qualcosa penseremo.

FREDA: No, no. Non preoccuparti. Provvedo io lo stesso.

POZZAN:Ma... se provvedi tu succede questo. Penserei io stesso a riceverlo e a preparargli qualcosa. E allora è più semplice che andiamo fuori e vorrà dire che gli offriamo qualcosa.

FREDA: Ma no. Perché non veniamo da te, Marco?

POZZAN:Ah no? Non venite da me?

FREDA: Non veniamo da te.

POZZAN:Sai, a me dispiace anche di non vederlo.. mah ... dato che passa di qui così di rado. Peccato che c'è il problema che lui avrà premura di ripartire per Roma. Domani ci sono ...

FREDA: No, perché io fare ... io farei subito un salto da quella mia amica.

POZZAN:Capisco.Ma nell'ipotesi che tu non la trovi a casa ...;

FREDA: No, son già d'accordo.

POZZAN:Ah,sei già d'accordo?

FREDA: Sì, son già d'accordo. Anzi adesso telefonerò e la raggiungerò.

POZZAN:Eventualmente, io resto qui ancora un poco. No, anche perché mi dispiace di non...

FREDA: No. Tu non ti preoccupare. Semmai faremo un salto da te, dopo. A meno che tu non voglia andare a letto subito.

POZZAN:No, guarda, se si tratta di aspettare per delle ore per poi non salutarlo neanche, allora me ne vado a letto. Invece, se si tratta di aspettare a ragion veduta, allora non importa aspettare sino a mezzanotte o sino all'una. Ma va' là. Vi raggiungo io.

FREDA: Fa' come vuoi, insomma. Tutt'al più viene qui per dieci minuti e dopo torni. Perché se no, per telefono io adesso devo impiegare mezz'ora a spie-

garti "questa è bionda e questa è bruna", eccetera eccetera.

POZZAN: Sì. Va be', va be'.

FREDA: Sì. Fa' un salto tu.

POZZAN: Adesso, guarda che c'è mia moglie che quando sente la storia della bruna e della bionda e quindi ..

FREDA: Tua moglie dice sempre che è vecchia. Quindi...

POZZAN: Appunto! Mi dice che sono più vecchio di lei, io. Bene.

FREDA: Bene. Arrivederci.

POZZAN: Allora ti raggiungo.

FREDA: E se non ti ha detto altro?

POZZAN: No, no. Non mi ha detto altro. Mi ha detto .. Niente, così ... Ad ogni modo, senti. Adesso io, che mi vesta e che mi pettini.

FREDA: Ti aspettiamo qua.

POZZAN: ... e che tiri fuori la macchina, penso che mi ci vorrà una mezz'ora!

FREDA: Sì, ma ce n'hai del tempo.

POZZAN: Intanto, tu vedi di combinare una cenetta in qualche parte.

FREDA: Va bene. Arrivederci.

POZZAN: Arrivederci.

Quinta telefonata (FREDA-TONIOLO):

TONIOLO: Pronto?

IGNOTA: Buonasera, parla TONIOLO per favore?

TONIOLO: Sì, chi parla?

IGNOTA: Un attimo, le passo qui il FREDA.

TONIOLO: Bene.

FREDA: Pronto?

TONIOLO: Pronto. Ciao, Giorgio.

FREDA: Scusami, sai, ma é stata la quinta volta che io ho tentato di telefonare.

TONIOLO: E come mai?

FREDA: Niente, mi hanno passato il 6, l'ultimo numero.

TONIOLO: Poco male, dimmi.

FREDA: Senti. Io farei un salto da te, verso mezzanotte.

TONIOLO: Verso mezzanotte?

FREDA: Si;

TONIOLO: Va be'!

FREDA: Andiamo a bere qualcosa.

TONIOLO: Va bene.

FREDA: Va bene? Spero di non disturbare.

TONIOLO: No.

FREDA: Forse anche prima, sai?

TONIOLO: Si, si. Va bene.

FREDA: Si, si. E quindi facciamo un salto lì, poi veniamo da te: insomma, lì alla stazione e poi veniamo da te.

TONIOLO: Va bene.

FREDA: Va bene?

TONIOLO: Si, si; ti aspetto allora.

FREDA: Si, si. In qualsiasi eventualità ti telefono. Ciao.

Sesta telefonata (FREDA-VENTURA):

VENTURA: Sono a Treviso.

FREDA: Ancora?

VENTURA: Si. Partirò tra poco.

FREDA: E quando ti decidi a venire, benedetto, che son le undici?

VENTURA: Si, si. Fra poco sarò là.

FREDA: E va be', insomma!

VENTURA: [Incomprensibile].

FREDA: Ma no, benedetto! Ma no, benedetto! Perchè noi l'abbiamo ricevuta la comunicazione! Beh, fai incazzare però, sai? E va be', avrai anche tu i tuoi motivi, ma qua adesso Aspetta un poco, aspetta un poco, perchè si potrebbe ... [incomprensibile]. Come fai a dire "fra un poco"? Arriverai qui fra un'ora tu, no?

VENTURA: No, no.

FREDA: Ma cosa no, ma cosa no! non farmi incazzare, Giovanni. Cosa no! non vuoi metterci un'ora da Padova a Treviso? Permetti un momento ...

Nona telefonata (FREDA-Dott.Marco BALZARINI):

BALZARINI: ... gli hanno fatto saltare la macchina.

FREDA: Attentato a FRANCHI, all'on. FRANCHI?

BALZARINI: ... al tritolo. Sì.

FREDA: Però. Gli hanno fatto saltare la macchina al tritolo?

BALZARINI: Sì. A Vicenza. L'ha detto la radio adesso.

FREDA: Bene. E chi sono stati?

BALZARINI: Adesso diranno che sono stati i missini, no? ovviamente. Autolesionismo, no? ovviamente. Dice che dovevano fare un comizio, che il Questore invece l'aveva proibito per motivi di ordine pubblico. Senti: Giovanni è ancora vivo?

FREDA: Sì.

BALZARINI: Ah! bene, bene.

FREDA: Perchè?

BALZARINI: Mah! Perchè, sai ...

FREDA: Dopo la mia traumatizzazione di ieri sera...

BALZARINI: Appunto!

FREDA: ... ti puoi immaginare come l'ho... E poi m'è dispiaciuto. Ma insomma... Va be', va be', cosa vuoi ... Ci vedremo insomma. Di domenica.

BALZARINI: Sì, sì.

FREDA: Ciao, ci vedremo.

BALZARINI: Ciao.

FREDA: Buone notizie, comunque.


BALZARINI: Ciao.

FREDA: Arrivederci.

Il contenuto delle riportate intercettazioni telefoniche è altamente significativo.

V'è la comunicazione di un numero, dell'arrivo di una persona da Mestre e della presenza - accanto al chiamante - di altra persona, indicata come "junior", certamente identificabile in Angelo VENTURA.

[Sull'identificazione del numero telefonico citato nella conversazione, ha affermato il difensore dell'imputato, avv. PISAURO, nel corso della sua arringa: "Mi son preso la briga di fare una mia indagine personale. Vent'anni dopo ho scoperto che dal 1967 in poi la rete telefonica nazionale aveva avuto quel numero a Mestre. Ho fatto il numero. Mi ha risposto la Sig.ra FERRARI Anna, abitante a Mestre, Corso del Popolo, n.85. La signora mi ha dato elementi, questi elementi: personalmente usava quella u-



tenza dal luglio 72, epoca in cui era andata ad abi
tare. Aveva stipulato il contratto di locazione con
l'amministratore BRUNELLO. Ho parlato col dott. BRU
NELLO che riferiva su tutti i contratti precedenti:
esistono contratti di locazione anteriori al 1968 e
successivi al 1972. La FERRARI riferiva che prima
di lei l'appartamento risultava affittato ad un uo-
mo senza famiglia"].

Si evince che, alla riunione v'era dunque una
persona che proveniva da Mestre. Ma di un contratto
di affitto di quell'appartamento, intestato a det-
ta persona, non v'è traccia.

L'arrivo del VENTURA era previsto per le ore 23;
la persona proveniente da Mestre era di passaggio
per Padova e diretta a Roma.

Dalla seconda telefonata del 18 stesso giorno,
si deduce che l'incontro era fissato per le ore 24.

Dalla telefonata delle ore 23 dello stesso gior-
no (colloquio tra FREDA e VENTURA) si deduce che
alle ore 23 VENTURA è ancora a Treviso, ma che per
le 24 dovrà essere a Padova. FREDA telefona per sa-
pere se VENTURA ha avuto la comunicazione.

Quindi VENTURA sapeva tutto della riunione e del
la persona che sarebbe dovuto arrivare da Mestre;
non solo, ma v'è la prova che il VENTURA andò a

quella riunione.

Emerge detta prova chiaramente, oltre che dal rilievo dell' "appuntamento", cancellato sulla sua agenda proprio in corrispondenza con la data del 18.4.1969, anche dal tenore dell'appena riportata telefonata del 19 aprile tra FREDA e BALZARINI, nel corso della quale il FREDA afferma di aver "traumatizzato" il VENTURA.

Ora, escluso che possa averlo traumatizzato per telefono, per la semplicissima ragione che tra quelle intercettate non v'è traccia di una telefonata in tal senso, deve dedursi che la "traumatizzazione" è avvenuta alla presenza del "traumatizzato".

Non va sottovalutata la pregnanza del termine usato dal FREDA: il fatto di "traumatizzare" una persona perchè arriva in ritardo ad una riunione è correlato certamente all'estrema importanza dell'incontro.

Senonchè, in pieno contrasto con dette emergenze, nel marzo 1973 il VENTURA affermerà che quella sera non era a Padova e che il personaggio che sarebbe dovuto arrivare era il DELLE CHIAIE; e a fronte della clamorosa smentita da parte del Giudice Istruttore, senza perdersi d'animo, opporrà la tesi dell'errato riferimento da parte del FREDA, cercan-



do di sostenere e avallare la sua tesi col richiamo all'episodio in cui si colloca la **deposizione di Pierluigi CELLA** (cfr. pag.183 retro), episodio su cui non è il caso di indugiare, avendo i primi giudici dato ampiamente conto della portata e della insignificanza di un siffatto richiamo e della incongrua utilizzazione operatane dall'accusa al fine di sostenere la insostenibile credibilità della c.d. "**linea-VENTURA**", molto opportunamente rilevando che dalle affermazioni da costui fatte per rendere in qualche modo accettabile la sua costruzione difensiva "scaturì una tesi assurda, che inseriva il nominativo di ANDRIANI come persona di fiducia del RAUTTI accanto a DELLE CHIAIE", e che "la deposizione di CELLA Pierluigi non prova [...] altro se non il perdurante tentativo di VENTURA di attribuire a FREDA ogni fonte di notizie con il risultato di accavallare nomi e personaggi" (cfr. impugnata sentenza, foll.411-414) (ed è singolare che sia lo stesso VENTURA a smentirsi, sul punto, quando con lettera del 19.12.75, inviata a POZZAN - lettera di cui sarà detto più diffusamente tra breve - indicherà altra fonte delle sue notizie!).

Ed invero, la persona aspettata non poteva essere il DELLE CHIAIE: v'è in atti prova che questi, alle 13,45 del 18 aprile, era a Roma nel Palazzo

di Giustizia e che non può aver preso l'unico treno possibile delle 22,20 che sarebbe arrivato a Padova alle ore 24,09.

E non va sottovalutata poi la importante circostanza che il 19 successivo cominciava lo sciopero dei treni.

La circostanza dello sciopero dei treni è documentata: trova puntuale conferma e riscontro nei giornali dell'epoca, acquisiti agli atti.

Per "Il Tempo" di Roma del 18.4.1969, l'unico treno che sarebbe arrivato a Roma in tempo utile era quello delle ore 8,30 circa. Ma, trattandosi di sciopero del personale delle stazioni ferroviarie, i treni si fermavano prima, e precisamente nei centri di interscambio: di tal che quel treno si è fermato alla stazione di Bologna!

Ma la discussione è oziosa: nessuno - secondo la puntuale osservazione della difesa - avrebbe fissato per una riunione tanto importante quella data, sapendo dell'imminente sciopero dei treni.

Ma v'è di più.

La mattina del 19, al momento della perquisizione della casa della convivente, sig.ra MINETTI (di via Tor Caldara), il DELLE CHIAIE - come si è avuto già modo di ricordare - era lì, in quella casa, da



tempo sorvegliata dalla Polizia. Peraltro, la stessa MINETTI sostenne che ivi il DELLE CHIAIE aveva passato la notte.

E palesemente infondato si appalesa l'ulteriore argomento dell'accusa secondo cui il DELLE CHIAIE si trovava, in quell'ora avanzata del giorno, ancora in pigiama in quanto "aveva necessità di recuperare il sonno perduto durante il viaggio notturno".

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1969 c'era stato un fatto dinamitardo: era stata lanciata una bomba contro l'abitazione romana del Ministro dell'Interno, on.RESTIVO.

Il DELLE CHIAIE, inquisito per quel fatto, avrebbe avuto tutto l'interesse - si noti - ad addurre come alibi la sua sortita a Padova, anche perchè all'epoca l'essere stato a Padova non rappresentava alcun motivo neppure di semplice sospetto in quanto la pista veneta non era stata neppure lontanamente indicata (v. interrogatorio del 19.4.69 ore 13 all'Ufficio Politico della Questura di Roma).

Quando - come già evidenziato - nel 1973 farà il nome del DELLE CHIAIE, agli occhi del Magistrato il VENTURA apparirà veramente "sfortunato": non poteva giammai immaginare che una tanta clamorosa smentita potesse derivargli proprio dal verbale di perquisi-

zione e dall'oggettiva valutazione dei fatti posti a base di quella perquisizione!

Di tutto ciò appare oggi convinto lo stesso appellante P.M. il quale riconosce che "le argomentazioni esposte appaiono tanto ancorate a dati di fatto ed argomenti logici da convincere".

Ma, poco dopo, ponendosi "l'interrogativo di fondo del perché VENTURA abbia scelto, per mentire, di indicare una data precisa per fissare un incontro operativo tra FREDA e DELLE CHIAIE esponendosi al rischio di una prova contraria, mentre avrebbe potuto agevolmente sostenere che i due si erano dati convegno in periodi non precisati, quindi non suscettibili di controllo e di smentita", cerca di svilire la importanza dell'episodio, affermando "che non é ragionevole farne discendere conseguenze rilevanti in nessun senso"; concedendo - nonostante, questa volta, la certezza dell'accadimento - che "**molto probabilmente** una riunione vi fu e [che] vi parteciparono tutti (o quasi tutti) coloro che abitavano in Padova"; che "molto verosimilmente intervenne altra persona che - all'epoca - aveva un certo prestigio agli occhi degli altri"; e proclamando essere "circostanza di poco conto" "che DELLE CHIAIE vi abbia o meno partecipato [...], atteso che gli elementi a suo carico discendono da fonti di ben maggiore spes

sore"; e che "in ogni caso l'abbandono del 'giudizio di supervalutazione nella storia dell'eversione di destra attribuita alla riunione padovana' [...] non deve sminuire i contenuti di accordi e convergenze politiche alle quali più soggetti dettero il loro fattivo contributo".

Insiste, poi, l'appellante P.M., per un momento dimentico del conclamato mendacio del VENTURA, sulla necessità di "riesaminare la verosimiglianza del preteso fine difensivo che lo avrebbe guidato nell'inculpazione di Stefano DELLE CHIAIE" e pur riconoscendo che, nelle rese dichiarazioni, "VENTURA intendesse inserire anche notazioni a fini difensivi" e "di accreditare ruoli diversi in chiave difensiva", afferma l'inaccettabilità della conclusione dell'appellata sentenza sul punto che il VENTURA, accusando, "avesse voluto scolpire il suo ruolo ed operare una sostituzione, mettendo al suo posto Stefano DELLE CHIAIE", sul rilievo che "anche ammettendo che VENTURA avesse pensato di partecipare a titolo personale a qualcuno degli attentati, solo per raccogliere notizie sul gruppo eversivo di FREDA (notizie mai fornite a nessuno) la sua responsabilità sarebbe rimasta integra" e che "in ogni caso estendere la inculpazione anche a Stefano DELLE CHIAIE non avrebbe potuto apportare alcun giovamento al

la sua posizione processuale".

E conclude affermando che "é da escludere che l' incolpazione di Stefano DELLE CHIAIE sia stata formulata in chiave difensiva" e che "ricorre una pluralità di considerazioni tale da indurre a dare credibilità a VENTURA" (cfr. motivi appello fl. 15-22).

Questa nuova prospettazione è certamente suggestiva, ma nient'affatto conducente ai fini perseguiti dall'accusa: se si esclude - com'è giusto e come ritiene lo stesso P.M. appellante - la partecipazione del DELLE CHIAIE alla famosa riunione padovana del 18.4.1969, in assenza di altri elementi a suo carico emergenti da non meglio individuate "fonti di ben maggiore spessore", si elimina la prova regina sulla quale l'accusa ha finora preteso di fondare la dimostrazione dei collegamenti tra la cellula eversiva veneta e la presunta cellula romana o il solo odierno imputato.

Senza volere evidenziare la palese contraddizione in cui cade l'appellante Pubblico Ministero, nel momento in cui ritiene, da una parte, che "Giovanni VENTURA per il susseguirsi di scomposte, disordinate e confuse dichiarazioni [...] certamente cercò di accreditare ruoli diversi in chiave difensiva" (cfr.

fl.14 motivi app.) e che "é agevole credere" che lo stesso "intendesse inserire anche notazioni a fini difensivi" (fol.22), ed esclude, dall'altra, il divisamento che la incolpazione del DELLE CHIAIE fosse stata formulata in chiave difensiva, evidenziando la necessità di "riesaminare la verosimiglianza del preteso fine difensivo che avrebbe guidato [il VENTURA] nell'incolpazione di Stefano DELLE CHIAIE" (fl.17,1vi), v'è da rilevare che appare assolutamente gratuita, contraddittoria, inaccettabile, paradossale la conclusione dell'appellante medesimo secondo cui, ciononostante, "ricorre una pluralità di considerazioni tale da indurre a dare credibilità a VENTURA"!

E' veramente strano ed assurdo che possa essere accordata credibilità ad un VENTURA, dallo stesso P.M. appellante riconosciuto autore di "scomposte, disordinate e confuse dichiarazioni", proprio nel momento in cui lo si coglie, sul punto specifico, in flagrante e clamoroso mendacio!

Gli stessi motivi, che hanno indotto il VENTURA alla incolpazione del DELLE CHIAIE - motivi che, al di là dell'ozioso "interrogativo", postosi dall'appellante, sono moltissimi, spaziando da quelli difensivi a quelli di copertura del "personaggio [...] di un certo prestigio" di cui parla l'appellante me

desimo [la difesa ha prospettato che il "VENTURA aveva non solo motivi validi, ma la urgente necessità di prendersela con il DELLE CHIAIE, soprattutto perchè aveva fatto il nome ed accusato Pino RAUTI!] - passano in secondo piano: restano e fanno bella mostra di sé e il ben congegnato e robusto tentativo di coinvolgimento del DELLE CHIAIE e, soprattutto il clamoroso e flagrante mendacio del VENTURA!

E non va trascurata l'ennesima prova del detto mendacio: la si desume agevolmente dalla sua lettera spedita il 19.12.1975 al POZZAN per indurlo a riferire la verità sulla incolpazione del RAUTI e sui suoi rapporti con i servizi, ed a fornire le informazioni in suo possesso circa il personaggio che accompagnava il RAUTI la sera del 18.4.1969.

Ebbene, il significato di detta missiva è di tutta evidenza: il VENTURA, mutando sostanzialmente versione, attribuisce al POZZAN e non più al FREDA la fonte delle notizie da lui riferite in merito alla famosa riunione.

Ma, con missiva di risposta dattiloscritta, meglio nota come "memoriale POZZAN", inviata alla Cote di Assise di Catanzaro, il POZZAN ristabiliva la verità asserendo di avere offerto al SID le informazioni sul FREDA e chiarito la verità circa la depo-



sizione da lui resa contro Pino RAUTI, definendola come "deposizione imposta[gl]i" e come tale "suscettivamente ... ritrattata in quanto palesemente falsa, così come ho ritrattato tutto il resto" (cfr. cart. 23/B fasc. 11).

E non va dimenticato che, alla fine, il VENTURA contraddice se stesso, quando, nella sua memoria del 21.2.1976 (cfr. cart. 23/B fasc. 11 fl. 27) definisce "incredibile [...] la conferma (del POZZAN) della sua ritrattazione delle accuse a RAUTI" e "misurata a non travolgere nè GIANNETTINI [...] nè gli altri avvantaggiati dalla renitenza processuale (FREDA, RAUTI, DELLE CHIAIE e PAGLIA)", la risposta alle sue domande. "Quasi che l'accusa a DELLE CHIAIE - annota puntualmente l'appellata sentenza - fosse scaturita solo dal POZZAN e fosse credibile, viceversa, quella mossa al RAUTI"!

E' da rilevare, infine, che sulla credibilità del VENTURA aveva sollevato dubbi gravissimi, oltre che l'ordinanza-sentenza con cui il G.I. aveva concluso con l'assoluzione per non aver commesso il fatto il procedimento contro ORSI Claudio, accusato dal VENTURA ed imputato degli attentati [il G.I. con precisa motivazione, aveva dimostrato l'inattendibilità del VENTURA medesimo (fl. 102)], anche la sentenza 20.3.1981 di questa Corte di Assise d'Appello emes-

sa nel processo c° VALPREDA Pietro+33, la quale, a pag.505, a conclusione dell'esame dell'episodio della riunione padovana, testualmente reca: "Ma un'altra osservazione nasce dall'esame di quell'episodio: cominciano infatti a delinearsi sin da ora la poca attendibilità e la fantasiosità del VENTURA".

Né può costituire una giustificazione in suo favore il rilievo che egli avrebbe solo riferito notizie apprese indirettamente, per il tramite del FREDA; perché, attese la recisa smentita da parte di quest'ultimo e le emergenze sin qui indicate, ogni riscontro negativo sui fatti esposti dal VENTURA, finisce ovviamente col compromettere la sua credibilità e non certo quella del suo preteso informatore".

L'effettiva conclusione che se ne deve trarre é, dunque, ben diversa da quella divisata dall'appellante P.M.: se la partecipazione del DELLE CHIAIE alla riunione padovana, ove si prospettò, si teorizzò e si stabilì di adottare la strategia della "seconda linea", é frutto di un riconosciuto mendacio, una mera elocubrazione mentale, una invenzione del VENTURA, la conseguenza non può che essere una ed una sola: non fu il DELLE CHIAIE a teorizzare e a prospettare la "strategia della seconda linea": la



bomba della "seconda linea" è posticcia.

Ed infatti risulta inventata successivamente, a conforto dell'appunto SID.

La circostanza va ribadita dappoichè l'appellante P.M. ne dubita: l'"esistenza della seconda linea non era mai stata prospettata dal VENTURA prima delle dichiarazioni difensive, ancorchè, vuoi per vanteria, vuoi per cercare proseliti, il VENTURA stesso si era confidato con numerosi soggetti (PAN, LORENZON, MARCHESIN etc.)"; "la linea-VENTURA è priva di riscontri" sul punto, in quanto "lo scrittore filocinese Mario QUARANTA [...] rivendicherà a sé l'idea dell'organizzazione parallela venutagli durante la stesura del IV capitolo del suo libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento".

Dopo quanto appena evidenziato, non ha alcun pregio l'affermazione secondo cui il VENTURA, essendo stato ritenuto credibile e creduto per la parte concernente gli attentati, sino ad un certo momento, debba essere creduto anche per la parte riguardante la posizione del DELLE CHIAIE: dalla riconosciuta attendibilità di una parte delle dichiarazioni di una persona non discende automaticamente l'attendibilità di tutte le deposizioni della persona medesima, non essendo escluso che il dichiarante riferi-

sca, per i motivi più vari, circostanze esatte e veritiere e circostanze non veritiere: sta al giudice di merito - sempre obbligato a dare adeguatamente conto del suo convincimento - saper discernere e ritenere vere le dichiarazioni vere ed inattendibili o di dubbia attendibilità la parte residua di una deposizione o tutte le deposizioni menzognere.

E non ha pregio, soprattutto, il rilievo dell'appellante P.M. secondo cui "la cosiddetta "rivisitazione" delle dichiarazioni di VENTURA è stata [...] viziata all'origine dal presupposto inesistente che "il coinvolgimento di DELLE CHIAIE era indispensabile al finalismo difensivo".

5.3. Le altre "fonti di accusa"

(indicate dall'appellante P.M.)

Le dichiarazioni del POZZAN.

*

L'appellante P.M., pur riconoscendo che "le indicazioni desumibili dalle dichiarazioni rese da Marco POZZAN al Giudice Istruttore di Treviso, sono state ritenute scarsamente attendibili (fol.418) in quanto l'imputato, oltre ad avere ritrattato quanto



detto in precedenza, aveva inserito tante circostanze false che diventava difficile pensare che ve ne fossero di veritiere", afferma, tuttavia, che "un attento esame degli interrogatori del POZZAN consente di pervenire a conclusioni diverse" (v.fol.12 motivi appello).

E, in questo sforzo dimostrativo, cita l'interrogatorio del 1 marzo 1982 [rectius,1972], quello del 14 marzo 1982 [rectius,1972], e quello del 19 maggio 1984 reso al Giudice Istruttore di Catanzaro.

Nell'interrogatorio del 1.3.1972 il POZZAN riferiva al G.I. di Milano: - che FREDA gli aveva confidato di essersi incontrato, dopo il 12 dicembre 1969, col DELLE CHIAIE, allora preoccupato del coinvolgimento dell'amico MERLINO negli attentati di Roma; - che FREDA conosceva il DELLE CHIAIE da molti anni e precisamente da quando era ancora studente universitario; - che egli stesso dichiarante aveva visto una o due volte il DELLE CHIAIE all'università di Padova in compagnia del FREDA; - che all'epoca il DELLE CHIAIE faceva parte di Ordine Nuovo e possedeva un'autovettura.

Nell'interrogatorio successivo, il POZZAN, "pur ritrattando o modificando - secondo la prospettazione dello stesso appellante - parti salienti di quel

lo precedente, confermava i rapporti tra FREDA e DELLE CHIAIE" (cfr.fl.13 motivi app.). Con maggiore precisione: - il POZZAN escludeva qualsiasi accordo tra il FREDA e il DELLE CHIAIE; - affermava di nulla sapere circa la presenza del DELLE CHIAIE alla famosa riunione di Padova; sosteneva che FREDA cercava di evitare il DELLE CHIAIE; e che comunque non v'era stato mai un accordo tra il FREDA e il DELLE CHIAIE.

Nel terzo "ribadiva questi riferimenti".

Ma le lamentele dell'appellante P.M. sono completamente destituite di fondamento: a parte il rilievo che quelle del POZZAN sono dichiarazioni quasi tutte "de relato", la impugnata sentenza, sul punto, è precisa e corretta e dimostra chiaramente e con dovizia di argomentazioni, che trovano ampi riscontri nelle tavole processuali, e la sostanziale inattendibilità del POZZAN e la infondatezza della tesi secondo cui la frequentazione in Spagna dello stesso col DELLE CHIAIE costituissero rivelazione degli originari collegamenti tra il DELLE CHIAIE medesimo e la cellula eversiva veneta.

Non è il caso di ripetere qui quanto ampiamente ed analiticamente esposto dalla prima Corte sull'argomento specifico: basti ricordare che essa non ha



trascurato neppure gli aspetti secondari, ma non perciò meno significativi, dei riferimenti al fine della valutazione della credibilità del dichiarante, e che é pervenuta al giudizio di inattendibilità correttamente.

Ed invero, mentre delle affermazioni non "de relato" veniva significatamente dimostrata la falsità attraverso lo stesso rapporto 10.3.72 della Questura di Treviso che, confortando il conforme assunto difensivo, escludeva che il DELLE CHIAIE fosse mai stato iscritto all'Università di Padova; attraverso il dato storico che il DELLE CHIAIE, nel 1969 non faceva più parte di O.N., avendo abbandonato tale movimento fin dal 1958; e attraverso l'acquisizione che il POZZAN aveva saputo dell'"alibi" del MERLINO attraverso la nota intervista; delle altre - a parte la ritrattazione - veniva a mancare il necessario riscontro, avendo sempre negato il FREDA di avere incontrato il DELLE CHIAIE dopo il 1965 (ossia, dopo la riunione al Brancaccio, organizzata in quell'anno dai Comitati di riscossa nazionali del RAUTI, riunione di cui parla lo stesso DELLE CHIAIE per ancorarvi il mai negato incontro col FREDA).

Perchè di una cosa bisogna dare atto: mentre non v'è nulla che parli di contatti "particolari" tra il DELLE CHIAIE e il FREDA, l'unica persona ad af-

fermare di aver incontrato il FREDA è proprio il DELLE CHIAIE: una volta nel 1965 e un'altra nel 1964!

E si tralascia di ricordare che il 7.6.1977, davanti al Giudice Istruttore di Catanzaro il POZZAN veniva colto in flagrante mendacio e che a sbugiardarlo era la stessa moglie, Emma DALLA GUARDA: accadeva che la versione del DELLE CHIAIE nella medesima udienza esposta veniva, inopinatamente, confermata dalla testimonianza, appunto, della moglie dello stesso POZZAN, la quale, smentendo il marito, affermava che l'incontro tra lo stesso e il DELLE CHIAIE, in Spagna, era avvenuto per strada, in modo del tutto occasionale.

E si tralascia, altresì, di annotare l'altra significativa circostanza che, nel dibattimento, poi, il POZZAN si avvale, addirittura, della facoltà di non rispondere.

Per completezza, va opportunamente aggiunto che il contributo probatorio della moglie del POZZAN si manifesta ulteriormente all'udienza del 3 marzo 88, allorchè, confortando le dichiarazioni del LORENZON e del PAN, afferma che, almeno prima del 1973, non aveva mai sentito parlare del DELLE CHIAIE.

Di fronte a siffatte emergenze è del tutto priva

di significato, almeno nel senso prospettato dall' appellante, e addirittura controproducente, l'affermazione che il "POZZAN si è sempre attestato su una linea di fedeltà a Franco FREDA, negando tutto quello che poteva nuocergli e [che] quello che ha detto nelle varie deposizioni sui collegamenti tra FREDA e DELLE CHIAIE, non è contestabile perchè del tutto al di fuori di una prospettiva maledificatoria" (cfr.fol.13 motivi app.).

Gli è che non è dato di sapere cosa il POZZAN ritenesse nocivo o meno nei confronti del FREDA ed a che cosa sia arrivata la sua attestazione sulla linea di sostanziale fedeltà a Franco FREDA!

Ma ciò, com'è evidente, lungi dal rendere affidabile e credibile questo teste, getta sullo stesso ulteriori motivi di sospetto!

5.4. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)
Le dichiarazioni di ZILIO e ZAGOLIN.

*

L'appellante P.M., quantunque riconosca che le "indicazioni di ZILIO Giovanni secondo il quale

Franco FREDA avrebbe incontrato in Padova Mario MERLINO e Stefano DELLE CHIAIE sono state svalutate in sentenza (fol.443) per la scarsa statura morale del redattore delle schede, in buona sostanza venditore di informazioni", insiste nel sostenere che "una più attenta riflessione si impone", in quanto "é certo che quelle indicazioni provenivano da ZAGOLIN Dario; [e] che erano fissate in schede informative e quindi meno soggette alle dispersioni e distorsioni involontarie; [e] che Dario ZAGOLIN era certamente in grado di conoscere i fatti riportati".

"Se questo è vero - continua l'appellante - e se si tiene presente che ZILIO Giovanni venne escusso dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 10 novembre 1975, deve innanzitutto escludersi qualsiasi intento mistificatorio a vantaggio o a danno di qualcuno degli imputati.

"All'epoca era già intervenuto il proscioglimento di MERLINO per il delitto di associazione sovversiva in concorso con FREDA e VENTURA da parte del Giudice Istruttore di Milano e quello che la prima istruttoria aveva accertato in ordine ai rapporti DELLE CHIAIE-MERLINO chiariva sufficientemente ogni aspetto della vicenda.

"DELLE CHIAIE era latitante, rinviato a giudizio

per rispondere del delitto di falsa testimonianza;

"FREDA e VENTURA erano stati anch'essi rinviati a giudizio e le notizie di ZILIO non potevano certo danneggiarli, a fronte degli elementi di accusa già raccolti a loro carico.

"Per sminuire i riferimenti di ZILIO bisognava ritenere che questi avesse avuto in animo di offrire un supporto informativo alla supposta diversione difensiva di Giovanni VENTURA.

"Poichè [...] si sostiene che VENTURA abbia chiamato in causa Stefano DELLE CHIAIE solo in chiave difensiva per allontanare da sé l'accusa di essere una struttura portante dell'eversione nel Veneto, bisognerebbe supporre che ZILIO avesse inteso avallare questo disegno.

"Anche accettando - continua l'appellante - per un momento l'ipotesi di VENTURA che si autoaccusa di attentati e chiama il DELLE CHIAIE in correità in funzione difensiva, è da ritenere fantasiosa la seconda di un ZILIO che assecondava quel disegno raccogliendo delle informazioni su fatti marginali, che non provavano nulla.

"Quindi quelle notizie non avevano nessuna funzione specifica e si inquadravano in un contesto che quei rapporti FREDA-DELLE CHIAIE proponevano

con evidenza" (cfr. foll. 10-12 motivi appello).

Tutte queste riportate proposizioni si basano su un equivoco: l'appellata sentenza non ha utilizzato le informazioni di che trattasi per il semplice motivo che esse provenivano da fonte "anonima" e perchè, inoltre, erano resiste da ltri elementi contrari!

Questo si è sforzata di dimostrare la impugnata sentenza ed è singolare che, nonostante la puntualità della verifica e lo scrupolo dell'indagine, sul punto si dubiti ancora!

ZILIO Giovanni, esaminato il 10.11.1975 a Bassano del Grappa, nel corso del primo procedimento penale, nel consegnare al G.I. di Catanzaro degli appunti, dichiarava: - che nel mese di aprile del 69, Franco FREDA aveva incontrato a Padova il MERLINO, facendolo poi ospitare da un amico; - che FREDA e VENTURA avevano più volte incontrato il MERLINO; - che quest'ultimo, accompagnato da Stefano DELLE CHIAIE, aveva fatto visita a FREDA nell'ottobre del 1969 trattenendosi a Padova da mezzogiorno alla sera del giorno successivo; - che quelle notizie, contenute negli appunti e trascritte in schede che aveva compilate sulla scorta dei dati raccolti, gli erano state fornite da Dario ZAGOLIN.



Poichè dette notizie andavano ad avvalorare, sia pure in parte, le dichiarazioni rese, nel corso delle prime indagini, da Franco COMACCHIO circa i rapporti VENTURA-MERLINO, si procedeva a verifica attraverso l'esame dello ZAGOLIN allora residente in Francia.

ZAGOLIN Dario, convocato il 29.6.1983 dal Commissario di Polizia francese delegato per l'esecuzione della commissione rogatoria internazionale, alla presenza dei magistrati italiani ammessi (G.I. e P. G. di Catanzaro), dichiarava: - che conosceva ZILIO Giovanni da circa venti anni, da quando militava nel MSI e che l'aveva incontrato in varie riunioni e congressi politici, perdendolo di vista dal '63 al '70, quando aveva cessato l'attività politica; - che nel 1970 ZILIO era il commissario del partito (Federazione di Padova) ed il suo rappresentante a Roma; - che come vice-commissario della provincia di Padova, egli dichiarante aveva curato la parte informativa "ricevendo informazioni riguardanti sia membri del partito che i suoi avversari"; - che aveva trasmesso alcune notizie anche alla magistratura, alla finanza e a "certi servizi d'informazione..."; - di riconoscere di aver fornito a ZILIO Giovanni Maria delle informazioni identiche a quelle da lui fornite al Giudice nella deposizione del

1975; - che, però, che la maggior parte delle informazioni gli provenivano "anonime" e che non ricordava i nomi degli informatori di Roma e Milano.

Descriveva l'informatore di Milano in maniera vaga e riferiva il nome dell'informatore di Padova, indicandolo in quello di BELLONI Gianfranco, affermando di non aver mai visto l'informatore di Roma.

Sosteneva, in conclusione, di aver considerato, all'epoca, attendibili le notizie apprese e poi riferite a ZILIO, meno plausibili, a distanza di tempo.

Nuovamente sentito e reso edotto delle riportate dichiarazioni, ZILIO negava che l'altro avesse mai rivestito l'incarico di vice-commissario della Federazione di Padova, aggiungendo che lo ZAGOLIN "passava per uno che vendeva notizie" e che egli stesso lo aveva "personalmente ritenuto inattendibile".

Nel prosieguo istruttorio, dall'esame di un elenco di vetture contravvenzionate dai Vigili Urbani di Milano nel periodo 11-14 dicembre 1969 emergeva che il giorno precedente alla strage era stata contravvenzionata, perchè in sosta vietata in Piazza Diaz (distante 400 metri da Piazza Fontana), l'autovettura Fiat 1500 tg.PD-121532, intestata proprio a Dario ZAGOLIN ed immatricolata al suo nome il 1°



aprile 1964, senza annotazioni o variazioni successive.

Una seconda commissione rogatoria francese, promossa il 1° agosto 1985 per la necessaria verifica attraverso nuova audizione dello ZAGOLIN rimaneva inevasa.

Sentito dal G.I. di Bergamo il 16.8.1984, il BELLONI Gianfranco, rappresentante di commercio, riferiva: - di aver fornito informazioni al M. llo dei Carabinieri di Rovigo Gugliano, che lavorava per il SID, e al Procuratore della Repubblica dr. FAIS, ragioni per cui era stato espulso dal MSI; - che aveva collaborato anche con la S.E.T.A.F. ed il SIFAR; - che non aveva mai "passato" informazioni allo ZAGOLIN dal momento che "era piuttosto quest'ultimo a passargli qualche informazione"; - che aveva procurato allo ZAGOLIN un colloquio col FAIS; - che non si era mai occupato di FREDA, VENTURA e MERLINO.

Perdurando l'irreperibilità dello ZAGOLIN Dario, durante la istruttoria dibattimentale era possibile risentire solamente lo ZILIO e il BELLONI.

ZILIO Giovanni, esaminato presso il suo domicilio di Bassano del Grappa, dichiarava: - che non aveva mai conosciuto il DELLE CHIAIE, uscito dal partito all'epoca in cui (1969) egli dichiarante ave-

va assunto l'incarico della Commissione centrale di disciplina del MSI; - che non aveva ricevuto dallo ZAGOLIN altre informative, oltre a quelle già riferite, sui collegamenti del DELLE CHIAIE con la cellula veneta; - che aveva troncato ogni rapporto con lo ZAGOLIN dal 1974 e che aveva trattato questo informatore sempre con molta circospezione (v.d epos. 13.4.1988, Vol.dib.).

BELLOLI Gianfranco, sentito all'udienza del 14.7 1988, ammetteva un **interscambio informativo** con ZAGOLIN, ma non a proposito dei gruppi di destra, sib bene sui settori dell'eversione di sinistra ed in particolare della c.d. "pantere nere", collaboratori delle Brigate Rosse. Nessun'altra informazione era in grado di fornire sui collegamenti tra la cel lula veneta e Stefano delle Chiaie.

Affermava, a questo punto, l'impugnata sentenza che "la valutazione conclusiva non può essere, dunque quella proposta dall'accusa, che punta sull'at tendibilità di Dario ZAGOLIN desumendola dai suoi precedenti coinvolgimenti nei fatti di eversione del 1970 e dall'asserita capacità di conoscere i fatti riferiti per la correttezza col DELLE CHIAIE nel cosiddetto 'Golpe Borghese'" 

Rilevava, altresì, che "in realtà, le schede "in 

formative" di ZILIO Giovanni contengono notizie di seconda mano fornite da un teste definito "sospetto", "inquietante", "inattendibile", "che vendeva notizie", e la cui presenza nei pressi di Piazza Fontana (desunta da quella dell'autovettura di sua proprietà in Piazza Diaz), il giorno antecedente al la strage, non ha trovato una giustificazione per la irreperibilità all'estero".

Non mancava di rilevare, infine, che l'unico teste richiamato, il BELLONI, aveva costituito un riscontro negativo, in quanto "l'interscambio informativo tra i due è apparso evidente: - ZAGOLIN forniva a BELLONI notizie sui gruppi dell'estrema destra e riceveva da BELLONI notizie sui settori opposti ("le Pantere Nere" che collaboravano con le B.R." (cfr.sent.imp., fl.141-146).

Di fronte a siffatte emergenze, di fronte ad una fonte (ZAGOLIN) così inquinata ed inquinante, che, si noti, può essere smentita financo sulla qualifica (di vice-commissario della Federazione di Padova) abusivamente attribuitasi, e alla palpabile sensazione della reciproca disistima corrente tra le persone di cui si parla, è veramente ozioso indulgiare ulteriormente su questa asserita "fonte probatoria"!

Nessuna "più attenta riflessione", dunque, può far sì che venga recuperata alla categoria della prova questo ciarpame: resta pertanto senza pregio l'assunto che le dedotte indicazioni debbano essere prese sul serio perchè "fissate in schede informative", come tali, "meno soggette alle dispersioni e distorsioni involontarie". E' fin troppo chiaro che qui non si fa questione di conservazione della prova ritualmente acquisita: qui si afferma, più semplicemente, che nessuna prova, degna di questo nome, è stata mai acquisita!

5.5. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)
L'infiltrazione di Mario MERLINO.

*

Assume l'appellante P.M. che "l'impugnata sentenza, nell'esaminare l'attività di DELLE CHIAIE in Roma", aveva dato atto che lo stesso aveva operato in direzione degli anarchici per mezzo di Mario MERLINO (l'anarco-clerico-fascista della prima istruttoria) e dei maxisti-leninisti per mezzo di Alfredo SESTILI ed Alessantro PISANO" e che "se si tiene presente che la sentenza (fol.375) ripropone esatta

mente i risultati delle inchieste precedenti, che avevano concluso per la completa inattendibilità del SESTILI, 'risultato più volte ricoverato in istituti e cliniche per malattie nervose, per alcolismo, nevrosi depressive ed allucinazioni alcoliche', è ragionevole concludere che molti degli adepti di DELLE CHIAIE in Roma valevano quanto molti del "gruppo FREDA" e che li accomunava la propensione alla delazione ed alla incosciente leggerezza", [ricordando, a tal proposito che "l'istruzione a carico di FREDA aveva inizio per le confidenze di Giovanni VENTURA ad un non affidabile amico e che lo stesso FREDA aveva fatto a gara con VENTURA nel raccontare le sua gesta a Ruggero PAN (cfr. fol. 5-6, motivi app.).

"Se poi l'attenzione - continua - si sposta sul gruppo "infiltrato", cioè gli anarchici del '22 marzo', subito sospettato degli attentati, non può tacersi che a poche ore dagli attentati, nella Questura di Roma, nella stessa stanza, si trovavano Mario MERLINO (che di lì a poco avrebbe cominciato ad accusare i compagni di possedere esplosivo mai trovato) l'agente IPPOLITO infiltrato della polizia per spiare gli anarchici, e Stefano SERPIERI incaricato di spiare dal SID (cfr. fl. 6, ivi).

Riconosce l'appellante che "indubbiamente la di-

samina sul punto presenta delle difficoltà particolari, in quanto la posizione di Stefano DELLE CHIAIE è stata sempre valutata come strettamente collegata a quella di Mario MERLINO, che degli attentati del 12 dicembre è stato assolto e da tutti gli altri non è stato mai incriminato" (fl.23,ivi); e ne deduce la necessità che "le valutazioni devono fondarsi sui fatti accertati e non sui documenti giudiziari", rilevando che "quindi il riferimento alla motivazione di una delle tante sentenze emesse in questa vicenda è del tutto superfluo", essendo "ben diversa l'efficacia delle sentenze quanto alla posizione processuale di un imputato e quanto a correttezza di interpretazioni di fatti processuali" (v.fol.23,ivi).

"Abbandonando - continua - la correlazione MERLINO-DELLE CHIAIE negli attentati del 12 dicembre, deve osservarsi che il "DELLE CHIAIE, in Roma, operava in una realtà diversa, nei confronti di movimenti politici confusi e velleitari".

Ed aggiunge che "i filo-cinesi (QUARANTA Mario e FRANZIN Elio) erano soggetti ben diversi dagli anarchici del 22 marzo, e [che] di conseguenza l'aggancio poteva avvenire con sistemi diversificati: VENTURA - per irretirli - ebbe bisogno di ricorrere ai famosi "rapporti informativi di Montebelluno, men-



tre MERLINO si impose agevolmente con atteggiamenti oltranzisti e con generiche e inconcludenti lezioni di balistica che consistevano nel dire che un ordigno esplosivo accanto ad una parete faceva più danno, per la maggior forza dirompente che produceva" (cfr.fl.24 ivi).

Ribadiva, però, che "la strategia era la stessa, sotto qualunque data era stata messa a punto, in quanto i presupposti erano gli stessi e le conseguenze furono le stesse"

Ricordava che "degli attentati del 25 aprile a Milano e quelli del 12 dicembre a Milano e Roma furono sospettati (e per anni inquisiti) gli anarchici, così come prevedeva la strategia della seconda linea" [... e che] cioè era impeccabile l'operazione di seconda linea o di doppia organizzazione nel caso che effettivamente dietro tutto il gruppo ci fosse stata la mente di MERLINO il quale certamente poteva benissimo essere stato manovrato da altri". (Cfr.fol.25,ivi).

Nonostante la difficoltà che le riportate proposizioni presentano all'interprete, sembra certo che l'appellante voglia riproporre la formulazione accusatoria del rinvio secondo cui l'imputato avrebbe avuto collegamenti con la "cellula veneta" attraverso

so proprii infiltrati ed in particolar modo attrav-
verso il MERLINO.

Ed invero si è sempre affermato:

- che gli obiettivi prescelti con gli attentati del 12 dicembre coincidono esattamente con quelli già enunciati nell'ambito del gruppo "22 marzo" e che, una volta escluso che ad organizzare e ad attuare quei programmi dinamitardi siano stati gli anarchici, si deve necessariamente pensare che l'idea sia stata sfruttata da altri (venutine nel frattempo a conoscenza) per farne ricadere poi la colpa sui primi (secondo la strategia della c.d. "seconda linea", "che mirava a creare diversioni operative che consentissero di attribuire ad altri la responsabilità di atti terroristici")!

- che il MERLINO si presenta come la persona che, con maggior grado di probabilità, può aver pog-
tato quelle notizie al di fuori del gruppo "22 marzo", in quanto, uomo di destra infiltrato tra gli anarchici su incarico di DELLE CHIAIE, era uno dei pochi a sapere che tra gli obiettivi proposti nell'ambito di quel gruppo, erano compresi l'Altare della Patria e la Banca Nazionale del Lavoro dove lavorava il padre di GARGAMELLI;

- che il padre di MERLINO era inoltre amico del

Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e che la scelta di tale obiettivo, fra le tante banche di quella città, potrebbe ricollegarsi ad una sua segnalazione;

- che il MÉRILINO era privo di un alibi per il pomeriggio del 12 dicembre, al punto che aveva tentato di avallarlo attraverso le compiacenti dichiarazioni del DELLE CHIAIE.

*

Nell'esaminare questo tormentato argomento, che l'accusa aveva cercato d'irrobustire riprendendo in considerazione il foglietto contenuto nel portafoglio smarrito da Guido PAGLIA e le dichiarazioni accusatorie di Torquato NICOLI e Maurizio DEGLI INNOCENTI, l'impugnata sentenza, atteso che - come si è già detto - l'accusa medesima aveva collocato nella stessa ottica Alfredo SESTILI ed Alessandro PISANO, qualificati come informatori del DELLE CHIAIE negli ambienti marxisti-leninisti, prendeva, molto opportunamente, l'avvio dall'episodio delle "pompe di benzina" che aveva consegnato il DELLE CHIAIE alla storia con l'appellativo di "Er bombardiere de Roma".

Era accaduto che per gli attentati dinamitardi verificatisi in Roma nel novembre 1968 ai danni di

istituti scolastici, pompe di benzina ed automezzi della polizia, a seguito del r.g. 4.2.1969 n.52310/UP dell'ufficio politico della Questura di Roma [v. Vol.I, fasc.10, pag.188], era stato iniziato procedimento penale contro DELLE CHIAIE Stefano, GHIACCI Saverio e PALLOTTO Saverio.

Ora, mentre il Tribunale di Roma, Sez.6^, con sentenza 17.5.1977, dichiarava tutti gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt.81, 110 e 4 della L.n.895/67, e condannava ciascuno alla pena di anni tre di reclusione e £.300.000 di multa, la Corte d' Appello, Sez.2^, con sentenza 20.10.1981, [esecuti va per tutti dal 25.11.1981], in riforma di quella impugnata, mandava tutti assolti, il PALLOTTO per non aver commesso il fatto ed i restanti imputati per insufficienza di prove.

La prova fondamentale contro il DELLE CHIAIE era costituita dalla deposizione 28.1.70 al G.I. di Roma con cui il SESTILI Alfredo, confermando le precedenti dichiarazioni rese alla p.g., aveva rivelato che il suo "capo" (DELLE CHIAIE), nell'aprile del 1968, gli aveva mostrato in una traversa di Via dell'Acqua Santa del materiale esplodente 'al plastico' in tutto simile a quello rinvenuto inesploso il 26.11.1968 sotto un camion della P.S.



Mentre il Tribunale respingeva, dunque, la c.d. "dichiarazione liberatoria" del 21.12.1968 resa da SESTILI Alfredo al Ristorante La Pergola [nella quale dichiarazione attestava di essere stato indotto dal dott. IMPROTA, anche con promessa di danaro, a fornire informazioni contrarie al DELLE CHIAIE, negando di essere stato infiltrato nel partito comunista "sotto ordine del signor DELLE CHIAIE" e di aver mai visto esplosivi nelle mani dello stesso], la Corte, invece, avuto riguardo alle numerose ritrattazioni e contro-ritrattazioni dello stesso, alle sue vicissitudini, al suo stato di salute mentale (di cui v'era traccia in processo), all'abnorme ignoranza manifestata dal SESTILI in fatto di esplosivi; all'incertezza nelle informazioni fornite dal MERLINO, e alle deposizioni del PISANO (già in primo grado ritenute "vaghe e generiche" e addirittura ritrattate davanti al G.I.), riteneva che molte fossero le ombre e le perplessità sull'attribuzione degli attentati al DELLE CHIAIE.

Dall'esame, poi, del rapporto che aveva dato l'avvio a quel processo emergeva che i fatti che non avevano trovato altragiustificazione se non nella fluida situazione politica dei gruppi di opposizione al governo venivano addebitati a "gruppi estremisti di tendenza sia di destra che di sinistra"

[cfr. Vol.I, fasc.10, fol.26] con preferenza "ai gruppi di estrema destra che avevano mostrato una particolare e misteriosa attività"!

La difesa vi trovava lo spunto per sostenere che il processo penale, scaturito da quelle indagini, concentratosi sulla figura del DELLE CHIAIE come imputato principale in virtù della sua personalità di spicco nel movimento studentesco all'università di Roma e come fiancheggiatore di Nuova Caravella, costituiva il primo tentativo messo in atto da apparati dello Stato per coinvolgere il DELLE CHIAIE nei fatti di violenza che potevano interessare anche altre organizzazioni di opposizione governativa senza implicare necessariamente la figura del "capo storico" di 'A.N.Giovanile'.

La verifica autonoma e diretta dei fatti, portava la prima Corte ad accertare: - l'effettiva esistenza di uno stato di tensione tra il dr.IMPROTA e il DELLE CHIAIE; - la veridicità del fatto che il PISANO aveva subito pressioni dalla Questura per il rilascio di dichiarazioni sfavorevoli al DELLE CHIAIE; - la conferma della ritenuta debolezza della personalità del SESTILI, che davanti a quella Corte si dichiarava "incapace di rievocare il passato per il grave calo psicologico dovuto a crisi personali e familiari" ed appariva visibilmente in "con-



dizione di infermità psichica", "caratteristica costante del personaggio in tutti i procedimenti".

Osservavano i primi Giudici che proprio la detta malattia era stata presa in considerazione dalla citata sentenza 20.10.1981 della Corte di Appello di Roma per superare le contraddittorie affermazioni, ritrattazioni e controritrattazioni del SESTILI in quel contesto, connotato dall'illuminante dato, che, nel corso di quegli accertamenti giudiziari, la verifica della generica non aveva riscontrato le emergenze di specifica scaturenti dai riferimenti del SESTILI, smentito, in modo eclatante ed irreparabile, dall'incontestabile circostanza obiettiva, (oppostagli, tra l'altro, dalla difesa del DELLE CHIAIE), che la via dell'Acqua Santa, indicata dal SESTILI, nelle sue prime affermazioni accusatorie, era, all'epoca, ancora inesistente!

L'accusa del SESTILI, sotto il profilo della correttezza del DELLE CHIAIE per gli attentati alle pompe di benzina del novembre '68, venne riconosciuta infondata solo nel 1981: questo spiega il motivo per cui l'accusa d'infiltrazione organizzata dal DELLE CHIAIE trovò ampio credito nel corso dell'istruttoria romana nonostante la smentita contenuta nella riferita "dichiarazione liberatoria" del 21.12.968.

Al G.I. di Roma in data 28.1.70 il SESTILI aveva dichiarato che anche egli svolgeva la funzione di informatore per conto del DELLE CHIAIE in un gruppo marxista-leninista e che passava le notizie procacciate al MERLINO, rimasto sempre di estrema destra nonostante volesse far apparire il contrario. Aggiungeva, in quella sede, che il DELLE CHIAIE lo aveva invitato a costituire una sotto-sezione nel gruppo 22 Marzo, riferendo che un certo PALLOTTO Roberto ed un altro studente universitario, non meglio identificato, gli avevano detto che per gli atti dinamitardi del 12.12.1969, vi era "uno dei nostri che stava rischiando l'ergastolo", con evidente allusione a Mario MERLINO.

Tutte le accuse già espresse nel corso del procedimento GHIACCI-PALLOTTO e le nuove riguardanti l'infiltrazione sua, del PISANO e del MERLINO negli ambienti della sinistra (circolo 22 Marzo e partito marxista-leninista) vennero riepilogate e trasfuse nella deposizione 9.7.70 e precisate in quella 20.7.70 davanti al G.I. di Roma, nel corso della quale il SESTILI confermò l'esame reso in Questura, negò le pressioni e le promesse di danaro della polizia e concluse attribuendo a minacce del DELLE CHIAIE la stesura della "dichiarazione liberatoria" rilasciata il 21.12.68. Nel corso del confronto 22.7.70



il SESTILI confermò il suo contesto accusatorio sin
teticamente riassumibile nell'imposizione dell'ob-
bligo d'infiltrazione nei gruppi di sinistra e nel-
l'organizzazione di attentati, negando, per ovvie
esigenze di parallelismo processuale, la genuinità
del manoscritto che, viceversa, il contraddittore in
sisteva nel qualificare spontaneo. In quella circo-
stanza, la nota frase del giudicabile: "In questo
modo volete imprigionarmi nello schema del confron-
to" suona, quindi, come protesta non già per la con
dotta dell'Ufficio, ma per l'altalenante condotta
del SESTILI.

La scelta della latitanza da parte del DELLE
CHIAIE impedì che si facesse ulteriore chiarezza
sul SESTILI.

Quest'ultimo riapparve, col l'appellativo di "fe
delissimo di DELLE CHIAIE", in un articolo-intervi-
sta, dall'impegnativo titolo "Le bombe a Roma le mi
se MERLINO", pubblicato sul settimanale L'Espresso,
n.10 del 12 marzo 1978.

Dell'episodio è traccia nella sentenza 23.2.79
della Corte di Assise di Catanzaro, emessa nel pro-
cedimento principale contro VALPREDA Pietro+33 [v.
pagg.964 e segg.).

Il SESTILI, secondo l'intervista da lui resa al

giornalista Primo DI NICOLA nel giugno-luglio 1977, avrebbe dichiarato che era stato MERLINO, su ordine di DELLE CHIAIE, a deporre, il 12.12.1969, gli ordigni esplosivi sull'Altare della Patria, e che lo stesso MERLINO gli aveva confessato nel novembre-dicembre '69 di doversi incontrare con FREDA Franco in un albergo di Roma.

Sentito nel dibattimento di primo grado, il SESTILI, pur ammettendo di aver reso l'intervista, ha però nel contempo chiarito - cosa, peraltro, facilmente deducibile da un'attenta lettura e soprattutto dall'audizione dei nastri contenenti il testo dell'intervista medesima - di avere espresso solo supposizioni personali, e di aver addirittura inventato alcune circostanze, per non essere più assillato dal giornalista con domande tendenti ad ottenere versioni compromettenti per l'estrema destra (cfr.pag.965 ivi).

Risultava, inoltre, sempre nel corso del dibattimento di primo grado, attraverso prove testimoniali [testi ORLANDI Antonio, CUPELLINI Giuseppe e DEL DUCA Sergio, facenti parte dell'esecutivo di fabbrica dove lavorata il SESTILI] e documentali, che il SESTILI era stato ricoverato più volte, nel 77-78, in cliniche per malattie nervose, presentando "chiari fenomeni legati all'alcoolismo - tipo al



lucinazioni auditive e delirio di minaccia e persecuzione" e vivendo "in uno stato di continua agitazione ed angoscia", "nevrosi depressiva" e "allucinazione alcolica", e che era, infatti, conosciuto come "un esaurito", che spesso "parlava a vanvera", tra i suoi compagni di lavoro, ai quali, nel 1977, aveva persino confidato, nel generale scetticismo, di essere anch'egli, assieme al MERLINO, l'autore degli attentati all'Altare della Patria.

L'esito delle investigazioni svolte, sul punto, induceva la Corte di Assise di primo grado - che aveva negativamente accertato anche l'asserita presenza di FREDA a Roma nel novembre-dicembre 69" - a ritenere priva di qualsiasi rilevanza l'intervista-SESTILI, "consistendo essa nell'esposizione di meri dati congetturali provenienti da persona gravemente turbata nella psiche e senza alcun riscontro in dati di carattere obiettivo" [cfr.pag.967,ivi], e che "vi sono quindi più che fondati motivi per non attribuire alcuna attendibilità alle dichiarazioni del predetto testimone".

Senonchè, nuovamente sentito, il 26.2.1982, dal G.I., nel corso della seconda istruttoria per i fatti di Piazza Fontana, il SESTILI, confermando le originarie dichiarazioni, riproponeva, in definitiva, l'accusa di "subordinazione" al DELLE CHIAIE e di

"infiltrazione" nel gruppo marxista-leninista", fornendo così il supporto fondamentale della ricostruzione accusatoria e del mandato di cattura, emesso il 23.12.1982.

Ma, rigettata la richiesta di accertamento peritale, l'impugnata sentenza, con discorso motivazionale anche qui meticoloso e puntuale, sempre ancorato a precisi riscontri obiettivi, correttamente valutando nel merito le dichiarazioni del SESTILI, perveniva al condivisibile convincimento che "il giudizio sintetico del teste non può prescindere dalle sue ambiguità, dalla molteplicità, e contraddittorietà delle versioni fornite, dalle condizioni d'infermità mentale in cui si è trovato nel corso degli anni iniziando da un'epoca prossima agli avvenimenti su cui ha depresso".

Di tal che merita integrale adesione la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici, secondo cui "l'inaffidabilità del teste sancita dalla Corte d'Appello di Roma nel 1981 per le accuse rivolte al DELLE CHIAIE nel procedimento per gli attentati del '68 e l'inutilizzabilità confermata dalla Corte di Assise di Catanzaro per l'impossibilità di tener in conto le congetture di un soggetto psichicamente turbato, appaiono a questa Corte giudizi sicuramente condivisibili perchè non può essere ritenuta la

reg. gen.
Registro
n. 2

ARO

mese

te

ere

i

ri

possibilità di un affidamento di compiti delicati, quali erano quelli che la formulazione accusatoria indica, ad un soggetto psichicamente tarato e, comunque dalla personalità debole ed influenzabile".

*

Analoghe considerazioni valgono per quanto afferisce alla posizione del PISANO Alessandro.

Nell'ambito delle indagini sopra ricordate, questi, il 30.11.1968, dichiarava alla Questura: - di conoscere Stefano DELLE CHIAIE; - di avere aderito al suo gruppo; - di essere stato da lui incaricato di svolgere attività informativa su quanto veniva organizzato e sviluppato nel movimento studentesco; - di curare questo "lavoro" di raccolta di notizie di carattere politico in collaborazione con Mario MERLINO; - che aveva come punto di riferimento una persona anziana, nota come il "vecchio", ma identificabile in DI CHIAPPARI Alfredo; - che, negli ambienti universitari, il DELLE CHIAIE era noto come "il bombardiere di Roma" per via degli attentati di namitardi del novembre 1968.

Anche il PISANO rilasciava il 21.12.1968 una dichiarazione scritta con cui, rettificando le accuse mosse al DELLE CHIAIE, attestava di aver subito in questura "minacce ed intimidazioni", riferendo un'

affermazione del dr. IMPROTA circa "la guerra personale" in atto fra lui e il DELLE CHIAIE e di un'offerta di £.600.000 quale compenso della denuncia.

All'udienza del 14 novembre 1988 il PISANO confermava: - che le dichiarazioni in Questura erano state "forzate" perchè rese nella condizione di disagio di chi si trovi ad essere interrogato per la prima volta dall'autorità di p.s.; - la sua attività politica nell'ambiente universitario dove ricopriva la qualifica di rappresentante di facoltà e l'adesione al gruppo "Caravella", contestando, però, di aver ricevuto un preciso incarico investigativo in seno al Movimento Studentesco da parte del DELLE CHIAIE, ed escludendo fra loro rapporti di dipendenza politica e gerarchica, ma non di amicizia e collimanza politica.

Chiariva che il riferimento alla "raccolta di notizie in collaborazione del MERLINO e il richiamo a la figura del DI CHIAPPARI e alla presenza del DELLE CHIAIE dovessero essere intese nel senso che la frequenza universitaria e l'adesione a "Caravella" davano luogo a riunioni o assemblee in cui si riferiva e si discuteva sulle notizie apprese, di modo che tutti i partecipanti (tra cui il DELLE CHIAIE) ne venivano informati; e che non v'era da meravigliarsi dell'appartenenza del MERLINO al Movimento



dopo l'adesione a Caravella, poichè, in quei tempi, "se ne vedevano di tutti i colori", nel senso che "gente che [oggi] era di destra, domani si trovava in gruppi di sinistra", essendo un periodo di "confusione" che favoriva le trasmissioni da un gruppo all'altro.

Confermava anche le sue dichiarazioni circa la voce pubblica che vedeva il DELLE CHIAIE come "il bombardiere di Roma"; le dichiarazioni afferenti al suo stato di soggezione e di paura durante l'interrogatorio in Questura dopo una perquisizione domiciliare particolarmente dura, condotta alla presenza dei genitori; la veridicità delle pressioni e dell'offerta di danaro attestate nella dichiarazione liberamente rilasciata al DELLE CHIAIE [cfr. fol. 649 r. Vol. dib.].

Precisava, tra l'altro: - che il circolo Caravel la non aveva contatti con circoli universitari di altre città fuori Roma; - che, dopo gli attentati del dicembre 1969 aveva collaborato alla ricerca di informazioni a destra e sinistra, sempre su suggerimento e non per specifico incarico del DELLE CHIAIE; - che non aveva ritenuto di dovere informare il DELLE CHIAIE della adesione al "22 Marzo" di Mario MERLINO trattandosi di un fatto noto in tutto l'ambiente della destra romana, anche se, pur trovandosi

in settori opposti, aveva continuato a scambiare informazioni con lui; - che non aveva mai partecipato ad una cena, in un locale di Roma, col MERLINO ed altri la sera dell' 11.12.1969; - che ignorava se intorno alla mezzanotte di quella sera MERLINO e DELLE CHIAIE si fossero incontrati.

Le riportate dichiarazioni, valutate nel contesto evidenziato, inducevano la prima Corte ad escludere, analogamente a quanto s'è detto per il SESTILI, (ai di là di saltuari apporti informativi in risposta al generico "suggerimento" di prestare attenzione al "movimento" e di riferire in assemblea orientamenti e prospettive nell'ottica della convergenza politica), il conferimento di un incarico "spionistico" ed il conseguenziale svolgimento di attività d'infiltrazione del PISANO per conto del DELLE CHIAIE con vincoli gerarchici e di dipendenza politica; ed a ritenere "le formazioni politiche giovanili [...] permeabili e favorevoli a disordinate trasmissioni da destra a sinistra secondo le inquietudini e le contraddizioni tipicamente giovanili", tanto più che "tutto il bagaglio culturale e gli obiettivi del movimento venivano discussi e commentati nel corso di assemblee aperte a tutti dove i partecipanti ricevevano apporti informativi".



Una realtà diversa, conforme a quella adombrata dalla formulazione accusatoria, che vuole accomunati nell'attività spionistica, per conto del DELLE CHIAIE, il SESTILI, il PISANO e il MERLINO, renderebbe inesplicabili ed incomprensibili - secondo il puntuale rilievo dell'impugnata sentenza - i motivi della scelta di questi tre giovani come persone di fiducia del DELLE CHIAIE dal momento che proprio costoro furono i suoi principali accusatori quando in Questura fu sospettato d'essere il responsabile (mandante o esecutore) degli attentati del '68!

*

Quanto alla posizione del MERLINO, è singolare la diversità, nel tempo, delle sfaccettature del suo ruolo!

Ed invero, la Corte di Assise di Catanzaro, pur ritenendolo come un infiltrato, per conto del DELLE CHIAIE, nell'ambiente anarchico romano, a scopo di informazione e di provocazione, avanzò anche il sospetto che l'attività provocatoria si fosse spinta sino alla compartecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969.

La Corte del rinvio, dal canto suo, dovette riesaminare la posizione del MERLINO onde verificare se, oltre alla qualità d'infiltrato, egli avesse ag

sunto anche il ruolo di tramite di collegamento tra la cellula eversiva veneta e il gruppo romano di Stefano DELLE CHIAIE.

La Corte di primo grado, infine, ha riguardato la figura del MERLINO anche da un altro angolo visuale, per verificare l'avanzata ipotesi, cioè, se egli costituisca esempio di quella strategia della tensione, teorizzata, secondo l'assunto del VENTURA, nella riunione padovana del 18.4.1969.

Ebbene, quest'ultima Corte, attraverso l'esame puntuale e scrupoloso di tutte le risultante processuali, ha distrutto persino la comune premessa di tutte queste diverse ipotesi, escludendo nel MERLINO la stessa attività politica d'infiltrazione e di provocazione, della quale nessuno prima aveva mai dubitato.

Nella sua indagine, ha preso quella Corte l'avvio dalla "memoria", depositata nella cancelleria del G.I. di Roma, dai difensori del MERLINO, nella quale era riconosciuto che la sua trasmigrazione nell'area di sinistra aveva costituito una svolta cronologicamente collocabile nel quadro dell'esperienza di un viaggio in Grecia; che detta svolta non era stato il risultato di una crisi ideologica, sibbene decisione politica di carattere generale in



quanto tutti i gruppi giovanili utilizzavano informazioni sia da una parte che dall'altra; che, fallito il tentativo di inserirsi nello schieramento di sinistra, come aveva rappresentato la costituzione del "XXII Marzo" (di cui faceva parte anche il DELLE CHIAIE), il disegno era stato realizzato con la partecipazione al circolo "22 Marzo", ispirato all'esperienza del "Maggio Francese" e composto dai dissidenti del "BALCUNIN".

In questa direzione considerava conducenti anche le successive dichiarazioni del MERLINO che chiariva, nell'interrogatorio reso il 30.7.1973 al Giudice Istruttore di Milano, che, "in quel periodo furono molti gli elementi di destra che si trasferirono in gruppi di sinistra, non so se per mutate condizioni ideologiche o nell'ambito di qualche disegno" [cfr. Vol. 2°, fasc. 13, fl. 24]; e, in dibattimento, che "l'adesione al movimento studentesco fu oltre che una scelta politica anche una scelta esistenziale o personale", aggiungendo: "Naturalmente non tagliai i rapporti umani o personali con gli amici di prima".

Riteneva il contesto esaminato indicativo del ricordato "fenomeno diffuso di permeabilità dei gruppi collocabili nell'area di protesta giovanile che consentiva a soggetti in crisi ideologica e cultura

le la trasnigrazione da un gruppo all'altro"; lo stesso MERLINO "esempio di questo fenomeno di compatibilità fra origini di destra, militanza anarchica e frequenza di rapporti con gli ex-camerati"; e "l'attività informativa [...] nient'altro che il risultato di un inevitabile interscambio di notizie", secondo quanto chiarito dallo stesso MERLINO in dibattimento: "Avvenne così che vi fosse naturalmente uno scambio di idee ed esperienze, ma non nel senso strategico di comunicazioni, informazioni o delazioni, ma in un senso più ampio di informazione sulla vita politica e culturale" [cfr.fl 385 sent. imp.]

Perveniva, pertanto, alla ovvia conclusione di escludere ogni rapporto di dipendenza politica del MERLINO dal DELLE CHIAIE e la stessa "infiltrazione" come disegno politico", affermando che "la tesi sostenuta appare avvalorata da informazioni delle stesse autorità di p.s. che collocano il DELLE CHIAIE nel movimento studentesco ma come rappresentante dello schieramento di destra e riscontrata dalla prospettazione dello stesso MERLINO, in epoca non sospetta (dicembre 1968), di scambi informativi anche con gli esponenti di sinistra del movimento studentesco" [cfr.fl.385, ivi].

"In ogni caso - proseguiva l'impugnata sentenza

[cfr. fol. 386] - anche la tesi più rigorosa che partendo dalla collocazione tutta a sinistra del movimento studentesco (politicamente inesatta) e negando l'autonomia e l'effettività della svolta ideologica del MERLINO, vorrebbe mantenere la rigida collocazione a destra del MERLINO stesso e spiegare la partecipazione al "22 Marzo" come disegno politico a scopo informativo, non può disattendere che l'attività di infiltrazione e spionaggio in gruppi politici opposti costituiva all'epoca una prassi comune come giudicò il G.I. di Milano, definendola, di per sé, un fatto penalmente irrilevante".

E ravvisava la controprova dell'esistenza dell'attività informativa in gruppi opposti anche in senso inverso desumendola dal rinvenimento di un foglietto dattiloscritto (indirizzato ad un certo Ettore da un certo Renzo) nel corso della perquisizione eseguita nell'abbaino di Viale Bligny in Milano dato in affitto a FERRARI Bravo, motivando ampiamente le ragioni del suo convincimento.

Considerando, poi, che "altro capisaldo della costruzione di accusa derivante dalla figura del MERLINO è quello della istigazione dei giovani anarchici ad azioni violente per coinvolgerli sul piano operativo e della condotta, dopo gli attentati, tale

da farne ricadere la responsabilità sugli stessi compagni del circolo anarchico", e che, "per estendere al DELLE CHIAIE la responsabilità dell'attività di provocazione del MERLINO occorre dimostrare la subordinazione gerarchica di questo ultimo al DELLE CHIAIE", osservava che "tale operazione il G. I. ha realizzato richiamando un'affermazione del SESTILI ("sia io che il MERLINO eravamo subordinati di DELLE CHIAIE"), facendo riferimento alle dichiarazioni del VENTURA ed, infine, supponendo in via logica che l'indiscusso capo di 'Avanguardia Nazionale' era quello "che dava ordini ma non dava spiegazioni" e non consentiva alcuna autonomia decisionale od operativa nel suo movimento rigidamente gerarchizzato".

Ma la fragilità di tutta questa impalcatura è di evidenza immediata: essa poggia, da una parte, sull'eclatante e dimostrato mendacio del VENTURA; dall'altra, su una dichiarazione resa da una persona, il SESTILI, ritenuto inaffidabile da tutte le Corti che si sono via via interessate di lui e che hanno correttamente svalutato le sue deposizioni, rendendole inutilizzabili; e finalmente, su una erronea supposizione, dal momento che risulta, per tabulas, che il DELLE CHIAIE non era o - il che è lo stesso - non era ritenuto, poi, quel capo tanto "in

discusso", "che dava ordini", senza tollerare "spiegazioni" e che non consentiva alcuna autonomia decisionale od operativa nel suo movimento rigidamente gerarchizzato: dimostra ampiamente l'infondatezza di tutto ciò l'illuminante episodio delle pompe di benzina, che ha visto il DELLE CHIAIE "accusato" proprio da quelle persone che, nell'ipotesi accusatoria, vengono indicate come le più fedeli e addirittura le più soggette alla sua rigida gerarchia!

In questo contesto - a parte il puntuale rilievo che "i propositi violenti del '22 Marzo' prescindevano, in ogni caso, dall'attività provocatoria del MERLINO", risalendo al 19.11.1969 le formulazioni ideologiche di Pietro VALPREDA, sintetizzate nel programma "rovesciamento di ogni forma di potere e di autorità" e nel "compimento di azioni esemplari" volte a formare una società coerente col motto "né Dio, né Stato, né servi, né padroni"; che, da tempo, il VALPREDA medesimo, sulla scia di programmi annunciati dallo slogan "Bombe, sangue, anarchia", nel preannunciare altri attentati, "escludeva che alla società libera si potesse giungere senza il ricorso alla violenza e prevedeva che bombe scoppiassero anche in zone non isolate"; e a parte la considerazione che alcuni episodi criminosi e lo stesso attentato compiuto dal MERLINO alla sede del

M.S.I. di Colle Oppio, (visto da alcuni come il "lasciapassare" per l'ingresso nel circolo anarchico), debbono essere correttamente inquadrati in quell'attività rimasta marginalmente circoscritta ad incidenti di piazza e di scarso rilievo, attività comunque da nessun elemento probatorio ascrivibile ai DELLE CHIAIE - è del tutto condivisibile il convincimento della prima Corte che "la subordinazione gerarchica del MERLINO come quella del PISANO è una ipotesi fonte di perplessità".

*

Dell'alibi del MERLINO per il pomeriggio del 12 dicembre, hanno detto ampiamente tutte le Corti che si sono interessate del caso.

Ma, a parte l'analitica disamina operata dall'im-
pugnata sentenza e dai giudici del rinvio, tornano
qui a mente le puntuali considerazioni fatte, sul
punto, dalla prima Corte di Assise, che ravvisava
il primo argomento a favore del MERLINO proprio nel
la debolezza dell'alibi da lui prospettato, sul ri-
lievo del tutto logico che, "se MERLINO fosse stato
un organizzatore od un esecutore materiale degli at-
tentati, si sarebbe premunito a tempo (nella facile
previsione che le indagini, ove si fossero rivolte
contro il gruppo "22 marzo", avrebbero investito



direttamente anche la sua persona) di un alibi in
cepibile", e non certo di un non-alibi, qual appari
va il ricorso al DELLE CHIAIE, "la cui parola non
avrebbe potuto rappresentare un'autorevole garanzia
in suo favore"; e che constatava positivamente il
fatto che, "al momento del suo fermo, egli era asso
lutamente privo di un alibi e che quando ha dovuto
prospettarne uno, ha fatto proprio il nome di DELLE
CHIAIE".

Ravvisava il secondo argomento, a favore, nello
stesso comportamento del DELLE CHIAIE nei confronti
del MERLINO, sempre in relazione al predetto alibi,
osservando che, se pure il "DELLE CHIAIE ha, all'i-
nizio, ripetutamente smentito le affermazioni dell'
amico, contribuendo ad aggravarne la posizione", in
tervenendo solo in seguito in suo ausilio", forniva
però in maniera poco convincente, e quasi sforzata,
i riscontri di cui la versione del MERLINO aveva
bisogno: "il che non avrebbe dovuto verificarsi nel
caso di una compromissione nei fatti criminosi da
parte di quest'ultimo per suo conto, essendo impen-
sabile che il DELLE CHIAIE avesse lasciato un pro-
prio complice in balia di se stesso".

"Queste considerazioni - scriveva sin d'allora
quella Corte - autorizzano la supposizione che il
MERLINO fosse stato colto alla sprovvista dalla no-

tizia degli attentati"; e la ulteriore considerazione che, "se ciò fosse vero, bisognerebbe dubitare allora della sua compromissione, e si dovrebbe pensare, quindi, che egli si fosse limitato a fungere solo da informatore, rimanendo poi estraneo all'organizzazione e all'esecuzione degli attentati, dei quali anzi non sarebbe stato messo neppure al corrente".

E trovava quella Corte siffatta ipotesi del tutto riscontrata nello stesso "già descritto comportamento processuale, inteso, da una parte, a convogliare i sospetti sugli anarchici, e nel contempo a salvaguardare la propria posizione improvvisando alla meglio un alibi, ed affidandone il sostegno - come già da lui preannunziato al SERPIERI durante il suo fermo - al DELLE CHIAIE Stefano, ossia all' unica persona sul cui ausilio si sentiva in diritto di contare".

Tutte le considerazioni fatte, sul punto, dalle Corti sopra citate, ribadite dalla puntuale e meticolosa disamina operata dall'impugnata sentenza (v. fil. 390-399), perchè ancora oggi perfettamente coerenti ed in linea con tutte le risultanze probatorie, vanno da questa Corte pienamente condivise.



*

Ma non si può chiudere questo argomento senza ricordare qui una ennesima asserita fonte di prova a carico dell'odierno imputato.

Si allude alla telefonata delle Sorelle MINETTI, nella quale l'accusa ha sempre ravvisato una prova certa e sicura del coinvolgimento del DELLE CHIAIE nei tristi fatti di Piazza Fontana.

Trattasi di una conversazione che risale al febbraio del 1970.

La sua intercettazione era stata occasionata dal rinvenimento del porta-tessere smarrito da Guido PAGLIA (v. rapporto Questura di Roma del 19 febbraio 1970, vol.33/6 f.31/32 Istr.FREDA).

In quella circostanza erano stati messi sotto controllo gli apparecchi telefonici di alcune persone sospette, suoi amici, tra cui MINETTI Riccardo.

Tra le varie telefonate era stata intercettata e registrata, in data 2 febbraio 1970, una conversazione intercorsa tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia MINETTI, nel corso della quale queste facevano degli apprezzamenti poco lusinghieri sulla condotta della loro madre PAGLIUCA Leda: le rimproveravano, infatti, che essa, pur di salvare il convivente, Stefano DELLE CHIAIE, non aveva esitato a

coinvolgere il figlio Riccardo, inducendolo ad aval-
lare l'alibi del MERLINO (V. per la trascrizione,
Vol.I, fasc.10, fl.1).

Il valore indiziante del contenuto della conver-
sazione è dalle parti civili riposto nel significa-
to di alcune espressioni pronunziate dalle due so-
relle con riferimento ai gravissimi episodi verifi-
catisi e precisamente delle espressioni: "Certo che
Stefano ci deve stare dentro fino al collo" [frase
pronunziata da Maria Grazia]; "Ma evidentemente il
MERLINO ha detto: 'Qua bisogna che mi copriate a
tutti i costi, se no io parlo' [frase pronunziata
da Patrizia]

Secondo la Corte di Assise di Catanzaro, nella
riferita conversazione sono rinvenibili solo elemen-
ti congetturali e formulazioni di giudizi ipotetici
perchè le conversanti "esprimono solo il disappunto
per il fatto che la loro madre aveva coinvolto i
propri figli per sostenere l'alibi del MERLINO".

Per i Giudici di appello "le due sorelle si sono
sempre espresse in termini generici e sfuggenti,
attribuendo il contenuto di quelle frasi a loro
personali supposizioni".

Interrogate in proposito, le due sorelle dichia-
ravano trattarsi di loro personali supposizioni.

In particolare, il 19.4.1970, al G.I. di Roma la MINETTI Patrizia dichiarava: "La telefonata traeva origine da un episodio spiacevole che si era verificato lo stesso giorno: nel corso di un incontro a casa mia tra me, Maria Grazia e Riccardo, ad un certo punto si era parlato della testimonianza di Riccardo a proposito dell'alibi di MERLINO Mario.

"Maria Grazia mostrava qualche perplessità sul comportamento di mio fratello e gli disse che se voleva ritrattare faceva a tempo, nel caso non fosse stata vera la sua deposizione. Maria Grazia disse pure a mio fratello che era troppo attaccato alla madre e a Stefano DELLE CHIAIE.

"Mio fratello Riccardo, sentitosi offeso, colpì con uno schiaffo mia sorella Maria Grazia che non ricordo se ebbe a reagire; mio fratello aggiunse che egli aveva deposto di sua spontanea volontà poiché non voleva mandare in galera uno innocente.

"Dopo aver letto il processo verbale del 10 febbraio 1970 relativo alla registrazione della conversazione telefonica avvenuta alle ore 16,35 del 2 febbraio 1970 tra me e mia sorella Maria Grazia con fermo il contenuto della conversazione telefonica.

"Le perplessità da me manifestate nel corso della conversazione telefonica erano determinate dal

fatto che noi sospettavamo che nostro fratello Riccardo potesse essere stato influenzato dal DELLE CHIAIE pur senza avere elementi precisi al riguardo".

Sulla stessa linea si è mantenuta poi la sorella Maria Grazia, sentita il giorno successivo dallo stesso Magistrato.

Interpellata nel corso del dibattimento circa il significato di alcune specifiche frasi, la MINETTI Maria Grazia ha poi ammesso che con l'espressione "certo che Stefano ci deve stare dentro fino al collo" ella si era riferita agli attentati, mentre la sorella Patrizia non era stata in grado di spiegare cosa avesse voluto intendere con la frase: "Evidentemente MERLINO ha detto: qua bisogna che mi coprite a tutti i costi, se no, parlo".

Concludevano, pertanto, i giudici d'appello affermando che "anche se nessun sicuro valore probatorio possono avere queste frasi, contenenti in effetti più la formulazione di ipotesi e di congetture, che l'enunciazione di precise circostanze, non vi ha dubbio comunque che esse, per il loro tenore, e soprattutto per la loro provenienza da persone appartenenti ad un ambiente molto vicino a DELLE CHIAIE, costituiscono quanto meno un ulteriore ar-

gomento per dubitare ancora una volta dell'attendibilità dell'alibi prospettato dal MERLINO".

La Cassazione (v.sent.10.6.1982 pag.73) riteneva "travisante" l'interpretazione di parte del contenuto della detta telefonata: "laddove la Corte predetta ha ritenuto la frase "qua bisogna che mi copriate a tutti i costi, se no parlo", quale formulazione di una ipotesi congetturale di dette sorelle e non già quale enunciazione di una precisa circostanza da parte del MERLINO, come ribadito al dibattimento dalla Patrizia (e che, peraltro, sortì il suo effetto in quanto il fratello di costei, Roberto, introdotto da DELLE CHIAIE, tentò di confortare lo alibi del MERLINO)."

I Giudici del rinvio hanno riesaminato il momento della conversazione delle sorelle MINETTI concludendo nel senso che "l'attenta lettura del documento in cui è conservato il testo perchè l'apparecchio 8458577 era sotto controllo, consente di rilevare che le due sorelle, dopo l'accesa discussione della mattina ed evidentemente ancora tese per quanto avvenuto, si scambiarono osservazioni ed apprezzamenti puramente personali, magari influenzate dai propri convincimenti politici.

"Ad un certo punto della telefonata Patrizia di-

ce: "Evidentemente il MERLINO ha detto: qua bisogna che mi coprite a tutti i costi, se no, parlo". Questa frase, interpretata nel senso che MERLINO aveva chiesto una copertura per l'ora dell'esplosione degli ordigni attraverso un falso incontro con DELLE CHIAIE, è soltanto una congettura di Patrizia, una sua ricostruzione priva di riscontri col pensiero e con la volontà del MERLINO che autorizzasse quella deduzione; è, insomma, una illazione.

"Se ne trae conferma dal rilievo che nel testo della conversazione telefonica segue una affermazione della stessa Patrizia di tenore opposto: "magari, sarà pur vero che ci stava però" che è un esplicito riferimento alla possibilità che effettivamente il MERLINO si fosse recato a casa MINETTI e lì si fosse incontrato con Riccardo nell'ora sopra precisata.

"Ciò dimostra che le sorelle davano libero sfogo ai propri sentimenti, senza alcun ancoraggio ai fatti.

"Del resto, l'atteggiamento di DELLE CHIAIE in quelle terribili giornate, può essere spiegato alla luce della gravità del fatto accaduto. Al MERLINO DELLE CHIAIE si sentiva legato perchè era l'uomo infiltrato tra gli anarchici per suo conto. Ma, con

MERLINO fermato e col rischio di una imputazione di strage, DELLE CHIAIE pensò subito di prendere le distanze dall'amico e negò di averlo incontrato la notte precedente; poi ci ripensò e rese la versione che, fedele ai patti, suona conferma dell'alibi".

Questa interpretazione - com'è evidente - si riporta sulla scia dell'originaria interpretazione operata dalla Corte di Assise di Catanzaro con la sentenza sul procedimento principale.

V'è da notare che nessuna censura la nuova decisione della Cassazione (sent.27.1.1987, pag.42) muoveva al giudice del rinvio di Bari a proposito del conclusivo giudizio secondo il quale "nessun elemento negativo era desumibile dalle dichiarazioni di Patrizia e Maria Grazia MINETTI e dall'intercettazione di una conversazione telefonica tra le due sorelle, che si erano scambiate apprezzamenti puramente personali sui fatti e che in effetti non escludevano che MERLINO fosse stato realmente a casa della loro madre".

Questo giudizio conclusivo può essere senz'altro condiviso, essendo del tutto coerente con la lettera e con lo spirito della ricordata conversazione, che rappresenta nient'altro che un libero sfogo di sentimenti e passioni delle due sorelle, evidente-

mente allarmate per la trista piega degli avvenimenti e ragionevolmente preoccupate e pensose per il destino del fratello, facile preda delle suggestioni dei tempi, tanto più che lo stesso aveva minacciato di mettere una bomba "pure" all'Unità [dove "pure", lungi dall'aver valore aggiuntivo, sta, secondo il gergo, per "addirittura" o, con valore asseverativo, per "proprio", per sottolineare l'affermazione].

La difesa - forse per la ritenuta profanazione di una conversazione tanto intima e personale, gettata improvvisamente in pasto alla curiosità della gente - ha definito "odioso" l'argomento legato al colloquio delle sorelle MINETTI.

Ha affermato che è un argomento che non serve a nulla, ma che viene riproposto per suggestionare i giudici popolari.

Ha posto in rilievo che le due sorelle non abitavano col DELLE CHIAIE e neppure nella stessa casa, ribadendo che entrambe erano preoccupate per la sorte del fratello.

5.6. Le altre "fonti di accusa"
(indicate dall'appellante P.M.)

L'appunto SID del 16.12.69.

*

Lamenta l'appellante P.M. che "in ordine a tale nota [appunto del SID del 16 dicembre], la preoccupazione maggiore è stata quella di disquisire (nelle varie sedi nella quali i processi si sono frantumate) sul carattere formale della nota (alla fine qualificata come "anonimo") e sulla possibilità di manovra del certissimo autore della stessa (come se realmente un sottufficiale non potesse avere agito per ordine di superiori che non aveva interesse di indicare e come se realmente, condannando quel sottufficiale, le Corti di merito avessero ritenuto che la strategia del depistaggio la facevano i sottufficiali e non i vertici del servizio di informazione)"[cfr.fl.29, motivi appello].

Segnala che "non ha senso qualificare la nota come "sconcertante" per le notizie che anticipava di parecchio tempo i risultati istruttori, e poi concludere senza tenere conto di quelle acquisizioni e rifugiarsi nella 'teoria dell'anonimo'", ignorando che "la nota conteneva le informazioni di MERLINO Mario a Stefano SERPIERI, e di quest'ultimo al sot-

tufficiale Stefano TANZILLI, e di questi al colonnello Giorgio GENOVESE ad Antonio CACCIUTTOLO".

"Che un qualche anello della successione dei vari passaggi - continuava - abbia rifiutato la sua collaborazione, a fronte della gravità dell'informazione, è più che comprensibile; che vi siano stati inquinamenti è più che accettabile.

"Ma è fuori dubbio che il più sottile inquinamento è stato quello di volere accreditare come verità storica delle discutibilissime prospettazioni personali del genere indicato.

"Ma non vi è dubbio che nonostante la pluralità delle pronunce giudiziarie in merito, (delle quali si doveva tenere conto solo per i riflessi processuali sulla posizione dei singoli imputati) era possibile enucleare alcune notazioni di eccezionale rilievo.

"a - La fonte informativa era unica, come si rileva dal testo dell'appunto ricopiato altro dello stesso tenore e che costituiva atto interno del SID.

"b - Del complesso delle dichiarazioni rese dagli ufficiali che avevano avuto la disponibilità del documento, si rilevava che non vi erano altre fonti inserite nello stesso ambiente che fosse

stata a contatto con qualcuno dei possibili autori degli attentati.

"c - Stefano SERPIERI era l'unico ad avere contattato Mario MERLINO ed era l'unico dal quale il M.ilo Gaetano TANZILLI potesse ricevere notizie in quel settore.

"d - Le notizie contenute nell'appunto potevano essere fornite solo da Mario MERLINO perchè nessun servizio informativo - per informato che fosse - avrebbe mai potuto registrare la notizia dell'amicizia del padre di MERLINO con il direttore della B. N.A., notizie del tutto insignificanti se non rapportate all'attentato della stessa Banca; e nè quelle relative alla costruzione degli ordigni che non erano ancora note.

"e - SERPIERI Stefano, per la collocazione politica, poteva certamente ricevere quelle confidenze del MERLINO, e ne ebbe certamente il tempo se è vero che la notte dal 12 al 13 dicembre, Mario MERLINO la passò diviso tra un agente dell'ufficio politico ed un informatore del SID" (cfr. foll. 30-31, ivi).

L'assunto dell'appellante P.M. è destituito di fondamento.

*

Dell'ormai famoso "appunto SID" del 16.12.1969 si è, in parte, già detto (cfr. pag. 121 sopra).

Si ribadisce che il 17.12.1969 il SID comunicava all'Ufficio Politico della Questura e al Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma un appunto informale e anonimo, dal quale risultava che notizie confidenziali indicavano in MERLINO Mario l'autore degli attentati.

Il MERLINO aveva agito su mandato di DELLE CHIAIE Stefano che era in contatto con il citato SERAC, mandante, a sua volta, ed ideatore. Il presunto autore veniva definito anarchico, mentre del SERAC si diceva non essere nota la ideologia.

Degna di rilievo - come già detto - la notizia secondo la quale la bomba di Milano aveva provocato vittime perchè esplosa "in anticipo" per intervenuti contrattempi.

Si è detto anche che questo appunto, di cui non si è potuto mai accertare la paternità, era riproduzione dell'originale datato 16.12.1969, acquisito agli atti (entrambi testualmente riportati alle pagg. 455 e segg. dell'impugnata sentenza).

L'originale, però, differisce dalla copia in quanto non contenente alcuna indicazione sull'ideologia anarchica del MERLINO e perchè più esplicitamente

riferisce che gli ordigni furono fatti esplodere con un congegno a tempo, circostanza, all'epoca, assolutamente ignorata da tutti, perché venuta fuori molto tempo dopo e precisamente dopo il deposito della perizia,

Appare perciò evidente che gli autori dell'appunto, certamente uomini del SID (circostanza ammessa da tutti, anche da coloro che tacciono i nomi degli autori), conoscevano le modalità di innesco, la caratteristica dell'esplosivo ovviamente e, quindi, gli autori degli attentati.

E va ribadito, fra l'altro, che - contrariamente a quanto opina l'appellante P.M. - le sostanziali diversità fra l'"originale", intendendo per originale l'appunto del 16.12.1969, e la c.d. copia, sia pure poco fedele, autorizzano la conclusione che il SID intendeva tacere anche alle autorità di polizia circostanze rilevanti (congegni a tempo) o fornire dati non veritieri (anarchismo di MERLINO), frapponendo così ostacoli al regolare sviluppo delle indagini, indirizzando l'Autorità Giudiziaria su false piste.

In questo contesto, non è senza importanza l'aver anche ricordato che i destinatari dell'"appunto" si erano, da parte loro, ben guardati dal pren-

dere iniziative o dall' informare l'Autorità Giudiziaria, tanto che solamente il 27.11.973, il maggiore Ruggero PLACIDI, comandante del Nucleo P.G. dei Carabinieri di Roma, consegnò la nota all'Autorità Giudiziaria di Milano su decisa ed energica azione della stessa.

Queste vicende - anche ciò è stato opportunamente evidenziato - conferiscono al ruolo dei Servizi una connotazione di particolare equivocità; ingenerano il legittimo sospetto di complicità e forniscono la prova certa di un'attività tendente a forviare il corso della giustizia, male mascherata dalla pretesa necessità di proteggere la fonte informativa.

E si ricorderà che solo il 9.7.1970, il capo del Servizio, ammiraglio HENCKE, comunicava al Giudice Istruttore di Roma, su richiesta, soltanto generiche notizie, provenienti da fonte che si diceva dovesse essere taciuta, secondo cui MERLINO Mario aveva confidato che avrebbe, se messo alle strette, cioè, se incriminato, addotto un alibi per la giornata del 12.12.1969 dichiarando di essere stato in compagnia del DELLE CHIAIE.

Dalle indagini istruttorie e dibattimentali emergeva successivamente che la fonte era il neofasci-

sta SERPIERI Stefano, informatore del SID e confidente della Polizia, il quale era stato, ad opera di funzionari della Questura, rinchiuso nella stessa camera di sicurezza in cui si trovava il MERLINO; ne aveva carpito le confidenze e ne aveva riferito, nei termini scarni di cui alla nota HENCKE, non alla Polizia, ma al maresciallo TANSILLI che era il suo contatto del SID.

Di questo episodio non si è tralasciato di rilevare neppure l'alto coefficiente di negatività nei rapporti fra organi dello Stato preposti alla protezione delle istituzioni e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Era evidente che il contrasto tra la comunicazione al Giudice Istruttore ed i due appunti sollevasse il problema della manipolazione della breve segnalazione del maresciallo TANSILLI, della paternità delle due note e dello scopo che gli organi del SID si proponevano.

Ne veniva fuori una ridda di testimonianze contrastanti, reticenti, fraudolente, che portava all'incriminazione di vari ufficiali e dello stesso maresciallo TANSILLI per falsa testimonianza, ma non si riusciva a districare il nodo principale relativo a chi avesse operato la manipolazione nè a quali

fine, anche se è apparso successivamente evidente che lo scopo vero era quello di creare false piste per allontanare le indagini dai veri responsabili.

E questo, risulta avvalorato da un contesto più generale connotato - come si è anche avuto modo di rilevare - dalla penetrante attività inquinante e forviante del SID, che non si fermò agli episodi riferiti.

E' stato anche opportunamente rilevato che le sue manovre assunsero aspetti tanto inquietanti da portare anche a condotte delinquenziali, alla commissione dei delitti di falso e favoreggiamento personale di cui si resero autori il generale MALETTI e il capitano LABRUNA, le cui responsabilità penale sono state accertate con sentenza passata in giudicato ed inappellabilmente, quindi, consegnate alla storia.

E non è il caso di ricordare ancora le oscure e criminose trame che portarono alla fuga di GIANNETTINI Guido, organizzata e protetta dai Servizi, e all'espatrio clandestino, con falso passaporto, di POZZAN Marco, sempre sotto il patrocinio del SID.

Non è il caso di rifare i tortuosi percorsi battuti dall'impugnata sentenza o ripetere quanto già scritto da altri giudici su questa vicenda, ma va

ancora sottolineato, ai fini che qui interessa evidenziare, che l'operazione, penalmente illecita, perchè compiuta nella piena consapevolezza dell'avvenuta incriminazione dei due per i fatti di Piazza Fontana, proietta un' ombra decisamente sinistra sull'attività dei Servizi.

Di tal che, non può questa Corte, dopo attento riesame di tutte le risultanze, peraltro analiticamente, meticolosamente, autonomamente rivisitate e vissute - al di là dell'asserita efficacia ostativa del giudicato (che non impedisce mai di riprendere in considerazione lo stesso fatto storico, per una libera valutazione nella nuova indagine) - allontanarsi dalle esatte e precise conclusioni raggiunte dall'impugnata sentenza.

La quale, posta davanti alla stessa formulazione accusatoria dell'unicità della fonte SERPIERI, pur non trascurando l'efficacia del giudicato formatosi sulla posizione TANZILLI, è pervenuta alla conclusione della inattendibilità della seconda parte della "velina", ritenendo insormontabile la verifica della non-corrispondenza dell'appunto redatto dal M.llo TANZILLI rispetto a quello datato 16.12.1969.

Ed invero, attraverso il predetto esame del contesto probatorio aveva modo di accertare che "la

prima informativa", sottoscritta dal TANZILLI, composta di poche righe, raccoglieva, secondo il sottufficiale, scarse notizie.

Le affermazioni di quest'ultimo erano già state confermate fin dal 28 gennaio e dal 28.2.1974 dinanzi al G.I. di Milano dall'allora capitano del SID, Mario SANTONI, il quale aveva, anche, aggiunto che le notizie fornite dal SERPIERI erano "piuttosto generiche" ed erano contenute in "un solo foglio dattiloscritto" e sottoscritto dal TANZILLI.

Non esistevano riferimenti agli stranieri, all'"Aginter-Press" ed all'attentato alla Legione-Lazio. Lo stesso SANTONI, nel corso del dibattimento davanti alla Corte di Bari, confermava che l'appunto originario era di poche righe, con verbi al condizionale e di scarso significato, tanto da giustificare la reazione del Col. CACCIUTOLO il quale, prendendo in mano dei foglietti, aveva esclamato: "Queste sono notizie, non le vostre"!

"Significativamente contraddittoria con la tesi dell'unità dell'appunto - rileva l'impugnata sentenza - è risultata l'indagine eseguita dal Cap. SANTONI, su incarico dei Superiori, sul dattiloscritto originario.

"La conclusione contrasta la tesi dell'accusa,

poichè l'appunto non risultò scritto da alcune delle macchine, anche fuori uso, in dotazione del SID, e nessuno dei documenti in archivio risultò possedere caratteri analoghi a quelli dell'appunto 16.12.1969".

Anche nel corso dell'istruttoria era emersa la stessa circostanza, poichè il M.llo Cataldo LOYODICE riferì al G.I. di Catanzaro (cfr.dep.17.6.1985) di aver visto il M.llo TANZILLI "in attesa di essere ricevuto dal comandante CACCIUTOLO [...] tenendo in mano un foglio di carta", una mezza cartella, pari al "mezzo foglio" di carta di cui aveva parlato il col. GENOVESI nella deposizione dibattimentale del 17.3.1978.

La circostanza trovava completa conferma anche in dibattimento.

Ed invero, all'udienza del 7.11.88 il SANTONI dichiarava: "La notizia era dattiloscritta su un foglietto e si estendeva per sette-otto righe. Il TANZILLI mostrò il foglietto al Magg.CERAOLO il quale me lo fece leggere. Si accennava a possibili implicazioni negli attentati di MERLINO, del Circolo 22 Marzo e si diceva, anche, che il mandante sarebbe stato DELLE CHIAIE il quale avrebbe inserito MERLINO nel "22 Marzo". Le notizie erano formulate come

ipotesi e veniva adottato il verbo al condizionale. Posso precisare che (Quando) GENOVESI convocò sia me che il TANZILLI [...] esibì **due pagine** che io lessi e mi disse: - Ricordi le notizie della fonte? Potrai benissimo confermare tali notizie -. Io rilevai che quanto era scritto in quei fogli corrispondeva solo in parte e precisamente nella parte iniziale a quanto aveva detto SERPIERI. Vi era una **quasi totale difformità**. GENOVESI rimase perplesso e disse: - Ma allora chi lo ha fatto questo appunto?"

MAROCCO Giovanni, all'udienza del 3.11.1988, affermava:

"TANZILLI [...] mi disse che in vista di una sua deposizione all'A.G. il Col.GENOVESI gli esibì il documento dicendogli che innanzi al giudice avrebbe dovuto confermare che il contenuto del documento corrispondeva a quanto aveva appreso dalla fonte. TANZILLI mi disse, invece, che il contenuto del documento non corrispondeva alle informazioni, anzi che quel documento non era quello ch'egli aveva redatto [...]. La seconda parte conteneva informazioni delle quali era ignaro [...]. Ebbi la certezza che l'appunto 16/12 non provenisse da TANZILLI in quanto lo stile e la maniera di scrivere [...] erano completamente diversi [...]. Venne accertato che agli atti del C.S.-3 non esisteva non solo la minu-



ta ma nessun appunto di riferimento".

E, nella desposizione del 30.12.1988 (cfr.fl.925 Vol.dib.n.12), LOYODICE Cataldo riferiva: "In relazione alle dimensioni del foglio cui mi sono riferito posso dire che lo stesso appariva dattiloscritto per due-tre periodi che lo riempivano all'incirca per un terzo o la metà della sua estensione.

"Il foglio era uno soltanto. La notizia contenuta nel foglio era stata acquisita dal TANZILLI tramite un informatore che in seguito seppi essere SER PIERI Stefano.

"In seguito rividi un foglio contenente la notizia già contenuta nel documento TANZILLI [...], ma esso aveva un'estensione maggiore. Le ricerche dell'appunto (TANZILLI furono) senza successo. Presumo che l'avesse consegnato ai suoi Superiori [..]; che si trattasse di un unico esemplare.

"TANZILLI si chiedeva chi avesse fatto il secondo documento.

"Nel processo istruito dal Pretore di Bari è stata esaminata la posizione dei generali CACCIUTOLO e GENOVESI che, secondo la denuncia del difensore di parte civile, avallata dal P.G. di Catanzaro, si sarebbero resi responsabili di falsa testimonianza quando nel giudizio di rinvio, si erano allineati

sulla posizione del TANZILLI chiarendo che le notizie sugli stranieri, contenute nella seconda parte dell'appunto, non erano state loro riferite verbalmente dal TANZILLI e che l'asserita provenienza del documento dall'unica-fonte-SERPIERI era frutto di un loro convincimento originato dalle assicurazioni del defunto magg.CERAOLO.

"Il Pretore di Bari, dopo l'accurato riesame delle precedenti dichiarazioni degli indiziati, ha rilevato come fosse da temperare la perentorietà dell'affermazione dei due Ufficiali sull'unicità dell'appunto e della fonte.

"Ed infatti, fin dal 13.4.1978 dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, il CACCIUTOLO aveva riconosciuto che nell'appunto del 16.12.1969 vi erano notizie nuove rispetto a quelle che TANZILLI aveva riferito verbalmente e, precisamente, "quelle contenute dal 12° rigo in poi".

"Già in quella sede, aveva riferito che la provenienza di esse dalla stessa fonte era un suo convincimento. Secondo il Pretore non v'era, dunque, alcun contrasto tra le diverse deposizioni del CACCIUTOLO poichè, tanto a Bari che a Catanzaro, l'Ufficiale aveva dichiarato, con cautela, trattandosi di una testimonianza "de relato", che, quella sulla



unicità dell'appunto e della fonte, era un'opinione personale. Identico appariva l'orientamento del GENOVESI, poichè anche le dichiarazioni rese agli istruttori milanesi, apparivano frutto di personale convincimento espresso con cautela.

Nel dibattimento celebrato davanti alla prima Corte i due ufficiali, sentiti entrambi, all'udienza dell'8.11.1988, ribadivano la loro posizione, confermando sostanzialmente le originarie deposizioni.

Da tutto questo emerge che, fin dal 1975, si registra un sostanziale allineamento di tutti su questo nucleo centrale: l'autore dell'appunto del 16.12.1969 era ignoto; il documento era stato redatto fuori del C.S.-3.

Militano, inoltre, a favore della tesi dell'inattendibilità del documento de quo, in relazione alle notizie diverse da quelle generiche e concernenti l'alibi del MERLINO, i sospetti a suo tempo avanzati da fonti ufficiali, quali:

- la nota 9.7.1970 del capo-servizio del SID, amm. HENKE;

- la deposizione del dr. PROVENZA, resa all'udienza del 18.4.974 alla Corte di Assise di Catanzaro;

- la deposizione 7.5.1974, resa a Catanzaro dal dr IMPROTA che accennò alla genericità dell'appunto, asserendo che le segnalazioni contenutevi non erano state confortate da alcun riscontro.

Ma non sono per nulla trascurabili - e la impugnata sentenza non li trascura affatto - gli elementi probatori nel senso predetto derivanti da:

- il prolungato occultamento della fonte-SERPIERI;

- l' esito negativo delle ricerche di SENTONI della macchina da scrivere con cui era stato compilato il documento originale;

- la sparizione del dattiloscritto redatto dal TANZILLI, mai più rinvenuto nell'archivio del SID!

Di fronte a siffatte emergenze, perdono significato le lamentele dell'appellante P.M., e acquista corposità e spessore il conclusivo approdo che il c.d. "appunto SID" del 16.12.1969 è un falso; è una velina inutilizzabile, atto di depistaggio per coprire i veri colpevoli, "è il risultato di un'operazione di 'collage' nel senso, cioè, che le scarse e generiche informazioni ricevute dal SERPIERI furono integrate probabilmente con notizie di archivio già in possesso del SERVIZIO o, comunque, provenienti da altra fonte".



L'approfondimento ulteriore operato dalla impugnata sentenza nulla aggiunge alla completezza del riportato convincimento, afferendo piuttosto al problema della rilevata equivocità del ruolo dei Servizi (cfr. pagg.480 e segg.).

Di tal che, al pari di tutti gli altri elementi sin qui esaminati, che non hanno alcun concreto valore probatorio, o perchè privi di specifico significato o perchè possono autorizzare, al massimo, dei sospetti, non ha alcun valore probatorio neppure l'appunto in questione, rivelatosi un falso, un anonimo.

6. Altri argomenti di accusa
e conclusioni.

*

Le parti civili vedono nella lunga latitanza del DELLE CHIAIE, nient'affatto giustificata dalla insignificanza dell'imputazione [per falsa testimonianza, reato con frequenza triennale estinguibile per la ricorrenza delle molte amnistie], elementi probatori a carico.

Ora, a parte la considerazione che la latitanza,

specialmente dopo gli ultimi arresti giurisprudenziali, non può dare mai luogo ad interpretazioni di tal genere, essa, nel caso di specie, è correlata non già alla imputazione per falsa testimonianza, ma a tutta una serie di imputazioni per fatti ben più gravi; basti pensare che all'epoca il DELLE CHIAIE era inquisito in ben cinque processi per associazione sovversiva ed altro.

Dell'incontro dell'11 dicembre tra il DELLE CHIAIE e il MERLINO in via Arezzo si è detto. Vi assistettero più persone.

Si è prospettata l'ipotesi che i due avessero fissato altro appuntamento per il giorno dopo!

Ma una simile eventualità è da escludersi non sembrando conforme a criterio di corrente prudenza e ragionevolezza la fissazione di un appuntamento per un momento immediatamente successivo alla strage: se il DELLE CHIAIE aveva infiltrato il MERLINO e sapeva della strage, era altamente pericoloso incontrarlo!

Se, con riferimento a quanto prospettato nella più volte citata sentenza del 20.3.1981, si voleva l'approfondimento della posizione del DELLE CHIAIE,

"anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto", questo approfondimento, questa verifica è stata fatta e si conclude con esito negativo, con la conferma integrale dell'impugnata sentenza, che ha verificato, a sua volta, la fondatezza dell'originaria intuizione di quel giudice circa la ipotizzata estraneità del DELLE CHIAIE ai fatti per cui è processo!

P.Q.M.

LA CORTE;

Visti gli artt.523 c.p.p. 1930 e 241 e seguenti disp. att. c.p.p.;

conferma la sentenza 20 febbraio 1989 della Corte d'Assise di Catanzaro, emessa nei confronti di DELLE CHIAIE Stefano, appellata dal P.M.



In Catanzaro, li 5 luglio 1991.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Rinaldo COMMODARO

Dott. Domenico RUDIA.



Il Collaboratore di Cancelleria
- Maria Grazia Muzzi -

Depositato in Cancelleria

Oggi 17/4/1992

Il Funzionario di Cancelleria

- 283 -

In data 8/7/91 il Sost. Procuratore generale
dot. Aldo Fiale, ha proposto ricorso per Cassazione
notificato all'imputato in data 15/7/91.
Catanzaro 17/4/92


Il Collegio di Cassazione
di Catanzaro
Alluci

In data 31/5/92 emessa Ordinanza
unanimità appello P.G., notificata
al P.G. in data 25/5/92.

E' esecutiva dal 29/5/92
Catanzaro 29/5/92

Il Collegio di Appello
di Catanzaro
M...





LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

**I processi
Estratto della Sentenza della Corte di assise di Milano
(30 giugno 2001)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La II° CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr. Luigi MARTINO	Presidente
2° Dr. Ilio MANNUCCI PACINI	Giudice est.
3° Sig. Carlo CAPRILE	Giud. Pop.
4° Sig. Alessandro PORCU	" "
5° Sig. Claudio BORGHI	" "
6° Sig. Guido Graziano CASTOLDI	" "
7° Sig.ra Antonella CUCCHIANI	" "
8° Sig.ra Carmela PUOPOLO	" "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

1) MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbio (RO); domicilio dichiarato in Calle della Fornace nr. 296/b GIUDECCA-VENEZIA; attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Venezia.

LIBERO-PRESENTE

2) ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano (VI); dichiarato latitante 17.6.1997 - O.C.C. nr.3059/95 GIP di Milano, dr.ssa Forleo in data 12.6.1997 - elettivamente domiciliato c/o studio avv. Gaetano Pecorella via Podgora, 11 Milano.

LATITANTE-CONTUMACE

N. 6071/95 R.G. Not. Reato

N. 15/2001 R.G. Sentenze

N. 40+41/99 Reg. Gen.

N. _____ Camp. Pen.

**UDIENZA
del giorno**

30 giugno 2001

**CAUSA
a carico di**

MAGGI Carlo Maria + 4

Spediti estratti esecutivi

a _____

il _____

Redatte schede

il _____

Il Cancelliere

3) **ROGNONI Giancarlo**, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45; domicilio eletto presso studio avv. Benedetto Tusa, c.so Buenos Aires, 10 MILANO

LIBERO-PRESENTE

4) **TRINGALI Stefano**, nato a Udine il 26/12/1953; domicilio dichiarato via dei Tulipani, 1 MOGLIANO VENETO

LIBERO-ASSENTE

5) **DIGILIO Carlo**, nato a Roma il 7/5/1937; domicilio c/o Servizio Centrale Protezione - ROMA

LIBERO-ASSENTE

IMPUTATI

(decreto GIP che dispone il giudizio in data 8.6.99 e in data 28.6.1999)

ZORZI Delfo, MAGGI Carlo Maria, ROGNONI Giancarlo e DIGILIO Carlo:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma C.P., in quanto, in concorso tra loro e con Franco FREDÀ, Giovanni VENTURA e altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1) hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato la morte di:

ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;

nonché lesioni personali a:

AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA

Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Taricio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Piero, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino, ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Carlo, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANCELLOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Quirino, VOLO Pietro e ZUMAGLINO Edgardo.
Commesso in Milano il 12/12/1969.

2) hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo al precedente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, via San Basilio n. 45, ordigno che è esploso alle ore 16.55 circa del medesimo giorno e ha provocato lesioni personali a:

BUSATTA Bartolo, CONTI Luciano, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZIN Duilio, GIGLI Giovanni, GIARARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa e TIBERIA Giovanni.

Commesso in Roma il 12/12/1969.

3) hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo ai precedenti all'interno della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, Piazza della Scala, ordigno che non è esploso per cause non dipendenti dalla volontà degli autori ed è stato fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 del medesimo giorno.

Commesso in Milano il 12/12/1969.

TRINGALI Stefano:

B) del reato p. e p. dagli artt. 81, 378 c. p. e l legge 15/80, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al capo A), senza essere concorso nel medesimo, ha aiutato ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni delle autorità, in particolare:

- ha contattato direttamente e/o tramite terzi ZORZI Delfo al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con

lui le possibilità di "controllare" i comportamenti davanti agli investigatori, di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso ZORZI;

- ha discusso, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a ZORZI Delfo sul piano dell'amicizia o della comune appartenenza, all'epoca dei fatti, alla struttura occulta d'Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell'evoluzione delle indagini;
- si è occupato di limitare i "danni", creati dall'ambiente, oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di ROSSI Paola;
- ha impartito istruzioni, sia direttamente, sia attraverso MONTAGNER Piercarlo, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge 15/80, per aver commesso il fatto con finalità di terrorismo ed eversione.

Commesso in Venezia Mestre dal novembre-dicembre 1995 al luglio 1996.

PARTI CIVILI COSTITUITESI IN GIUDIZIO

Passera Luigi, nato a Genova il 4/8/1926
genero di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Garavaglia Eugenia, nata a Calvignasco (MI) il 29/5/1932
figlia di Garavaglia Carlo
residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Gerli Clementina, nata a Trezzano sul Naviglio (MI) il 24/2/1918
sorella di Gerli Paolo
residente in via Soperga, 23 Milano

Scaglia Anna Maria, nata a Roccafranca (BS) il 22/2/1948
figlia di Scaglia Angelo
residente in Cascina Guastalla, Noviglio (MI)

Valè Lucia, nata a Noviglio (MI) il 19/9/1926
sorella di Valè Attilio
residente in piazza Roma, 3 Noviglio (MI)

Dendena Francesca, nata a Crespiatica (LO) il 23/8/1952
figlia di Dendena Pietro
residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Dendena Paolo, nato a Crespiatica (LO) il 10/9/1959
figlio di Dendena Pietro
residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Perego Alessandro, nato a Usmate Velate (MI) il 16/9/1930
figlio di Perego Carlo Luigi
residente in via della Stazione, 20 Usmate Velate (MI)

Maiocchi Anna Maria, nata a Paullo (MI) il 15/4/1941
moglie di Macchi Vittorio
residente in via Risorgimento, 2 Pantigliate

Silva Paolo, nato a Milano il 6/5/1942
figlio di Silva Carlo
residente in corso Lodi, 108 Milano

Silva Giorgio, nato a Milano il 23/2/1941
figlio di Silva Carlo
residente in via della Pace, 224 Vicenza

Gaiani Giovanni, nato a Milano il 28/10/1938
figlio di Gaiani Carlo
residente in via A. Fraccaroli, 2 Milano

Meloni Mario, nato a Corsico (MI) il 25/2/1951
figlio di Meloni Luigi
residente in largo Don Minzoni, 4 Corsico (MI)

Arnoldi Giuseppina, nata a Pavia il 9/7/1961
figlia di Arnoldi Giovanni
residente in via Roma, 217 Maghero (PV)

Arnoldi Carlo Alfredo Maria, nato a Maghero (PV) il 7/8/1954
figlio di Arnoldi Giovanni
residente in via Roma, 217 Maghero (PV)

Tutti i suddetti rappresentati e difesi dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano, via Fontana, 11 Milano ed elettivamente domiciliati presso lo stesso Avv.to difensore.

China Gabriella, nata a Novara il 20/3/1945
figlia di China Giulio
residente in piazza dei Martiri, 5 Novara

China Silvana, nata a Novara il 19/3/1947
figlia di China Giulio
residente in via San Quintino, 41 Torino

Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. to Malivenda Caterina del Foro di Milano, via Podgora, 13 Milano ed elettivamente domiciliata presso lo stesso Avv.to difensore.

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'Avv.to Bovio Corso del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso – con sostituiti processuali: Avv.to Malivenda Caterina e Avv.to Bosisio Consuelo.

Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore della Provincia di Milano, difesa dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to difensore.

Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro-tempore della Provincia di Lodi, difesa dall'Avv.to Sinicato Federico del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to difensore.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica pro-tempore, difesa per legge dalla domiciliataria Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Avv.to Procchio Paolo.

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Avv.to Procchio Paolo.

CONCLUSIONI

del PUBBLICO MINISTERO

Condannare MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo per il reato loro imputato alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale.

Dichiarare non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo, riconosciute sussistenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., essendo il reato di cui è imputato estinto per intervenuta prescrizione.

Condannare TRINGALI Stefano, per il reato di cui è imputato, alla pena di anni due di reclusione.

delle PARTI CIVILI

Avv. dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno:
Ritenuta la responsabilità penale degli imputati in relazione ai reati loro contestati condannarli alle pene di giustizia e per l'effetto ai fini civilistici condannarli a rifondere, in via solidale, al Ministero dell'Interno la somma di £. 2.554.468.340.= oltre accessori per erogazioni ex lege alle vittime della strage.
Condannarli inoltre a risarcire alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno gli ulteriori danni patrimoniali e morali subiti, che si quantificano nella cifra di lire mille, essendo sufficiente per le parti civili il riconoscimento delle proprie ragioni. Oltre spese legali come da nota.

Avv. Bovio per il Comune di Milano:
Dichiarare la penale responsabilità degli imputati per tutti i reati loro contestati e condannarli alla pena di giustizia;
condannarli inoltre in solido, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti, danni da liquidarsi in separato giudizio;
concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva di un miliardo di lire a carico di Maggi, Zorzi, Rognoni e Digilio. Oltre rifusione delle spese legali come da nota.

Avv. Sinicato per la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi:
Ritenere la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e condannarli a pena equa.
Condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti commisurati in £. 2.000.000.000.= per la Provincia di Milano e in £. 1.000.000.000.= per la Provincia di Lodi.
Concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva.
Oltre spese legali come da note a parte.

Avv. Malavenda per Gabriella China e Silvana China:
Dichiarare la penale responsabilità degli imputati Maggi, Zorzi, Rognoni, Digilio per tutti i reati loro contestati e condannarli a pena di giustizia;
condannarli altresì in via solidale, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti, danno da liquidarsi in separato giudizio;
concedere provvisoria provvisoriamente esecutiva di £.500.000.000.= per ciascuna parte civile. Oltre rifusione spese legali come da note.

Avv. Sinicato per Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi:
Dichiarare la penale responsabilità degli imputati e condannarli a pena di giustizia.

Condannarli inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalle parti civili da liquidarsi in separato giudizio e in ogni caso, quanto meno, nella misura di £.1.000.000.000.= per ogni vittima e così complessivamente lire 11.000.000.000=.

Concedere una provvisoria provvisoriamente esecutiva ex art.540 cpp, oltre alla rifusione delle spese di costituzione come da separata nota.

delle DIFESE degli IMPUTATI

Avv. Barbesti per DIGILIO:

Ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuzione di cui all'art. 4 legge 6.2.80 n.15 gli stessi vengono dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Avv. Ronco per MAGGI:

Assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv.ti Pecorella e Franchini per ZORZI:

Assoluzione per mancanza di prove.

Avv. Tusa per ROGNONI:

Assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Caroleo Grimaldi per TRINGALI:

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

INDICE

1 – Introduzione.....	p. 1
2 – La ricostruzione del fatto e delle vicende processuali che hanno condotto al dibattimento dinanzi a questa Corte d’Assise.....	p. 6
2a – Il fatto. Gli episodi delittuosi verificatisi il 12 dicembre 1969 a Milano e a Roma.....	p. 6
2b – I processi di Catanzaro e Bari.....	p. 7
2c – L’indagine della Procura di Milano nei confronti degli attuali imputati, le misure cautelari e il rinvio a giudizio.....	p. 11
3 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. La prova dichiarativa: utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altri procedimenti e delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, criteri di valutazione della testimonianza e della chiamata in correità.....	p. 13
3a – L’utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni acquisite al processo. In particolare le dichiarazioni rese da Martino Siciliano.....	p. 13
3b – La valutazione dei dichiaranti in generale.....	p. 19
3c – I criteri generali di valutazione di chiamata in correità.....	p. 20
3d – In particolare la chiamata in reità.....	p. 28
4 – La valutazione dell’intrinseca attendibilità di Digilio: l’attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.....	p. 32
4 a – L’attendibilità intrinseca soggettiva.....	p. 35
4b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.....	p. 65
4c – Le indicazioni di Digilio non riguardanti piazza Fontana e i relativi riscontri.....	p. 70
4c1 – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre.....	p. 71
4c2 – La struttura informativa di apparati dell’intelligence statunitense operante in Italia.....	p. 72
4c2a – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi del padre del dichiarante, Michelangelo Digilio.....	p. 73
4c2b – La collaborazione con i servizi di sicurezza statunitensi di Carlo Digilio.....	p. 80
4c2c – I referenti statunitensi di Digilio: il capitano David Carrett e Teddy Richards.....	p. 88
4c2d – La rete informativa nel suo complesso: Minetto e Bandoli, Soffiati e Rossi.....	p. 103
4c2e – Leo Pagnotta e Joseph Luongo.....	p. 127
4c2f- Considerazioni conclusive.....	p. 129
4c3 – La presenza in Spagna.....	p. 130

4c4 – I rapporti con il professor Lino Franco.....	p. 137
4c5 – La figura di Roberto Rotelli.....	p. 140
4c6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato (Legioni, Nuclei di difesa dello Stato, Sigfrid).....	p. 150
4c7 – L’attentato alla Questura di Milano.....	p. 153
4c8 – Zio Otto.....	p. 153
4c9- La permanenza di Gabriele Forziati in via Stella. I rapporti con Fachini e Raho negli anni successivi al 1975. I rapporti di armi con Cavallini.....	p. 156
4c10 – Considerazioni conclusive sull’attendibilità intrinseca di Carlo Digilio.....	p. 165

5 – La valutazione dell’intrinseca attendibilità di Martino Siciliano: l’attendibilità soggettiva e quella oggettiva. Valutazione degli elementi di riscontro relativi alle indicazioni fornite nel corso della sua collaborazione su argomenti non specificamente attinenti alla vicenda di piazza Fontana.....

5a – L’attendibilità intrinseca soggettiva.....	p. 185
5b – La consistenza oggettiva della dichiarazione.....	p. 211
5c – Le indicazioni non riguardanti piazza Fontana e relativi riscontri.....	p. 222
5c1 – Le armi ed esplosivi del gruppo di Venezia-Mestre.....	p. 222
5c2 – L’atteggiamento di Zorzi nel gruppo di ON di Mestre e in particolare l’aggressione a Bruno Busetto.....	p. 223
5c3 – Rapporti con il gruppo milanese “La Fenice” : l’attentato all’università Cattolica di Milano, il campo di addestramento di Barni e il deposito di esplosivi a Celle Ligure.....	p. 224
5c4 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni precedenti al 1969: il furto di esplosivo nelle cave di Arzignano al Chiampo, gli esperimenti nella cantina di Maggiori, il convegno alla White room, il danneggiamento della sede del PCI di Mestre, l’esplosione che coinvolse Noè (ovvero il progetto di attentato ad una sede del PCI), il falso attentato al liceo Pacinotti, gli atti di vandalismo contro luoghi sacri, l’affissione di manifesti inneggianti a Mao, l’incendio alla sede PCI di Campalto, la riunione di Trieste del 1968.....	p. 228
5c5 – Le attività del gruppo di Mestre negli anni successive al 1969: la manifestazione di Roma fissata per il 14.12.1969, gli scontri di piazza Ferretto del maggio 1970, la manifestazione di Trieste del dicembre 1970, il progetto di attentato a Forziati, il progetto di rapimento di Feltrinelli, la riunione di Treviso del 1972.....	p. 242
5c6 – Le strutture golpiste e di difesa dello Stato.....	p. 246
5c7 – Zio Otto.....	p. 247
5c8 - Considerazioni conclusive sull’attendibilità di Martino Siciliano.....	p. 249

6 – La valutazione di alcuni altri dichiaranti.....

6a – Tramonte.....	p. 252
6b – Iuculano.....	p. 272
6c – Vinciguerra.....	p. 280

6d – Izzo, Calore, Aleandri, Latini, Napoli, Falica, Affatigato.....	p. 291
6e – Bonazzi.....	p. 304
6f – Vianello, Campaner, Noè, Boratto, Busetto, Coral, Maggiori.....	p. 319
6g – Persic, Battiston, Stimamiglio, Benito Rossi.....	p. 327
6h – Dedemo.....	p. 338
6i – Concutelli e Tuti.....	p. 341
6l – Cagnoni, Zaffoni, Radice, Azzi, Cannata, Tommasini.....	p. 355
6m – Giannettini, Freda, Pozzan.....	p. 362
6n – Rauti.....	p. 393
6o – Bandoli e Minetto.....	p. 400
6p – Barbaro, Molin, Gradari e Parisi.....	p. 417

7 – La valutazione delle fonti di prova acquisite al dibattimento. Le sentenze e l'altra documentazione..... p. 429

7a – Le sentenze e in particolare la vincolatività in questo processo degli accertamenti di fatto compiuti in altri processi..... p. 429

7b – I documenti anonimi..... p. 440

8 – L'esistenza di una struttura eversiva facente capo all'organizzazione ON e operante essenzialmente in Veneto nell'anno 1969..... p. 442

8a – Il gruppo di ON di Venezia-Mestre..... p. 446

8a1 – Valutazione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia che ha condannato Maggi e Digilio per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista per le attività di ON di Venezia-Mestre e Verona nel periodo dal 1969 al 1980 (per Digilio) e al 1982 (per Maggi)..... p. 447

8a2 – Valutazione degli elementi ulteriori acquisiti in questo dibattimento rispetto all'esistenza di un gruppo eversivo operante a Venezia..... p. 453

8a3 – Il gruppo di ON mestrino. L'accertamento giudiziario nei confronti di Zorzi..... p. 475

8b – Il gruppo eversivo di Padova che aveva come punto di riferimento la libreria Ezzelino..... p. 495

8b1 – Valutazione della sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro, confermata sul punto dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e divenuta definitiva..... p. 496

8b2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all'esistenza di un gruppo eversivo operante a Padova, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre e di Verona..... p. 499

8c – I rapporti del gruppo di Venezia-Mestre con i gruppi di Padova, Trieste, Udine e Verona..... p. 506

8d – Il gruppo eversivo di destra operante a Milano e riconducibile a "La Fenice"..... p. 541

8d1 – Gli accertamenti giudiziari relativi ai gruppi eversivi sopra descritti e riguardanti Rognoni..... p. 542

8d2 – Valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in questo dibattimento rispetto all'esistenza di un gruppo eversivo operante a Milano, avente rapporti di collaborazione con i gruppi di ON di Venezia-Mestre, Padova e Verona.....	p. 545
8e – La ricostruzione sintetica del gruppo criminale che propugnò ed attuò nel periodo di tempo che va dal 1966 al 1975 la strategia eversiva diretta a sovvertire le istituzioni democratiche, nell'ambito dell'associazione definibile ON.....	p. 566

9 – La ricostruzione delle vicende eversive del 1969 contestate ai gruppi eversivi sopra delineati..... p. 569

9a – L'attentato al Rettorato di Padova.....	p. 571
9b – L'assalto al Municipio di Padova.....	p. 573
9c – Gli attentati milanesi alla Fiera e all'ufficio cambi.....	p. 575
9d – Gli attentati al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Roma.....	p. 576
9e – L'attentato all'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.....	p. 577
9f – L'attentato al Palazzo della Regione di Trento.....	p. 584
9g – Gli attentati ai treni dell'agosto 1969.....	p. 586
9h – Il rientro del Centro studi ON nell'MSI.....	p. 591
9i – Le riunioni di villa Foscari in vista del rientro di ON nell'MSI.....	p. 599
9l – Gli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste.....	p. 604
9m – Gli scontri di Trieste del novembre 1969.....	p. 615
9n – Considerazioni conclusive sulle vicende del 1969 precedenti al 12 dicembre.....	p. 618

10 – La strage di piazza Fontana..... p. 625

10a – La preparazione dell'attentato e il suo inserimento nella strategia eversiva concretizzata negli attentati del 1969.....	p. 627
10a1 – La valutazione degli elementi di fatto accertati nei processi di Catanzaro e Bari a carico di Freda e Ventura.....	p. 628
10a2 – La valutazione di attendibilità di Lorenzon, Pan, Comacchio e Fabris nei limiti di rilevanza delle loro dichiarazioni in questo processo.....	p. 633
10a3 – Riepilogo degli elementi di prova a carico di Freda e Ventura.....	p. 660
10b – I nuovi elementi emersi in questo processo rispetto alla fase preparatoria dell'attentato.....	p. 662
10b1 – Le indicazioni di Siciliano sulla partecipazione del gruppo di ON di Venezia-Mestre alle riunioni svolte a Padova presso la libreria Ezzelino. I rapporti di Zorzi e Maggi con il gruppo di Padova (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8b2, 9g).....	p. 663

10b2 – Le indicazioni sulla strategia stragista di Zorzi (richiamo alle indicazioni contenute nel paragrafo 8a3).....	p. 664
10b3 – La strategia stragista di Maggi (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 8a1 e 8a2).....	p. 666
10b4 – Digilio quale esperto di armi del gruppo di ON veneto (richiamo alle indicazioni contenute nei paragrafi 4c8, 8a1 e 8a2).....	p. 667
10c – L' incontro di Digilio con Zorzi e Ventura al casolare di Paese.....	p. 668
10d – Gli incontri di Digilio con Zorzi del settembre-ottobre 1969.....	p. 689
10e – L' incontro di Digilio con Maggi precedente al 7 dicembre 1969.....	p. 693
10f – L'esplosivo utilizzato nella preparazione degli ordigni degli attentati del 12 dicembre.....	p. 695
10f1 – L' incontro di Digilio con Zorzi al Canal Salso del 7 dicembre 1969.....	p. 695
10f2 – L'attentato al COIN di Mestre del marzo 1970 e l'utilizzo della gelignite.....	p. 721
10f3 – Gli esplosivi utilizzati negli attentati del 12 dicembre 1969. Considerazioni conclusive sul tema.....	p. 730
10g – I cinque episodi successivi al 12 dicembre nei quali Digilio apprese notizie sulla responsabilità di Zorzi nella strage di piazza Fontana.....	p. 741
10g1 – Il pranzo natalizio con Maggi e Soffiati.....	p. 741
10g2 – Il litigio tra Zorzi e Soffiati.....	p. 745
10g3 – L'incontro con Zorzi in corso del Popolo del gennaio 1970.....	p. 748
10g4 – L'incontro con Zorzi in corso del Popolo della primavera del 1973.....	p. 750
10g5 – Gli incontri con Maggi nel corso degli anni '70.....	p. 755
10g6 – La diversità delle indicazioni fornite da Digilio nel corso delle indagini preliminari in ordine al coinvolgimento di Zorzi nell'attentato alla BNL di Roma o in quello alla BNA di Milano.....	p. 757
10h – L'incontro con Carrett del gennaio 1970.....	p. 765
10i – La cena di fine anno 1969 di Martino Siciliano, Zorzi e Vianello.....	p. 769
10l – L'incontro di Siciliano con Gradari del gennaio 1970.....	p. 786
10m – Il ruolo di Giancarlo Rognoni negli attentati. La testimonianza di Bonazzi.....	p. 788
10n – Considerazioni conclusive sulle indicazioni fornite da Digilio e Siciliano sulla vicenda di piazza Fontana, valutazione degli episodi specificamente riscontrati, indicazione degli ulteriori elementi, valutazione complessiva delle dichiarazioni accusatorie.....	p. 801
11 – Le responsabilità degli imputati e il concorso con Freda e Ventura. L'elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.....	p. 804
11a – La posizione di Maggi.....	p. 805
11b – La posizione di Zorzi.....	p. 807
11c – La posizione di Digilio.....	p. 812
11d – La posizione di Rognoni.....	p. 814
11e – Freda e Ventura quali concorrenti nel delitto di strage.....	p. 816

11f - L'elemento soggettivo del delitto di strage. Conclusioni.....	p. 817
12 – Il favoreggiamento contestato a Stefano Tringali.....	p. 819
13 – Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.....	p. 844
Il dispositivo.....	p. 849

p.q.m.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, ROGNONI Giancarlo colpevoli del reato continuato loro ascritto e li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

DICHIARA

TRINGALI Stefano colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione;

CONDANNA

i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 29 e 32 codice penale

DICHIARA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

TRINGALI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 36 codice penale

ORDINA

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Milano, di Roma e di Venezia e, per una sola volta e per estratto, nei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia;

849

visti gli articoli 538, 539, 540 cpv. c.p.p.

CONDANNA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI in via tra di loro solidale a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri il danno liquidato in lire 1000 e a risarcire alla parte civile Ministero degli Interni il danno da liquidare in separata sede, nonché a rimborsare alle predette parti civili le spese processuali che liquida in lire 5.375.000;

a risarcire alle parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali che liquida in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Milano il danno che liquida in complessive lire 500.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Lodi il danno che liquida in complessive lire 200.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alle parti civili Gabriella China e Silvana China il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 500.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire al Comune di Milano il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

visto l'articolo 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo perché, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato è estinto per prescrizione;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.,

in considerazione della particolare complessità della motivazione,


INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 30 giugno 2001 -

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

**I processi
Estratto della Sentenza della Corte di assise di Appello di Milano
(12 marzo 2004)**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SECONDA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

Composta da:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1° Dott. Roberto PALLINI | Presidente |
| 2° " Erminia LA BRUNA | Consigliere |
| 3° Sig. Maurizio BIANCHI | Giudice pop. |
| 4° " Bianca Rosa BIANCHI | " |
| 5° " Silvia CASTOLDI | " |
| 6° " Manola STRIPPARO | " |
| 7° " Claudio MANGONE | " |
| 8° " Ippolita CONIGLIO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

contro

N. 12/02 Reg. Gen.

UDIENZA

del giorno

12 MARZO 19 2004

Addi.....
trasmesso l'estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Milano.

Addi.....
redatte le schede per il cancellato e le comunicazioni ai sensi della Legge Elettorale.

1. MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbo, residente in Calle della Fornace n. 296/b Giudecca, Venezia;

arrestato il 14.6.1997 - scarcerato il 2.3.1998

obbligo di dimora e dal 2.3.1998 al 12.3.2004

divieto di espatrio dal 2.3.1998 al 24.3.2004

difeso di fiducia dall'avv. Mauro Ronco del foro di Torino

LIBERO - PRESENTE

2. ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Franchini del foro di Venezia

Difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio Franchini del foro di Venezia e Giovanni Aricò del foro di Roma

CONTUMACE

3. ROGNONI Giancarlo, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45, selettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Benedetto Tusa del foro di Milano

Difeso di fiducia dagli avv.ti Benedetto Tusa del foro di Milano ed Enzo Fragalà del foro di Palermo

LIBERO - PRESENTE

4. TRINGALI Stefano, nato a Udine il 26/12/1953, residente in via dei Tulipani n. 1 Mogliano Veneto

Difeso dagli avv.ti Caroleo Grimaldi del foro di Roma e Renato Alberini del foro di Venezia

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

ZORZI, MAGGI, e ROGNONI:

A. del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma CP, in quanto, in concorso tra loro e con Digilio Carlo, Freda Franco, Ventura

Giovanni ed altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1. hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato:
 - la morte di ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;
 - nonché lesioni personali a AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MORSTABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Taricio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Piero, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino, ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINI Carlo, BODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANCELOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA

Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Quirino, VOLO Pietro e ZUMAGLINO Edgardo

Commesso in Milano il 12/12/1969.

2. hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo al precedente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, via San Basilio n. 45, ordigno che è esploso alle ore 16.55 circa del medesimo giorno e ha provocato lesioni personali a BUSATTA Bartolo, CONTI Luciano, CUNSOLO Nicola, DIOLETTA Ferdinando, ESPOSITO Maria Antonietta, FRANZIN Duilio, GIGLI Giovanni, GIARARDI Iseo, LUGNINI Umberto, MARTINI Francesco, MISIANI Lucia, MORICHELLI Elena, TALONE Luisa e TIBERIA Giovanni.

Commesso in Roma il 12/12/1969.

3. hanno collocato il 12.12.1969 un ordigno esplosivo analogo ai precedenti all'interno della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, Piazza della Scala, ordigno che non è esploso per cause non dipendenti dalla volontà degli autori ed è stato fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 del medesimo giorno.

Commesso in Milano il 12/12/1969.

TRINGALI:

B. del reato p. e p. dagli artt. 81, 378 c. p. e 1 legge 15/80, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al capo A), senza essere concorso nel medesimo, ha aiutato ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni delle autorità, in particolare:

- ha contattato direttamente e/o tramite terzi ZORZI Delfo al fine di informarlo nei dettagli sull'andamento delle indagini che lo riguardavano e al fine di discutere con lui le possibilità di "controllare" i comportamenti davanti agli investigatori, di persone ritenute in grado di fornire elementi accusatori a carico dello stesso ZORZI;
- ha discusso, per i fini sopra indicati, in modo sistematico e continuativo, con persone legate a ZORZI Delfo sul piano dell'amicizia o della comune

appartenenza, all'epoca dei fatti, alla struttura occulta d'Ordine Nuovo di Venezia Mestre, delle scelte processuali da adottare, a seguito dell'evoluzione delle indagini;

- si è occupato di limitare i "danni", creati dall'ambiente, oggetto delle indagini, dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e in particolare di ROSSI Paola;
- ha impartito istruzioni, sia direttamente, sia attraverso MONTAGNER Piercarlo, alle persone citate davanti alle Autorità Giudiziarie circa il comportamento da tenere, nel caso fossero state loro effettuate domande attinenti alla strage di Piazza Fontana e ad episodi ad essa collegati.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge 15/80, per aver commesso il fatto con finalità di terrorismo ed eversione.

Commesso in Venezia Mestre dal novembre-dicembre 1995 al luglio 1996.

PARTI CIVILI

Passera Luigi, nato a Genova il 4/8/1926

genero di Garavaglia Carlo

residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Garavaglia Eugenia, nata a Calvignasco (MI) il 29/5/1932

figlia di Garavaglia Carlo

residente in via XX Settembre, 19 Corsico (MI)

Gerli Clementina, nata a Trezzano sul Naviglio (MI) il 24/2/1918

sorella di Gerli Paolo

residente in via Soperga, 23 Milano

Scaglia Anna Maria, nata a Roccafranca (BS) il 22/2/1948

figlia di Scaglia Angelo

residente in Cascina Guastalla, Noviglio (MI)

Valè Lucia, nata a Noviglio (MI) il 19/9/1926

sorella di Valè Attilio

residente in piazza Roma, 3 Noviglio (MI)

Dendena Francesca, nata a Crespiatica (LO) il 23/8/1952

figlia di Dendena Pietro

residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Dendena Paolo, nato a Crespiatica (LO) il 10/9/1959

figlio di Dendena Pietro

residente in via Dante Alighieri, 57 Crespiatica (LO)

Perego Alessandro, nato a Usmate Velate (MI) il 16/9//1930

figlio di Perego Carlo Luigi

residente in via della Stazione, 20 Usmate Velate (MI)

Maiocchi Anna Maria, nata a Paullo (MI) il 15/4/1941

moglie di Macchi Vittorio

residente in via Risorgimento, 2 Pantigliate

Silva Paolo, nato a Milano il 6/5/1942

figlio di Silva Carlo

residente in corso Lodi, 108 Milano

Silva Giorgio, nato a Milano il 23/2/1941

figlio di Silva Carlo

residente in via della Pace, 224 Vicenza

Gaiani Giovanni, nato a Milano il 28/10/1938

figlio di Gaiani Carlo

residente in via A. Fraccaroli, 2 Milano

Meloni Mario, nato a Corsico (MI) il 25/2/1951

figlio di Meloni Luigi

residente in largo Don Minzoni, 4 Corsico (MI)

Arnoldi Giuseppina, nata a Pavia il 9/7/1961

figlia di Arnoldi Giovanni

residente in via Roma, 217 Maghero (PV)

Arnoldi Carlo Alfredo Maria, nato a Maghero (PV) il 7/8/1954

figlio di Arnoldi Giovanni

residente in via Roma, 217 Maghero (PV)

Tutti i suddetti rappresentati e difesi dall'Avv.to Federico Sinicato del Foro di Milano, via Fontana, 11 Milano ed elettivamente domiciliati presso lo stesso Avv.to difensore.

China Gabriella, nata a Novara il 20/3/1945

figlia di China Giulio

residente in piazza dei Martiri, 5 Novara

a risarcire alla parte civile Provincia di Milano il danno che liquida in complessive lire 500.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Lodi il danno che liquida in complessive lire 200.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alle parti civili Gabriella China e Silvana China il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 500.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire al Comune di Milano il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

Dichiarava

non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo perché, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato era estinto per prescrizione;

in considerazione della particolare complessità della motivazione,

Indicava

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Sentita la relazione del Presidente dr. Roberto Pallini

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Laura Bertolè

Viale

Sentite le parti civili

Udite le difese degli imputati

Condannava

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

Dichiarava

TRINGALI Stefano colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo

Condannava

alla pena di anni tre di reclusione;

Condannava

i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali; visti gli articoli 29 e 32 codice penale

Dichiarava

MAGGI, ZORZI e ROGNONI perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

Dichiarava

TRINGALI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; visto l'articolo 36 codice penale

Ordinava

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Milano, di Roma e di Venezia e, per una sola volta e per estratto, nei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia;

Condannava

MAGGI, ZORZI e ROGNONI in via tra di loro solidale

a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri il danno liquidato in lire 1000 e a risarcire alla parte civile Ministero degli Interni il danno da liquidare in separata sede, nonché a rimborsare alle predette parti civili le spese processuali che liquida in lire 5.375.000;

a risarcire alle parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali che liquida in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

SVOLGIMENTO
DEL
PROCESSO

I

1. **La strage.** Intorno alle ore 16,30 circa di venerdì 12 dicembre 1969, nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Milano piazza Fontana, fittavoli, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli convenuti dalla provincia stavano discutendo i loro affari commerciali ed attendendo al compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorché esplodeva un ordigno di elevata potenza.

Gli effetti erano devastanti: il pavimento del salone rimaneva squarciato; sedici persone, quattordici nell'immediatezza ed altre due nei giorni successivi, erano uccise; altre trentasei, quattordici clienti e tredici dipendenti (parte dei quali in quel momento al lavoro nei piani superiori) che si trovavano all'interno e nove persone (sette in transito sul marciapiede e due all'interno del ristorante "L'Angelo") che erano all'esterno della banca, restavano ferite.

Poco prima, e cioè verso le 16,25, nella sede centrale della Banca Commerciale Italiana, sita in Piazza della Scala sempre di Milano, era stata rinvenuta dal personale di servizio una borsa di similpelle contenente una cassetta metallica. Si sarebbe accertato più tardi che essa conteneva un ordigno.

Lo stesso 12 dicembre a Roma si verificavano altre tre esplosioni: la prima alle ore 16,55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro di via S. Basilio, provocando lesioni personali a quattordici dipendenti di tale Istituto nonché crolli di pareti e danni all'impianto termico e ad altri servizi; la seconda e la terza sull'Altare della Patria in piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17,22 alla base del pennone alza-bandiera ed alle ore 17,30 sui gradini della porta d'accesso al Museo del Risorgimento sito nella parte posteriore.

In conseguenza di queste ultime due, si producevano, oltre ai danni materiali arrecati alle strutture del pennone, alla porta d'accesso del museo, al travertino dell'Altare, alle vetrate della vicina Chiesa dell' "Ara Coeli" e ad alcuni autoveicoli in sosta nelle vicinanze, anche, e per la proiezione delle schegge, varie ferite a due persone: un carabiniere accorso sul posto nel periodo di tempo tra il primo e il secondo scoppio nonché un automobilista che stava transitando per via dei Fori Imperiali.

2. I procedimenti a Roma e Milano. La rimessione a Catanzaro. Le prime investigazioni procedevano contemporaneamente a Roma e a Milano: esse inizialmente si rivolgevano, oltre ad accertare la consistenza degli ordigni, verso gruppi estremisti sia di destra che di sinistra, per poi quasi immediatamente focalizzarsi sulla cosiddetta "pista anarchica".

In particolare, Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma procedeva nei confronti di componenti del circolo anarchico "22 marzo", nei riguardi di alcuni dei quali venivano emessi ordini e mandati di cattura.

All'esito, venivano rinviati a giudizio Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, imputati di associazione per delinquere in relazione alla partecipazione al detto circolo "22 marzo"; Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli anche di strage continuata, lesioni, danneggiamento, detenzione illegale di esplosivo e altro, in riferimento agli attentati del 12.12.1969; Della Savia Olivo, di detenzione di esplosivo; Valpreda Maddalena, Lovati Ele, Torri Olimpia, Torri Rachele e Delle Chiaie Stefano, di falsa testimonianza.

Il 23.2.1972, iniziava il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Roma che, decidendo sulle questioni preliminari, dichiarava con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Milano.

Il 30.8.1972, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avanzava formale richiesta di spostamento del procedimento per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto ad altra sede giudiziaria. La Corte di Cassazione, con ordinanza 13.10.1972, disponeva la rimessione alla Corte di Assise di Catanzaro.

3. Il procedimento di Treviso. La seconda rimessione. Presso l'autorità giudiziaria milanese, si era, nel frattempo, instaurato altro procedimento concernente sia i fatti occorsi il 12.12.1969 sia altri reati connessi all'attività di organizzazioni sovversive estremistiche neofasciste: questo era stato inizialmente promosso dall'Autorità giudiziaria di Treviso e quindi da essa trasmesso per competenza territoriale a Milano.

Nello stesso, figuravano come imputati Ventura Giovanni, Freda Franco, Trinco Aldo, Pozzan Marco, Biondo Giovanni, Massari Antonio, Giannettini Guido, Rauti Giuseppe, Loredan Pietro ed altre numerose persone.

In particolare era avvenuto che:

- Freda, Ventura e Trinco erano stati colpiti da mandato di cattura del Giudice istruttore di Treviso del 9.4.1971;
- il successivo 30.6.1971, lo stesso Giudice aveva emesso altro mandato di cattura nei confronti di Freda e Ventura in relazione ad altri reati, tra cui il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista e quelli connessi ad una serie di attentati ai treni;
- L'1.7.1971, a Trinco era stata concessa la libertà provvisoria, mentre Freda e Ventura, arrestati il 9.4.1971, l'avevano ottenuta il 12.7.1971;
- Il 4.12.1971, il Giudice istruttore di Padova aveva emesso mandato di arresto nei confronti di Ventura, Freda e altri per il delitto di detenzione e porto di armi e munizioni da guerra;
- il 12.12.1971 il Giudice istruttore di Treviso (a cui il procedimento patavino era stato trasmesso per competenza) aveva contestato a Freda e Ventura un nuovo delitto di associazione sovversiva;
- Il 21.3.1972, il Giudice istruttore di Treviso aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Milano, ravvisando indizi di colpevolezza a carico di Freda e Ventura (oltre che di Rauti) per la strage di piazza Fontana.

Di fatto, con mandato di cattura del 28.8.1972, il Giudice istruttore di Milano contestava a Freda e Ventura l'imputazione di strage.

Nel prosieguo, peraltro, lo stesso Giudice istruttore separava il procedimento tra l'altro nei confronti di Biondo, Giannettini, Massari, Rauti e Loredan sempre in ordine all'accusa di strage.

All'esito della formale istruzione avente ad oggetto il procedimento principale, il medesimo Giudice istruttore, con sentenza-ordinanza 18.3.1974, prosciolti taluni degli imputati, rinviava a giudizio gli altri, tra i quali Freda e Ventura che erano in stato di detenzione cautelare, dinanzi alla Corte di Assise di Milano.

Più esattamente, veniva disposto il giudizio nei confronti di:

- Ventura, Freda e Pozzan, per strage continuata in relazione agli attentati del 12.12.1969, costituzione di associazione sovversiva, numerosi attentati compiuti nell'anno 1969 e detenzione e porto illegale di esplosivo;
- Ventura e Freda, altresì, per istigazione a delinquere, calunnia e altri reati minori;
- Ventura Angelo, Orsi Claudio, Massari, e Biondo, per partecipazione ad associazione sovversiva;
- Massari e Biondo, ancora per gli attentati ai treni dell'agosto 1969;
- Ventura Angelo, per detenzione di armi;
- Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida, e Pan Ruggero, in concorso con Freda e con i fratelli Ventura, per detenzione e porto illegale di un ingente quantitativo di armi;
- Werner Udo Lemke, per calunnia;
- Brancato Giuseppe, per l'attentato al Rettorato di Padova del 15.4.1969.

Con sentenza 18.4.1974, la Corte di Cassazione dichiarava la competenza della Corte di Assise di Catanzaro a conoscere anche dei reati di tale secondo procedimento.

Poiché nel frattempo il processo contro Valpreda ed altri avanti alla detta Corte di Catanzaro era non solo iniziato ma anche, e nonostante tale decisione della Cassazione, proseguito senza attendere l'arrivo degli atti di quello milanese contro Ventura ed altri, la Suprema Corte interveniva nuovamente con sentenza 10.6.1974, stabilendo che i due processi, quello contro Valpreda ed altri nonché quello contro Ventura ed altri, fossero trattati unitariamente dalla ripetuta Corte di Assise di Catanzaro.

Quest'ultima, con ordinanza 28.8.1976, scarcerava Freda e Ventura per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ma applicava la misura dell'obbligo di dimora. Peraltro, Freda scompariva dal domicilio coatto i primi giorni di ottobre del 1978 e Ventura nel gennaio 1979 (per cui, nei loro confronti sarà emesso mandato di cattura rispettivamente in data 6.10.1978 e 17.1.1979).

4. Gli altri procedimenti. Le ulteriori rimessioni. Nel frattempo, avanti all'Autorità giudiziaria milanese, proseguiva l'istruzione formale contro Biondo e altri.

La Corte di Cassazione, rispettivamente con sentenze in data 11.12.1974 e 3.4.1975, disponeva ancora una volta che fosse l'Autorità giudiziaria di Catanzaro, e più esattamente il Giudice istruttore di quel Tribunale, a procedere contro il Biondo nonché contro Giannettini, Massari, Rauti e Loredan.

Il relativo unitario procedimento proseguiva, quindi, con istruzione formale dinanzi a quest'ultimo Giudice per concludersi con sentenza-ordinanza del 31.7.1976 di rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro.

Più precisamente, veniva disposto il giudizio nei confronti di:

- Giannettini, per strage continuata in relazione agli attentati del 12.12.1969, alla costituzione della stessa associazione sovversiva di cui erano accusati Freda, Ventura e Pozzan, nonché agli attentati del 1969 contestati a questi ultimi;
- Fachini Massimiliano e Loredan, per partecipazione alla medesima associazione sovversiva costituita da Giannettini, Freda, Ventura e Pozzan;
- Mutti Claudio, per favoreggiamento personale;
- Serpieri Stefano e Tanzilli Gaetano, per falsa testimonianza;
- Maletti Gian Adelio e La Bruna Antonio, per falsità ideologica, favoreggiamento personale e, in concorso con Giannettini, di tentativo di procurata evasione.

5. Il processo di Catanzaro. Il dibattimento iniziava il 18.1.1977 per concludersi in data 23.2.1979¹, quando la Corte di Assise:

- condannava Valpreda, Merlino, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola per il delitto di associazione a delinquere in relazione alla partecipazione al gruppo "22 marzo";
- condannava Freda, Ventura e Giannettini per il delitto di strage continuata in relazione agli attentati del 12 dicembre ed ulteriori reati, tra cui la costituzione dell'associazione sovversiva ed altri attentati sempre commessi nel 1969;
- assolveva per insufficienza di prove Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli dalla strage continuata;
- assolveva per insufficienza di prove Pozzan dalla strage continuata.

¹ Cfr. la sentenza in fald. 44

- dichiarava prescritte alcune imputazioni a carico di altri imputati e pronunciava altre condanne per reati minori nei confronti di imputati del primo, secondo e terzo procedimento;

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con decisione del 20.3.1981², riformava la sentenza di primo grado nei seguenti termini:

- assolveva per insufficienza di prove Freda, Ventura e Giannettini dalla strage continuata;
- dichiarava Freda e Ventura responsabili del delitto di associazione sovversiva continuata, unificando nello stesso numerose imputazioni relative agli altri attentati del 1969;
- dichiarava la prescrizione nei confronti di alcuni imputati ne assolveva altri in ordine a fatti minori;
- confermava alcune condanne (in particolare, quelle nei confronti di Valpreda Pietro, Borghese, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola, Della Savia, Torri, Lovati, Valpreda Maddalena, Pozzan e Mutti).

6. Segue: il giudizio di rinvio a Bari. Tale ultima sentenza venne annullata dalla Corte Cassazione in relazione tra l'altro:

- all'assoluzione di Freda e Ventura per la strage continuata, nonché per la fabbricazione, detenzione e porto di materie esplosive;
- all'assoluzione di Valpreda e Merlino sempre per la strage continuata nonché per la detenzione e porto di esplosivo.

Viceversa altri accertamenti consacrati nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro divenivano definitivi: in particolare, rimaneva accertata la costituzione e la partecipazione, con ruolo direttivo, da parte di Freda e Ventura all'associazione sovversiva che aveva realizzato gli attentati ritenuti espressione di tale associazione.

Nel conseguente giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari, con sentenza 1.8.1985³, tra l'altro:

- assolveva per insufficienza di prove Freda e Ventura per la strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi;
- confermava l'assoluzione di Valpreda e Merlino per la stessa strage continuata;

² contenuta nel fald. 45

³ la sentenza si trova nel fald. 45 nonchè nel fald. 50 (doc. 60)

La sentenza della Corte di Assise d'Appello di Bari diveniva, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, definitiva il 27.1.1987.

7. L'attuale procedimento: le indagini preliminari. Tra il 1990 ed il 1991, il Giudice istruttore di Milano che, in forza di proroga dei suoi poteri processuali consentita da legge emanata in deroga all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, procedeva con rito formale in relazione ad una serie di reati associativi ascritti a militanti di gruppi eversivi di destra, attivava dei contatti per escutere Siciliano Martino.

Era successo che Affatigato Marco aveva riferito che un italiano residente a Parigi, tale Cincinnato Antonello, da lui avvicinato per avere notizie sull'esistenza di militanti della destra eversiva che fossero a conoscenza delle vicende stragiste riconducibili a quell'area politica, gli aveva confidato che se avesse voluto acquisire informazioni su piazza Fontana avrebbe dovuto rivolgersi a un italiano di nome appunto Siciliano Martino, persona in passato da Cincinnato ospitata ed allora residente a Tolosa.

Nello stesso periodo, e cioè tra la fine del 1990 e quella del 1991, il giornalista Cipriani Giovanni aveva appreso da suo fratello Antonio, il quale, anch'egli giornalista, aveva fatto a sua volta riferimento ad una fonte imprecisata ma affidabile, che una persona residente a Tolosa, e cioè il detto Siciliano Martino, avrebbe potuto riferire circostanze importanti sulla vicenda di piazza Fontana.

Sulla base di queste indicazioni, il Giudice istruttore aveva appunto incaricato il SISMI di individuare e avvicinare Siciliano: l'incombente era stato affidato all'ispettore Madia Aldo.

L'11.1.1993, Siciliano, mentre si trovava in Italia, veniva convocato dalla DIGOS di Venezia e sentito informalmente da Madia nell'ambito dell'incarico ricevuto. Durante tale colloquio, Siciliano assumeva un atteggiamento di assoluta indisponibilità a rendere alcuna dichiarazione non solo all'autorità giudiziaria, ma anche all'ufficiale.

Tale comportamento mutava in seguito, e cioè il 24/25.9.1994, quando Madia, assieme al capitano Girauco Massimo allora in servizio al ROS dei carabinieri, incontrava Siciliano all'aeroporto di Tolosa.

Nel corso del colloquio, i primi due acquisivano informazioni sui fatti eversivi del 1969, ed in particolare sul coinvolgimento in essi di tale Digilio Carlo.

Il 18.10.1994, iniziavano gli interrogatori di Siciliano, quale imputato nell'ambito del predetto procedimento: questi assumeva un atteggiamento di collaborazione che proseguiva negli anni successivi; in data 23.10.1996, la competente Commissione lo ammetteva al programma di protezione.

8. **Segue.** Il predetto Digilio Carlo era stato, quale partecipe, tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70, ad attività politico-eversive, condannato dapprima dal Tribunale e quindi dalla Corte d'Appello di Milano, rispettivamente con sentenze 25.2.1986 e 20.6.1990⁴, alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione per porto e detenzione illegale di numerosissime armi (prevalentemente pistole e rivoltelle): la decisione era divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 19.2.1991.

Più esattamente, per questi fatti Digilio si era dato, dopo essere stato arrestato il 10.6.1982 e scarcerato il successivo giorno 20, alla latitanza, rimanendo per oltre un anno in Italia e quindi (primavera del 1985) partendo clandestinamente per Santo Domingo: quivi, era restato fino al 1992, quando era stato prima espulso dalla Repubblica Dominicana verso l'Italia, e poi, una volta arrivato in questo paese, immediatamente condotto nel carcere romano di Regina Coeli, per essere trasferito al carcere di Venezia per scontare la pena complessiva, per quella ed altre condanne definitive, di 8 anni e 3 mesi di reclusione.

Digilio, dunque, da un canto si era sottoposto a colloqui investigativi e dall'altro aveva reso -a partire dal 10.11.1992- al detto Giudice istruttore e all'interno dello stesso procedimento, diversi interrogatori, dapprima in qualità di teste e poi come imputato di reati connessi.

Essendosi ritenuto che il suo atteggiamento fosse inquadrabile in un'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, lo stesso veniva proposto l'1.3.1995 ed ammesso il 16.1.1995 a programma di protezione: nell'ambito di questo, era inizialmente assegnato alla Questura di Venezia, Ufficio DIGOS, nella persona dell'ispettore Emireni Roberto.

⁴ le decisioni si trovano nel fald. 46 nonché nel fald. 50 (docc. 50 e 51)

In quel contesto, il capitano Giraudo combinava un incontro tra Digilio e Maggi Carlo Maria: quest'ultimo, ritenuto esponente della destra veneziana, più esattamente del movimento "Ordine Nuovo", era stato menzionato da Digilio sin dall'interrogatorio del 10.11.1992⁵. L'incontro si svolgeva il 2.2.1995, dalle ore 16,50 alle ore 18,30, presso la Questura di Venezia, e veniva "microfonato", nel senso che veniva predisposta idonea apparecchiatura per registrare la conversazione tra i due⁶.

Il 10.5.1995⁷, Digilio rimaneva vittima di "ictus cerebri di natura emorragica", e cioè di una patologia neurologica che comportava, in sintesi, "un importante impedimento di tipo funzionale-motorio" ed "alterazione dello stato di coscienza ancorché transitoria".

9. Segue; il rinvio a giudizio. Con lettera in data 5.7.1995⁸, il Giudice istruttore dichiarava di trasmettere al Pubblico Ministero copia degli interrogatori resi da Digilio Carlo, Siciliano Martino, Vianello Giancarlo e Vinciguerra Vincenzo nonché di altri atti processuali (deposizioni di Fabris Tullio ed accertamenti di polizia giudiziaria) con riferimento alla "strage di piazza Fontana del 12.12.1969".

Il successivo 12 luglio, la Procura della Repubblica iscriveva Zorzi Delfo, anche lui ritenuto esponente della destra e più esattamente di Ordine Nuovo di Mestre nonché menzionato da Digilio sin dall'interrogatorio del 3.8.1993⁹ e da Siciliano da quello del 19.10.1994¹⁰, nel registro degli indagati. Successivamente venivano parimenti iscritti per gli stessi fatti anche i già citati Digilio e Maggi nonché Rognoni Giancarlo, quest'ultimo ritenuto esponente di Ordine Nuovo di Milano.

In seguito, Zorzi assumerà la cittadinanza giapponese¹¹.

Con decisione del 5.12.1996¹², la Corte di Cassazione affermava la sussistenza della competenza dell'Autorità giudiziaria milanese a procedere nei confronti degli indagati-imputati della strage di piazza Fontana.

⁵ f. 2165 fald. 18

⁶ La trascrizione della conversazione, eseguita dalla Questura veneziana, è stata prodotta dalla difesa Zorzi all'udienza del 15.6.2000 (cfr. ff. 4362 e ss. fald. 20)

⁷ I dettagli sono nella perizia medico legale 20.4.1998 in fald. 8

⁸ f. 6475 fald. 22

⁹ f. 2174 fald. 18

¹⁰ f. 7045 fald. 23

¹¹ cfr. sul punto anche il passaporto, che infatti risulta rilasciato da quello Stato a Zorzi il 5.12.1994, prodotto in fotocopia nel corso delle dichiarazioni rese presso il Consolato d'Italia a Parigi il 13.12.1995 (fald. 49)

In data 13.6.1997, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, opportunamente richiesto dal Pubblico Ministero¹³, emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Zorzi, che rimaneva latitante come da decreto emesso il 16.6.1997¹⁴, e di Maggi, il quale viceversa veniva arrestato il 14.6.1997, per essere, il 2.3.1998, scarcerato ma sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia e del divieto di espatrio.

Altra ordinanza cautelare, in data 17.7.1996, lo stesso Giudice emetteva nei confronti di Tringali Stefano per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di Zorzi; arrestato il successivo 23 luglio, Tringali si vedeva, il 22.10.1996, sostituita la custodia con l'obbligo di presentazione e quindi revocata, il 22.4.1997, anche quest'ultima misura.

Con ordinanza 27.11.1997¹⁵, il medesimo Giudice disponeva procedersi ad incidente probatorio per esaminare sia Digilio che Siciliano Martino, quest'ultimo quale "imputato in procedimento connesso".

Siciliano, presentatosi il 18.5.1998¹⁶, si avvaleva della facoltà di non rispondere, per poi rendersi irreperibile.

Viceversa, l'incidente probatorio per l'esame di Digilio Carlo aveva regolarmente svolgimento nelle udienze del 10, 11 e 26.3.1998; alla successiva del 30.3.1998¹⁷, il Giudice, al quale era stata prodotta documentazione riguardante le condizioni di salute dello stesso, disponeva accertamento medico-legale diretto a verificare la capacità di Digilio di rendere l'esame. All'udienza del 17.12.1998¹⁸, lo stesso Giudice emetteva ordinanza con la quale, preso atto delle conclusioni peritali ("si ritiene che le capacità cognitive e mnemoniche di Digilio Carlo non siano tali da consentire che lo stesso possa essere proficuamente sottoposto ad esame"), dichiarava chiuso l'incidente probatorio.

Con decreto 8.6.1999 e su richiesta del Pubblico Ministero¹⁹, il Giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio di Maggi, Rognoni, e Zorzi in ordine al reato di strage aggravata e continuata con riguardo ai fatti del

¹² prodotta dalla difesa Zorzi (cfr. fald. 49)

¹³ la richiesta è stata prodotta dalla difesa Zorzi (cfr. fald. 49)

¹⁴ cfr. anche documentazione prodotta dalla difesa (fald. 49)

¹⁵ Cfr. fald. 6

¹⁶ cfr. pv in fald. 7

¹⁷ cfr. pv in fald. 7

¹⁸ cfr. pv in fald. 7

¹⁹ cfr., per quest'ultima, doc. prodotta dalla difesa Zorzi (fald. 49)

12.12.1969 (sia in Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Banca Commerciale Italiana, sia in Roma presso la Banca Nazionale del lavoro); nonché di Tringali con riguardo al reato di favoreggiamento personale continuato ed aggravato. La comparizione veniva fissata dinanzi alla Corte di Assise di Milano per l'udienza del 16.2.2000.

Analogo decreto, per gli stessi fatti del 12.12.1969 e per la medesima udienza dibattimentale, veniva emesso in data 28.6.1999 nei confronti di Digilio, il cui procedimento era stato, in sede di udienza preliminare, separato

10. Il dibattimento e la sentenza di primo grado. L'appello. I due processi venivano riuniti alla predetta udienza del 16.2.2000.

Le successive udienze venivano dedicate dapprima alla proposizione ed alla risoluzione²⁰, delle questioni preliminari; e poi alla richiesta ed ammissione delle prove²¹.

Il 7.4.2000, cominciava l'istruttoria dibattimentale: in particolare, Digilio Carlo iniziava all'udienza del 9.6.2000 a rendere esame e controesame, che si protraevano per diversi giorni nel corso dei quali, oltre a lui, venivano escussi taluni dei testi ammessi.

Viceversa, altrettanto non avveniva per quanto concerneva Siciliano Martino, in quanto costui, benché regolarmente citato, non compariva: la Corte di Assise, su richiesta del Pubblico Ministero²², con ordinanza in data 4.12.2000²³, acquisiva gli interrogatori da lui resi durante le preliminari indagini.

All'udienza del 31.10.2000²⁴, la Corte, preso atto del suo impedimento a comparire, separava la posizione dell'imputato Maggi Carlo Maria, che veniva successivamente²⁵ riunita alle altre.

Alle udienze dell'8 e 12.3.2001, lo stesso Maggi rendeva l'esame.

Il 14.5.2001, iniziava la discussione nel corso della quale (udienza 28.5.2001) compariva l'imputato Tringali Stefano, il quale produceva una sua memoria corredata da diversa documentazione.

²⁰ varie sono le ordinanze in proposito emesse dalla Corte di Assise: di esse la più articolata è quella pronunciata all'udienza del 17.3.2000 (cfr. fasc. V fald. 16)

²¹ l'ordinanza a tale proposito pronunciata dalla Corte di Assise reca la data del 7.4.2000 (cfr. fasc. VII fald. 16)

²² cfr. pv ud. 31.10.2000 a f. 6464 fald. 22

²³ f. 7001 fald. 22

²⁴ f. 6458 fald. 22

²⁵ cfr. pv ud. 4.12.2000 a f. 6997 fald. 22

Il 30.6.2001, la Seconda Corte di Assise di Milano emetteva sentenza, con la quale dichiarava Maggi, Zorzi e Rognoni colpevoli dei reati loro ascritti, e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; dichiarava altresì Tringali colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione.

Ai predetti quattro venivano applicate le pene accessorie di legge; Maggi, Zorzi e Rognoni erano anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni; Province di Milano e Lodi; Comune di Milano; e vari soggetti privati).

Viceversa, nei confronti di Digilio, la Corte, previa concessione di attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante, dichiarava non doversi procedere per prescrizione.

Proponevano appello Zorzi, Maggi, Rognoni e Tringali, i quali presentavano i motivi di seguito precisati, corredati per i primi tre anche da plurime richieste di rinnovazione del dibattimento, parte delle quali venivano prospettate in sede di motivi aggiunti e durante il dibattimento di secondo grado.

11. Il giudizio di secondo grado. Il dibattimento di appello iniziava il 16.10.2003.

Dopo la relazione, le difese Zorzi, Maggi e Rognoni illustravano ed insistevano per l'accoglimento delle istanze di rinnovazione del dibattimento; prima di esse, anche il Procuratore Generale presentava richieste di ampliamento istruttorio.

In precedenza ed esattamente il 10.4.2002²⁶, era avvenuto che all'Autorità giudiziaria bresciana, la quale procedeva per i fatti relativi alla "strage di piazza della Loggia", fosse pervenuto un memoriale a firma di Siciliano Martino, nel quale questi in sintesi ritrattava diverse delle affermazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari di questo processo.

In relazione ai contenuti di tale documento, il Procuratore della Repubblica di Brescia aveva instaurato indagine penale nei confronti di Siciliano per il reato di favoreggiamento continuato di Zorzi Delfo nonché nei riguardi di questi e dei

²⁶ cfr., al riguardo, sia l'informativa della Procura della Repubblica di Brescia in data 30.6.2003 (ff. 87 e ss. fald. 50) sia le dichiarazioni rese da Siciliano avanti questa Corte di Assise di Appello all'udienza del 16.12.2003

suoi difensori in ordine agli accordi intervenuti tra di essi e lo stesso Siciliano onde, appunto, quest'ultimo ritrattasse quelle accuse.

Nel corso di tale procedimento, Siciliano veniva colpito da misure cautelari.

Anche in relazione a tali emergenze, questa Corte di Assise di Appello, con ordinanze in data 20.11.2003, 18.12.2003 e 13.1.2004, decidendo sulle richieste, formulate anche in prosieguo, di rinnovazione del dibattimento:

- Disponeva di ufficio l'esame di Siciliano Martino, esame che iniziava all'udienza del 25.11.2003 e proseguiva sino a quella del 16.12.2003;
- Ammetteva, quali prove sollecitate dalla difesa Zorzi, i testi Coglitore Carmelo, Arpaja Andrea, Ruggiero Gennaro, Leonardo Francesco e Peduto Ottavio, dei quali si presentavano e rendevano l'esame, all'udienza del 18.12.2003, solo i primi due; nonché, su richiesta sia della stessa che della difesa Rognoni, i testi Romani Gianriccardo Marcello, Gozzoli Sergio, Leccisi Domenico e Bovolato Mario, dei quali non si presentava quest'ultimo;
- Disponeva, sulla richiesta del Procuratore Generale, l'espletamento di perizia trascrittiva di una delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dell'imputato Maggi;
- Acquisiva diversa documentazione presentata sia dal Procuratore Generale che dalle difese Zorzi e Rognoni,
- Rigettava le diverse ed ulteriori istanze istruttorie.

Terminata la disposta rinnovazione del dibattimento, iniziava all'udienza del 20.1.2004 la discussione che si protraeva sino a quella del 24.2.2004.

Il 5.3.2004, dopo le ultime dichiarazioni degli imputati, il Collegio si ritirava per la decisione.

P. Q. M.

La Corte di Assise di Appello di Milano –Sezione Seconda-;

Visto l'art. 605 CPP;

In riforma della sentenza emessa in data 30.6.2001 dalla Corte di Assise di Milano appellata dagli imputati Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo e Tringali Stefano:

- Assolve Maggi e Zorzi dall'imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto ex art. 530, 2 comma, CPP;
- Assolve Rognoni dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto;
- Riduce la pena inflitta a Tringali ad anni uno di reclusione;

Revoca l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di Zorzi Delfo in ordine al reato di strage commesso in Milano il 12.12.1969;

Revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a Maggi Carlo Maria con ordinanza n. 3059/95 in data 2.3.1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

Visto l'art. 544 CPP;

Indica, quale termine per il deposito della sentenza, quello di giorni 30,

Milano, 12.3.2004

IL PRESIDENTE EST.

INDICE

INTESTAZIONE	1
---------------------------	---

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	10
---------------------------------------	----

Capitolo I.....	11
-----------------	----

1.	La strage	11
2.	I procedimenti a Roma e Milano. La rimessione a Catanzaro	12
3.	Il procedimento di Treviso. La seconda rimessione	12
4.	Gli altri procedimenti. Le ulteriori remissioni	14
5.	Il processo di Catanzaro	15
6.	Segue: il giudizio di rinvio a Bari	16
7.	L'attuale procedimento: le indagini preliminari	17
8.	Segue	18
9.	Segue; il rinvio a giudizio	19
10.	Il dibattimento e la sentenza di primo grado. L'appello	21
11.	Il giudizio di secondo grado	22

MOTIVI DELLA DECISIONE	24
-------------------------------------	----

Capitolo II – Questioni preliminari.....	25
--	----

A) La competenza.....	25
-----------------------	----

1.	I fatti	25
2.	La decisione di primo grado. L'appello Zorzi	26
3.	Conclusioni	28
4.	Segue	29

B) L'efficacia del giudicato in altro procedimento.....	31
---	----

5.	La sentenza di primo grado	31
6.	Gli appelli Zorzi e Maggi	32
7.	Conclusioni	34
8.	Segue	35
9.	Segue	37
10.	Segue	39

C) L'inesistenza della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio.....	40
---	----

11.	Fatto	40
12.	La decisione di primo grado. Gli appelli Zorzi e Maggi	41
13.	Conclusioni	42
14.	Segue	46

15.	Segue	49
-----	-------	----

D) La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo grado.....51

16.	Fatto. La decisione di primo grado. L'appello Zorzi	51
17.	Conclusioni	52

E) L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e contestate nel corso del dibattimento.....54

18.	Fatto. La sentenza di primo grado	54
19.	L'appello Zorzi	54
20.	Conclusioni	55
21.	Segue	58

F) L'esame di Digilio Carlo in sede di incidente probatorio.....60

22.	Fatto. La decisione di primo grado	60
23.	L'appello Zorzi	60
24.	Conclusioni	61

G) L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altri procedimenti.....63

25.	La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	63
26.	Conclusioni	64

H) L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Siciliano Martino..... 66

27.	Fatto	66
28.	L'art. 512bis CPP: la decisione di primo grado; gli appelli Zorzi, Maggi e Rognoni	67
29.	Segue	68
30.	Lo "status" di testimone: la decisione di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	70
31.	Conclusioni: l'art. 512 bis CPP	70
32.	Segue: l'art. 526, comma 1 bis, CPP	73
33.	Segue l'art. 210 CPP	75

I) La composizione del fascicolo per il dibattimento.....77

27.	L'appello Zorzi. Conclusioni	77
-----	------------------------------	----

L) L'utilizzabilità delle dichiarazioni Vinciguerra.....79

28.	Fatto. L'appello Zorzi. Conclusioni	79
-----	-------------------------------------	----

Capitolo III – Digilio Carlo. Le indicazioni non riguardanti la strage di piazza Fontana..... 80

A) La suddivisione degli argomenti.....80

1.	Premessa metodologica generale	80
2.	Segue	81
3.	Premessa metodologica del capitolo III	82

B) I rapporti tra Digilio Carlo ed i servizi di sicurezza degli Stati Uniti d'America.....83

4.	Digilio Michelangelo	83
5.	Digilio Michelangelo: la sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	84
6.	Digilio Michelangelo: conclusioni	85
7.	Segue	86
8.	La rete informativa: Carrett David	88
9.	Segue	90

10.	La rete informativa: Carrett David. La sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	90
11.	La rete informativa: Carrett David. Conclusioni	92
12.	Segue	92
13.	Segue	95
14.	La rete informativa: Richards Terry	97
15.	La rete informativa: Richards Terry. La sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	98
16.	La rete informativa: Richards Terry. Conclusioni	98
17.	Segue	100
18.	Segue	102
19.	La rete informativa: Soffiati Marcello, Minetto Sergio, Bandoli Giovanni e Rossi Benito	103
20.	La rete informativa: Soffiati Marcello, Minetto Sergio, Bandoli Giovanni e Rossi Benito. La sentenza di primo grado; l'appello Zorzi	105
21.	La rete informativa: Soffiati Marcello, Minetto Sergio, Bandoli Giovanni e Rossi Benito. Conclusioni: Soffiati in particolare	106
22.	La rete informativa: Soffiati Marcello, Minetto Sergio, Bandoli Giovanni e Rossi Benito. Conclusioni: Minetto in particolare	109
23.	La rete informativa: Soffiati Marcello, Minetto Sergio, Bandoli Giovanni e Rossi Benito. Conclusioni: Bandoli in particolare	111
24.	La rete informativa: Santo Domingo. La sentenza di primo grado; l'appello Zorzi. Conclusioni	114
25.	La rete informativa in genere. La sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi. Considerazioni finali	116
26.	Segue	119

C) La presenza in Spagna di Digilio Carlo.....123

27.	Le dichiarazioni Digilio	123
28.	La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	123
29.	Conclusioni	124
30.	Segue	126

D) I rapporti tra Digilio ed il professor Lino Franco.....128

31.	Le dichiarazioni Digilio. La sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	128
32.	Conclusioni	128

E) La gelignite di Rotelli.....131

33.	Le dichiarazioni Digilio	131
34.	La sentenza di primo grado; l'appello Zorzi	133
35.	Conclusioni	134
36.	Segue	135
37.	Segue	136
38.	Segue	138

F) Le strutture golpiste e di difesa dello Stato.....141

39.	Le dichiarazioni Digilio	141
40.	La sentenza di primo grado. Conclusioni	142

G) L'appellativo "Zio Otto".....144

41.	Le dichiarazioni Siciliano e Digilio	144
42.	La sentenza di primo grado. Le dichiarazioni Siciliano in appello	145
43.	Conclusioni	147

H) I rapporti con Forziati Gabriele; con Fachini Massimiliano e Raho Roberto; nonché con Cavallini Gilberto.....			149
44.	I rapporti con Forziati		149
45.	I rapporti con Forziati: la sentenza di primo grado. Le dichiarazioni Siciliano in appello		150
46.	I rapporti con Fachini/Raho		152
47.	I rapporti con Fachini/Raho: la sentenza di primo grado		153
48.	I rapporti con Forziati e Fachini/Raho. Conclusioni		155
49.	I rapporti con Cavallini		156
50.	I rapporti con Cavallini: la sentenza di primo grado; l'appello Zorzi. Conclusioni		157

I) Considerazioni finali.....			160
51.			160

Capitolo IV – Siciliano Martino. Le indicazioni non riguardanti la strage di piazza Fontana.....161

1.	Premessa metodologica al capitolo IV		161
----	--------------------------------------	--	-----

A) Il gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre.....161

2.	Le armi e gli esplosivi. La sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi. Conclusioni		161
3.	L'atteggiamento di Zorzi e l'aggressione a Busetto Bruno. La sentenza di primo grado. Conclusioni		162

B) Le attività illecite con il gruppo "La Fenice".....165

4.	L'attentato all'Università Cattolica di Milano		165
5.	Il campo di addestramento di Barni		166
6.	Il deposito di Celle Ligure		167
7.	L'attentato all'Università, il campo di Barni ed il deposito di Celle Ligure. La sentenza di primo grado; l'appello Rognoni		168
8.	L'attentato all'Università, il campo di Barni ed il deposito di Celle Ligure. Conclusioni		169

C) Le attività illecite del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre antecedenti al 12.12.1969.....172

9.	Il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo		172
10.	Il convegno alla "White Room"		172
11.	Il danneggiamento della sede del PCI		174
12.	Le altre attività illecite antecedenti al 1969		174
13.	Il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo; il convegno alla "White Room"; il danneggiamento della sede del PCI; le altre attività illecite antecedenti al 1969. La sentenza di primo grado		177
14.	Il furto di esplosivo di Arzignano al Chiampo; il convegno alla "White Room"; il danneggiamento della sede del PCI; le altre attività illecite antecedenti al 1969. Conclusioni		178
15.	Gli esperimenti nella cantina Maggiori; il progetto di attentato alla sede PCI		180
16.	Gli esperimenti nella cantina Maggiori; il progetto di attentato alla sede PCI. La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi		182
17.	Gli esperimenti nella cantina Maggiori; il progetto di attentato alla sede PCI. Conclusioni		183
18.	Segue		185

D) Le attività illecite del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre successive al 12.12.1969.....187

19.	La manifestazione di Roma del 14.12.1969		187
20.	Gli scontri in piazza Ferretto a Mestre nel 1970		187
21.	La manifestazione di Trieste dell'8.12.1970		189

22.	La riunione di Treviso del 1972	189
23.	Il progetto di azione ritorsiva contro Forziati	190
24.	Il progetto di rapimento di Feltrinelli	190
25.	La manifestazione di Roma, gli scontri di piazza Ferretto, la manifestazione di Trieste, la riunione di Treviso, il progetto contro Forziati, ed il progetto di rapimento. La sentenza di primo grado. Conclusioni	191

E) Le strutture golpiste di difesa dello Stato.....		193
26.	Le dichiarazioni Siciliano. La sentenza di primo grado. Conclusioni	193

F) Considerazioni finali.....		195
27.		195

Capitolo V - L'organizzazione di Ordine Nuovo di Venezia/Mestre.....196

1.	Premessa metodologica del capitolo V	196
----	--------------------------------------	-----

A) L'accertamento giudiziario: in genere.....		197
2.	Il procedimento in primo grado	197
3.	Le sentenze della Corte di Assise di Appello di Venezia	198

B) L'accertamento giudiziario: il gruppo di Venezia (Digilio e Maggi).....		201
4.	Maggi	201
5.	Digilio	203
6.	La sentenza di primo grado. Conclusioni	204

C) Gli ulteriori elementi per il gruppo di Venezia (Digilio e Maggi).....		207
7.	L'esistenza ed i suoi componenti (Maggi, Romani, Boffelli, Dedemo e Digilio). La sentenza di primo grado	207
8.	Segue	208
9.	L'esistenza del gruppo. Conclusioni	209
10.	Le responsabilità individuali: Maggi. Conclusioni	210
11.	Le responsabilità individuali: Romani. Conclusioni	212
12.	Le responsabilità individuali: Boffelli, Dedemo e Digilio. Conclusioni	214

D) L'accertamento giudiziario: il gruppo di Mestre (Zorzi).....		217
13.	Zorzi	217
14.	La sentenza di primo grado. Conclusioni	219

E) Gli ulteriori elementi per il gruppo di Mestre (Zorzi).....		223
15.	L'esistenza ed i suoi componenti (Zorzi)	223
16.	L'esistenza ed i suoi componenti (Zorzi). La sentenza di primo grado	224
17.	L'esistenza del gruppo ed i suoi componenti (Zorzi). L'appello dell'imputato	226
18.	L'esistenza del gruppo ed i suoi componenti (Zorzi). Conclusioni	227
19.	Segue	229
20.	Segue	230
21.	Segue	231
22.	L'esistenza del gruppo ed i suoi componenti (Siciliano e Vianello). La sentenza di primo grado. Conclusioni	234

F) L'accertamento giudiziario e gli ulteriori elementi per il gruppo di Padova.....		236
23.	Le sentenze di Catanzaro	236
24.	Segue: in particolare, la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro	236

25.	Segue: in particolare, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro	237
26.	La sentenza di primo grado	240
27.	Segue	242
28.	Segue	243
29.	Segue	245
30.	Conclusioni	246

G) I rapporti tra il gruppo di Venezia/Mestre e quello di Padova.....248

31.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (le dichiarazioni Siciliano)	248
32.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (il soggiorno di Zorzi a Napoli)	248
33.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (Fachini)	250
34.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante (le dichiarazioni Siciliano; il soggiorno di Zorzi a Napoli; Fachini) e post 1970 La sentenza di primo grado	252
35.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante (le dichiarazioni Siciliano; il soggiorno di Zorzi a Napoli; Fachini) e post 1970. Gli appelli Zorzi e Maggi	252
36.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (le dichiarazioni Siciliano). Conclusioni	254
37.	Segue	255
38.	Segue	256
39.	Segue	257
40.	Segue	259
41.	Segue	262
42.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (le dichiarazioni Giannettini). Conclusioni	262
43.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (il soggiorno di Zorzi a Napoli). Conclusioni	264
44.	I rapporti con il gruppo di Padova: ante 1970 (Fachini) Conclusioni	267
45.	I rapporti con il gruppo di Padova: post. 1970. Conclusioni	268
46.	Considerazioni finali	270

H) I rapporti tra i gruppi di Venezia/Mestre e quelli di Udine, Verona e Trieste.....271

47.	Udine e Verona	271
48.	Udine e Verona: la sentenza di primo grado. Conclusioni	275
49.	Trieste: la sentenza di primo grado. Conclusioni	276

I) Il gruppo di Milano ("La Fenice"): l'accertamento giudiziario e gli ulteriori elementi; i rapporti con il gruppo di Venezia/Mestre.....279

50.	L'accertamento giudiziario	279
51.	Gli ulteriori elementi	281
52.	La sentenza di primo grado	282
53.	Gli appelli Zorzi e Rognoni	283
54.	Conclusioni: l'esistenza del gruppo "La Fenice".	285
55.	Conclusioni: i rapporti tra "La Fenice" e Venezia/Mestre (le dichiarazioni Siciliano: la festa dell' "allunaggio")	287
56.	Conclusioni: i rapporti tra "La Fenice" e Venezia/Mestre (le dichiarazioni Siciliano: l'autunno 1969)	289
57.	Segue	292
58.	Conclusioni: i rapporti tra "La Fenice" e Venezia/Mestre (le altre dichiarazioni testimoniali)	293
59.	Segue	294
60.	Conclusioni: i rapporti tra "La Fenice" e Venezia/Mestre (le dichiarazioni Rognoni)	298
61.	Segue	300
62.	Conclusioni: le sentenze di Genova e Venezia	302
63.	Conclusioni finali	303

L) Considerazioni finali.....	305
64.	305
Capitolo VI – Le attività eversive riconducibili ai gruppi di Venezia/Mestre, Padova, Udine e Verona, Trieste e La Fenice di Milano.....	306
A) Considerazioni preliminari.....	306
1. L'accertamento giudiziario in genere. Premessa metodologica del capitolo VI.	306
B) L'attentato al Rettorato di Padova.....	307
2. L'accertamento giudiziario. Gli ulteriori elementi. La sentenza di primo grado. Conclusioni	307
C) L'assalto al Municipio di Padova.....	309
3. Le dichiarazioni testimoniali	309
4. La sentenza di primo grado. Conclusioni	310
D) Gli attentati alla Fiera ed all'Ufficio cambi della stazione Centrale di Milano; al Palazzo di giustizia di Torino, nonché alla Corte di Cassazione ed alla Procura della Repubblica di Roma.....	312
5. L'accertamento giudiziario. Gli ulteriori elementi	312
6. La sentenza di primo grado. Conclusioni	313
E) L'attentato all'Ufficio istruzione di Milano.....	314
7. L'accertamento giudiziario	314
8. Gli ulteriori elementi	314
9. La sentenza di primo grado. Gli appelli Zorzi e Maggi	316
10. Conclusioni	318
11. Segue	319
F) L'attentato al Palazzo della Regione di Trento.....	322
12. Le dichiarazioni. La sentenza di primo grado. Conclusioni	322
G) Gli attentati ai treni dell'agosto 1969.....	324
13. Fatto. L'accertamento giudiziario	324
14. Gli ulteriori elementi	325
15. La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	326
16. Conclusioni	327
17. Segue	329
H) Il rientro del Centro Studi di Ordine Nuovo nell'MSI e le riunioni di Villa Foscari.....	332
18. Il rientro nell'MSI	332
19. Le riunioni di Villa Foscari	335
20. Il rientro nell'MSI. Le riunioni di Villa Foscari. La sentenza di primo grado. Conclusioni	336
L) Gli attentati al cippo di confine di Gorizia ed alla Scuola slovena di Trieste.....	337
21. Fatto	337
22. Le dichiarazioni Siciliano	338
23. Segue	339
24. La sentenza di primo grado. Gli appelli Maggi e Zorzi	341
25. Conclusioni: premessa	342
26. Conclusioni: la Fiat 1100	344
27. Segue	345
28. Conclusioni: Cozzo Anna Maria	346

29.	Segue	348
30.	Segue	349
31.	Conclusioni: Vianello Gianfranco	350
32.	Conclusioni: i riscontri (Digilio, Forziati, e le intercettazioni)	352
33.	Conclusioni: il trasporto del fucile; la natura dimostrativa degli attentati	354

M) Gli scontri di Trieste nel novembre 1969.....357

34.	Le dichiarazioni	357
35.	La sentenza di primo grado. L'appello Maggi. Conclusioni	358

N) Considerazioni finali.....360

36.	L'accertamento giudiziario	360
37.	La sentenza di primo grado. Conclusioni	363

Capitolo VII – La strage di piazza Fontana.....365

A) Premessa metodologica al capitolo VII.....365

1.	Il ruolo degli imputati. La sentenza di primo grado	365
2.	L'articolazione degli argomenti	366

B) L'accertamento giudiziario.....368

3.	Gli elementi di fatto	368
4.	Segue: la valutazione delle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari	370
5.	La sentenza di primo grado: prime valutazioni	372
6.	La sentenza di primo grado: considerazioni finali	373
7.	Gli appelli Zorzi e Maggi	374
8.	Conclusioni (gli appelli Zorzi e Maggi)	376
9.	Conclusioni (la deposizione Fabris: contenuti)	377
10.	Segue	378
11.	Conclusioni (la deposizione Fabris: la sentenza di primo grado; considerazioni finali)	382
12.	Segue	384
13.	Conclusioni (la deposizione Lorenzon: origine)	384
14.	Conclusioni (la deposizione Lorenzon: contenuti)	385
15.	Conclusioni (la deposizione Lorenzon: le valutazioni delle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari)	387
16.	Conclusioni (la deposizione Lorenzon: la sentenza di primo grado; considerazioni finali)	389
17.	Segue	390
18.	Segue	393
19.	Conclusioni (la deposizione Comacchio: contenuti)	393
20.	Conclusioni (la deposizione Comacchio: la sentenza di primo grado; considerazioni finali)	395
21.	Conclusioni (la deposizione Pan: contenuti)	396
22.	Conclusioni (la deposizione Pan: la sentenza di primo grado; considerazioni finali)	398
23.	Considerazioni finali generali	398

C) Gli ulteriori elementi: rinvio.....401

24.	La sentenza di primo grado	401
25.	Conclusioni	407

D) Gli ulteriori elementi: il casolare di Paese.....402

26.	Le dichiarazioni Digilio	402
-----	--------------------------	-----

27.	Segue: il primo accesso	403
28.	Segue: il secondo accesso	405
29.	Segue: il terzo accesso	407
30.	La sentenza di primo grado	414
31.	Gli appelli Zorzi e Maggi	409
32.	Conclusioni: la "circuitazione"; il ritardo	410
33.	Segue	412
34.	Segue: l'esistenza del casolare	414
35.	Segue	415
36.	Segue: Lino Franco	417
37.	Segue: i riscontri	419
38.	Segue	421
39.	Segue: le altre questioni	422
40.	Conclusioni finali	424

E) Gli ulteriori elementi: gli incontri Digilio/Zorzi nel settembre/ottobre 1969.....426

41.	Le dichiarazioni Digilio. La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	426
42.	Conclusioni	427
43.	Segue	429

F) Gli ulteriori elementi: l'incontro Digilio/Maggi prima del 7.12.1969.....431

44.	Le dichiarazioni Digilio. La sentenza di primo grado. L'appello Maggi	431
45.	Conclusioni	432

G) Gli ulteriori elementi: l'esplosivo del Canal Salso.....435

46.	Le dichiarazioni Digilio	435
47.	La sentenza di primo grado: le contestazioni; la testimonianza Coglitore; l'elemento cronologico	437
48.	L'appello Zorzi: l'esplosivo; l'elemento cronologico; le altre questioni; la richieste di rinnovazione del dibattimento	438
49.	L'appello Maggi	439
50.	Conclusioni: premessa	440
51.	Conclusioni: numero e contenuto delle cassette	441
52.	Conclusioni: l'esplosivo	442
53.	Segue	443
54.	Segue	445
55.	Conclusioni: l'elemento cronologico	446
56.	Conclusioni: la presenza di un terzo soggetto	448
57.	Segue	449
58.	Segue	450
59.	Conclusioni: il cambio dell'autovettura a Padova	451
60.	Segue	452
61.	Segue	456
62.	Conclusioni: le testimonianze Coglitore ed Arpaja	457
63.	Segue	459
64.	Segue	461
65.	Considerazioni finali	463

H) Gli ulteriori elementi: l'esplosivo dell'attentato COIN a Mestre.....465

66.	Fatto. Le dichiarazioni Siciliano. La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	465
67.	Conclusioni	467
68.	Segue	468
69.	Segue	470

I) Gli ulteriori elementi: l'esplosivo del 12.12.1969. Considerazioni conclusive.....		473
70.	La sentenza di primo grado	473
71.	Gli appelli Zorzi e Maggi	474
72.	Conclusioni: gli ordigni di Canal Salso e quelli del 12.12.1969	475
73.	Segue	478
74.	Conclusioni: gli ordigni degli attentati precedenti e quelli del 12.12.1969	480
75.	Conclusioni: la gelignite e gli attentati del 12.12.1969	481
L) Le notizie apprese dopo il 12.12.1969: il pranzo natalizio.....		483
76.	Le dichiarazioni Digilio	483
77.	La sentenza di primo grado. L'appello Maggi. Conclusioni	484
M) Le notizie apprese dopo il 12.12.1969: il litigio tra Zorzi e Soffiati.....		487
78.	Le dichiarazioni Digilio	487
79.	La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	488
80.	Conclusioni	488
N) Le notizie apprese dopo il 12.12.1969: gli incontri con Zorzi in corso del Popolo.....		491
81.	Le dichiarazioni Digilio	491
82.	La sentenza di primo grado. Gli appelli Zorzi e Maggi	493
83.	Conclusioni	493
84.	Segue	495
85.	Segue	496
O) Le notizie apprese dopo il 12.12.1969: gli incontri con Maggi nel 1972 e nel 1978/79.....		499
86.	Le dichiarazioni Digilio. La sentenza di primo grado. L'appello Maggi. Conclusioni	499
P) L'incontro con Carrett.....		501
87.	Le dichiarazioni Digilio.	501
88.	La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi. Conclusioni	502
R) La cena di fine anno di Siciliano, Zorzi e Vianello.....		505
89.	Le dichiarazioni Siciliano	505
90.	Segue	506
91.	La sentenza di primo grado	508
92.	L'appello Zorzi	509
93.	Conclusioni: le dichiarazioni Siciliano in appello	510
94.	Conclusioni: la deposizione Vianello	512
95.	Segue	513
96.	Segue	515
97.	Segue	516
98.	Conclusioni: il ritardo	519
99.	Conclusioni: l'analogia degli ordigni	520
100.	Conclusioni finali	521
S) L'incontro Siciliano/Gradari.....		523
101.	Le dichiarazioni Siciliano. La sentenza di primo grado. L'appello Zorzi	523
102.	Conclusioni	524
103.	Segue	526
T) Valutazione dell'attendibilità di Digilio Carlo.....		528
105.	Premessa	528

106.	La personalità: la sentenza di primo grado; gli appelli Maggi e Zorzi; conclusioni	530
107.	I rapporti con il chiamato (Maggi): la sentenza di primo grado; l'appello Maggi	531
108.	I rapporti con il chiamato (Maggi): conclusioni	532
109.	Segue	533
110.	I rapporti con il chiamato (Zorzi): la sentenza di primo grado; l'appello Zorzi	535
111.	I rapporti con il chiamato (Zorzi): conclusioni	539
112.	Segue	540
113.	La genesi ed i motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse): la sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	543
114.	La genesi ed i motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse): conclusioni	544
115.	La spontaneità e l'autonomia: la sentenza di primo grado; gli appelli Zorzi e Maggi	547
116.	La spontaneità e l'autonomia: conclusioni	549
117.	Segue	552
118.	Segue	554
119.	Segue	555
120.	Conclusioni finali	556

U) Valutazione dell'attendibilità di Siciliano Martino.....558

121.	Premessa	558
122.	Gli eventi sino al 1993: le dichiarazioni di Siciliano (indagini preliminari)	559
123.	I contatti con il SISMI e con Zorzi nel 1993/1994: le dichiarazioni Siciliano (indagini preliminari)	560
124.	I contatti con il SISMI e con Zorzi nel 1993/1994: le dichiarazioni Zorzi	563
125.	La somma di \$ 50.000. Il programma di protezione. L'incidente probatorio. Il dibattimento	564
126.	La personalità; la genesi ed i motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse); la spontaneità e l'autonomia. La sentenza di primo grado. Gli appelli Zorzi e Maggi	566
127.	Le dichiarazioni Siciliano in appello	569
128.	Segue	571
129.	Segue	572
130.	Segue	576
131.	Conclusioni: la personalità	578
132.	Conclusioni: la genesi ed i motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse); la spontaneità e l'autonomia. I colloqui investigativi	580
133.	Conclusioni: la genesi ed i motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse); la spontaneità e l'autonomia. Il compenso	582
134.	Segue	583
135.	I rapporti con i chiamati: la sentenza di primo grado. Conclusioni	587
136.	La costanza e concordanza: la sentenza di primo grado; l'appello Zorzi	589
137.	Conclusioni: la costanza e concordanza	590
138.	Segue	593
139.	Considerazioni finali	594

V) Considerazioni conclusive: Zorzi, Maggi, e Digilio.....595

140.	Zorzi e Maggi (il concorso con Freda e Ventura): la sentenza di primo grado. Conclusioni	595
141.	Zorzi (la testimonianza Bonazzi): la sentenza di primo grado; l'appello	595
142.	Conclusioni: Zorzi (la testimonianza Bonazzi)	597
143.	Segue	598
144.	Maggi: l'intercettazione ambientale	600
145.	Conclusioni. Maggi: l'intercettazione ambientale	601

146.	Zorzi: la sentenza di primo grado; l'appello	604
147.	Maggi: la sentenza di primo grado; l'appello	606
148.	Conclusioni: Zorzi e Maggi	608
149.	Digilio: la sentenza di primo grado	609
150.	Conclusioni: Digilio	611


Z) Considerazioni conclusive: Rognoni Giancarlo.....613

151.	Le dichiarazioni Bonazzi	613
152.	Segue	615
153.	La sentenza di primo grado; l'appello Rognoni	616
154.	Conclusioni: premessa	618
155.	Conclusioni: verosimiglianza, costanza e concordanza, spontaneità ed autonomia	619
156.	Conclusioni: rapporti con il chiamato; genesi e motivi della chiamata (ovvero le ragioni della scelta di collaborazione e l'interesse)	622
157.	Conclusioni: i riscontri	625
158.	Conclusioni: la natura indiretta	626
159.	Considerazioni finali	629

Capitolo VIII – Il favoreggiamento Tringali.....630

1.	La contestazione; l'interpretazione della norma	630
2.	Segue	631
3.	L'appello	631
4.	Conclusioni: la limitazione dei danni	632
5.	Segue	635
6.	Conclusioni: le istruzioni	636
7.	Considerazioni finali	638
8.	Segue	640
9.	Segue	642

DISPOSITIVO643



LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

**I processi
Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione
(3 maggio 2005)**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

21998/05

UDIENZA PUBBLICA

DEL 03/05/2005

SENTENZA

N. 470/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORELLI FRANCESCO	PRESIDENTE	
1.Dott.SIRENA PIETRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MORGIGNI ANTONIO	"	N. 031660/2004
3.Dott.CASUCCI GIULIANO	"	
4.Dott.MACCHIA ALBERTO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) TRINGALI STEFANO	N. IL 26/12/1953
2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	N. IL 00/00/0000
3) MINISTERO DELL'INTERNO	N. IL 00/00/0000
4) CHINA GABRIELLA	N. IL 20/03/1945
5) CHINA SILVANA	N. IL 19/03/1947
6) PASSERA LUIGI	N. IL 04/08/1926
7) GARAVAGLIA EUGENIA	N. IL 29/05/1932
8) GERLI CLEMENTINA	N. IL 24/02/1918
9) SCAGLIA ANNA MARIA	N. IL 22/02/1948
10) VALE' LUCIA	N. IL 19/09/1926
11) DENDENA FRANCESCA	N. IL 23/08/1952
12) PEREGO ALESSANDRO	N. IL 16/09/1930

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 13) MAIOCCHI ANNA MARIA | N. IL 15/04/1941 |
| 14) SILVA PAOLO | N. IL 06/05/1942 |
| 15) SILVA GIORGIO | N. IL 23/02/1941 |
| 16) GAIANI GIOVANNI | N. IL 28/10/1938 |
| 17) MELONI MARIO | N. IL 25/02/1951 |
| 18) ARNOLDI GIUSEPPINA | N. IL 09/07/1961 |
| 19) ARNOLDI CARLO ALFREDO MARIA | N. IL 07/08/1954 |
| 20) GUERINI LORENZO | N. IL 21/11/1966 |
| 21) COLLI OMBRETTA | N. IL 21/09/1943 |
| 22) COMUNE DI MILANO | N. IL 00/00/0000 |
| 23) MAGGI CARLO MARIA | N. IL 29/12/1934 |
| 24) ZORZI DELFO | N. IL 03/07/1947 |
| 25) ROGNONI GIANCARLO | N. IL 27/08/1945 |

avverso SENTENZA del 12/03/2004

CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MACCHIA ALBERTO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delhaye

che ha concluso per come da verbale.

Udito, per la parte civile, l'Avv. come da verbale.

Udit i difensori Avv. come da verbale.

applicazione della diminvente di cui all'art. 438 cod. proc. pen., nessuna motivazione era dovuta se non quella relativa alla tardività della richiesta di giudizio abbreviato. Del pari infondata è la censura concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici del merito congruamente dato conto in sentenza delle ragioni in forza delle quali hanno ritenuto di non poter concedere il richiesto beneficio. Così come ugualmente non fondato è il motivo relativo alla prescrizione che si sarebbe maturata prima della sentenza di appello, in quanto, attesi i periodi di sospensione e l'epoca dei fatti, come contestata e ritenuta in sentenza, il reato a quella data non era prescritto. Allo stesso modo non fondati sono anche gli ultimi due motivi, giacchè la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, ineccepibilmente ha scandagliato la condotta di "inquinamento" ascritta al TRINGALI, puntualmente evidenziando i presupposti soggettivi ed oggettivi per ritenere nella specie integrato il contestato delitto di favoreggiamento personale, ed escludendo al tempo stesso – con rilievi del tutto corretti sul piano giuridico – la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nuovamente sollecitata nel sesto ed ultimo motivo di ricorso. Tuttavia, non potendosi dichiarare inammissibile il ricorso e non sussistendo, al tempo stesso, i presupposti per la declaratoria di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato ascritto al TRINGALI deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Devono pertanto essere respinti i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, le quali ultime vanno *ex lege* condannate, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TRINGALI Stefano perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale e i ricorsi delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, Comune di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Milano, nonché China Gabriella, China Silvana, Passera Luigi, Garavaglia Eugenia, Gerli Clementina, Scaglia Anna Maria, Valè Lucia, Dendena Francesca, Perego Alessandro, Maiocchi Anna Maria, Silva Paolo, Silva Giorgio, Gaiani Giovanni, Meloni Mario, Arnoldi Giuseppina, Arnoldi Carlo Alfredo Maria; ricorsi proposti nei confronti di MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo.

Condanna tutte le predette parti civili ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005

Il Consigliere estensore



Il Presidente





**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**